



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 3 aprile 2018

Anno XLIX - N. 33



Flora del Veneto, Narciso selvatico (Narcissus poeticus).

Il Narciso selvatico è una pianta bulbosa della famiglia delle Amaryllidaceae, la stessa a cui appartengono il bucaneve e il giglio marino. È una delle cinque varietà spontanee presenti in Italia. Vive tra i 600 e i 1600 metri di altezza nelle boscaglie, nei prati e nei pascoli montani dove le fioriture, da aprile a maggio, si presentano come magnifiche distese bianche. Il bulbo, che è molto velenoso, cresce nelle profondità del terreno e non viene danneggiato quando il fiore, da sempre apprezzato per la sua bellezza, viene raccolto. Il suo nome, che in greco significa stordimento, riferito all'odore penetrante e inebriante dei fiori di alcune specie, è legato indissolubilmente al mito di Narciso, giovane bellissimo e innamorato di se stesso che si consumò contemplando la propria immagine riflessa nelle acque chiarissime di una fonte. Al posto del suo corpo esanime, le ninfe trovarono un fiore rivolto verso l'acqua a cercare la bellezza perduta, che da allora fu chiamato narciso.

(Foto Gianni Desti Baratta dal sito www.giannidesti.com)

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **32** del 21 marzo 2018

Nomina di ulteriori componenti della Consulta del Veneto per l'autonomia, ad integrazione di quanto previsto dal Decreto n. 175 del 26 ottobre 2017 "Costituzione della Consulta del Veneto per l'autonomia, in attuazione della DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017, recante disposizioni organizzative per l'avvio del negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della LR 15/2014" e dal Decreto n. 177 del 27 ottobre 2017, recante una prima integrazione alla composizione della Consulta.

1

[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **33** del 21 marzo 2018

Consulta Regionale per l'Immigrazione. Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'Immigrazione" Articoli 10 e 11. Sostituzione di due componenti.

3

[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **34** del 21 marzo 2018

Legge Regionale n. 44/86. Nomina della Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatori pratici nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie suina destinato agli allevatori della provincia di Treviso. Ente di formazione ANAPIA Regionale del Veneto impresa sociale s.r.l. con sede legale sita in Via Torino n. 40 Mestre (VE).

5

[Designazioni, elezioni e nomine]

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

n. **37** del 08 marzo 2018

Individuazione dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco selexipag (Upravi - Registered) indicato per il trattamento a lungo termine dell'ipertensione arteriosa polmonare (IAP) in pazienti adulti in Classe funzionale (FC) WHO II e III, sia come terapia di combinazione nei pazienti controllati in maniera insufficiente con un antagonista recettoriale dell'endotelina (ERA) e/o un inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE-5), che in monoterapia nei pazienti che non sono candidabili a tali terapie. L'efficacia è stata dimostrata in una popolazione di pazienti con IAP comprendente l'IAP idiopatica ed ereditaria, l'IAP associata a malattie del tessuto connettivo e l'IAP associata a malattie del tessuto connettivo e l'IAP associata a cardiopatie congenite semplici corrette.

7

[Sanità e igiene pubblica]

n. **38** del 08 marzo 2018

Aggiornamento dei limiti di costo per i farmaci oncologici innovativi - anno 2018 - alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS "Istituto Oncologico Veneto".

9

[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ASSISTENZA OSPEDALIERA PUBBLICA E PRIVATA ACCREDITATA

n. **4** del 19 dicembre 2017

Assegnazione all'Azienda Ospedaliera di Padova del finanziamento delle attività finalizzate all'attuazione della legge regionale 8 marzo 2016, n. 9 "Programmazione della comunicazione e formazione degli operatori in materia di donazione di organi e tessuti", per l'anno 2017.

13

[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

n. **163** del 13 dicembre 2017

Progetto regionale "Reddito di Inclusione Attiva - RIA" - DGR n. 1622 del 12.10.2017. Impegno di spesa per l'estensione delle progettualità a nuovi Comuni.

15

[Servizi sociali]

n. **174** del 15 dicembre 2017

D.G.R. n. 1623 del 12.10.2017 ad oggetto "Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. L.R. 26 maggio 2011, n. 11. Finanziamento Empori della Solidarietà". Disposizioni attuative per il periodo 2017-2018.

20

[Servizi sociali]

n. **176** del 15 dicembre 2017

Accertamento, assunzione dell'impegno di spesa e modalità di erogazione relativamente alle risorse afferenti il Fondo per le Politiche della Famiglia anno 2017, destinate alle nove aziende ULSS del Veneto per la realizzazione del programma attuativo regionale delle attività a favore della natalità, ai sensi della DGR n. 1547 del 25 settembre 2017.

25

[Servizi sociali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ASSISTENZA SPECIALISTICA, LISTE D'ATTESA, TERMALE

n. **8** del 13 dicembre 2017

Impegno e liquidazione di spesa per le attività della Commissione Regionale d'Appello giudicante i ricorsi contro le certificazioni di inidoneità alla pratica sportiva agonistica, prevista dall'art. 10 della L.R. 3.8.1982, n. 25, così come rendicontate nel 2017.

29

[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

n. **76** del 06 settembre 2017

Autorizzazione Integrata Ambientale - Punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 03.04.2006, n. 152. Ditta SE.FI. Ambiente S.r.l. - Sede legale e ubicazione installazione in Via Argine di Mezzo, 25, San Donà di Piave (VE) Riesame AIA rilasciata con DSRAT n. 9 del 2 marzo 2009 e successive modifiche.

32

[Ambiente e beni ambientali]

n. **77** del 06 settembre 2017

Ditta COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l. (già COSMO AMBIENTE S.r.l.)- Sede legale e ubicazione installazione in via Mestrina 46X, Comune di Noale (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 45 del 15.12.2016 - Attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 03.04.2006 n. 152.

Integrazione.

63

[Ambiente e beni ambientali]

n. **78** del 06 settembre 2017

Riesame, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 4, lett. d) e dell'art. 237 duovicies, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 10 del 31 gennaio 2014 all'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro 35129 Padova. Gestore: Ditta HestAmbiente s.r.l. con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5.

68

[Ambiente e beni ambientali]

n. **80** del 14 settembre 2017

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 55 del 21.06.2017. Ditta Fiorese Ecologia S.r.l., Installazione di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sede legale e ubicazione installazione in Via Castion 70, Rossano Veneto (VI). Approvazione Piano di Monitoraggio e Controllo.

89

[Ambiente e beni ambientali]

n. **81** del 20 settembre 2017

Ditta HERAMBIENTE Servizi Industriali S.r.l. - Sede legale Viale C. Berti Pichat, 2/4, Bologna Installazione di gestione rifiuti ubicata in Corso Stati Uniti 5/a, Padova (PD). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 109 del 30.12.2010 e DSRA n. 40 del 19.06.2012 Modifica.

90

[Ambiente e beni ambientali]

n. **87** del 06 ottobre 2017

Ditta Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SpA, con sede legale in Largo Parolini, 82 B, a Bassano del Grappa (VI) ed ubicazione dell'impianto in Via dei Tulipani - Quartiere Prà nel comune di Bassano del Grappa (VI). Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 5.3.b. dell'Allegato VIII, alla Parte II, del d.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Modifica.

98

[Ambiente e beni ambientali]

n. **88** del 06 ottobre 2017

Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR) ed annesso impianto di inertizzazione. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 67 dell'11.09.2012 e ss.mm.ii. Gestore: Ditta INERTECO S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 Campagnola di Zevio (VR). Approvazione Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato.

100

[Ambiente e beni ambientali]

n. **89** del 12 ottobre 2017

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 59 del 30.09.2010 e ss.mm.ii. - Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola 12 Poggio Renatico (FE). Introduzione di operazioni di selezione e cernita e modifiche in tema di miscelazione dei rifiuti. Impianto di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in Viale dell'Artigianato 15 35026 Conselve (PD).

104

[Ambiente e beni ambientali]

n. **90** del 18 ottobre 2017

Proroga per l'adeguamento all'Allegato A dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 65 del 17.07.2017 alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l. con sede legale in Via dei Castelbarco, 9/A, Verona per l'installazione di gestione rifiuti ubicata in Via Ponzina, 1/D, Legnago (VR).

192

[Ambiente e beni ambientali]

n. **93** del 23 ottobre 2017

Modifica, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476 del 19.04.2016 e ss.mm.ii. relativamente all'impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR). Gestore: Ditta EURO Veneta S.r.l., con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR) Verona.

194

[Ambiente e beni ambientali]

n. **95** del 17 novembre 2017

Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola 12 Poggio Renatico (FE). Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato 15 35026 Conselve (PD) e disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 59/2010 e ss.mm.ii. Autorizzazione, in deroga alla prescrizione n. 4.1.6 del decreto n. 47 del 30.05.2017, al conferimento di alcune miscele prodotte presso l'impianto di Conselve (PD) all'impianto della Ditta Ecologica Tredi Srl, sito a Legnago (VR), ai fini di sottoporre tali miscele a trattamenti diversi da quelli realizzabili nell'impianto di Conselve.

200

[Ambiente e beni ambientali]

n. **97** del 07 dicembre 2017

Ditta EURO Veneta S.r.l., con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR) Verona. Impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Sona (VR) e disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476 del 19.04.2016 e ss.mm.ii. Autorizzazione in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell'Allegato B alla DGR n. 476/2006, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l'impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l., sito in Comune di Motta di Livenza (TV) ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri.

203

[Ambiente e beni ambientali]

n. **98** del 13 dicembre 2017

Discarica controllata denominata "Ca' Filissine" in Comune di Pescantina. Approvazione progetto di bonifica e messa in sicurezza ed Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Direttore Regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 170 del 01.12.2016. Proroga dei termini per inizio lavori.

206

[Ambiente e beni ambientali]

n. **100** del 18 dicembre 2017

Ditta DOTT. OMERO SARTORI di Sartori Claudio & C S.n.c., sede legale ed ubicazione installazione in via Mantovana, 106/D in Comune di Verona. Approvazione Piano Monitoraggio e Controllo di cui al punto 14 dell'AIA rilasciata con decreto n. 58 del 26.06.2017.

208

[Ambiente e beni ambientali]

n. **101** del 18 dicembre 2017

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l. - installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale e ubicazione installazione in Z.I., IX Strada, 109 in Comune di Fossò (VE). Riesame ai sensi dell'articolo 29-octies del d.lgs. n. 152/2006.

209

[Ambiente e beni ambientali]

n. **102** del 18 dicembre 2017

Ditta S.E.S.A. - Società Estense Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Este (PD), Via Principe Amedeo n. 43/a e ubicazione impianto in Este (PD), Via Comuna 5/B. Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale punto 5.3b dell'Allegato VIII, Parte II del Decreto Legislativo n° 152/2006 per modifiche non sostanziali.

249

[Ambiente e beni ambientali]

n. **103** del 19 dicembre 2017

Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 117 del 24 dicembre 2012, rilasciato a favore della Società Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice. Impianto di Depurazione di Via del Borgo 35043 Monselice. Volturazione Autorizzazione Integrata Ambientale n. 117 del 24 dicembre 2012, a favore di acquevenete S.p.A., con sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice.

261

[Ambiente e beni ambientali]

n. **104** del 19 dicembre 2017

Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 82 del 23 dicembre 2011, rilasciato a favore della Società Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice. Impianto di Depurazione di Zona Industriale Terza Strada, Conselve (PD). Volturazione Autorizzazione Integrata Ambientale n. 82 del 23 dicembre 2011, a favore di acquevenete S.p.A., con sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice.
[Ambiente e beni ambientali]

263

n. **105** del 19 dicembre 2017

Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 58 del 5 agosto 2011 e s.m.i., rilasciato a favore dell'Azienda Polesine Acque S.p.A. Rovigo. Impianto di Depurazione di Loc. Contarina Porto Viro (RO). Volturazione Autorizzazione Integrata Ambientale n. 58 del 5 agosto 2011 e s.m.i., a favore di acquevenete S.p.A., con sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice.
[Ambiente e beni ambientali]

265

n. **106** del 19 dicembre 2017

Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 103 del 29 dicembre 2010 e s.m.i., rilasciato a favore dell'Azienda Polesine Acque S.p.A. Rovigo. Impianto di Depurazione di via Cà Mignola Vecchia nel Comune di Badia Polesine. Volturazione Autorizzazione Integrata Ambientale n. 103 del 29 dicembre 2010 e s.m.i., a favore di acquevenete S.p.A., con sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice.
[Ambiente e beni ambientali]

267

n. **107** del 19 dicembre 2017

Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 48 del 14 luglio 2011 e s.m.i., rilasciato a favore dell'Azienda Polesine Acque S.p.A. Rovigo. Impianto di Depurazione di viale Porta Po, Rovigo. Volturazione Autorizzazione Integrata Ambientale n. 48 del 14 luglio 2011 e s.m.i., a favore di acquevenete S.p.A., con sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice.
[Ambiente e beni ambientali]

269

n. **109** del 28 dicembre 2017

Autorizzazione Integrata Ambientale - Punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 03.04.2006, n. 152. Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., sede legale Via Bruno Pontecorvo, 1, San Donà di Piave (VE), ubicazione installazione in via Majorana n. 5, in Comune di Noventa di Piave (VE). Sospensione del termine di cui al punto 9.8 dell'AIA.
[Ambiente e beni ambientali]

271

n. **110** del 28 dicembre 2017

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 1079 del 28.06.2013 relativamente all'adeguamento tecnologico della discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR). Proroga dei termini per la presentazione del certificato di collaudo funzionale dell'impianto di inertizzazione. Ditta INERTECO S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 Campagnola di Zevio (VR).
[Ambiente e beni ambientali]

272

n. **111** del 28 dicembre 2017

Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Sommacampagna (VR) località Casetta. Attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Modifica su istanza di parte dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 104 del 30.12.2013 e ss.mm.ii.: proroga dei termini per il conferimento di rifiuti e per la realizzazione della copertura definitiva della discarica. Gestore: Ditta PRO IN S.r.l., con sede legale in Via Copernico, n. 21 Verona.

274

[Ambiente e beni ambientali]

n. **1** del 08 gennaio 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017. Ditta Ecologica Tredi S.r.l. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale in Via dei Castelbarco, 9/A Verona ed ubicazione installazione in Via Ponzina, 1/D Legnago (VR). Modifiche all'Autorizzazione Integrata Ambientale.

277

[Ambiente e beni ambientali]

n. **3** del 23 gennaio 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Ditta Z.A.I. S.r.l. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale ed ubicazione installazione in Tangenziale E. Mattei 14 30026 Portogruaro (VE). Rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006.

285

[Ambiente e beni ambientali]

n. **4** del 24 gennaio 2018

Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in Località Cà Vecchia in Comune di San Martino Buon Albergo (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 1 del 17.01.2013 e ss.mm.ii. Gestore: Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Via Ferrovia, 13 in Comune di Gavardo (BS). Modifica parziale del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) relativamente ai controlli sui rifiuti in ingresso

343

[Ambiente e beni ambientali]

n. **6** del 08 febbraio 2018

Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ex cava ai Ronchi ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV). Autorizzazione Integrata Ambientale DDR n. 57/2014 e ss.mm.ii. Gestore: Ditta HERAmbiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 - 40127 Bologna. Approvazione Piano di caratterizzazione rifiuti lotto 3. Presa d'atto integrazione PMC.

347

[Ambiente e beni ambientali]

n. **7** del 15 febbraio 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 2.5a, 2.5b, 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Ditta SIMAR Società Metalli Marghera Spa. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione in Via delle Industrie 22, Venezia Marghera (VE). Modifica.

350

[Ambiente e beni ambientali]

n. **9** del 22 febbraio 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rilasciata con DDDA n. 70 del 20 agosto 2014. Ditta Dal Maso Group S.r.l. - Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e operativa in Via Decima Strada, 8 Z.I., Arzignano (VI). Approvazione PMC e modifica dell'AIA.
[Ambiente e beni ambientali]

358

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

n. **78** del 16 marzo 2018

Concessione di un'area demaniale per utilizzare una passerella, un pontile per l'attracco di piccole barche e di una rampa in sx Po, st. 329-330 in loc. Santa Maura in Comune di Polesella (RO). Ditta: DIETER SIGMUND PRATICA: PO_PA00176
Decadenza concessione demaniale.
[Trasporti e viabilità]

361

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **488** del 15 dicembre 2017

OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017 - Progetto di "Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra' dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna" - (id piano 506)". CUP H57B12000330001 - Accertamento ed impegno di spesa per liquidazione indennita' di esproprio -Prenotazione di spesa - OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017. Progetto dell'intervento denominato "Destinazione del bacino di San Lorenzo quale area di espansione del torrente Tramigna nei Comuni di Soave e San Bonifacio (VR) - ID Piano 991" - CUP H83B11000240002 - Impegno per spese di pubblicazione.
[Difesa del suolo]

362

n. **63** del 26 febbraio 2018

Ditta C.G.A. Scarl. Insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "VACCHETTA" composto dalle cave PANIZZON, BUSATI, MENEGUZZO e MAULE, in Comune di Malo (VI), autorizzato con D.G:R. n.539 del 15.04.2014. Estinzione parziale relativa alla cava MENEGUZZO (L.R. 44/1982).
[Difesa del suolo]

368

n. **74** del 13 marzo 2018

"Opere di laminazione delle piene del fiume Agno Gua' attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei comuni di Trissino e Arzignano (VI). (ID piano 453) - bacino di valle". CUP H67B17000280001 - CIG Z6522A1239 - Decreto a contrarre e contestuale affidamento diretto di attivita' di supporto al RUP dell'importo di E.12.000,00 (oltre I.V.A. e C.P.A.).
[Difesa del suolo]

369

n. **75** del 13 marzo 2018

DPCM 15 settembre 2015 art.7 - comma 2 del D.L. 12.09.2014 n.133, convertito con L.11.11.2014 n.164 ed individuato con il Cod. istr. ReNDiS - 05IR020/G4. Progetto dell'intervento di "Realizzazione di un'opera di invaso sul Torrente OROLO nei Comuni di Costabissara e Isola Vicentina - (ID Piano 758)". CUP H35C13000670002 - CIG: Z232040134 - Decreto a contrarre e contestuale affidamento diretto dell'incarico per l'integrazione degli elaborati progettuali, al fine di avviare le procedure di appalto integrato, per E.16.500,00 oltre iva e C.N.P.A.I.A.

372

[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. **5** del 22 gennaio 2018

Pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti del Comitato Misto Paritetico per le Servitù Militari (nominati con DPGR n. 49/2016) e ai componenti del Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale (nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 36/2016) per l'anno 2017. Liquidazione dell'importo complessivo e rilevazione dell'economia di spesa.

375

[Urbanistica]

n. **39** del 16 marzo 2018

Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune di Zugliano (VI) e attribuzione delle deleghe alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.

378

[Urbanistica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

n. **50** del 19 marzo 2018

D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Scalon, nel Comune di Quero Vas, mediante prelievo di materiale litoide per 2.939 mc. Ditta: Consorzio C.R.I.BEL. Belluno.

380

[Acque]

n. **53** del 20 marzo 2018

Concessione per l'utilizzo di un'area di mq. 21.988 a scopo sportivo-ricreativo, con sovrastanti manufatti, in Comune di Ponte nelle Alpi, loc. Soccher su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave, a rinnovo della concessione di cui al decreto n.79 del 28.07.2011 (pratica n. C/0789/3). Domanda di rinnovo del Comune di Ponte nelle Alpi in data 21.07.2017.

384

[Acque]

- n. **54** del 20 marzo 2018
 Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n. 2 guadi situati sul percorso ciclo pedonale tra M.ga Ajarnola e M.ga Valgrande in Comune di Comelico Superiore, loc. Rio del Sasso e Selvapiana su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T. Risena e Rio del Sasso (pratica n. C/1328). Domanda del Comune di Comelico Superiore in data 30.06.2017. 386
[Acque]
- n. **55** del 21 marzo 2018
 L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Svincolo e restituzione del deposito cauzionale relativo alla concessione di derivazione d'acqua da sottosuolo in loc. Cesana del comune di Lentiai assentita alla società Orlandi S.p.A. di Milano (C.F. 03524600156). 388
[Acque]
- n. **56** del 22 marzo 2018
 D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Castellaz, nei Comuni di Feltre e Lentiai, mediante prelievo di materiale litoide per 2.938 mc. Ditta: Consorzio C.R.I.BEL. Belluno. 390
[Acque]
- n. **57** del 22 marzo 2018
 D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Stizzon, a monte del ponte di Tomo, in Comune di Feltre, mediante prelievo di materiale litoide per 2.935 mc. Ditta: SIDA srl. 394
[Acque]
- DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
 ROVIGO**
- n. **75** del 15 marzo 2018
 R.D. 523/1904 - Concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituente il Lotto 10 in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 87 e 138 di Ha 38.15.00 in comune di Taglio di Po (RO). Pratica: PO_SF00070 Ditta: Loro Angelo, Gaetano, Tarcisio, Giampietro e Michele s.s. - Sant'Urbano (PD) Decreto di cessazione. 398
[Acque]
- n. **76** del 15 marzo 2018
 AKZO NOBEL CHEMICALS S.P.A. rinnovo concessione di derivazione di mod. medi 0.30 di acqua pubblica dal fiume Canalbianco in Comune di ADRIA Località Colafonda per uso Industriale - Pos. N. 153/2 - Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale 399
[Acque]
- n. **77** del 15 marzo 2018
 Rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica alla FEMI-CZ S.p.A. di mod. medi 0.03 dalla falda sotterranea in Comune di CRESPINO al fg. 29 mapp. 50 per uso irrigazione aree verdi - Pos.n. 92/2 Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale. 401
[Acque]

- n. **78** del 15 marzo 2018
 Rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica SOCIETA' AGRICOLA ZAGHI F.LLI S.S. di l/s 0.0049 dalla Falda sotterranea in Comune di CANARO Località Fondo Frattine fg.24 m.64 per uso trattamenti antiparassitari - Pos.n. 86/2. 403
[Acque]
- n. **79** del 15 marzo 2018
 CASELLATI Giambattista c/o Studio Ass.Avvocati concessione di derivazione di mod. 0.20 di acqua pubblica dal fiume Canalbianco in Comune di ADRIA Località Cà Bianca per uso Irriguo - Pos. N. 230/2 - Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale 404
[Acque]
- n. **80** del 15 marzo 2018
 SUPERBETON S.P.A. - Subentro nell'uso della concessione di derivazione di mc/annui 5.000 di acqua pubblica da falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg.19 mapp.72 in via Kennedy 101 nel Comune di TAGLIO DI PO (RO) ad uso Industriale Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale. Pos. N. 158/2V. 406
[Acque]
- n. **81** del 15 marzo 2018
 Concessione demaniale per l'occupazione di un terreno di 4.831,00 mq per uso agricolo al fg. 9 prospiciente i mapp. 91 (ex alveo non censito), 92, 132, 133, 134 (ex sommità arginale) in Comune di Arquà Polesine (RO) e al fg. 4 mapp. 263 (ex alveo non censito) in Comune di Bosaro (RO) (Pratica n° CB_TE00040) Sig. Muraro Domenico Rinnovo. 408
[Acque]
- n. **82** del 15 marzo 2018
 Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. Muraro Domenico della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 07.03.2017 prot. n. 91948; Parere tecnico dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 24.01.2018; Disciplinare n. 4692 del 09.03.2018. 410
[Difesa del suolo]
- n. **83** del 15 marzo 2018
 Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 26.01.2017 Principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 18.09.2017 Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 398 in data 05.12.2017 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico ed economico e di determina a contrarre Proposta di aggiudicazione del 26.01.2017. 411
[Difesa del suolo]
- n. **85** del 20 marzo 2018
 Autorizzazione alla ricerca di acqua pubblica dalla falda sotterranea CESARE REGNOLI & FIGLIO s.r.l. in Comune di ARIANO NEL POLESINE, località al fg. 25 mapp.186, per uso Industriale - Pos.n. 144/2. 412
[Acque]

- n. **87** del 20 marzo 2018
 R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 39 e 40 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00031. Sig.ri Boscolo Giuliano e Italia Maria. 414
[Acque]
- n. **88** del 20 marzo 2018
 Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alla concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituente il Lotto 10 in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 87 e 138 di Ha 38.15.00 in comune di Taglio di Po (RO) - (Pratica: PO_SF00070) rilasciata alla Ditta Loro Angelo, Gaetano, Tarcisio, Giampietro e Michele s.s. di Sant'Urbano (PD). 416
[Acque]
- n. **89** del 20 marzo 2018
 R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa golenale ad uso privato tra gli stanti 414-415 e di un arginello golenale tra gli stanti 412-413 addossati all'argine maestro in sx del fiume Po in comune di Villanova Marchesana (RO). Pratica: PO_RA00401 Ditta: BASE HOUSE S.r.l - Montefusco (AV) 418
[Acque]
- n. **91** del 21 marzo 2018
 restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alla concessione idraulica per lo sfalcio di prodotti erbosi sul terreno demaniale di 44.09.66 ha sugli argini a mare della Sacca degli Scardovari tra lo stante 0 in località Barricata e lo stante 57 in località Chiavica Marina in Comune di Porto Tolle (pratica PO_SF00062) rilasciata al Sig. Loro Gaetano. 420
[Acque]
- n. **92** del 21 marzo 2018
 R.D. 523/1904. Concessione idraulica per lo sfalcio di prodotti erbosi sul terreno demaniale di 44.09.66 ha sugli argini a mare della Sacca degli Scardovari tra lo stante 0 in località Barricata e lo stante 57 in località Chiavica Marina in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_SF00062. Sig. Loro Gaetano. Decreto di cessazione. 422
[Acque]
- n. **93** del 21 marzo 2018
 revoca concessione di derivazione di mc/annui 2 di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo al fg. 21 mapp.368 in Comune di Occhiobello per uso igienico-sanitario - ditta PEDRETTI MARMI DI PEDRETTI GILBERTO E PEDRETTI GABRIELE E C. SNC - Pos.n. p26/1. 423
[Acque]
- n. **94** del 21 marzo 2018
 Ditta Guerrini Francesco concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di n. 2 pozzi ubicati al fg. 14 mapp.li 373-215 in Comune di MELARA per uso lavaggio piazzali e irrigazione aiuole (Igienico e assimilato) - Pos.n. P576/1 Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale. 424
[Acque]

n. **95** del 21 marzo 2018

Rinnovo concessione alla SOCIETA' AGRICOLA CORTE BENETTI di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irrigazione aree verdi a mezzo di un pozzo ubicato al foglio 14 mapp. 384 in Via I. Nievo loc Buso del Comune di ROVIGO. - Pos.n. 441/1 Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale.

426

[Acque]

n. **96** del 21 marzo 2018

L.R. 30.12.2016, n. 31 D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. Lavori di sostituzione del carroponete e interventi di adeguamento delle apparecchiature a servizio dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in comune di Loreo (RO). Progetto n. 737 in data 28.09.2017 CUP: H86J17000340002 CIG: 730930554C. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI GARA 16/2017.

428

[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

n. **106** del 07 marzo 2018

Concessione per l'occupazione temporanea di aree del demanio fluviale in sx e in dx del fiume Adige, ubicate a ridosso del ponte stradale denominato di Arcè, che collega i Comuni di Pescantina e Bussolengo (VR). Ditta: SAFITAL S.R.L. - L.R. N. 41/88 - R.D. n. 523 del 25.7.1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 11076/842.

429

[Acque]

n. **107** del 08 marzo 2018

Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per un fiancheggiamento interrato in sx del fiume Adige con cavo elettrico interrato BT a 400 V in Via Pasubio nel Comune di Legnago (VR). Ditta e-distribuzione s.p.a. - L.R. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 11021.

431

[Acque]

n. **109** del 09 marzo 2018

Concessione per l'occupazione temporanea del sedime demaniale adiacente la sponda destra del torrente Gusa in Comune di Garda veicolare (dal punto in cui la S.P. n. 8 incrocia il corso d'acqua, fino a circa 260 m verso valle in corrispondenza di Via Turisendo de Turisendi). Ditta: Comune di Garda. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 11073/854.

433

[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

n. **172** del 09 marzo 2018

Concessione di derivazione d'acqua da un pozzo ad uso industriale, antincendio e igienico sanitario in Comune di Cimadolmo (TV) per moduli 0.00127 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: B.S.T. di Tirindelli srl - Cimadolmo (TV).

435

[Acque]

n. **174** del 09 marzo 2018

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 01.12.2015 prot. n. 490419 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 83.600 di terreno demaniale di cui m² 66.880 a uso prato e m² 16.720 a uso incolto cespugliato, in golena del fiume Piave località Ciano del Comune di Crocetta del Montello. Riferimenti catastali: Comune di Crocetta del Montello Foglio 10 fronte mappali 249-248-128-277-84-83-79-76-74-336-339-334-323-70 del foglio 20 e foglio 9 fronte mappali 204-152-483 del foglio 14. Richiedente: SOCIETA' AGRICOLA CA' MONTELLO DI ROSSI M. & C. S.S.

436

[Acque]

n. **180** del 12 marzo 2018

Ordinanza Commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017 - "Rimodulazione del Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". «Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV)». (Intervento n. 914/2017). Importo complessivo euro 700.000,00 - CUP: B39E17000010001. AFFIDAMENTO incarico professionale per redazione Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) e Relazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro 7.466,40 - CIG: Z9E22B14BE. DECRETO A CONTRARRE.

438

[Consulenze e incarichi professionali]

n. **181** del 12 marzo 2018

Ordinanza Commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017 - "Rimodulazione del Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". «Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV)». (Intervento n. 914/2017). Importo complessivo euro 700.000,00 - CUP: B39E17000010001. AFFIDAMENTO incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro 5.000,00 - CIG: Z8E22B1555. DECRETO A CONTRARRE.

441

[Consulenze e incarichi professionali]

n. **182** del 12 marzo 2018

Ordinanza Commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017 - "Rimodulazione del Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". «Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV)». (Intervento n. 914/2017). Importo complessivo euro 700.000,00 - CUP: B39E17000010001. AFFIDAMENTO incarico professionale per Rilievo topografico, assistenza alla progettazione con redazione elaborati grafici, redazione planimetrie e tracciamenti e rilievi di dettaglio, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro 23.472,80 - CIG: ZCD22B15A5. DECRETO A CONTRARRE.

444

[Consulenze e incarichi professionali]

- n. **187** del 15 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00016. Concessionario: Telecom Italia S.p.A. - Venezia (VE). 447
[Acque]
- n. **188** del 15 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Maserada sul Piave (TV) per moduli 0.00016. Concessionario: Telecom Italia S.p.A. - Venezia (VE). 448
[Acque]
- n. **189** del 15 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00002. Concessionario: Telecom Italia S.p.A. - Venezia (VE). 449
[Acque]
- n. **190** del 15 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e condizionamento in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00016. Concessionario: Telecom Italia S.p.A. - Venezia (VE). 450
[Acque]
- n. **191** del 15 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e assimilato in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00016. Concessionario: Telecom Italia S.p.A. - Venezia (VE). 451
[Acque]
- n. **192** del 15 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00016. Concessionario: Telecom Italia S.p.A. - Venezia (VE). 452
[Acque]
- n. **194** del 19 marzo 2018
PAR FSC (ex FAS) 2007 2013 Asse prioritario 2 Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1. DGRV n. 2330 del 16.12.2013. «Realizzazione di scogliere a protezione della sponda destra del fiume Piave in varie sezioni e adeguamento quote arginali in Comuni vari (TV)» (VE20P035). Importo complessivo euro 1.000.000,00. CUP: H51H13000660002. AFFIDAMENTO incarico professionale per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori di bonifica bellica, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro 3.145,53 - CIG: ZA121B6B6F. DECRETO A CONTRARRE. 453
[Consulenze e incarichi professionali]

- n. **195** del 19 marzo 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 29.12.2017 prot. n. 542205 per ottenere il rinnovo in diminuzione della concessione idraulica da m² 15.090 a m² 5.360 di terreno demaniale a uso vigneto, in golena del fiume Piave località Negrisia del Comune di Ponte di Piave. Riferimenti catastali: Comune di Ponte di Piave Foglio 32 fronte mappali 21, 23, 28, 201.
Richiedente: Società Agricola Bergamo Renzo e Antonio s.s. 455
[Acque]
- n. **196** del 19 marzo 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 06.11.2017 prot. n. 460330, integrata in data 07.03.2018 con prot. 88206, per ottenere il subingresso alla concessione idraulica, con contestuale variazione del beneficiario del deposito cauzionale, riguardante l'attraversamento dell'argine maestro destro del fiume Piave con tubazione interrata di acquedotto in località Candelù del Comune di Maserada sul Piave. Elementi catastali di riferimento: Comune di Maserada sul Piave Foglio 26 mappale 208. Richiedente: V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. 457
[Acque]
- n. **197** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite cinque pozzi ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00222.
Concessionario: Azienda Agricola Eredi Zangrando Massimiliano - Breda di Piave (TV). 459
[Acque]
- n. **198** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Chiarano (TV) per moduli 0.00126. Concessionario: Azienda Agricola Dametto Giuseppe - Chiarano (TV). 460
[Acque]
- n. **199** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave (TV) per moduli 0.00158.
Concessionario: Azienda Agricola Eredi Zangrando Massimiliano - Breda di Piave (TV). 461
[Acque]
- n. **200** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00586. Concessionario: Corbanese Antonello - San Biagio di Callalta (TV). 462
[Acque]
- n. **201** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ponte di Piave (TV) per moduli 0.00063. Concessionario: Az. Agr. Bozzon Paolo - Ponte di Piave (TV). 463
[Acque]

- n. **202** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Maserada sul Piave (TV) per moduli 0.00001. Concessionario: G.F.G. S.n.c. di Vendrame G. & C. - Maserada sul Piave (TV). 464
[Acque]
- n. **203** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Chiarano (TV) per moduli 0.00951. Concessionario: Soc. Agr. Sandre Angelo S.s. - Salgareda (TV). 465
[Acque]
- n. **204** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso assimilato all'igienico in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00033. Concessionario: Cappellazzo Marmi S.r.l. - Breda di Piave (TV). 466
[Acque]
- n. **205** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00001. Concessionario: Revisioni e Riparazioni Zanchetta B. & C. S.n.c. - Breda di Piave (TV). 467
[Acque]
- n. **206** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00025. Concessionario: Casa Campagna Soc. Agr. semplice - Breda di Piave (TV). 468
[Acque]
- n. **208** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00382. Concessionario: Azienda Agricola La Valentina di Curtolo Renis - Breda di Piave (TV). 469
[Acque]
- n. **209** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico in Comune di Morgano (TV) per moduli 0.00057. Concessionario: Rino S.r.l. - Morgano (TV). 470
[Acque]
- n. **210** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00025. Concessionario: Legget & Platt Office Components International S.r.l. - Quinto di Treviso. 471
[Acque]

- n. **211** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione acqua da falda sotterranea ad uso irriguo e zootecnico in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00586. Concessionario: Soc. Agr. Durigon Alfonso di Durigon Peter - Quinto di Treviso (TV). 472
[Acque]
- n. **215** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e zootecnico in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.006. Concessionario: Società Agricola Rivolo S.s. - Zero Branco (TV). 473
[Acque]
- n. **216** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e zootecnico in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00618. Concessionario: Società Agricola Milani S.s. - Zero Branco (TV). 474
[Acque]
- n. **217** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00586. Concessionario: Plurionda S.p.A. - Zero Branco (TV). 475
[Acque]
- n. **221** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso igienico sanitario e antincendio in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00001. Concessionario: D.D.C. S.n.c. di DE BIASI Renato & C. - Breda di Piave (TV). 476
[Acque]
- n. **225** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 2 pozzi ad uso industriale e igienico in Comune di Ponte di Piave (TV) per moduli 0.004. Concessionario: Polyglass S.p.A. - Ponte di Piave (TV). 477
[Acque]
- n. **226** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso industriale in Comune di Ponzano Veneto (TV) per moduli 0.38. Concessionario: Olimpias Group S.r.l. - Ponzano Veneto (TV). 478
[Acque]
- n. **227** del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico in Comune di Resana (TV) per moduli 0.00019. Concessionario: Deaflex S.n.c. di Paola Rampazzo & C. - Campodarsego (PD). 479
[Acque]

- n. **228** del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio in Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00863. Concessionario: Microtecnica Trevisana S.n.c. - San Biagio di Callalta (TV). 480
[Acque]
- n. **231** del 20 marzo 2018
Interventi per la laminazione delle piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in comune di Fontanelle (TV). CUP H91H13000870001 - CIG 7376767CB1. LAVORI COMPLEMENTARI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 481
[Appalti]
- n. **232** del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico in Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.0063. Concessionario: Società Agricola La Grazia dei F.lli Scarabello M.L. S.s. - San Biagio di Callalta (TV). 483
[Acque]
- n. **233** del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso industriale e igienico sanitario in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00064. Concessionario: Favaro S.r.l. - Zero Branco (TV). 484
[Acque]
- n. **234** del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso assimilato all'igienico in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00025. Concessionario: Falegnameria Tegon S.a.s. di Tegon Moreno - Zero Branco (TV). 485
[Acque]
- n. **235** del 20 marzo 2018
Subentro alla concessione di Derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso scambio termico in Comune di Preganziol (Treviso) per moduli 0.0076 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Residence Green Palace - Preganziol (TV). 486
[Acque]
- n. **236** del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione dalla falda sotterranea tramite tre pozzi uso igienico sanitario e antincendio in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00006. Concessionario: Mobilificio F.lli Cenedese S.r.l. - Breda di Piave (TV). 487
[Acque]
- n. **238** del 20 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale, antincendio e igienico sanitario in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.0022. Concessionario: Colplast S.r.l. - Zero Branco (TV). 488
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

n. **95** del 19 marzo 2018

R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di POIANA MAGGIORE per uso irriguo Ditta: BALSEMIN FEDERICO Pratica n. 663/AG-GU.

489

[Acque]

n. **96** del 19 marzo 2018

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.015 da falda sotterranea in Comune di ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1428/AG. RETTIFICA DECRETO N. 84 del 13.03.2018.

490

[Acque]

n. **97** del 19 marzo 2018

Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di TORRI DI QUARTESOLO Località Marola per uso Irriguo. Pratica nVII1321/TE.

491

[Acque]

n. **98** del 19 marzo 2018

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio rinnovo concessione idraulica per sostituzione dei conduttori nudi con cavo aereo della linea elettrica MT20kV per cab. Via Sega posta in attraversamento F. Brenta, nei comuni di Bassano del Grappa e Pove del Grappa. Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA Pratica n°07_17138.

493

[Acque]

n. **99** del 20 marzo 2018

R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di POIANA MAGGIORE per uso irriguo Ditta: LOVATO MASSIMO. Pratica n. 947/AG.

495

[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST

n. **20** del 19 marzo 2018

Cipriani Giacomo ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013.

496

[Foreste ed economia montana]

n. **21** del 19 marzo 2018

Soc. Agr. Bronzato S.S. ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013.

499

[Foreste ed economia montana]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

n. **1228** del 14 dicembre 2017

Progetto 2726/1/1/1013/2012 a titolarità "C.F.P. Ipea" (codice ente 2726, C.F. 93024090271, Anagrafica 00132332)". POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - DGR n. 1013 del 05/06/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012. Accertamento ai sensi art. D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito riscossione quota interessi in relazione al credito accertato con DDR 2034 del 29/10/2015.

502

[Formazione professionale e lavoro]

n. **1254** del 27 dicembre 2017

Approvazione del rendiconto 1413-2-38-2016 presentato da E-CONS SRL. (codice ente 1413). (codice MOVE 41988). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 527 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).

503

[Formazione professionale e lavoro]

n. **1259** del 28 dicembre 2017

Approvazione del Rendiconto 3546-1-38-2016 PRESENTATO da TECNA SCARL. (Codice Ente 3546). (Codice Move 41995). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 527 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).

505

[Formazione professionale e lavoro]

n. **31** del 24 gennaio 2018

L. 17 maggio 1999, n. 144 - Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 per il rilascio della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, con sperimentazione del sistema di formazione duale. DGR 2030 del 6/12/2017. Approvazione degli esiti dell'istruttoria e rinvio dell'impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

507

[Formazione professionale e lavoro]

n. **32** del 24 gennaio 2018

L. 17 maggio 1999, n. 144 - Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 per il rilascio della qualifica professionale nella sezione comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale. DGR 2029 del 6/12/2017. Approvazione degli esiti dell'istruttoria e rinvio dell'impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

508

[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

n. **282** del 15 marzo 2018

L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati e D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati di un ambito - Formazione Continua - per la sede operativa di Via Rugo, 21 - 32100 BELLUNO (BL) dell'Ente CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DI BELLUNO - ONLUS - codice ente n. 1847.

509

[Formazione professionale e lavoro]

n. **290** del 20 marzo 2018

L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)" e s.m.i. Iscrizione nuovo ente CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 00736340258, codice ente L254).

511

[Formazione professionale e lavoro]

PARTE SECONDA**CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI***Sezione prima***DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Codice interno: 366559)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 32 del 21 marzo 2018

Nomina di ulteriori componenti della Consulta del Veneto per l'autonomia, ad integrazione di quanto previsto dal Decreto n. 175 del 26 ottobre 2017 "Costituzione della Consulta del Veneto per l'autonomia, in attuazione della DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017, recante disposizioni organizzative per l'avvio del negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della LR 15/2014" e dal Decreto n. 177 del 27 ottobre 2017, recante una prima integrazione alla composizione della Consulta.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si procede ad un'ulteriore integrazione dei componenti della "Consulta del Veneto per l'autonomia", costituita con precedente Decreto n. 175 del 26 ottobre 2017 e successivamente integrata con Decreto n. 177 del 27 ottobre 2017. Si tratta di un organismo permanente composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali, delle forze economiche e sociali presenti sul territorio, del mondo dell'Università e della Ricerca, nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale, che ha il compito di esprimere pareri e supportare il percorso regionale in fase di avvio e svolgimento del negoziato con lo Stato per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Il Presidente

PREMESSO che:

- in ossequio alla volontà popolare e in forza del mandato ricevuto dagli elettori del Veneto in occasione del referendum consultivo del 22 ottobre 2017, la Regione ha avviato il negoziato con il Governo ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, coinvolgendo in detto percorso tutti gli *stakeholders* rappresentativi del "Sistema veneto";
- con Deliberazione n. 1680 del 23 ottobre 2017, la Giunta regionale ha previsto l'istituzione della "Consulta del Veneto per l'autonomia", quale organismo composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali (ANCI-UPI-UNCHEM), delle categorie economiche e produttive del territorio, delle forze sindacali e del Terzo Settore, dal mondo dell'Università e della Ricerca, nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantirne la più ampia rappresentatività.

Alla Consulta, in particolare, quale organismo permanente, rappresentativo dell'intero "Sistema veneto", è affidato il compito di supportare il negoziato con lo Stato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

- in attuazione della citata Deliberazione, con Decreto del Presidente n. 175 del 26 ottobre 2017 è stata formalmente costituita la Consulta, prevedendone altresì la composizione;
- con successivo Decreto del Presidente n. 177 del 27 ottobre 2017 si è proceduto ad una prima integrazione dei componenti della Consulta stessa;

CONSIDERATO che i Decreti succitati prevedono la possibile ulteriore integrazione dei componenti della Consulta, con la nomina di rappresentanti di altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantirne la più ampia rappresentatività;

RITENUTO opportuno, in relazione alla complessità della proposta di legge statale contenente le istanze autonomistiche approvata dalla Giunta regionale il 23 ottobre 2017 (DGR/DDD n. 35) e trasmessa al Consiglio regionale (ove ha preso il numero di PDLS n. 43), procedere ad un'ulteriore integrazione dei componenti della Consulta, sì da consentire, in ognuno degli ambiti settoriali in cui si chiede l'acquisizione di maggiori competenze, una fattiva interlocuzione con la realtà territoriale e con gli organismi che rappresentano gli interessi coinvolti;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di nominare, quali ulteriori componenti della Consulta del Veneto per l'autonomia, ad integrazione di quanto già disposto con i Decreti n. 175 del 26 ottobre 2017 e n. 177 del 27 ottobre 2017 ed in conformità a quanto esposto nelle premesse:
 - ◆ il Segretario regionale Coordinamento USARCI Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di UE.COOP Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente ANP Veneto, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente della Provincia di Belluno, o suo delegato;
 - ◆ il Sindaco della Città Metropolitana di Venezia, o suo delegato;
 - ◆ il Presidente di FORMA Veneto, o suo delegato;
2. di prevedere altresì la possibile ulteriore integrazione dei componenti della Consulta, con la nomina di rappresentanti di altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale, in relazione alle esigenze che dovessero emergere con riferimento ai temi oggetto di negoziato con il Governo;
3. di incaricare il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 366560)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 33 del 21 marzo 2018

Consulta Regionale per l'Immigrazione. Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'Immigrazione" Articoli 10 e 11. Sostituzione di due componenti.*[Designazioni, elezioni e nomine]***Note per la trasparenza:**

La Legge Regionale 30.01.1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'Immigrazione", prevede all'articolo 11 comma 2, che il Presidente della Giunta Regionale provveda, con proprio Decreto, alla nomina dei componenti della Consulta Regionale per l'Immigrazione nonché alla loro sostituzione. Si procede pertanto con il presente Decreto alla sostituzione di due componenti della predetta Consulta, designati con Decreto del Presidente n. 150 del 25 settembre 2015, a seguito di nuova designazione da parte della CISL Veneto e della CNA Veneto.

Il Presidente

VISTA la Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'Immigrazione" che, all'articolo 10, istituisce la Consulta Regionale per l'Immigrazione.

VISTO il Regolamento regionale 31 marzo 1992, n. 10 "Regolamento della Consulta Regionale per l'Immigrazione di cui alla Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'Immigrazione".

RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni normative specificate, sono state richieste dai competenti uffici dell'allora Sezione Regionale Flussi Migratori, ora Unità Organizzativa Flussi Migratori, a tutti gli enti e organismi aventi titolo alla rappresentanza, le rispettive designazioni.

VISTI i propri Decreti nn. 150 del 25 settembre 2015, 179 del 23 dicembre 2015, 9 del 27 gennaio 2016 e 30 del 29 marzo 2016, con i quali si è provveduto alla costituzione della Consulta Regionale per l'Immigrazione e alla nomina dei componenti sulla base delle designazioni pervenute.

VISTO che con il sopra citato Decreto n. 150 del 25 settembre 2015, i Sigg. Stefano Stocco e Luigi Fiorot su designazione rispettivamente della CISL Veneto - prot. n. 214/FP/mm del 24/06/2015 e della CNA Veneto - prot. n. 363/15/MB/rt del 24/07/2015 - sono stati nominati componenti della Consulta Regionale per l'Immigrazione ex Art. 10, comma 3, lett. c) e lett. l) della richiamata L.R. n. 9/1990.

PRESO ATTO della nota trasmessa dall'Unione Sindacale Regionale CISL Veneto prot. n. 83/OR/mm del 13 febbraio 2018 alla Struttura competente, con la quale è stata comunicata la sostituzione del Sig. Stefano Stocco con la Sig.ra Valeria Cittadin nata a Rovigo il 16 giugno 1965.

PRESO ATTO altresì della nota trasmessa dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa CNA Veneto prot. n. 61/18/MB/rt del 28 febbraio 2018 alla Struttura competente, con la quale è stata comunicata la sostituzione del Sig. Luigi Fiorot con il Sig. Emanuele Cecchetti nato a Rovigo il 3 febbraio 1955.

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di nominare, quali componenti per la Consulta Regionale per l'Immigrazione, la sig.ra Valeria Cittadin, nata a Rovigo il 16 giugno 1965, in sostituzione del Sig. Stefano Stocco e il Sig. Emanuele Cecchetti, nato a Rovigo il 3 febbraio 1955, in sostituzione del Sig. Luigi Fiorot.
3. Di dare atto che la composizione della Consulta, così come risultante dai propri precedenti Decreti nn. 150/2015, 179/2015, 9/2016 e 30/2016, viene ad essere modificata con i nominativi di cui al punto 2) e risulta pertanto così composta:

NOMINATIVI	ENTI/ORGANISMI RAPPRESENTANTI	L.R. 9/1990 art. 10 comma 3 - LETTERA DI RIFERIMENTO
Anna Maria Bilato Anna Maria Buttari Stefano Boscarin Laura Vacilotto	Patronati a carattere nazionale aventi sede in Veneto	Lettera b)
Carla Pellegatta Valeria Cittadin Riccardo Dal Lago	Organizzazioni Sindacali	Lettera c)
Fabio Bui	UPI Regionale	Lettera d)
Valentina Tomasi	ANCI Regionale	Lettera e)
Valentina Montesarchio	Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto	Lettera f)
Tiziano Barone	Ente Veneto Lavoro	Lettera g)
Paola Spatuzza	Ministero dell'Interno	Lettera i)
Alberto Bertin (membro effettivo) Laura Ravagnan (membro supplente) Emanuele Cecchetti (membro effettivo) Flavio Scagnetti (membro supplente) Luca Innocentini (membro effettivo) Antonio Prando (membro supplente) Michele Schiavinato (membro effettivo)	Organizzazioni Imprenditoriali	Lettera l)
Nadia Chiaib Don Elia Ferro Tiziano Peracchi Maristella Perlini Giovanni Rasera Monica Saba	Associazioni per gli immigrati	Lettera m)
Adessamad El Ghanami Elena Kataranchuk Marina Sorina Modou Diop Morteza Nirou Moustafa Ndiaye Niang Papa Macisse Olimata Segdi Rouissam Fatiha Sania Ilic Stamatovic Sonja Tanji Bouchaib	Associazioni di immigrati	Lettera n)

4. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 11 della suddetta Legge Regionale, il predetto organo dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Regionale.
5. Di incaricare l'Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto.
6. Di dare atto che il presente Decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
7. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 366561)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 34 del 21 marzo 2018

Legge Regionale n. 44/86. Nomina della Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatori pratici nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie suina destinato agli allevatori della provincia di Treviso. Ente di formazione ANAPIA Regionale del Veneto impresa sociale s.r.l. con sede legale sita in Via Torino n. 40 Mestre (VE).
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si nomina la Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione strumentale degli animali, ex art. 7 della L.R. n. 44/86, relativamente agli operatori della provincia di Treviso che hanno frequentato il corso, organizzato dall'ente di formazione ANAPIA Regionale del Veneto impresa sociale s.r.l., approvato con D.D.R. n. 78 del 17 novembre 2017.
--

Il Presidente

VISTA l'istanza prot. n. 07/SM/cn del 10/01/2018 (prot. n. 9423 del 10/01/2018), dell'Ente di formazione ANAPIA Regionale del Veneto impresa sociale s.r.l. P.IVA 04115020275 con sede legale sita in Via Torino n. 40 - Mestre (VE) con la quale viene richiesta la nomina della Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione artificiale della specie suina;

VISTO il decreto n. 78 del 17 novembre 2017 con il quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare ha autorizzato il predetto ente ad organizzare ed a svolgere il corso per la formazione per operatori pratici della provincia di Treviso nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie suina;

VISTO il secondo comma dell'art. 2 della L. 11/03/1974 n. 74, "Modificazioni ed integrazioni della L. 25 luglio 1952 n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazioni artificiale degli animali" che cita "gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una Commissione";

VISTO l'art. 7 della L.R. 28/08/1986 n. 44, "Disciplina della riproduzione animale", il quale dispone che al Presidente della Giunta Regionale compete la nomina di un'apposita Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione artificiale, la quale risulta così composta:

- 1) *dal dirigente del Dipartimento per i Servizi veterinari, o da un suo delegato con qualifica non inferiore a dirigente regionale, con funzione di presidente;*
- 2) *da un rappresentante dell'Ordine dei medici veterinari della provincia nel cui ambito si svolge l'esame di idoneità;*
- 3) *da un dipendente del Dipartimento per l'Agricoltura con qualifica non inferiore a funzionario;*
- 4) *da un rappresentante dell'ente organizzatore del corso per operatore pratico di fecondazione artificiale;*
- 5) *da un rappresentante delle Associazioni provinciali allevatori della Regione, designato unitariamente dalle stesse;*

VISTE le note prot. n. 20129, n. 20229, n. 20151 e n. 20287 del 18/01/2018 con cui l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare ha chiesto, rispettivamente all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Treviso, all'Associazione Regionale Allevatori del Veneto, alla Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto ed all'ente di formazione in questione, di designare un rappresentante in seno alla Commissione esaminatrice, di cui al paragrafo precedente;

VISTE le note prot. n. 95/2018 del 05/02/2018 (prot. n. 44019 del 05/02/2018), n. 83 del 19/01/2018 (prot. n. 23157 del 19/01/2018), n. 49774 del 08/02/2018 e n. 07/SM/cn del 10/01/2018 (prot. n. 28500 del 24/01/2018) con cui, rispettivamente, l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Treviso, l'Associazione Regionale Allevatori del Veneto, la Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto e l'ente di formazione in questione, hanno comunicato il rappresentante designato in seno alla Commissione esaminatrice in oggetto;

VISTA la normativa vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

SU PROPOSTA dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare agli atti del quale è conservata tutta la succitata documentazione;

DATO ATTO CHE la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare, come previsto dal secondo comma dell'art. 2 della L. n. 74/74 e dall'art. 7 della L.R. n. 44/86, la Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione artificiale della specie suina relativa agli operatori della provincia di Treviso che hanno frequentato il corso organizzato dall'Ente di formazione ANAPIA Regionale del Veneto impresa sociale s.r.l. P.IVA 04115020275 con sede legale sita in Via Torino n. 40 - Mestre (VE) ed autorizzato con decreto n. 78 del 17 novembre 2017 del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare; la sopraccitata Commissione è composta come segue:

Dr. Michele Brichese	Presidente della Commissione. Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare.
P.a. Michele Chiarentin	Componente. Rappresentante della Direzione Agroalimentare.
Dr. Francesco Tonon	Componente. Rappresentante dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Treviso.
Dr. Lanfranco Donantoni	Componente. Rappresentante dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto.
Sig. Orfeo Pagliotto	Componente. Rappresentante dell'Ente di Formazione ANAPIA Regionale del Veneto impresa sociale s.r.l..
Sig.ra Cristina Nardo	Segretario della Commissione;

3. di dare atto che il presente atto non comporta spesa;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

(Codice interno: 366344)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 37 del 08 marzo 2018

Individuazione dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco selexipag (Uptravi - Registered) indicato per il trattamento a lungo termine dell'ipertensione arteriosa polmonare (IAP) in pazienti adulti in Classe funzionale (FC) WHO II e III, sia come terapia di combinazione nei pazienti controllati in maniera insufficiente con un antagonista recettoriale dell'endotelina (ERA) e/o un inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE-5), che in monoterapia nei pazienti che non sono candidabili a tali terapie. L'efficacia è stata dimostrata in una popolazione di pazienti con IAP comprendente l'IAP idiopatica ed ereditaria, l'IAP associata a malattie del tessuto connettivo e l'IAP associata a malattie del tessuto connettivo e l'IAP associata a cardiopatie congenite semplici corrette.

*[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Si individuano i Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco selexipag (Uptravi- Registered), come da determina AIFA n. 2105 del 20.12.2017 (G.U. n. 16 del 20.1.2018).

Il Direttore generale

VISTA la D.G.R. 6.4.2017, n. 425 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con D.G.R. n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci" che attribuisce alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, tra gli altri, il compito di esprimere "pareri sui provvedimenti di aggiornamento e revisione dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci con PT/nota AIFA o di ambito specialistico" stabilendo altresì che le determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;

VISTA la D.G.R. 19.11.2013, n. 2122 "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013" e succ. mod. e integ;

VISTA la D.G.R. n. 763 del 14.5.2015 di recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Piano nazionale per le malattie rare (PNMR)" e di aggiornamento della rete dei Centri Interregionali di Riferimento dell'area vasta, accreditati per le Malattie Rare;

VISTO il DPCM 12.1.2017 recante "Definizione e aggiornamento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza che individuano le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve erogare gratuitamente o dietro pagamento del ticket da parte dell'assistito)", allegato 7 dove si definisce il nuovo elenco delle malattie rare;

VISTA la D.G.R. n. 1522 del 25.9.2017 <<Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" Attuazione dell'allegato 7 - "Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo">>; Allegato B, che aggiorna l'elenco dei centri di riferimento della rete veneta e di area vasta per le malattie rare;

VISTA la determina AIFA n. 2105 del 20.12.2017 (G.U. n. 16 del 20.1.2018) relativa alla classificazione del medicinale per uso umano selexipag (Uptravi- Registered) - indicato per il trattamento a lungo termine dell'ipertensione arteriosa polmonare (IAP) in pazienti adulti in Classe funzionale (FC) WHO II e III, sia come terapia di combinazione nei pazienti controllati in maniera insufficiente con un antagonista recettoriale dell'endotelina (ERA) e/o un inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE-5), che in monoterapia nei pazienti che non sono candidabili a tali terapie. L'efficacia è stata dimostrata in una popolazione di pazienti con IAP comprendente l'IAP idiopatica ed ereditaria, l'IAP associata a malattie del tessuto connettivo e l'IAP associata a cardiopatie congenite semplici corrette- che stabilisce che il farmaco è classificato in classe di rimborsabilità A/ PHT, soggetta a diagnosi e piano terapeutico, e che stabilisce, altresì, che il medicinale è soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL),vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, pneumologo, reumatologo;

VISTA altresì la determina AIFA n. 227 del 14.2.2018 (G.U. n. 53 del 5.3.2018) di rettifica della determina n. 2105/2017 del 20.12.2017 di cui sopra, concernente la classificazione del medicinale per uso umano «Uptravi», Allegato 1;

PRESO ATTO del parere espresso dal Coordinamento Regionale per le Malattie Rare - di cui alla D.G.R. n. 2169 del 8.8.2008 - in data 15.2.2018, e dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento, nella seduta del 15.2.2018.

decreta

1. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco selexipag (Uptravi- Registered) - indicato per il trattamento a lungo termine dell'ipertensione arteriosa polmonare (IAP) in pazienti adulti in Classe funzionale (FC) WHO II e III, sia come terapia di combinazione nei pazienti controllati in maniera insufficiente con un antagonista recettoriale dell'endotelina (ERA) e/o un inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE-5), che in monoterapia nei pazienti che non sono candidabili a tali terapie. L'efficacia è stata dimostrata in una popolazione di pazienti con IAP comprendente l'IAP idiopatica ed ereditaria, l'IAP associata a malattie del tessuto connettivo e l'IAP associata a cardiopatie congenite semplici corrette -, le Unità Operative di seguito riportate:

Azienda ULSS/Ospedaliera

Azienda ULSS 2 Marca trevigiana

Azienda ULSS 8 Berica

Azienda Ospedaliera di Padova

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

U.O. autorizzata

UOC Cardiologia (P.O. Treviso)

UOC Pneumologia (P.O. Treviso)

UOC Medicina Generale I (P.O. Treviso)

UOC Cardiologia (P.O. Vicenza)

UOC Pneumologia (P.O. Vicenza)

UOC Medicina Generale I (P.O. Vicenza)

UOC Cardiologia

UOC Pneumologia

UOC Fisiopatologia Respiratoria

UOC Reumatologia

UOC Cardiologia

UOC Pneumologia

UOC Reumatologia

2. di precisare che la prescrizione da parte dei Centri di cui al punto 1 avverrà attraverso la compilazione del Piano terapeutico (PT) AIFA, allegato alla determina AIFA n. 227 del 14.2.2018 (G.U. n. 53 del 5.3.2018);
3. di precisare inoltre che la prescrizione del farmaco in oggetto da parte dei Centri di cui al punto 1, è soggetta anche alla compilazione del Registro per le Malattie Rare, istituito con D.G.R. n. 741/2000;
4. di precisare che l'Azienda Zero - U.O.C. CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di autorizzare i Centri di cui al punto 1 e/o le Aziende ULSS di residenza del paziente ad acquistare il farmaco - nelle more dell'espletamento della gara regionale - qualora se ne manifesti l'esigenza clinica;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
8. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

(Codice interno: 366345)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 38 del 08 marzo 2018

Aggiornamento dei limiti di costo per i farmaci oncologici innovativi - anno 2018 - alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS "Istituto Oncologico Veneto".*[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento, stante l'entrata nel fondo oncologici innovativi di un nuovo farmaco, si provvede all'aggiornamento del proprio decreto n.8 del 22.1.2018, ridefinendo i limiti di costo per i farmaci oncologici innovativi oggetto di apposito finanziamento statale per il concorso al rimborso alle regioni da assegnare alle Aziende Sanitarie per l'anno 2018.

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 15, comma 7 della legge 135 del 7 agosto 2012 "*Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica*" che a decorrere dall'anno 2013, pone a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera a livello nazionale e il restante 50 per cento a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi;

VISTO l'articolo 1, commi 398 e 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di Stabilità 2017)*", che ridetermina, a decorrere dal 2017, l'onere a carico del SSN per la spesa farmaceutica e l'articolazione nelle due componenti che costituiscono i tetti di spesa: nella misura del 6,89% del FSN per gli acquisti diretti, includendo anche la spesa per i farmaci di fascia A in distribuzione diretta e in distribuzione per conto, e nella misura del 7,96% del FSN per la spesa farmaceutica convenzionata;

VISTI altresì i commi 400, 401, 405 e 406 del medesimo articolo 1, L. 232/2016 che prevedono rispettivamente: l'istituzione di un fondo di Euro 500 milioni annui per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi; l'istituzione di un fondo di Euro 500 milioni annui per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi; il versamento alle regioni di dette risorse in proporzione alla spesa sostenuta dalle stesse per l'acquisto di tali medicinali, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; il concorso della spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 per l'ammontare eccedente annualmente l'importo dei fondi di cui ai commi 400 e 401;

VISTO l'articolo 1, commi 408 e 409 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", che avvia per il triennio 2018-2020, ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una conseguente migliore organizzazione del SSN, un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo; l'esito del monitoraggio sarà funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il SSN;

VISTO l'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazione dalla legge n. 96/2017, che specifica che:

- i farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte di AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e non accedono alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401 per un periodo massimo di diciotto mesi,
- le risorse dei fondi di cui ai commi 400 e 401 non impiegate per le finalità ivi indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392;

VISTO l'Accordo interregionale per la compensazione della Mobilità Sanitaria 2014-2015-2016 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 24 novembre 2016;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 "*Istituzione dell'ente di governance della sanità veneta denominato "Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto-Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS*", che in particolare all'articolo 2, comma 1, lettera g) punto 1, attribuisce ad Azienda Zero la gestione degli "acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica";

RICHIAMATO il proprio decreto n. 84 del 7.7.2017 "*Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017*", nella parte in cui tra le funzioni che la U.O.C. HTA dell'Azienda Zero deve assicurare è indicato il "*supporto ai processi di controllo di gestione mediante la formulazione di standard e obiettivi di costo ed analisi dei consumi effettivi regionali di farmaci e dispositivi medici anche con riferimento ai vincoli imposti a livello regionale e nazionale*";

VISTA la determina di AIFA n. 519/2017 "*Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*" che ha approvato i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, la procedura di valutazione e i criteri per la permanenza del requisito dell'innovatività; i farmaci innovativi e oncologici innovativi sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 22.01.2018 "*Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari - anno 2018 - delle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" e delle strutture private accreditate*" con particolare riferimento al paragrafo 1.4 dell'Allegato A e alla tabella 4 dell'Allegato B;

VISTA la determina di AIFA n. 196/2018 "*Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Imnovid», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*" che ha inserito il farmaco nel fondo dei farmaci oncologici innovativi, di cui alla legge n. 232 dell'11 dicembre 2016;

RITENUTO pertanto di modificare, nei termini di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, il richiamato decreto n. 8/2018, aggiornando in particolare il paragrafo 1.4 "*Farmaceutica acquisti diretti: farmaci oncologici innovativi*" della Metodologia di calcolo dei limiti di costo anno 2018-Allegato A- e sostituendo la tabella 4 "*Farmaceutica acquisti diretti: farmaci oncologici innovativi*" -Allegato B-;

decreta

1. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, di aggiornamento e sostituzione rispettivamente del paragrafo 1.4 dell'Allegato A e della tabella 4 dell'Allegato B al decreto n. 8 del 22.1.2018;
2. di stabilire che i limiti di costo relativi ai farmaci oncologici innovativi potranno essere successivamente rivisti in caso di: aggiornamento da parte di AIFA della lista dei farmaci che accedono al fondo, aumento della casistica non preventivata e/o conclusione di sperimentazioni o di usi compassionevoli;
3. di definire che le strutture prescrittrici presso le quali il paziente ha ricevuto l'approfondimento diagnostico, clinico ed in cui è seguito per il follow-up, dovranno provvedere alla distribuzione/somministrazione del farmaco, fatta salva specifica richiesta del paziente per oggettive rilevanti problematiche di natura logistica;
4. di dare atto che, i farmaci oncologici innovativi, limitatamente alle indicazioni considerate innovative, dovranno essere inseriti nel Flusso F di Mobilità Sanitaria solo ai fini della tracciabilità del paziente, ma dovranno avere l'importo azzerato; questa disposizione è valida sia per la mobilità intra-regionale che extra-regionale;
5. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture Private e Accreditate regionali;
6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan



Allegato A al Decreto n. 38 del 8 marzo 2018 pag. 1/2 pag.

Allegato A “Metodologia di calcolo dei limiti di costo anno 2018” – decreto n. 8/2018 - aggiornamento paragrafo 1.4 “Farmaceutica acquisti diretti: farmaci oncologici innovativi”

I farmaci oncologici per i quali è stato ad oggi riconosciuto, da parte di AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività e che accedono al fondo previsto dalla Legge 232/2016 sono riportati nella tabella B come di seguito aggiornata. Tale elenco viene aggiornato da AIFA con cadenza mensile unitamente alle indicazioni che accedono al fondo.

Tabella B. Elenco farmaci oncologici innovativi (aggiornata)

principio attivo	Specialità Medicinale	data fine innovatività	accedono al fondo
Pomalidomide	IMNOVID	19/08/2018	sì, fino al 19/08/2018
Idelalisib	ZYDELIG	10/09/2018	sì, fino al 10/09/2018
Ibrutinib	IMBRUVICA	04/01/2019	sì, tutto 2018
Nivolumab	OPDIVO	24/03/2019	sì, tutto 2018
Pembrolizumab	KEYTRUDA	10/05/2019	sì, tutto 2018

*lista AIFA del 21.12.2017 e determina AIFA 196/2018 (GU n.42 del 20.2.2018). Per l'indicazione terapeutica oggetto di innovatività, si rimanda al seguente link <http://www.aifa.gov.it/content/elenco-aggiornato-farmaci-innovativi-0>

Il limite di costo per l'anno 2018 per ogni Azienda Sanitaria è riportato nella tabella 4, di seguito riportata, sostitutiva di quella di cui all'Allegato B al decreto n. 8/2018.

Tale limite è stato aggiornato tenendo conto per il farmaco di nuova introduzione (pomalidomide) della spesa sostenuta nel periodo gennaio – dicembre 2017 e del trend di spesa registrato a livello regionale.

I farmaci oncologici innovativi riportati nella tabella B aggiornata - limitatamente alle indicazioni considerate innovative- dovranno essere inseriti nel Flusso F di Mobilità Sanitaria solo ai fini della tracciabilità del paziente, ma dovranno avere l'importo azzerato; questa disposizione è valida sia per la mobilità intra-regionale che extra-regionale.

Allegato A al Decreto n. 38 del 8 marzo 2018

pag. 2/2

Allegato B “Limiti di costo anno 2018” – decreto n. 8/2018 – sostituzione tabella 4. “Farmaceutica acquisti diretti: farmaci oncologici innovativi”

<i>Azienda Sanitaria</i>	<i>Limite di costo 2018</i>
ULSS 01 - Dolomiti	1.536.043
ULSS 02 - Marca Trevigiana	5.018.514
ULSS 03 - Serenissima	3.472.345
ULSS 04 - Veneto Orientale	141.206
ULSS 05 - Polesana	1.802.636
ULSS 06 - Euganea	1.216.868
ULSS 07 - Pedemontana	250.075
ULSS 08 - Berica	3.314.704
ULSS 09 - Scaligera	1.140.732
di cui Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	144.000
di cui Casa di Cura Dott. Pederzoli	336.000
901 - Azienda Ospedaliera di Padova	2.357.491
912 – A.O. Integrata Universitaria - Verona	6.704.548
952 – IRCCS Istituto Oncologico Veneto	7.125.170
<i>Regione del Veneto</i>	<i>34.080.333</i>

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ASSISTENZA OSPEDALIERA PUBBLICA E PRIVATA ACCREDITATA

(Codice interno: 366347)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ASSISTENZA OSPEDALIERA PUBBLICA E PRIVATA ACCREDITATA n. 4 del 19 dicembre 2017

Assegnazione all'Azienda Ospedaliera di Padova del finanziamento delle attività finalizzate all'attuazione della legge regionale 8 marzo 2016, n. 9 "Programmazione della comunicazione e formazione degli operatori in materia di donazione di organi e tessuti", per l'anno 2017.*[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Viene assegnato all'Azienda Ospedaliera di Padova, cui spetta la gestione economico-finanziaria del Coordinamento Regionale per i Trapianti (CRT), l'importo di euro 100.000,00, per l'anno 2017, finalizzato all'attuazione, secondo le indicazioni fornite dal CRT, di quanto previsto dalla l.r. 9/2016 "Programmazione della comunicazione e formazione degli operatori in materia di donazione di organi e tessuti".

Il Direttore

VISTA la legge regionale 8 marzo 2016, n. 9 con la quale la Regione del Veneto promuove e sostiene la donazione degli organi e dei tessuti quale strumento di crescita sociale, culturale e di tutela della salute;

CONSIDERATO che la citata legge, in sintesi:

- sostiene l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione ed in particolare dei giovani alla donazione di organi e tessuti
- promuove la formazione e l'informazione in tutto il territorio attraverso il sostegno ai Comuni e alle associazioni riconosciute statutariamente operanti in materia di donazione di organi e tessuti, affinché vengano effettuate campagne di sensibilizzazione della cittadinanza, in particolare della popolazione scolastica
- promuove iniziative in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti, con ANCI Veneto, con Federsanità e con le associazioni statutariamente operanti nella Regione Veneto in materia di donazione di organi e tessuti
- promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori comunali;

VISTO il Decreto n. 16 del 30 dicembre 2016 con il quale sono state date le disposizioni operative relativamente al progetto approvato con la DGR n. 1918 del 23 dicembre 2015 ed alle previsioni della l.r. 9/2016;

PRESO ATTO che con nota, prot. n. 506995 del 4 dicembre 2017, al fine di garantire la corretta e completa realizzazione della campagna di sensibilizzazione, è stata autorizzata la proroga di mesi tre della scadenza di cui al punto 3. del DDR n. 16/2016;

VISTO che la l.r. 9/2016 prevede un finanziamento, per l'esercizio 2017, pari ad euro 100.000,00;

CONSIDERATO che il finanziamento di cui alla l.r. 9/2016 per l'anno 2017 è ricompreso nelle risorse di cui alla DGR n. 286/2017 in quanto con tale atto la Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della l.r. n. 19/2016, ha autorizzato provvisoriamente l'erogazione attraverso l'Azienda Zero dei finanziamenti della GSA di cui alla DGR n. 2239 del 23 dicembre 2016, per un importo complessivo pari a euro 421.725.227,45, indicando i capitoli di spesa del bilancio di previsione 2017-2019 sui quali tale finanziamento trova copertura finanziaria, incaricando altresì il Direttore della Direzione Programmazione economico-finanziaria SSR a provvedere, con propri atti, alla gestione contabile finalizzata all'erogazione di tali risorse ad Azienda Zero;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione economico finanziaria SSR n. 8 del 23 marzo 2017, con il quale sono stati disposti l'impegno e la liquidazione finalizzati all'erogazione ad Azienda Zero delle risorse per la GSA, tra le quali si conferma sono comprese le risorse oggetto del presente decreto;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'assegnazione di euro 100.000,00 all'Azienda Ospedaliera di Padova, cui la DGR n. 14 del 11 gennaio 2011 affida la gestione economico-finanziaria del Coordinamento Regionale per i Trapianti, finalizzato all'attuazione della l.r. 9/2016 secondo le indicazioni fornite dal Coordinamento Regionale Trapianti;

RILEVATO che la copertura finanziaria del finanziamento massimo complessivo di 100.000,00 euro di cui sopra, pertanto, è a carico delle risorse per finanziamenti della GSA stanziata sul capitolo di spesa 103285 del bilancio di previsione dell'esercizio corrente e già erogate ad Azienda Zero in base a quanto disposto dalla DGR 286/2017 e dal Decreto n. 12 del 30 dicembre 2016 del Responsabile della GSA, Allegato A, linea di spesa 49 denominata "Promozione della comunicazione e formazione degli operatori in materia di donazione di organi e tessuti (L.R. 9/2016)";

decreta

1. di assegnare all'Azienda Ospedaliera di Padova, cui spetta la gestione economico-finanziaria del Coordinamento Regionale per i Trapianti, per l'attività finalizzate all'attuazione della l.r. 9/2016 secondo le indicazioni fornite dal Coordinamento Regionale Trapianti, un finanziamento massimo per l'anno 2017 pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), nel corrente esercizio finanziario, a carico delle risorse per finanziamenti della GSA stanziata sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio corrente n. 103285, già erogate ad Azienda Zero in base a quanto disposto dalla DGR 286/2017 e dal Decreto n. 12 del 30 dicembre 2016 del Responsabile della GSA;
2. di disporre che Azienda Zero provvederà all'erogazione del relativo finanziamento a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova, come di seguito indicato:
 - ◆ euro 70.000,00, pari al 70% del finanziamento assegnato, a seguito della approvazione del presente decreto
 - ◆ euro 30.000,00 a saldo del rimanente 30%, su disposizione della struttura regionale competente, previa presentazione, entro il 31 marzo 2018, di una relazione sull'attività svolta corredata dal rendiconto delle spese sostenute sottoscritti dal Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dal Responsabile del Coordinamento Regionale Trapianti;
3. di dare atto gli oneri di cui al presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. l'Unità Organizzativa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata Accreditata, competente in materia, è incaricata dell'esecuzione di quanto disposto con il presente decreto;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tiziano Martello

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

(Codice interno: 366794)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 163 del 13 dicembre 2017

Progetto regionale "Reddito di Inclusione Attiva - RIA" - DGR n. 1622 del 12.10.2017. Impegno di spesa per l'estensione delle progettualità a nuovi Comuni.*[Servizi sociali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si impegna la somma di Euro 1.000.000,00 destinata dalla DGR n. 1622 del 12.10.2017 alla sperimentazione dell'estensione del Reddito d'inclusione attiva (RIA) a tutto il territorio regionale.

Il Direttore

PREMESSO

- che il mutamento socio - economico in atto ha fatto emergere anche nella nostra regione, nuove forme di marginalità sociale in aggiunta a quelle tradizionalmente intese, basti pensare a chi perde il lavoro con il conseguente crollo del reddito familiare o alla famiglia monogenitoriale;

- che il Veneto ha favorito negli anni una tipologia di intervento che privilegia la valorizzazione della persona, non limitata all'assistenzialismo mediante contributi economici, sostenendo quei progetti che, per prevenire ed affrontare i casi a rischio di marginalità sociale, prevedono la costruzione di un sistema di rete e la partecipazione di diversi attori sociali (associazioni, cooperative, privati, etc.);

VISTI

- la DGR n. 2897 del 30.12.2013 con cui la Giunta Regionale ha previsto di estendere la realizzazione del Progetto "Reddito di ultima istanza" (RUI), sperimentato inizialmente nell'area rodigina, a tutti i Comuni capoluogo di provincia, affidando agli stessi il ruolo di promotore nell'istituzione di un coordinamento che diventi gestore della progettualità nel territorio di competenza, nonché il compito di estendere il progetto al maggior numero possibile di altri Comuni dell'ambito provinciale;

- la DGR n. 2669 del 29.12.2014 con la quale è stata finanziata la seconda annualità del programma RUI nei sette Comuni capoluogo;

- il DDR n. 347 del 16.12.2015 che ha approvato la nuova denominazione del Progetto regionale "RUI - Reddito di ultima istanza" in "RIA - Reddito di Inclusione Attiva";

- la DGR n. 2009 del 23 dicembre 2015 e il relativo decreto di attuazione n. 53 del 30.12.2015 con il quale è stata finanziata la terza annualità dei programmi di intervento "RIA - Reddito di Inclusione Attiva", realizzati dai Comuni capoluogo e dai Comuni ufficialmente aderenti;

- la DGR n. 1622 del 12.10.2017 che ha approvato, tra l'altro, la sperimentazione dell'estensione del RIA a tutto il territorio regionale, assegnando un finanziamento specifico di Euro 1.000.000,00 in favore dei territori provinciali, per il tramite dei Comuni capoluogo;

PRESO ATTO

- delle note con le quali i Comuni capoluogo hanno comunicato l'adesione all'estensione delle progettualità RIA a nuovi comuni del territorio provinciale;

- dei programmi operativi presentati dai Comuni capoluogo dai quali emerge il coinvolgimento dei seguenti nuovi Comuni:

- Belluno: Sedico, Mel, Alpago, Santa Giustina
- Padova: Abano Terme, Albignasego, Este, Monselice, Piove di Sacco e Selvazzano Dentro
- Rovigo: Adria, Badia Polesine, Lendinara, Occhiobello
- Treviso: Arcade, Breda, Carbonera, Casale sul Sile, Cimadolmo, Salgareda, Silea

- Venezia: Spinea, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Stra, Vigonovo, Chioggia, Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Jesolo, San Donà di Piave, Teglio Veneto
- Verona: Legnago, Cerea, Bovolone, Zevio, Villafranca di Verona, Bussolengo, Sona, Negrar, Valeggio sul Mincio
- Vicenza: Arzignano, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Marostica, Montecchio Maggiore, Romano d'Ezzelino, Valdagno, Val Liona;

DATO ATTO

- che i programmi di intervento hanno durata dal 12.10.2017 al 31.12.2018;

RITENUTO

- di assegnare ai programmi presentati dai Comuni capoluogo un contributo composto come segue:

- una quota fissa pari a Euro 30.000,00 riservata a ciascun Comune capoluogo per le attività di promozione e coordinamento, come da **Allegato A**, parte integrante e necessaria del presente atto;
- una quota fissa pari a Euro 50.000,00 e una quota proporzionata alla popolazione residente dei Comuni che hanno aderito alla sperimentazione, come da **Allegato A**;

- di erogare il finanziamento nelle seguenti modalità:

- Euro 600.000,00 pari al 60%, comprensivo della quota di Euro 30.000,00 di cui sopra, con imputazione contabile all'esercizio 2017, alla data di esecutività del presente atto;
- Euro 400.000,00 pari al 40%, con imputazione contabile all'esercizio 2019, a seguito dell'invio di una relazione tecnico amministrativa unitamente ad una rendicontazione che, tenuto conto della nota relativa alla documentazione per la giustificazione dei costi ammissibili, approvata con DGR n. 1622 del 12.10.2017, specifichi la connessione tra le spese sostenute e le attività del progetto cui quelle spese si riferiscono. Tale documentazione dovrà essere approvata con provvedimento amministrativo, da trasmettere via pec all'indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, entro il 15 febbraio 2019;

TENUTO CONTO

- che è prevista una quota di cofinanziamento a carico di ciascun Comune aderente pari al 20%;

CONSIDERATO

- che gli interventi previsti all'interno della progettazione avranno importanti ricadute sulle categorie di persone più deboli, con maggior tutela nei confronti dei minori appartenenti ai nuclei coinvolti;

TENUTO CONTO

- che le risorse totali a disposizione per la prosecuzione del RIA pari a Euro 1.000.000,00 trovano copertura sullo stanziamento del capitolo 102039 "*Fondo Nazionale per le Politiche Sociali-Interventi per l'Infanzia-Trasferimenti correnti (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)*" del Bilancio di previsione 2017-2019;

CONSIDERATO

- che si rende necessario assumere l'impegno di spesa di Euro 1.000.000,00 a favore dei Comuni aderenti alla sperimentazione dell'estensione del RIA per il tramite dei Comuni capoluogo, secondo quanto indicato nell'**Allegato A**;

VERIFICATO

- che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata attraverso i trasferimenti statali del Fondo nazionale per le politiche sociali e la copertura dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 902/2017 disposto con DDR n. 42 del 19.4.2017 ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata 001623 "*Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8.11.2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)*" (reversale n. 2573/2017);

DATO ATTO

- che l'obbligazione con cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata;

RICHIAMATO

- il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che "il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate ed imputate agli esercizi precedenti a quelli d'imputazione delle relative spese";

VISTI

- il D.lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;

- la L. R. n. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti;

- la L. R. n. 32/2016 "Bilancio di previsione della Regione 2017-2019";

- la DGR n. 1052 del 4/07/2017 con la quale è stato conferito alla Dr.ssa Francesca Russo, Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Servizi Sociali;

decreta

1. di approvare, per quanto espresso in parte motiva, l'**Allegato A**, parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di impegnare, per l'obbligazione assunta con DGR n. 1622 del 12.10.2017, la somma complessiva di Euro 1.000.000,00 a favore dei Comuni che hanno aderito all'estensione del Reddito di Inclusione attiva (RIA) per il tramite dei Comuni capoluogo, a carico del capitolo 102039 "*Fondo Nazionale per le Politiche Sociali-Interventi per l'Infanzia-Trasferimenti correnti (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)*" del Bilancio di previsione 2017-2019, con i seguenti riferimenti contabili: art. 002, P.d.C V° livello U.1.04.01.02.003 (trasferimenti correnti ad amministrazioni locali);
3. di assegnare ai programmi di estensione del RIA una quota massima di Euro 30.000,00 riservata a ciascuno comune Capoluogo per le attività di promozione e coordinamento, come da **Allegato A**;
4. di assegnare ai programmi di estensione del RIA una quota fissa di Euro 50.000,00 e una proporzionata in base alla popolazione residente dei Comuni che hanno aderito alla sperimentazione, come da **Allegato A**;
5. di disporre che è prevista una quota di cofinanziamento a carico di ciascun Comune aderente pari al 20%;
6. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata per Euro 1.000.000,00 dall'accertamento in entrata n. 902/2017 disposto con DDR n. 42 del 19.4.2017 ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata 001623 "*Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8.11.2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)*" (reversale n. 2573/2017);
7. di liquidare gli importi assegnati ai beneficiari di cui all'**Allegato A**, con le seguenti modalità:
 - ◆ Euro 600.000,00, comprensivo della quota di Euro 30.000,00 di cui sopra, pari al 60% alla data di esecutività del presente atto;
 - ◆ Euro 400.000,00 pari al 40% a seguito dell'invio di una relazione tecnico amministrativa unitamente ad una rendicontazione che, tenuto conto della nota relativa alla documentazione per la giustificazione dei costi ammissibili, approvata con DGR n. 1622 del 12.10.2017, specifichi la connessione tra le spese sostenute e le attività del progetto cui quelle spese si riferiscono. Tale documentazione dovrà essere approvata con provvedimento amministrativo, da trasmettere via pec all'indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it entro il 15 febbraio 2019;
8. di imputare la spesa di cui al precedente punto 6 come segue:
 - ◆ quanto a Euro 600.000,00, corrispondente alla quota in acconto, sul capitolo 102039 per l'esercizio 2017;
 - ◆ quanto a Euro 400.000,00, corrispondente alla quota a saldo, sul medesimo capitolo con istituzione a copertura del Fondo pluriennale vincolato per l'esercizio 2019;
9. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata;
10. di attestare che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza;

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Fabrizio Garbin

pag. 1 / 1



13 DIC. 2017

Allegato A al decreto n. 163 del

REGIONE DEL VENETO

Comune capoluogo beneficiario	n. comuni coinvolti	n. residenti comuni coinvolti	Quota fissa per attività di promozione e coordinamento	Quota fissa	Quota proporzionale	Totale
Belluno	4	29.730	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 13.473,00	€ 93.473,00
Padova	6	122.727	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 55.617,00	€ 135.617,00
Rovigo	4	53.806	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 24.384,00	€ 104.384,00
Treviso	7	56.792	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 25.737,00	€ 105.737,00
Venezia	23	420.048	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 190.357,00	€ 270.357,00
Verona	9	176.013	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 79.766,00	€ 159.766,00
Vicenza	8	111.800	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.666,00	€ 130.666,00
Totale	61	970.916	€ 210.000,00	€ 350.000,00	€ 440.000,00	€ 1.000.000,00

(Codice interno: 366795)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 174 del 15 dicembre 2017

D.G.R. n. 1623 del 12.10.2017 ad oggetto "Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. L.R. 26 maggio 2011, n. 11. Finanziamento Empori della Solidarietà". Disposizioni attuative per il periodo 2017-2018.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa e si definiscono le modalità relative all'attivazione e implementazione, per il periodo 2017-2018, degli Empori della solidarietà. DGR n. 1623 del 12.10.2017.

Il Direttore

PREMESSO

- che il perdurare della crisi economica sta determinando anche in Regione Veneto nuove situazioni di impoverimento e vulnerabilità sociale con un aumento delle famiglie e delle persone che si sono rivolte ai servizi sociali locali e ai soggetti del Terzo Settore per soddisfare i propri bisogni, tra cui quello primario che è il diritto al cibo;

- che nuove realtà del Terzo Settore si sono attivate per la costruzione di un progetto sociale qual è l'Emporio della solidarietà prendendo a riferimento le iniziative sperimentali già consolidate nel territorio regionale;

- che l'Emporio della solidarietà è un progetto sociale sperimentale che prevede un servizio di distribuzione di beni di prima necessità, organizzato come un vero e proprio supermercato, all'interno del quale i beneficiari possono reperire in modo autonomo e secondo le loro esigenze, prodotti alimentari e non, nella misura concordata con i centri di ascolto che ne elaborano il progetto di accompagnamento;

VISTO

- che con la L. R. 26 maggio 2011, n. 11 la Regione Veneto ha inteso riconoscere, valorizzare e promuovere l'attività di redistribuzione delle eccedenze alimentari, avvalendosi di soggetti del Terzo Settore che esercitano tale attività in modo prevalente in un sistema di rete;

- che con la Legge n. 166 del 19.08.2016 l'Italia si è dotata, secondo paese europeo dopo la Francia, di una normativa sugli sprechi alimentari e farmaceutici;

CONSIDERATO

- che con DGR n. 1623 del 12.10.2017 è stato approvato il finanziamento di progetti pervenuti nell'anno in corso relativi all'attivazione e/o implementazione di Empori della solidarietà sul territorio regionale per il periodo 2017-2018;

- che in virtù di tale deliberazione si è inteso riconoscere, valorizzare e promuovere anche per il periodo 2017-2018 l'attività relativa alla redistribuzione delle eccedenze alimentari;

DATO ATTO

- che con decreto direttoriale n. 196 del 11.07.2012 si è costituito un gruppo di lavoro per la definizione di adeguate strategie d'intervento in materia di redistribuzione delle eccedenze alimentari;

- che con decreto direttoriale n. 11 del 31.01.2017 sono state approvate le linee guida per la gestione degli Empori della solidarietà in cui sono indicati modalità e criteri per l'accesso, riferimenti normativi e strumenti operativi uniformi, allo scopo di estendere su tutto il territorio regionale una metodologia che ha visto la nascita di buone prassi a livello locale;

RITENUTO

- di assegnare a favore di n. 16 soggetti riportati nell'**Allegato A**, parte integrante e necessaria del presente atto, la somma massima di Euro 490.000,00;

- che il finanziamento regionale coprirà percentuali massime rispetto alla somma concessa a ciascun beneficiario, relativamente a determinati costi tenendo conto delle indicazioni contenute nella DGR n. 1862 del 25.11.2016;

- di erogare il finanziamento nelle seguenti modalità:

- Euro 294.000,00 pari al 60% con imputazione contabile all'esercizio 2017, a seguito della dichiarazione di avvio/prosecuzione attività da trasmettere alla Direzione Servizi Sociali a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, oppure da casella e-mail non certificata a PEC, a seguito di processo di scansione della dichiarazione sottoscritta in forma autografa, unitamente a una copia del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/2000);
- Euro 196.000,00 pari al 40% con imputazione contabile all'esercizio 2018, a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute nel periodo 01.10.2017 - 30.09.2018 e di esaustiva relazione sui risultati raggiunti, da trasmettere entro il 30.09.2018 alla Direzione Servizi Sociali secondo le modalità sopra indicate;

TENUTO CONTO

- che entro il 30.04.2018 dovrà essere trasmesso con le stesse modalità un report che evidenzi il numero dei soggetti coinvolti nella rete, il numero e la tipologia dei beneficiari nonché la quantità di alimenti redistribuiti nel territorio di competenza;

DATO ATTO

- che l'importo di Euro 490.000,00 trova copertura nella Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia", Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti", Programma P1204 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", Capitolo 103383 "Fondo nazionale per le Politiche Sociali - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Trasferimenti (art. 20, L. 8/11/2000 n. 328 - art. 80, c. 17 L. 23/12/2000 n. 388)", art. 013 "Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private" del Bilancio di previsione della Regione 2017-2019;

CONSIDERATO

- che si rende necessario assumere l'impegno di spesa di Euro 490.000,00 a favore dei soggetti beneficiari aderenti destinati alla realizzazione/prosecuzione dei progetti relativi agli empori solidali nel periodo 2017-2018;

VERIFICATO

- che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata attraverso trasferimenti statali del Fondo nazionale per le politiche sociali e la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 902 del 2017, disposto con DDR n. 42 del 19.04.2017 ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata 001623 "Assegnazione del Fondo Nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)" (reversale n. 2573);

DATO ATTO

- che l'obbligazione con cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata;

RICHIAMATO

- il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che il "fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese";

VISTI

- il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2001;
- la L. R. n. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti;
- la L. R. n. 32/2016 "Bilancio di previsione della Regione 2017-2019";
- il DDR n. 196 del 11.07.2012;
- la DGR/CR n. 155 del 24.12. 2012;
- la DGR n. 2235 del 3.12.2013
- la DGR n. 2671 del 29.12.2014;
- la DGR n. 1862 del 25.11.2016;
- il DDR n. 11 del 31.01.2017;
- la DGR n. 1052 del 4/07/2017 con la quale è stato conferito alla Dr.ssa Francesca Russo, Direttore della Direzione

Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Servizi Sociali;

decreta

1. di disporre, per quanto espresso in parte motivata, il finanziamento di progetti pervenuti nell'anno in corso relativi alla realizzazione e/o implementazione di empori della solidarietà sul territorio regionale per il periodo 2017-2018;
2. di impegnare, per l'obbligazione assunta con DGR n. 1623 del 12.10.2017 la somma complessiva di Euro 490.000,00 a favore dei soggetti indicati nell'**Allegato A**, parte integrante e necessaria del presente atto, sul Programma P1204 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", Capitolo 103383 "Fondo nazionale per le Politiche Sociali - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Trasferimenti (art. 20, L. 8/11/2000 n. 328 - art. 80, c. 17 L. 23/12/2000 n. 388)", art. 013 "Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private" del Bilancio di previsione della Regione 2017-2019, Codice V° livello P.d.C. U.1.04.04.01.001;
3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata per Euro 490.000,00, dall'accertamento in entrata n. 902 del 2017, disposto con DDR n. 42 del 19.04.2017 ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata 001623 "Assegnazione del Fondo Nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)" (reversale n. 2573);
4. di liquidare gli importi assegnati ai beneficiari di cui all'**Allegato A** con le seguenti modalità:
 - ◆ Euro 294.000,00 pari al 60% con imputazione contabile all'esercizio 2017, a seguito della dichiarazione di avvio da trasmettere alla Direzione Servizi Sociali a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, oppure da casella e-mail non certificata a PEC, a seguito di processo di scansione della dichiarazione sottoscritta in forma autografa, unitamente a una copia del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/2000);
 - ◆ Euro 196.000,00 paria al 40% con imputazione contabile all'esercizio 2018, a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute nel periodo 01.10.2017 - 30.09.2018 e di esaustiva relazione sui risultati raggiunti, da trasmettere entro il 30.09.2018 alla Direzione Servizi Sociali secondo le modalità sopra riportate;
5. di disporre che entro il 30.04.2018 dovrà essere trasmesso con le stesse modalità un report che evidenzi il numero dei soggetti coinvolti nella rete, il numero e la tipologia dei beneficiari nonché la quantità di alimenti redistribuiti nel territorio di competenza;
6. di imputare la spesa di cui al precedente punto 2 come segue:
 - ◆ quanto ad Euro 294.000,00, corrispondente alla quota di acconto, sul capitolo 103383 per l'esercizio 2017;
 - ◆ quanto ad Euro 196.000,00, corrispondente alla quota a saldo, sul medesimo capitolo con istituzione a copertura del Fondo pluriennale vincolato per l'esercizio 2018;
7. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata;
8. di attestare che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di notificare il presente decreto a tutti i soggetti interessati e di pubblicarlo integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Fabrizio Garbin

Allegato A al decreto n. 174 del 15 DIC. 2017

pag. 1 / 2

REGIONE DEL VENETO



EMPORI SOLIDALI - PROGETTI FINANZIATI

N.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CODICE FISCALE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	IMPORTO ACCONTO ESERCIZIO 2017	IMPORTO SALDO ESERCIZIO 2018
1	ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL VENETO ONLUS	VIA EVANGELISTA TORRICELLI, 18 37135 VERONA	93097590231	€ 100.000,00	€ 60.000,00	€ 40.000,00
2	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SOLIDARIETA' - ONLUS	VIA A. ANASSILIDE, 5 31044 MONTEBELLUNA (TV)	04104560265	€ 45.000,00	€ 27.000,00	€ 18.000,00
3	COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS	VIA MARCONI, 33 30035 MIRANO (VE)	01904930268	€ 32.000,00	€ 19.200,00	€ 12.800,00
4	ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI - CONFERENZA SANTI LIBERALE E BARTOLOMEA	VIA DEL CAMPANILE, 12 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)	93022890276	€ 32.000,00	€ 19.200,00	€ 12.800,00
5	ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI - CONSIGLIO CENTRALE DI TREVISO - ONLUS	VIA CANONICHE, 13 31100 TREVISO	94043560260	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00
6	CARITAS DIOCESANA VERONESE	LUNGADIGE MATTEOTTI, 8 37126 VERONA	93019070239	€ 23.000,00	€ 13.800,00	€ 9.200,00
7	ASSOCIAZIONE DI CARITA' SAN ZENO ONLUS	LUNGADIGE MATTEOTTI, 8 37126 VERONA	03071290237	€ 23.000,00	€ 13.800,00	€ 9.200,00
8	ASSOCIAZIONE IL GIRACOSE ONLUS	VIA MOLINARE, 51 37060 NOGAROLE ROCCA (VR)	93193530230	€ 12.000,00	€ 7.200,00	€ 4.800,00
9	ASSOCIAZIONE CASA DI MARTINO ONLUS	VIA CHIESA, 5 MARCELLISE - 37036 SAN MARTINO BUN ALBERGO (VR)	93256470233	€ 23.000,00	€ 13.800,00	€ 9.200,00
10	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DELTA	VIA G. MATTEOTTI, 40 45018 PORTO TOLLE (RO)	90004600293	€ 30.000,00	€ 18.000,00	€ 12.000,00
11	ASSOCIAZIONE CARITA' CLODIENSE	RIONE DUOMO, 1006 30015 CHIOGGIA (VE)	91006640279	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00
12	ASSOCIAZIONE VENETI SCHIACCIATI DALLA CRISI	VIA ARMANDO DIAZ, 21 31100 TREVISO	94146370260	€ 30.000,00	€ 18.000,00	€ 12.000,00
13	ASSOCIAZIONE EMPORIO SOLIDALE MEDIO BRENTA	VIA PADRE NICOLINI, 16 35013 CITTADELLA (PD)	90018530288	€ 30.000,00	€ 18.000,00	€ 12.000,00

Allegato A al decreto n. 174 del 15 DIC. 2017

pag. 2 / 2

14	ASSOCIAZIONE SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI VITTORIO VENETO - ONLUS	VIA JACOPO STELLA, 8 31029 VITTORIO VENETO (TV)	93004190265	€ 20.000,00	€ 12.000,00	€ 8.000,00
15	ASSOCIAZIONE CORTE DEL FORNER	SAN MARCO, 4001 30124 VENEZIA	94086930271	€ 20.000,00	€ 12.000,00	€ 8.000,00
16	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA DELL'OSPITALITA'	VIA S. MARIA DEI BATTUTI, 1/D 30174 MESTRE (VE)	03782700276	€ 20.000,00	€ 12.000,00	€ 8.000,00
				TOTALE CONTRIBUTO € 490.000,00	TOTALE ACCONTO € 294.000,00	TOTALE SALDO € 196.000,00



(Codice interno: 366796)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 176 del 15 dicembre 2017

Accertamento, assunzione dell'impegno di spesa e modalità di erogazione relativamente alle risorse afferenti il Fondo per le Politiche della Famiglia anno 2017, destinate alle nove aziende ULSS del Veneto per la realizzazione del programma attuativo regionale delle attività a favore della natalità, ai sensi della DGR n. 1547 del 25 settembre 2017.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si provvede ad accertare, impegnare e definire le modalità di erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per le Politiche della Famiglia anno 2017, ripartite alle nove aziende ULSS del Veneto per l'attuazione di quanto disposto con DGR n. 1547/2017.

Il Direttore

VISTO il Decreto Ministeriale del Dipartimento per le politiche della famiglia del 04/07/2017 in con il quale viene ripartito il Fondo per le politiche della Famiglia per l'esercizio 2017 attribuendo alla Regione del Veneto la somma di Euro 202.386,33

PRESO ATTO che, in attuazione del decreto succitato, con provvedimento regionale n. 1547 del 25 settembre 2017 ad oggetto "*Fondo per le Politiche della Famiglia - Decreto Ministeriale del Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 4 luglio 2017. Programma attuativo regionale delle attività a favore della natalità.*", è stata data prosecuzione al piano di massima delle attività a sostegno della natalità, già approvate e finanziate con il Fondo per le Politiche della Famiglia anno 2016, in essere presso i Consultori Familiari Pubblici, destinando alle nove aziende ULSS l'importo complessivo di Euro 202.386,33;

CONSIDERATO che l'importo suddetto è già stato introitato, come da bolletta n. 46289 del 27.11.2017;

VISTO il D. Lgs. del 23/06/2011 n. 118 come modificato e integrato con il D. Lgs. del 10/08/2014 n.126, art. 53 "Accertamenti" che definisce elementi essenziali, principi e modalità per la registrazione contabile ed imputazione a bilancio delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive;

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra esposto, all'accertamento per competenza di Euro 202.386,33, relativamente al credito regionale verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul capitolo 100381 "*Assegnazione del Fondo per le politiche della famiglia*", del bilancio regionale 2017/2019, per l'esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.2.01.01.01.003 "*Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri*";

CONSIDERATO che il provvedimento regionale n. 1547 del 25.9.2017 incarica il Direttore della struttura regionale competente ad assumere ogni atto conseguente in attuazione del medesimo provvedimento, compresi gli impegni di spesa;

DATO ATTO che il provvedimento regionale n. 1547/2017 stabilisce che: "*L'assegnazione del contributo per realizzare a livello territoriale il progetto per il sostegno alla natalità, sarà effettuata in proporzione alla popolazione residente nei territori delle singole Aziende ULSS.*"

DATO ATTO che, sulla base del suddetto criterio, è stato ripartito il fondo ministeriale in precedenza richiamato;

CONSIDERATO che si rende necessario assumere l'impegno di spesa pari ad Euro 202.386,33, da destinarsi alle nove aziende ULSS, per l'attuazione degli interventi a sostegno della natalità da parte dei Consultori Familiari Pubblici in prosecuzione di quanto già definito con DGR n. 1563/2016, DDR n. 48/2017 e riconfermato con la DGR 1547/2017;

DATO ATTO che l'obbligazione con cui si dispone l'accertamento e l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata;

VERIFICATO che le nove aziende ULSS beneficiarie del contributo sono individuate nell'**allegato A** del presente provvedimento con le relative quote assegnate, elaborate in senso proporzionale alla popolazione residente dei rispettivi territori, come disposto con DGR n. 1547/2017;

RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che il "fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di

investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese";

VISTO il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. n. 54/2012;

VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";

VISTE le "Direttive per la Gestione del Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017/2019", approvate con DGR n. 108 del 07/02/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1052 del 4.07.2017, ad oggetto "*Conferimento dell'incarico interinale di direttore della Direzione Servizi Sociali ai sensi dell'art. 14 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1.*" con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Russo, già Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, l'incarico suddetto;

decreta

1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di accertare per competenza, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente Decreto, l'importo di Euro 202.386,33, relativamente al credito regionale verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (anagrafica 00037548), ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul capitolo 100381 " *Assegnazione del Fondo per le politiche della famiglia (art. 1, c. 1250, 1251, L. 27/12/2006, n. 296)*", del bilancio regionale 2017/2019, per l'esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.2.01.01.01.003 "*Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri*" del bilancio regionale 2017-2019, per l'esercizio 2017;
3. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'accertamento con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed esigibile;
4. di dare atto che l'importo di cui al punto 2. risulta accreditato con bolletta n. 46289 del 27.11.2017;
5. di assegnare il fondo di Euro 202.386,33 alle nove aziende ULSS così come indicato nell'**Allegato A**;
6. di impegnare, con riferimento alla DGR n. 1547 del 25.9.2017, l'importo di Euro 202.386,33 a carico del capitolo 101141 recante "*Fondo per le Politiche della Famiglia (art. 1, c. 1250, 1251, L. 27/12/2006, n. 296)*", art. 002, P.d.C. V^ livello U.1.04.01.02.011;
7. di dare atto che la copertura finanziaria dell'impegno suddetto è assicurata dall'accertamento in entrata che si dispone con il presente atto al precedente punto 2. del dispositivo;
8. di dare atto che l'obiettivo S.F.E.R.E. a cui è indirizzata la spesa è: 12.05.01 - Promuovere le alleanze per le famiglie;
9. di imputare la spesa come segue:
 - ◆ Euro 141.670,43 corrispondente alla quota in acconto pari al 70% sul capitolo 101141 "Fondo per le politiche della famiglia (art. 1, c. 1250, 1251, L. 27/12/2006, n. 296)"; dell'esercizio 2018;
 - ◆ Euro 60.715,90 corrispondente alla quota in saldo pari al 30% sul capitolo 101141 dell'esercizio 2019, con istituzione a copertura del Fondo pluriennale vincolato;
10. di liquidare gli importi assegnati con le seguenti modalità:
 - ◆ 70% a titolo di acconto previa trasmissione alla Direzione Servizi Sociali - U.O. Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile entro il 31 marzo 2018, del provvedimento di recepimento delle Aziende UU.LL.SS.SS. con contestuale piano delle attività progettuali;
 - ◆ il restante 30% a saldo, previa trasmissione alla Direzione Servizi Sociali - U.O. Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile entro il 31 agosto 2019, della relazione sulle attività e della rendicontazione delle spese approvate con provvedimento A.U.L.S.S.;
11. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata;
12. di attestare che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
13. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza;
15. di comunicare alle nove aziende ULSS beneficiarie del contributo di cui al punto 5., le informazioni previste dall'art. 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
17. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Fabrizio Garbin

Allegato A al decreto n. 176 del 15 DIC. 2017

 REGIONE DEL VENETO

FONDO POLITICHE FAMIGLIA ANNO 2017

n. progr.	c.f. e p. iva	anagrafica	Aziende ULSS L.R. n. 19/2016	sede	Popolazione 2016	TOTALE ASSEGNATO	ACCONTO 70%	SALDO 30%
1	00300650256	165833	AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI	BELLUNO	206.856	€ 8.517,55	€ 5.962,29	€ 2.555,26
2	03084880263	165827	AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	TREVISO	885.447	€ 36.459,39	€ 25.521,57	€ 10.937,82
3	02798850273	165836	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	MESTRE-VENEZIA	626.847	€ 25.811,21	€ 18.067,85	€ 7.743,36
4	02799490277	165835	AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE	SAN DONA' DI PIAVE VE	228.849	€ 9.423,14	€ 6.596,20	€ 2.826,94
5	01013470297	165838	AZIENDA ULSS 5 POLESANA	ROVIGO	240.540	€ 9.904,54	€ 6.933,18	€ 2.971,36
6	00349050286	165832	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	PADOVA	936.887	€ 38.577,49	€ 27.004,24	€ 11.573,25
7	00913430245	165837	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	BASSANO DEL GRAPPA VI	367.982	€ 15.152,12	€ 10.606,48	€ 4.545,64
8	02441500242	165834	AZIENDA ULSS 8 BERICA	VICENZA	499.332	€ 20.560,62	€ 14.392,43	€ 6.168,19
9	02573090236	165839	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	VERONA	922.383	€ 37.980,27	€ 26.586,19	€ 11.394,08
			TOTALE VENETO		4.915.123	€ 202.386,33	€ 141.670,43	€ 60.715,90



DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ASSISTENZA SPECIALISTICA, LISTE D'ATTESA, TERMALE

(Codice interno: 366361)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ASSISTENZA SPECIALISTICA, LISTE D'ATTESA, TERMALE n. 8 del 13 dicembre 2017

Impegno e liquidazione di spesa per le attività della Commissione Regionale d'Appello giudicante i ricorsi contro le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica, prevista dell'art. 10 della L.R. 3.8.1982, n. 25, così come rendicontate nel 2017.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si procede ad impegnare e liquidare gli importi per il funzionamento della Commissione Regionale Sportiva d'Appello per l'attività svolta nel 2017 sulla base della documentazione prodotta dal Coordinamento della Rete Regionale di Medicina dello Sport - Azienda ULSS 4- Veneto Orientale, a cui competono le attività organizzative di tale Commissione.

Il Direttore

VISTO che con la deliberazione n. 2293 del 30.12.2016 la Giunta Regionale ha provveduto al rinnovo sino al 31.12.2017 della Commissione Regionale Medico Sportiva d'Appello, prevista dal D.M. 18.02.1982 e dalla L.R. 3.8.1982 n. 25;

POSTO CHE ai Componenti della Commissione è corrisposta, ai sensi dell'art. 187 della L.R. n. 12 del 10/06/1991, una indennità per ogni giorno di presenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio opportunamente documentate ai sensi della vigente normativa e che tale indennità, in applicazione della D.G.R. n. 742 del 07/06/2011 e successive integrazioni intervenute, è pari ad euro 117,00= [centodiciassette/00];

PRESO ATTO che il titolo al compenso, per quanto riguarda il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, è connesso alla prestazione dell'attività fuori dal normale orario di lavoro o comunque con carico di recupero, ai fini della garanzia del corretto e puntuale adempimento dei doveri di ufficio;

PRESO ATTO della determinazione degli importi da corrispondere ai componenti della Commissione Regionale Medico Sportiva d'Appello nel 2017, come dalla documentazione fornita dal Coordinamento della rete regionale di medicina dello Sport a cui compete, tra l'altro, l'attività di organizzazione della succitata Commissione - documentazione acquisita agli atti con prot. regionale n. 403740 del 28.9.2017, successivamente integrata con nota prot. regionale n. 516587 del 11.12.2017, come di seguito specificato:

- Presidente Prof. Marco ZACCARIA euro 577,50=
- Sostituto Prof. Andrea ERMOLAO euro 234,00=

Componenti:

- Dott. Giovanni SCANELLI euro 646,87=
- Sostituto Prof. Enzo BONORA euro 0,00=
- Dott. Mauro BOSCHELLO euro 684,62=
- Sostituto dott. Bortolo MARTINI euro 185,42=
- Dott. Giovanni Francesco GRANO euro 0,00=
- Sostituto dott. Guido ROCCA euro 318,72=
- Prof. Santo Davide FERRARA euro 0,00=
- Sostituto dott.ssa. Rossella SNENGHI euro 399,81=

Per un importo complessivo pari a Euro 3.046,94= , di cui la quota parte afferente ai gettoni di presenza è pari a Euro 2.340,00 e la quota parte afferente al rimborso spese è pari a Euro 706,94;

RITENUTO quindi di dover procedere all'impegno e successiva liquidazione a favore dei componenti della Commissione come sopra individuati, rispettivamente per le somme definite, come da Allegato A (parte integrante e sostanziale del presente decreto) l'importo complessivo di Euro 3.046,94 a valere sul capitolo 003002 "Spese per il funzionamento di Consigli, comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese (Art. 187, L.R.

10/06/1991, n. 12 - Art. 4, c. 1- L.R. 07/11/1995, n. 43 - Art. 2, c. 2 - L.R. 213/08/1996, n. 28)" che presenta sufficiente disponibilità, con le seguenti modalità:

- Impegno di Euro 2.340,00 per la quota parte afferente ai gettoni di presenza, da assumersi sul capitolo 003002 articolo 025 "altri servizi", codice di V livello del piano dei conti U.1.03.02.99.005 "Spese per commissioni e comitati dell'Ente", sul bilancio regionale di Previsione 2017-2019 che presenta sufficiente disponibilità;
- Impegno di Euro 706,94 per la quota parte afferente al rimborso spese, da assumersi sul capitolo 003002 articolo 007 "rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", codice di V livello del piano dei conti U.1.03.02.02.002 "Indennità di missione e di trasferta", sul bilancio regionale di Previsione 2017-2019 che presenta sufficiente disponibilità;

ATTESTATO che i beneficiari di cui all'Allegato A, colonna "Nominativi", hanno diritto a percepire i rispettivi importi indicati nella colonna "totali gettone presenze" per quanto attiene i gettoni di presenza e nella colonna "totale spese viaggio" per le spese di viaggio e che conseguentemente l'obbligazione assunta con il presente atto è da ritenersi perfezionata ed esigibile in base ai fogli presenza alle commissioni e alla presentazione agli uffici competenti della richiesta di rimborso e di documentazione attestante le spese di viaggio con riferimento alle prime quattro sedute;

DATO ATTO che il Cap. 003002 "Spese per il funzionamento di Consigli, comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese. (Art. 187, L.R. 10/06/1991, n. 12 - Art. 4, c. 1- L.R. 07/11/1995, n. 43 - Art. 2, c. 2 - L.R. 213/08/1996, n. 28)" del Bilancio 2017, non risulta tra i capitoli perimetrati sanità ed è finanziato con risorse regionali;

VISTA la disponibilità di cassa presente sul capitolo;

VISTA la D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i. ad oggetto: "Decreto Legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)", trattandosi di finanziamento regionale a gestione ordinaria, in applicazione dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 118/2011 il suddetto importo è da imputarsi nel conto di tesoreria regionale n. 100537110 acceso presso il tesoriere regionale UNICREDIT SPA;

VISTA la D.G.R. n. 1947 del 28/10/2013, con la quale sono state trasferite alla competenza dell'allora Settore Assistenza Ambulatoriale, ora U.O. Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale, le attività relative alla Medicina dello Sport, non ricomprese nell'area della Prevenzione, affidando all'Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale, ora ULSS a supporto dell'operatività di tale settore e della attività di indirizzo regionale " il coordinamento della rete regionale della medicina dello sport, ivi comprese le attività di organizzazione della Commissione regionale d'Appello dell'attività sportiva agonistica, nonché la fase istruttoria alla redazione del decreto di rinnovo dell'Albo Regionale Ambulatori Privati di Medicina dello Sport e l'elaborazione di linee guida cliniche ed organizzative che garantiscano percorsi omogenei all'interno delle varie realtà aziendali";

RICHIAMATO il DDR Direzione Programmazione Sanitaria n. 1 del 20/7/2016 recante "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità Organizzative "Accreditamento strutture sanitaria", "Cure primarie e LEA", "Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale", "Strutture intermedie e socio-sanitarie e territoriali", "Salute mentale e sanità penitenziaria" ed "Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria", con cui si è riconosciuto ai Direttori di Unità Organizzativa il potere di sottoscrizione per adempimenti presupposti e connessi alla preparazione e attuazione di determinazioni giuntali di rispettiva competenza.

VISTO il D.M. 18.02.1982;

VISTA la L.R. 03.08.1982, n. 25;

VISTA la D.G.R. n. 714 del 05/05/2012;

VISTO il D.L. 78 del 31/05/2010;

VISTA la D.G.R. n. 742 del 07/06/2011 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1102 del 16/06/2012;

VISTA la D.G.R. n. 80 del 02/05/2013;

VISTA LA D.G.R. n. 1947 del 28/10/2013.

VISTA la Legge regionale n. 39/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale n. 1/2011;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale n. 30 del 30.12.2016;

VISTA la Legge regionale n. 31 del 30.12.2016;

VISTA la Legge regionale n. 32 del 30.12.2016;

VISTA la DGR n. 108 del 7 febbraio 2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";

VISTE le note pervenute dall'Azienda ULSS 4 - Veneto orientale prot. n. 409535/2017 e prot. n. 516587/2017;

decreta

1. di prendere atto delle premesse parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di impegnare nell'esercizio 2017 a favore dei componenti della Commissione Regionale medico sportiva d'appello indicati in colonna 'Nominativi dell'**Allegato A** l'importo complessivo di Euro Euro 3.046,94 a valere sul capitolo n. 003002 "Spese per il funzionamento di Consigli, comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese. (Art. 187, L.R. 10/06/1991, n. 12 - Art. 4, c. 1- L.R. 07/11/1995, n. 43 - Art. 2, c. 2 - L.R. 213/08/1996, n. 28) che presenta sufficiente disponibilità, con le seguenti modalità:
 - ◆ Impegno di Euro 2.340,00 per la quota parte afferente ai gettoni di presenza, ciascun componente rispettivamente nella somma indicata nella colonna 'totale gettoni presenze del prospetto allegato, da assumersi sul capitolo 003002 articolo 025 "altri servizi", codice V livello del piano dei conti U.1.03.02.99.005 "Spese per commissioni e comitati dell'Ente", sul bilancio regionale di Previsione 2017/2019 che presenta sufficiente disponibilità;
 - ◆ Impegno di Euro Euro 706,94 per la quota parte afferente al rimborso spese, ciascuno componente rispettivamente nella somma indicata nella colonna 'totale spese viaggio", da assumersi sul capitolo 003002 articolo 007 "rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", codice di V livello del piano dei conti U.1.03.02.02.002 "Indennità di missione e di trasferta", sul bilancio regionale di Previsione 2017/2019 che presenta sufficiente disponibilità;
3. di liquidare, ad esecutività del presente decreto, a favore dei Componenti della Commissione Regionale medico sportiva d'appello, così come dettagliato nell'**Allegato A**, gli importi di cui al punto precedente pari a complessivamente ad euro 3.046,94 sul conto della gestione ordinaria intestato alla Regione Veneto;
4. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno e la liquidazione con il presente atto rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non è debito commerciale;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Paolo Turri

Allegato (*omissis*)

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

(Codice interno: 366303)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 76 del 06 settembre 2017

Autorizzazione Integrata Ambientale - Punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 03.04.2006, n. 152. Ditta SE.FI. Ambiente S.r.l. - Sede legale e ubicazione installazione in Via Argine di Mezzo, 25, San Donà di Piave (VE) Riesame AIA rilasciata con DSRAT n. 9 del 2 marzo 2009 e successive modifiche.

*[Ambiente e beni ambientali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si riesamina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata alla Ditta SE.FI. Ambiente S.r.l. con decreto n. 9 del 2 marzo 2009, per l'installazione di gestione rifiuti ubicata in Comune di San Donà di Piave (VE), ai sensi dell'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006.

Il Direttore

(1) RICHIAMATO il DSRAT n. 9 del 2 marzo 2009 con cui è stata rilasciata alla Ditta SE.FI. Ambiente S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività soggetta al punto 5.1 dell'Allegato I del d.lgs. n. 59/2005 (ora punto 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152) per la gestione dell'installazione di cui all'oggetto;

(2) VISTA la Relazione ARPAV del 30.07.2010, trasmessa in data 17.08.2010 prot. 101033/12/VA, relativa all'attività ispettiva condotta presso l'installazione, con particolare riferimento alle verifiche concernenti la gestione dei rifiuti, dalla quale non emergono difformità rispetto a quanto autorizzato con il Decreto sopra richiamato né violazioni della normativa vigente, ma che tuttavia rileva alcune criticità in ordine alla componente rifiuti, *in termini di tutela ambientale ed efficacia dei controlli che possono essere oggetto di miglioramento;*

(3) VISTA la Relazione ARPAV del 18.05.2011, trasmessa in data 26.05.2011, prot. reg. n. 264485 del 01.06.2011, relativa alla determinazione di inquinanti emessi dal camino C1, che evidenzia il rispetto dei limiti imposti dall'AIA;

(4) RICHIAMATO il DSRA n. 62 del 14.08.2012 con il quale è stata modificata l'AIA, viste le istanze avanzate dalla Ditta, relativamente all'inserimento delle operazioni di selezione, cernita e miscelazione su rifiuti già autorizzati, e con il quale sono state impartite prescrizioni specifiche concernenti, tra l'altro, le modalità operative per le operazioni di miscelazione dei rifiuti;

(5) RICHIAMATO il DDDA n. 17 del 08.05.2015, con il quale si è preso atto della modifica della planimetria di cui all'All. C del DSRA n. 62/2012;

(6) VISTA la Relazione ARPAV in data 11.05.2015, prot. reg. n. 197784 del 12.05.2015, relativa al controllo aggiuntivo svolto dal 25.03.2015 al 27.03.2015, dalla quale emerge che le criticità rilevate nella precedente ispezione sono tutte state oggetto di una efficace azione correttiva; la medesima relazione, tuttavia, rileva il persistere della mancanza di una sufficiente reportistica, relativa agli autocontrolli, in quanto il PMC vigente al momento dell'ispezione risultava essere ancora il documento prot. reg. n. 13200 del 12.01.2009, il quale prevede che la reportistica sia costituita esclusivamente dalla trasmissione annuale della Dichiarazione Ambientale EMAS;

(7) RILEVATO che la medesima relazione ARPAV, evidenziava in conclusione che *"nell'ultima versione del PMC (revisione del 7/7/2014) non sono precisate le modalità di trasmissione dei dati e i soggetti destinatari della reportistica periodica. Tali dettagli dovranno essere inclusi nelle prossime revisioni, includendo l'obbligo per la Ditta della compilazione di software attualmente in uso dall'ARPAV e Regione (ORSO impianti) [...]"*; contestualmente si evidenziava la necessità di manutenzione delle paratie in cemento e del piazzale a causa dell'elevato livello di usura;

(8) VISTA la nota del 13.07.2015, prot. reg. n. 287596 del 13.07.2015, con la quale la Ditta comunica la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. 152/2006, relativa ai gruppi di miscelazione autorizzati;

(9) VISTA la nota prot. reg. n. 362354 del 10.09.2015 con la quale sono stati sospesi i termini di cui al citato art. 29-*nonies*, al fine di procedere a un approfondimento istruttorio della modifica comunicata, trattandosi di miscelazione di rifiuti in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006;

(10) VISTI gli esiti dell'incontro istruttorio, convocato con nota prot. reg. n. 386475 del 28.09.2015 e tenutosi in data 29.09.2015, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 428364 del 23.10.2015, con particolare riferimento alla necessità di integrazioni della documentazione prodotta dalla Ditta;

(11) VISTA la nota del 21.12.2015, prot. reg. n. 524294 del 23.12.2015, con cui la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;

(12) VISTA la nota trasmessa dalla Ditta in data 09.01.2016 in ottemperanza alla nota circolare prot. n. 512093 del 20.11.2014, inerente il "carteggio" a conferma della ridefinizione della validità dell'AIA, di cui al DSRAT n. 9/ 2009, fino al 28.02.2025 in ragione del mantenimento della Registrazione EMAS;

(13) VISTA la nota del 14.01.2016, prot. reg. n. 25256 del 22.01.2016, con la quale la Ditta ha trasmesso la relazione sulla verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 272/2014;

(14) VISTA la nota del 01.03.2016, prot. reg. n. 82870, con la quale ARPAV esprime il proprio parere sulla documentazione di cui sopra, come richiesto con nota prot. n. 43560 del 04.02.2016, puntualizzando i rilievi su ciascun singolo paragrafo della relazione proposta;

(15) CONSIDERATO che le modifiche del provvedimento autorizzativo (con DSRA n. 62 del 14.08.2012 e quindi con DSRA n. 17 del 08.05.2015) rilasciato alla Ditta con DSRAT n. 9/2009 nonché le modifiche normative nel frattempo intervenute, con particolare riferimento al d.lgs. 46/2014, hanno determinato il sovrapporsi di prescrizioni e la necessità di adeguamento del Decreto di AIA, si è rilevata la necessità di procedere a un aggiornamento complessivo del provvedimento, convocando (con nota 28.12.2016 prot. reg. n. 524984) un incontro istruttorio a tal fine;

(16) VISTA la nota del 03.01.2017, prot. reg. n. 6396 del 09.01.2017, con la quale la Ditta comunica la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. 152/2006, consistente nel disassemblaggio di rifiuti costituiti da trasformatori fuori uso, tenuto conto che l'AIA autorizza già attività di selezione/cernita (operazione R12), di cui il disassemblaggio può costituire una specifica casistica;

(17) VISTI gli esiti dell'incontro istruttorio, finalizzato alla discussione della bozza di provvedimento aggiornato, tenutosi in data 13.01.2017, di cui al verbale trasmesso in data 20.02.2017, prot. reg. n. 69481;

(18) CONSIDERATO che a seguito dei contenuti della documentazione trasmessa dalla Ditta e da ARPAV, come concordato durante l'incontro istruttorio sopra richiamato, è emerso che:

- per quanto riguarda la modifica, ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comunicata dalla Ditta in merito al disassemblaggio dei rifiuti costituiti da trasformatori fuori uso, sono stati rilevati da ARPAV (nota del 30.01.2017, prot. reg. 41686 del 01.02.2017) *alcuni aspetti che comportano l'opportunità di richiesta di integrazioni progettuali*, come meglio precisato nell'allegato parere alla medesima nota;
- per quanto concerne le modalità di caratterizzazione della miscela prodotta dalla Ditta, a seguito di operazioni di miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006, l'ampia discussione dapprima svoltasi in sede di incontro istruttorio, come riassunta nel citato verbale, le differenti posizioni espresse da ARPAV con nota del 21.03.2016 prot. 28772 (prot. reg. n. 115701 del 23.03.2016) e poi con nota del 30.01.2017 prot. 8856 (prot. reg. n. 41686 del 01.02.2017), la posizione che sul tema assume la Ditta, come più volte relazionato, hanno richiesto l'avvio di un procedimento teso a un più puntuale approfondimento delle attività svolte dalla Ditta, anche al fine di un confronto con tutti i soggetti interessati, da configurarsi pertanto come riesame, tenuto altresì conto della scadenza dei termini autorizzativi originariamente fissati il 28.02.2017, poi automaticamente prorogati ai sensi del d.lgs. 46/2014;

(19) VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di riesame, sull'intera installazione, in data 06.02.2017, prot. reg. n. 47325;

(20) VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta il 06.04.2017 (prot. reg. 140975 del 07.04.2017), ai sensi dell'art. 29-*octies* c. 4, come puntualmente richiesta nella comunicazione di avvio del procedimento;

(21) CONSIDERATO che la documentazione di cui al punto precedente include la *Relazione Tecnica dei Processi*, nella quale, in particolare:

- a. viene riproposta, nella declaratoria delle operazioni autorizzate (pg. 4/21), l'attività di sconfezionamento e riconfezionamento, individuata con D13/R12, preliminarmente ad ogni altra operazione autorizzata; tale impostazione è mantenuta altresì ai paragrafi 3.1 e 3.2 (pg. 7-9/21);
- b. si precisa (pg. 5/21), ai sensi del comma 3-*bis* dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006, che la miscelazione non in deroga non deve essere autorizzata né sottoposta a prescrizioni;

- c. si elenca (pg. 6 e 7/21), nella tabella n. 1, la destinazione d'uso delle diverse aree funzionali, dalla quale emerge esclusivamente l'attività di stoccaggio;
- d. si descrive, al par. 3.3 (pg. 10-13/21), l'attività di miscelazione in deroga, incluse le modalità di codifica dei rifiuti esitanti dalla separazione gravimetrica e dalla miscelazione stessa, le procedure di omologa e le modalità operative per la miscelazione; fermo restando che il riferimento microraccolta è errato;
- e. si riepiloga (tabella n. 3, par. 4) la potenzialità dell'installazione in riferimento a ciascuna operazione autorizzata;

(22) RITENUTO nel merito, di non condividere alcune proposte e di non ritenerle assentibili, con riguardo ai punti:

- a. poiché l'attività di sconfezionamento/riconfezionamento, sia nel caso riguardi singole partite di singoli CER (pertanto un reinfustamento finalizzato al cambio dell'imballaggio), sia quando esso riguardi un effettivo accorpamento (ossia l'unione di rifiuti provenienti da produttori diversi, aventi medesimo codice CER e, qualora i rifiuti siano pericolosi, medesime caratteristiche di pericolosità) è da codificarsi come R12/D14, come già discusso nell'incontro del 13.01.2017, di cui al verbale sopra citato, e in entrambi i casi queste attività fanno riferimento esclusivo a lavorazioni finalizzate all'avvio ad altri impianti. Diversamente, lo 'sconfezionamento' e 'l'accorpamento' (come anche la 'miscelazione') sono da considerarsi parte integrante dell'operazione cui sono destinati all'interno dell'installazione, in quanto è già valutato in sede istruttoria che l'attività possa o debba essere svolta su più rifiuti congiuntamente; pertanto non saranno indicati, nella declaratoria, gli 'sconfezionamenti' e gli 'accorpamenti' (e le 'miscelazioni') preliminari ad operazioni svolte presso l'installazione; tale impostazione dà riscontro altresì alle modalità di stoccaggio descritte ai par. 3.1 e 3.2, inclusa la richiesta (pg. 8/21) da parte della Ditta di inviare i rifiuti, dopo l'attività D13 svolta nell'installazione, ad ulteriori operazioni D13;
- b. poiché, in conseguenza della sentenza n. 75/2017 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 49 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che aveva introdotto il comma 3-*bis* all'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, è necessario autorizzare esplicitamente anche l'attività di miscelazione non in deroga e prevederne le prescrizioni;
- c. poiché la individuazione delle aree dell'installazione deve indicare anche ove sono svolte le attività diverse dal mero stoccaggio;
- d. poiché ai rifiuti esitanti dalla separazione gravimetrica deve essere attribuito un codice del capitolo 19, fatti salvi gli specifici e motivati casi individuati dalla Ditta, come discusso nell'incontro tecnico di cui al citato verbale;
- e. poiché le operazioni D13 e D14 sottendono differenti attività, come già precisato al punto a);

(23) CONSIDERATO che con la medesima documentazione la Ditta ha rinunciato all'attività di disassemblaggio dei trasformatori;

(24) VISTO il certificato di rinnovo, fino al 21.02.2020, della registrazione EMAS trasmesso con la citata nota prot. n. 140975 del 07.04.2017, nonché la nota prot. n. 180080 del 09.05.2017 con la quale è stato trasmesso il certificato di rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001, fino al 12.05.2020;

(25) VISTA la nota del 11.07.2017 (prot. reg. n. 297580 del 20.07.2017) con la quale la Ditta trasmette le proprie osservazioni sulla bozza del provvedimento di AIA riesaminata, inclusa la proposta di attribuzione di codici diversi dal 19 alle frazioni esitanti dalla separazione gravimetrica;

(22) VISTA la nota prot. reg. n. 340620 del 07.08.2017, con la quale è stato dato riscontro alle osservazioni formulate con la nota sopra richiamata;

(23) RITENUTO di ribadire che le attività di miscelazione non costituiscono trattamenti chimico-fisici tali da modificare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti attraverso la trasformazione di composti pericolosi in composti non pericolosi, come specificato nella circolare regionale prot. n. 518498 del 27.12.2016, pubblicata sul sito internet della Regione del Veneto;

(24) PRESO ATTO che la miscelazione include la diluizione di sostanze pericolose, come ricordato anche al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 e che, pertanto, l'autorizzazione in deroga a detto comma deve valutare tale fattispecie;

(25) CONSIDERATO che ciascun rifiuto componente la miscela deve essere compiutamente caratterizzato, con riguardo, tra l'altro, al ciclo produttivo di provenienza, alle materie prime in esso impiegate e agli eventuali contaminanti presenti, così da attribuire, su basi razionali e adeguate conoscenze ed, eventualmente, con il ricorso a prove analitiche, le pertinenti caratteristiche di pericolo HP;

(26) RICHIAMATO l'art 184, comma 5-*ter* del d.lgs. 152/2006, il quale recita: "*la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto*";

(27) RITENUTO che alla miscela in uscita, nelle more dell'emanazione degli indirizzi tecnici in materia di miscelazione di cui all'art. 17 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015, deve essere attribuita la sommatoria delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti costituenti la miscela, anche nel caso in cui la miscelazione possa avere comportato la diluizione al di sotto delle soglie specifiche per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo;

(28) CONSIDERATO infatti che la prassi di cui al punto precedente costituisce una modalità informativa tesa a garantire la trasmissione delle informazioni inerenti le sostanze pericolose (in quantità tali da attribuire una o più HP) possedute in origine dai rifiuti, anche nel caso in cui la miscelazione possa avere comportato una diluizione tale da ricondurre le concentrazioni nella miscela al di sotto delle soglie specifiche per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo;

(29) RITENUTO che tale prassi, tuttavia, non esime la Ditta, in quanto produttore del rifiuto, dagli accertamenti necessari per caratterizzare il medesimo al fine di garantirne il corretto trattamento all'impianto di destino; in questo senso, l'attribuzione delle HP come "sommatoria" non è da considerarsi "cautelativa", stante che il "principio di precauzione" si esercita in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte, come chiarito in sede comunitaria (si veda, ad esempio, la *Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione* COM(2000);

(30) RITENUTO che la caratterizzazione analitica e l'attribuzione delle HP come "sommatoria" devono essere riferite alla specifica partita di miscelazione poiché i rifiuti esitanti da operazioni di miscelazione non si intendono regolarmente generati da cicli produttivi costanti, fatte salve le attività basate su "ricette standard";

(31) RITENUTO pertanto, che la documentazione inerente la caratterizzazione della miscela deve essere rappresentativa della medesima e includere l'indicazione delle HP come "sommatoria", nelle more dell'emanazione degli indirizzi tecnici in materia di miscelazione di cui all'art. 17 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015;

(32) RITENUTO altresì, di autorizzare le operazioni di miscelazione esclusivamente sui rifiuti individuati dai codici CER per i quali sono state previste e comunicate l'appartenenza alle classi di miscelazione (di cui alla citata nota del 21.12.2015, prot. reg. n. 524294 del 23.12.2015 e alla nota del 16.04.2017, prot. n. 140975 del 07.04.2017) e le relative modalità operative;

(33) CONSIDERATO che non è ammessa in nessun caso la perdita delle caratteristiche di pericolo di un rifiuto in assenza di uno specifico trattamento volto alla rimozione o alla separazione degli inquinanti che ne determinano la pericolosità;

(34) RITENUTO di assentire alle declassificazioni operate a seguito delle selezioni/cernite dei rifiuti costituiti da batterie e accumulatori proposte nella tabella n. 2 della citata documentazione trasmessa dalla Ditta per il riesame (prot. reg. 140975 del 07.04.2017), nonché alle attribuzioni dei CER provenienti dalla separazione gravimetrica, come previsto nella richiamata nota regionale prot. n. 340620 del 07.08.2017;

(35) RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale riesaminata ai sensi degli articoli 29-sexies e 29-octies del d.lgs. n. 152/2006;

decreta

1. di rilasciare alla Ditta SE.FI. Ambiente S.r.l., P.IVA 02405830270, con sede legale Sede legale e ubicazione installazione in Via Argine di Mezzo, 25, San Donà di Piave (VE), catastalmente censita al Foglio 68, mappale n. 245, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, per le attività individuate al punto 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del medesimo d.lgs. n. 152/2006 dell'AIA già rilasciata con DSRA n. 9/2009 e ss.mm.ii;

2. di prevedere il successivo riesame dell'AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 16 (sedici) anni dalla data di rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento, in quanto risulta essere registrata EMAS;

3. di autorizzare la ditta SE.FI. Ambiente S.r.l. a gestire presso l'installazione oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

4. di sostituire con la presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

4.1 autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

4.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;

4.3 autorizzazione allo scarico, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006;

5. di autorizzare, nel rispetto delle successive prescrizioni, le seguenti attività di gestione rifiuti (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) che potranno essere svolte dalla Ditta nelle aree individuate nella planimetria di cui all'Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante:

5.1 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

5.2 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;

5.3 stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;

5.4 riconfezionamento [R12, D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singolo CER e singole partite, al fine della sostituzione dell'imballaggio;

5.5 accorpamento [R12, D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con eventuale sconfezionamento, travaso, riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche di pericolo, qualora il rifiuto sia pericoloso, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti; i rifiuti mantengono il codice CER di origine e le caratteristiche di pericolo;

5.6 miscelazione [R12, D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, con eventuale riduzione volumetrica contestuale, da condursi nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi punti 10 e 11, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

5.7 selezione e cernita di rifiuti, distinta in:

5.7.1 selezione e cernita di rifiuti misti [R12], manuale a terra, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o, se residuali, anche a smaltimento; alle frazioni costituite da batterie e accumulatori possono essere attribuiti codici CER diversi da quelli appartenenti al capitolo 19 (premessa 34);

5.7.2 eliminazione di frazioni estranee [R12, D13]; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento, con CER appartenenti al capitolo 19, con le eccezioni previste per rifiuti costituiti da batterie e accumulatori e riportate nel PMC/PGO;

5.7.3 separazione fisica [R12, D13] mediante decantazione ed estrazione della componente liquida; alle frazioni ottenute va attribuito un codice CER appartenente al capitolo 19, con le eccezioni previste (premessa 34);

5.8 riduzione volumetrica [R12, D13] di rifiuti per singolo CER, mediante trituratore;

6. di autorizzare, presso l'installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:

6.1 quantità massima di rifiuti pericolosi e non pericolosi presenti in installazione: 2.100 Mg, di cui al massimo 1.200 Mg di rifiuti pericolosi;

6.2 capacità massima stoccabile di rifiuti pericolosi e non pericolosi:

Stoccaggio	Capacità di Stoccaggio (Mg)*
D15	600 (rifiuti pericolosi e non pericolosi)
R13	1.500 di cui al massimo 600 di rifiuti pericolosi

*lo stoccaggio nei serbatoi deve garantire il mantenimento di un volume residuo di sicurezza pari al 10% del volume geometrico.

6.3 potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle altre operazioni:

Altre Operazioni	Potenzialità (Mg/giorno)*
R12	100
D13	80
D14	120

*le operazioni che avvengono nei serbatoi devono garantire il mantenimento di un volume residuo di sicurezza pari al 10% del volume geometrico.

7. di autorizzare, ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione;

Conferimento

8. di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali

8.1 i rifiuti in ingresso potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

8.2 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso di rifiuti potenzialmente interessati, come individuati nel PMC; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;

8.3 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento;

8.4 i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere conferiti presso l'installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas;

8.5 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE), n. 850/2004 del 29 aprile 2004 (inquinanti organici persistenti);

Prescrizioni generali

9. di stabilire le seguenti prescrizioni generali:

9.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007, con particolare riferimento al documento "Rigenerazione degli oli usati" e, per quanto concerne le tecniche di stoccaggio dei rifiuti (capitolo D1), al documento "Trattamento dei PCB, degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio", come meglio precisato nelle prescrizioni seguenti;

9.2 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'Allegato B al presente decreto e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento a tale planimetria; ogni modifica dell'Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;

9.3 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;

9.4 devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento;

9.5 le aree, i serbatoi, i container, le vasche e i contenitori devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e la filiera di destinazione (R/D);

9.6 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;

9.7 alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita, eliminazione delle frazioni estranee, ecc.);

9.8 le aree adibite ad attività di gestione rifiuti, di transito, di parcheggio devono essere adeguatamente pavimentate e drenate; devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti, deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo del piazzale e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;

9.9 i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;

9.10 i contenitori dei rifiuti devono essere chiusi al fine di evitare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente; i contenitori contenenti rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi debbono essere anche a tenuta ermetica;

9.11 i rifiuti stoccati in fusti non possono essere posti su più di due livelli per piano;

9.12 i rifiuti allo stato fisico liquido dovranno essere stoccati solamente nelle aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;

9.13 la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014; in particolare deve essere rispettato quanto previsto dall'Allegato VII e dall'Allegato VIII del medesimo decreto legislativo;

9.14 la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;

9.15 la gestione dei veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità al d.lgs. n. 209/2003;

9.16 la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008; in particolare deve essere rispettato quanto previsto dall'Allegato II del citato decreto legislativo; lo stoccaggio di tali rifiuti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni atti a contenere eventuali spandimenti di liquidi;

9.17 la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992, e secondo le indicazioni del Consorzio CONOU;

9.18 sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento né manipolazione, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto; i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente;

9.19 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;

9.20 ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

9.21 la Ditta deve disporre la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello e degli allarmi acustico/visivi presenti nelle cisterne/serbatoi, nonché provvedere alla loro installazione qualora assenti e/o in avaria;

9.22 l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

9.23 deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, recupero/smaltimento e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione a cui è stata sottoposta;

9.24 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 36/2003, il deposito preliminare (D15) di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non può superare il limite temporale di 3 anni, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;

Operazioni di Miscelazione

10. di stabilire che le operazioni di miscelazione non vietate dal comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

10.1 la miscelazione deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

10.2 le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile, il quale dovrà sempre verificare e attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;

10.3 le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 garantendo, in particolare, che siano mantenute le caratteristiche di recuperabilità dei rifiuti originari;

10.4 dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto; dovrà essere altresì mantenuto un unico registro interno relativo a tutte le miscelazioni effettuate;

10.5 ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata; tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero; a tal proposito si ricorda che il Gestore, relativamente alle miscele in uscita, ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 152/2006, è qualificato come "produttore dei rifiuti" e che, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a classificare compiutamente i rifiuti prodotti ed a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

10.6 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

10.7 il codice CER delle miscele deve essere individuato al capitolo 19;

10.8 è vietata la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero di materia; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero devono essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per lo specifico destino, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolosità e alla cessione di inquinanti per lisciviazione, qualora, ad esempio, il successivo recupero riguardi l'utilizzo in agricoltura o la produzione di oggetti/sostanze che saranno successivamente utilizzati sul suolo, nel suolo o nell'ambiente in generale;

10.9 la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica - ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 36/2003 - deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

10.10 entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, Città Metropolitana e ARPAV i gruppi di rifiuti relativi alla miscelazione non in deroga, individuando le finalità dell'attività di miscelazione, con particolare riferimento alle tipologie impiantistiche destinatarie delle miscele e i rifiuti coinvolti, in termini di CER, caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche; la proposta della Ditta è sottoposta ad istruttoria da parte della Regione Veneto;

11. di stabilire che le operazioni di miscelazione autorizzate in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 devono avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

11.1 le operazioni di miscelazione devono avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità" sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche; il Tecnico Responsabile deve provvedere ad evidenziare l'esito positivo delle verifiche riportandolo su apposite schede di registrazione; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; ciascuna attestazione, numerata e datata progressivamente, deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;

11.2 la caratterizzazione, eventualmente anche analitica, deve essere rappresentativa del lotto lavorato; non è ammissibile l'operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già subito operazioni di miscelazione presso impianti terzi;

11.3 la Ditta è tenuta ad attribuire alle miscele pericolose in uscita la sommatoria delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti in ingresso;

11.4 il CER delle miscele in deroga deve essere individuato al capitolo 19 - ad eccezione degli oli e delle batterie- con caratteristiche di rifiuto pericoloso;

11.5 le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-bis, c.3, del d.lgs. n. 152/2006 e secondo le indicazioni del Consorzio CONOU, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero, come individuate nelle tabelle del capitolo C del documento sulle BAT "Gestione dei rifiuti - Rigenerazione degli oli usati", di cui al DM del 29.01.2007;

11.6 le operazioni di miscelazione in deroga dovranno essere effettuate secondo le modalità descritte in uno specifico capitolo del PGO, sulla base dei gruppi presentati con nota 06.04.2017 (prot.reg. n. 140975) e riportati nell'Allegato A, tenendo conto delle seguenti prescrizioni:

- a. per le classi di miscelazione "6.Vernici", "8.Solventi" e per le classi che riguardano miscele tra rifiuti liquidi è ammessa la miscelazione esclusivamente tra rifiuti aventi il medesimo stato fisico;
- b. la miscelazione di RAEE deve svolgersi nel rispetto delle finalità e dei principi di cui al d.lgs. 49/2014 e s.m.i., e secondo i raggruppamenti ivi previsti;

- c. le miscele esitanti dalle operazioni di miscelazione delle classi denominate "25.Pesticidi" e "28. Altri rifiuti" devono essere destinate esclusivamente a smaltimento o a recupero energetico;
- d. il PGO deve riportare chiaramente le modalità operative per lo svolgimento della miscelazione, con riferimento a ciascuna "classe" di miscelazione; in particolare, deve essere proceduralizzata l'attività di verifica in ingresso del rispetto delle voci "Tipologia", "Provenienza" e "Caratteristiche del rifiuto" di cui ai punti elencati negli Allegati delle Norme tecniche del DM 05.02.1998 e DM 161/2002, come previsto dalla citata relazione integrativa, al fine di sottoporre o meno i rifiuti alla miscelazione, nonché di valutare il destino gerarchicamente più opportuno;
- e. i gruppi di miscelazione devono essere riportate esplicitamente nel PGO, in modo da evidenziare i CER afferenti a ciascuna classe;

Gestione delle acque

12. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006:

12.1 lo scarico, identificato con la sigla S2, delle acque di prima pioggia ricadenti sulle superfici scoperte, previo trattamento nell'impianto di sedimentazione/disoleatura/filtrazione installato, nel canale consortile adiacente all'impianto e denominato "Taglio del Re", nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte III (scarico in acque superficiali), del d.lgs. n. 152/2006;
- b. il pozzetto di campionamento deve essere sempre accessibile alle autorità competenti per il controllo;
- c. qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di sedimentazione /disoleatura delle acque di prima pioggia, deve essere immediatamente comunicata alle autorità preposte al controllo, e, per conoscenza, a questa Amministrazione;
- d. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

le acque reflue di seconda pioggia confluiscono, mediante by-pass, nel medesimo canale consortile tramite condotta separata, congiuntamente alle acque meteoriche derivanti da tetti e pluviali del fabbricato nord, dopo eventuale alimentazione ai presidi antincendio;

12.3 lo scarico, identificato con la sigla S1, delle acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'installazione, dopo il trattamento biologico nell'impianto installato, in acque superficiali nel canale consortile adiacente all'installazione, denominato "Taglio del Re", nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte III (scarico in acque superficiali) del d.lgs. n. 152/2006;
- b. deve essere effettuata regolare manutenzione all'impianto di trattamento installato al fine di mantenere la sua completa funzionalità;
- c. il pozzetto di campionamento deve essere sempre accessibile alle Autorità competenti per il controllo;
- d. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

le acque meteoriche derivanti da tetti e pluviali dell'edificio sud sono avviate a dispersione;

Emissioni in atmosfera

13. di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V Titolo I del d.lgs. n. 152/2006 per il punto di emissione identificato con il numero 1, provenienti dall'aspirazione del locale indicato con la sigla "H" dove si svolgono le operazioni di travaso dei rifiuti contenenti sostanze volatili, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

13.1 devono essere rispettati i seguenti valori limite:

Valori limite di emissione		
Classe di Inquinante	Soglia di Rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di Emissione (espresso come concentrazione)

Classe I	1 g/h	1 mg/Nmc
Classe II	6 g/h	4 mg/Nmc
Classe III	70 g/h	40 mg/Nmc
Classe IV	120 g/h	70 mg/Nmc
Classe V	70 g/h	40 mg/Nmc

Rif. Tabella D dell'allegato I alla parte V del d.lgs. 152/06.

13.2 per gli inquinanti non considerati al punto precedente fanno fede i limiti di emissione elencati nell'Allegato I, alla Parte V, del D.lgs. n. 152/2006;

13.3 il camino autorizzato deve essere dotato di un punto attrezzato al prelievo degli effluenti gassosi, identificato con l'indicazione "Punto di emissione 1" e reso sempre accessibile alle autorità preposte al controllo, secondo le indicazioni tecniche previste da ARPAV;

13.4 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare al punto di emissione n. 1 sono quelli indicati nel Piano di Controllo, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo;

PMC/PGO

14. di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:

14.1 entro 120 giorni dalla data del presente provvedimento la Ditta dovrà presentare una versione aggiornata del PMC Rev. 01 del 07.07.2014, sulla base delle modifiche introdotte dal presente provvedimento e di quanto rilevato e relazionato da ARPAV nel corso dei sopralluoghi e ispezioni; il PMC sarà valutato da ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, e successivamente trasmesso alla Regione del Veneto per l'approvazione;

14.2 la reportistica del PMC deve essere inviata a ARPAV, Città Metropolitana di Venezia, Comune di San Donà di Piave e Regione del Veneto, con le modalità previste nel medesimo documento; la Ditta dovrà comunicare ai medesimi Enti ogni variazione del PMC, che dovrà essere concordata con ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, e soggetta all'approvazione della Regione del Veneto;

14.3 entro 90 giorni dall'emanazione degli indirizzi tecnici in materia di miscelazione di cui all'art. 17 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015, il PMC/PGO deve essere adeguato alle prescrizioni ivi previste;

Ulteriori prescrizioni

15. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:

15.1 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana, ARPAV-DAP Venezia, e al Comune di San Donà di Piave, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006. e s.m.i.;

15.2 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana e all'ARPAV-DAP Venezia l'avvenuto rinnovo della registrazione EMAS entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione di eventuali sospensioni e/o revoche di detta registrazione;

15.3 per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di San Donà di Piave (DPCM 14 novembre 1997);

15.4 il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. in materia di prevenzione incendi e dell'U.L.S.S. in materia di ambienti di lavoro;

15.5 per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro, dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000;

15.6 dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;

15.7 resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla DGRV n. 2721 del 29.12.2014;

15.8 ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua - con oneri a carico del Gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;

16. di allegare al presente provvedimento:

Allegato A: elenco dei rifiuti conferibili per codice CER e operazione;

Allegato B: Planimetrie di layout, rete di gestione delle acque e punti di emissione in atmosfera;

17. di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento finalizzato al riesame dell'AIA rilasciata DSRA n. 9/2009 e smi, di cui alla comunicazione di avvio prot. reg. n. 47325 del 06.02.2017;

18. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati alla Ditta Se.Fi Ambiente S.r.l. in materia di AIA;

19. di dare mandato alla Direzione Ambiente di comunicare il presente provvedimento alla Ditta SE.FI. Ambiente S.r.l., al Comune di San Donà di Piave (VE), alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV Direzione Generale;

20. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

21. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

22. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 76 del 06.09.2017

pag. 1/17

Ditta SE.FI Ambiente S.r.l.
Ubicazione installazione: via Argine di Mezzo, 25 – San Donà di Piave (VE).

Elenco dei rifiuti conferibili e Operazioni.

TAB.1			
CER	DESCRIZIONE	stoccaggio [R13] e accorpamento [R12] (Punti 5.1 e 5.5)	stoccaggio [D15] e accorpamento [D14] (Punti 5.1 e 5.5)
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi		X
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	X	X
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci		X
01 05 05*	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio	X	X
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose		X
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06		X
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06		X
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia		X
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	X	X
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X
02 01 07	rifiuti della silvicoltura		X
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	X	X
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08		X
02 01 10	rifiuti metallici	X	X
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia		X
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X
02 02 04	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti		X
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti		X
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti		X
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente		X
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	X	X
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	X	X
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X
02 05 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti		X
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti		X
02 06 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti		X
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima		X
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X	X
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici		X
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X
02 07 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti		X
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	X	X
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X	X
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da 030104	X	X
03 02 01*	preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati	X	X
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	X	X
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	X	X
03 02 04*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	X	X
03 03 01	scarti di corteccia e legno	X	X
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	X	X
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta		X
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X	X
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X	X
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X	X
04 01 01	carniccio e frammenti di calce		X
04 01 02	rifiuti di calcinazione		X

Allegato A al Decreto n. 76 del 06.09.2017

pag. 2/17

Ditta **Ditta SE.FI Ambiente S.r.l.**

Ubicazione installazione: via Argine di Mezzo, 25 – San Donà di Piave (VE). Elenco dei rifiuti conferibili e operazioni.

TAB.1			
CER	DESCRIZIONE	stoccaggio [R13] e accorpamento [R12] (Punti 5.1 e 5.5)	stoccaggio [D15] e accorpamento [D14] (Punti 5.1 e 5.5)
04 01 03*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	X	X
04 01 04	liquido di concia contenente cromo	X	X
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo	X	X
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	X	X
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	X	X
04 01 08	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X	X
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X	X
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)		X
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	X	X
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14		X
04 02 16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	X	X
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19		X
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	X	X
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione		X
05 01 03*	morchie da fondi di serbatoi	X	X
05 01 04*	fanghi di alchili acidi		X
05 01 05*	perdite di olio	X	X
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X	X
05 01 07*	catrami acidi		X
05 01 08*	altri catrami		X
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09		X
05 01 11*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi		X
05 01 12*	acidi contenenti oli	X	X
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie		X
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento		X
05 01 15*	filtri di argilla esauriti		X
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio		X
05 01 17	bitume		X
05 06 01*	catrami acidi		X
05 06 03*	altri catrami		X
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento		X
05 07 01*	rifiuti contenenti mercurio	X	X
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo	X	X
06 01 01*	acido solforico ed acido solforoso	X	X
06 01 02*	acido cloridrico	X	X
06 01 03*	acido fluoridrico	X	X
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso	X	X
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso	X	X
06 01 06*	altri acidi	X	X
06 02 01*	idrossido di calcio	X	X
06 02 03*	idrossido di ammonio	X	X
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio	X	X
06 02 05*	altre basi	X	X
06 03 11*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri		X
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X	X
06 03 15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X	X
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X	X
06 04 03*	rifiuti contenenti arsenico		X
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio	X	X
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02		X
06 06 02*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi		X
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02		X
06 07 01*	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto		X
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro	X	X
06 07 03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	X	X
06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	X	X
06 08 02*	rifiuti contenenti clorosilano		X

Allegato A al Decreto n. 76 del 06.09.2017

pag. 3/17

Ditta **Ditta SE.FI Ambiente S.r.l.**

Ubicazione installazione: via Argine di Mezzo, 25 – San Donà di Piave (VE). Elenco dei rifiuti conferibili e operazioni.

TAB.1			
CER	DESCRIZIONE	stoccaggio [R13] e accorpamento [R12] (Punti 5.1 e 5.5)	stoccaggio [D15] e accorpamento [D14] (Punti 5.1 e 5.5)
06 09 02	scorie contenenti fosforo	X	X
06 09 03*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose		X
06 10 02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose		X
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio		X
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici		X
06 13 02*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	X	X
06 13 03	nerofumo		X
06 13 04*	rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto		X
06 13 05*	fuliggine		X
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		X
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione	X	X
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11		X
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		X
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione	X	X
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati		X
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	X	X
07 02 13	rifiuti plastici	X	X
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose		X
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	X	X
07 02 16*	rifiuti contenenti silicioni pericolosi		X
07 02 17	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16		X
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X
07 03 07*	fondi e residui di reazione alogenati	X	X
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione	X	X
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati		X
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11		X
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X
07 04 07*	fondi e residui di reazione alogenati	X	X
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione	X	X
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11		X
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		X
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione	X	X
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati		X
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11		X
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose		X
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13		X
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X

Allegato A al Decreto n. 76 del 06.09.2017

pag. 4/17

Ditta **Ditta SE.FI Ambiente S.r.l.**

Ubicazione installazione: via Argine di Mezzo, 25 – San Donà di Piave (VE). Elenco dei rifiuti conferibili e operazioni.

TAB.1			
CER	DESCRIZIONE	stoccaggio [R13] e accorpamento [R12] (Punti 5.1 e 5.5)	stoccaggio [D15] e accorpamento [D14] (Punti 5.1 e 5.5)
07 06 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X
07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione	X	X
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati		X
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11		X
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		X
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X
07 07 07*	residui di distillazione e residui di reazione, alogenati	X	X
07 07 08*	altri residui di distillazione e residui di reazione	X	X
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati		X
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11		X
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X	X
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X	X
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X	X
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X	X
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X	X
08 01 21*	residui di pittura o di sverniciatori	X	X
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	X	X
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X	X
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	X	X
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X	X
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X	X
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		X
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14		X
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione		X
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X	X
08 03 19*	oli disperdenti	X	X
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X	X
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	X	X
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	X	X
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	X	X
08 04 17*	olio di resina	X	X
08 05 01*	isocianati di scarto	X	X
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa	X	X
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	X	X
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	X	X
09 01 04*	soluzioni di fissaggio	X	X
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore	X	X
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	X	X
09 01 07	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X	X
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X	X
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	X	X
09 01 11*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	X	X
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	X	X
09 01 13*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06		X
10 01 01	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X	X

Allegato A al Decreto n. 76 del 06.09.2017

pag. 5/17

Ditta **Ditta SE.FI Ambiente S.r.l.**Ubicazione installazione: via Argine di Mezzo, 25 – San Donà di Piave (VE). Elenco dei rifiuti conferibili e operazioni.

TAB.1			
CER	DESCRIZIONE	stoccaggio [R13] e accorpamento [R12] (Punti 5.1 e 5.5)	stoccaggio [D15] e accorpamento [D14] (Punti 5.1 e 5.5)
10 01 02	ceneri leggere di carbone	X	X
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X	X
10 01 04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	X	X
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi		X
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi		X
10 01 09*	acido solforico	X	X
10 01 13*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	X	X
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	X	X
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	X	X
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18		X
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20		X
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose		X
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22		X
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato		X
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone		X
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento		X
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	X	X
10 02 02	scorie non trattate	X	X
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 02 08	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07		X
10 02 10	scaglie di laminazione	X	X
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	X	X
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11		X
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13		X
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione		X
10 03 02	frammenti di anodi	X	X
10 03 04*	scorie della produzione primaria	X	X
10 03 05	rifiuti di allumina	X	X
10 03 08*	scorie saline della produzione secondaria	X	X
10 03 09*	scorie nere della produzione secondaria	X	X
10 03 15*	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose		X
10 03 16	scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15		X
10 03 17*	rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi		X
10 03 18	rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17		X
10 03 19*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose		X
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19		X
10 03 21*	altri particolati e polveri (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose		X
10 03 22	altri particolati e polveri (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 100321		X
10 03 23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23		X
10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25		X
10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	X	X
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	X	X
10 03 29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	X	X
10 04 01*	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X
10 04 02*	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		X
10 04 03*	arsenato di calcio		X
10 04 04*	polveri dei gas di combustione		X
10 04 05*	altre polveri e particolato		X
10 04 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X
10 04 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09		X
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X
10 05 03*	polveri dei gas di combustione		X

Allegato A al Decreto n. 76 del 06.09.2017

pag. 6/17

Ditta **Ditta SE.FI Ambiente S.r.l.**

Ubicazione installazione: via Argine di Mezzo, 25 – San Donà di Piave (VE). Elenco dei rifiuti conferibili e operazioni.

TAB.1			
CER	DESCRIZIONE	stoccaggio [R13] e accorpamento [R12] (Punti 5.1 e 5.5)	stoccaggio [D15] e accorpamento [D14] (Punti 5.1 e 5.5)
10 05 04	altre polveri e particolato		X
10 05 05*	rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi		X
10 05 06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	X	X
10 05 10*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose		X
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	X	X
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X
10 06 02	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		X
10 06 03*	polveri dei gas di combustione		X
10 06 04	altre polveri e particolato		X
10 06 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X
10 06 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
10 06 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09		X
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X
10 07 02	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		X
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X
10 07 04	altre polveri e particolato		X
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07		X
10 08 04	particolato e polveri		X
10 08 08*	scorie saline della produzione primaria e secondaria	X	X
10 08 09	altre scorie		X
10 08 10*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose		X
10 08 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10		X
10 08 12*	rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi	X	X
10 08 13	rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12		X
10 08 14	frammenti di anodi	X	X
10 08 15*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose		X
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15		X
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17		X
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19		X
10 09 03	scorie di fusione	X	X
10 09 05*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 09 06	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X	X
10 09 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	X	X
10 09 09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		X
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09		X
10 09 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose		X
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11		X
10 09 13*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose		X
10 09 14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13		X
10 09 15*	scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose		X
10 09 16	scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15		X
10 10 03	scorie di fusione	X	X
10 10 05*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 10 06	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	X	X
10 10 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	X	X
10 10 09*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose		X
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09		X
10 10 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose		X
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11		X
10 10 13*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose		X
10 10 14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13		X
10 10 15*	scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose		X
10 10 16	scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15		X
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X

Allegato A al Decreto n. 76 del 06.09.2017

pag. 7/17

Ditta **Ditta SE.FI Ambiente S.r.l.**

Ubicazione installazione: via Argine di Mezzo, 25 – San Donà di Piave (VE). Elenco dei rifiuti conferibili e operazioni.

TAB.1			
CER	DESCRIZIONE	stoccaggio [R13] e accorpamento [R12] (Punti 5.1 e 5.5)	stoccaggio [D15] e accorpamento [D14] (Punti 5.1 e 5.5)
10 11 05	particolato e polveri		X
10 11 09*	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 11 10	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 09	X	X
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	X	X
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X	X
10 11 13*	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose		X
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13		X
10 11 15*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15		X
10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17		X
10 11 19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19		X
10 12 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico		X
10 12 03	polveri e particolato		X
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
10 12 06	stampi di scarto	X	X
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X
10 12 09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09		X
10 12 11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	X	X
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11		X
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X
10 13 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico		X
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce		X
10 13 06	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)		X
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
10 13 09*	rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto		X
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09		X
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X	X
10 13 12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12		X
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	X	X
11 01 05*	acidi di decappaggio	X	X
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti	X	X
11 01 07*	basi di decappaggio	X	X
11 01 08*	fanghi di fosfatazione		X
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose		X
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09		X
11 01 11*	soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose	X	X
11 01 12	soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	X	X
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13		X
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose		X
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X
11 02 02*	rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)	X	X
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi		X
11 02 05*	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	X	X
11 02 06	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	X	X
11 02 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		X
11 05 01	zinco solido	X	X
11 05 02	ceneri di zinco		X
11 05 03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X
11 05 04*	fondente esaurito		X
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X	X
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi	X	X
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X	X
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi	X	X
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	X	X
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X

Allegato A al Decreto n. 76 del 06.09.2017

pag. 8/17

Ditta **Ditta SE.FI Ambiente S.r.l.**

Ubicazione installazione: via Argine di Mezzo, 25 – San Donà di Piave (VE). Elenco dei rifiuti conferibili e operazioni.

TAB.1			
CER	DESCRIZIONE	stoccaggio [R13] e accorpamento [R12] (Punti 5.1 e 5.5)	stoccaggio [D15] e accorpamento [D14] (Punti 5.1 e 5.5)
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	X	X
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X	X
12 01 10*	oli sintetici per macchinari	X	X
12 01 12*	cere e grassi esauriti	X	X
12 01 13	rifiuti di saldatura	X	X
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X	X
12 01 16*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	X	X
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	X	X
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X	X
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	X	X
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X	X
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	X	X
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	X	X
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	X	X
13 01 04*	emulsioni clorurate	X	X
13 01 05*	emulsioni non clorurate	X	X
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	X	X
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	X	X
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	X	X
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	X	X
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	X	X
13 02 04*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	X	X
13 02 05*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X	X
13 02 06*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	X	X
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X
13 03 01*	oli isolanti e oli termovetori, contenenti PCB	X	X
13 03 06*	oli isolanti e termovetori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	X	X
13 03 07*	oli isolanti e termovetori minerali non clorurati	X	X
13 03 08*	oli sintetici isolanti e oli termovetori	X	X
13 03 09*	oli isolanti e oli termovetori, facilmente biodegradabili	X	X
13 03 10*	altri oli isolanti e oli termovetori	X	X
13 04 01*	oli di sentina da navigazione interna	X	X
13 04 02*	oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli	X	X
13 04 03*	altri oli di sentina da un altro tipo di navigazione	X	X
13 05 01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X	X
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	X
13 05 03*	fanghi da collettori	X	X
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	X	X
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	X	X
13 05 08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	X	X
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel	X	X
13 07 02*	benzina	X	X
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)	X	X
13 08 01*	fanghi e emulsioni prodotti da processi di dissalazione	X	X
13 08 02*	altre emulsioni	X	X
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	X	X
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	X	X
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	X	X
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	X	X
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	X	X
15 01 02	imballaggi in plastica	X	X
15 01 03	imballaggi in legno	X	X
15 01 04	imballaggi metallici	X	X
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	X	X
15 01 06	imballaggi in materiali misti	X	X
15 01 07	imballaggi in vetro	X	X
15 01 09	imballaggi in materia tessile	X	X
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti		X

Allegato A al Decreto n. 76 del 06.09.2017

pag. 9/17

Ditta **Ditta SE.FI Ambiente S.r.l.**

Ubicazione installazione: via Argine di Mezzo, 25 – San Donà di Piave (VE). Elenco dei rifiuti conferibili e operazioni.

TAB.1			
CER	DESCRIZIONE	stoccaggio [R13] e accorpamento [R12] (Punti 5.1 e 5.5)	stoccaggio [D15] e accorpamento [D14] (Punti 5.1 e 5.5)
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X
16 01 03	pneumatici fuori uso	X	X
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	X	X
16 01 07*	filtri dell'olio	X	X
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	X	X
16 01 09*	componenti contenenti PCB	X	X
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	X	X
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto		X
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X	X
16 01 13*	liquidi per freni	X	X
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X	X
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	X	X
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto	X	X
16 01 17	metalli ferrosi	X	X
16 01 18	metalli non ferrosi	X	X
16 01 19	plastica	X	X
16 01 20	vetro	X	X
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	X	X
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	X	X
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	X	X
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	X	X
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere		X
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	X	X
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	X
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	X	X
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X	X
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X	X
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	X	X
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	X	X
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X	X
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	X	X
16 06 01*	batterie al piombo	X	X
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio	X	X
16 06 03*	batterie contenenti mercurio	X	X
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	X	X
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	X	X
16 06 06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	X	X
16 07 08*	rifiuti contenenti oli	X	X
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	X
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X	X
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X	X
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X	X
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X	X
16 10 01*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose		X
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01		X
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose		X
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03		X
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X	X
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X	X

Allegato A al Decreto n. 76 del 06.09.2017

pag. 10/17

Ditta **Ditta SE.FI Ambiente S.r.l.**

Ubicazione installazione: via Argine di Mezzo, 25 – San Donà di Piave (VE). Elenco dei rifiuti conferibili e operazioni.

TAB.1			
CER	DESCRIZIONE	stoccaggio [R13] e accorpamento [R12] (Punti 5.1 e 5.5)	stoccaggio [D15] e accorpamento [D14] (Punti 5.1 e 5.5)
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X	X
17 01 01	cemento	X	X
17 01 02	mattoni	X	X
17 01 03	mattonelle e ceramiche	X	X
17 01 06*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X	X
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X	X
17 02 01	legno	X	X
17 02 02	vetro	X	X
17 02 03	plastica	X	X
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	X
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X	X
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X	X
17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X	X
17 04 01	rame, bronzo, ottone	X	X
17 04 02	alluminio	X	X
17 04 03	piombo	X	X
17 04 04	zinc	X	X
17 04 05	ferro e acciaio	X	X
17 04 06	stagno	X	X
17 04 07	metalli misti	X	X
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X	X
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X	X
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	X
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X
17 05 05*	materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose	X	X
17 05 06	materiale di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	X	X
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose		X
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X	X
17 06 01*	materiali isolanti contenenti amianto		X
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto		X
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X	X
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X
17 09 01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio		X
17 09 02*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	X	X
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	X	X
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)		X
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	X	X
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici	X	X
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	X	X
18 01 10*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	X	X
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	X	X
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	X	X
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici	X	X
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	X	X
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X
19 01 05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi		X
19 01 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X
19 01 10*	carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei fumi	X	X
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose		X
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11		X
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X	X

Allegato A al Decreto n. 76 del 06.09.2017

pag. 11/17

Ditta **Ditta SE.FI Ambiente S.r.l.**

Ubicazione installazione: via Argine di Mezzo, 25 – San Donà di Piave (VE). Elenco dei rifiuti conferibili e operazioni.

TAB.1			
CER	DESCRIZIONE	stoccaggio [R13] e accorpamento [R12] (Punti 5.1 e 5.5)	stoccaggio [D15] e accorpamento [D14] (Punti 5.1 e 5.5)
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X	X
19 01 15*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15		X
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose		X
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17		X
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X	X
19 02 03	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X
19 02 04*	rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose		X
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05		X
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	X	X
19 02 08*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	X	X
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08		X
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04		X
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati		X
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06		X
19 04 01	rifiuti vetrificati	X	X
19 04 02*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi		X
19 04 03*	fase solida non vetrificata		X
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati		X
19 08 01	residui di vagliatura	X	X
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento	X	X
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		X
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	X	X
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose		X
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	X	X
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	X	X
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose		X
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11		X
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	X	X
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X	X
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X	X
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X	X
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione		X
19 09 04	carbone attivo esaurito	X	X
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico		X
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	X	X
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X
19 10 03*	frazioni leggere di frammentazione (<i>fluff-light</i>) e polveri, contenenti sostanze pericolose		X
19 10 04	frazioni leggere di frammentazione (<i>fluff-light</i>) e polveri, diverse da quelli di cui alla voce 19 10 03		X
19 10 05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose		X
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05		X
19 11 01*	filtri di argilla esauriti		X
19 11 02*	catrami acidi		X
19 11 03*	rifiuti liquidi acquosi		X
19 11 04*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi		X
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05		X
19 11 07*	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi		X
19 12 01	carta e cartone	X	X
19 12 02	metalli ferrosi	X	X
19 12 03	metalli non ferrosi	X	X
19 12 04	plastica e gomma	X	X
19 12 05	vetro	X	X
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose	X	X
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X
19 12 08	prodotti tessili	X	X
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X

Allegato A al Decreto n. 76 del 06.09.2017

pag. 12/17

Ditta **Ditta SE.FI Ambiente S.r.l.**Ubicazione installazione: via Argine di Mezzo, 25 – San Donà di Piave (VE). Elenco dei rifiuti conferibili e operazioni.

TAB.1			
CER	DESCRIZIONE	stoccaggio [R13] e accorpamento [R12] (Punti 5.1 e 5.5)	stoccaggio [D15] e accorpamento [D14] (Punti 5.1 e 5.5)
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	X	X
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose		X
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01		X
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose		X
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03		X
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose		X
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05		X
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose		X
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07		X
20 01 01	carta e cartone	X	X
20 01 02	vetro	X	X
20 01 10	abbigliamento	X	X
20 01 11	prodotti tessili	X	X
20 01 13*	solventi	X	X
20 01 14*	acidi	X	X
20 01 15*	sostanze alcaline		X
20 01 17*	prodotti fotochimici		X
20 01 19*	pesticidi	X	X
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X	X
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti cloro fluorocarburi	X	X
20 01 25	oli e grassi commestibili	X	X
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	X	X
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X	X
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	X	X
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose	X	X
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	X	X
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici	X	X
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	X	X
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X	X
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	X	X
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	X	X
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	X	X
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose	X	X
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X
20 01 39	plastica	X	X
20 01 40	metallo	X	X
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere		X
20 02 02	terra e roccia	X	X
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili		X
20 03 02	rifiuti dei mercati		X
20 03 03	residui della pulizia stradale	X	X
20 03 07	rifiuti ingombranti	X	X

Allegato A al Decreto n. 76 del 06.09.2017

pag. 13/17

Ditta **Ditta SE.FI Ambiente S.r.l.**

Ubicazione installazione: via Argine di Mezzo, 25 – San Donà di Piave (VE). Elenco dei rifiuti conferibili e operazioni.

TAB.2								
Riconfezionamento per singolo CER e singola partita per sostituzione imballaggio [R12, D14]								
Punto 5.4								
02 01 03	05 01 14	07 01 03*	07 05 07*	08 04 16	10 12 12	13 01 10*	16 03 06	19 02 09*
02 01 08*	05 01 15*	07 01 04*	07 05 08*	08 04 17*	11 01 05*	13 01 11*	16 05 06*	19 02 10
02 01 09	05 06 04	07 01 07*	07 05 09*	08 05 01*	11 01 06*	13 01 12*	16 05 07*	19 02 11*
02 01 10	05 07 01*	07 01 08*	07 05 10*	09 01 01*	11 01 07*	13 01 13*	16 05 08*	19 08 06*
02 02 03	05 07 02	07 01 09*	07 05 13*	09 01 02*	11 01 11*	13 02 04*	16 05 09	19 08 08*
02 03 02	06 01 01*	07 01 10*	07 05 14	09 01 03*	11 01 12	13 02 05*	16 06 01*	19 08 09
02 03 03	06 01 02*	07 02 01*	07 06 01*	09 01 04*	11 01 13*	13 02 06*	16 06 02*	19 08 10*
02 03 04	06 01 03*	07 02 03*	07 06 03*	09 01 05*	11 01 14	13 02 07*	16 06 03*	19 09 04
02 04 01	06 01 04*	07 02 04*	07 06 04*	09 01 06*	11 01 16*	13 02 08*	16 06 04	19 09 05
02 04 02	06 01 05*	07 02 07*	07 06 07*	09 01 07	11 01 98*	13 03 01*	16 06 05	19 11 02*
02 05 01	06 01 06*	07 02 08*	07 06 08*	09 01 08	11 02 02*	13 03 06*	16 06 06*	19 11 03*
02 06 01	06 02 01*	07 02 09*	07 06 09*	09 01 10	11 02 03	13 03 07*	16 07 08*	19 11 04*
02 06 02	06 02 03*	07 02 10*	07 06 10*	09 01 11*	11 02 05*	13 03 08*	16 07 09*	20 01 13*
02 07 02	06 02 04*	07 02 13	07 07 01*	09 01 12	11 02 06	13 03 09*	16 08 01	20 01 14*
02 07 03	06 02 05*	07 02 14*	07 07 03*	09 01 13*	11 02 07*	13 03 10*	16 08 02*	20 01 15*
02 07 04	06 03 11*	07 02 15	07 07 04*	10 01 02	11 05 01	13 04 01*	16 08 03	20 01 17*
03 02 01*	06 03 13*	07 02 16*	07 07 07*	10 01 03	11 05 02	13 04 02*	16 08 07*	20 01 19*
03 02 02*	06 03 14	07 02 17	07 07 08*	10 01 05	12 01 06*	13 04 03*	16 10 01*	20 01 25
03 02 03*	06 03 15*	07 02 99	07 07 09*	10 01 07	12 01 07*	13 05 01*	16 10 02	20 01 26*
03 02 04*	06 03 16	07 03 01*	07 07 10*	10 01 09*	12 01 08*	13 05 06*	16 10 03*	20 01 27*
04 01 03*	06 04 03*	07 03 03*	08 01 11*	10 01 13*	12 01 09*	13 05 07*	16 10 04	20 01 28
04 01 04	06 04 04*	07 03 04*	08 01 12	10 01 16*	12 01 10*	13 05 08*	18 01 01	20 01 29*
04 01 05	06 04 05*	07 03 08*	08 01 19*	10 01 17	12 01 12*	13 07 01*	18 01 04	20 01 30
04 01 09	06 06 02*	07 03 09*	08 01 20	10 01 18*	12 01 13	13 07 02*	18 01 06*	20 01 31*
04 02 09	06 06 03	07 03 10*	08 01 21*	10 01 19	12 01 16*	13 07 03*	18 01 07	20 01 32
04 02 10	06 07 02*	07 04 01*	08 02 03	10 01 24	12 01 17	13 08 02*	18 01 08*	20 01 33*
04 02 14*	06 07 04*	07 04 03*	08 03 08	10 01 25	12 01 19*	14 06 01*	18 01 09	20 01 34
04 02 15	06 08 02*	07 04 04*	08 03 12*	10 03 02	12 01 20*	14 06 02*	18 01 10*	20 01 41
04 02 16*	06 09 03*	07 04 07*	08 03 13	10 03 05	12 01 21	14 06 03*	18 02 01	
04 02 17	06 10 02*	07 04 08*	08 03 16*	10 03 17*	12 01 99	16 01 12	18 02 05*	
04 02 21	06 11 01	07 04 09*	08 03 17*	10 03 18	12 03 01*	16 01 13*	18 02 06	
04 02 22	06 13 01*	07 04 10*	08 03 18	10 04 03*	12 03 02*	16 01 14*	18 02 07*	
05 01 03*	06 13 02*	07 04 13*	08 03 19*	10 08 12*	13 01 01*	16 01 15	18 02 08	
05 01 05*	06 13 03	07 05 01*	08 04 09*	10 08 13	13 01 04*	16 03 03*	19 01 10*	
05 01 11*	06 13 05*	07 05 03*	08 04 10	10 08 14	13 01 05*	16 03 04	19 02 07*	
05 01 12*	07 01 01*	07 05 04*	08 04 15*	10 12 11*	13 01 09*	16 03 05*	19 02 08*	

TAB.3											
Selezione /cernita di rifiuti misti [R12] - Punto 5.7.1											
Stoccaggio funzionale [R13] incluso - Punto 5.2											
CER	NOTE	CER	NOTE	CER	NOTE	CER	NOTE	CER	NOTE	CER	NOTE
010408		060404*	conf.	070703*	conf.	120101		160305*	conf.	180208	conf.
010409		060405*	conf.	070704*	conf.	120103		160306	conf.	190102	
020103		060704*	conf.	070707*	conf.	120105		160504*	conf.	191001	
020104		070103*	conf.	070708*	conf.	120113		160505	conf.	191002	
020108*	conf.	070104*	conf.	080111*	conf.	120120*		160604		191201	
020110		070107*	conf.	080112	conf.	120121		160605		191202	
020304	conf.	070108*	conf.	080121*	conf.	120199		160606*	conf.	191203	
020501	conf.	070109*	conf.	080308	conf.	120301*	conf.	160709*		191204	
020601	conf.	070110*	conf.	080312*	conf.	120302*	conf.	161101*		191206*	
020704	conf.	070203*	conf.	080313	conf.	140602*	conf.	161102		191207	
030101		070204*	conf.	080317*		140603*	conf.	161103*		191208	
030104*		070207*	conf.	080318		150101		161104		191211*	
030105		070208*	conf.	080409*	conf.	150102		161105*		191212	
030201*	conf.	070213		080410	conf.	150103		161106		200101	
030202*	conf.	070215		080415*	conf.	150104		170103		200110	
030203*	conf.	070299		080416	conf.	150105		170106*		200111	
030204*	conf.	070301*	conf.	080501*	conf.	150106		170107		200113*	conf.
030301		070303*	conf.	090101*	conf.	150107		170203		200114*	conf.
030310		070304*	conf.	090102*	conf.	150109		170204*		200121*	

Allegato A al Decreto n. 76 del 06.09.2017

pag. 14/17

Ditta **Ditta SE.FI Ambiente S.r.l.**

Ubicazione installazione: via Argine di Mezzo, 25 – San Donà di Piave (VE). Elenco dei rifiuti conferibili e operazioni.

TAB.3											
Selezione /cernita di rifiuti misti [R12] - Punto 5.7.1											
Stoccaggio funzionale [R13] incluso - Punto 5.2											
CER	NOTE	CER	NOTE	CER	NOTE	CER	NOTE	CER	NOTE	CER	NOTE
040109		070307*	conf.	090103*	conf.	150110*		170401		200123*	
040209		070308*	conf.	090104*	conf.	150111*		170405		200125	conf.
040216*	conf.	070310*	conf.	090105*	conf.	160103		170407		200126*	conf.
040217	conf.	070401*	conf.	090107		160113*	conf.	170409*		200127*	conf.
040221		070403*	conf.	090108		160114*	conf.	170410*		200128	conf.
040222		070404*	conf.	100511		160115	conf.	170411		200129*	conf.
050701*	conf.	070407*	conf.	101208		160117		170508		200130	conf.
050702	conf.	070408*	conf.	101211*		160118		170603*		200133*	
060101*	conf.	070409*	conf.	101311		160119		170604		200134	
060104*	conf.	070503*	conf.	110105*	conf.	160120		170801*		200135*	
060105*	conf.	070504*	conf.	110106*	conf.	160121*		170802		200136	
060106*	conf.	070507*	conf.	110107*	conf.	160122		170902*		200137*	
060204*	conf.	070508*	conf.	110113*	conf.	160213*		170903*		200138	
060205*	conf.	070601*	conf.	110116*	conf.	160214		170904		200139	
060313*	conf.	070603*	conf.	110198*	conf.	160215*		180106*	conf.	200140	
060314	conf.	070604*	conf.	110202*		160216		180205*	conf.	200307	
060315*	conf.	070607*	conf.	110205*		160303*	conf.	180206	conf.		
060316	conf.	070608*	conf.	110206		160304	conf.	180207*	conf.		

Conf. si riferisce al ritiro e alla selezione/cernita di rifiuti confezionati.

TAB.4									
Eliminazione delle frazioni estranee [R12, D13] - Punto 5.7.2									
Stoccaggio funzionale [R13, D15] incluso - Punto 5.2									
010408	040105	100302	120199	160117	161105*	170407	190802	200111	
010409	040108	100511	150101	160118	161106	170409*	190806*	200121*	
020103	040109	100814	150102	160119	170101	170410*	190901	200123*	
020104	040209	101112	150103	160120	170102	170411	191001	200133*	
020110	040214*	101206	150104	160121*	170103	170508	191002	200134	
020401	040221	101208	150105	160122	170106*	170603*	191201	200135*	
020402	040222	101211*	150106	160213*	170107	170604	191202	200136	
020702	070213	101311	150107	160214	170201	170801*	191203	200137*	
030101	070215	110202*	150109	160215*	170202	170802	191204	200138	
030104*	070299	110205*	150110*	160216	170203	170902*	191206*	200139	
030105	080317*	110206	150111*	160604	170204*	170903*	191207	200140	
030301	080318	120101	150202*	160605	170401	170904	191208	200307	
030307	090107	120103	150203	160709*	170402	180110*	191211*		
030308	090108	120105	160103	161101*	170403	190102	191212		
030310	090110	120113	160107*	161102	170404	190115*	200101		
040103*	090111*	120120*	160110*	161103*	170405	190119	200102		
040104	090112	120121	160112	161104	170406	190801	200110		

TAB.5									
Separazione fisica [R12, D13] - Punto 5.7.3									
Stoccaggio funzionale [R13 - D15] incluso - Punto 5.2									
010505*	050105*	080117*	080413*	100508*	120112*	130111*	130307*	130507*	190207*
030302	050106*	080118	080414	100609*	120114*	130112*	130308*	130508*	190807*
030309	050112*	080119*	080417*	100707*	120115	130113*	130309*	130701*	190809
030310	060703*	080120	090106*	100819*	120118*	130204*	130310*	130702*	190810*
030311	070212	080202	100211*	101314	120119*	130205*	130401*	130703*	
040104	070299	080203	100327*	120106*	130101*	130206*	130402*	130801*	
040105	080113*	080307	100328	120107*	130104*	130207*	130403*	130802*	
040106	080114	080319*	100329*	120108*	130105*	130208*	130502*	140604*	
040107	080115*	080411*	100330	120109*	130109*	130301*	130503*	140605*	
050103*	080116	080412	100409*	120110*	130110*	130306*	130506*	160708*	

Allegato A al Decreto n. 76 del 06.09.2017

pag. 15/17

Ditta Ditta SE.FI Ambiente S.r.l.

Ubicazione installazione: via Argine di Mezzo, 25 – San Donà di Piave (VE). Elenco dei rifiuti conferibili e operazioni.

TAB.6																	
Miscelazione [R12, D13]																	
Punto 5.6																	
CER	GRUPPO DI MISCELAZIONE				AREA	CER	GRUPPO DI MISCELAZIONE				AREA	CER	GRUPPO DI MISCELAZIONE				AREA
01 04 08	5				D	08 03 17*	6	28			D	13 03 06*	1				E
01 04 09	5				D	08 03 18	6	28			D	13 03 07*	1				E
01 04 10	6				D	08 03 19*	1				E	13 03 08*	1				E
01 05 04	5				D	08 04 09*	6	28			B	13 03 09*	1				E
01 05 05*	5				D	08 04 10	6	28			D	13 03 10*	1				E
01 05 06*	5				D	08 04 11*	6				B	13 04 01*	2				E
01 05 07	5				D	08 04 12	6				D	13 04 02*	2				E
01 05 08	5				D	08 04 13*	6				B	13 04 03*	2				E
02 01 01	5				D	08 04 14	6				D	13 05 01*	5				D
02 01 08*	25	28			D	08 04 15*	8				B	13 05 02*	5				D
02 01 09	25				D	08 04 16	8				D	13 05 03*	5				D
02 02 01	5				D	08 05 01*	6				B	13 05 06*	1				E
02 02 04	5				D	09 01 01*	15				A	13 05 07*	2				E
02 03 01	5				D	09 01 02*	15				A	13 05 08*	5				D
02 03 03	6				D	09 01 03*	15				A	13 08 01*	5				E
02 03 04	28				D	09 01 04*	14				A	13 08 02*	29				E
02 03 05	5				D	09 01 05*	14				A	14 06 03*	8				B
02 04 01	5				D	09 01 06*	6				A	14 06 05*	8				B
02 04 03	5				D	10 01 01	5	28			D	15 01 10*	9	28			D
02 05 02	5				D	10 01 02	5				D	15 01 11*	9				D
02 06 01	28				D	10 01 03	13				D	15 02 02*	5	18	19	28	D
02 06 03	5				D	10 01 04*	5	13			D	15 02 03	5	18	28		I
02 07 04	28				D	10 01 13*	13				D	16 01 21*	6	28			D
02 07 05	5				D	10 01 14*	13				D	16 01 22	18				I
03 01 04*	26				D	10 01 15	13				D	16 02 11*	21				D
03 01 05	26				I	10 01 16*	13	28			D	16 02 13*	21				D
03 02 01*	20				D	10 01 17	13	28			D	16 02 14	21				D
03 02 02*	20				D	10 01 18*	13				D	16 02 15*	21				D
03 02 03*	20				D	10 01 19	13				D	16 02 16	21				I
03 02 04*	20				D	10 01 20*	5				D	16 03 03*	5	28			D
03 03 01	26				I	10 01 21	5				D	16 03 04	5	28			D
03 03 02	5				D	10 01 22*	5				D	16 03 05*	5	28			D
03 03 05	5				D	10 01 23	5				D	16 03 06	5	28			D
03 03 09	5				D	10 02 01	5				D	16 05 04*	9	28			D
03 03 10	5				D	10 02 07*	13				D	16 05 06*	28				D
03 03 11	5				D	10 02 08	13				D	16 05 07*	28				D
04 01 03*	6				A	10 02 11*	5				D	16 05 08*	28				D
04 01 07	5				D	10 02 12	5				D	16 05 09	28				D
04 02 10	5				D	10 02 13*	5				D	16 06 01*	3				R
04 02 14*	6				B	10 02 14	5				D	16 06 02*	4				F
04 02 15	6				D	10 02 15	5				D	16 06 03*	4				F
04 02 16*	6				B	10 03 23*	13				D	16 06 04	4				F
04 02 17	6				D	10 03 24	13				D	16 06 05	4				R
04 02 19*	6				D	10 03 25*	5				D	16 06 06*	4				R
04 02 20	6				D	10 03 26	13				D	16 07 08*	2				E
05 01 02*	5				D	10 04 06*	5				D	16 07 09*	2				D
05 01 03*	5	28			D	10 04 07*	5				D	16 08 01	22				A
05 01 04*	5				D	10 04 09*	5				D	16 08 02*	22				A
05 01 06*	5	28			D	10 04 10	5				D	16 08 03	22				A
05 01 07*	23				D	10 05 01	13				D	16 08 07*	22				A
05 01 08*	23				D	10 05 03*	13				D	16 10 01*	2				E
05 01 09*	5				D	10 05 04	13				D	16 10 02	2				E
05 01 10	5				D	10 05 05*	13				D	16 10 03*	2				E
05 01 13	5				D	10 05 06*	5				D	16 10 04	2				E
05 01 15*	5				D	10 06 03*	13				D	16 11 01*	12				D
05 01 17	23				D	10 06 04	6				D	16 11 02	12				I
05 06 01*	23				D	10 06 06*	5				D	16 11 03*	12				D
05 06 03*	23				D	10 06 07*	5				D	16 11 04	12				I
06 03 14	5	28			D	10 06 09*	5				D	16 11 05*	12				D
06 03 15*	5				D	10 06 10	5				D	16 11 06	12				I
06 03 16	5	28			D	10 07 03	5				D	17 01 06*	12				D
06 05 02*	5	28			D	10 07 04	5				D	17 02 04*	7	28			D
06 05 03	5	28			D	10 07 05	5				D	17 03 01*	23	28			D
06 13 01*	25				D	10 07 07*	5				D	17 03 03*	23	28			D
06 13 02*	19	28			D	10 07 08	5				D	17 04 09*	9				D

Allegato A al Decreto n. 76 del 06.09.2017

pag. 16/17

Ditta **Ditta SE.FI Ambiente S.r.l.**Ubicazione installazione: via Argine di Mezzo, 25 – San Donà di Piave (VE). Elenco dei rifiuti conferibili e operazioni.

TAB.6														
Miscelazione [R12, D13]														
Punto 5.6														
CER	GRUPPO DI MISCELAZIONE			AREA	CER	GRUPPO DI MISCELAZIONE			AREA	CER	GRUPPO DI MISCELAZIONE			AREA
07 01 01*	8			E	10 08 04	5			D	17 04 10*	9			D
07 01 03*	8			B	10 08 15*	13			D	17 05 03*	5	28		D
07 01 04*	8			B	10 08 16	13			D	17 05 04	5			I
07 01 07*	16			D	10 08 17*	5			D	17 05 05*	5	28		D
07 01 08*	6	28		D	10 08 18	5			D	17 05 06	5	28		D
07 01 09*	17			D	10 08 19*	5			D	17 05 07*	12			D
07 01 10*	18	19		D	10 08 20	5			D	17 08 01*	5			D
07 01 11*	5	28		D	10 09 09*	13			D	17 08 02	5			I
07 01 12	5	28		D	10 09 10	13			D	18 01 01	24			I
07 02 01*	8			E	10 10 09*	13			D	18 01 06*	24			D
07 02 03*	8			B	10 10 10	13			D	18 01 07	24	28		F
07 02 04*	8			B	10 10 11*	13			D	18 01 08*	24	28		F
07 02 07*	16			D	10 10 12	13			D	18 01 09	24	28		F
07 02 08*	6	28		D	10 11 03	12			D	18 01 10*	24	28		F
07 02 09*	17			D	10 11 05	12			D	18 02 01	24			F
07 02 10*	18	19		D	10 11 09*	12			D	18 02 05*	24			D
07 02 11*	5			D	10 11 10	12			D	18 02 06	24			D
07 02 12	5			D	10 11 11*	12			D	18 02 07*	24			F
07 03 01*	8			E	10 11 13*	12			D	18 02 08	24			F
07 03 03*	8			B	10 11 14	12			D	19 01 05*	5	28		D
07 03 04*	8	28		B	10 11 15*	12			D	19 01 06*	2			E
07 03 07*	16			D	10 11 16	12			D	19 01 07*	5			D
07 03 08*	6			D	10 11 17*	12			D	19 01 10*	18	19		D
07 03 09*	17			D	10 11 18	12			D	19 01 11*	13			D
07 03 10*	18	19	28	D	10 11 19*	12			D	19 01 12	13			D
07 03 11*	5			D	10 11 20	12			D	19 01 13*	13			D
07 03 12	5			D	10 12 01	12			D	19 01 14	13			D
07 04 01*	8			E	10 12 03	12			D	19 01 15*	15			D
07 04 03*	8			B	10 12 05	5			D	19 01 16	15			D
07 04 04*	8			B	10 12 09*	12			D	19 01 17*	5			D
07 04 07*	16			D	10 12 10	12			D	19 01 18	5			I
07 04 08*	6			D	10 12 11*	12			D	19 01 19	5			D
07 04 09*	17			D	10 12 12	12			D	19 02 03	5	28		D
07 04 10*	18	19		D	10 12 13	5			D	19 02 04*	5	28		D
07 04 11*	5			D	10 13 01	12			D	19 02 05*	5			D
07 04 12	5			D	10 13 04	12			D	19 02 06	5			D
07 04 13*	28			D	10 13 06	12			D	19 02 07*	1			E
07 05 01*	8			E	10 13 07	5			D	19 04 01	5			D
07 05 03*	8			B	10 13 12*	12			D	19 04 02*	5			D
07 05 04*	8			B	10 13 13	12			D	19 04 03*	5			D
07 05 07*	16			D	10 13 14	5			D	19 08 01	5			I
07 05 08*	6			D	11 01 08*	5			D	19 08 02	5			D
07 05 09*	17			D	11 01 09*	5			D	19 08 05	5			D
07 05 10*	18	19		D	11 01 10	5			D	19 08 06*	5	28		D
07 05 11*	5			D	11 01 11*	2			E	19 08 07*	5			D
07 05 12	5			D	11 01 12	2			E	19 08 08*	5			D
07 05 13*	8			D	11 01 13*	5			D	19 08 11*	5			D
07 05 14	8			D	11 01 14	5			D	19 08 12	5			D
07 06 01*	8			E	11 01 15*	5			D	19 08 13*	5	28		D
07 06 03*	8			B	11 01 16*	5			D	19 08 14	5	28		D
07 06 04*	8			B	11 02 02*	11			D	19 09 01	5			I
07 06 07*	16			D	11 02 05*	11			D	19 09 02	5	28		D
07 06 08*	6	28		D	11 02 06	11			D	19 09 03	5			D
07 06 09*	17			D	11 02 07*	11			D	19 09 04	19	28		D
07 06 10*	18	19		D	11 05 03*	11			D	19 09 05	5	28		D
07 06 11*	5			D	11 05 04*	11			D	19 09 06	5			D
07 06 12	5			D	12 01 06*	1			E	19 11 01*	5			D
07 07 01*	8			E	12 01 07*	1			E	19 11 02*	23			D
07 07 03*	8			B	12 01 08*	29			E	19 11 04*	5			D
07 07 04*	8			B	12 01 09*	29			E	19 11 05*	5			D
07 07 07*	16			D	12 01 10*	1			E	19 11 06	5			D
07 07 08*	6			D	12 01 12*	5			D	19 11 07*	5			D
07 07 09*	17			D	12 01 13	28			I	19 13 01*	5			D
07 07 10*	18	19		D	12 01 14*	5	28		D	19 13 02	5			D
07 07 11*	5			D	12 01 15	5	28		D	19 13 03*	5			D
07 07 12	5			D	12 01 16*	5	28		D	19 13 04	5			D

Allegato A al Decreto n. 76 del 06.09.2017

pag. 17/17


Ditta **Ditta SE.FI Ambiente S.r.l.**

Ubicazione installazione: via Argine di Mezzo, 25 – San Donà di Piave (VE). Elenco dei rifiuti conferibili e operazioni.

TAB.6														
Miscelazione [R12, D13]														
Punto 5.6														
CER	GRUPPO DI MISCELAZIONE			AREA	CER	GRUPPO DI MISCELAZIONE			AREA	CER	GRUPPO DI MISCELAZIONE			AREA
08 01 11*	6	8	28	B	12 01 17	5	28		D	19 13 05*	5			D
08 01 12	6	28		B	12 01 18*	5	28		E	19 13 06	5			D
08 01 13*	6	28		D	12 01 19*	1			E	20 01 13*	8			B
08 01 14	6	28		D	12 01 20*	5			D	20 01 19*	25	28		D
08 01 15*	6	28		B	12 01 21	5			D	20 01 23*	23			D
08 01 16	6	28		D	12 03 01*	2			E	20 01 26*	1			E
08 01 17*	6	28		D	12 03 02*	2	28		E	20 01 27*	6	28		D
08 01 18	6	28		D	13 01 01*	10			E	20 01 28	6			D
08 01 19*	6			B	13 01 04*	29			E	20 01 31*	24	28		F
08 01 20	6			D	13 01 05*	29			E	20 01 32	24	28		F
08 01 21*	6	8	28	B	13 01 09*	1			E	20 01 33*	3	4		?
08 02 01	6			D	13 01 10*	1			E	20 01 34	3	4		F
08 02 02	27			D	13 01 11*	1			E	20 01 35*	21			D
08 02 03	27			D	13 01 12*	1			E	20 01 36	21			I
08 03 07	6			D	13 01 13*	1			E	20 01 37*	7	28		D
08 03 08	6			D	13 02 04*	1			E	20 01 41	5			D
08 03 12*	6	28		D	13 02 05*	1			E	20 02 02	5			I
08 03 13	6	28		D	13 02 06*	1			E	20 02 03	5			I
08 03 14*	6			D	13 02 07*	1			E	20 03 03	5			I
08 03 15	6			D	13 02 08*	1			E					
08 03 16*	6			D	13 03 01*	10			E					



Alleg. B1 al decreto,
n. 76 del 6 SET. 2017



PROVINCIA DI VENEZIA
COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE

PLANIMETRIA CON ZONIZZAZIONE STOCCAGGIO RIFIUTI E VIABILITA' INTERNA

DATA	SE.FI. ambiente S.r.l.	PROIEZIONE	
SCALE	PLANIMETRIA scala 1 : 500	APPALTE DEL	
dott. arch. Flavio Boccato <small>via Venezia, 10 - 30027 San Donà di Piave (PD)</small>		DATA DEL QUOTAZIONE	03/04/2017

(Codice interno: 366307)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 77 del 06 settembre 2017

Ditta COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l. (già COSMO AMBIENTE S.r.l.)- Sede legale e ubicazione installazione in via Mestrina 46X, Comune di Noale (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 45 del 15.12.2016 - Attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 03.04.2006 n. 152. Integrazione.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si integra d'ufficio l'elenco dei rifiuti conferibili presso l'installazione di gestione rifiuti ubicata in via Mestrina 46X, Comune di Noale (VE), di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. 45 del 15.12.2016, a seguito dell'accertamento di alcuni errori materiali.

Il Direttore

VISTO il proprio decreto n. 45 del 15.12.2016, con il quale è stata rilasciata alla Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio delle attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5, dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 03.04.2006 n. 152, successivamente volturata con decreto n. 20 del 14.02.2017 a favore della Ditta COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l.;

CONSIDERATO che l'Allegato A al decreto n. 45 del 15.12.2016, riportante l'elenco dei rifiuti autorizzati alla gestione presso l'installazione, costituisce parte integrante del provvedimento di AIA;

RILEVATO che l'Allegato A al decreto n. 45 del 15.12.2016 non comprende l'elenco completo dei codici CER da inserire in autorizzazione, a causa di mero errore materiale causato dalla identica numerazione dell'elenco CER del primo e secondo stralcio funzionale nell'elaborato progettuale richiamato dalla DGR n. 213 del 26.02.2013, relativa al giudizio favorevole di compatibilità ambientale, approvazione del progetto e rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'aggiornamento tecnologico dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in oggetto;

VISTA la nota prot. reg. n. 211120 del 30.05.2017, con la quale si comunica l'avvio del procedimento finalizzato alla modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. 45 del 15.12.2016, al fine di: 1) integrare alcuni codici CER di rifiuti gestibili dalla Ditta e non inseriti nel citato decreto per mero errore materiale e 2) integrare l'operazione di miscelazione non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 per l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006 (sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2017);

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di procedere d'ufficio all'integrazione dell'AIA n. 45 del 15.12.2016, relativamente al punto 1) della citata comunicazione di avvio del procedimento, mediante l'inserimento dell'elenco dei codici CER autorizzati relativi al secondo stralcio funzionale dell'installazione, laddove non già considerati nel primo stralcio funzionale;

RITENUTO di confermare le modalità di valutazione già adottate in sede di rilascio dell'AIA di cui al provvedimento n. 45 del 15.12.2016 nell'identificare le diverse operazioni da autorizzare;

RITENUTO di non comprendere nella presente integrazione le attività di miscelazione di cui al punto 2) della citata comunicazione di avvio del procedimento, nel merito delle quali si è in attesa della specifica documentazione contestualmente richiesta alla Ditta, per la cui presentazione è stata concessa proroga su istanza della Ditta stessa;

decreta

1. di integrare con l'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, l'Allegato A dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. 45 del 15.12.2016 alla Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l., volturata con decreto n. 20 del 14.02.2017 a favore della Ditta COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l., con sede legale in via Mestrina 46X, Noale (VE), P.IVA e C.F. 04397250277, per le attività previste ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, relativamente all'installazione ubicata in Via Mestrina 46X, Noale (VE);
2. di confermare tutte le prescrizioni e condizioni operative contenute nel decreto n. 45 del 15.12.2016;
3. di allegare al presente provvedimento:

Allegato A: Integrazione all'elenco dei rifiuti conferibili per codice CER e operazione;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta COSMO TECNOLOGIE AMBIENALI S.r.l., al Comune di Noale (VE), alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV Direzione Generale;
5. di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento di cui alla comunicazione di avvio prot. reg. n. 211120 del 30.05.2017, limitatamente al punto 1) della medesima comunicazione, relativo all'integrazione di alcuni codici CER di rifiuti gestibili dalla Ditta;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 77 del 6.09.2017

pag. 1/3

Integrazione all'elenco dei rifiuti conferibili per codice CER e operazione

CER	descrizione	stoccaggio "puro" [R13, D15] e accorpamento [R12, D14]	Selezione /cernita [R12]	Eliminazione delle frazioni estranee [R12, D13]
		Punto 5.2 e Punto 5.11 dell'AIA	Punto 5.6 dell'AIA	Punto 5.7 Punto 5.13 dell'AIA
050103*	morchie da fondi di serbatoi	x (solo D15, D14)		
050601*	catrami acidi	x (solo D15, D14)		
050603*	altri catrami	x (solo D15, D14)		
060311*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	x (solo D15, D14)		
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	x (solo D15, D14)		x (solo D13)
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 ¹	x	x	x
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	x (solo D15, D14)		x (solo D13)
060403*	rifiuti contenenti arsenico	x (solo D15, D14)		
060404*	rifiuti contenenti mercurio	x (solo D15, D14)		
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	x (solo D15, D14)		x (solo D13)
061002*	rifiuti contenenti sostanze pericolose	x (solo D15, D14)		x (solo D13)
061301*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	x (solo D15, D14)		
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	x (solo D15, D14)		
061305*	Fuliggine	x (solo D15, D14)		
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x (solo D15, D14)		
080121*	residui di pittura o di sverniciatori	x (solo D15, D14)		
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x (solo D15, D14)		
100319*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	x (solo D15, D14)		
100321*	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	x (solo D15, D14)		
100323*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x (solo D15, D14)		
100329*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	x (solo D15, D14)		
100812*	rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi	x (solo D15, D14)		
100817*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	x (solo D15, D14)		
100819*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x (solo D15, D14)		
100913*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	x (solo D15, D14)		

¹ Il CER era già presente nell'Allegato A del decreto n. 45 del 15.12.2016; è qui aggiunta la selezione e l'eliminazione delle frazioni estranee.

Allegato A al Decreto n. 77 del 6.09.2017 pag. 2/3

CER	descrizione	stoccaggio "puro" [R13, D15] e accorpamento [R12, D14] Punto 5.2 e Punto 5.11 dell'AIA	Selezione /cernita [R12] Punto 5.6 dell'AIA	Eliminazione delle frazioni estranee [R12, D13] Punto 5.7 Punto 5.13 dell'AIA
100915*	scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	x (solo D15, D14)		
101009*	polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose	x (solo D15, D14)		
101011*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	x (solo D15, D14)		
101111*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)	x (solo D15, D14)		
101113*	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	x (solo D15, D14)		
101115*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	x (solo D15, D14)		
101211*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	x (solo D15, D14)		
110108*	fanghi di fosfatazione	x (solo D15, D14)		
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	x (solo D15, D14)		
120112*	cere e grassi esauriti	x (solo D15, D14)		x (solo D13)
120113	rifiuti di saldatura	x (solo D15, D14)		x (solo D13)
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	x (solo D15, D14)		
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	x (solo D15, D14)		x (solo D13)
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	x (solo D15, D14)		x (solo D13)
160107*	filtri dell'olio	x (solo D15, D14)		x (solo D13)
160108*	componenti contenenti mercurio	x (solo D15, D14)		x (solo D13)
160111*	pastiglie per freni, contenenti amianto	x (solo D15, D14)		
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	x	x	
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	x	x	
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	x	x	
160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	x (solo D15, D14)		
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12	x	x	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	x	x	
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	x	x	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	x	x	

Allegato A al Decreto n. 77 del 6.09.2017 pag. 3/3

CER	descrizione	stoccaggio "puro" [R13, D15] e accorpamento [R12, D14] Punto 5.2 e Punto 5.11 dell'AIA	Selezione /cernita [R12] Punto 5.6 dell'AIA	Eliminazione delle frazioni estranee [R12, D13]	
				Punto 5.7	Punto 5.13 dell'AIA
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x (solo D15, D14)			x (solo D13)
160708*	rifiuti contenenti oli	x (solo D15, D14)			x (solo D13)
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	x (solo D15, D14)			x (solo D13)
160901*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	x (solo D15, D14)			
160902*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	x (solo D15, D14)			
160903*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	x (solo D15, D14)			
160904*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	x (solo D15, D14)			
190105*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x (solo D15, D14)			
190107*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x (solo D15, D14)			
190110*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi	x (solo D15, D14)			
190806*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	x (solo D15, D14)			
190810*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	x (solo D15, D14)			
191001	rifiuti di ferro e acciaio ²	x	x		
191002	rifiuti di metalli non ferrosi ³	x	x		
191003*	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose	x (solo D15, D14)			
191005*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	x (solo D15, D14)			
191201	carta e cartone ⁴	x	x		
200110	Abbigliamento	x (solo D15, D14)			x (solo D13)
200111	Prodotti tessili	x (solo D15, D14)			x (solo D13)
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	x	x		
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	x	x		
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	x	x		
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	x	x		

² Il CER era già presente nell'Allegato A del decreto n. 45 del 15.12.2016; è qui aggiunta la filiera dello smaltimento.

³ Il CER era già presente nell'Allegato A del decreto n. 45 del 15.12.2016; è qui aggiunta la filiera dello smaltimento.

⁴ Il CER era già presente nell'Allegato A del decreto n. 45 del 15.12.2016; è qui aggiunta la filiera dello smaltimento.

(Codice interno: 366380)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 78 del 06 settembre 2017

Riesame, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 4, lett. d) e dell'art. 237 duovicies, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 10 del 31 gennaio 2014 all'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro 35129 Padova. Gestore: Ditta HestAmbiente s.r.l. con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si conclude il procedimento di riesame dell'AIA relativa all'impianto di incenerimento rifiuti di cui trattasi, gestito dalla Ditta HestAmbiente s.r.l., attivato d'ufficio in ottemperanza all'intervenuta normativa (D. Lgs. n. 46/2014).

Il Direttore

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*".

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante "*Attuazione direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*".

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Acegas-Aps S.p.A. con sede legale in via del Teatro, 4, 34123 - Trieste, per l'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro - 35129 - Padova.

VISTO il decreto Direttore del Dipartimento Ambiente (D.D.D.A.) n. 64 del 23/09/2015 con cui è stata volturata a favore della Ditta HestAmbiente s.r.l. con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5, l'AIA concessa con D.D.D.A. n. 10 del 31.01.2014 alla Ditta AcegasApsAmga S.p.A.

DATO ATTO che con il D.D.D.A. n. 10/2014, il Gestore è stato autorizzato ad effettuare, in aggiunta alle "*Operazioni di smaltimento individuate come incenerimento di rifiuti (D 10)*", anche l'"*Operazione di recupero energetico (R1)*".

VISTA la nota prot. n. 215922 del 22/05/2015 con cui la Regione del Veneto ha comunicato ai Gestori degli impianti di incenerimento rifiuti le procedure per il riesame ai sensi dell'art. 29 - *octies*, comma 4, lett. d) ed art. 237 - *duovicies*, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 2006 delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e, contestualmente, reso noto il calendario per la presentazione della relativa documentazione tecnica.

VISTA la documentazione tecnica, trasmessi dalla società HestAmbiente s.r.l. con la nota prot. n. 113 del 29/07/2015 ed acquisita al protocollo regionale con n. 321586 in data 05/08/2015.

VISTA la nota prot. n. 393969 del 01/10/2015 con cui la Regione del Veneto ha comunicato alla società HestAmbiente s.r.l. l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, finalizzato al riesame dell'AIA rilasciata con il D.D.D.A. n. 10 del 31/01/2014 ai fini di adeguarne i contenuti all'intervenuta normativa di settore.

VISTO il D.D.D.A. n. 79 del 03/12/2015 con cui la Ditta HestAmbiente s.r.l. è stata autorizzata ad effettuare gli interventi al sistema di abbattimento dei fumi della Linea 1 dell'inceneritore di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo di S. Lazzaro - Padova.

ATTESO che con la nota prot. n. 393969 del 01/10/2015 è stato rammentato alla Ditta l'obbligo di verificare se era tenuta alla predisposizione della relazione di riferimento ex art. 5, c. 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in conformità alle modalità di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente n. 272/2014 e della circolare ministeriale n. 12422 del 17/06/2015.

VISTA la nota prot. n. 710 del 23/12/2015, acquisita al prot. regionale con n. 527619 in data 28/12/2015, con cui il Gestore ha trasmesso le proprie valutazioni in ordine alla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento in conformità a quanto previsto dalle norme richiamate al precedente punto.

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Ditta in ordine alla non sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

VISTA la nota prot. n. 187360 del 12/05/2016 con cui sono state chieste delle integrazioni alla documentazione trasmessa con la nota prot. n. 113 del 29/07/2015, segnatamente ad alcuni aspetti afferenti le caratteristiche dell'impianto e alla gestione effettuata.

VISTI i chiarimenti forniti dalla Ditta con la nota prot. n. 892 del 29/06/2016 in ordine alle caratteristiche tecniche e strutturali dell'impianto, nonché, le precisazioni rese in merito a certi aspetti gestionali, segnatamente anche alle informazioni da inserire nell'autorizzazione ai sensi del comma 2 dell'art. 237 - sexies del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 s.m.i.

DATO ATTO che le tipologie di rifiuti pericolosi autorizzati ad essere trattati in impianto sono identificabili come "*rifiuti sanitari provenienti da particolari canali di raccolta dedicati*" (CER 180103* e 180202*) e che, ai sensi dell'art. 237 - septies, comma 5, lett b), detti rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo rientrano tra le tipologie che la norma stessa esclude dall'obbligo di campionamento preventivo al conferimento in quanto definito "inopportuno".

VISTA la nota prot. n. 443252 del 14/11/2016 con cui è stata indetta ai sensi della legge n. 241 del 1990 s.m.i. una conferenza dei servizi finalizzata a concludere il procedimento di riesame dell'AIA rilasciata all'impianto con il DDDA n. 10 del 2014 e ad acquisire un parere sul Programma di Monitoraggio e Controllo (rev. 3 del 15/07/2015).

DATO ATTO che la citata nota prot. n. 443252/2016 è stata inoltrata ai Soggetti deputati ai controlli ambientali (Provincia ed ARPAV - Dip. Prov. di PD), nonché, al Comune sede dell'impianto (comune di Padova).

VISTA la nota prot. n. 458203 del 23/11/2016 con cui è stato comunicato il differimento alla data del 14/12/2016 della Conferenza dei servizi richiamata ai precedenti punti in accoglimento alla motivata richiesta fatta dalla provincia di Padova.

VISTA la nota prot. n. 474643 del 05/12/2016 con cui, in considerazione del fatto che è emersa nel frattempo l'opportunità di coinvolgere nella fase decisionale anche il Gestore del sistema fognario che serve l'installazione in parola, e che pertanto l'invito a partecipare alla Conferenza dei servizi in programma il 14/12/2016 è stato esteso alla società AcegasApsAmga Spa - Gestione Sistema Fognario.

DATO ATTO che in data 14/12/2016 presso la Sede regionale di Palazzo Linetti si è tenuta la Conferenza dei servizi a cui hanno partecipato la Ditta, la provincia di Padova - Settore Ambiente, l'ARPAV-DAP di Padova e il Comune di Padova.

VISTO l'esito della Conferenza dei servizi di cui al precedente punto, il cui verbale, condiviso da tutti i partecipanti è conservato agli atti della Direzione Ambiente.

PRESO ATTO di quanto contenuto nella relazione tecnica presentata dalla Ditta con riferimento alla rispondenza dell'impianto alle disposizioni di cui al nuovo Titolo III-bis, parte IV, del D. Lgs. n. 152 del 2006 s.m.i.

VISTI i pareri resi nell'ambito della Conferenza dei servizi del 14/12/2016 da ARPAV - dip. di Padova e dalla Provincia di Padova sul Programma di Monitoraggio e Controllo nella versione 3 del 15/07/2015.

DATO ATTO dell'esito positivo della Conferenza dei servizi del 14/12/2016, nonché, di quanto espresso da parte di tutti i partecipanti sui contenuti dell'atto autorizzativo da emanare.

VISTA la nota prot. n. 103 del 17/01/2017 con cui la Ditta ha formalizzato la propria posizione circa l'emanando provvedimento esposto nel corso della Conferenza dei servizi del 14/12/2016.

RITENUTO che quanto evidenziato nella succitata nota prot. n. 103/2017 possa essere accolto limitatamente alle parti che non contrastano con l'esito della conferenza dei servizi del 14/12/2016, ovvero, per le parti che attengono l'inserimento del parametro Hg tra quelli da misurare in continuo nell'effluente gassoso e, con riferimento al PMC, che riguardano la prescrizione che impone il blocco dell'alimentazione dei rifiuti in certe condizioni anomale di funzionamento.

PRESO ATTO di quanto sancito dal comma 4 dell'art. 237-septiesdecies del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. relativamente agli obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione, con particolare riferimento alle domande di autorizzazione e di rinnovo per gli impianti di incenerimento.

CONSTATATO che la procedura oggetto del presente provvedimento è un riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere, avviato in ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006; articolo inserito nel Titolo III-bis del T.U.A. dall'art. 2, c. 24, del D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e successivamente sostituito dall'art. 7, c. 7, del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

TENUTO CONTO di quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 237-septiesdecies del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e del fatto che, trattandosi di riesame, gli obblighi di pubblicazione sono riferibili alle disposizioni di cui all'art. 29-quater, comma 3, del D.

Lgs. 152 2006 s.m.i.

DATO ATTO che in data 26/08/2016 sono stati pubblicati sul sito web della Regione del Veneto, nella sezione riguardante l'autorizzazione integrata ambientale, i riferimenti per poter accedere alla documentazione ed eventualmente presentare le osservazioni per un periodo di 30 giorni.

ATTESO che entro la scadenza prevista dalla norma per la consultazione pubblica, avvenuta il 25/09/2016, non risulta pervenuta alla competente Struttura regionale alcuna osservazione da parte di Soggetti interessati al procedimento.

DATO ATTO che l'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico sito in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro - 35129 - Padova non è ricompreso nell'Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell'art.15, comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 e, in particolare, l'art. 16, comma 4, della Normativa di Piano che prevede la sussistenza dei requisiti soggettivi per tutti i Soggetti impegnati, a vario titolo, nelle attività di gestione dei rifiuti.

VISTI i chiarimenti forniti dalla Ditta con la nota prot. n. 216 del 04/09/2015 e la dichiarazione datata 04/09/2015 sulla capacità economico finanziaria sottoscritta da Unicredit Spa così come integrata in data 17/09/2015.

ATTESO che la società HestAmbiente s.r.l. risulta regolarmente iscritta nella "*white list*" della Prefettura di Trieste conformemente all'art. 53 della Legge n. 190 del 2012.

VISTA la nota prot. n. 332177 in data 05/09/2016 con cui la Regione del Veneto ha chiesto ad ARPAV di attivare una verifica della sussistenza delle condizioni per riconoscere la qualifica di impianto R1 per i due inceneritori di rifiuti con recupero energetico attivi in Veneto.

VISTA la nota prot. n. 47275 in data 06/02/2017 con cui la Regione del Veneto ha chiesto di conoscere gli esiti della verifica della sussistenza delle condizioni per riconoscere la qualifica di impianto R1 condotta dall'Agenzia sui due inceneritori di rifiuti con recupero energetico attivi in Veneto.

VISTA la nota prot. n. 17180/2017 del 21/02/2017 con cui ARPAV ha dato riscontro alle richieste formulate dalla Regione del Veneto evidenziando come fosse necessario prescrivere alla Ditta di:

- procedere con la definizione di un protocollo tecnico-analitico condiviso con ARPAV, per la verifica periodica del p.c.i. dei rifiuti, da inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) quale parte integrante del piano stesso;
- effettuare un aggiornamento della documentazione prevista per la determinazione dell'efficienza energetica considerando l'opportuno fattore climatico di cui al D.M. 19/05/2016, n. 134.

VISTA la nota prot. n. 95083 del 08/03/2017 con cui la Regione del Veneto ha chiesto al Gestore di dar seguito, entro il termine di 30 giorni, a quanto comunicato dall'Agenzia con la nota prot. n. 17180/2017.

VISTA la nota prot. n. 623 del 07/04/2017 con cui la Ditta ha chiesto di posticipare di 30 giorni la data di presentazione del protocollo tecnico-analitico condiviso con ARPAV, per la verifica periodica del p.c.i. dei rifiuti, da inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

VISTA la nota prot. n. 163474 del 27/04/2017 con cui la Regione del Veneto ha accolto la richiesta di proroga presentata dalla Ditta con la nota prot. n. 623 del 07/04/2017.

VISTA la nota prot. n. 746 del 04/05/2017 con cui la Ditta ha trasmesso un "*Protocollo tecnico analitico per la verifica periodica del P.C.I. dei rifiuti*" conferiti nell'impianto di cui trattasi, individuando, tra l'altro, la specifica modalità procedurale da seguire e in cinque anni il periodo intercorrente tra le due successive valutazioni.

VISTA la nota di ARPAV - Dip. provinciale di PD acquisita al protocollo regionale con n. 180129 in data 09/05/2017 con cui ha comunicato di condividere i contenuti del protocollo tecnico analitico trasmesso dalla Ditta ritenendolo rispondente a quanto comunicato con nota prot. n. 17780 del 21/02/2017.

VISTO l'aggiornamento della documentazione sull'efficienza energetica dell'impianto trasmesso dalla Ditta con nota prot. n. 751 del 05/05/2017 nel quale è riportato un attestato di conformità del calcolo della "formula R1" a firma di un professionista incaricato.

DATO ATTO che nel documento citato al precedente punto l'estensore, sotto la propria responsabilità, dichiara di aver verificato che l'impianto di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi di Padova, nell'anno solare 2016, ha conseguito un'efficienza energetica di 0,714 consentendo di poter considerare il termovalorizzatore stesso come un impianto di recupero anziché come impianto di smaltimento.

DATO ATTO che, sulla base di quanto verificato e dichiarato, il parametro dell'"efficienza energetica" risulta essere superiore a 0,60 come richiesto dalla disciplina di riferimento per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità alla normativa comunitaria anteriormente al 1 gennaio 2009.

DATO ATTO che il gestore risulta in possesso di regolare certificazione UNI EN ISO 14001:2004 (n. di Certificato IQNET-IT-39920) e registrazione EMAS (n. IT 000089 del 2002).

DATO ATTO che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 della L. R. 3 del 2000 s.m.i. i rifiuti urbani conferiti nell'impianto di incenerimento di rifiuti con recupero energetico di Padova sono assoggettati al pagamento di una tariffa approvata dalla Regione del Veneto sulla base delle annuali proposte di aggiornamento presentate dal Gestore stesso.

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti nel corso del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D.D.A. n. 10 del 31 gennaio 2014, non sono emersi elementi ostativi al rilascio di un nuovo provvedimento di AIA a favore della società HestAmbiente s.r.l. che legittimi il proseguo dell'attività attualmente svolta in impianto.

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

decreta

Termini dell'autorizzazione

1. Alla Ditta HestAmbiente s.r.l., (P. Iva n. 01266190329), con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5 è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di *incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico* ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro - 35129 - Padova, catastalmente censito al Foglio n. 95 del Comune di Padova, mappali n. 155, 80, 74, 75 e 158, per l'attività individuata al Punto 5.2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. lgs. n. 152/06 s.m.i.; la Ditta medesima, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., è il Gestore dell'impianto.
2. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi decreti legislativi n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro **16 anni** dalla data di rilascio del presente decreto, in quanto risulta essere registrato EMAS.
 - ◆ In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della registrazione EMAS e di certificazione ISO 14001, i termini di presentazione per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di **10 (dieci) anni**, ovvero **12 (dodici) anni** nel caso di solo mancato rinnovo e/o revoca della Registrazione EMAS, a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento.
 - ◆ Il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed all'ARPAV competenti per territorio, l'avvenuto rinnovo della registrazione EMAS e/o di certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.
 - ◆ Il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta registrazione EMAS e/o di certificazione ISO 14001, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
3. In sede di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione la Ditta è tenuta ad ottemperare a quanto stabilito dall'art. 237 - septiesdecies del D. Lgs. n. 152/2006, in termini di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione del pubblico.
4. Ai sensi dell'art. 29 - quater, comma 11 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - Autorizzazione allo scarico in fognatura.

Rifiuti avviabili a trattamento in impianto, operazioni autorizzate e stoccaggi

5. La Ditta HestAmbiente s.r.l. è autorizzata a gestire presso l'impianto, le tipologie di rifiuto di cui all'**allegato A** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
6. Ai sensi dell'Allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. la Ditta è autorizzata ad effettuare, nelle linee 1, 2 e 3, l'**operazione R1** (utilizzo principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia). Qualora si verificassero situazioni particolari opportunamente documentabili che non consentono di raggiungere, per brevi periodi, le prestazioni di efficienza energetica previste per il riconoscimento dell'operazione R1, la Ditta è autorizzata, ai sensi dell'Allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., ad effettuare anche l'**operazione D10** (incenerimento a terra) e questo, al fine di garantire la continuità del servizio.
7. In aggiunta alle attività di cui al punto precedente, solamente in circostanze eccezionali e limitatamente ai casi di rinvenimento in fossa rifiuti di frazioni estranee e tecnologicamente non avviabili a termodistruzione, è consentita l'effettuazione di uno stoccaggio occasionale in apposite aree di dette frazioni. Inoltre, su queste frazioni, che continueranno ad essere classificate come rifiuti urbani, potranno essere effettuate operazioni **R13**: messa in riserva di rifiuti escluso il deposito temporaneo e **D15**: deposito preliminare inteso come stoccaggio di rifiuti connessi e funzionali all'impianto di incenerimento, a seconda del destino finale a cui gli stessi saranno avviati.
8. Le quantità massime di rifiuti stoccabili in impianto sono riportate nell'**allegato B** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. In particolare, la gestione dei rifiuti in ingresso all'impianto dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

a) rifiuti urbani e rifiuti speciali: dopo l'accettazione devono essere avviati allo stoccaggio diretto in fossa (come indicato in allegato C al presente decreto, posizioni 1 e 2); non è consentito lo stoccaggio in altre aree dell'impianto.

b) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (privi di altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, opportunamente conferiti in contenitori sigillati ed integri): dopo l'accettazione, devono essere travasati dal mezzo di trasporto ai nastri trasportatori dedicati, con possibilità di essere stoccati, per un periodo di tempo strettamente necessario, sotto il profilo tecnico, al caricamento sui nastri e, comunque, non oltre 5 giorni, in un cassone scarrabile contraddistinto dalla scritta "ROT 18.XX.XX". Tale cassone è posto all'interno di un locale coperto in prossimità del sistema di caricamento della linea 3 o delle linee 1 e 2 (come indicato in allegato C al presente decreto, posizione 3). Le operazioni di travaso dai mezzi di trasporto al cassone dei rifiuti confezionati devono, pertanto, avvenire all'interno del locale che ospita i nastri trasportatori o, comunque, in area dotata di tettoia atta a garantire la protezione da acque meteoriche.

c) rifiuti costituiti da farmaci (opportunamente conferiti in contenitori sigillati ed integri): dopo l'accettazione, devono essere travasati dal mezzo di trasporto ai nastri trasportatori dedicati, con possibilità di essere stoccati, per un periodo di tempo strettamente necessario, sotto il profilo tecnico, al caricamento sui nastri e, comunque, non oltre 5 giorni, in un cassone scarrabile posto all'interno di un locale coperto in prossimità del sistema di caricamento della linea 3 o delle linee 1 e 2 (come indicato in allegato C al presente decreto, posizione 3). Le operazioni di travaso dai mezzi di trasporto al cassone dei rifiuti confezionati devono, pertanto, avvenire all'interno del locale che ospita i nastri trasportatori o, comunque, in area dotata di tettoia atta a garantire la protezione da acque meteoriche.

d) rifiuti "non conformi" per tipologia o dimensioni che risultino non processabili: devono essere stoccati provvisoriamente in apposita area dedicata (come indicato in allegato C al presente decreto, posizione 13) e successivamente inviati ad opportune operazioni in impianti terzi autorizzati.

9. È autorizzato il deposito preliminare (operazione D15) dei rifiuti derivanti dall'incenerimento e dal processo di trattamento delle acque che dovranno essere stoccati nelle aree appositamente adibite in impianto (come indicato in **allegato C** al presente decreto, posizioni 4, 5, 6, 7, 8 e 9). Nella gestione degli stoccaggi la Ditta deve rispettare i quantitativi indicati nel presente provvedimento e porre la massima attenzione al fine di contenere ogni possibile trasporto eolico delle polveri delle scorie, anche mediante l'impiego di periodiche bagnature dei cumuli.

Capacità nominale e carico termico impianto

10. Il carico termico complessivo dell'impianto è di **68,75** GCal/h e la capacità nominale di trattamento è la seguente:

- ◆ L 1: **6,25** t/h con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 2500 kcal/kg, pari a 150 t/g;
- ◆ L 2: **6,25** t/h con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 2500 kcal/kg, pari a 150 t/g;
- ◆ L 3: **12,50** t/h con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 3000 kcal/kg, pari a 300 t/g.

La capacità massima di trattamento annuale, comprensiva di tutte e tre le linee, non potrà comunque superare **245.000** t/anno con periodo p.c.i. di riferimento pari a 2400 kcal/kg.

Valori limite per le emissioni in atmosfera

11. I valori limite di emissione in atmosfera che la Ditta dovrà rispettare, sono indicati nell'**allegato D** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Valori limite per gli scarichi idrici

12. Le acque di processo, di lavaggio dei piazzali, di spegnimento scorie, di spurgo caldaie e le acque meteoriche di prima pioggia devono essere avviate a trattamento nel depuratore posto a servizio dell'impianto e, solo successivamente, scaricate nella fognatura pubblica attraverso lo scarico individuato con la sigla SF1 (punto indicato nella planimetria posta nell'allegato C del presente atto). Tali acque dovranno rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/06 s.m.i., allegato 5 alla parte III, tab.3, colonna scarico in acque superficiali, nonché, le condizioni fissate dal Gestore della pubblica fognatura. I valori limite non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Lo scarico dovrà essere dotato di misuratore di portata con totalizzatore e di un sistema di campionamento automatico auto svuotante.
13. Le acque di raffreddamento dell'impianto prelevate dal canale Piovego devono essere restituite allo stesso corpo idrico (punti individuati nella planimetria posta nell'allegato C del presente atto con la sigla SF2 e SF3) con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata, ad eccezione del parametro temperatura che dovrà rispettare i limiti di accettabilità previsti nella tabella 3 "scarico in acque superficiali" dell'allegato 5, alla parte III, del D. Lgs. n. 152/06.
14. Le acque meteoriche non di prima pioggia dell'impianto saranno recapitate in fognatura pubblica attraverso lo scarico individuato con la sigla SF4 (punto indicato nella planimetria dell'allegato C del presente atto). Tali acque potranno essere scaricate in pubblica fognatura solo se rispettano i limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/06 s.m.i., allegato 5, alla parte III, tab.3, colonna scarico in acque superficiali, nonché, delle condizioni fissate dal Gestore della pubblica fognatura.
15. La Ditta è tenuta a misurare, con idonei strumenti, le portate delle acque derivate. Sulle stesse linee di derivazione dovranno essere inseriti sensori per la temperatura, pH e conducibilità con misure in automatico e continuo; in particolare, su ciascuna delle due linee di scarico dovrà essere presente un sensore di temperatura con misure in automatico e continuo. Inoltre sulle linee di scarico delle acque di raffreddamento deve essere previsto un sistema di campionamento.
16. Tutte le acque di prima pioggia, individuate come tali ai sensi di quanto stabilito dal P.T.A., dovranno essere raccolte e depurate nel depuratore posto a servizio dell'impianto.
17. Tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente mediante idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in fognatura. I pozzetti di ispezione devono essere segnalati in loco come da planimetria riportata in Allegato C al presente provvedimento.

Rumore

18. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica del territorio adottato dal Comune di Padova.

Procedure e frequenza di campionamento e misurazione per il controllo delle emissioni in atmosfera

19. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, nonché, di taratura della strumentazione e le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono quelli previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC - Rev. 3 del 15.07.2015) trasmesso con nota prot. n. 113 del 29.07.2015 ed acquisita al prot. regionale con n. 321586 in data 05.08.2015.
20. Ai sensi del comma 3 dell'art. 237 - *quattordicesimo* del D. Lgs. 152/2006 devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni di: CO, NO_x, SO₂, polveri totali, TOC, HCl, HF, NH₃, Hg, tenore volumetrico di ossigeno, temperatura, pressione, tenore di vapore acqueo, portata volumetrica. Devono, altresì, essere misurate e registrate in continuo le temperature dei gas nel punto indicato nell'**allegato E** al presente decreto posto in prossimità della parete interna della camera di combustione.
21. Il Gestore è tenuto a misurare, inoltre, con cadenza almeno quadrimestrale i parametri delle emissioni in atmosfera elencati nella tabella dell'**allegato D** al presente decreto.

22. Il Gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione, e comunque entro le 8 ore successive all'evento, a Regione del Veneto, Provincia ed ARPAV-DAP di Padova, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, nonché, di superamenti di uno o più limiti dei parametri misurati in continuo indicati nell'**allegato D** al presente decreto. Analoga comunicazione dovrà essere fornita non appena ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.
23. Nei casi di cui al precedente punto, entro le 48 ore successive all'evento il Gestore è tenuto a fornire a Regione Veneto, Provincia ed ARPAV-DAP di Padova una relazione che in modo sintetico descriva l'evento e quanto adottato per ripristinare le condizioni di normalità.
24. Nei casi di cui alla precedente prescrizione 23 il Gestore è tenuto ad attuare urgenti misure precauzionali atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.

Localizzazione punti campionamento e misurazione

25. L'emissione in atmosfera avviene attraverso il camino indicato con la sigla E2 che ospita le tre canne delle linee 1, 2 e 3 (vedi planimetria in **allegato C**). Il camino ha le seguenti caratteristiche:

Camino - canna (sigla)	Altezza dal suolo (m)	Area Sezione di uscita (m ²)	Portata (Nm ³ /h)
E 2 - L1	80	1,77	50.000
E 2 - L2	80	1,77	50.000
E 2 - L3	80	3,14	120.000

26. Ciascun punto emissivo (canna) deve essere dotato di fori posizionati in modo idoneo a consentire la misurazione ed il prelievo degli inquinanti emessi. La piattaforma per il campionamento in quota deve avere un'area di lavoro adeguata che consenta un agevole accesso al camino in condizioni di sicurezza degli addetti al controllo ed i punti di prelievo devono essere conformi alle norme UNI.

Periodi massimi di superamento dei limiti emissivi in situazioni di non conformità dei dispositivi di depurazione e misurazione

27. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237 - octiesdecies del d. lgs. 152/2006 s.m.i. nei casi di superamento dei valori limite di emissione riportati nel presente atto, il Gestore è obbligato ad interrompere, per la singola linea di incenerimento interessata dall'evento, l'alimentazione di rifiuti al forno corrispondente. Nella linea interessata dal superamento del valore limite di emissione, per nessun motivo, si potrà continuare ad incenerire rifiuti per più di 4 ore consecutive al momento del superamento. Le operazioni di incenerimento potranno riprendere solo dopo l'immediata attivazione delle misure volte a superare la problematica e il ripristino delle normali condizioni di esercizio.
28. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237 - octiesdecies del d. lgs. 152/2006 s.m.i. la durata cumulativa del funzionamento nelle condizioni di cui alla precedente prescrizione 27 in un anno solare dovrà essere inferiore a 60 ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.
29. L'alimentazione dei rifiuti dovrà essere bloccata, come previsto dal PMC, per la linea ove siano stati verificati valori semi orari:
- superiori ai valori limite di emissione per più di 4 volte/giorno;
 - superiori al doppio dei limiti previsti con il presente decreto.

Con riferimento al parametro monossido di carbonio CO, il blocco dell'alimentazione sarà attuato comunque nei casi di superamento dei valori limite riportati nell'**allegato D** del presente atto.

30. In caso di superamento dei limiti di emissione riportati nell'**allegato D** al presente atto dei parametri misurati in discontinuo, la Ditta dovrà effettuare, in aggiunta a quelli previsti nel PMC, tre controlli nell'arco di 1 mese. Gli esiti dovranno essere comunicati a Regione del Veneto, Provincia e ARPAV- Dip. provinciale di Padova, nonché, ai Comuni di Padova e Noventa Padovana al fine di poter adottare i provvedimenti da attuare.
31. In situazioni di emergenza o di comprovate anomalie funzionali dei sistemi di abbattimento degli ossidi di azoto e loro miscele attestata dal responsabile tecnico e comunicate entro 8 ore a Regione del Veneto, Provincia di Padova ed ARPAV-DAP di Padova, è consentito, al fine di mantenere i limiti emissivi di NOx entro i valori indicati nell'**allegato**

D, l'utilizzo del sistema DeNOx - SNCR, come sistema di Backup nelle tre linee di incenerimento. Il tempo massimo di utilizzo del sistema SNCR è comunque limitato a 15 giorni/anno per linea.

32. In caso di guasto o di temporaneo disservizio dei sistemi di misurazione in continuo delle emissioni in atmosfera, al fine della verifica del rispetto dei relativi limiti elencati nell'**allegato D** del presente atto, la Ditta è tenuta a:
- a. predisporre entro 48 ore lavorative dall'insorgere dell'anomalia, e per lo stretto periodo necessario alla riparazione e/o sostituzione dello strumento, un campionamento in continuo per almeno 8 ore del parametro di norma rilevato con lo strumento interessato dal malfunzionamento;
 - b. ripetere il campionamento e la relativa analisi giornalmente per tutto il periodo del disservizio;
 - c. proseguire nel consueto monitoraggio dei parametri di processo e sospendere l'alimentazione dei rifiuti al forno in caso di allarme tecnico;
 - d. comunicare tempestivamente agli Enti di Controllo (Provincia ed ARPAV) il guasto occorso ed il tempo previsto per la riparazione e/o sostituzione dello strumento interessato da detto malfunzionamento.
33. Nell'ipotesi che il guasto ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni dovesse protrarsi per più di 15 giorni, è obbligatorio sospendere l'alimentazione dei rifiuti alla camera di combustione.
34. La Ditta è tenuta a garantire che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi. Tale temperatura deve essere misurata nel punto indicato nell'**allegato E** al presente decreto, posto in prossimità della parete interna della camera di combustione.

Periodi massimi di tempo per l'avvio e l'arresto

35. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237 - sexies i periodi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante i quali non vengono alimentati rifiuti al forno sono quelli fissati nella DGR n. 4139 del 29/12/2009 e contenuti nel parere della Commissione VIA n. 271 del 16/12/2009. In particolare, il tempo di fermata per interventi "esterni" alla camera di combustione è di 4 ore, mentre, per gli interventi "interni" alla camera di combustione è di 36 ore. Il tempo, invece, per l'avviamento è di 18 ore e mezza. Ogni avvio ed arresto dovrà essere annotato nell'apposito registro di manutenzione.
36. I bruciatori ausiliari in dotazione in ciascuna delle linee di incenerimento devono garantire, nelle fasi di avviamento e di arresto, nonché, nelle condizioni sfavorevoli di esercizio, il mantenimento di una temperatura minima nella camera di combustione di 850° C. Tale condizione deve essere assicurata fino a quando vi è combustione di rifiuto.
37. I bruciatori ausiliari non devono essere alimentati con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.

Modalità e frequenza dei controlli programmati

38. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., fatte salve diverse disposizioni che potranno essere impartite ai sensi della vigente normativa in tema d'ispezione ambientale, l'ARPAV effettuerà, nell'ambito di validità del presente provvedimento e con oneri a carico del Gestore, almeno due controlli integrati (amministrativo, tecnico, gestionale) ogni 6 anni, di cui uno completo delle verifiche analitiche individuate nel PMC. In aggiunta sono previsti due controlli analitici a camino da effettuarsi nell'arco dei sei anni, in annualità diverse da quelle del controllo integrato.
39. Il Gestore dovrà comunicare a Regione del Veneto, Provincia e ARPAV DAP di Padova, ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia e del Dipartimento ARPAV competenti per territorio.
40. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare a Regione del Veneto, Provincia ed ARPAV DAP di Padova le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, ovvero, modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto. Analogamente dovrà essere comunicata ogni variazione dei nominativi del/i soggetto/i responsabile/i dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato.
41. Gli esiti delle analisi previste nel PMC devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del controllo e comunque comunicati a Regione del Veneto, Provincia e ARPAV - DAP di Padova, nonché, ai Comuni di Padova e di Noventa Padovana, contestualmente alle Relazioni periodiche trimestrali.

42. Il Gestore è tenuto a trasmettere la relazione periodica trimestrale prevista dall'art 29-decies del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. a Regione Veneto, Provincia di Padova, ARPAV - DAP di Padova e Comuni di Padova e di Noventa Padovana entro 60 giorni dalla data di chiusura del trimestre interessato. In ogni relazione dovranno essere riportati i dati relativi al controllo delle emissioni autorizzate, indicanti i quantitativi di rifiuti trattati, dando evidenza del rispetto dei valori limite e delle prescrizioni autorizzative, nonché, delle condizioni di normalità sulla gestione dell'impianto.

Disposizioni generali

43. Le periodiche verifiche sulla sussistenza dell'efficienza energetica dell'impianto dovranno essere effettuate dalla Ditta in conformità al protocollo tecnico analitico trasmesso con nota prot. n. 746 del 04/05/2017 e su cui ARPAV - DAP di Padova ha espresso un giudizio favorevole. La Ditta è tenuta altresì ad integrare il PMC con i contenuti del suddetto protocollo tecnico analitico.

44. In particolare, la determinazione del p.c.i. da attribuire ai rifiuti per il calcolo dell'efficienza energetica dell'impianto dovrà essere effettuata mediante bilancio energetico su base annuale, in funzione della quantità dei rifiuti alimentati, della produzione di energia nelle varie forme, delle perdite termiche a camino e dell'impianto. In base al protocollo tecnico analitico richiamato alla precedente prescrizione 43, la determinazione del p.c.i. sarà supportata da almeno due verifiche di tipo analitico condotte da ARPAV-DAP di Padova nei periodi estivi e invernali su campioni di rifiuto ritenuti rappresentativi.

45. Nelle apposite aree di stoccaggio diverse dalla fossa, deve essere presente un'idonea cartellonistica che consenta l'identificazione chiara e univoca della tipologia di rifiuto stoccata e la natura pericolosa o non pericolosa della stessa. Inoltre, lo stoccaggio di rifiuti allo stato liquido può avvenire solo mediante l'impiego di serbatoi e/o contenitori e in aree munite di idoneo bacino di contenimento.

46. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237 - sexiesdecies del D. Lgs. 152/2006 i residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto, intesi come tali qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, dovranno essere ridotti in quantità e pericolosità al minimo e, laddove tecnicamente possibile, avviati a forme appropriate di riciclaggio e o recupero.

47. Nella gestione dell'impianto la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto dal D. lgs. 152 del 2006, con particolare riferimento alla parte IV, Titolo III - bis, anche se non espressamente richiamato nel presente provvedimento e ad osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a. Sui rifiuti non provenienti da utenze civili, codificati con il cosiddetto "*codice a specchio*", deve essere accertato il carattere di non pericolosità. Da tale verifica sono esclusi i rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- b. i rifiuti speciali in ingresso potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
- c. i rifiuti pericolosi costituiti da rifiuti sanitari a rischio infettivo potranno essere inceneriti se privi di altre caratteristiche di pericolo (riferimento: Allegato 3 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio come sostituito dal regolamento Commissione Ue n. 1357/2014). Detti rifiuti non necessitano di un preventivo campionamento prima del loro trattamento in impianto e pertanto delle conseguenti analisi ma, in ogni caso, devono essere accompagnati da una dichiarazione del produttore che attesti l'assenza, tra i costituenti dei rifiuti stessi, di sostanze pericolose elencate nell'allegato I al D. Lgs. n. 152/2006, parte IV;

- d. i rifiuti provenienti da attività ospedaliere costituiti da farmaci e da rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo dovranno essere opportunamente confezionati e caricati in tramoggia senza manipolazione diretta. Per manipolazione diretta si intende un'operazione che generi un rischio infettivo per gli operatori;
 - e. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere introdotti direttamente nel forno, senza essere mescolati con altre tipologie di rifiuti prima del riversamento in tramoggia. È ammesso il caricamento contemporaneo alla bocca del forno di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo con altre categorie di rifiuti;
 - f. la Ditta è tenuta ad assicurare che tutti i contenitori di rifiuti pericolosi di natura sanitaria siano contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensioni e collocazione, apposte sui recipienti stessi. Le aree di stoccaggio devono essere dotate di opportuna cartellonistica indicante la tipologia e la pericolosità dei rifiuti contenuti; in ogni caso il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i 5 giorni dal ricevimento;
 - g. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle tre linee di incenerimento costituiti da ceneri pesanti (scorie), ceneri leggere e altri rifiuti derivanti dai processi di incenerimento, nonché, di abbattimento delle emissioni in atmosfera dovrà avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e dispersioni nell'ambiente. In caso di incidenti o spandimenti fortuiti, che nel corso dell'attività possono verificarsi, è fatto obbligo alla Ditta di procedere all'immediato recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale;
 - h. I contenitori utilizzati per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti (es. big-bag) dovranno avere caratteristiche tali da garantire la tenuta delle polveri;
 - i. Durante l'esercizio dell'impianto le scorie, le ceneri ed i fanghi derivanti dall'abbattimento delle emissioni dovranno essere stoccati, in attesa dello smaltimento, in piazzole impermeabilizzate o in cassoni scarrabili a tenuta; le eventuali acque di dilavamento dovranno essere collettate ed inviate al trattamento presso adeguato impianto di depurazione.
48. Sui residui prodotti dall'impianto, preliminarmente al loro avvio a riciclaggio o smaltimento, dev'essere effettuata un'opportuna analisi tesa a stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché, il potenziale inquinante dei vari residui. L'analisi deve riguardare l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti. In particolare, le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale (TOC), superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in peso sul secco.
49. In conformità all'art. 237 - *octies*, co. 11, del D. Lgs. 152/2006, deve essere garantita la piena funzionalità del sistema automatico al fine di impedire l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
- a. all'avviamento, finché non sia raggiunta in camera di combustione la temperatura minima prevista (850 °C);
 - b. qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima prevista (850 °C);
 - c. qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi.
50. Dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L. R. n. 3/2000; in particolare la Ditta è tenuta a dotarsi di:
- a. un registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell'impianto produttivo secondo il modello previsto dall'appendice 2, Allegato 6, parte V, D. Lgs. n. 152/06;
 - b. un registro relativo ai dati dei controlli discontinui delle emissioni secondo il modello previsto dall'appendice 1, Allegato 6, parte V, D. Lgs. 152/06;
 - c. un registro relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura dei controlli in continuo secondo il modello previsto dall'appendice 3, Allegato 6, parte V, D. Lgs. 152/06;
 - d. un registro relativo agli sversamenti accidentali di sostanze inquinanti nell'ambiente, eventualmente occorsi nell'esercizio dell'impianto e dei relativi interventi di ripristino.

Tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.

51. Il Gestore è tenuto a verificare entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento se il PMC approvato (Rev. 3 del 15/07/2015) è adeguato ai contenuti della presente autorizzazione, proponendo, se del caso, un aggiornamento del documento stesso.
52. La Ditta è tenuta a predisporre e trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, a Regione del Veneto, Provincia, ARPAV-DAP di Padova e al Comune di Padova una relazione sul funzionamento e la sorveglianza dell'impianto. La relazione deve contenere le informazioni sull'andamento del processo, dei monitoraggi ambientali (emissioni nell'atmosfera e nell'acqua), sul rispetto dei limiti di emissione previsti dal presente provvedimento, in conformità al PMC approvato. Inoltre, suddetta relazione dovrà riportare nelle conclusioni un giudizio sintetico ed esplicito sul rispetto o meno delle condizioni di legge e di autorizzazione.
53. Al fine di garantire la diffusione delle Relazioni non tecniche, con particolare riferimento agli abitanti delle zone limitrofe all'impianto, la Ditta come concordato con il Comune di Padova ed il Comune di Noventa Padovana, dovrà rendere disponibili presso l'impianto e presso i Comuni medesimi, sia su supporto cartaceo che informatico, le relazioni su citate, aggiornate annualmente entro il 30 aprile.
54. Dovranno essere comunicate preventivamente e, comunque, con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi ad ARPAV - DAP di Padova le date fissate per le verifiche e tarature dei sistemi di monitoraggio in continuo e per il campionamento e le analisi periodiche delle emissioni.
55. ARPAV potrà richiedere alla Ditta di sigillare e consegnare all'Agenzia stessa, uno o più campioni prelevati con il sistema di campionamento in continuo di PCDD/PCDF; l'Agenzia concorderà con la Ditta la durata del campionamento e la data di prelievo e consegna del campione; in tali occasioni la Ditta non sarà tenuta ad un ulteriore campionamento in continuo per il mese di riferimento.
56. In caso di chiusura dell'attività in vigenza della presente autorizzazione il titolare del presente titolo autorizzativo è tenuto ad inviare tutti i rifiuti presenti in impianto a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e ai sensi del comma 10 dell'art. 237 - octies del D. Lgs. n. 152/2006 procedere con la dismissione dell'impianto in condizioni di massima sicurezza, ripristinando infine l'area in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico del Comune di Padova.
57. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro la Ditta dovrà rispettare quanto approvato con la DGR n. 4139 del 29/12/2009 e presentare una nuova versione aggiornata del piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L. R. n. 3/2000 entro il termine di 45 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione.
58. La Ditta è tenuta a verificare con la Provincia di Padova la necessità di regolarizzare le garanzie finanziarie in essere estendendole ai contenuti del presente provvedimento. In caso affermativo, il termine entro cui procedere con la regolarizzazione e la contestuale trasmissione alla Provincia di Padova della documentazione attestante l'avvenuta estensione è di 45 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione. Va da sé che, trascorso inutilmente il termine su indicato, l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa fino all'avvenuta regolarizzazione.
59. Ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 2721 del 29/12/2014, le garanzie finanziarie devono avere una durata non inferiore a 3 anni. Nel caso di polizze con durata inferiore a quella di validità del presente atto la Ditta è tenuta a procedere con il rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza delle garanzie prestate. Anche in questo caso, trascorso inutilmente il termine indicato alla precedente prescrizione, l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa, senza ulteriore preventiva comunicazione da parte della Regione del Veneto.
60. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della registrazione EMAS e/o certificazione ISO 14001, la Ditta è tenuta - entro il termine di 90 giorni dalla decadenza della registrazione e/o certificazione stessa, salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la prevista riduzione. Rimane sottinteso che trascorso inutilmente il termine indicato l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa.
61. La Ditta è autorizzata ad esercire l'impianto solo se in possesso di una regolare polizza RC inquinamento stipulata in conformità alla vigente normativa regionale in materia. L'attestazione dell'avvenuto rinnovo della polizza RC inquinamento da parte della Ditta deve essere presentata alla Provincia di Padova entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa. La mancata regolarità della polizza RC inquinamento e/o la carenza del rinnovo comportano la sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale.
62. Il sistema di rilevazione della radioattività posto nella zona di ingresso dei rifiuti deve garantire la verifica su tutti i rifiuti conferiti in impianto e deve essere mantenuto sempre in piena efficienza e funzionalità. Nei casi in cui detto sistema risultasse irrimediabilmente fuori servizio, a causa di guasti accidentali, per i rifiuti in ingresso la Ditta è tenuta a dotarsi di strumenti portatili di rilevamento e ad adottare gli opportuni protocolli gestionali, definiti nel PMC, atti ad annullare, o comunque ridurre al minimo, il rischio.

63. La Ditta è tenuta ad osservare le disposizioni di cui alla L. R. 17 del 7 agosto 2009 recante: *"Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici"* ed in particolare dell'art. 8, comma 10 e dell'art. 9, commi 2, 9 e 10, nonché le prescrizioni fornite da ARPAV con parere del maggio 2010 (NIR/10/79) relativamente all'illuminazione della torre dell'impianto.
64. Entro un anno dal rilascio del presente atto, la Ditta dovrà presentare una relazione sullo stato di attuazione di quanto raccomandato dalla Commissione VIA nel parere n. 271 del 16/12/2009 allegato alla DGR. n. 4139/2009 relativamente all'attivazione di accordi di programma con i Comuni di Padova e di Noventa Padovana ed altri enti interessati (Ospedale/università, provincia, ...) per il possibile sviluppo di una rete di teleriscaldamento, che utilizzi una quota significativa del calore prodotto dalla cogenerazione dell'impianto.
65. Il presente provvedimento revoca e sostituisce il decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 10 del 31 gennaio 2014, nonché, i successivi decreti n. 64 del 23 settembre 2015 e n. 79 del 03 dicembre 2015 e fa salve eventuali prescrizioni contenute nella DGR. n. 4139/2009 ancora attuali e non espressamente riportate nel presente atto.
66. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta HestAmbiente s.r.l. con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5, al Comune di Padova, alla Provincia di Padova, ad ARPAV-DAP di Padova, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti, e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
67. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
68. In generale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D. lgs. n. 152/06 s.m.i. e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
69. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 78 del 6 settembre 2017

Tipologie di rifiuti ammesse all'impianto:

CER	DESCRIZIONE
02 01 02	Scarti di tessuti animali
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 02 02	Scarti di tessuti animali
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 99	Rifiuti non specificati altrimenti
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, elastomeri)
04 02 10	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 15	Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
07 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti
07 05 14	Rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13*
07 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti
07 06 99	Rifiuti non specificati altrimenti
08 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 18 03 17
08 04 10	Adesivi e sigillanti di scarto diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
09 01 07	Carte e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 03 06	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05*
17 02 01	Legno
17 02 03	Plastica
18 01 02	Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03*)
18 01 03*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 07	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06*
18 01 09	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08*

18 02 01	Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 06	Sostanze chimiche diverse da quelli di cui alla voce 18 02 05*
18 02 08	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07*
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	Compost fuori specifica
19 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti
19 08 01	Vaglio
19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 09	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti
19 09 04	Carbone attivo esaurito
19 09 99	Rifiuti non specificati altrimenti
19 10 04	Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03*
19 12 01	Carta e cartone
19 12 04	Plastica e gomma
19 12 07	Legno, diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*
19 12 08	Prodotti tessili
19 12 10	Rifiuti combustibili (CDR combustibile derivato da rifiuti)
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01*
19 13 04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03*
20 01 01	Carta e cartone
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*
20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29*
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*
20 01 39	Plastica
20 01 41	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti da mercati
20 03 03	Residui della pulizia stradale
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07	Rifiuti ingombranti
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 78 del 6 settembre 2017

Quantitativi di rifiuti complessivamente stoccabili in impianto.

<i>Riferimento in planimetria (allegato C)</i>	<i>Rifiuto in ingresso</i>	<i>mc</i>	<i>tonnellate</i>
1	Fossa L1 + L2	1.000	10.000
2	Fossa L3	20.000	
3	Rifiuti Sanitari	200	20

<i>Riferimento in planimetria (allegato C)</i>	<i>Rifiuto prodotti</i>	<i>CER</i>	<i>mc</i>	<i>tonnellate</i>
4	Scorie L1 + L2	190112	60	1.900
5	Scorie L3	190112	900	
6	Ceneri (L1, L2 e L3) in sili	190113	620	380
7	Ceneri (L1, L2 e L3) in big bags	190113	200	120
8	Sabbie da pulizia caldaie	120117 120116*	50	30
9	Fanghi da depurazione	190813*	20	40
10	Refrattari da demolizione	161106 161105 *	20	40
11	Materiale isolante da coibentazione	170404 170603 *	30	10
12	Rottame ferroso	170407 190102	30	60
13	Rifiuto non conforme	da assegnare	20	30
14	Legno da imballaggi	150203	10	da stimare
15	Oli esausti	130205*	2	0,7
16	Batterie usate	160601*	1	Circa 1
17	Neon	200121	1	0,2
18	Assorbenti e stracci	150202*	5	1


Note:

- 3 - Sanitari: non esiste un vero e proprio stoccaggio: possono rimanere depositati all'interno di opportuni cassoni chiusi (o casse mobili) scatoloni per le fasi operative (2-5 gg); i cassoni vengono alloggiati in vani chiusi o comunque coperti.
- 8 - Sabbie da pulizia caldaie: big bags 25 + 25 big bags (stoccaggio L1 - L2 + stoccaggio L3) pari a circa 30 t
- 9 - Fanghi da depuratore: 2 cassoni scarrabili pari a circa 40 t
- 10 - Refrattari da demolizione: 2 cassoni scarrabili pari a circa 40 t
- 11 - Materiale da coibentazione: circa 30 big bags pari a circa 10 t
- 12 - Rottame ferroso: 2 cassoni scarrabili pari a circa 60 t
- 13 - Rifiuto non conforme: 2 cassoni scarrabili pari a circa 30 t
- 14 - Legno da imballaggi: 1 cassone scarrabile
- 15 - Oli esausti in opportuno deposito
- 18 - Assorbenti e stracci da attività manutentive: circa 5 Big Bag



REGIONE DEL VENETO

Allegato C al Decreto n. 78 del 6.09.2017



LEGENDA :

- ① POSIZIONE 1: fossa contenimento rifiuti L1 e L2
- ② POSIZIONE 2: fossa contenimento rifiuti L3
- ③ POSIZIONE 3: rifiuti ospedalieri
- ④ POSIZIONE 4: deposito scorie bacino Linee 1-2, davanti edificio vecchi spogliatoio
- ⑤ POSIZIONE 5: deposito scorie Linea 3, limite est del fabbricato "corpo fossa"
- ⑥ POSIZIONE 6: deposito ceneri Linea 1, 2, 3
- ⑦ POSIZIONE 7: deposito ceneri in big bags
- ⑧ POSIZIONE 8: deposito sabbie da pulizie caldaia, zona centrale del fabbricato "corpo fossa" Linea 3, lato nord
- ⑨ POSIZIONE 9: deposito fanghi da depurazione acque, zona ovest dell'impianto, adiacente alla cabina elettrica
- ⑩ POSIZIONE 10: deposito rivestimenti caldaie, zona centrale dell'impianto, su lato ovest del piazzale di manovra
- ⑪ POSIZIONE 11: deposito materiale isolante, zona centrale del fabbricato "corpo fossa" Linea 3, lato nord
- ⑫ POSIZIONE 12: deposito ferro e acciaio, zona sud dell'impianto, adiacente all'ingresso da argine Piovego
- ⑬ POSIZIONE 13: deposito rifiuto non conforme, zona sud dell'impianto, piazzale fosse scarico rifiuti
- ⑭ POSIZIONE 14: deposito legno da imballaggi, zona sud dell'impianto, piazzale fosse scarico rifiuti
- ⑮ POSIZIONE 15: deposito scarti olio minerale, zona ovest dell'impianto, adiacente al magazzino
- ⑯ POSIZIONE 16: deposito batterie al piombo, zona ovest dell'impianto, adiacente al magazzino
- ⑰ POSIZIONE 17: deposito neon, zona ovest dell'impianto, adiacente al magazzino
- ⑱ POSIZIONE 18: deposito assorbenti e stracci, zona centrale del fabbricato "corpo fossa" Linea 3, lato nord


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato D al Decreto n. 78 del 6 settembre 2017

Valori limite di emissione in atmosfera da rispettare.

	Parametro	UdM	LIMITI L 1 + L 2 + L 3		
			medie semiorarie		media giornaliera
			(100%) A	(97%) B	
Misure in continuo	1 Polvere totale	mg/Nm ³	20	10	5
	2 Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC)	mg/Nm ³	20	10	10
	3 Acido cloridrico (HCl)	mg/Nm ³	50	10	8
	4 Acido fluoridrico (HF)	mg/Nm ³	1,5	< 1,5	0,75
	5 Biossido di zolfo (SO ₂)	mg/Nm ³	100	50	40
	6 Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO ₂) espressi come NO ₂	mg/Nm ³	250	200	80
	7 Monossidi e biossidi di azoto (NO _x) in caso di DeNOx SNCR	mg/Nm ³	250	200	180
	8 Ammoniaca (NH ₃)	mg/Nm ³	10	< 10	10
	9 Monossido di carbonio (CO)	mg/Nm ³	100 (su 30 min) 150 (su 10 min)		30
11 Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	mg/Nm ³	0,03		0,02	
Misure periodiche	10 Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl)	mg/Nm ³	0,05 in totale (valore limite emissione medio ottenuto con periodo di campionamento minimo di 30 min e massimo di 8 ore)		
	12 Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb) Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As) Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb) Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr) Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co) Rame e suoi composti espressi come rame (Cu) Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn) Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni) Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)	mg/Nm ³	0,5 in totale (valore limite emissione medio ottenuto con periodo di campionamento minimo di 30 min e massimo di 8 ore)		
	13 Diossine e Furani (PCDD + PCDF)	ng/Nm ³	0,05 (valore limite di emissione medio ottenuto con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore)		
	14 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	mg/Nm ³	0,01 (valore limite di emissione medio ottenuto con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore)		
	15 Policlorobifenili (PCB-DI)	ng/Nm ³	0,1 (valore limite di emissione medio ottenuto con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore)		

 Note: I limiti sono riferiti a gas secchi, 11% O₂, a condizioni normali (1 atm, 0 °C).




Allegato E al Decreto n. 78 del 6 settembre 2017



Punti per la misurazione e registrazione in continuo delle temperature dei gas.

TEMPERATURA POST COMBUSTIONE LINEA 1-2


LINEA 1



LINEA 2



TEMPERATURA POST COMBUSTIONE LINEA 3 (T2sec)



(Codice interno: 366308)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 80 del 14 settembre 2017

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 55 del 21.06.2017. Ditta Fiorese Ecologia S.r.l., Installazione di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sede legale e ubicazione installazione in Via Castion 70, Rossano Veneto (VI). Approvazione Piano di Monitoraggio e Controllo.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Col presente provvedimento si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sita in Via Castion 70, Rossano Veneto (VI), di titolarità della Ditta Fiorese Ecologia S.r.l.

Il Direttore

VISTA la DGRV n. 1008 del 05.06.2012, con la quale è stato rilasciato alla Ditta Fiorese Ecologia S.r.l. (cod. fisc. e P. IVA 03317210247) il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'ampliamento funzionale dell'installazione di gestione rifiuti ubicata in Via Castion 70, Rossano Veneto (VI), con approvazione del progetto e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio provvisorio;

VISTA la DGRV n. 579 del 03.05.2013, che modifica le prescrizioni stabilite con DGRV n. 1008 del 05.06.2012;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 222196 del 08.06.2016, con la quale la Ditta comunica l'avvio dell'esercizio provvisorio dell'installazione;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 78108 del 27.02.2017, con la quale la Ditta presenta il certificato di collaudo funzionale dell'installazione;

VISTO il proprio decreto n. 55 del 21.06.2017, con cui, a seguito dell'episodio di incendio verificatosi presso l'installazione in data 25.03.2017, si autorizza il riavvio dell'esercizio dell'installazione, rilasciando l'Autorizzazione Integrata Ambientale temporanea, fino al 31.05.2020, in misura ridotta rispetto alla potenzialità di gestione dei rifiuti e alla superficie utilizzabile di cui alla DGRV n. 1008/2012 e ss.mm.ii;

VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo Ed. 03 rev. 00 del 21/08/2017, trasmesso dalla Ditta con nota acquisita al prot. reg. n. 359976 del 25.08.2017;

VISTO il parere favorevole espresso nel merito da ARPAV, acquisito al prot. reg. n. 362187 del 29.08.2017;

decreta

1. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo acquisito al prot. reg. n. 359976 del 25.08.2017, per l'installazione di gestione rifiuti di cui all'AIA rilasciata con decreto n. 55 del 21.06.2017, di titolarità della Ditta Fiorese Ecologia S.r.l.;
2. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Fiorese Ecologia S.r.l. con sede legale in Via Castion 70, Rossano Veneto (VI), ad ARPAV Direzione Generale, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Rossano Veneto;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 366309)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 81 del 20 settembre 2017

Ditta HERAMBIENTE Servizi Industriali S.r.l. - Sede legale Viale C. Berti Pichat, 2/4, Bologna Installazione di gestione rifiuti ubicata in Corso Stati Uniti 5/a, Padova (PD). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 109 del 30.12.2010 e DSRA n. 40 del 19.06.2012 Modifica.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento modifica l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti nel senso del diverso utilizzo delle aree di lavorazione dell'installazione.
--

Il Direttore

RICHIAMATI il DSRA n. 109 del 30.12.2010, con cui è stata rilasciata alla Ditta NESTAMBIENTE S.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale per l'attività soggetta al punto 5.1, ora punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'installazione in Corso Stati Uniti, 5/a, Padova, e il DSRA n. 40 del 19.06.2012, apportate alcune integrazioni alla medesima autorizzazione integrata ambientale;

RICHIAMATA la nota del 22.04.2014, assunta al protocollo regionale n. 176513, con la quale la Società HERAmbiente Servizi Industriali srl comunica la variazione di denominazione sociale della società Nestambiente srl, già soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di HERAMBIENTE SPA, in HERAmbiente Servizi Industriali srl, variando altresì la sede legale;

CONSIDERATO che detta variazione di denominazione sociale non ha comportato modifiche di natura operativa o strutturale rispetto a quanto previsto nei Decreti AIA sopra richiamati, proseguendo l'attività di gestione rifiuti senza soluzione di continuità alle medesime condizioni ivi stabilite;

VISTA la nota prot. reg. n. 280109 del 20.07.2016 con la quale è stato comunicato alla Ditta HERAmbiente Servizi Industriali srl la legittimazione della prosecuzione dell'attività IPPC, per un periodo equivalente alla durata dell'Autorizzazione di cui al DSRA n. 109/2010, in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014, così come chiarito con circolare regionale prot. n. 512093 del 28/11/2014, e quindi fino al 31.12.2022, in forza della certificazione ISO 14001;

VISTA la nota del 21.04.2017, assunta al protocollo regionale n. 161452 del 26.04.2017, con la quale ARPAV trasmette la Relazione dell'Ispezione Integrata Ambientale effettuata presso l'installazione;

CONSIDERATO che dalla sopra citata relazione emerge la necessità che la Ditta, in considerazione del prolungamento della validità dell'AIA sopra richiamato, effettui la valutazione d'impatto acustico con cadenza triennale, diversamente da quanto indicato nel PMC;

VISTA l'istanza presentata dalla Ditta HERAmbiente Servizi Industriali srl in data 05.05.2017 prot. 5907, assunta al protocollo regionale con n. 179621 del 09.07.2017, tendente ad ottenere una modifica della gestione dell'installazione, concernente le modalità di stoccaggio del rifiuto individuato al codice dell'EER al 170503* *terra e rocce contenenti sostanze pericolose*, già ricompreso tra quelli autorizzati, qualora sia contaminato da amianto, alla luce delle recenti indicazioni in tema di classificazione di tali rifiuti;

CONSIDERATO che le diverse modalità gestionali consistono nell'utilizzo, per lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da terre e rocce contenenti sostanze pericolose, qualora contaminate da amianto, delle aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti contenenti amianto, ferme restando le prescrizioni in tema di confezionamento e movimentazione;

CONSIDERATO che l'istanza di cui trattasi non prevede variazioni in ordine ai quantitativi stoccabili e gestibili nell'installazione e nelle singole aree, e che la tipologia di rifiuto è compatibile con i rifiuti già autorizzati nelle medesime, tenuto conto delle prescrizioni concernenti il confezionamento e la movimentazioni di tali tipologie di rifiuto;

VISTA la nota prot. n. 341197 del 07.08.2017 con la quale è stato richiesto alle Autorità di controllo di formulare le proprie eventuali osservazioni in merito alle modifiche richieste dalla Ditta;

PRESO ATTO che nei termini fissati dalla succitata nota non sono pervenute osservazioni;

RITENUTO per tutto quanto sopra argomentato, di accogliere l'istanza della Ditta e di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSRA n. 109 del 30.12.2010, così come modificato dal DSRA n. 40 del 19.06.2012, con specifico riferimento alle aree individuate nell'Allegato A, sostituendolo;

VISTA la ricevuta del versamento degli oneri istruttori fissati dalla DGRV 26.05.2009, n. 1519, relativi alle modifiche non sostanziali delle AIA;

RITENUTO pertanto di procedere d'ufficio alla modifica dell'intestazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per le motivazioni sopra richiamate;

decreta

1. di sostituire l'allegato A al DSRA n. 40 del 19.06.2012, con cui è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DSRA n. 109 del 30.12.2010 alla Ditta Nestambiente srl, oggi Herambiente Servizi Industriali S.r.l., per l'attività soggetta al punto 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per la gestione dell'installazione ubicata in Corso Stati Uniti 5/a, a Padova (PD), con l'**Allegato A** al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
2. di confermare tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DSRA n. 109 del 30.12.2010, così come modificato dal DSRA n. 40 del 19.06.2012, con le seguenti integrazioni prescrittive:
 - 2.1 la valutazione di impatto acustico deve essere effettuata con cadenza triennale;
 - 2.2 il PMC deve essere modificato in tal senso;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Herambiente Servizi Industriali S.r.l., alla Provincia di Padova, all'ARPA Direzione Generale e al Comune di Padova (PD);
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato al Decreto n. 81 del 20.09.2017 pag. 1/6

Tabella 1				
Area di stoccaggio	Descrizione Rifiuti	CER	Operazioni	descrizione attività
10	Rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici) farmaci scaduti	070599	D15/D14	Conferiti all'impianto in scatoloni, big bag o sacchi (soprattutto quelli provenienti dalla raccolta urbana).Sconfezionati dagli imballi ingombranti vengono posti in scarrabili
22	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318	D15/D14/ R12/R13	Conferiti all'interno di scatoloni (solitamente i medesimi che contenevano quelli nuovi). Sconfezionati e posti in contenitori più grandi
4	rifiuti in vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)	101111*	D15/D14	Conferiti in contenitori sigillati, vengono eventualmente accorpati in contenitori più grandi (2° imballaggio).
4 e 15	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alle voci 101111	101112	D15/D14	Conferiti in contenitori sigillati, vengono eventualmente accorpati in contenitori più grandi (2° imballaggio).
9	Scarti di oli minerali per motori ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	130205*	D15/D14 /R13	Conferiti all'impianto in piccoli contenitori, vengono travasati sul contenitore più capiente dotato di doppia vasca di contenimento. Tale operazione avviene all'interno dell'area dotata di bacino di contenimento.
2	Altri solventi e miscele di solventi alogenati	140602*	D15/R13	Conferiti in fustini omologati. I fustini chiusi vengono accorpati su pallet regettati e confezionati con film estensibile all'interno dell'area dotata di bacino di contenimento
1	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati	140604*	D15/R13	Conferiti in fustini omologati. I fustini chiusi vengono accorpati su pallet regettati e confezionati con film estensibile all'interno dell'area dotata di bacino di contenimento
10	Imballaggi in legno	150103	R13	(bancali e pezzi di legno) Conferiti all'impianto sfusi, accatastati per ottimizzare gli spazi. Spediti previo caricamento con polipo
8 e 14 e 24	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150110*	D15/D13 /D14/ R12/R13	Conferimento all'impianto da ecocentri in cassoni a tenuta. I rifiuti vengono selezionati controllando visivamente l'etichettatura e suddividendoli in bombolette con contenuto spray, solventi, acidi, e poi a loro volta se l'imballo è in plastica, vetro o metallo. Le bombolette spray vengono confezionate nei big bag, gli altri rifiuti nei casseri a tenuta. Tali operazioni vengono svolte in area del capannone dedicata, dotata di ricambio d'aria e all'interno di appositi bacini di contenimento
8	Assorbenti materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	150202*	D15/D14/ R12/R13	Conferiti all'interno di scatoloni (solitamente i medesimi che contenevano quelli nuovi).Sconfezionati da eventuali pallet e film estensibile e posti in scarrabili.
8	Assorbenti materiali filtranti diversi, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202	150203	D15/D14/ R12/R13	Conferiti all'interno di scatoloni (solitamente i medesimi che contenevano quelli nuovi). Sconfezionati da eventuali pallet e film estensibile e posti in scarrabili.
6	Filtri dell'olio	160107*	D15/D14 /R13	Conferiti all'impianto in contenitori di tutte le taglie, (provenienti soprattutto dal Gestore del Servizio Pubblico). Vengono accorpati in fusti a tenuta stagna sopra apposito bacino di contenimento.
17	Frigoriferi (Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi)	160211*	R13	Arrivano all'impianto senza imballo (in qualche rara eccezione sono pallettizzati). Successivamente vengono accorpati nei cassoni scarrabili da 30 metri cubi di capienza
11 e 19 e 21 e 25	Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere	160212*	D15/D14	Conferiti in big-bag omologati e pallett adeguatamente sigillati. Alcuni bags o pallet di piccole dimensioni vengono ripallettizzati in bancali più grandi avendo cura di lasciare intatto il primo imballaggio (operazione di accorpamento). Accatastati sull'apposita area confinata su più livelli in verticale sfruttando l'apposita scaffalatura a due piani soprattutto per i pallet non impilabili.
12 e 13 e 16 e 18 e 23	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	160213*	R13/R12/ D15/D14	Conferiti all'impianto sfusi provenendo dalla raccolta sulla pubblica via da parte del gestore del servizio pubblico. Vengono raggruppati in base alla tipologia.
13 e 16 e 18 e 23	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelli di cui alle voci 160209 e 160213	160214	R13/R12/ D15/D14	Conferiti all'impianto sfusi provenendo dalla raccolta sulla pubblica via da parte del gestore del servizio pubblico, o da terzi. Stoccati poi in scarrabili
12 e 20	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	160215*	R13/R12/ D15/D14	Conferiti all'impianto sfusi provenendo dalla raccolta sulla pubblica via da parte del gestore del servizio pubblico o da terzi. Vengono raggruppati in base alla tipologia.
13 e 16 e 18 e 23	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alle voci 160215*	160216	R13/R12/ D15/D14	Conferiti all'impianto sfusi provenendo dalla raccolta sulla pubblica via da parte del gestore del servizio pubblico o da terzi. Stoccati poi in scarrabili.
14 e 24	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504	160505	D15/D14/ R12/R13	Conferiti sfusi. Vengono pallettizzati (reggette e film). Alcuni bags o pallet di piccole dimensioni vengono ripallettizzati in bancali più grandi avendo cura di lasciare intatto il primo imballaggio (operazione di accorpamento).
20	Batterie al piombo	160601*	R13/R12	Conferiti all'impianto sfusi (ad esempio quelli raccolti dal gestore



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato al Decreto n. 81 del 20.09.2017 pag. 2/6

Tabella 1				
Area di stoccaggio	Descrizione Rifiuti	CER	Operazioni	descrizione attività
				del servizio urbano sulla pubblica via) o in casseri a tenuta stagna (ecocentri). Vengono a volte raggruppate batterie in base alla dimensione
12 e 20	Batterie al nichel-cadmio	160602*	R13/R12	Conferite all'impianto in contenitori a tenuta e stoccate con impilamento degli stessi. Vengono a volte raggruppate batterie in base alla dimensione
12 e 20	Batterie contenenti mercurio	160603*	R13/R12	Conferite all'impianto in contenitori a tenuta e stoccate con impilamento degli stessi Vengono a volte raggruppate batterie in base alla dimensione
7 e 26	Terra e rocce contenenti sostanze pericolose		D15	Conferiti in big bag
11 e 19 e 21 e 25	Terra e rocce contenenti sostanze pericolose, qualora contaminate da amianto	170503*	D15/D14	Conferiti in big-bag omologati e pallett adeguatamente sigillati. Alcuni bags o pallet di piccole dimensioni vengono ripalettizzati in bancali più grandi avendo cura di lasciare intatto il primo imballaggio (operazione di accorpamento). Accatatasti sull'apposita area confinata su più livelli in verticale sfruttando l'apposita scaffalatura a due piani soprattutto per i pallet non impilabili.
7 e 26	Terra e rocce diverse dalla voce 170503	170504	D15/R13	Conferiti in big bag o cassoni
7 e 26	Fanghi da dragaggio contenenti sostanze pericolose	170505*	D15	Conferiti in big bag o cassoni
7 e 26	Fanghi da dragaggio diversi dalla voce 170505	170506	D15/R13	Conferiti in cassoni
11 e 19 e 21 e 25	Materiali isolanti contenenti amianto	170601*	D15/D14	Conferiti in big-bag omologati e pallett adeguatamente sigillati. Alcuni bags o pallet di piccole dimensioni vengono ripalettizzati in bancali più grandi avendo cura di lasciare intatto il primo imballaggio (operazione di accorpamento). Accatatasti sull'apposita area confinata su più livelli in verticale sfruttando l'apposita scaffalatura a due piani soprattutto per i pallet non impilabili.
	Materiali da costruzione contenenti amianto	170605*		
10	Medicinali citotossici e citostatici (provenienti dal settore sanitario e veterinario)	180108*	D15/D14	Conferiti confezionati e pallettizzati con film estensibile. Eventualmente ricevuti in un primo imballo vengono raggruppati in imballi di più grandi dimensioni senza intaccare il primo imballo.
10	Farmaci scaduti	180109	D15/D14/ D13 /R12/R13	Conferiti all'impianto in scatoloni, big bag o sacchi (soprattutto quelli provenienti dalla raccolta urbana).Sconfezionati dagli imballi ingombranti vengono posti in scarabelli.
5	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	180110*	D15/D14	Conferiti confezionati, eventualmente ricevuti in un primo imballo vengono raggruppati in imballi di più grandi dimensioni senza intaccare il primo imballo.
10	Medicinali citotossici e citostatici (provenienti dal settore sanitario e veterinario)	180207*	D15/D14	Conferiti confezionati e pallettizzati con film estensibile. Eventualmente ricevuti in un primo imballo vengono raggruppati in imballi di più grandi dimensioni senza intaccare il primo imballo.
7 e 26	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	191301*	D15	Conferiti in big bag
1	Acidi	200114*	D15/D14 /R13	Conferiti all'impianto in contenitori a tenuta (fusti di varie dimensioni).I fusti rimangono chiusi per essere accorpati su pallet/casseri stagni e tenuti assieme con reggette e film estensibile
4 e 15	Neon (Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio)	200121*	D15/D13 /D14/R13	imballi di cartone che contenevano i neon nuovi sfusi (ad esempio quelli raccolti dal gestore del servizio urbano sulla pubblica via). Sconfezionati dal cartone vengono accorpati sfusi in un cassone a tenuta con pareti rigide
17	Frigoriferi (Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi)	200123*	R13	Arrivano all'impianto senza imballo (in qualche rara eccezione sono pallettizzati). Successivamente vengono accorpati nei cassoni scarabelli da 30 metri cubi di capienza
3	Oli e grassi alimentari (Oli e grassi commestibili)	200125	R13/R12	Conferimento all'impianto in secchielli da 25 litri e fusti da 200 chiusi, dal gestore del servizio pubblico arrivano piccoli contenitori (bottiglie e tanichette) che vengono, all'interno dell'area dotata di bacino di contenimento, travasate nei fusti. Inviati all'impianto di trattamento su pallet regettati e confezionati con film estensibile
10	Medicinali citotossici e citostatici	200131*	D15/D14	Conferiti all'impianto in scatoloni vengono pallettizzati e regettati
10	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	200132	D15/D14/ D13 /R12/R13	Conferiti all'impianto in scatoloni, big bag o sacchi (soprattutto quelli provenienti dalla raccolta urbana).Sconfezionati dagli imballi ingombranti vengono posti in scarabelli
12 e 20	Batterie al piombo di cui alla voce 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	200133*	R13/R12	Conferiti all'impianto sfusi (ad esempio quelli raccolti dal gestore del servizio urbano sulla pubblica via) o in casseri a tenuta stagna. Vengono a volte raggruppate batterie in base alla dimensione
12	Batterie e accumulatori diversi da quelli alla voce 200133	200134	R13/ R12	Si tratta di pile e batterie di uso domestico conferite soprattutto dai gestori dei servizi pubblici in big bag o scatole. Sconfezionate e stoccate esclusivamente in big bag, selezionando allo scarico eventuali pile piombose (ad esempio la batterie di piccole dimensioni dei ciclomotori che l'utenza conferisce nella raccolta differenziata). Vengono a volte raggruppate batterie in base alla


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato al Decreto n. 81 del

20.09.2017

pag. 3/6

Tabella 1				
Area di stoccaggio	Descrizione Rifiuti	CER	Operazioni	descrizione attività
				dimensione
13 e 16 e 18 e 23	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse dalle voci 200121, 200123 contenenti componenti pericolosi	200135*	R13/R12/D15/D14	Conferiti all'impianto sfusi provenendo dalla raccolta sulla pubblica via da parte del gestore del servizio pubblico. Vengono raggruppati in base alla tipologia.
13 e 16 e 18 e 23	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse dalle voci 200121, 200123 e 200135	200136	R13/R12/D15/D14	Conferiti all'impianto sfusi provenendo dalla raccolta sulla pubblica via da parte del gestore del servizio pubblico, si selezionano i bianchi (lavatrici, lavastoviglie, in genere i smaltati) da una parte e la rimanenza dall'altra. Stoccati poi in scarrabili



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato al Decreto n. 81 del 20.09.2017 pag. 4/6

Tabella 2					
AREA	CER	Descrizione rifi	Volume max disponibile (mc)	Quantitativo max stoccabile (t)	Note
1	200114*	acidi	90	144	Volume bacino di contenimento= 30 mc, capacità max stoccabile (DM161/2002)=90 E' stato considerato un peso specifico medio pari a 1,6 t/mc; delle 114 t totali max stoccabili circa 16 t sono i rifiuti non pericolosi
	140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati			
2	140602*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati			
3	200125	oli e grassi commestibili			
4	200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	80	128	Area complessiva di 100 mq, in caso di necessità l'area potrebbe essere attrezzata con barriere in new jersey per il contenimento delle terre da bonifica per il volume massimo (h max 2 m), è stato quindi considerato il peso specifico pari a 1,6 t/mc; delle 320 t totali max stoccabili circa 32 t sono i rifiuti non pericolosi
	101111*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)			
	101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11			
5	180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici			
6	160107*	filtri dell'olio			
7	170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	80	128	Area complessiva di 100 mq, in caso di necessità l'area potrebbe essere attrezzata con barriere in new jersey per il contenimento delle terre da bonifica per il volume massimo (h max 2 m), è stato quindi considerato il peso specifico pari a 1,6 t/mc; delle 320 t totali max stoccabili circa 32 t sono i rifiuti non pericolosi
	170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03			
	170505*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose			
	170506	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05			
8	191301*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	300	90	Area complessiva di 300 mq, utilizzati cassoni (h= 2 m) per una superficie max di 150 mq , volumetria pari a 300 , considerato peso specifico medio pari a 0,3 t/mc quantità max pari a 90 t; delle 90 t totali max stoccabili circa 80 t sono i rifiuti non pericolosi
	150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose			
	150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02			
9	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			
	130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati			
10	200131*	medicinali citotossici e citostatici	300	90	Area complessiva di 300 mq, utilizzati cassoni (h= 2 m) per una superficie max di 150 mq , volumetria pari a 300 , considerato peso specifico medio pari a 0,3 t/mc quantità max pari a 90 t; delle 90 t totali max stoccabili circa 80 t sono i rifiuti non pericolosi
	200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*			
	180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08			
	180108*	medicinali citotossici e citostatici			
	070599	rifiuti non specificati altrimenti			
	180207*	medicinali citotossici e citostatici			
150103	imballaggi in legno				
11	170601*	materiali isolanti contenenti amianto	120	240	Area di 200 mq adibita con scaffalature per lastre e big bags, con peso specifico considerato pari a 2 t/mc
	160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere			
	170605*	materiali da costruzione contenenti amianto			
	170503*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose qualora contaminate da amianto			
12	200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	36	54	Area di 100 mq, rifiuti stoccati in casseri a tenuta stagna che possono essere impilate, altezza massima 1,5 m; considerato peso specifico pari a 1,5 t/mc; delle 112 t totali max stoccabili circa 10 t sono i rifiuti non pericolosi
	160602*	batterie al nichel-cadmio			
	160603*	batterie contenenti mercurio			
	160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12			
	200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33			
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso				
13	160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	120	60	4 cassoni da 30 ; considerato peso specifico pari a 0,5 t/mc; delle 60 t totali max stoccabili circa 50 t sono i rifiuti non pericolosi
	200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi			
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35			
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			



Allegato al Decreto n. 81 del 20.09.2017 pag. 5/6

Tabella 2					
AREA	CER	Descrizione rifi	Volume max disponibile (mc)	Quantitativo max stoccabile (t)	Note
	160214	apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 160213			
14	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	25	2	Zona di lavoro, selezione e cernita
	160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504			
15	200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	25	1	Zona di lavoro, selezione e cernita
	101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11			
16	160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	60	30	2 cassoni da 30 ; considerato peso specifico pari a 0,5 t/mc; delle 30 t totali max stoccabili circa 25 t sono i rifiuti non pericolosi
	200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi			
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35			
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			
	160214	apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 160213			
17	200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	60	15	2 cassoni da 30 ; considerato peso specifico pari a 0,25 t/mc
	160211*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC			
18	160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	60	30	2 cassoni da 30 ; considerato peso specifico pari a 0,5 t/mc; delle 30 t totali max stoccabili circa 25 t sono i rifiuti non pericolosi
	200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi			
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35			
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			
	160214	apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 160213			
19	170601*	materiali isolanti contenenti amianto	300	600	Area di 500 mq adibita con scaffalature per lastre e big bags, con peso specifico considerato pari a 2 t/mc
	160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere			
	170605*	materiali da costruzione contenenti amianto			
	170503*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose qualora contaminate da amianto			
20	200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	30	60	Area di circa 30 mq, rifiuti stoccati in casseri a tenuta stagna che possono essere impilate, altezza massima 2 m; considerato peso specifico pari a 2 t/mc
	160601*	batterie al piombo			
	160602*	batterie al nichel-cadmio			
	160603*	batterie contenenti mercurio			
	160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso			
21	170601*	materiali isolanti contenenti amianto	72	144	Area di 120 mq adibita con scaffalature per lastre e big bags, con peso specifico considerato pari a 2 t/mc
	160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere			
	170605*	materiali da costruzione contenenti amianto			
	170503*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose qualora contaminate da amianto			
22	080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	20	2	Area di circa 30 mq, rifiuti stoccati in casseri che possono essere impilate, altezza massima 1,5 m; considerato peso specifico pari a 0,1 t/mc
23	160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	60	30	2 cassoni da 30 ; considerato peso specifico pari a 0,5 t/mc; delle 30 t totali max stoccabili circa 25 t sono i rifiuti non pericolosi
	200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi			



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato al Decreto n. 81 del 20.09.2017 pag. 6/6

Tabella 2					
AREA	CER	Descrizione rifi	Volume max disponibile (mc)	Quantitativo max stoccabile (t)	Note
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35			
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			
	160214	apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 160213			
24	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150	150	Area sotto tettoia esterna di 160 mq, rifiuti stoccati in casseri a tenuta stagna e/o big bags, i primi possono essere impilati fino ad una altezza massima di 3 m, considerato peso specifico pari a 1t/mc; delle 240 t totali max stoccabili circa 5 t sono i rifiuti non pericolosi
	160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504			
25	170601*	materiali isolanti contenenti amianto	90	180	Area di 180 mq adibita con scaffalature per lastre e big bags, con peso specifico considerato pari a 2 t/m ³
	160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere			
	170605*	materiali da costruzione contenenti amianto			
	170503*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose qualora contaminate da amianto			
26	170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	125	200	Area complessiva di 100 mq, in caso di necessità l'area potrebbe essere attrezzata con barriere in new jersey per il contenimento delle terre da bonifica per il volume massimo (h max 2 m), è stato quindi considerato il peso specifico pari a 1,6 t/m ³
	170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03			
	170505*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose			
	170506	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05			
	191301*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose			
TOTALE			1698	2160	RIFIUTI NON PERICOLOSI=270 t ; RIFIUTI PERICOLOSI=1890 t

(Codice interno: 366310)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 87 del 06 ottobre 2017

Ditta Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SpA, con sede legale in Largo Parolini, 82 B, a Bassano del Grappa (VI) ed ubicazione dell'impianto in Via dei Tulipani - Quartiere Prà nel comune di Bassano del Grappa (VI). Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 5.3.b. dell'Allegato VIII, alla Parte II, del d.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Modifica.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

A seguito dell'istanza presentata dalla Ditta, si provvede a modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con DDDA n. 36/2015.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza presentata da Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SpA, ricevuta in data 16.11.2015 con protocollo regionale n. 464985;

Il Direttore

VISTE le Direttive del Consiglio dell'Unione Europea 96/61/CE del 24.09.1996, 2008/1/CE del 15.01.2008 e 2010/75/UE del 24.11. 2010 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto legislativo n. 46 del 04.03.2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e in particolare l'art. 29, comma 2 che prevede che *"i gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ... presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale"*;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 27/10/2014 "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III - bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 272 del 13.11.2014 "Autorizzazione integrata ambientale - modalità per la redazione della relazione di riferimento";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 17/06/2015 "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46;

VISTA la D.g.r. n. 668 del 20.03.2007 "Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005" e le successive deliberazioni integrative;

VISTA la D.g.r. n. 1298 del 22.07.2014 e la D.g.r. n. 1633 del 09.09.2014 recanti indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 46/2014;

VISTA la nota circolare del direttore del Dipartimento ambiente del 28/11/2014 recante "Indirizzi sulle modalità applicative dell'istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali";

VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SpA, con sede legale in Largo Parolini, 82 B, a Bassano del Grappa (VI) ed ubicazione dell'impianto in Via dei Tulipani - Quartiere Prà nel comune di Bassano del Grappa(VI), con DDA n.36/2015;

VISTA l'istanza, ricevuta con prot.n.464985 del 16.11.2015, con cui la Ditta chiede che vengano inseriti nel decreto AIA anche i seguenti decreti, rilasciati successivamente alla presentazione della domanda di primo rilascio dell'AIA da parte della Ditta:

- *Provincia di Vicenza - 159/Acqua Suolo Rifiuti/2014 del 17/09/2014 _ Integrazione al provvedimento 238/ Suolo Rifiuti/2010 del 28.10.2010*

- *Provincia di Vicenza - Rettifica provvedimento n.46/Suolo Rifiuti/2014 del 03.03.2014*
- *ETRA SpA - prot. n. 258 del 25.02.2015 _ Rinnovo autorizzazione allo scarico del Polo Rifiuti sito in via dei Tulipani, Bassano del Grappa*
- *Regione del Veneto - prot.n.141705 del 02.04.2015 _ Comunicazione in merito alla richiesta di proroga di cui alla nota n. 8931 del 04.02.2015*
- *ETRA SpA - prot.n.90628 del 09.12.2014 _ Convenzione tra depuratore di Bassano del Grappa e l'impianto di digestione anaerobica, afferente al polo rifiuti di via dei Tulipani di Bassano del Grappa.*

PRESO ATTO dei contenuti dei titoli autorizzativi di carattere ambientale indicati al punto precedente;

decreta

1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n.36 del 07.07.2015 è modificata, con l'aggiunta del seguente punto:
3. bis L'autorizzazione integrata ambientale è subordinata altresì al rispetto delle prescrizioni indicate nei singoli titoli:
 - ◆ *Provincia di Vicenza - 159/Acqua Suolo Rifiuti/2014 del 17/09/2014 _ Integrazione al provvedimento 238/ Suolo Rifiuti/2010 del 28.10.2010*
 - ◆ *Provincia di Vicenza - Rettifica provvedimento n.46 del 03.03.2014*
 - ◆ *ETRA SpA - prot. n. 258 del 25.02.2015 _ Rinnovo autorizzazione allo scarico del Polo Rifiuti sito in Via Dei Tulipani, Bassano del Grappa*
 - ◆ *Regione del Veneto - prot.n.141705 del 02.04.2015 _ Comunicazione in merito alla richiesta di proroga di cui alla nota n. 8931 del 04.02.2015*
 - ◆ *ETRA SpA - prot.n.90628 del 09.12.2014 _ Convenzione tra depuratore di Bassano del grappa e l'impianto di digestione anaerobica, afferente al polo rifiuti di via dei Tulipani di Bassano del Grappa.*
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SpA con sede legale in Largo Parolini, 82 B a Bassano del Grappa (VI), al Comune di Bassano del Grappa (VI), alla Provincia di Vicenza, al Dipartimento ARPAV di Vicenza e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione integrale;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 366311)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 88 del 06 ottobre 2017

Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR) ed annesso impianto di inertizzazione. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 67 dell'11.09.2012 e ss.mm.ii. Gestore: Ditta INERTECO S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 Campagnola di Zevio (VR). Approvazione Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato trasmesso dalla Ditta Inerteco S.r.l., in qualità di Gestore della discarica in questione e dell'annesso impianto di inertizzazione, in adempimento alle prescrizioni autorizzative.

Il Direttore

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR), rilasciata alla Ditta Inerteco S.r.l. con decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 67 del 11 settembre 2012 e ss.mm.ii.

VISTO il progetto di adeguamento tecnologico della discarica di cui trattasi approvato con DGR n. 1079 del 28.06.2013 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

CONSIDERATO che il progetto di cui sopra prevede la realizzazione di un impianto di inertizzazione a servizio esclusivo della discarica in parola, finalizzato al trattamento di rifiuti solidi, o fangosi palabili, a prevalente matrice inorganica, da effettuarsi prima del definitivo collocamento degli stessi nella medesima discarica.

VISTO il progetto di ampliamento sommitale della discarica di cui trattasi approvato con DGR n. 175 del 23.02.2016 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

PRESO ATTO che, con le succitate DDGR n. 1079/2013 e n. 175/2016, è stata altresì rilasciata, relativamente agli interventi previsti dai progetti approvati e nel rispetto delle prescrizioni e modalità ivi contenute, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della parte II, titolo III-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, ai sensi della prescrizione n. 10 dell'Allegato A alla DGRV n. 175/2016, il Gestore era tenuto a presentare, prima dell'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto di inertizzazione una versione unitaria del PMC relativo ad entrambe le attività autorizzate (smaltimento in discarica ed inertizzazione), con le modalità indicate dagli Uffici regionali con nota n. 121206 del 20.03.2015, che tenesse anche conto delle nuove disposizioni introdotte con il DM 24.06.2015.

VISTO il PMC - Revisione 09 datato Giugno 2016 - trasmesso dalla Ditta Inerteco S.r.l., in adempimento della succitata prescrizione n. 10 dell'Allegato A alla DGRV n. 175/2016, con nota del 12.07.2016 acquisita al prot. reg. n. 269942 (stessa data).

CONSIDERATO che con nota regionale n. 305064 dell'08.08.2016 veniva evidenziato che la versione del PMC di cui sopra non teneva conto delle nuove disposizioni previste dal DM 24 giugno 2015 e non recepiva in maniera esaustiva i contenuti della precedente nota regionale n. 121206 del 20 marzo 2015; con la medesima comunicazione veniva pertanto richiesta alla Ditta la presentazione di un'ulteriore versione del PMC comprensiva di tutte le integrazioni richieste.

VISTO il PMC - Revisione 09 datato Febbraio 2017 - trasmesso dalla Ditta Inerteco S.r.l., in ottemperanza alla succitata richiesta, con nota del 15.02.2017 acquisita al prot. reg. n. 62653 (stessa data).

VISTE le osservazioni di Provincia ed ARPAV sulla versione del PMC di cui sopra inviate, rispettivamente, con note datate 16.05.2017 e 26.05.2017.

VISTA la successiva nota regionale n. 229640 del 12.06.2017 con la quale veniva richiesta la presentazione di una nuova ed ulteriore versione del PMC in recepimento delle modifiche/integrazioni richieste dagli Enti di controllo, fatte salve alcune precisazioni ed indicazioni contenute nella medesima comunicazione.

VISTO il PMC - Revisione 09 datato Luglio 2017 - trasmesso dalla Ditta Inerteco S.r.l., in ottemperanza alla succitata richiesta, con nota del 11.07.2017 acquisita al prot. reg. n. 286141 del 12.07.2017.

VISTE le osservazioni di Provincia ed ARPAV sulla versione del PMC di cui sopra inviate, rispettivamente, con note datate 27.07.2017 e 31.07.2017.

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi, convocata dai competenti Uffici regionali con nota n. 368557 del 04.09.2017 e tenutasi in data 14.09.2017, come riportati nel relativo verbale trasmesso a tutti i soggetti interessati con nota n. 399664 del 26.09.2017.

PRESO ATTO che alla Conferenza di cui sopra risultavano assenti sia la Provincia di Verona, sia il Comune di Zevio, e che la Provincia di Verona aveva comunicato con precedente nota, in data 08.09.2017, che la stessa Amministrazione riteneva di aver già ampiamente comunicato il proprio parere nel caso in questione e che, pertanto, l'eventuale assenza della stessa alla Conferenza del 14.09.2017 non poteva assolutamente inficiare il proseguimento dell'iter procedimentale di approvazione del PMC.

RILEVATO in particolare che la Conferenza si è espressa favorevolmente, con prescrizioni, all'approvazione del PMC - Revisione 09 datato Luglio 2017, evidenziando al contempo la necessità di acquisire un'ulteriore aggiornamento del Piano con il recepimento integrale di quanto richiesto dalla Conferenza, nonché demandando ad ARPAV la verifica del corretto recepimento di quanto prescritto.

RITENUTO pertanto di poter procedere, nei termini individuati dalla Conferenza, all'approvazione del PMC - Revisione 09 datato Luglio 2017 - trasmesso dalla Ditta Inerteco S.r.l. ed acquisito al prot. reg. n. 286141 del 12.07.2017.

RITENUTO infine di modificare le lettere j) e k) della prescrizione n. 15 dell'AIA vigente, relativa alla linea di inertizzazione, rilasciata con DGRV n. 1079/2013, nei termini individuati dalla Conferenza.

VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

1. Di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato - Revisione 09 datato Luglio 2017 -trasmesso dalla Ditta Inerteco S.r.l., in qualità di Gestore dell'installazione IPPC di cui trattasi, relativo ad entrambe le attività autorizzate (discarica ed inertizzazione) ed acquisito al prot. reg. n. 286141 del 12.07.2017, con le seguenti prescrizioni, come condivise nella Conferenza dei Servizi del 14.09.2017:
 - a. Relativamente ai lotti di discarica oggetto dell'ampliamento approvato con DGRV n. 175/2016, il RPMC è tenuto ad attestare, per ciascuno di essi, la fine dei conferimenti dei rifiuti ed il raggiungimento delle quote massime di baulatura previste dal progetto (maggiorate di quelle prevedibili di assestamento); a tal fine dovrà essere trasmessa a tutti gli Enti interessati apposita comunicazione corredata dal rilievo topografico necessario per la successiva misura dei cedimenti.
 - b. I rifiuti provenienti da impianti di stabilizzazione/solidificazione devono essere considerati quali rifiuti non regolarmente generati e, quindi, soggetti a caratterizzazione analitica (da parte del produttore) per lotti funzionali chiusi per tipologia e quantità, ad eccezione dei casi in cui i suddetti impianti sono dotati di linee dedicate e/o apposite procedure finalizzate al trattamento degli stessi rifiuti in ingresso nelle medesime proporzioni e con i medesimi additivi. Nel caso di rifiuti non generati regolarmente il Gestore dovrà in ogni caso effettuare verifiche analitiche aggiuntive tramite il prelievo di appositi campioni, con proprio personale o laboratorio terzo incaricato, relativamente a due carichi (scelti con criteri di casualità) per ogni lotto funzionale conferito in discarica di dimensioni 1.000 t. Per lotti di dimensioni 1.000 t deve essere prevista l'effettuazione della verifica analitica su un campione prelevato, con criteri di casualità, da uno solo dei carichi in ingresso costituenti il lotto. La Ditta è tenuta ad individuare il criterio di scelta casuale dei campioni da prelevare e a specificarlo nel PMC.
 - c. I rifiuti provenienti da abbandoni ed i rifiuti provenienti da interventi di messa in sicurezza d'emergenza devono essere considerati come non regolarmente generati.
 - d. Il carico di rottura delle geomembrane in HDPE utilizzate nel pacchetto di impermeabilizzazione deve essere 26 N/mm².
 - e. Venga stralciato dal PMC ogni riferimento ad usi delle acque meteoriche diversi da quelli consentiti dall'autorizzazione vigente.
 - f. Al fine di consentire una valutazione complessiva degli effettivi volumi di biogas liberati dalla discarica devono essere effettuate, con le medesime frequenze delle analisi qualitative dello stesso biogas, misure del flusso di massa di metano e acido solfidrico mediante posizionamento, al di sopra dei pozzi di monitoraggio,

di camini appositamente predisposti.

- g. Il PMC deve essere integrato prevedendo in maniera esplicita le frequenze di determinazione di ANC e prove geotecniche sui rifiuti provenienti da impianti terzi atteso che: 1. Per quanto riguarda i rifiuti regolarmente generati dette frequenze sono quelle già definite in esito ai procedimenti di riesame delle autorizzazioni post DM 24 giugno 2015; 2. Per quanto riguarda i rifiuti non regolarmente generati, la determinazione di ANC e prove geotecniche deve necessariamente essere effettuata per ogni lotto in uscita dall'impianto di trattamento.
- h. Qualora il Gestore riscontri nell'ambito delle verifiche analitiche di conformità di propria competenza variazioni significative dei parametri oggetto di caratterizzazione, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al produttore ed agli Enti di controllo territorialmente competenti. Nel caso in cui tali variazioni riguardino i parametri critici oggetto di caratterizzazione, tali da comportare il superamento dei limiti di accettabilità degli stessi parametri in discarica, oltre al necessario respingimento del carico interessato con comunicazione agli Enti di controllo, il Gestore è tenuto ad analizzare in discarica ciascun carico conferito successivamente dal produttore interessato per almeno 10 carichi consecutivi in modo, tra l'altro, da garantirne senza incertezze la conformità ai limiti di accettabilità, nonché al fine di riconfermare o rigettare l'ipotesi di rifiuto regolarmente generato avanzata dal produttore.
- i. Il PMC deve essere integrato con:
1. Le ricette standard di inertizzazione, in funzione delle tipologie di rifiuti in ingresso/inquinanti critici contenuti negli stessi;
 2. Un fac - simile della Scheda Operativa di Trattamento.
- j. La riduzione delle frequenze di monitoraggio delle emissioni dell'impianto di trattamento aria (da trimestrale a semestrale) potrà essere adottata a seguito di apposita istanza del Gestore e previo nulla osta della Regione, acquisito nel merito il parere di ARPAV, e comunque non prima della conclusione dei primi 3 (tre) anni di monitoraggio.
- k. L'interruzione del monitoraggio dei COV potrà essere adottata a seguito di apposita istanza del Gestore e previo nulla osta della Regione, acquisito nel merito il parere di ARPAV, e comunque non prima della conclusione dei primi 3 (tre) anni di monitoraggio.
- l. Relativamente alle emissioni dell'impianto di trattamento aria vengano stralciati dal PMC i limiti di polveri e odori.
- m. Ai fini della verifica del limite previsto dal progetto, la concentrazione di odore media dovrà essere calcolata come media geometrica pesata.
- n. Il PMC deve essere integrato con una specifica tabella relativa ai controlli di manutenzione eseguiti ai sistemi di abbattimento dei fumi (scrubber, biofiltro e filtri a maniche), comprensiva di frequenze e modalità di registrazione.
- o. La Ditta è tenuta ad inserire i dati relativi ai rifiuti in ingresso nell'apposito applicativo (ORSO) fornito da ARPAV.

2. Di modificare le prescrizioni di cui alle lettere j) e k) del punto 15 dell'Allegato B alla DGRV n. 1079/2013, come segue:

j. I rifiuti in uscita dal trattamento di inertizzazione dovranno essere adeguatamente caratterizzati al fine della corretta identificazione degli stessi e del regolare invio a smaltimento nella discarica Cà Bianca. La classificazione dei rifiuti in uscita e l'attribuzione del relativo codice CER dovrà essere effettuata ai sensi della Decisione 2014/955/UE tenuto conto anche delle informazioni riportate nelle apposite Schede Operative di Trattamento previste dal PMC e, comunque, nel rispetto dei seguenti criteri:

- ◆ *Stabilizzazione di rifiuti pericolosi che non hanno inquinanti critici nell'eluato: il rifiuto in uscita potrà essere non pericoloso CER 190305, qualora tutti i componenti pericolosi siano stati trasformati in non pericolosi. Il rifiuto continuerà ad essere pericoloso CER 190304* se tra i componenti pericolosi dei rifiuti in ingresso comparivano composti per i quali il trattamento non può conseguire la trasformazione in componenti non pericolosi.*
- ◆ *Immobilizzazione (o solidificazione) di rifiuti pericolosi che hanno inquinanti critici anche nell'eluato: il rifiuto in uscita continuerà ad essere pericoloso CER 190304* (190306* in caso di solidificazione).*
- ◆ *Stabilizzazione ed immobilizzazione di rifiuti pericolosi che hanno inquinanti critici anche nell'eluato: il rifiuto in uscita potrà essere non pericoloso CER 190305, qualora tutti i componenti pericolosi siano stati trasformati in non pericolosi. Il rifiuto continuerà ad essere pericoloso CER 190304* se tra i componenti pericolosi dei rifiuti in ingresso comparivano composti per i quali il trattamento non può conseguire la trasformazione in componenti non pericolosi.*
- ◆ *Stabilizzazione ed immobilizzazione di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi che hanno inquinanti critici nell'eluato sensibili alla medesima ricetta: il rifiuto in uscita sarà non pericoloso CER 190305.*

- ◆ *Immobilizzazione (o solidificazione) di rifiuti non pericolosi che hanno inquinanti critici nell'eluato: il rifiuto in uscita continuerà ad essere non pericoloso CER 190305 (190307 in caso di solidificazione).*

In tutti i casi in cui non siano raggiunte le finalità prefissate del trattamento, il lotto in uscita deve essere considerato come lotto non conforme e segnalato con apposita cartellonistica. Lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una specifica ed ulteriore scheda nella quale siano esplicitate le possibili cause della non conformità e le conseguenti azioni correttive che si intendono adottare.

La caratterizzazione deve sempre comprendere un'analisi sul tal quale ed un test di cessione. Le frequenze dell'analisi di caratterizzazione sono quelle riportate alla successiva lett. k). Nel caso di rifiuti pericolosi in uscita dal trattamento dovranno essere inoltre eseguite, per ogni lotto omogeneo (ovvero per ogni rifiuto in uscita qualora non siano rispettate le condizioni per la generazione del lotto omogeneo) la determinazione dell'ANC e le prove geotecniche già proposte dal Gestore con nota del 27 novembre 2015; gli esiti di dette verifiche dovranno essere conservati presso l'impianto, unitamente a valutazioni di commento dei risultati effettuate dal responsabile tecnico della discarica ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità. Tali esiti dovranno essere altresì riportati nei report tecnici periodici previsti dal PMC.

Nel caso di rifiuti solidificati (190306 o 190307), come previsto dalle BAT di riferimento (Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzo delle MTD di cui al DM del 29.01.2007 per il trattamento chimico - fisico dei rifiuti solidi) dovranno essere altresì effettuate sui rifiuti in uscita idonee prove geotecniche atte a verificare il raggiungimento dei requisiti di bassa permeabilità e porosità. Al riguardo si specifica che, qualora il Gestore intenda perseguire tale finalità, è tenuto a presentare a tutti gli Enti interessati apposita proposta operativa comprensiva delle tipologie e dei quantitativi di leganti che intende utilizzare, nonché delle specifiche prove geotecniche di verifica con i relativi standard prestazionali previsti, fermo restando che la solidificazione si intende perseguibile solo in caso di aggiunta di cemento (o altro legante indurente) in quantità significative tali da ottenere rifiuti caratterizzati da bassa permeabilità e bassa porosità, così come previsto dalle richiamate BAT di settore.*

K. In fase di campionamento ed analisi dei rifiuti in uscita dall'impianto, si considera lotto omogeneo quello risultante da un processo di trattamento che sia stato effettuato applicando la medesima ricetta su miscele costituite dalla stessa combinazione di rifiuti in ingresso alla linea di inertizzazione, ovvero sia miscele costituite in percentuali costanti dagli stessi rifiuti (stessi CER e stessi produttori) e dagli stessi additivi, anche qualora lo stesso processo sia eseguito ripetutamente. In tali condizioni l'analisi di caratterizzazione sui rifiuti in uscita dal trattamento di inertizzazione potrà essere fatta ogni 1.000 m³ e, comunque, almeno 1 volta l'anno; diversamente dovrà essere effettuata un'analisi per ogni singolo rifiuto in uscita dalla sezione di inertizzazione.

3. Di prescrivere al Gestore la presentazione - **entro 15 giorni dal ricevimento del presente provvedimento** - di un'ulteriore aggiornamento del PMC con il recepimento integrale delle prescrizioni e delle integrazioni di cui ai precedenti punti **1 e 2**, demandando ad ARPAV la verifica del corretto recepimento di quanto richiesto.
4. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DSR n. 67 dell'11.09.2012, come modificato dai successivi decreti regionali n. 60/2013, n. 16/2014, n. 27/2014, n. 64/2014, n. 14 del 29.02.2016, n. 20 del 27.09.2016 e n. 50 del 31.05.2017, nella DGR n. 1079 del 28.06.2013, come modificata dai successivi decreti regionali n. 24 del 30.03.2016, n. 20 del 27.09.2016 e n. 30 del 18.11.2016, e nella DGR n. 175/2016.
5. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Inerteco S.r.l. con sede legale in Via Cà Bianca, n. 16 - 37050 Campagnola di Zevio (VR), al Comune di Zevio (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V.- Dipartimento Provinciale Verona ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
6. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
7. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 366312)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 89 del 12 ottobre 2017

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 59 del 30.09.2010 e ss.mm.ii. - Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola 12 Poggio Renatico (FE). Introduzione di operazioni di selezione e cernita e modifiche in tema di miscelazione dei rifiuti. Impianto di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in Viale dell'Artigianato 15 35026 Conselve (PD).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 59/2010, volturata a favore della Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. con decreto n. 26/2016, autorizzando alcune operazioni di selezione e cernita nella filiera del recupero e modificando le prescrizioni introdotte con decreto n. 47 del 30.05.2017 in tema di miscelazione dei rifiuti.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 59 del 30.09.2010 è stata rilasciata alla Ditta Granifix S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato 15 - 35026 Conselve (PD), successivamente volturata con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 26 del 30.03.2016 a favore della Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola 12 - Poggio Renatico (FE);

CONSIDERATO che il sopracitato decreto di volturazione n. 26/2016 conferma le modifiche e integrazioni apportate all'autorizzazione dai decreti n. 3/2011, n. 69/2012, n. 123/2012 e revoca i decreti n. 13/2015, n. 48/2015, n. 55/2015, n. 76/2015 di parziale sospensione dell'autorizzazione, avvio del procedimento di revoca e conseguenti proroghe;

VISTO il proprio decreto n. 47 del 30.05.2017, che modifica le prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSRA n. 59/2010, in tema di miscelazione dei rifiuti, individuando i gruppi di miscelazione e i relativi destini, e contestualmente precisa le potenzialità di trattamento per ogni linea di trattamento autorizzata;

Comunicazione ex art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006: operazioni di selezione/cernita - modifiche di lay out

VISTA la comunicazione di modifiche non sostanziali, effettuata dalla Ditta ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, acquisita al prot. reg. n. 173574 del 04.05.2017, inerente l'introduzione di operazioni di selezione e cernita, sia in filiera di recupero che in filiera di smaltimento, e alcune modifiche del layout impiantistico;

VISTA la nota prot. reg. n. 184220 del 11.05.2017 con cui si richiedono integrazioni istruttorie alla comunicazione della Ditta inerenti l'individuazione delle diverse tipologie di operazioni di selezione e cernita, le relative potenzialità di trattamento, i CER coinvolti e le aree interessate, la planimetria completa e aggiornata dell'impianto e la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 242668 del 21.06.2017, con la quale la Ditta integra la documentazione richiesta dagli uffici regionali;

VISTA la nota prot. reg. n. 266282 del 05.07.2017 di convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria per la valutazione conclusiva sulla documentazione presentata dalla Ditta e la definizione delle eventuali conseguenti modifiche al provvedimento AIA n. 59/2010 e ss.mm.ii, nella quale peraltro viene evidenziato che l'incremento dei quantitativi trattabili relativamente alle operazioni di selezione e cernita richieste dalla Ditta comporterebbe, nel caso della filiera di smaltimento, l'assoggettamento alle procedure di VIA di cui al Titolo III, Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e della LR n. 4/2016;

VISTA l'ulteriore integrazione documentale inerente le modifiche non sostanziali, acquisita al prot. reg. n. 309108 del 28.07.2017, con la quale la Ditta propone di mantenere nella sola filiera di recupero la selezione e cernita per la produzione di due o più rifiuti da inviare ad altri impianti per il successivo trattamento, rinunciando alla corrispettiva operazione nella filiera dello smaltimento, e propone, sia in filiera di recupero che in filiera di smaltimento, una procedura di selezione e cernita preliminare o contestuale alle operazioni di miscelazione, tesa a ricomprendere i quantitativi dell'attività di selezione nell'ambito della successiva operazione di miscelazione;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il 02.08.2017, trasmesso con nota prot. reg. n. 347442 del 11.08.2017;

CONSIDERATO che l'introduzione di nuove operazioni di selezione nella filiera dello smaltimento non può, in linea generale, configurarsi come modifica non sostanziale, in assenza di precise informazioni sui quantitativi specificamente riferibili allo smaltimento;

CONSIDERATO che l'eliminazione delle frazioni estranee risulta già contemplata al punto 11-*bis* dell'AIA rilasciata con decreto n. 59/2010, come modificata dal decreto n. 3/2011, ancorché limitatamente ai rifiuti sottoposti ad operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento, bancalatura e sbancalatura, travaso e svuotamento classificate come D14/R12;

RITENUTO di riclassificare, in linea con gli aggiornamenti normativi, l'operazione di eliminazione delle frazioni estranee come D13/R12 e di considerare modifica non sostanziale l'estensione dell'eliminazione delle frazioni estranee, sia in recupero che in smaltimento, per tutti i rifiuti autorizzati allo stoccaggio, nel limite dei quantitativi complessivi di trattamento autorizzati, in quanto tale operazione riveste carattere di eccezionalità ed è volta ad ottimizzare la gestione dei rifiuti in entrambe le filiere;

CONSIDERATO che selezione e miscelazione sono operazioni diverse e autonome (anche temporalmente), essendo la prima tesa a distinguere diverse frazioni merceologiche, codificate con nuovi codici CER, e la seconda finalizzata invece alla commistione di rifiuti aventi diverso codice CER e/o diversa caratteristica di pericolosità, al fine del successivo invio ad un diverso impianto di smaltimento o recupero;

RITENUTO pertanto, di non accogliere la proposta dalla Ditta di ricomprendere i quantitativi dell'attività di selezione nell'ambito della successiva operazione di miscelazione qualora la selezione sia preliminare alle operazioni di miscelazione presso l'impianto;

RITENUTO di autorizzare l'operazione di selezione di rifiuti misti/smontaggio di rifiuti composti nella sola filiera del recupero, in quanto solo il recupero giustifica un'attività specifica di suddivisione in diverse frazioni merceologiche da avviare a linee distinte di lavorazione, stabilendo la potenzialità massima dell'operazione in 400 Mg/giorno, indicati dalla Ditta per le operazioni di selezione nella citata nota acquisita al prot. reg. n. 309108 del 28.07.2017;

CONSIDERATO che in sede istruttoria per alcuni CER oggetto di richiesta di autorizzazione alla selezione di rifiuti misti/smontaggio di rifiuti composti, non è risultata evidente la possibilità di selezionare manualmente, come da modalità indicate, distinte frazioni merceologiche;

RITENUTO pertanto di non autorizzare la selezione di rifiuti misti/smontaggio di rifiuti composti sui CER non manifestamente misti/compositi per i quali non siano state precisate dalla Ditta le motivazioni e i parametri commerciali che portano ad individuare, in relazione alle modalità di separazione adottate, diverse sottotipologie qualitative da inviare a differenti impianti;

CONSIDERATO inoltre che per i rifiuti liquidi, l'operazione di selezione di rifiuti misti è autorizzabile solo in caso di rifiuti confezionati, per evidenti ragioni gestionali;

CONSIDERATO che la Ditta non ha provveduto a identificare distintamente i CER riferibili alla specifica operazione di selezione dimensionale, considerandola congiuntamente alle operazioni di selezione misti/smontaggio composti e, inoltre, ha addotto ragioni tecniche per la sola filiera dello smaltimento, per la quale si pongono le già avanzate considerazioni sulla sostanzialità della modifica;

RITENUTO di non autorizzare l'operazione di selezione su base dimensionale in carenza della identificazione dei CER da sottoporre specificamente a tale operazione nonché delle ragioni per cui i rifiuti sarebbero sottoponibili a tale lavorazione nella filiera del recupero;

CONSIDERATO che la separazione gravimetrica risulta già implicita al punto 11-*bis* dell'AIA rilasciata con decreto n. 59/2010, come modificata dal decreto n. 3/2011, nell'ambito delle operazioni di travaso, codificate D14/R12;

RITENUTO quindi, di meglio esplicitare l'operazione di separazione gravimetrica, codificandola R12/D13, in linea con gli aggiornamenti normativi, e ammettendola quale modifica non sostanziale in filiera sia del recupero che dello smaltimento, nel limite dei quantitativi attualmente autorizzati all'accorpamento dal decreto n. 47/2017;

CONSIDERATO che la separazione gravimetrica interessa rifiuti aventi stato fisico fangoso o liquido, come richiamato anche nel verbale della Conferenza dei Servizi del 02.08.2017, trasmesso con la citata nota prot. reg. n. 347442;

RITENUTO pertanto di non autorizzare alla separazione gravimetrica i CER 060702* *Carbone attivato dalla produzione di cloro* e 061302* *Carbone attivato esaurito (tranne 060702)* riferiti a rifiuti aventi stato fisico solido;

RITENUTO per tutto quanto sopra, di autorizzare, allo stato attuale delle informazioni, le operazioni di selezione e cernita distinte in:

- eliminazione delle frazioni estranee [R12/D13], nel limite della complessiva potenzialità di trattamento giornaliera autorizzata, per i CER specificamente individuati in **Allegato A** al presente provvedimento;
- selezione di rifiuti misti/smontaggio compositi [R12], per i CER nel limite quantitativo di 400 Mg/giorno, per i CER specificamente individuati in **Allegato A** al presente provvedimento;
- separazione gravimetrica [R12/D13] nel limite quantitativo attualmente autorizzato all'accorpamento con decreto n. 47/2017, per i CER specificamente individuati in **Allegato A** al presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'introduzione di nuove operazioni non può comportare il superamento del limite relativo alla quantità di rifiuti presenti in impianto, anche alla luce degli spazi disponibili;

RITENUTO pertanto di confermare in 1.000 Mg la quantità massima di rifiuti che può essere presente istantaneamente in impianto;

CONSIDERATO che le modifiche al layout impiantistico si configurano quali modifiche non sostanziali, come da esiti della Conferenza di Servizi del 02.08.2017;

RITENUTO pertanto, di approvare la planimetria aggiornata dell'impianto, di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, inviata dalla Ditta con la citata nota acquisita al prot. reg. n. 242668 del 21.06.2017;

RITENUTO di introdurre, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi del 02.08.2017, specifiche prescrizioni relative alla tracciabilità delle singole operazioni cui viene sottoposto il rifiuto, al fine di garantire una corretta gestione dei flussi e agevolare i controlli;

Modifiche alle modalità operative delle attività di miscelazione

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 310691 del 31.07.2017, con cui la Ditta presenta osservazioni e richieste di integrazioni al decreto n. 47/2017 in tema di miscelazione dei rifiuti e invia i sottogruppi di miscelazione per i rifiuti a merceologia mista in ottemperanza alla prescrizione n. 16 del medesimo decreto;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il 22.08.2017 e proseguita in seconda seduta il 31.08.2017 per la valutazione delle suddette osservazioni e richieste, inviato con nota prot. reg. n. 375009 del 07.09.2017;

VISTE le note acquisite al prot. reg. n. 365255 del 31.08.2017, e al prot. reg. n. 376648 del 08.09.2017, con cui la Ditta invia ulteriore documentazione a sostegno della possibilità di invio delle miscele costituite da bombolette spray o contenitori in pressione a impianti che effettuano operazioni D10 e R1;

CONSIDERATO che il decreto n. 47/2017 introduce, per effetto delle intervenute novellazioni dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, specifici vincoli e limitazioni alle operazioni di miscelazione, già autorizzate con decreto n. 59/2010 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla individuazione dei gruppi di miscelazione e relativi destini, ponendo quindi maggiori restrizioni di carattere puramente gestionale ad attività già autorizzate per l'impianto in oggetto;

CONSIDERATO pertanto, che le istanze rappresentate dalla Ditta con la citata nota acquisita al prot. reg. n. 310691 del 31.07.2017, non hanno valenza estensiva dell'autorizzazione originaria ma sono volte a ridiscutere le ulteriori regolamentazioni introdotte con decreto n. 47/2017;

RITENUTO di non accogliere la richiesta della Ditta di integrare il destino D9 per il gruppo di miscelazione dei rifiuti plastici, in assenza di specifiche e precise motivazioni avanzate per i CER che lo compongono, in quanto non si ravvisano ragioni tecniche di carattere generale per sottoporre a trattamento chimico-fisico, preliminare al conferimento in discarica, rifiuti plastici non pericolosi, posto che tale trattamento è efficace su rifiuti a prevalente natura inorganica, che la finalità dell'individuazione del gruppo di miscelazione di rifiuti plastici non pericolosi è prioritariamente il recupero e che i rifiuti costituiti da materiali non univocamente plastici e quelli costituiti da limatura e trucioli, nello specifico osservati dalla Ditta, rientrano anche nel gruppo di miscelazione dei rifiuti misti, per il quale è autorizzato l'invio a destino di smaltimento D9;

RITENUTO alla luce degli approfondimenti istruttori e della documentazione fornita dalla Ditta, di ammettere per il gruppo di miscelazione delle bombolette spray o contenitori in pressione il destino D10, limitatamente ai casi di contaminazione organica, ferma restando la necessità di dare priorità al recupero e garantire la conformità ai criteri di accettazione di idonei

impianti di destino e, per contro, di non ammettere il destino R1 in quanto il recupero energetico non può interessare rifiuti che non abbiano adeguato potere calorifico;

RITENUTO alla luce degli approfondimenti istruttori effettuati con il CONOU, di integrare il destino R9 per il gruppo di miscelazione degli oli combustibili, al fine di perseguire la rigenerazione prioritariamente rispetto alle altre destinazioni, con l'eccezione dei CER 010505* *fanghi di perforazione e rifiuti contenenti oli* e 190208* *rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze pericolose*, inadatti alla rigenerazione;

RITENUTO di consentire la miscelazione tra rifiuti codificati con il medesimo CER 080417* *olio di resina* ma aventi diverse caratteristiche di pericolo, ammettendo, rispetto alle richieste della Ditta, il destino finale R3, ma non il destino finale R9 in quanto si tratta di olio di origine vegetale e non di olio minerale, e integrando anche i destini finali D10, R1, già ammessi per il CER 080417* nel gruppo di miscelazione dei rifiuti combustibili, nonché il destino D8 in sostituzione del destino D9 indicato dalla Ditta per il CER 080417* nel gruppo di miscelazione dei rifiuti misti, dal momento che si tratta di rifiuto di natura organica;

RITENUTO alla luce dell'integrazione di cui sopra di eliminare il CER 080417* dal gruppo di miscelazione dei rifiuti misti;

RITENUTO di mantenere la prescrizione relativa al divieto di passaggi intermedi per i rifiuti esitanti dalle operazioni di miscelazione (salvo motivate e circostanziate istanze di deroga), in ragione dei rischi specifici associati alla miscelazione (operazione che non è volta al trattamento dei contaminanti), in termini sia di tracciabilità dei rifiuti sia di diluizione, in particolare se le lavorazioni negli impianti terzi sono effettuate su partite congiunte e non su singole partite;

RITENUTO di modificare, per maggiore chiarezza, l'espressione di cui alla prescrizione n. 4.1.12 del decreto n. 47/2017 come segue: "non è ammissibile l'operazione di miscelazione di rifiuti costituiti da sostanze di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 o che le contengono/ne sono contaminati, per valori superiori ai valori limite determinati nel medesimo allegato, con altre tipologie di rifiuti";

RITENUTO di non accogliere la richiesta di disapplicare la prescrizione 4.1.12 del decreto n. 47/2017 alle miscele da inviare ad incenerimento, in quanto la miscelazione non rientra tra le operazioni di pretrattamento consentite ai sensi dell'Allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 per i rifiuti che superano i valori limite di concentrazione di cui all'Allegato IV;

RITENUTO di non accogliere la richiesta di eliminare l'obbligo di attribuire alle miscele la sommatoria delle HP dei rifiuti che le costituiscono, in quanto il divieto di declassificazione mediante diluizione o miscelazione, di cui all'art. 184, comma 5-ter, del d.lgs. n. 152/2006, si intende riferito a tutte le singole specifiche HP del rifiuto;

RITENUTO di non accogliere la richiesta di eliminare la tabella di cui all'Allegato A del decreto n. 47/2017, che individua il destino finale delle miscele, in quanto l'identificazione degli impianti di destino rappresenta un'informazione essenziale per l'autorizzazione dell'operazione di miscelazione;

RITENUTO di accogliere la proposta della Ditta relativa all'individuazione di un gruppo di miscelazione di rifiuti plastici pericolosi, da inviare ad impianti che effettuano operazioni R1-R3-D9-D10, ammettendo anche il destino D9 in quanto trattasi di rifiuti pericolosi;

RITENUTO di ammettere nel gruppo di miscelazione di cui al punto precedente i CER proposti dalla Ditta con l'esclusione del CER 120116* *residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose*, in quanto le componenti plastiche rinvenibili in tale rifiuto sono marginali, e limitando l'inclusione del CER 101115* *rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose* agli alveari delle torri di abbattimento; pertanto il gruppo risulta costituito dai seguenti CER: 070214* *rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose*; 070216* *rifiuti contenenti silicani pericolosi*; 101115* *rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose* (limitatamente ai rifiuti costituiti da alveari delle torri di abbattimento); 150110* *imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze*; 150202* *assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose*; 160121* *componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14*; 170204* *vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati*; 170603* *altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose*; 191211* *altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose*;

RITENUTO di accogliere la proposta della Ditta di introdurre il CER 150203 *assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02* nei gruppi dei metalli ferrosi non pericolosi e dei metalli non ferrosi non pericolosi, e di integrare il destino D9 per i medesimi gruppi, in quanto compatibile;

RITENUTO di accogliere la proposta della Ditta di introdurre i CER 150110* *imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze*, 150202* *assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati*

altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, 160121 componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14, 160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi, 191211* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose nei gruppi dei metalli ferrosi pericolosi e dei metalli non ferrosi pericolosi, e di integrare il destino D9 per i medesimi gruppi, in quanto compatibile;*

RITENUTO di eliminare il CER 191212 dai gruppi di miscelazione a merceologia specifica della carta, dei metalli ferrosi e non ferrosi, della plastica e del legno, in quanto la famiglia 1912 prevede CER appropriati per singola categoria merceologica, fermo restando il mantenimento del CER 191212 nel gruppo dei minerali, in ragione del fatto che lo stesso viene spesso attribuito a rifiuti con prevalente componente minerale;

RITENUTO di consentire la miscelazione tra rifiuti codificati con il medesimo CER 160107* *filtri dell'olio* ma aventi diverse caratteristiche di pericolo, ammettendo il destino finale R4 (per mero errore materiale indicato come R5 nel verbale della Conferenza di Servizi di cui alla nota prot. reg. n. 375009 del 07.09.2017) in quanto costituiti prevalentemente da materiali metallici e, solo in via residuale, l'invio ad impianti intermedi autorizzati R12, come deroga generale al divieto di conferimento delle miscele ad impianti intermedi, ai soli fini della triturazione/separazione (intesa come separazione delle diverse componenti che costituiscono i singoli filtri), posto che in tal caso la Ditta è tenuta a darne comunicazione agli Enti competenti per l'impianto oggetto del presente provvedimento e agli Enti competenti per l'impianto intermedio di destino;

RITENUTO di accogliere la proposta della Ditta di introdurre i CER 140604* *fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati*, 140605* *fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi*, 200113* *Solventi* nei gruppi di miscelazione dei solventi, in quanto compatibili;

CONSIDERATO che vanno corrette alcune codifiche utilizzate nella tabella che individua i destini delle miscele in Allegato A al decreto n. 47/2017, che per mero errore materiale non risultano esattamente identiche alle codifiche utilizzate nelle successive tabelle di individuazione dei CER che compongono i gruppi di miscelazione nel medesimo allegato;

RITENUTO in ragione delle modifiche di cui ai punti precedenti, di sostituire l'Allegato A del decreto n. 47/2017 con l'**Allegato C** al presente provvedimento;

RITENUTO di autorizzare i sottogruppi dei rifiuti misti di cui all'**Allegato D** al presente provvedimento, individuati dalla Ditta in ottemperanza alla prescrizione n. 16 del decreto n. 47/2017, prevedendo, in assenza di ulteriori specifiche informazioni sulle ragioni dei destini richiesti, i seguenti stralci: - stralcio del destino D9 per il CER 030101 *scarti di corteccia e sughero* in quanto costituiti da sostanza organica; - stralcio del destino R3 per i rifiuti 080316* *residui di soluzioni per incisioni*, in quanto costituiti da sostanze inorganiche; - stralcio dei destini D9 e R5 per il CER 160306 *rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05* in quanto costituito da rifiuti organici non meglio specificati; - stralcio del destino D9 per il CER 190809 *miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili* in quanto costituito da sostanza organica; - stralcio del destino R5 per il CER 200304 *fanghi delle fosse settiche* in quanto costituito da sostanza organica, mantenendo invece il destino D9 (oltre al D8) in considerazione della possibilità di effettuare trattamenti fisici con calce;

ACCERTATO il versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori ex art. 33 del d.lgs. n. 152/2016 e DGRV n. 1519/2009;

decreta

1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di integrare tra le operazioni autorizzate con DSRA n. 59 del 30.09.2010 e ss.mm.ii. la selezione e cernita dei rifiuti, distinta in:
 - 2.1 eliminazione delle frazioni estranee [R12/D13], manuale con l'eventuale supporto di attrezzi e/o benna a polipo, nel limite della complessiva potenzialità di trattamento giornaliera autorizzata; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;
 - 2.2 selezione di rifiuti misti/smontaggio compositi [R12], manuale con l'eventuale supporto di attrezzi e/o benna a polipo, nel limite quantitativo di 400 Mg/giorno, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o, se residuali, anche a smaltimento;

2.3 separazione gravimetrica [R12/D13], mediante decantazione ed estrazione della componente liquida, nel limite quantitativo attualmente autorizzato all'accorpamento con decreto n. 47/2017; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o smaltimento;

3. di sostituire la tabella di cui al punto 1 del decreto n. 47/2017 con la seguente tabella:

Operazione	Linea di trattamento	Quantitativo giornaliero (Mg/giorno)	Quantitativo annuo (Mg/anno)
D14/R12	Accorpamento	500	150.000
D13/R12	Separazione gravimetrica		
D13/R12	Miscelazione	350	105.000
R12	Selezione di rifiuti misti/ smontaggio di rifiuti compositi	400	120.000
D9	Trattamento chimico-fisico	120	36.000

4. di confermare che il limite quantitativo massimo di rifiuti pericolosi e non pericolosi che possono essere presenti istantaneamente in installazione è pari a 1.000 Mg;
5. di stabilire che le operazioni di selezione e cernita di cui al punto 2 possono essere condotte sulle tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
6. di stabilire che per i rifiuti allo stato liquido l'operazione di selezione di rifiuti misti di cui al punto 2.2 è ammessa solo in caso di rifiuti confezionati;
7. di approvare la planimetria aggiornata dell'impianto (layout impiantistico) di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostituisce la planimetria di cui al punto 28.b del DSRA n. 59 del 30.09.2010 come modificato dal decreto n. 69/2012, fermo restando che devono essere tenuti distinti i settori destinati al conferimento dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di trattamento autorizzate da quelli destinati allo stoccaggio dei rifiuti trattati, ovvero dei rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15);
8. di stabilire che alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti effettuate in impianto deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (eliminazione delle frazioni estranee, miscelazione, ecc.);
9. deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, recupero/smaltimento e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione a cui è stata sottoposta;
10. di sostituire l'Allegato A al decreto n. 47/2017 con l'**Allegato C** al presente provvedimento;
11. di prescrivere che l'invio a D10 delle miscele costituite da bombolette spray o contenitori in pressione del gruppo BOMB, di cui all'**Allegato C** al presente provvedimento, deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
- 11.1 deve essere residuale rispetto all'invio a recupero;
- 11.2 deve avvenire in impianti idonei a trattare bombolette spray e contenitori in pressione in D10 in conformità ai criteri di accettazione;
- 11.3 deve essere limitato a rifiuti contaminati da sostanze organiche.
12. di prescrivere che i CER 010505* *fanghi di perforazione e rifiuti contenenti oli* e 190208* *rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze pericolose* del gruppo OL COM, di cui all'**Allegato C** al presente provvedimento, non possono essere inclusi nelle miscele da inviare a R9;
13. di limitare l'inclusione del CER 101115* *rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose* nel gruppo dei rifiuti plastici pericolosi di cui all'**Allegato C** al presente provvedimento, ai rifiuti costituiti da alveari delle torri di abbattimento;

14. di autorizzare la miscelazione tra rifiuti codificati con il CER 080417* *olio di resina* aventi diverse caratteristiche di pericolo;
15. di ammettere per le miscele costituite da rifiuti codificati con il CER 080417* *olio di resina* aventi diverse caratteristiche di pericolo, di cui al punto precedente, l'invio a destino R1, R3, D8, D10;
16. di autorizzare la miscelazione tra rifiuti codificati con il CER 160107* *filtri dell'olio* aventi diverse caratteristiche di pericolo;
17. di ammettere per le miscele costituite da rifiuti codificati con il 160107* *filtri dell'olio* aventi diverse caratteristiche di pericolo, di cui al punto precedente, l'invio a destino R4 e, in via residuale, a R12, ai soli fini della triturazione/separazione (intesa come separazione delle diverse componenti che costituiscono i singoli filtri), in deroga alla prescrizione 4.1.6 del decreto n. 47/2017; in quest'ultimo caso, la Ditta è tenuta a dare comunicazione dell'invio agli Enti competenti per l'impianto oggetto del presente provvedimento e agli Enti competenti per l'impianto intermedio cui le miscele sono inviate;
18. di sostituire la prescrizione n. 4.1.12 del decreto n. 47/2017 con la seguente espressione: "4.1.12. non è ammissibile l'operazione di miscelazione di rifiuti costituiti da sostanze di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 o che le contengono/ne sono contaminati, per valori superiori ai valori limite determinati nel medesimo allegato, con altre tipologie di rifiuti";
19. di individuare in **Allegato D** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, i sottogruppi di miscelazione di cui alla prescrizione n.16 del decreto n. 47/2017 per i gruppi a merceologia mista;
20. di integrare la prescrizione 6.2 del decreto n. 47/2017, con il seguente punto:

"6.2.5 bis i rifiuti di cui al gruppo a matrice plastica non pericolosi (PLAS NP) sono miscelabili con i rifiuti del gruppo a matrice plastica pericolosi (PLAS P)";*
21. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova, ad ARPAV - DAP Padova e all'Osservatorio Rifiuti di ARPAV;
22. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
23. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 1/23

Elenco dei rifiuti autorizzati alle operazioni di selezione e cernita

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
010101	Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi		x			
010102	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi		x			
010307*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi		x			x
010309	Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 010307	x	x			x
010399	Rifiuti non specificati altrimenti		x			
010407*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi		x			x
010411	Rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 010407		x			x
010412	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alla voci 010407 e 010411		x			x
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407		x			
010499	Rifiuti non specificati altrimenti		x			
010504	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	x	x		x	x
010505*	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	x	x		x	x
010506*	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
010507	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	x	x		x	x
010508	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	x	x		x	x
010599	Rifiuti non specificati altrimenti		x			
020101	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x		x	x
020102	Scarti di tessuti animali	x	x			
020103	Scarti di tessuti vegetali	x	x			
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x	x	x		
020106	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	x	x			
020107	Rifiuti derivanti dalle silvicoltura	x	x			
020108*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
020109	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108	x	x		x	x
020110	Rifiuti metallici	x	x	x		
020199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x		x	x
020202	Scarti di tessuti animali	x	x			
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x	x
020204	Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti	x	x		x	x
020299	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 2/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	x	x		x	x
020302	Rifiuti legati all'impiego di conservanti	x	x		x	x
020303	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solventi	x	x		x	x
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x	x
020305	Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti	x	x		x	x
020399	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
020401	Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	x	x			
020402	Carbonato di calcio fuori specifica	x	x		x	x
020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x		x	x
020499	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x	x
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x		x	x
020599	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x	x
020602	Rifiuti legati all'impiego di conservanti	x	x		x	x
020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x		x	x
020699	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	x	x	x	x	x
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	x	x	x	x	x
020703	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	x	x		x	x
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x	x
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x		x	x
020799	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
030101	Scarti di corteccia e sughero	x	x	x		
030104*	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	x	x	x		
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	x	x	x		
030199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
030201*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	x	x		x	x
030202*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	x	x		x	x
030203*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	x	x		x	x
030204*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	x	x		x	x
030205*	Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
030299	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti	x	x			
030301	Scarti di corteccia di legna	x	x			

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 3/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	x	x			
030305	Fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta	x	x			
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	x	x			
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	x	x	x		
030309	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	x	x		x	x
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	x	x			
030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	x	x		x	x
030399	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
040101	Carniccio e frammenti di calce	x	x			
040102	Rifiuti di calcinazione	x	x			
040103*	Bagni di sgrossatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	x	x		x	x
040104	Liquido di concia contenente cromo	x	x		x	x
040105	Liquido di concia non contenente cromo	x	x		x	x
040106	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	x	x		x	x
040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	x	x		x	x
040108	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	x	x			
040109	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	x	x	x	x	x
040199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	x	x	x		
040210	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)	x	x			
040214*	Rifiuti provenienti da operazioni di finitura contenenti solventi organici	x	x		x	x
040215	Rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 040214	x	x	x		
040216*	Tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x
040217	Tinture e pigmenti diversi di cui alla voce 040216	x	x	x	x	x
040219*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
040220	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219	x	x		x	x
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	x	x	x		
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate	x	x	x		
040299	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
050102*	Fanghi da processi di dissalazione	x	x		x	x
050103*	Morchie depositate sul fondo di serbatoi	x	x		x	x
050104*	Fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	x	x		x	x
050105*	Perdite di olio	x	x		x	x
050106*	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	x	x		x	x

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 4/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
050107*	Catrami acidi	x	x		x	x
050108*	Altri catrami	x	x		x	x
050109*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
050110	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 050109	x	x		x	x
050111*	Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	x	x		x	x
050112*	Acidi contenenti oli	x	x		x	x
050113	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	x	x		x	x
050114	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x		x	x
050115*	Filtri di argilla esauriti	x	x	x		
050116	Rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	x	x			
050117	Bitumi	x	x			
050199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
050601*	Catrami acidi	x	x		x	x
050603*	Altri catrami	x	x		x	x
050604	Rifiuti dalle torri di raffreddamento	x	x		x	x
050699	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
050701*	Fanghi contenenti mercurio	x	x			
050702	Rifiuti contenenti zolfo	x	x			
050799	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
060101*	Acido solforoso e acido solforico	x	x	x	x	x
060102*	Acido cloridrico	x	x		x	x
060103*	Acido fluoridrico	x	x		x	x
060104*	Acido fosforico e fosforoso	x	x	x	x	x
060105*	Acido nitroso e acido nitrico	x	x	x	x	x
060106*	Altri acidi	x	x	x	x	x
060199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
060201*	Idrossido di calcio	x	x		x	x
060203*	Idrossido di ammonio	x	x		x	x
060204*	Idrossido di sodio e di potassio	x	x		x	x
060205*	Altre basi	x	x		x	x
060299	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
060311*	Sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	x	x		x	x
060313*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	x	x		x	x
060314	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	x	x		x	x
060315*	Ossidi metallici contenenti metalli pesanti	x	x			
060316	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315	x	x			
060399	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
060403*	Rifiuti contenenti arsenico	x	x	x	x	x
060404*	Rifiuti contenenti mercurio	x	x	x	x	x
060405*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti	x	x		x	x
060499	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
060502*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 060502	x	x		x	x

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 5/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
060602*	Rifiuti contenenti solfuri pericolosi	x	x		x	x
060603	Rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 060602	x	x		x	x
060699	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
060702*	Carbone attivato dalla produzione di cloro	x	x	x		
060703*	Fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	x	x		x	x
060704*	Soluzioni di acidi, ad es. acido di contatto	x	x		x	x
060799	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
060802*	Rifiuti contenenti clorosilano pericoloso	x	x		x	x
060899	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
060902	Scorie fosforose	x	x			
060903*	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	x	x		x	x
060904	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 060903	x	x		x	x
060999	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
061002*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x
061099	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
061101	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	x	x		x	x
061199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
061301*	Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	x	x		x	x
061302*	Carbone attivato esaurito (tranne 060702)	x	x	x		
061303	Nerofumo	x	x			
061305*	Fuliggine	x	x			
061399	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
070101*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x		x	x
070103*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x
070104*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x
070107*	Fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x	x
070108*	Altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x	x
070109*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x	x	x	x
070110*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x	x
070111*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
070112	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111	x	x		x	x
070199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
070201*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x	x	x	x
070203*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x	x
070204*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x
070207*	Fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x	x
070208*	Altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x	x
070209*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x	x	x	x
070210*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x	x
070211*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 6/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
070212	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211	x	x		x	x
070213	Rifiuti plastici	x	x	x		
070214*	Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x
070215	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214	x	x	x	x	x
070216*	Rifiuti contenenti silicone pericoloso	x	x		x	x
070217	Rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 070216	x	x		x	x
070299	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
070301*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x
070303*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x
070304*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x
070307*	Fondi e residui di reazioni alogenati	x	x	x	x	x
070308*	Altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x	x
070309*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x	x	x	x
070310*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x	x
070311*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
070312	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311	x	x		x	x
070399	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
070401*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x
070403*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x
070404*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x
070407*	Fondi e residui di reazioni alogenati	x	x	x	x	x
070408*	Altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x	x
070409*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x	x	x	x
070410*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x	x
070411*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
070412	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411	x	x		x	x
070413*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x	x	x		
070499	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
070501*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x
070503*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x
070504*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x
070507*	Fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x	x
070508*	Altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x	x
070509*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x	x	x	x
070510*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x	x
070511*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 7/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
070512	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511	x	x		x	x
070513*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x	x	x		
070514	Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 070513	x	x	x		
070599	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
070601*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x
070603*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x
070604*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x
070607*	Fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x	x
070608*	Altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x	x
070609*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x	x	x	x
070610*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x	x
070611*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
070612	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611	x	x		x	x
070699	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
070701*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x
070703*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x
070704*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x	x	x	x
070707*	Fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x	x
070708*	Altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x	x
070709*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x	x	x	x
070710*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x	x
070711*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
070712	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711	x	x		x	x
070799	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
080111*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x	x	x	x
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	x	x	x	x	x
080113*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x		x	x
080114	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113	x	x		x	x
080115*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x		x	x
080116	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115	x	x		x	x
080117*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x		x	x
080118	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117	x	x		x	x

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 8/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
080119*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x		x	x
080120	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119	x	x		x	x
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori	x	x	x	x	x
080199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
080201	Polveri di scarto di rivestimenti	x	x			
080202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	x	x		x	x
080203	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	x	x		x	x
080299	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
080307	Fanghi acquosi contenenti inchiostro	x	x		x	x
080308	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	x	x		x	x
080312*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312	x	x		x	x
080314*	Fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
080315	Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314	x	x		x	x
080316*	Residui di soluzioni chimiche per incisione	x	x		x	x
080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	x			
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	x	x			
080319*	Oli dispersi	x	x		x	x
080399	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
080409*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x	x	x	x
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	x	x	x	x	x
080411*	Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x		x	x
080412	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411	x	x		x	x
080413*	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x		x	x
080414	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413	x	x		x	x
080415*	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x		x	x
080416	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415	x	x		x	x
080417*	Olio di resina	x	x		x	x
080499	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
080501*	Isocianati di scarto	x	x		x	x
090101*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	x	x	x	x	x
090102*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	x	x	x	x	x
090103*	Soluzioni di sviluppo a base di solventi	x	x	x	x	x
090104*	Soluzioni fissative	x	x	x	x	x
090105*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	x	x	x	x	x

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 9/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
090106*	Rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici	x	x	x	x	x
090107	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	x	x			
090108	Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	x	x			
090110	Macchine fotografiche monouso senza batterie	x	x	x		
090111*	Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601,160602 o 160603	x	x	x		
090112	Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111	x	x	x		
090113*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 090106	x	x		x	x
090199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	x	x			
100102	Ceneri leggere di carbone	x	x			
100103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	x	x			
100104*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	x	x			
100105	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	x	x			
100107	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	x	x			
100109*	Acido solforico	x	x		x	x
100113*	Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	x	x			
100114*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x	x			
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114	x	x			
100116*	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x	x			
100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	x	x			
100118*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x			
100119	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118	x	x			
100120*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
100121	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	x	x		x	x
100122*	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
100123	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122	x	x		x	x
100124	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato	x	x			
100125	Rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	x	x			

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 10/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
100126	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	x	x		x	x
100199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie	x	x			
100202	Scorie non trattate	x	x			
100207*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x			
100208	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi di quelli di cui alla voce 100207	x	x			
100210	scaglie di laminazione	x	x			
100211*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x		x	x
100212	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x		x	x
100213*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x
100214	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213	x	x	x	x	x
100215	Altri fanghi e residui di filtrazione	x	x		x	x
100299	Altri rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
100302	Frammenti di anodi	x	x			
100304*	Scorie della produzione primaria	x	x			
100305	Polvere di allumina	x	x			
100308*	Scorie saline della produzione secondaria	x	x			
100309*	Scorie nere della produzione secondaria	x	x			
100316	Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315	x	x			
100317*	Rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	x	x			
100318	Rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 100317	x	x			
100319*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x			
100320	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100319	x	x			
100321*	Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	x	x			
100322	Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 100321	x	x			
100323*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		
100324	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323	x	x	x		
100325*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x			
100326	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325	x	x			
100327*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x		x	x

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 11/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
100328	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100327	x	x		x	x
100329*	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	x	x			
100330	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 100329	x	x		x	x
100399	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
100401*	Scorie della produzione primaria e secondaria	x	x			
100402*	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x			
100403*	Arenato di calcio	x	x			
100404*	Polveri dei gas di combustione	x	x			
100405*	Altre polveri e particolato	x	x			
100406*	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	x	x			
100407*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x		
100409*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x		x	x
100410	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100409	x	x		x	x
100499	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
100501	Scorie della produzione primaria e secondaria	x	x			
100503*	Polveri dei gas di combustione	x	x			
100504	Altre polveri e particolato	x	x			
100505*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x		
100506*	Fanghi e residui di filtrazione, prodotti dal trattamento dei fumi	x	x			
100508*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x		x	x
100509	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100508	x	x		x	x
100510*	Scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	x	x			
100511	Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100510	x	x			
100599	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria	x	x			
100602	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x			
100603*	Polveri dei gas di combustione	x	x			
100604	Altre polveri e particolato	x	x			
100606*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x		
100607*	Fanghi e residui di filtrazione, prodotti dal trattamento dei fumi	x	x			
100609*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x		x	x
100610	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100609	x	x		x	x

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 12/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
100699	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
100701	Scorie della produzione primaria e secondaria	x	x			
100702	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x			
100703	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x			
100704	Altre polveri e particolato	x	x			
100705	Fanghi e residui di filtrazione, prodotti dal trattamento dei fumi	x	x			
100707*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x		x	x
100708	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100707	x	x		x	x
100799	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
100804	Altre polveri e particolato	x	x			
100808*	Scorie salate della produzione primaria e secondaria	x	x			
100809	Altre scorie	x	x			
100811	Impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810	x	x			
100812*	Rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi	x	x			
100813	Rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi, diversi da quelli a cui la voce 100812	x	x			
100814	Frammenti di anodi	x	x			
100815*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x			
100816	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100815	x	x			
100817*	Fanghi e residui di filtrazione, prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x			
100818	Fanghi e residui di filtrazione, prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817	x	x			
100819*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x		x	x
100820	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819	x	x		x	x
100899	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
100903	Scorie di fusione	x	x			
100905*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x			
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	x	x			
100907*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x			
100908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	x	x			
100909*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x			
100910	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100909	x	x			
100911*	Altri particolati contenenti sostanze pericolose	x	x			

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 13/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
100912	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911	x	x			
100913*	Leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x
100914	Leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 100913	x	x	x	x	x
100915*	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x
100916	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi di quelli di cui alla voce 100915	x	x	x	x	x
100999	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
101003	Scorie di fusione	x	x			
101005*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x			
101006	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	x	x			
101007*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x			
101008	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	x	x			
101009*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x			
101010	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009	x	x			
101011*	Altri particolati contenenti sostanze pericolose	x	x			
101012	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011	x	x			
101013*	Leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
101014	Leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 101013	x	x		x	x
101015*	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
101016	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi di quelli di cui alla voce 101015	x	x		x	x
101099	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	x	x			
101105	Polveri e particolato	x	x			
101109*	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	x	x			
101110	Scarti di miscele non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 101109	x	x			
101111*	Rifiuti di vetro in forma di articolato e polveri vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	x	x			
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	x	x			
101113*	Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
101114	Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 101113	x	x		x	x
101115*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		
101116	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi a quelli di cui alla voce 101115	x	x	x		

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 14/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
101117*	Fanghi e residui di filtrazione, prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x			
101118	Fanghi e residui di filtrazione, prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117	x	x			
101119*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		
101120	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi di quelli di cui alla voce 101119	x	x	x		
101199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
101201	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	x	x			
101203	Polveri e articolato	x	x			
101205	Fanghi e residui di filtrazione, prodotti dal trattamento dei fumi	x	x			
101206	Stampi di scarto	x	x			
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	x	x			
101209*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		
101210	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi a quelli di cui alla voce 101209	x	x	x		
101211*	Rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	x	x		x	x
101212	Rifiuti delle operazioni di smaltatura, diversi da quelli di cui alla voce 101211	x	x		x	x
101213	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x		x	x
101299	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
101301	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	x	x		x	x
101304	Rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare	x	x		x	x
101306	Polveri e articolato (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313)	x	x			
101307	Fanghi e residui di filtrazione, prodotti dal trattamento dei fumi	x	x			
101310	Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi di quelli di cui alla voce 101309	x	x			
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	x	x		x	x
101312*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		
101313	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi a quelli di cui alla voce 101312	x	x	x		
101314	Rifiuti e fanghi di cemento	x	x		x	x
101399	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
101401*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	x	x			
110105*	Acido da decapaggio	x	x	x	x	x
110106*	Acidi non specificati altrimenti	x	x	x	x	x
110107*	Basi da decapaggio	x	x	x	x	x
110108*	Fanghi di fosfatazione	x	x		x	x

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 15/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
110109*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x
110110	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109	x	x			
110111*	Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
110112	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 100111	x	x		x	x
110113*	Rifiuti di grassaggio contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
110114	Rifiuti di grassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113	x	x		x	x
110115*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
110116*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x		x	x
110198*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
110199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
110202*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jaroside, goethite)	x	x		x	x
110203	Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	x	x		x	x
110205*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	x	x			
110206	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205	x	x		x	x
110207*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
110299	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
110301*	Rifiuti contenenti cianuri	x	x		x	x
110302*	Altri rifiuti	x	x		x	x
110501	Zinco solido	x	x			
110502	Ceneri di zinco	x	x			
110503*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x			
110504*	Fondente esaurito	x	x			
110599	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	x	x	x		
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	x	x			
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	x	x	x		
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	x	x			
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	x	x			
120106*	Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	x	x		x	x
120107*	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	x	x		x	x
120108*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	x	x		x	x
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	x	x		x	x
120112*	Cere e grassi esauriti	x	x		x	x
120113	Rifiuti da saldatura	x	x	x		
120114*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	x	x			
120115	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114	x	x			

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017 pag. 16/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
120116*	Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	x	x			
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	x	x			
120118*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	x	x		x	x
120120*	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	x	x	x		
120199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
120301*	Soluzioni acquose di lavaggio	x	x	x	x	x
120302*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	x	x	x	x	x
130104*	Emulsioni clorurate	x	x	x	x	x
130105*	Emulsioni non clorurate	x	x	x	x	x
130501*	Rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	x	x			
130502*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	x	x		x	x
130503*	Fanghi da collettori	x	x		x	x
130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua	x	x		x	x
130507*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	x	x		x	x
130508*	Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	x	x		x	x
130701*	Olio combustibile e carburante diesel	x	x		x	x
130702*	Petrolio	x	x		x	x
130703*	Altri carburanti (comprese le miscele)	x	x		x	x
130801*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	x	x		x	x
130802*	Altre emulsioni	x	x		x	x
130899*	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
140601*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC	x	x			
140602*	Altri solventi e miscele solventi, alogenati	x	x	x	x	x
140603*	Altri solventi e miscele solventi	x	x	x	x	x
140604*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	x	x			
140605*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	x	x			
150101	Imballaggi di carta e cartone	x	x	x		
150102	Imballaggi in plastica	x	x	x		
150103	Imballaggi in legno	x	x	x		
150104	Imballaggi metallici	x	x	x		
150105	Imballaggi in materiali compositi	x	x	x		
150106	Imballaggi in materiali misti	x	x	x		
150107	Imballaggi in vetro	x	x	x		
150109	Imballaggi in materia tessile	x	x	x		
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tale sostanze	x	x	x		
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	x	x	x		
150202*	Absorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	x	x	x		

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 17/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	x	x	x		
160103	Pneumatici fuori uso	x	x			
160107*	Filtri dell'olio	x	x			
160108*	Componenti contenenti mercurio	x	x			
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	x	x			
160113*	Liquidi per freni	x	x			
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	x	x			
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114	x	x			
160117	Metalli ferrosi	x	x	x		
160118	Metalli non ferrosi	x	x	x		
160119	Plastica	x	x	x		
160120	Vetro	x	x	x		
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114	x	x	x		
160122	Componenti non specificati altrimenti	x	x			
160199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	x	x			
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	x	x	x		
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	x	x	x		
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	x	x	x		
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	x	x	x		
160303*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	x	x	x	x	x
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	x	x	x	x	x
160504*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	x	x	x		
160505	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504	x	x	x		
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	x	x	x		
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x	x		
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x	x		
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508	x	x	x		
160601*	Batterie al piombo	x	x			
160602*	Batterie al nichel-cadmio	x	x			
160603*	Batterie contenenti mercurio	x	x			

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 18/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)	x	x	x		
160605	Altre batterie e accumulatori	x	x	x		
160606*	Elettroliti da batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	x	x	x		
160708*	Rifiuti contenenti olio	x	x			
160709*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	x	x			
160799	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	x	x			
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	x	x			
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x	x			
160804	Catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 160807)	x	x			
160805*	Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	x	x			
160806*	Liquidi esauriti usati come catalizzatori	x	x			
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	x	x			
160901*	Permanganati, ad esempio permanganato di potassio	x	x			
160902*	Cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	x	x			
160903*	Perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	x	x			
160904*	Sostanze ossidanti non specificate altrimenti	x	x			
161001*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001	x	x	x	x	x
161003*	Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x
161004	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003	x	x	x	x	x
161101*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	x	x			
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101	x	x			
161103*	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	x	x			
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103	x	x			
161105*	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	x	x			
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	x	x			
170101	Cemento	x	x			
170102	Mattoni	x	x			

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 19/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
170103	Mattonelle e ceramica	x	x			
170106*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	x	x	x		
170201	Legno	x	x	x		
170202	Vetro	x	x	x		
170203	Plastica	x	x	x		
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	x	x	x		
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	x	x			
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	x	x			
170303*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	x	x			
170401	Rame, bronzo, ottone	x	x	x		
170402	Alluminio	x	x			
170403	Piombo	x	x			
170404	Zinco	x	x			
170405	Ferro e acciaio	x	x	x		
170406	Stagno	x	x			
170407	Metalli misti	x	x	x		
170409*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	x	x	x		
170410*	Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	x	x			
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	x	x	x		
170503*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	x	x			
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	x	x			
170505*	Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	x	x			
170506	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505	x	x			
170507*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenenti sostanze pericolose	x	x			
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	x	x			
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	x	x	x		
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	x	x	x		
170801*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	x	x	x		
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	x	x	x		
170901*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	x	x			
170903*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	x	x	x		
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	x	x	x		

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 20/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
180106*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x			
180107	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106	x	x			
180108*	Medicinali citotossici e citostatici	x	x			
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108	x	x			
180110*	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	x	x			
180205*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x			
180206	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205	x	x			
180207*	Medicinali citotossici e citostatici	x	x			
180208	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207	x	x			
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	x	x	x		
190105*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x		
190106*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	x	x		x	x
190107*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x	x		
190110*	Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	x	x	x		
190111*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	x	x			
190112	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111	x	x			
190113*	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	x	x			
190114	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113	x	x			
190115*	Ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	x	x			
190116	Polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 190115	x	x			
190117*	Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	x	x			
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	x	x			
190119	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato	x	x			
190199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
190203	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	x	x		x	x
190204*	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	x	x		x	x
190205*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	x	x			
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205	x	x			
190207*	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione	x	x		x	x
190208*	Rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
190209*	Rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
190210	Rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 190208 e 190209	x	x		x	x
190211*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x			

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 21/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
190299	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
190304*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	x	x			
190305	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304	x	x			
190306*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	x	x			
190307	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306	x	x			
190401	Rifiuti vetrificati	x	x			
190402*	Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	x	x			
190403*	Fase solida non vetrificata	x	x			
190404	Rifiuti acquosi dalla tempratura di rifiuti vetrificati	x	x		x	x
190599	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
190603	Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani		x			
190604	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	x	x			
190605	Rifiuti liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	x	x			
190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	x	x			
190699	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
190702*	Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	x	x			
190703	Percolato di discarica, diverso di quello alla voce 190702	x	x			
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	x	x			
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	x	x			
190806*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x			
190807*	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	x	x			
190808*	Rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	x	x			
190809	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili	x	x		x	x
190810*	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190809	x	x			
190811*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	x	x			
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi di quelli di cui alla voce 190811	x	x		x	x
190813*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	x	x			
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	x	x		x	x
190899	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	x	x	x		
190902	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	x	x		x	x
190903	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	x	x		x	x
190904	Carbone attivo esaurito	x	x	x		

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 22/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
190905	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x	x		
190906	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	x	x		x	x
190999	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	x	x	x		
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	x	x	x		
191005*	Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	x	x			
191006	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005	x	x			
191101*	Filtri di argilla esauriti	x	x	x		
191102*	Catrami acidi	x	x			
191103*	Rifiuti liquidi acquosi	x	x		x	x
191104*	Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	x	x			
191105*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x			
191106	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105	x	x		x	x
191107*	Rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	x	x			
191199	Rifiuti non specificati altrimenti	x	x			
191201	Carta e cartone	x	x	x		
191202	Metalli ferrosi	x	x	x		
191203	Metalli non ferrosi	x	x	x		
191204	Plastica e gomma	x	x	x		
191205	Vetro	x	x	x		
191206*	Legno contenente sostanze pericolose	x	x	x		
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	x	x	x		
191208	Prodotti tessili	x	x	x		
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	x	x			
191210	Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato dai rifiuti)	x	x			
191211*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	x	x	x		
191301*	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	x	x			
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	x	x			
191303*	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	x	x			
191304	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303	x	x		x	x
191305*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x	x			
191306	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305	x	x		x	x

Allegato A al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 23/23

CER	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee		Selezione misti/ smontaggio compositi R12	Separazione gravimetrica	
		R12	D13		R12	D13
191307*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x	x		x	x
191308	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307	x	x		x	x
200101	Carta e cartone	x	x	x		
200102	Vetro	x	x	x		
200113*	Solventi	x	x	x	x	x
200114*	Acidi	x	x	x	x	x
200115*	Sostanze alcaline	x	x	x	x	x
200117*	Prodotti fotochimica	x	x			
200119*	Pesticidi	x	x	x		
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	x	x			
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	x	x			
200126*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	x	x		x	x
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	x	x	x	x	x
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	x	x	x	x	x
200131*	Medicinali citotossici e citostatici	x	x			
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	x	x			
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, e 160303 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	x	x	x		
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	x	x	x		
200135*	Apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti sostanze pericolose	x	x	x		
200136	Apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 e 200135	x	x	x		
200137*	Legno, contenente sostanze pericolose	x	x	x		
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	x	x	x		
200139	Plastica	x	x	x		
200140	Metallo	x	x	x		
200141	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	x	x			
200199	Altre frazioni non specificate altrimenti	x	x			
200202	Terra e roccia	x	x			
200203	Altri rifiuti non biodegradabili	x	x			
200303	Residui dalla pulizia stradale	x	x			
200304	Fanghi delle fosse settiche	x	x			
200306	Rifiuti della pulizia delle fognature	x	x			




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 1/1

Planimetria di layout



n° tab	codifica	descrizione	classificazione	discarica		tratt. biologico	tratt. chimico-fisico	incener.	recupero energetico	impianti di recupero							
				D1 non pericolosi	D1 pericolosi	D8	D9	D10	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R9	R10	
tab 1	CAR	carta	non pericolosi	X				X	X		X						
	FER NP	metalli ferrosi	non pericolosi	X			X					X					
	FER P*	metalli ferrosi pericolosi	pericolosi		X		X					X					
	NOFER NP	metalli non ferrosi	non pericolosi	X			X					X					
	NOFER P*	metalli non ferrosi pericolosi	pericolosi		X		X					X					
	PLAS NP	plastica	non pericolosi	X	X			X	X		X						
	PLAS P*	plastica	pericolosi				X	X	X		X						
	VET	vetro	non pericolosi	X	X		X						X				
	LEG	legno	non pericolosi	X	X			X	X		X						
TES	tessili	non pericolosi	X	X			X	X		X							
MIN	minerali	non pericolosi	X	X		X	X	X				X				X	
tab 2	OL	oli ed emulsioni	pericolosi				X	X	X							X	
	OL AL	oli ed emulsioni alogenati	pericolosi				X	X	X							X	
	OL COM	oli, liquidi ed emulsioni combustibili	pericolosi				X	X	X		X					X ¹	
tab 3	LIQ NP	liquidi non pericolosi	non pericolosi			X	X				X						
	LIQ P*	liquidi pericolosi	pericolosi			X	X				X						
	LIQ ACIDI	liquidi acidi	pericolosi			X	X	X	X					X			
	LIQ BASICI	liquidi basi	pericolosi			X	X	X	X					X			
tab 4	SOLV	solventi	pericolosi				X	X	X	X							
	SOLV ALOG	solventi alogenati	pericolosi				X	X	X	X							

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 2/45

n° tab	codifica	descrizione	classificazione	discarica		tratt. biologico	tratt. chimico-fisico	incener.	recupero energetico	impianti di recupero							
				D1 non pericolosi	D1 pericolosi	D8	D9	D10	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R9	R10	
tab 5	COM NP	incenerimento/ recupero energetico non pericolosi	non pericolosi					X	X								
	COM P*	incenerimento/ recupero energetico pericolosi	pericolosi					X	X								
tab 6	MISTI NP	miscele non pericolose destinate prioritariamente ad impianti di trattamento	non pericoloso	X	X	X	X				X		X				
	MISTI P*	miscele pericolose destinate prioritariamente ad impianti di trattamento	pericolosi		X	X	X										
	MISTI ALOG	miscele alogenate pericolose destinate prioritariamente ad impianti di trattamento	pericolosi		X		X										
tab 7	BOMB	bombolette e contenitori in pressione	pericolosi		X			X ²				X					

¹ Non possono essere inclusi nelle miscele da inviare a R9 i CER 010505* *fanghi di perforazione e rifiuti contenenti oli* e 190208* *rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze pericolose*.

² L'invio a destino D10 deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- deve essere residuale rispetto all'invio a recupero;
- deve avvenire in impianti idonei a trattare bombolette spray e contenitori in pressione in D10 in conformità ai criteri di accettazione;
- deve essere limitato a rifiuti contaminati da sostanze organiche.

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 3/45

Tab. 1 Gruppi con frazioni merceologiche omogenee

CER	descrizione codice	CAR	FER NP	FER P*	NOFER NP	NOFER P*	PLAS NP	PLAS P*	VET	LEG	TES	MIN
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci											X
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06											X
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06											X
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia											X
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)						X					
020110	rifiuti metallici		X		X							
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia											X
020204	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti											X
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione											X
020305	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti											X
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole											X
020402	carbonato di calcio fuori specifica											X
020403	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti											X
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima											X
020705	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti											X
030101	scarti di corteccia e sughero									X		

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 4/45

CER	descrizione codice	CAR	FER NP	FER P*	NOFER NP	NOFER P*	PLAS NP	PLAS P*	VET	LEG	TES	MIN
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04									X		
030301	scarti di corteccia e legno									X		
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X					X			X		
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X					X					
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio											X
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X								X		
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X										
040101	carniccio e frammenti di calce											X
040102	rifiuti di calcinazione											X
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)						X				X	
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14										X	
040221	rifiuti da fibre tessili grezze										X	
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate										X	
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti			X		X						
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15		X		X							
060904	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03											X
070213	rifiuti plastici						X					
070214*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose							X				

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 5/45

CER	descrizione codice	CAR	FER NP	FER P*	NOFER NP	NOFER P*	PLAS NP	PLAS P*	VET	LEG	TES	MIN
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14						X					
070216*	rifiuti contenenti siliconi pericolosi							X				
080201	polveri di scarti di rivestimenti											X
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici											X
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato											X
100210	scaglie di laminazione		X		X							
100321*	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose			X		X						
100322	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21		X		X							
100323*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose			X		X						
100324	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23		X		X							
100405*	altre polveri e particolato			X		X						
100406*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi			X		X						
100504	altre polveri e particolato		X		X							
100505*	rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi			X		X						
100604	altre polveri e particolato		X		X							
100606*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi			X		X						
100704	altre polveri e particolato		X		X							
100903	scorie di fusione		X		X							
100905*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose			X		X						
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05		X		X							

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 6/45

CER	descrizione codice	CAR	FER NP	FER P*	NOFER NP	NOFER P*	PLAS NP	PLAS P*	VET	LEG	TES	MIN
100907*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose			X		X						
100911*	altri particolati contenenti sostanze pericolose			X		X						
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11		X		X							
101005*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose			X		X						
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05		X		X							
101007*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose			X		X						
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07		X		X							
101011*	altri particolati contenenti sostanze pericolose			X		X						
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11		X		X							
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro								X			X
101105	particolato e polveri								X			X
101110	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09								X			
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11								X			X
101114	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13								X			X
101115*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose – <i>limitatamente ai rifiuti costituiti da alveari delle torri di abbattimento</i>							X				

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 7/45

CER	descrizione codice	CAR	FER NP	FER P*	NOFER NP	NOFER P*	PLAS NP	PLAS P*	VET	LEG	TES	MIN
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17											X
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19											X
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico											X
101203	polveri e particolato											X
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi											X
101206	stampi di scarto											X
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)											X
101301	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico											X
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce											X
101306	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)											X
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi											X
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10											X
101314	rifiuti e fanghi di cemento											X
110202*	rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)					X						
110205*	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose					X						
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05				X							
110207*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose					X						

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 8/45

CER	descrizione codice	CAR	FER NP	FER P*	NOFER NP	NOFER P*	PLAS NP	PLAS P*	VET	LEG	TES	MIN
110501	zinco solido				X							
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi		X									
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi		X									
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi				X							
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi				X							
120105	limatura e trucioli di materiali plastici						X					
120113	rifiuti di saldatura		X		X		X					
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16											X
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli			X		X						
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose			X		X						
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20		X		X							
150101	imballaggi di carta e cartone	X										
150102	imballaggi di plastica						X					
150103	imballaggi in legno									X		
150104	imballaggi metallici		X		X							
150105	imballaggi compositi	X	X		X							
150106	imballaggi in materiali misti	X	X		X		X					
150107	imballaggi di vetro								X			X
150109	imballaggi in materia tessile										X	
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			X		X		X				
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti			X		X						

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 13/45

Tab. 2 Oli, emulsioni, liquidi combustibili

CER	descrizione codice	OL	OL AL	OL COM
010505*	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti oli			X
050105*	perdite di olio	X		
050106*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X		
050112*	acidi contenenti oli	X		
100211*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X		
120106*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)		X	
120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X		
120108*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni		X	
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X		
130105*	emulsioni non clorurate	X		
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X		
130503*	fanghi da collettori	X		
130506*	oli prodotti da separatori olio/acqua	X		
130507*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua	X		
130508*	miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	X		
130701*	olio combustibile e carburante diesel			X
130702*	Benzina			X
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)			X
130801*	fanghi e emulsioni da processi di dissalazione	X		
130802*	altre emulsioni	X		
160708*	rifiuti contenenti oli	X		
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X		
190207*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	X		X
190208*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose			X
190810*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	X		
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	X		

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 14/45

Tab. 3 Liquidi

CER	descrizione codice	LIQ ACIDI	LIQ BASI	LIQ NP	LIQ P
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci			X	
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06			X	
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06			X	
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia			X	
020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito			X	
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose				X
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08			X	
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia			X	
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			X	
020302	rifiuti legati all'impiego di conservanti			X	
020303	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente			X	
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			X	
020402	carbonato di calcio fuori specifica			X	
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			X	
020502	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti			X	
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			X	
020602	rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti			X	
020603	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti			X	
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima			X	
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche			X	
020703	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici			X	
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			X	
020705	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti			X	
030203*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici				X
030204*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici				X
030205*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose				X
030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)			X	
030305	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta			X	
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica			X	
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10			X	
040104	liquido di concia contenente cromo			X	
040105	liquido di concia non contenente cromo			X	
040106	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo			X	
040107	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo			X	

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 15/45

CER	descrizione codice	LIQ ACIDI	LIQ BASI	LIQ NP	LIQ P
040199	rifiuti non specificati altrimenti			X	
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)			X	
040210	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)			X	
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14			X	
040216*	tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose				X
040217	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16			X	
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19			X	
050102*	fanghi da processi di dissalazione				X
050103*	morchie da fondi di serbatoi				X
050104*	fanghi di alchili acidi	X			
050105*	perdite di olio				X
050106*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature				X
050107*	catrami acidi	X			
050108*	altri catrami				X
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose				X
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09			X	
050111*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi		X		
050112*	acidi contenenti oli	X			
050114	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento			X	
050116	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio			X	
050601*	catrami acidi	X			
050604	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento			X	
050701*	rifiuti contenenti mercurio				X
050702	rifiuti contenenti zolfo			X	
060101*	acido solforico e acido solforoso	X			
060102*	acido cloridrico	X			
060103*	acido fluoridrico	X			
060104*	acido fosforico e fosforoso	X			
060105*	acido nitrico e acido nitroso	X			
060106*	altri acidi	X			
060201*	idrossido di calcio		X		
060203*	idrossido di ammonio		X		
060204*	idrossido di sodio e di potassio		X		
060205*	altre basi		X		
060311*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri				X
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti				X

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 16/45

CER	descrizione codice	LIQ ACIDI	LIQ BASI	LIQ NP	LIQ P
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13			X	
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti				X
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15			X	
060403*	rifiuti contenenti arsenico				X
060404*	rifiuti contenenti mercurio				X
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti				X
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose				X
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02			X	
060602*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi				X
060603	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02			X	
060704*	soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto	X			
060802*	rifiuti contenenti clorosilani pericolosi				X
060903*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose				X
060904	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03			X	
061002*	rifiuti contenenti sostanze pericolose				X
061101	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio			X	
070101*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri				X
070107*	fondi e residui di reazione, alogenati				X
070108*	altri fondi e residui di reazione				X
070109*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati				X
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti				X
070201*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri				X
070203*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri				X
070207*	fondi e residui di reazione, alogenati				X
070208*	altri fondi e residui di reazione				X
070209*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati				X
070210*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti				X
070214*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose				X
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14			X	
070301*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri				X
070307*	fondi e residui di reazione, alogenati				X
070308*	altri fondi e residui di reazione				X
070309*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati				X
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti				X
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11			X	
070401*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri				X

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 17/45

CER	descrizione codice	LIQ ACIDI	LIQ BASI	LIQ NP	LIQ P
070407*	fondi e residui di reazione, alogenati				X
070408*	altri fondi e residui di reazione				X
070409*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati				X
070410*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti				X
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11			X	
070501*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri				X
070507*	fondi e residui di reazione, alogenati				X
070508*	altri fondi e residui di reazione				X
070509*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati				X
070510*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti				X
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11			X	
070601*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri				X
070607*	fondi e residui di reazione, alogenati				X
070608*	altri fondi e residui di reazione				X
070609*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati				X
070610*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti				X
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11			X	
070701*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri				X
070707*	residui di distillazione e residui di reazione, alogenati				X
070708*	altri residui di distillazione e residui di reazione				X
070709*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati				X
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti				X
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11			X	
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11			X	
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13			X	
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose				X
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15			X	
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose				X
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17			X	
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose				X
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19			X	
080121*	residui di pittura o di sverniciatori				X
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici			X	
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro			X	
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose				X
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12			X	

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 18/45

CER	descrizione codice	LIQ ACIDI	LIQ BASI	LIQ NP	LIQ P
080316*	residui di soluzioni per incisione				X
080319*	oli disperdenti				X
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09			X	
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose				X
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11			X	
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15			X	
080417*	olio di resina				X
080501*	isocianati di scarto				X
090101*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa				X
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa				X
090104*	soluzioni di fissaggio				X
090105*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore				X
090106*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici				X
090113*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06				X
100109*	acido solforico	X			
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose				X
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18			X	
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento			X	
100211*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli				X
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11			X	
100327*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli				X
100328	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27			X	
100329*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose				X
100330	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29			X	
100403*	arsenato di calcio				X
100409*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli				X
100410	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 4 09			X	
100508*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli				X
100509	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08			X	
100609*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli				X
100610	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09			X	
100707*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli				X
100708	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07			X	
100819*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli				X
100820	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19			X	
100913*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose				X

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 19/45

CER	descrizione codice	LIQ ACIDI	LIQ BASI	LIQ NP	LIQ P
100914	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13			X	
100915*	scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose				X
100916	scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15			X	
101013*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose				X
101014	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13			X	
101015*	scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose				X
101016	scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15			X	
101109*	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose				X
101110	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09			X	
101117*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose				X
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico			X	
101211*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti				X
101212	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11			X	
101301	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico			X	
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce			X	
101310	rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09			X	
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10			X	
101401*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio				X
110105*	acidi di decappaggio	X			
110106*	acidi non specificati altrimenti	X			
110107*	basi di decappaggio		X		
110108*	fanghi di fosfatazione				X
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose				X
110111*	soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose				X
110112	soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11			X	
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose				X
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13			X	
110115*	eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose				X
110116*	resine a scambio ionico saturate o esaurite				X
110198*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose				X
110202*	rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)				X
110203	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi			X	
110205*	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose				X
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05			X	
110207*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose				X

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 20/45

CER	descrizione codice	LIQ ACIDI	LIQ BASI	LIQ NP	LIQ P
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni				X
120112*	cere e grassi esauriti				X
120301*	soluzioni acquose di lavaggio				X
120302*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore				X
130104*	emulsioni clorurate				X
130105*	emulsioni non clorurate				X
130503*	fanghi da collettori				X
130508*	miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua				X
130701*	olio combustibile e carburante diesel				X
130702*	Benzina				X
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)				X
130802*	altre emulsioni				X
130899*	rifiuti non specificati altrimenti				X
140601*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC				X
160113*	liquidi per freni				X
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose				X
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14			X	
160303*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose				X
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03			X	
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose				X
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05			X	
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose				X
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)			X	
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi				X
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti			X	
160804	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)			X	
160805*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	X			
160806*	liquidi esauriti usati come catalizzatori				X
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose				X
161001*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose				X
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01			X	
161003*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose				X
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03			X	
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose				X
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06			X	

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 21/45

CER	descrizione codice	LIQ ACIDI	LIQ BASI	LIQ NP	LIQ P
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici				X
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose				X
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05			X	
190105*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi				X
190106*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi				X
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi			X	
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso				X
190208*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose				X
190210	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09			X	
190211*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose				X
190304*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08				X
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04			X	
190404	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati			X	
190604	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani			X	
190605	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale			X	
190606	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale			X	
190702*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose				X
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02			X	
190807*	soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni				X
190809	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili			X	
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13			X	
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua			X	
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione			X	
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite			X	
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico			X	
191102*	catrami acidi	X			
191103*	rifiuti liquidi acquosi				X
191104*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi		X		
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05			X	
191107*	rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi				X
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03			X	
191307*	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose				X
191308	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07			X	
200114*	Acidi	X			
200115*	Sostanze alcaline		X		

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 22/45

CER	descrizione codice	LIQ ACIDI	LIQ BASI	LIQ NP	LIQ P
200117*	Prodotti fotochimici				X
200119*	Pesticidi				X
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose				X
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27			X	
200129*	detergenti, contenenti sostanze pericolose				X
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29			X	
200203	altri rifiuti non biodegradabili			X	
200304	fanghi delle fosse settiche			X	

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 23/45

Tab. 4 Solventi

CER	descrizione codice	SOLV	SOLV ALOG
030201*	preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati	X	
030202*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati		X
040103*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	X	
040214*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	X	
070103*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		X
070104*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	
070203*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		X
070204*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	
070303*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		X
070304*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	
070403*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		X
070404*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	
070503*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		X
070504*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	
070603*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		X
070604*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		X
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080113*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080121*	residui di pittura o di sverniciatori	X	
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080413*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080415*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
090103*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	X	
140602*	altri solventi e miscele di solventi alogenati		X
140603*	altri solventi e miscele di solventi	X	
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati		X
140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	X	
200113*	Solventi	X	X

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 24/45

Tab. 5 Incenerimento/recupero energetico

CER	descrizione codice	COM NP	COM P*
010505*	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio		X
010506*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose		X
020102	scarti di tessuti animali	X	
020103	scarti di tessuti vegetali	X	
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose		X
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	X	
020202	scarti di tessuti animali	X	
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	
020204	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	X	
020302	rifiuti legati all'impiego di conservanti	X	
020303	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	X	
020403	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	
020602	rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	X	
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X	
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X	
020703	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	X	
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	
030101	scarti di corteccia e sughero	X	
030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose		X
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	
030201*	preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati		X
030202*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati		X
030203*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici		X
030204*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici		X
030205*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose		X
030301	scarti di corteccia e legno	X	
030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	X	
030305	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta	X	
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X	

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 25/45

CER	descrizione codice	COM NP	COM P*
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X	
040103*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida		X
040107	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	X	
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X	
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X	
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	
040210	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)	X	
040214*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici		X
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	X	
040216*	tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose		X
040217	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	X	
040219*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X	
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X	
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	
050102*	fanghi da processi di dissalazione		X
050103*	morchie da fondi di serbatoi		X
050104*	fanghi di alchili acidi		X
050106*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature		X
050107*	catrami acidi		X
050108*	altri catrami		X
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	X	
050115*	filtri di argilla esauriti		X
050116	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	X	
050117	Bitume	X	
050601*	catrami acidi		X
050603*	altri catrami		X
050701*	rifiuti contenenti mercurio		X
050702	rifiuti contenenti zolfo	X	
060311*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri		X
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti		X
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X	
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti		X
060403*	rifiuti contenenti arsenico		X
060404*	rifiuti contenenti mercurio		X
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti		X

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 26/45

CER	descrizione codice	COM NP	COM P*
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
060602*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi		X
060702*	carbone attivato dalla produzione di cloro		X
060703*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio		X
060802*	rifiuti contenenti clorosilani pericolosi		X
061002*	rifiuti contenenti sostanze pericolose		X
061301*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici		X
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)		X
061305*	Fuliggine		X
070101*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X
070103*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		X
070107*	fondi e residui di reazione, alogenati		X
070108*	altri fondi e residui di reazione		X
070109*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati		X
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
070201*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X
070203*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		X
070207*	fondi e residui di reazione, alogenati		X
070208*	altri fondi e residui di reazione		X
070209*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati		X
070210*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
070213	rifiuti plastici	X	
070214*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose		X
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	X	
070216*	rifiuti contenenti silicani pericolosi		X
070217	rifiuti contenenti silicani, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	X	
070303*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		X
070307*	fondi e residui di reazione, alogenati		X
070308*	altri fondi e residui di reazione		X
070309*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati		X
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	X	
070403*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		X
070407*	fondi e residui di reazione, alogenati		X

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 27/45

CER	descrizione codice	COM NP	COM P*
070408*	altri fondi e residui di reazione		X
070409*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati		X
070410*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	X	
070413*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose		X
070501*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X
070503*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		X
070507*	fondi e residui di reazione, alogenati		X
070508*	altri fondi e residui di reazione		X
070509*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati		X
070510*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	X	
070513*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose		X
070514	rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	X	
070603*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		X
070607*	fondi e residui di reazione, alogenati		X
070608*	altri fondi e residui di reazione		X
070609*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati		X
070610*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose		X
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	X	
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		X
070707*	residui di distillazione e residui di reazione, alogenati		X
070708*	altri residui di distillazione e residui di reazione		X
070709*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati		X
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	X	
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X	
080113*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X	
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X	
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 28/45

CER	descrizione codice	COM NP	COM P*
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X	
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X
080121*	residui di pittura o di sverniciatori		X
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		X
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X	
080314*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		X
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	X	
080316*	residui di soluzioni per incisione		X
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose		X
080319*	oli disperdenti		X
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X	
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	X	
080413*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	X	
080415*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X
080417*	olio di resina		X
080501*	isocianati di scarto		X
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa		X
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X	
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X	
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
100122*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose		X
100125	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	X	
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	X	
100211*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
100317*	rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi		X
100327*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X
100405*	altre polveri e particolato		X
100406*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X
100409*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X
100506*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
100508*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X
100609*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X
100707*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 29/45

CER	descrizione codice	COM NP	COM P*
100812*	rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi		X
100819*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X
100911*	altri particolari contenenti sostanze pericolose		X
100913*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose		X
100914	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	X	
100915*	scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose		X
100916	scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	X	
101011*	altri particolari contenenti sostanze pericolose		X
101012	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	X	
101013*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose		X
101014	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	X	
101015*	scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose		X
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	
101105	particolato e polveri	X	
101109*	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose		X
101111*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)		X
101115*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose		X
101117*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
101209*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
101211*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti		X
101312*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose		X
110116*	resine a scambio ionico saturate o esaurite		X
110198*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		X
110207*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		X
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X	
120112*	cere e grassi esauriti		X
120113	rifiuti di saldatura	X	
120302*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore		X
140602*	altri solventi e miscele di solventi alogenati		X
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati		X
140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi		X
150101	imballaggi di carta e cartone	X	
150102	imballaggi di plastica	X	
150103	imballaggi in legno	X	

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 30/45

CER	descrizione codice	COM NP	COM P*
150105	imballaggi compositi	X	
150106	imballaggi in materiali misti	X	
150109	imballaggi in materia tessile	X	
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		X
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	
160107*	filtri dell'olio		X
160119	Plastica	X	
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14		X
160303*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose		X
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X	
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose		X
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X	
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio		X
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		X
160508*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		X
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	X	
160708*	rifiuti contenenti oli		X
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose		X
161001*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose		X
170201	Legno	X	
170203	Plastica	X	
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati		X
170301*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone		X
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X	
170303*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame		X
170410*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose		X
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose		X
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	
170801*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose		X
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		X
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	X	
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	X	

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 31/45

CER	descrizione codice	COM NP	COM P*
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		X
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	X	
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	X	
190107*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X
190110*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi		X
190115*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose		X
190117*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose		X
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso		X
190209*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose		X
190210	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	X	
190802	rifiuti da dissabbiamento	X	
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X	
190806*	resine a scambio ionico saturate o esaurite		X
190808*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose		X
190809	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	X	
190811*	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose		X
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X	
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali		X
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X	
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X	
190904	carbone attivo esaurito	X	
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	
191005*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose		X
191006	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	X	
191102*	catrami acidi		X
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	X	
191107*	rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi		X
191201	carta e cartone	X	
191204	plastica e gomma	X	
191206*	legno, contenente sostanze pericolose		X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	
191208	Prodotti tessili	X	
191210	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	X	
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose		X

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 32/45

CER	descrizione codice	COM NP	COM P*
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	
191301*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose		X
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X	
191303*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose		X
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X	
191305*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose		X
200101	carta e cartone	X	
200117*	Prodotti fotochimici		X
200119*	Pesticidi		X
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25		X
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		X
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	X	
200129*	detergenti, contenenti sostanze pericolose		X
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	X	
200131*	medicinali citotossici e citostatici		X
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	X	
200137*	legno contenente sostanze pericolose		X
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	
200139	Plastica	X	
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	X	
200202	terra e roccia	X	
200203	altri rifiuti non biodegradabili	X	
200303	residui della pulizia stradale	X	

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 33/45

Tab. 6 Miscele non pericolose destinate ad impianti di trattamento

CER	descrizione codice	MISTI NP	MISTI P*	MISTI alogenati
010309	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10	X		
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X		
010506*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose		X	
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X		
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X		
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X		
020107	rifiuti derivanti dalla silvicoltura	X		
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose		X	
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	X		
020199	rifiuti non altrimenti specificati	X		
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X		
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X		
020204	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X		
020299	rifiuti non specificati altrimenti	X		
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	X		
020302	rifiuti legati all'impiego di conservanti	X		
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X		
020305	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X		
020399	rifiuti non specificati altrimenti	X		
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	X		
020402	carbonato di calcio fuori specifica	X		
020403	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X		
020499	rifiuti non specificati altrimenti	X		
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X		
020502	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X		
020599	rifiuti non specificati altrimenti	X		
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X		
020602	rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	X		
020603	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X		
020699	rifiuti non specificati altrimenti	X		
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X		
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X		
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X		
020705	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X		
020799	rifiuti non specificati altrimenti	X		

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 34/45

CER	descrizione codice	MISTI NP	MISTI P*	MISTI alogenati
030101	scarti di corteccia e sughero	X		
030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose		X	
030199	rifiuti non specificati altrimenti	X		
030201*	preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati		X	
030202*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati			X
030203*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici		X	
030204*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici		X	
030205*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose		X	
030299	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specificati	X		
030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	X		
030305	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta	X		
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X		
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X		
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X		
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X		
040101	carniccio e frammenti di calce	X		
040102	rifiuti di calcinazione	X		
040103*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida		X	
040106	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	X		
040107	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	X		
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X		
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X		
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X		
040214*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici		X	
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	X		
040216*	tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose		X	
040217	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	X		
040219*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X		
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X		
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X		
050102*	fanghi da processi di dissalazione		X	
050103*	morchie da fondi di serbatoi		X	
050104*	fanghi di alchili acidi		X	
050107*	catrami acidi		X	

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 35/45

CER	descrizione codice	MISTI NP	MISTI P*	MISTI alogenati
050108*	altri catrami		X	
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	X		
050113	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	X		
050115*	filtri di argilla esauriti		X	
050116	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	X		
050117	Bitume	X		
050601*	catrami acidi		X	
050603*	altri catrami		X	
050701*	rifiuti contenenti mercurio		X	
050702	rifiuti contenenti zolfo	X		
060201*	idrossido di calcio		X	
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti		X	
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti		X	
060403*	rifiuti contenenti arsenico		X	
060404*	rifiuti contenenti mercurio		X	
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti		X	
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X		
060602*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi		X	
060603	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	X		
060703*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio		X	
060802*	rifiuti contenenti clorosilani pericolosi		X	
060902	scorie contenenti fosforo	X		
060903*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose		X	
060904	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	X		
061002*	rifiuti contenenti sostanze pericolose		X	
061101	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	X		
061301*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici		X	
061303	nerofumo	X		
070101*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X	
070103*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri			X
070104*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		X	
070107*	fondi e residui di reazione, alogenati			X
070108*	altri fondi e residui di reazione		X	
070109*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati			X

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 36/45

CER	descrizione codice	MISTI NP	MISTI P*	MISTI alogenati
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X	
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	X		
070201*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X	
070203*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri			X
070204*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		X	
070207*	fondi e residui di reazione, alogenati			X
070208*	altri fondi e residui di reazione		X	
070209*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati			X
070210*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X	
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	X		
070214*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose		X	
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	X		
070216*	rifiuti contenenti silicioni pericolosi		X	
070217	rifiuti contenenti silicioni, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	X		
070303*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri			X
070304*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		X	
070307*	fondi e residui di reazione, alogenati			X
070308*	altri fondi e residui di reazione		X	
070309*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati			X
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X	
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	X		
070403*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri			X
070404*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		X	
070407*	fondi e residui di reazione, alogenati			X
070408*	altri fondi e residui di reazione		X	
070409*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati			X
070410*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X	
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	X		
070413*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose		X	
070501*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X	
070503*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri			X
070504*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		X	

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 37/45

CER	descrizione codice	MISTI NP	MISTI P*	MISTI alogenati
070507*	fondi e residui di reazione, alogenati			X
070508*	altri fondi e residui di reazione		X	
070509*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati			X
070510*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X	
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	X		
070513*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose		X	
070514	rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	X		
070603*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri			X
070604*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		X	
070607*	fondi e residui di reazione, alogenati			X
070608*	altri fondi e residui di reazione		X	
070609*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati			X
070610*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X	
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose		X	
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	X		
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri			X
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		X	
070707*	residui di distillazione e residui di reazione, alogenati			X
070708*	altri residui di distillazione e residui di reazione		X	
070709*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati			X
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X	
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	X		
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X		
080113*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X		
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X		
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X		
080119*	sospensioni pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	
080121*	residui di pittura o di sverniciatori		X	
080201	polveri di scarti di rivestimenti	X		
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X		

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 38/45

CER	descrizione codice	MISTI NP	MISTI P*	MISTI alogenati
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro	X		
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		X	
080314*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		X	
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	X		
080316*	residui di soluzioni per incisione		X	
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose		X	
080319*	oli disperdenti		X	
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X		
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	X		
080413*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	X		
080415*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	
100101	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X		
100102	ceneri leggere di carbone	X		
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X		
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	X		
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	X		
100113*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile		X	
100114*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose		X	
100115	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04	X		
100116*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose		X	
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	X		
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X		
100122*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose		X	
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	X		
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X		
100125	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	X		
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	X		
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	X		
100202	scorie non trattate	X		

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 39/45

CER	descrizione codice	MISTI NP	MISTI P*	MISTI alogenati
100207*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	
100208	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	X		
100210	scaglie di laminazione	X		
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	X		
100215	altri fanghi e residui di filtrazione	X		
100302	frammenti di anodi	X		
100304*	scorie della produzione primaria		X	
100305	rifiuti di allumina	X		
100308*	scorie saline della produzione secondaria		X	
100309*	scorie nere della produzione secondaria		X	
100316	scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	X		
100318	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	X		
100319*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		X	
100320	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	X		
100322	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21	X		
100324	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	X		
100325*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	
100326	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	X		
100328	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	X		
100330	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	X		
100401*	scorie della produzione primaria e secondaria		X	
100402*	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		X	
100404*	polveri di gas di combustione		X	
100407*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	
100410	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 4 09	X		
100501	scorie della produzione primaria e secondaria	X		
100503*	polveri di gas di combustione		X	
100504	altre polveri e particolato	X		
100506*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	
100509	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	X		
100510*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose		X	
100511	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	X		
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	X		
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	X		

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 40/45

CER	descrizione codice	MISTI NP	MISTI P*	MISTI alogenati
100603*	polveri di gas di combustione		X	
100604	altre polveri e particolato	X		
100607*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	
100610	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	X		
100701	scorie della produzione primaria e secondaria	X		
100702	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	X		
100703	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X		
100704	altre polveri e particolato	X		
100705	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X		
100708	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	X		
100804	particolato e polveri	X		
100808*	scorie saline della produzione primaria e secondaria		X	
100809	altre scorie	X		
100811	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	X		
100813	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	X		
100814	frammenti di anodi	X		
100815*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		X	
100816	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	X		
100817*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose		X	
100818	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	X		
100820	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	X		
100903	scorie di fusione	X		
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X		
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	X		
100909*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		X	
100910	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	X		
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	X		
101003	scorie di fusione	X		
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	X		
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	X		
101009*	polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose		X	
101010	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	X		
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	X		
101014	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	X		
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X		
101105	particolato e polveri	X		

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 41/45

CER	descrizione codice	MISTI NP	MISTI P*	MISTI alogenati
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X		
101113*	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose		X	
101114	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	X		
101115*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose		X	
101116	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	X		
101117*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X		
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X		
101203	polveri e particolato	X		
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X		
101206	stampi di scarto	X		
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X		
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	X		
101212	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	X		
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X		
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	X		
101306	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	X		
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X		
101310	rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	X		
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X		
101312*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	
101313	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	X		
101314	rifiuti e fanghi di cemento	X		
110108*	fanghi di fosfatazione		X	
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose		X	
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	X		
110301*	rifiuti contenenti cianuro		X	
110302*	altri rifiuti		X	
110502	ceneri di zinco	X		
110503*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X	
110504*	fondente esaurito		X	
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X		
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	X		
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X		

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 42/45

CER	descrizione codice	MISTI NP	MISTI P*	MISTI alogenati
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	X		
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X		
120113	rifiuti di saldatura	X		
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose		X	
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X		
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose		X	
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	X		
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli		X	
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X		
130801*	fanghi e emulsioni da processi di dissalazione		X	
140602*	altri solventi e miscele di solventi alogenati			X
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati			X
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		X	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X		
160122	componenti non specificati altrimenti	X		
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X		
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose		X	
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X		
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio		X	
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		X	
160508*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		X	
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	X		
160901*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio		X	
160902*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio		X	
160903*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno		X	
160904*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti		X	
161001*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose		X	
161101*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose		X	
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X		
161103*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose		X	
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X		

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 43/45

CER	descrizione codice	MISTI NP	MISTI P*	MISTI alogenati
161105*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		X	
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X		
170101	Cemento	X		
170102	Mattoni	X		
170103	mattonelle e ceramiche	X		
170106*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose		X	
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	X		
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X		
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose		X	
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X		
170505*	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose		X	
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	X		
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose		X	
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X		
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose		X	
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X		
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X		
170901*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio		X	
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		X	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X		
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		X	
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	X		
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	X		
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X		
190105*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	
190107*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X	
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X		
190113*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose		X	
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X		
190115*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose		X	
190116	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	X		
190117*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose		X	
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X		
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X		

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 44/45

CER	descrizione codice	MISTI NP	MISTI P*	MISTI alogenati
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X		
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso		X	
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose		X	
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X		
190209*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose		X	
190210	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	X		
190211*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		X	
190304*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08		X	
190306*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati		X	
190307	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	X		
190402*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi		X	
190403*	fase solida non vetrificata		X	
190802	rifiuti da dissabbiamento	X		
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X		
190806*	resine a scambio ionico saturate o esaurite		X	
190809	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	X		
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X		
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali		X	
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X		
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X		
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X		
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	X		
190904	carbone attivo esaurito	X		
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X		
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X		
191005*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose		X	
191006	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	X		
191101*	filtri di argilla esauriti		X	
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	X		
191107*	rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi		X	
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X		
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X		
191301*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose		X	

Allegato C al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 45/45

CER	descrizione codice	MISTI NP	MISTI P*	MISTI alogenati
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X		
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X		
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X		
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	X		
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	X		
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	X		
200202	terra e roccia	X		
200303	residui della pulizia stradale	X		
200304	fanghi delle fosse settiche	X		
200306	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	X		

Tab. 7 Bombolette e contenitori in pressione

CER	descrizione codice	BOMB
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	X
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	X


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato D al Decreto n. 89
del 12/10/2017

pag. 1/12

Individuazione dei sottogruppi di miscelazione di cui alla prescrizione n.16 del decreto n. 47/2017

CER	descrizione codice	D8	D9	R3	R5
010309	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10		x		x
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci		x		x
010506*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose		x		x
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06		x		x
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06		x		x
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia		x		x
020107	rifiuti derivanti dalla silvicoltura	x	x	x	x
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	x	x	x	x
020199	rifiuti non altrimenti specificati	x	x	x	x
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x	x	x
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x
020204	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	x	x	x	x
020299	rifiuti non specificati altrimenti	x	x	x	x
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	x	x	x	x
020302	rifiuti legati all'impiego di conservanti	x	x	x	x
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x
020305	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	x	x	x	x
020399	rifiuti non specificati altrimenti	x	x	x	x
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabetole		x		x
020402	carbonato di calcio fuori specifica		x		x
020403	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti		x		x
020499	rifiuti non specificati altrimenti	x	x	x	x
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x
020502	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	x	x	x	x
020599	rifiuti non specificati altrimenti	x	x	x	x
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x
020602	rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	x	x	x	x
020603	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	x	x	x	x
020699	rifiuti non specificati altrimenti	x	x	x	x
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	x	x	x	x
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	x	x	x	x
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x
020705	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti		x		x
020799	rifiuti non specificati altrimenti	x	x	x	x
030101	scarti di corteccia e sughero	x		x	
030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	x	x	x	
030199	rifiuti non specificati altrimenti	x	x	x	x
030201*	preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati	x	x	x	

Allegato D al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 2/12

CER	descrizione codice	D8	D9	R3	R5
030202*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	x	x	x	
030203*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici		x		
030204*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici		x		
030205*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose		x		
030299	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specificati		x		
030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	x	x	x	
030305	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta		x	x	x
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	x	x	x	
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio		x		x
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	x	x	x	x
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	x	x	x	x
040101	carniccio e frammenti di calce		x		x
040102	rifiuti di calcinazione		x		x
040103*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	x	x	x	
040106	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	x	x	x	
040107	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo		x		
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	x	x		
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	x	x	x	
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	x	x		
040214*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici		x		
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14		x		x
040216*	tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose	x	x	x	
040217	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	x	x	x	
040219*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		x		x
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19		x		
040221	rifiuti da fibre tessili grezze		x		
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate		x		
050102*	fanghi da processi di dissalazione		x		
050103*	morchie da fondi di serbatoi		x		
050104*	fanghi di alchili acidi		x		
050107*	catrami acidi		x		
050108*	altri catrami		x		
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		x		
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	x	x		
050113	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	x	x		

Allegato D al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 3/12

CER	descrizione codice	D8	D9	R3	R5
050115*	filtri di argilla esauriti		x		
050116	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio		x		
050117	Bitume		x		
050601*	catrami acidi		x		
050603*	altri catrami		x		
050701*	rifiuti contenenti mercurio		x		
050702	rifiuti contenenti zolfo		x		
060201*	idrossido di calcio		x		
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti		x		
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti		x		
060403*	rifiuti contenenti arsenico		x		
060404*	rifiuti contenenti mercurio		x		
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti		x		
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose		x		
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	x	x		x
060602*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi		x		
060603	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02		x		x
060703*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio		x		
060802*	rifiuti contenenti clorosilani pericolosi		x		
060902	scorie contenenti fosforo		x		
060903*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose		x		
060904	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03		x		x
061002*	rifiuti contenenti sostanze pericolose		x		
061101	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio		x		x
061301*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici		x		
061303	nerofumo		x		x
070101*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		x		
070103*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		x		
070104*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		x		
070107*	fondi e residui di reazione, alogenati		x		
070108*	altri fondi e residui di reazione		x		
070109*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati		x		
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		x		
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		x		
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11		x		x
070201*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		x		
070203*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		x		
070204*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		x		
070207*	fondi e residui di reazione, alogenati		x		
070208*	altri fondi e residui di reazione		x		
070209*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati		x		
070210*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		x		
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		x		

Allegato D al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 4/12

CER	descrizione codice	D8	D9	R3	R5
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11		x		
070214*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose		x		
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14		x		
070216*	rifiuti contenenti siliconi pericolosi		x		
070217	rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16		x		
070303*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		x		
070304*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		x		
070307*	fondi e residui di reazione, alogenati		x		
070308*	altri fondi e residui di reazione	x	x		
070309*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati		x		
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		x		
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		x		
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11		x		
070403*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		x		
070404*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		x		
070407*	fondi e residui di reazione, alogenati		x		
070408*	altri fondi e residui di reazione	x	x		
070409*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati		x		
070410*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		x		
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		x		
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11		x		
070413*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose		x		
070501*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		x		
070503*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		x		
070504*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		x		
070507*	fondi e residui di reazione, alogenati		x		
070508*	altri fondi e residui di reazione	x	x		
070509*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati		x		
070510*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		x		
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		x		
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11		x		
070513*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose		x		
070514	rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13		x		
070603*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		x		
070604*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		x		
070607*	fondi e residui di reazione, alogenati		x		
070608*	altri fondi e residui di reazione	x	x		
070609*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati		x		
070610*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		x		
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose		x		
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11		x		
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		x		
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x		
070707*	residui di distillazione e residui di reazione, alogenati		x		

Allegato D al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 5/12

CER	descrizione codice	D8	D9	R3	R5
070708*	altri residui di distillazione e residui di reazione		x		
070709*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati		x		
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		x		
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		x		
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11		x		x
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		x		
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11		x		x
080113*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		x		
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13		x		x
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		x		
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15		x		x
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		x		
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17		x		x
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		x		
080121*	residui di pittura o di sverniciatori		x		
080201	polveri di scarti di rivestimenti		x		x
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici		x		x
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro	x	x	x	x
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	
080314*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		x	x	
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14		x		x
080316*	residui di soluzioni per incisione		x		
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose		x		
080319*	oli disperdenti		x	x	
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		x		
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09		x	x	
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		x		
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11		x		
080413*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		x		
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13		x		
080415*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		x		
080417*	olio di resina		x		
100101	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)		x		x
100102	ceneri leggere di carbone		x		x
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato		x		x

Allegato D al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 6/12

CER	descrizione codice	D8	D9	R3	R5
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi		x		x
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi		x		x
100113*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile		x		
100114*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose		x		
100115	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04		x		x
100116*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose		x		
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16		x		x
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x		
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		x		
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20		x		x
100122*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose		x		
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	x	x		x
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato		x		x
100125	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	x	x	x	x
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	x	x		x
100201	rifiuti del trattamento delle scorie		x		x
100202	scorie non trattate		x		x
100207*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		x		
100208	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07		x		x
100210	scaglie di laminazione		x		x
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		x		
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13		x		x
100215	altri fanghi e residui di filtrazione		x		x
100302	frammenti di anodi		x		x
100304*	scorie della produzione primaria		x		x
100305	rifiuti di allumina		x		x
100308*	scorie saline della produzione secondaria		x		
100309*	scorie nere della produzione secondaria		x		
100316	scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15		x		x
100318	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17		x		x
100319*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		x		
100320	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19		x		x
100322	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21		x		x
100324	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23		x		x

Allegato D al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 7/12

CER	descrizione codice	D8	D9	R3	R5
100325*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		x		
100326	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25		x		x
100328	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27		x		x
100330	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29		x		x
100401*	scorie della produzione primaria e secondaria		x		
100402*	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		x		
100404*	polveri di gas di combustione		x		
100407*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		x		
100410	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 4 09	x	x		x
100501	scorie della produzione primaria e secondaria		x		x
100503*	polveri di gas di combustione		x		
100504	altre polveri e particolato		x		x
100506*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		x		
100509	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	x	x		
100510*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose		x		
100511	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10		x		x
100601	scorie della produzione primaria e secondaria		x		x
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		x		x
100603*	polveri di gas di combustione		x		
100604	altre polveri e particolato		x		x
100607*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		x		
100610	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	x	x		x
100701	scorie della produzione primaria e secondaria		x		x
100702	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		x		x
100703	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		x		x
100704	altre polveri e particolato		x		x
100705	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		x		x
100708	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	x	x		x
100804	particolato e polveri		x		x
100808*	scorie saline della produzione primaria e secondaria		x		
100809	altre scorie		x		x
100811	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10		x		x
100813	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12		x		x
100814	frammenti di anodi		x		x
100815*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		x		
100816	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15		x		x
100817*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose		x		
100818	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17		x		x
100820	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19		x		x
100903	scorie di fusione		x		x

Allegato D al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 8/12

CER	descrizione codice	D8	D9	R3	R5
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05		x		x
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07		x		x
100909*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		x		
100910	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09		x		x
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11		x		x
101003	scorie di fusione		x		x
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05		x		x
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07		x		x
101009*	polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose		x		
101010	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09		x		x
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11		x		x
101014	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13		x		x
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro		x		x
101105	particolato e polveri		x		x
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11		x		x
101113*	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose		x		x
101114	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13		x		x
101115*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose		x		
101116	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15		x		x
101117*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		x		
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17		x		x
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose		x		
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19		x		x
101203	polveri e particolato		x		x
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		x		x
101206	stampi di scarto		x		x
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		x		x
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09		x		x
101212	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11		x		x
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		x		x
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce		x		x
101306	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)		x		x
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		x		x
101310	rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09		x		x
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10		x		x

Allegato D al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 9/12

CER	descrizione codice	D8	D9	R3	R5
101312*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		x		
101313	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12		x		x
101314	rifiuti e fanghi di cemento		x		x
110108*	fanghi di fosfatazione		x		
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose		x		
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09		x		x
110301*	rifiuti contenenti cianuro		x		
110302*	altri rifiuti		x		
110502	ceneri di zinco		x		x
110503*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		x		
110504*	fondente esaurito		x		
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi		x		x
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi		x		x
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		x		x
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi		x		x
120105	limatura e trucioli di materiali plastici		x		x
120113	rifiuti di saldatura		x		x
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose		x		
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14		x		x
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose		x		
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16		x		x
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli		x		x
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20		x		x
130801*	fanghi e emulsioni da processi di dissalazione	x	x		
140602*	altri solventi e miscele di solventi alogenati		x		
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	x	x		
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		x		
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02		x		
160122	componenti non specificati altrimenti		x		x
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03		x		x
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x	x		
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	x		x	
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio		x		
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		x		
160508*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		x		
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08		x		x
160901*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio		x		
160902*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio		x		
160903*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno		x		

Allegato D al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 10/12

CER	descrizione codice	D8	D9	R3	R5
160904*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	x	x		
161001*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	x	x		
161101*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose		x		x
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01		x		x
161103*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose		x		x
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03		x		x
161105*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		x		x
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05		x		x
170101	Cemento		x		x
170102	Mattoni		x		x
170103	mattonelle e ceramiche		x		x
170106*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose		x		x
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06		x		x
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01		x		x
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose		x		x
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03		x		x
170505*	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose		x		x
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05		x		x
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose		x		x
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07		x		x
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose		x		x
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03		x		x
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		x		x
170901*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio		x		x
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		x		x
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		x		x
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x		
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	x	x		
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	x	x		
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		x		
190105*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		x		
190107*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		x		
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11		x		x
190113*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose		x		x
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13		x		x
190115*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose		x		x

Allegato D al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 11/12

CER	descrizione codice	D8	D9	R3	R5
190116	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15		x		x
190117*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose		x		x
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17		x		x
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato		x		x
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi		x		x
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso		x		
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose		x		
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05		x		x
190209*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose		x		
190210	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09		x		
190211*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		x		
190304*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08		x		
190306*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati		x		
190307	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06		x		
190402*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi		x		
190403*	fase solida non vetrificata		x		
190802	rifiuti da dissabbiamento		x	x	x
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	x	x	x	x
190806*	resine a scambio ionico saturate o esaurite		x		
190809	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	x		x	
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	x	x	x	
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	x	x		
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	x	x		x
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	x	x		x
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua		x	x	x
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione		x		x
190904	carbone attivo esaurito		x	x	x
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite		x	x	x
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	x	x	x	x
191005*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose		x		
191006	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05		x		
191101*	filtri di argilla esauriti		x		
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose		x		
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	x	x	x	x
191107*	rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi		x		
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)		x		x
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11		x		x
191301*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose		x		x
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	x	x	x	x
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	x	x	x	x

Allegato D al Decreto n. 89 del 12/10/2017

pag. 12/12

CER	descrizione codice	D8	D9	R3	R5
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	x	x	x	x
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	x	x	x	
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	x	x	x	
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera		x		x
200202	terra e roccia	x	x		x
200303	residui della pulizia stradale	x	x		x
200304	fanghi delle fosse settiche	x	x		
200306	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	x	x	x	

(Codice interno: 366313)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 90 del 18 ottobre 2017

Proroga per l'adeguamento all'Allegato A dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 65 del 17.07.2017 alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l. con sede legale in Via dei Castelbarco, 9/A, Verona per l'installazione di gestione rifiuti ubicata in Via Ponzina, 1/D, Legnago (VR).

*[Ambiente e beni ambientali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si concede alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l. una proroga per l'adeguamento all'Allegato A del decreto n. 65 del 17.07.2017, inerente l'elenco dei rifiuti conferibili in installazione e le relative operazioni autorizzate, fino all'espressione di parere da parte della Regione del Veneto sulle modifiche non sostanziali comunicate dalla Ditta e comunque non oltre il 14.12.2017.

Il Direttore

VISTO il Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 65 del 17.07.2017, con cui si rilascia alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l. con sede legale in Via dei Castelbarco, 9/A, Verona, l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell'articolo 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006 per l'installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita in Via Ponzina, 1/D, Legnago (VR);

CONSIDERATO che la prescrizione n. 23 del sopracitato decreto n. 65 del 17.07.2017, stabilisce in 90 giorni dalla data di notifica alla Ditta il termine per l'adeguamento alle prescrizioni previste dal medesimo decreto, con l'eccezione delle prescrizioni direttamente applicabili inerenti la gestione dei rifiuti a rischio di incendio ed esplosione;

CONSIDERATO che la Ditta ha presentato comunicazioni di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006, con note del 05.09.2017 (prot. reg. n. 373155 del 06.09.2017) e del 25.09.2017 (prot. reg. n. 399029 del 25.09.2017);

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione delle modifiche comunicate dalla Ditta è stato richiesto il parere ad ARPAV e Provincia di Verona, con note prot. reg. n. 386619 del 15.09.2017 e prot. reg. n. 417233 del 06.10.2017, contestualmente sospendendo i termini delle rispettive istruttorie per un massimo di 20 giorni;

CONSIDERATO che la citata comunicazione della Ditta del 25.09.2017 (prot. reg. n. 399029 del 25.09.2017) è stata successivamente integrata con note del 06.10.2017 (prot. reg. n. 420136 del 09.10.2017) e del 12.10.2017 (prot. reg. n. 431094 del 16.10.2017);

CONSIDERATO che ARPAV ha espresso parere favorevole, acquisito al prot. reg. n. 419368 del 09.10.2017, relativamente alla prima comunicazione di modifiche non sostanziali del 05.09.2017, ferme restando le specifiche prescrizioni sulla miscelazione di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017;

VISTA la richiesta della Ditta del 12.10.2017 (n. 431128 del 16.10.2017) di proroga per l'entrata in vigore dell'Allegato A dell'AIA decreto n. 65 del 17.07.2017 fino al decorrere dei termini entro i quali l'Autorità competente deve esprimersi in merito alla comunicazione di modifiche non sostanziali del 25.09.2017 e successivi chiarimenti, per ragioni di difficoltà gestionale e operativa;

CONSIDERATO che la conduzione delle operazioni in base all'Allegato A del decreto n. 65 del 17.07.2017 (prescrizione n. 3) rientra tra le prescrizioni per le quali il medesimo decreto già concede un tempo di adeguamento di 90 giorni ai sensi della prescrizione n. 23, che scade il 24.10.2017;

CONSIDERATO che nelle more della definizione del procedimento istruttorio, è ragionevole estendere i termini per l'adeguamento all'Allegato A del decreto n. 65 del 17.07.2017, fino all'espressione del parere sulla modifica non sostanziale da parte dell'autorità competente (Regione del Veneto), onde evitare il rischio di un'eccessiva variabilità delle condizioni operative nell'arco di un breve periodo;

RITENUTO quindi di concedere l'ulteriore estensione dei termini per l'adeguamento all'Allegato A dell'AIA n. 65 del 17.07.2017 fino all'espressione del parere sulla comunicazione della Ditta del 25.09.2017 da parte dell'autorità competente (Regione del Veneto) e comunque non oltre il termine del 14.12.2017, stabilito per la conclusione del procedimento e derivante dalla somma dei 60 giorni di cui al comma 1 dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006 e dei 20 giorni di sospensione per l'eventuale espressione del parere di ARPAV e Provincia di Verona;

decreta

1. di estendere il termine per l'adeguamento all'Allegato A dell'AIA rilasciata alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l. di cui alla prescrizione n. 3 del decreto n. 65 del 17.07.2017, fino all'espressione del parere da parte della Regione del Veneto sulla comunicazione effettuata dalla Ditta il 25.09.2017 (prot. reg. n. 399029 del 25.09.2017) ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006, e comunque non oltre il 14.12.2017;
2. di confermare il decorso delle altre prescrizioni contenute nel decreto n. 65 del 17.07.2017 in conformità a quanto previsto dalla prescrizione n. 23 del medesimo decreto;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l., alla Provincia di Verona, ad ARPAV - Direzione Generale, al Comune di Legnago;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 366314)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 93 del 23 ottobre 2017

Modifica, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476 del 19.04.2016 e ss.mm.ii. relativamente all'impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR). Gestore: Ditta EURO Veneta S.r.l., con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR) Verona.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Sona (VR) e gestito dalla Ditta EURO Veneta S.r.l., a seguito di apposita comunicazione di variante trasmessa dalla medesima.

Il Direttore

PREMESSO che, con Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente (DSR) n. 56 del 20 settembre 2010, è stata rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l., con sede legale in Via S. Elisabetta, 8 - Verona, sulla base dell'istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali - l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all'impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR).

CONSIDERATO che, con successivo DSR n. 71 del 07.10.2013, è stata volturata, a favore della Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l., con sede legale a Trento, Via Gianbattista Unterberger n. 52, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l. con il succitato DSR n. 56/2010 (già precedentemente volturata, con DSR n. 71/2012, alla Ditta Veneta Recuperi S.a.s. per cambio della ragione sociale dello stesso Gestore) a seguito della "presa in affitto" - da parte della medesima società - del ramo d'azienda della Ditta Veneta Recuperi S.a.s.

RICHIAMATA la deliberazione n. 476 del 19 aprile 2016, come modificata ed integrata dal successivo DDR n. 21 del 27.09.2016, con la quale è stato rilasciato il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione dell'intervento, nonché l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al progetto di modifica sostanziale dell'impianto di cui trattasi presentato dal Gestore in data 4 maggio 2015.

PRESO ATTO che la succitata deliberazione revoca, a partire dalla data di notifica della stessa, la precedente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 56/2010 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, con precedente decreto n. 61 del 26.06.2017, è stata volturata a favore della Ditta EURO Veneta S.r.l., C.F. 02290420229, con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR) - Verona, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGRV n. 476 del 19.04.2016 a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell'impianto effettuata ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA la nota, datata 03.03.2017, acquisita al prot. reg. 87696 del 03.03.2017, con la quale la Ditta EURO Veneta S.r.l. ha tra l'altro comunicato che, in data 20 febbraio 2017, sono iniziati i lavori di adeguamento dell'impianto approvati con DGRV n. 476/2016.

VISTA la nota, datata 5 maggio 2017, acquisita al prot. reg. 179807 del 09.05.2017, con la quale la Ditta EURO Veneta S.r.l. ha trasmesso la relazione di *collaudo funzionale - implementazione riorganizzazione del lay-out*, con relativa tavola grafica allegata.

PRESO ATTO che, con successiva nota del 22.05.2017, acquisita al prot. reg. 201353 del 23.05.2017, la Ditta EURO Veneta S.r.l. ha specificato che la comunicazione di cui sopra è stata trasmessa ai sensi dell'art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e che la stessa è relativa, in particolare, ad una modifica del lay-out e ad alcune migliorie che costituiscono modifiche non sostanziali rispetto al progetto approvato.

VISTA la nota, datata 8 maggio 2017, acquisita al prot. reg. 180057 del 09.05.2017, con la quale la Ditta EURO Veneta S.r.l. ha presentato ulteriore istanza di proroga di 180 giorni del termine previsto dalla prescrizione n. 7 del parere della Commissione regionale VIA di cui all'allegato B alla DGRV n. 476/2016, considerato il cambio societario avvenuto e facendo presente di aver provveduto alla sistemazione del piazzale esterno, nonché alle altre opere di progetto, fatta eccezione per l'impianto di depurazione delle acque di dilavamento dello stesso piazzale.

CONSIDERATO che con il succitato DDR n. 61/2017 l'istanza di proroga di cui sopra è stata assentita, limitatamente alla realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque di dilavamento del piazzale esterno, stabilendo quale nuovo termine per il completamento dei lavori la data del 21.11.2017.

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi istruttoria, tenutasi in data 19 giugno 2017 presso gli Uffici regionali per l'esame della documentazione afferente la comunicazione di modifica non sostanziale formalizzata con la succitata nota del 22.05.2017 (vedi verbale trasmesso con nota n. 249228 del 26.06.2017).

PRESO ATTO che con nota del 05.07.2017 (acquisita al prot. reg. n. 267836 del 05.07.2017) la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste in esito alla Conferenza dei Servizi istruttoria di cui sopra.

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria, tenutasi in data 13 luglio 2017 presso la sede del Dipartimento ARPAV di Verona, per la valutazione definitiva delle modifiche proposte dalla Ditta (vedi verbale trasmesso con nota n. 300630 del 21.07.2017).

PRESO ATTO che i rappresentanti degli Enti presenti alla succitata Conferenza decisoria (Regione ed ARPAV) hanno convenuto che le modifiche proposte, nei termini di seguito specificati, possano ragionevolmente ritenersi come "non sostanziali" ai sensi degli artt. 5 e 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tali da comportare in ogni caso la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente.

1. Modifiche edilizie

Nulla osta senza prescrizioni/osservazioni.

2. Modifiche impianto di trattamento acque reflue di dilavamento piazzali scoperti

- a. Dovrà essere inviata a tutti gli Enti interessati la planimetria aggiornata del relativo progetto con l'indicazione della cisterna dedicata alla raccolta delle acque meteoriche che risulta mancante nella corrispondente tavola già agli atti.
- b. Dovrà essere acquisito il parere definitivo del Consorzio Acque Veronesi Scarl.

3. Modifiche lay - out

- a. Dovrà essere rispettata la ripartizione, in termini di volumi/quantitativi, prevista dal progetto approvato (tavola n. 3/C11 e scheda C13.1 citate al punto 15 del parere AIA allegato alla DGRV n. 476/2016), tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, nonché tra rifiuti stoccati in R e rifiuti stoccati in D.
- b. Dovrà essere trasmessa apposita tabella di confronto tra vecchia e nuova configurazione dalla quale emergano le destinazioni R/D dei rifiuti stoccabili nelle singole aree del nuovo lay - out, nonché la classificazione degli stessi (P o NP), e i relativi volumi/quantitativi in gioco (quest'ultimi espressi nelle stesse unità di misura riportate nell'attuale scheda C13.1).
- c. Dovrà essere trasmessa tavola 3/C11 aggiornata sulla base di quanto valutato in sede odierna, prevedendo in particolare:
 - I. l'indicazione R e/o D per tutte le aree individuate nel nuovo lay-out;
 - II. l'indicazione dei cordoli in cemento che delimitano l'ara di lavorazione/miscelazione rifiuti liquidi A14 nonché le tubazioni di trasferimento e distribuzione rifiuti liquidi nelle cisterne delle aree A6, A11 ed A12;
 - III. l'indicazione dell'area di caricamenti cisterne in area esterna sud;
 - IV. la specificazione nell'etichetta relativa all'area esterna ovest che il deposito ivi previsto afferisce fusti/cisternette/contenitori vuoti e puliti, da destinare a riutilizzo;
 - V. l'aggiunta delle medesima etichetta di cui sopra alla zona destinata al medesimo utilizzo in area esterna sud;
 - VI. l'aggiunta dell'etichetta A7 in corrispondenza della corrispondente area di stoccaggio rifiuti liquidi.

4. Modifiche impianto di aspirazione/trattamento emissioni in atmosfera

- a. Dovrà essere previsto un punto di captazione "in calata" anche in corrispondenza dell'area di miscelazione B15, così come già previsto dalla variante di cui trattasi nell'area B14.
- b. Dovrà essere trasmessa tavola 9/C11 (leggi 6/C9) aggiornata con l'indicazione corretta del sistema di filtrazione dell'impianto di abbattimento M2 e con l'indicazione del nuovo punto di captazione "in calata" prescritto.
- c. Dovrà essere trasmessa apposita relazione del progettista comprensiva dei calcoli di dimensionamento riferiti al nuovo assetto degli impianti di abbattimento emissioni.

PRESO ATTO che con nota datata 14.07.2017, acquisita al prot. reg. n. 347220 del 11.08.2017 la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste in esito alla Conferenza dei Servizi decisoria di cui sopra.

VISTA la successiva nota, datata 12.09.2017, acquisita al prot. reg. n. 381481 del 13/09/2017, con la quale la Ditta ha trasmesso la tavola delle emissioni in atmosfera 6/C9 corretta, in sostituzione di quella già trasmessa con il summenzionato prot. reg. n. 347220 del 11.08.2017.

DATO ATTO che con nota regionale prot. n. 399689 del 26.09.2017, sono stati chiesti alla Ditta alcuni chiarimenti/integrazioni alla documentazione inviata con le succitate note del 11.08.2017 e del 12.09.2017.

PRESO ATTO che, con nota datata 4.10.2017, acquisita con prot. reg. n. 419261 del 9.10.2017, la Ditta, in riscontro alla nota regionale di cui sopra, ha specificato i dati di dimensionamento dei filtri a carboni attivi, allegando altresì:

- la scheda C13.1 della modulistica AIA corretta;
- la Tavola C6/9 rivista alla luce della richiesta di chiarimenti.

PRESO ATTO che, nella medesima nota del 04.10.2017, la Ditta ha precisato che i suddetti dati di dimensionamento dei filtri a carboni attivi (in termini di portata, tempo di contatto e velocità di attraversamento) risultano invariati rispetto al progetto approvato; inoltre, a completamento del progetto, è stato assunto un dato riguardante il reale utilizzo dei carboni (utilizzo annuo effettivo), suddiviso per punto di emissione.

RILEVATO che ci sono ancora alcune discrasie tra i dati di dimensionamento riportati nell'ultima revisione della Tavola C6/9 rispetto a quelli dichiarati nella nota del 04.10.2017.

RITENUTO pertanto di precisare che, relativamente ai dati di dimensionamento dei filtri a carboni attivi, deve farsi riferimento a quanto riportato nella nota del Gestore del 04.10.2017.

PRESO ATTO che, sulla base di quanto evidenziato dalla Ditta, le modifiche all'impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera comportano una miglior omogeneizzazione dei flussi in termini oltre che quantitativi anche qualitativi.

ACCERTATO inoltre che il nuovo lay out risulta sostanzialmente invariante rispetto alla configurazione approvata con DGRV n. 476/2016 sia in termini di ripartizione tra rifiuti stoccati in D/R sia in termini di ripartizione tra rifiuti Pericolosi/Non Pericolosi stoccati nelle diverse aree, così come emerge dalla tabella di confronto tra vecchio e nuovo lay-out acquisita al prot. reg. n. 347220 del 11.08.2017.

RITENUTO in ogni caso di richiamare la Ditta al rispetto dei quantitativi massimi previsti in progetto e riconosciuti in autorizzazione, i quali devono intendersi comprensivi anche dei quantitativi di rifiuti presenti nelle aree di carico/scarico, lavorazione/movimentazione e di miscelazione del nuovo lay out.

PRESO ATTO che, con nota datata 5.07.2017 e acquisita al prot. reg. n. 267836, la Ditta ha, tra l'altro, specificato che "come precisato anche nel verbale del 19.06.2017 dal Vs spett.le Ente, provvederemo all'aggiornamento del PMC vigente";

RILEVATO che al momento detto aggiornamento non è ancora pervenuto e ritenuto, pertanto, di concedere alla Ditta un tempo massimo di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento per provvedervi.

ACCERTATO il versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori ex art. 33 del D. Lgs. n. 152/2016 e DGRV 1519/2009, così come attestato con pec acquisita al prot. reg. n. 348989 del 14.08.2017.

RITENUTO pertanto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, di prendere atto delle varianti non sostanziali proposte dal Gestore con la succitata nota del 5 maggio 2017, acquisita al prot. reg. 179807 del 09.05.2017, e successive integrazioni, provvedendo al contempo a modificare opportunamente l'AIA vigente di cui alla DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii.

VISTE le L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

1. di prendere atto delle varianti non sostanziali proposte dalla Ditta EURO Veneta S.r.l., in qualità di Gestore dell'impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR), con nota datata 5 maggio 2017, acquisita al prot. reg. 179807 del 09.05.2017, e successive integrazioni (acquisite ai prot. reg. i n. 201353 del 23.05.2017, n. 267836 del 05.07.2017, n. 347220 del 11.08.2017 e

n. 419261 del 9.10.2017).

2. di modificare, alla luce del precedente punto **1**, ai sensi dell'art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., come di seguito specificato:

- a. La tavola n. 3/C11, datata marzo 2015, relativa al lay - out dell'impianto richiamata dalla prescrizione n. 15 dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016 e riportata nel sub - allegato B2 è sostituita dalla nuova tavola n. 3/C11, datata 14.07.2017 ed acquisita al prot. reg. n. 347220 del 11.08.2017 di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento.
- b. L'allegato 23 alla Relazione "progetto definitivo" e la scheda C13.1 della modulistica AIA richiamati dalla prescrizione n. 15 dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016 sono sostituiti dai corrispondenti elaborati trasmessi nell'ambito della comunicazione di modifica non sostanziale avanzata con nota datata 5 maggio 2017, acquisita al prot. reg. 179807 del 09.05.2017, e successive integrazioni (ci si riferisce, rispettivamente, alla nota acquisita al prot. reg. n. 267836 del 05.07.2017 - per l'allegato 23 - ed alla nota acquisita al prot. reg. n. 419261 del 9.10.2017 - per la scheda C13.1).
- c. Dovrà essere sostanzialmente rispettata la ripartizione, in termini di volumi/quantitativi, prevista dal progetto approvato tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, nonché tra rifiuti stoccati in R e rifiuti stoccati in D, fermi restando i quantitativi massimi riportati alla prescrizione n. 16 dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016 e coerentemente a quanto indicato nella tabella di confronto tra vecchio e nuovo lay-out acquisita al prot. reg. n. 347220 del 11.08.2017.
- d. Il testo della prescrizione n. 17 dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016 è sostituito dal seguente:
Nel quantitativo massimo di cui sopra vanno ricompresi anche i rifiuti eventualmente stoccati in cassoni coperti già montati sugli automezzi presenti nell'area esterna A13 e di quelli eventualmente presenti nelle aree di carico/scarico, lavorazione/movimentazione e di miscelazione dell'impianto, nonché i rifiuti costituiti dalle acque meteoriche stoccate nella cisterna di raccolta ubicata in area A13.
- e. Il testo della prescrizione n. 37 è sostituito dal seguente:
All'esterno del capannone non è consentito il lavaggio dei contenitori e/o dei mezzi di movimentazione interna dei rifiuti. Sono consentite le operazioni di lavaggio/bonifica (in conto proprio) di contenitori/cisternette all'interno del capannone e limitatamente all'area A14 dotata di cordoli in cemento per il contenimento di eventuali spanti.
- f. Il testo della prescrizione n. 38 è sostituito dal seguente:
Le operazioni di travaso di liquidi contenenti solventi verranno effettuate al momento dell'arrivo; non è previsto stoccaggio oltre la giornata lavorativa. L'operazione di travaso di detti rifiuti tra contenitori di dimensioni diverse dovrà essere effettuata nell'apposito locale identificato con la sigla A15 nella tavola n. 3/C11 datata 14.07.2017, dotato di sistema di trattamento emissioni. I contenitori saranno successivamente stoccati nell'area A5, appositamente dedicata ai rifiuti liquidi contenuti solventi.
- g. Il testo della prescrizione n. 51 è sostituita dalla seguente:
I punti di emissione autorizzati, riportati nella tavola 6/C9 - datata 04.10.2017 ed acquisita con prot. reg. n. 419261 del 9.10.2017 - sono indicati nella seguente tabella riepilogativa assieme alle caratteristiche tecniche di ciascun camino:

Sigla Camino	Altezza dal suolo (m)	Sezione di uscita (m²)	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistema di trattamento	Monitoraggio in continuo emissioni	Portata camino (Nmc/h)
E1	10	0,04906	Area solventi	Carboni attivi a largo spettro di assorbimento	NO	1800
E2	10	0,785	Area trituratore, cassoni pre-triturazione e capannone ex semplificata	Filtro a maniche e carboni attivi	NO	40000
E3	4	0,0314	Processo elettrolitico	Non previsto	NO	750
E4	10	0,3317	Area stoccaggio e miscelazione rifiuti liquidi, sfiati cisterne sotto tettoia in area esterna	Filtro a maniche e carboni attivi	NO	15000

h. Relativamente ai dati di dimensionamento dei filtri a carboni attivi deve farsi riferimento a quanto riportato nella nota del Gestore del 04.10.2017 ed acquisita al prot. reg. n. 419261 del 9.10.2017.


i. Il testo della prescrizione n. 56 è sostituito dal seguente:

Ai fini dell'ottemperanza della prescrizione n. 10 del parere della Commissione VIA n. 561 del 26 novembre 2015 il Gestore potrà prevedere di chiudere, al termine della giornata lavorativa, con appositi teli i cassoni posti nelle aree del capannone dell'ex attività in semplificata identificate dalle sigle B3, B4, B5, B6, B13 e B14. L'area destinata alla miscelazione di fanghi/polveri individuata nel nuovo lay out con la sigla B15 dovrà essere, per lo stesso fine, completamente liberata al termine della giornata lavorativa e, comunque, prima dell'arresto del sistema di aspirazione di cui alla linea E2.

3. di stabilire che il Gestore, in considerazione del nuovo lay-out dell'installazione in parola, debba provvedere, **entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento**, alla revisione del PMC e relativa trasmissione agli Enti.
4. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella DGRV n. 476 del 19 aprile 2016 e nei successivi DDDR n. 21 del 27.09.2016 e n. 61 del 26.06.2017.
5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta EURO Veneta S.r.l., al Comune di Sona (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona e ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
6. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
7. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

ALLEGATO **A** AL DECRETO DEL
 DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL
 TERRITORIO
 N. _____ DEL _____



IL LEGALE RAPPRESENTANTE	DATA STIPULA
<i>[Signature]</i>	14.07.2017
IL TECNICO	REVISIONE
<i>[Signature]</i>	
	COMPILATORE
	EUROVENETA s.p.a.
	37013 SONA (VI) VIA M. B. 10
	0445 91111
	Layout Attività Euroveneta
	SCALE
	1:100
	FOGLIO N°
	3/C11

(Codice interno: 366315)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 95 del 17 novembre 2017

Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola 12 Poggio Renatico (FE). Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato 15 35026 Conselve (PD) e disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 59/2010 e ss.mm.ii. Autorizzazione, in deroga alla prescrizione n. 4.1.6 del decreto n. 47 del 30.05.2017, al conferimento di alcune miscele prodotte presso l'impianto di Conselve (PD) all'impianto della Ditta Ecologica Tredi Srl, sito a Legnago (VR), ai fini di sottoporre tali miscele a trattamenti diversi da quelli realizzabili nell'impianto di Conselve.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si consente alla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. di conferire alcune miscele di rifiuti prodotte nell'impianto di Conselve ad altro impianto autorizzato ad effettuare trattamenti diversi.

PREMESSO che con Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 59 del 30 settembre 2010 è stata rilasciata alla Ditta Granifix S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato 15 - 35026 Conselve (PD), successivamente volturata con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 26 del 30 marzo 2016 a favore della Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola 12 - Poggio Renatico (FE);

RICHIAMATI i decreti di modifica dell'AIA n. 3 del 02.02.2011, n. 69 del 14.09.2012, n. 123 del 31.12.2012, n. 47 del 30.05.2017, n. 89 del 12.10.2017;

ATTESO che il decreto n. 89 del 12.10.2017, apporta tra l'altro alcune modifiche alle modalità operative delle miscelazione e sostituisce i gruppi di miscelazione introdotti con decreto n. 47 del 30.05.2017;

CONSIDERATO che la prescrizione n. 4.1.6 del soprarichiamato decreto n. 47 del 30.05.2017, prevede, testualmente, che *le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza del Gestore;*

CONSIDERATO che, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto n. 47 del 30.05.2017, il decreto n. 89 del 12.10.2017 autorizza la miscelazione tra rifiuti codificati con il CER 160107* *filtri dell'olio* aventi diverse caratteristiche di pericolo, prevedendo in tal caso, alla prescrizione n. 17, testualmente, *l'invio a destino R4 e, in via residuale, a R12, ai soli fini della triturazione/separazione (intesa come separazione delle diverse componenti che costituiscono i singoli filtri), in deroga alla prescrizione 4.1.6 del decreto n. 47/2017; in quest'ultimo caso, la Ditta è tenuta a dare comunicazione dell'invio agli Enti competenti per l'impianto oggetto del presente provvedimento e agli Enti competenti per l'impianto intermedio cui le miscele sono inviate;*

VISTA l'istanza, datata 20.09.2017, acquisita al prot. reg. n. 396577 del 22.09.2017, con cui la Ditta richiede esplicita autorizzazione al conferimento di miscele classificabili con CER 190203, 190204*, 191211*, 191212 prodotte dalle operazioni di miscelazione di metalli ferrosi, dalle operazioni di miscelazione di metalli non ferrosi e dalle operazioni di miscelazione di filtri dell'olio, all'impianto di gestione rifiuti della Ditta Ecologica Tredi S.r.l, sito a Legnago (VR), autorizzato con decreto dirigenziale della Regione del Veneto n. 65 del 17.07.2017, ai fini di effettuare operazioni diverse da quelle realizzabili presso l'impianto di Conselve (PD);

VISTA la nota prot. reg. n. 403961 del 28.09.2017 di avvio del procedimento amministrativo per la valutazione dell'istanza di cui sopra;

VISTA la nota prot. reg. n. 427933 del 13.10.2017, con cui si richiedono alla Ditta alcuni chiarimenti nel merito della codifica delle miscele non pericolose 190203 e 191212, alla luce del fatto che la miscelazione di rifiuti metallici, qualora effettuata su rifiuti esclusivamente non pericolosi, trova corretta codifica nei CER 191202 *metalli ferrosi* o 191203 *metalli non ferrosi*, mentre la miscela di filtri dell'olio ha sempre codifica pericolosa, posto che contestualmente si è richiesto alla Ditta di identificare i CER riferibili a filtri dell'olio che andrebbero a costituire le miscele oggetto di istanza;

VISTA la nota datata 18.10.2017, acquisita al prot. reg. n. 438621 del 20.10.2017, con cui la Ditta prende atto dell'indicazione regionale sulla codifica delle miscele non pericolose dei metalli e specifica che i filtri dell'olio sono individuati con i codici CER 150202* e 160107*;

CONSIDERATO pertanto che l'istanza di deroga va correttamente riferita alle miscele di metalli ferrosi codificate con CER 191211*/190204* se pericolose o con CER 191202 se non pericolose, alle miscele di metalli non ferrosi codificate con CER 191211*/190204* se pericolose o con CER 191203 se non pericolose, alle miscele di filtri dell'olio codificate con CER 191211*/190204*;

CONSIDERATO che per effetto delle integrazioni introdotte con decreto n. 89 del 12.10.2017, intervenute quindi successivamente all'istanza oggetto del presente provvedimento, la Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., è autorizzata anche ad effettuare operazioni di selezione e cernita manuale con l'eventuale supporto di attrezzi e/o benna a polipo;

CONSIDERATO pertanto, che le operazioni diverse da quelle autorizzate per l'impianto di Conselve (PD) della Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., effettuabili presso l'impianto di Legnago (VR) della Ditta Ecologica Tredi S.r.l. sulle miscele oggetto di deroga, consistono in macinazioni, centrifugazioni, separazione tramite separatore magnetico/induttore e, nel caso dei filtri dell'olio, anche estrazione degli oli mediante evaporatore o pressatura;

CONSIDERATO che l'autorizzazione chiesta dalla Ditta con l'istanza di cui trattasi costituisce deroga alla richiamata prescrizione n. 4.1.6 del decreto n. 47 del 30.05.2017;

PRESO ATTO che, ad oggi, non sono pervenute memorie scritte e/o altri documenti ex art. 10 della L. 241/1990 da parte dei soggetti interessati in relazione al procedimento avviato con la succitata nota regionale del 24.05.2017;

CONSIDERATO che nel caso delle miscele di filtri dell'olio costituite esclusivamente da rifiuti codificati con CER 160107* aventi differenti HP, l'istanza di deroga non ha più ragione d'essere in quanto il conferimento ad impianti terzi autorizzati R12 per operazioni di separazione delle componenti e triturazione dei filtri è già ammesso dalla prescrizione n. 17 del decreto n. 89 del 12.10.2017;

CONSIDERATO che, ai sensi del decreto n. 89 del 12.10.2017, la miscelazione di rifiuti aventi CER 160107* con rifiuti aventi CER 150202*, è autorizzata esclusivamente nell'ambito del gruppo a merceologia mista destinato a combustione (COM P*);

RITENUTO pertanto di consentire, ai fini della deroga richiesta, la miscelazione di filtri dell'olio codificati con CER 160107* e CER 150202* (questi ultimi esclusivamente se costituiti da filtri dell'olio), in quanto si tratta della medesima merceologia, da inviare ad un pretrattamento da cui esitano più componenti, ciascuna con proprio specifico destino finale;

RITENUTO pertanto, di assentire la deroga richiesta dalla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., nel caso di miscele di metalli ferrosi, di miscele di metalli non ferrosi e di miscele di filtri dell'olio costituite da rifiuti codificati con CER 150202* aventi differenti HP o costituite da rifiuti codificati con CER 150202* e 160107*;

decreta

1. di autorizzare la Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola 12 - Poggio Renatico (FE), a conferire - in deroga alla prescrizione n. 4.1.6 del decreto n. 47 del 30.05.2017 - le miscele di rifiuti prodotte presso il proprio impianto sito in Viale dell'Artigianato 15 Conselve (PD), all'impianto della Ditta Ecologica Tredi S.r.l. sito a Legnago (VR), ai fini di effettuare operazioni diverse da quelle realizzabili presso l'impianto di Conselve (PD);

2. di ammettere, ai fini della deroga di cui al punto 1, la miscelazione di rifiuti codificati con CER 160107* e CER 150202*, questi ultimi esclusivamente se costituiti da filtri dell'olio;

3. di specificare che le miscele oggetto della deroga assentita sono esclusivamente quelle di seguito riportate:

2.1 miscele di metalli ferrosi, costituite dai rifiuti di cui ai gruppi FER NP e FER P* dell'Allegato C al decreto n. 89 del 12.10.2017, codificate con CER 191211*/190204* se pericolose o con CER 191202 se non pericolose;

2.2 miscele di metalli non ferrosi, costituite dai rifiuti di cui ai gruppi NOFER NP e NOFER P* dell'Allegato C al decreto n. 89 del 12.10.2017, codificate con CER 191211*/190204* se pericolose o con CER 191203 se non pericolose;

2.3 miscele di filtri dell'olio, costituite da rifiuti con CER 150202* aventi differenti HP o costituite da rifiuti con CER 150202* e CER 160107*, codificate con CER 191211*/190204*;

4. di specificare che l'invio a R12 di miscele di filtri dell'olio costituite esclusivamente da rifiuti codificati con CER 160107* aventi differenti HP, è già ammesso ai sensi della prescrizione n. 17 del decreto n. 89 del 12.10.2017, ai fini della triturazione/separazione (intesa come separazione delle diverse componenti che costituiscono i singoli filtri);
5. di prescrivere che le miscele oggetto di deroga di cui al precedente punto 1, possono essere sottoposte presso l'impianto della Ditta Ecologica Tredi S.r.l., sito a Legnago (VR), esclusivamente ad operazioni diverse da quelle realizzabili presso l'impianto della Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. sito a Conselve (PD);
6. di stabilire che la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione, nonché alla Provincia ed all'ARPAV competenti per territorio i dati relativi al conferimento dei rifiuti presso l'impianto di cui al precedente punto 1 (quantitativi, numeri identificativi formulari, date di invio all'impianto di Legnago);
7. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con DSRA n. 59 del 30.09.2010 e modificata con decreti n. 3 del 02.02.2011, n. 69 del 14.09.2012, n. 123 del 31.12.2012, n. 47 del 30.05.2017, n. 89 del 12.10.2017;
8. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., al Comune di Conselve, alla Provincia di Verona, alla Provincia di Padova, ad ARPAV - DAP Padova e DAP Verona, all'Osservatorio Rifiuti di ARPAV;
9. di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 403961 del 28.09.2017;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 366316)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 97 del 07 dicembre 2017

Ditta EURO Veneta S.r.l., con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR) Verona. Impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Sona (VR) e disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476 del 19.04.2016 e ss.mm.ii. Autorizzazione in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell'Allegato B alla DGR n. 476/2006, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l'impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l., sito in Comune di Motta di Livenza (TV) ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si autorizza il Gestore, in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2006, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l'impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l. ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri.

Il Direttore

PREMESSO che, con Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente (DSR) n. 56 del 20 settembre 2010, è stata rilasciata alla Ditta Veneta Recupero S.r.l., con sede legale in Via S. Elisabetta, 8 - Verona, sulla base dell'istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali - l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all'impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR).

CONSIDERATO che, con successivo DSR n. 71 del 07.10.2013, è stata volturata, a favore della Ditta Veneta Recupero Ambiente S.r.l., con sede legale a Trento, Via Gianbattista Unterberger n. 52, l'AIA rilasciata alla Ditta Veneta Recupero S.r.l. con il succitato DSR n. 56/2010 (già precedentemente volturata, con DSR n. 71/2012, alla Ditta Veneta Recupero S.a.s. per cambio della ragione sociale dello stesso Gestore) a seguito della "presa in affitto" - da parte della medesima società - del ramo d'azienda della Ditta Veneta Recupero S.a.s.

RICHIAMATA la deliberazione n. 476 del 19 aprile 2016, come modificata ed integrata dal successivo Decreto del Direttore Regionale (DDR) dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 27.09.2016, con la quale è stato rilasciato il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione dell'intervento, nonché l'AIA relativamente al progetto di modifica sostanziale dell'impianto di cui trattasi presentato dal Gestore in data 4 maggio 2015.

PRESO ATTO che la succitata deliberazione revoca, a partire dalla data di notifica della stessa, la precedente AIA rilasciata con DSR n. 56/2010 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, con precedente DDR n. 61 del 26.06.2017, è stata volturata a favore della Ditta EURO Veneta S.r.l., C.F. 02290420229, con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR) - Verona, l'AIA di cui alla DGRV n. 476 del 19.04.2016 a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell'impianto effettuata ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

RICHIAMATO il DDR n. 93 del 23.10.2017 con il quale si è preso atto delle varianti non sostanziali proposte dalla Ditta EURO Veneta S.r.l. con nota datata 5 maggio 2017, acquisita al prot. reg. 179807 del 09.05.2017, e successive integrazioni, modificando ai sensi dell'art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'AIA rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., come specificato nel medesimo decreto.

VISTA la nota, datata 04.09.2017, acquisita al prot. reg. n. 370489 del 05.09.2017, con la quale la Ditta EURO Veneta S.r.l. ha inviato apposita richiesta di autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dal punto 45.f dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l'impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l., sito in Comune di Motta di Livenza (TV).

PRESO ATTO che la destinazione finale dei rifiuti in questione è individuata in impianti esteri di incenerimento - termovalorizzazione in Austria, Svizzera e altri paesi Europei, collegati all'impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l. con apposite omologhe o notifiche.

PRESO ATTO che la richiesta di autorizzazione in deroga di cui trattasi "è dettata dalle notevoli difficoltà degli impianti finali, fornitori di EURO Veneta a ricevere il CER per il quale si chiede la deroga" e, comunque, "per situazioni di emergenza".

CONSIDERATO che, sulla base della dichiarazione della Ditta Centro Risorse S.r.l., allegata alla succitata nota del 04.09.2017, le miscele in questione verrebbero ricevute in D15, R13 e, successivamente inviati ad impianti finali di smaltimento D10/recupero R1, "previo trattamento" presso l'impianto.

VISTO l'avvio del relativo procedimento amministrativo comunicato, ai sensi e per gli effetti dell' art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., con nota prot. reg. n. 384081 del 14.09.2017.

PRESO ATTO che non sono pervenuti nei termini indicati nella citata comunicazione di avvio del procedimento memorie scritte né altri documenti ritenuti pertinenti, in conformità alle previsioni dell'art. 10 della L.241/1990 e ss.mm.ii.

VISTA la richiesta di chiarimenti formulata con nota regionale n. 425280 dell'11.10.2017, finalizzata in particolare a chiarire la tipologia e le motivazioni del trattamento ipotizzato nell'impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l. delle miscele oggetto di deroga prima del definitivo avvio a smaltimento/recupero energetico.

PRESO ATTO che la summenzionata richiesta di chiarimenti è stata riscontrata dalla Ditta con nota del 23.10.2017, acquisita al prot. reg. n. 442743 del 24.10.2017.

CONSIDERATO che, con successiva nota prot. reg. n. 469688 del 10.11.2017, osservando quanto segue:

- 1. Le miscele che si chiede di conferire nell'impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l. sono attualmente inviate direttamente ad incenerimento in impianto autorizzato.*
- 2. Codesta Ditta è autorizzata ad effettuare varie operazioni di pretrattamento rifiuti nel proprio impianto, ivi comprese quelle di selezione/cernita, triturazione e riduzione volumetrica.*
- 3. Per quanto riportato ai precedenti punti 1 e 2, se ne desume che codesta Ditta sia già in grado di preparare miscele idonee per il successivo invio ad impianti di termovalorizzazione, ovvero sia di raggiungere lo standard qualitativo richiesto dallo stesso. Di talché non risulterebbe motivata la necessità di un ulteriore pre-trattamento nell'impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l.*

gli Uffici regionali incaricati dell'istruttoria hanno comunicato che, fatti salvi eventuali ed ulteriori elementi istruttori o pareri diversi degli Enti, che avrebbero dovuto in ogni caso pervenire nel termine di 10 giorni, si sarebbe proceduto al rilascio dell'autorizzazione richiesta prescrivendo il divieto di effettuare nell'impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l. operazioni diverse dallo stoccaggio (D15/R13).

CONSIDERATO che nei termini sopra evidenziati non è pervenuto alcun ulteriore elemento istruttorio o parere discordante.

RITENUTO pertanto, di concedere l'autorizzazione al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l'impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l., sito in Comune di Motta di Livenza (TV), ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri.

RITENUTO tuttavia, per quanto più sopra argomentato, di prescrivere il divieto di effettuare presso il citato impianto intermedio di destino operazioni diverse dallo stoccaggio (D15/R13) e l'obbligo alla Ditta Euro Veneta S.r.l. di conferire a detto impianto miscele di rifiuti già compatibili con la destinazione finale, perfezionando in tal senso gli accordi commerciali con la Ditta Centro Risorse S.r.l.

PRESO ATTO che la Ditta EURO Veneta S.r.l. ha dichiarato di voler provvedere ad aprire una notifica transfrontaliera per il conferimento delle miscele in questione presso un impianto ancora da definire e che, sulla base delle comunicazioni agli atti dei competenti Uffici regionali, risulta effettivamente già depositata apposita richiesta di apertura della relativa procedura.

CONSIDERATO che le tempistiche relative alle procedure di notifica, nel caso di documentazione debitamente compilata da parte del notificatore, sono stabilite, in conformità al regolamento (CE) n. 1013/2006, come segue: l'autorità di spedizione trasmette la notifica entro 3 giorni lavorativi dal suo ricevimento alla competente autorità di destinazione; quest'ultima invia conferma di ricezione entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, salvo richiesta di integrazioni; entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma, è rilasciata l'autorizzazione da parte delle autorità di spedizione e di destinazione (ed eventualmente di transito); il notificatore provvede quindi alla presentazione della garanzia finanziaria, la cui congruità viene verificata dall'autorità di spedizione in un tempo massimo stimato di 30 giorni.

RITENUTO pertanto, di assentire la deroga richiesta dalla Ditta EURO Veneta S.r.l. per un massimo di 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ritenuti ampiamente cautelativi ai fini dell'espletamento dell'istruttoria sulle notifiche che la Ditta ha dichiarato di voler aprire.

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento anche alla Provincia di Treviso ed al Dipartimento ARPAV di Treviso, in qualità di Enti di controllo territorialmente competenti per l'impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l., sito in Motta di

Livenza (TV).

VISTE le leggi regionali n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

1. di autorizzare la Ditta EURO Veneta S.r.l., in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell'Allegato B alla DGR n. 476/2006, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l'impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l., sito in Comune di Motta di Livenza (TV) ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri.
2. di specificare che i rifiuti oggetto della deroga assentita sono esclusivamente quelli riconducibili ai pacchetti di miscelazione autorizzati per i quali è prevista la destinazione D10/R1.
3. di prescrivere che i rifiuti oggetto della deroga assentita non possono essere sottoposti presso l'impianto intermedio della Ditta Centro Risorse S.r.l., sito in Comune di Motta di Livenza (TV), ad operazioni diverse dallo stoccaggio (D15/R13). A tal fine la Ditta EURO Veneta S.r.l. è tenuta a conferire a detto impianto miscele di rifiuti già compatibili con la destinazione finale ed a perfezionare in tal senso gli accordi commerciali con la Ditta Centro Risorse S.r.l.
4. di concedere l'autorizzazione in deroga di cui al precedente punto 1 per una durata di 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
5. di stabilire che la Ditta EURO Veneta S.r.l. è tenuta a comunicare alla Regione, nonché alla Provincia ed all'ARPAV competenti per territorio i dati relativi al conferimento dei rifiuti presso l'impianto di cui al precedente punto 1 e quelli relativi al loro smaltimento finale (quantitativi, numeri identificativi formulari, date di invio all'impianto di Motta di Livenza, date di invio agli impianti di incenerimento esteri ed estremi identificativi di detti impianti).
6. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella DGRV n. 476 del 19 aprile 2016 e nei successivi DDDR n. 21 del 27.09.2016, n. 61 del 26.06.2017 e n. 93 del 23.10.2017.
7. di stabilire che il presente provvedimento conclude il procedimento amministrativo, avviato con nota n. 384081 del 14.09.2017, ai fini del rilascio dell'autorizzazione - nell'ambito dell'AIA vigente - al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l'impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l.
8. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta EURO Veneta S.r.l., al Comune di Sona (VR), alle Province di Verona e Treviso, ad A.R.P.A.V. Dipartimenti Provinciali di Verona e di Treviso, nonché ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
9. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
10. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 366317)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 98 del 13 dicembre 2017

Discarica controllata denominata "Ca' Filissine" in Comune di Pescantina. Approvazione progetto di bonifica e messa in sicurezza ed Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Direttore Regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 170 del 01.12.2016. Proroga dei termini per inizio lavori.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si concede, su istanza di parte, la proroga dei termini per l'inizio dei lavori relativi ai nuovi settori di discarica previsti dal progetto approvato.

PREMESSO che con Decreto del Direttore Regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 170 del 01 dicembre 2016, è stato approvato sulla base dell'allegato parere favorevole della Commissione regionale VIA il progetto definitivo relativo alla *Bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica controllata denominata "Cà Filissine"*, presentato dal Comune di Pescantina (VR).

CONSIDERATO che con lo stesso provvedimento di cui sopra è stata altresì rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica di cui trattasi, comprensiva dell'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto in parola, ivi compresi i lavori di allestimento dei nuovi settori in ampliamento della medesima discarica.

RAMMENTATO che, nell'ambito del complessivo progetto di cui sopra, i citati settori in ampliamento rappresentano le opere atte a finanziare, in assenza di ulteriori risorse economiche, gli interventi di bonifica e messa in sicurezza ritenuti necessari per rimediare alla grave situazione di compromissione delle acque sotterranee del sito.

PRESO ATTO che l'art. 24, co. 4 della L.R. n. 3/2000, relativamente alle discariche, prevede che i lavori di realizzazione delle stesse debbano iniziare entro dodici mesi dall'approvazione del progetto, salvo diversi termini fissati nel medesimo provvedimento di approvazione o salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato.

PRESO ATTO che il DDR n. 170/2016 non prevede termini diversi per l'inizio di detti lavori, anche se il crono programma per fasi contenuto nel progetto approvato, così come integrato dalle prescrizioni della Commissione regionale VIA, lega l'inizio dei lavori di allestimento dei singoli settori in ampliamento, così come l'inizio dell'avvio dei conferimenti di rifiuti negli stessi, al raggiungimento di precise condizioni ed obiettivi di bonifica (tra i quali il raggiungimento di un ridotto battente di percolato nei pozzi di raccolta).

VISTA la richiesta di proroga dei termini in questione, avanzata dal Comune di Pescantina con nota n. 25459 del 15.11.2017 (acquisita al prot. reg. n. 489388 del 23.11.2017).

PRESO ATTO che la richiesta del Comune richiama le prescrizioni n. 2 e n. 3 del parere della Commissione regionale VIA allegato al citato DDR n. 170/2016 in ordine:

- all'impegno assunto dalla stessa Amministrazione per l'adozione "di tutte le iniziative che, attraverso il reperimento di nuovi fondi, contributi e/o risarcimenti, consentano una riduzione del quantitativo e/o della tipologia dei rifiuti conferibili";
- all'obbligo di assoggettare a preventiva Verifica di Assoggettabilità gli interventi di modifica in riduzione delle volumetrie (di rifiuti) progettuali massime autorizzate.

CONSIDERATO che, alla medesima richiesta di proroga, è allegata la nota del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente con la quale viene confermato che l'intervento di messa in sicurezza e bonifica della discarica è stato inserito nell'ambito del programma di interventi approvato con il DPCM del 21.07.2017 e che la relativa copertura finanziaria sarà assicurata dalle risorse del fondo istituito dalla Legge 11.12.2016, art. 1, comma 140 (Legge di Bilancio 2017).

PRESO ATTO che, in ragione di quanto sopra, il Comune ha rappresentato la necessità di procedere ad una modifica progettuale dell'intervento e, conseguentemente, di non procedere all'assegnazione dei lavori ad oggi previsti dal progetto approvato.

CONSIDERATO che la proroga di cui trattasi è stata richiesta per un periodo di mesi 12.

RAMMENTATO che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 1978 del 26 dicembre 2016 e successivi decreti attuativi è stato assegnato, e già liquidato, al Comune di Pescantina un contributo regionale di 1.400.000,00 finalizzato alla realizzazione dei primi interventi di messa in sicurezza d'emergenza del sito di discarica in questione;
- il progetto definitivo relativo a detti interventi è stato valutato ed approvato nell'ambito di apposita Conferenza dei Servizi, indetta dal Comune di Pescantina e tenutasi in Regione in data 15 marzo 2017;
- il progetto esecutivo relativo ai medesimi interventi è stato illustrato nell'ambito di un'ulteriore Conferenza dei Servizi, indetta dal Comune di Pescantina e tenutasi presso la sede dell'ARPAV di Verona in data 13 ottobre 2017; in tale occasione il Comune ha dichiarato di aver avviato le procedure che porteranno all'affidamento dei lavori emergenziali di cui trattasi e la Regione ha invitato il Comune a porre in atto, anche in via straordinaria, ove ne sussistano i presupposti, quelle misure indispensabili per attuare detti interventi con la massima urgenza e, comunque, per evitare che l'imminente arrivo della stagione invernale possa portare ad una piovosità tale da far defluire all'esterno della discarica del liquido contaminato presente sopra il corpo rifiuti.
- nella medesima Conferenza dei Servizi del 13 ottobre 2017 si è preso atto dello stato di abbandono del sito da parte di Daneco Impianti SpA, verificatosi, di fatto, nel mese di marzo 2017 ma ufficializzato, con nota del Liquidatore della società datata 26.09.2017, solo a seguito del deposito, presso il Tribunale Fallimentare di Roma, di apposita domanda prenotativa di concordato ex art. 16 L. Fall.

VISTO il perdurare della grave situazione di compromissione delle acque di falda, come periodicamente riscontrata da ARPAV (da ultimo con nota del 30.10.2017).

RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, vista l'istanza presentata e le motivazioni addotte, di poter concedere la proroga richiesta dei termini di inizio dei lavori relativi ai nuovi settori di discarica previsti dal progetto approvato, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- il Comune di Pescantina è tenuto a porre in atto, anche in via straordinaria, ove ne sussistano i presupposti, quelle misure indispensabili per attuare con la massima urgenza gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza finanziati dalla Regione con DGRV n. 1978 del 26.12.2016, e successivi decreti attuativi, ed approvati nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 15.03.2017;
- il Comune di Pescantina è tenuto a presentare quanto prima, e comunque non oltre **90 giorni** dalla notifica del presente provvedimento, ai competenti Uffici regionali la documentazione relativa alla modifica in riduzione delle volumetrie progettuali massime autorizzate ai fini dell'espletamento della prevista Verifica di Assoggettabilità.

VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

1. di concedere la proroga dei termini per l'inizio dei lavori relativi ai nuovi settori di discarica previsti dal progetto approvato con DDR n. 170/2016, così come da apposita richiesta formulata dal Comune di Pescantina con nota n. 25459 del 15.11.2017 (acquisita al prot. reg. n. 489388 del 23.11.2017), subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
 - ◆ il Comune di Pescantina è tenuto a porre in atto, anche in via straordinaria, ove ne sussistano i presupposti, quelle misure indispensabili per attuare con la massima urgenza gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza finanziati dalla Regione con DGRV n. 1978 del 26.12.2016, e successivi decreti attuativi, ed approvati nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 15.03.2017;
 - ◆ il Comune di Pescantina è tenuto a presentare quanto prima, e comunque non oltre **90 giorni** dalla notifica del presente provvedimento, ai competenti Uffici regionali la documentazione relativa alla modifica in riduzione delle volumetrie progettuali massime autorizzate ai fini dell'espletamento della prevista Verifica di Assoggettabilità.
2. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Pescantina, alla Provincia di Verona, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Verona e ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti.
3. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
4. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 366318)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 100 del 18 dicembre 2017

Ditta DOTT. OMERO SARTORI di Sartori Claudio & C S.n.c., sede legale ed ubicazione installazione in via Mantovana, 106/D in Comune di Verona. Approvazione Piano Monitoraggio e Controllo di cui al punto 14 dell'AIA rilasciata con decreto n. 58 del 26.06.2017.*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo relativo all'installazione ubicata in via Mantovana, 106/D in Comune di Verona.

Il Direttore

VISTO il proprio decreto n. 58 del 26.06.2017 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata alla Ditta DOTT. OMERO SARTORI di Sartori Claudio & C S.n.c., per attività di cui al punto 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che il punto 14.1 del decreto n. 58 del 26.06.2017 prescrive alla Ditta di trasmettere entro 120 giorni il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) integrato dal Piano di Gestione Operativa (PGO), redatto sulla base delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata;

CONSIDERATO che il punto 14.2 del decreto n. 58 del 26.06.2017 prevede che il suddetto PMC sia oggetto di valutazione formale da parte di ARPAV e Provincia di Verona prima della presa d'atto da parte della Regione;

VISTA la nota della Ditta di trasmissione del PMC Rev. n. 00, acquisita al prot. reg. n. 444706 del 25.10.2017, indirizzata anche alla Provincia di Verona, ad ARPAV DAP Verona e al Comune di Verona;

VISTA la nota ARPAV del 14.11.2017, acquisita al prot. reg. n. 481794 del 17.11.2017, recante parere sul PMC trasmesso dalla Ditta, dalla quale risulta che lo stesso è stato concordato con l'Agenzia ed è quindi confacente alle indicazioni fornite dalla medesima;

VISTA la nota prot. reg. n. 493709 del 27.11.2017 con cui si stabilisce il termine di 10 giorni per l'eventuale espressione di ulteriori osservazioni da parte della Provincia di Verona;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni da parte della Provincia di Verona nel termine di cui sopra;

decreta

1. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo Rev.00, acquisito al prot. reg. n. 444706 del 25.10.2017, per l'installazione di cui all'AIA rilasciata con decreto n. 58 del 26.06.2017 di titolarità della Ditta DOTT. OMERO SARTORI di Sartori Claudio & C S.n.c., come da parere espresso da ARPAV e richiamato in premessa;
2. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta DOTT. OMERO SARTORI di Sartori Claudio & C S.n.c., ad ARPAV Direzione Generale, alla Provincia di Verona, al Comune di Verona;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 366364)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 101 del 18 dicembre 2017

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l. - installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale e ubicazione installazione in Z.I., IX Strada, 109 in Comune di Fossò (VE). Riesame ai sensi dell'articolo 29-octies del d.lgs. n. 152/2006.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si riesamina l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 19/2010 e ss.mm.ii, già rilasciata alla Ditta ECOLANDO S.r.l. e volturata con decreto n. 49/2017 a favore della Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l., sostituendo e revocando tutti i precedenti provvedimenti in materia di AIA relativi all'installazione ubicata in Z.I., IX Strada, 109 in Comune di Fossò (VE).

Il Direttore

VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente e il Territorio n. 19 del 31.03.2010 con cui si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta ECOLANDO S.r.l, per l'attività di cui al punto 5.1 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 63 del 18.09.2013 che modifica l'AIA di cui al decreto n. 19 del 31.03.2010;

VISTA la diffida provinciale n. 102453 del 06.12.2014 (prot. reg. n. 539797 del 17.12.2014), emanata ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 9 del d.lgs. n. 152/2006, a seguito della comunicazione del Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Venezia e Comando Stazione Mestre n. 1055 Pos. 08.01.09 del 12.11.2014 (prot. reg. n. 492166 del 19.11.2014) in merito agli esiti delle attività investigative svolte presso le sedi di Piove di Sacco e Fossò della Ditta ECOLANDO S.r.l.;

VISTA la nota della Ditta ECOLANDO S.r.l del 16.01.2015, acquisita al prot. reg. n. 21657 del 19.01.2015, con cui si riscontra la sopra citata diffida provinciale, allegando le Linee Guida concordate con l'Autorità Giudiziaria ex art. 444 c.p.p. per la gestione dell'impianto, il nuovo layout dell'impianto, la relazione tecnica per il dimensionamento delle linee di trattamento, nonché alcune proposte di modifica per la gestione dell'impianto;

VISTI gli esiti degli incontri istruttori con la Ditta e gli Enti competenti, tenutisi in data 21.04.2015 e 25.06.2015, finalizzati alla ridefinizione delle prescrizioni dell'AIA e all'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), di cui ai verbali trasmessi con nota protocollo n. 485659 del 27.11.2015, che prevedono l'adeguamento dell'AIA con riferimento in particolare ai criteri di ammissibilità dell'operazione di selezione e cernita per il CER 191212, alla gestione delle pesature, all'introduzione di un bilancio di massa complessivo con cadenza semestrale, alla previsione di un adeguato sistema di videosorveglianza;

VISTA la nota della Ditta ECOLANDO S.r.l. del 19.02.2016, acquisita al prot. reg. n. 69407 del 23.02.2016, con la quale si provvede al deposito della documentazione integrativa, comprensiva del PMC Rev. 03 del 18 febbraio 2016, richiedendo contestualmente la revisione delle posizioni assunte dagli Enti competenti nel corso dei sopra citati incontri istruttori rispetto al diniego di sottoporre a selezione e cernita i rifiuti aventi CER 200301 provenienti da uffici e all'obbligo di copertura dei cassoni nelle aree esterne;

VISTA la nota della Ditta ECOLANDO S.r.l. del 01.03.2016, acquisita al prot. reg. n. 87578 del 04.03.2016, con cui si chiede di rendere non applicabile ai cassoni dei rifiuti stoccati in pronta partenza la prescrizione n. 9.5 dell'A.I.A. rilasciata con decreto n. 19/2010, che obbliga ad applicare idonea cartellonistica alle aree di stoccaggio/lavorazione e ai cassoni;

VISTA la nota della Ditta ECOLANDO S.r.l. del 03.03.2016, acquisita al prot. reg. n. 87569 del 04.03.2016, tendente ad ottenere chiarimenti in merito alla validità dell'AIA rilasciata con decreto n. 19/2010, a seguito delle modifiche del d.lgs. n. 152/2006 intervenute per effetto del d.lgs. n. 46/2014;

VISTI i pareri espressi nel merito del PMC presentato dalla Ditta da ARPAV, acquisiti al prot. reg. n. 207283 del 26.05.2016 e al prot. reg. n. 217800 del 03.06.2016, e dalla Città Metropolitana di Venezia, acquisito al prot. reg. n. 243709 del 22.06.2016;

VISTA la nota regionale prot. n. 123607 del 30.03.2016, con la quale si conferma che la Ditta, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. m. 46/2014, è legittimata alla prosecuzione dell'attività di cui all'AIA rilasciata con il decreto n. 19/2010 per un

periodo equivalente alla durata dell'autorizzazione originaria, e contestualmente si comunica l'avvio del procedimento finalizzato al riesame dell'AIA medesima ai sensi dell'articolo 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la relazione finale dell'Ispezione Ambientale Integrata dell'ARPAV datata 27.06.2016 e acquisita al prot. reg. n. 255814 del 30.06.2016, che accerta che non sono emerse violazioni delle prescrizioni dell'AIA di cui al decreto n. 19/2010 e ss.mm.ii., ancorché si sia rilevata l'incompleta tenuta del registro di carico e scarico e l'incompleta compilazione del formulario di trasporto, e siano individuabili margini di miglioramento nella tenuta delle registrazioni obbligatorie e nella documentazione a corredo delle miscele di rifiuti;

VISTA la nota prot. reg. n. 64652 del 16.02.2017, con cui si richiede alla Ditta l'invio della planimetria aggiornata e di una relazione sul sistema di trattamento delle acque meteoriche, si anticipano alcune risultanze istruttorie prodromiche alle modifiche dell'AIA riesaminata, si inviano i sopra citati pareri di ARPAV e Città Metropolitana di Venezia nel merito del PMC presentato dalla Ditta;

VISTO il Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 49 del 31.05.2017 che voltura l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 19/2010 e ss.mm.ii. a favore della Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l.;

VISTA la nota della Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l., acquisita al prot. reg. n. 303838 del 25.07.2017, con cui viene inviata la documentazione richiesta con la citata nota prot.reg. n. 64652 del 16.02.2017;

VISTA la nota della Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l., acquisita al prot. reg. n. 436710 del 19.10.2017, con cui vengono inviate nuove versioni delle planimetrie dell'installazione;

VISTA la nota del Comune di Fossò, acquisita al prot. reg. n. 450660 del 30.10.2017, di trasmissione di parere ai fini del riesame dell'AIA, con la quale il Comune conferma che l'installazione insiste su fabbricati e area oggetto di regolare permesso a costruire e risulta urbanisticamente compatibile, ma segnala la problematica di un'area adiacente oggetto di atto unilaterale d'obbligo stipulato con il Comune, oggi decaduto;

VISTA la nota prot. reg. 477669 del 15.11.2017 di trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 26.10.2017;

VISTA la comunicazione acquisita al prot reg. n. 508386 del 05.12.2017 con cui la Ditta comunica, ai sensi delle conclusioni della Conferenza di Servizi del 26.10.2017, i quantitativi di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (*EoW*) che possono essere presenti in installazione;

CONSIDERATO che le modifiche apportate all'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 con d.lgs. n. 46 del 04.03.2014 comportano la necessità di autorizzare le operazioni di cui ai punti 5.1 e 5.5 per le attività svolte presso l'installazione, precedentemente ricomprese interamente al punto 5.1 del medesimo allegato;

RITENUTO che la richiesta della Ditta riferita alla possibilità di assoggettare a "selezione e cernita di rifiuti misti" i rifiuti aventi CER 200301, provenienti da uffici, con la finalità di separare frazioni merceologiche classificabili con CER distinti, non sia accoglibile, in quanto detti rifiuti, ancorché misti da un punto di vista merceologico, sono costituiti da residuo indifferenziato, e, pertanto, la corretta linea di trattamento è individuabile nella eliminazione delle frazioni estranee, da cui esita un rifiuto che mantiene il CER di origine, a meno delle frazioni estranee residuali ottenute, che vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta ed identificate con codice CER appartenente al capitolo 19;

RITENUTO che la richiesta della Ditta riferita all'eliminazione dell'obbligo di copertura dei cassoni nelle aree esterne non sia accoglibile, in quanto la copertura dei cassoni è necessaria, come previsto dalle BAT di settore, per salvaguardare l'integrità dei rifiuti avviati a recupero;

RITENUTO che la richiesta della Ditta di non applicare ai cassoni dei rifiuti in pronta partenza l'obbligo della cartellonistica non sia accoglibile in ragione della carenza di motivazioni, individuate nella mera difficoltà logistica connessa alla dinamicità delle operazioni, rispetto alla necessità di garantire costantemente l'immediata disponibilità delle informazioni sui rifiuti stoccati;

RITENUTO di stralciare l'operazione di "PRESTOCCAGGIO" di cui al punto 8 dell'AIA rilasciata con decreto n. 19/2010 e le relative sottoarticolazioni prescrittive di cui ai punti 8.1, 8.2, 8.3, in quanto sono considerate stoccaggio, ai sensi della definizione di cui all'art. 183, c.1, lettera aa) del d.lgs. n. 152/2006, le operazioni di deposito preliminare o messa in riserva, a partire dal momento in cui i rifiuti vengono accettati e presi in carico presso l'installazione, indipendentemente dalle ulteriori analisi e verifiche cui la Ditta intende sottoporre i rifiuti medesimi, posto che l'accettazione dei rifiuti in installazione può avvenire solo ed esclusivamente per i CER autorizzati, ferma restando la possibilità di procedere a respingimento per i carichi non conformi;

RITENUTO di limitare alla filiera del recupero le operazioni sui rifiuti costituiti da frazioni merceologiche fortemente vocate al recupero, quali le batterie, i metalli e le frazioni oggetto di raccolta differenziata relative a carta, plastica, vetro; per contro di limitare alla filiera dello smaltimento le operazioni sui rifiuti contenenti amianto;

CONSIDERATO che, ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-*ter* del d.lgs. n. 152/2006, si fa attualmente riferimento, nell'ordine, alla disciplina comunitaria, ai decreti ministeriali, ai criteri definiti caso per caso nelle autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente, e, in quest'ultima fattispecie, devono essere definite le opportune prescrizioni che garantiscano il rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-*ter* del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che le intervenute modifiche normative all'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 comportano, nelle more dell'emanazione degli indirizzi tecnici in materia di miscelazione di cui all'art. 17 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015, la necessità di adeguare le prescrizioni inerenti le operazioni di miscelazione;

CONSIDERATO che l'operazione di eliminazione delle frazioni estranee nella filiera dello smaltimento è correttamente codificata come operazione D13 di cui all'Allegato B alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e si configura come operazione di trattamento che contribuisce a determinare la potenzialità massima giornaliera dell'installazione;

CONSIDERATO che l'operazione di accorpamento, intesa come unione di rifiuti provenienti da produttori diversi, aventi medesimo codice CER e, qualora i rifiuti siano pericolosi, medesime caratteristiche di pericolosità, è finalizzata esclusivamente all'invio dei rifiuti a successivi impianti, è correttamente codificata come operazione D14 per lo smaltimento e R12 per il recupero, indipendentemente che avvenga con o senza sconfezionamento, e contribuisce a determinare la potenzialità massima giornaliera dell'installazione, in quanto si configura come trattamento ai sensi dell'art. 183, c.1, lettera s) del d.lgs. n. 152/2006;

RILEVATA pertanto la necessità di riformulare la declaratoria delle operazioni autorizzate, in modo da identificare e distinguere puntualmente le specifiche operazioni cui sono sottoposti i rifiuti, consentendo la corretta gestione dei flussi e i relativi controlli;

RILEVATA la necessità di prevedere la recinzione dell'installazione lungo il perimetro risultante dalla planimetria autorizzata, a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi del 26.10.2017 e della segnalazione del Comune di cui alla nota prot. reg. n. 450660 del 30.10.2017;

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata, ai sensi degli articoli 29-*sexies* e 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006;

decreta

1. di rilasciare alla Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l., C.F. e P.IVA 04426350270 REA VE 412853, con sede legale in Z.I. IX Strada, 109 in Comune di Fossò (VE), l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-*sexies* del d.lgs. n. 152/2006, relativa all'installazione ubicata in Z.I. IX Strada, 109 in Comune di Fossò (VE), catastalmente censita al mappale n. 1016-parte del foglio 1 del censuario di Fossò, per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-*octies* del medesimo d.lgs. n. 152/2006 dell'AIA di cui al decreto n. 19/2010 e ss.mm.ii.;

2. di prevedere il successivo riesame dell'AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta in conformità ai commi 5 e 9 dell'art. 29-*octies*, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001:2004;

3. di autorizzare la Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l. a gestire presso l'installazione oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

4. di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

4.1 autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

4.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;

4.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006, del DM 30.07.1999 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

5. di autorizzare, nel rispetto delle successive prescrizioni, le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all'Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante:

5.1 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

5.2 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;

5.3 stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;

5.4 riconfezionamento [R12, D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singolo CER e singole partite, al fine della sostituzione dell'imballaggio;

5.5 accorpamento [R12, D14], con eventuali sconfezionamento e riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche di pericolo, qualora il rifiuto sia pericoloso, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti, nel rispetto della prescrizione di cui al punto 11.8; i rifiuti mantengono il codice CER di origine;

5.6 riduzione volumetrica [R12, D13] mediante pressa di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesime caratteristiche di pericolo, con eventuali sconfezionamento e riconfezionamento contestuali; i rifiuti esitanti dalla pressatura mantengono il CER di origine, qualora non vengano alterate la natura dei rifiuti e la loro recuperabilità;

5.7 selezione e cernita, effettuata su singole partite di rifiuti in ingresso, distinta in:

5.7.1 eliminazione di frazioni estranee [R12, D13], effettuata manualmente a terra; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta, identificate con codice CER appartenente al capitolo 19 e avviate a recupero o a smaltimento;

5.7.2 selezione e cernita di rifiuti misti [R12], mediante nastro, postazioni di selezione manuale, rullo-vaglio, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e identificate con codice CER appartenente al capitolo 19;

5.8 miscelazione [R12] non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, con eventuale riduzione volumetrica contestuale, da condursi nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 11 e sulla base dei gruppi di miscelazione di cui all'Allegato A del presente provvedimento;

5.9 recupero di rifiuti [R3], finalizzato alla produzione di materiale per l'industria cartaria che cessa la qualifica di rifiuto (EoW), tramite operazioni di selezione e cernita dei rifiuti in base alle caratteristiche di qualità ed eventuale riduzione volumetrica, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 10;

6. di autorizzare, presso l'installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:

6.1 quantità massima di rifiuti pericolosi e non pericolosi presenti in installazione: 840 Mg, di cui massimo 120 Mg di rifiuti pericolosi;

6.2 capacità massima stoccabile [R13, D15]: 840 Mg, di cui massimo 120 Mg di rifiuti pericolosi;

6.3 potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle altre operazioni [R3, R12, D13, D14]: 480 Mg/giorno;

6.4 quantità massima di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) presenti in installazione: 60 Mg, eventualmente incrementabili a 100 Mg in caso di temporanea difficoltà dei siti di destino a ricevere il materiale; il superamento del limite di 60 Mg deve essere tempestivamente comunicato a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia, così come il successivo ripristino delle condizioni ordinarie;

7. di stabilire le seguenti prescrizioni inerenti gli imballaggi:

7.1 ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione;

7.2 ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi che non possono essere esclusi dal ciclo dei rifiuti ai sensi del punto 7.1, la loro codifica può essere individuata nel sottocapitolo 1501;

Conferimento

8. di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

8.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

8.2 deve essere tempestivamente comunicata alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

8.3 devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate dopo l'accettazione del carico, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC, di cui al punto 14;

8.4 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente metalli, vetro e altre tipologie di rifiuti potenzialmente interessate; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;

8.5 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017;

8.6 i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere conferiti presso l'installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas;

8.7 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE), n. 850/2004 del 29 aprile 2004 (inquinanti organici persistenti);

Prescrizioni generali

9. di stabilire le seguenti prescrizioni generali:

9.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 - Serie Generale n. 130), con particolare riferimento, per quanto concerne le tecniche di stoccaggio dei rifiuti, al documento "Trattamento dei PCB, degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio", e, per quanto concerne le tecniche di selezione, al documento della "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse";

9.2 i flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante un idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti trattati, dei rifiuti in uscita e degli EoW prodotti, secondo le modalità indicate nel PMC, di cui al punto 14; il sistema di pesatura deve garantire il calcolo del peso netto del rifiuto in ingresso, tenuto conto delle eventuali tare, la pesata effettiva delle frazioni da registrare in lavorazione e la pesata effettiva delle frazioni prodotte dalla lavorazione, assicurando la costante tracciabilità dei flussi con particolare riferimento alla corrispondenza tra i quantitativi delle frazioni prodotte rispetto ai quantitativi della partita in ingresso alla lavorazione; le tare utilizzate devono essere puntualmente classificate con relativa numerazione e pesatura; devono essere garantite mediante idonea strumentazione la registrazione, l'inalterabilità e la conservazione dei dati relativi alle operazioni di pesa; la Ditta è tenuta ad effettuare un bilancio di massa complessivo dell'installazione con cadenza semestrale; i dati relativi alle operazioni di pesa e i bilanci semestrali devono essere conservati e tenuti a disposizione in caso di controllo per un periodo di almeno 5 anni, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa sulla metrologia legale;

9.3 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;

9.4 è ammesso il trasferimento da "R" a "D", per i carichi di rifiuti che, ricevuti in R13, a seguito della verifica in impianto, non presentano le qualità per essere avviati a recupero; dette operazioni devono rivestire carattere di eccezionalità ed essere eseguite previa comunicazione, comprensiva delle dettagliate motivazioni tecniche, alla Regione del Veneto, secondo le modalità indicate nel PMC, di cui al punto 14;

9.5 alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12, D13 e D14, deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, separazione imballaggi, ecc.);

9.6 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'Allegato B al presente provvedimento e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento a tale planimetria; ogni modifica dell'Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;

9.7 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;

9.8 le aree, i cassoni e i contenitori devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonché la filiera di destinazione (R/D);

9.9 devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento, i prodotti ottenuti presso l'installazione a seguito delle operazioni di recupero (EoW);

9.10 presso l'installazione deve essere mantenuto attivo il sistema di videosorveglianza, che riprenda continuamente le attività di gestione dei rifiuti svolte presso l'installazione, con archiviazione dei file di registrazione in apposite banche dati, costantemente accessibili alle autorità di controllo; i file di registrazione devono essere conservati e tenuti a disposizione in caso di controllo per un periodo minimo di

60 giorni; il posizionamento delle telecamere è individuato nella planimetria (sistema di videosorveglianza) di cui all'Allegato B al presente provvedimento;

9.11 le aree adibite ad attività di gestione rifiuti, di transito, di parcheggio devono essere pavimentate e drenate; devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti, deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo del piazzale e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;

9.12 tutti i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti, o, in alternativa, devono essere collocati sotto tettoie;

9.13 i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;

9.14 i contenitori dei rifiuti devono essere perfettamente chiusi al fine di evitare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente; i contenitori contenenti rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere anche a tenuta ermetica;

9.15 i rifiuti stoccati in fusti devono essere posti su bancali e detti bancali non possono essere posti su più di due livelli per piano;

9.16 le tipologie di rifiuti biodegradabili (CER 200201) non possono permanere in impianto per un periodo superiore alle 24 ore;

9.17 i rifiuti costituiti da RAEE possono essere sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio e accorpamento e devono essere gestiti conformemente alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014; in particolare deve essere rispettato quanto previsto dall'Allegato VII "Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento" del medesimo decreto legislativo; lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte, evitando ogni commistione con altri rifiuti; i RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal d.lgs. n. 49/2014;

9.18 la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;

9.19 la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 188/2008;

9.20 la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e del d.lgs. n. 95/1992;

9.21 la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003;

9.22 sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto (D14); i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto; l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente;

9.23 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;

9.24 ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppi di esalazioni gassose, anche odorogene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

9.25 l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

9.26 deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, recupero/smaltimento e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione a cui è stata sottoposta;

9.27 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 36/2003, il deposito preliminare (D15) di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non può superare il limite temporale di 3 anni, salvo deroghe su motivata istanza della Ditta;

9.28 L'installazione deve essere delimitata da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro, come risultante dalla planimetria in Allegato B al presente provvedimento;

Produzione di materiale per l'industria cartaria che cessa la qualifica di rifiuto (EoW)

10. di stabilire che i rifiuti destinati alla produzione di materiale per l'industria cartaria con cessazione della qualifica di rifiuto devono essere recuperati in base alle seguenti prescrizioni:

10.1 i rifiuti in ingresso devono essere costituiti in prevalenza da materiale celluloso (carta, cartone, cartoncino);

10.2 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono essere condotti in conformità alla norma tecnica UNI-EN 643 e, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili individuate dal D.M. del 29.01.2007, in particolare a quanto previsto ai capitoli E e G del documento "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse";

10.3 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire:

(a) l'eliminazione delle impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché altri materiali estranei, che, al termine delle operazioni di recupero, devono rappresentare come somma totale massimo l'1% del peso;

(b) l'eliminazione della carta carbone e delle carte bituminose, che, al termine delle operazioni di recupero, devono risultare assenti;

(c) un contenuto di formaldeide non superiore allo 0,1% in peso;

(d) un contenuto di fenolo non superiore allo 0,1% in peso;

(e) un contenuto di PCB+PCT < 25 ppm;

10.4 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologicamente conformi alla norma tecnica UNI-EN 643, e, in ogni caso, nelle forme usualmente commercializzate, rispettando tutte le prescrizioni per la loro immissione in commercio previste dalle normative di riferimento; copia della relativa normativa deve essere conservata presso l'impianto e deve essere esibita a richiesta degli interessati;

10.5 qualora le caratteristiche qualitative stabilite per la cessazione di qualifica di rifiuto non siano conseguibili mediante i trattamenti previsti nell'installazione, le medesime caratteristiche devono essere possedute dai rifiuti al momento del loro ingresso in installazione;

10.6 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare sui materiali che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006 e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC di cui al successivo punto 14 del presente provvedimento;

10.7 restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

Operazioni di miscelazione

11. di stabilire che le operazioni di miscelazione non vietate dal comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

11.1 ai sensi dell'art. 187, co. 2, lett. a) e dell'art. 177, co. 4 del d.lgs. n. 152/2006, la miscelazione deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

11.2 le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 3/2000, il quale dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;

11.3 le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 garantendo, in particolare, che siano mantenute le caratteristiche di recuperabilità dei rifiuti originari;

11.4 dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti, previste dall'art. 188-bis, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, si dovrà poter risalire - ai sensi del comma 1 del medesimo articolo - alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;

11.5 ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata; tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero; a tal proposito si ricorda che il Gestore, relativamente alle miscele in uscita, ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 152/2006, è qualificato come "produttore dei rifiuti" e che, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a classificare compiutamente i rifiuti prodotti ed a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

11.6 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

11.7 la codifica "CER" delle miscele deve essere individuata nel capitolo 19;

11.8 non è ammissibile - ai sensi dell'art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2016 - la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero di materia; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero devono essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per lo specifico destino, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolosità e alla cessione di inquinanti per lisciviazione, qualora, ad esempio, il successivo recupero riguardi l'utilizzo in agricoltura o la produzione di oggetti/sostanze che saranno successivamente utilizzati sul suolo, nel suolo o nell'ambiente in generale;

Emissioni in atmosfera

12. di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione indicati nella planimetria (scarichi ed emissioni) di cui all' Allegato B con la dicitura CAM. 1, CAM. 2 e CAM. 3, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

12.1 i limiti di emissione degli inquinanti sono indicati nella seguente tabella:

n° Camino	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)
CAM. 1	Polveri	40

CAM. 2	Polveri	10
CAM. 3	Polveri	10
	COV	Allegato I, parte II, punto 4 alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006

12.2 l'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti dall'autorizzazione;

12.3 le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;

12.4 deve essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento;

12.5 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali; questi ultimi possono essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;

12.6 i camini autorizzati devono essere dotati di un punto attrezzato al prelievo degli effluenti gassosi, identificati con il numero di camino; le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro e rese sempre accessibili alle autorità preposte al controllo;

12.7 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC di cui al punto 14 del presente provvedimento;

Gestione delle acque

13. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 i seguenti scarichi, nel rispetto delle successive prescrizioni:

(a) scarico S1, individuato nella planimetria (scarichi ed emissioni) di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, delle acque di dilavamento di prima pioggia (primi 15 mm) provenienti dalla superficie dei piazzali e dalle coperture dei fabbricati di cui al Lotto 1, previo trattamento di disoleazione, trattamento chimico fisico, trattamento di finissaggio mediante filtrazione a carboni attivi, e delle acque di dilavamento di seconda pioggia (oltre 15 mm) previo trattamento in continuo di dissabbiatura e disoleazione, nelle rete delle acque bianche del Comune di Fossò;

(b) scarico S2, individuato nella planimetria (scarichi ed emissioni) di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, delle acque di dilavamento di prima pioggia (11 mm) provenienti dalla superficie dei piazzali e dalle coperture dei fabbricati di cui al Lotto 2, previo trattamento di dissabbiatura e disoleazione, seguito da linea di ossidazione e filtrazione, nelle rete delle acque bianche del Comune di Fossò;

13.1 gli scarichi delle acque di dilavamento di cui ai punti (a) e (b) devono essere sempre conformi ai limiti previsti dalla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 del DM 30/07/1999 e ss.mm.ii.;

13.2 allo scarico S2 confluiscono anche le acque reflue di seconda pioggia provenienti dalla superficie dei piazzali e dalle coperture dei fabbricati di cui al Lotto 2 (oltre 11 mm) mediante by-pass;

13.3 gli impianti di trattamento delle acque di dilavamento di prima e seconda pioggia devono essere riattivabili, dopo ogni ciclo di funzionamento, almeno entro le successive 48 ore;

13.4 i piazzali impermeabili da cui provengono le acque di pioggia sottoposte a trattamento, e non occupati dai cassoni ivi depositati, devono essere quotidianamente puliti, dal lunedì al sabato e nei giorni, anche festivi, in cui si esercitano attività lavorative, mediante l'utilizzo di almeno un'idonea spazzatrice meccanica dotata di serbatoio atto a raccogliere i rifiuti, derivanti dalla spazzatura, e la loro gestione nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti; le operazioni di pulizia devono essere annotate sul

quaderno di manutenzione di cui all'articolo 28 della L.R. 3/2000;

13.5 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC di cui al punto 14 del presente provvedimento;

13.6 è fatta salva al Comune di Fossò la facoltà di effettuare in ogni momento, all'interno dell'insediamento, tutti i controlli e i prelievi di campioni necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, e per la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi; le spese necessarie per le analisi di controllo sono a carico della Ditta, mentre al Comune compete l'onere di scegliere l'analista;

PMC/PGO

14. di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:

14.1 entro 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento la Ditta deve presentare una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base delle modifiche introdotte dal presente provvedimento e delle indicazioni espresse nei pareri di ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, di cui alle note richiamate in premessa al presente provvedimento;

14.2 la versione aggiornata del PMC/PGO, adeguato secondo quanto previsto al precedente punto, deve essere presentata dalla Ditta a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Fossò; ARPAV e Città Metropolitana di Venezia provvedono a verificare l'idoneità degli aggiornamenti apportati e la Regione del Veneto provvede alla successiva approvazione; ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV, comunicata alla Regione, alla Città Metropolitana e al Comune di Fossò ed è soggetta alla approvazione della Regione del Veneto;

14.3 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Fossò;

Ulteriori prescrizioni

15. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:

15.1 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV-DAP Venezia, l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la Ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione;

15.2 la Ditta è tenuta a presentare alla Regione del Veneto la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 272/2014, entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento;

15.3 deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

15.4 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;

15.5 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Fossò, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;

15.6 per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Fossò (DPCM 14 novembre 1997);

15.7 devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;

15.8 resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014;

15.9 ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua - con oneri a carico del Gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;

15.10 qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;

15.11 in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;

16. di allegare al presente provvedimento:

Allegato A: elenco dei rifiuti conferibili per codice CER e operazione;

Allegato B: Planimetrie di layout;

17. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l., al Comune di Fossò, alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV Direzione Generale;

18. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

19. di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento finalizzato al riesame dell'AIA di cui al decreto n. 19/2010, di cui alla comunicazione di avvio prot. n. 123607 del 30.03.2016;

20. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l'installazione in Z.I., IX Strada, 109 in Comune di Fossò (VE);

21. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

22. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

**Allegato A al Decreto n. 101****del 18/12/2017**

pag. 1/25

Elenco dei rifiuti conferibili per codice CER e operazione

L'operazione di riconfezionamento di cui al punto 5.4 del provvedimento può essere effettuata su tutti i rifiuti che necessitano di sostituzione dell'imballaggio.

L'operazione di riduzione volumetrica di cui al punto 5.6 del provvedimento può essere effettuata su tutti i rifiuti idonei ad essere ridotti volumetricamente, compresi gli scarti esitanti dalle linee di lavorazione presso l'installazione, ferme restando le prescrizioni dell'AIA.

Tabella 1 – operazioni autorizzate per singolo CER

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
010409	scarti di sabbia e argilla	x	x	x	x					
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x	x	x					
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x	x	x					
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x	x	x	x	x	x		x	
020107	rifiuti derivanti dalla silvicoltura	x	x	x	x	x	x			
020110	rifiuti metallici	x	x	x	x	x	x		x	
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x	x	x			
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x	x	x			
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x	x	x			
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x	x	x			
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	x	x	x	x					
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x	x	x			

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 2/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
030101	scarti di corteccia e sughero	x	x	x	x	x	x		x	
030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	x	x	x	x	x	x		x	
030301	scarti di corteccia e legno	x	x	x	x	x	x			
030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	x	x	x	x					
030305	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta	x	x	x	x					
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	x	x	x	x					
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	x	x	x	x	x	x			x
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	x	x	x	x					
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	x	x	x	x					
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	x	x	x	x					
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	x	x	x	x	x	x			

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 3/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	x	x	x	x	x	x			
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	x	x	x	x	x	x			
040210	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)	x	x	x	x					
040214*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	x	x	x	x					
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	x	x	x	x	x	x			
040216*	tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	x	x	x	x	x	x			
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	x	x	x	x	x	x			
050115*	filtri di argilla esauriti	x	x	x	x					
060106*	altri acidi	x	x	x	x					
060204*	idrossido di sodio e di potassio	x	x	x	x					
060205*	altre basi	x	x	x	x					
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	x	x	x	x					
060403*	rifiuti contenenti arsenico	x	x	x	x					
060404*	rifiuti contenenti mercurio	x	x	x	x					
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	x	x	x	x					
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 4/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	x	x	x	x					
060602*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	x	x	x	x					
060603	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	x	x	x	x					
061301*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	x	x	x	x					
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	x	x	x	x					
061303	nerofumo	x	x	x	x					
070101*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070103*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070104*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070107*	fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x					
070108*	altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x					
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x					
070201*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070203*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070204*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070207*	fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x					
070208*	altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x					

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 5/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
070210*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x					
070213	rifiuti plastici	x	x	x	x	x	x		x	
070216*	rifiuti contenenti siliconi pericolosi	x	x	x	x					
070217	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	x	x	x	x					
070301*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070303*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070304*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070307*	fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x					
070308*	altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x					
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x					
070401*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070403*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070404*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070407*	fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x					
070408*	altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x					
070410*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x					
070413*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 6/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
070501*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070503*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070504*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070507*	fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x					
070508*	altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x					
070513*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
070601*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070604*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	x	x	x	x					
070701*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070707*	residui di distillazione e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x					
070708*	altri residui di distillazione e residui di reazione	x	x	x	x					
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x					

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 7/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x	x	x	x	x			
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	x	x	x	x	x	x			
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	x	x	x	x					
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x	x	x					
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	x	x	x	x					
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x	x	x					
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	x	x	x	x					
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x	x	x					
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	x	x	x	x					
080121*	residui di pittura o di sverniciatori	x	x	x	x	x	x			
080201	polveri di scarti di rivestimenti	x	x	x	x					
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	x	x	x	x					

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 8/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	x	x	x	x					
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	x	x	x	x					
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x	x			
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	x	x	x	x	x	x			
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x	x	x	x	x			
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	x	x	x	x	x	x			
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x	x	x					
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	x	x	x	x					
080415*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x	x	x					
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	x	x	x	x					
090101*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa	x	x	x	x					
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	x	x	x	x					
090104*	soluzioni di fissaggio	x	x	x	x					

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 9/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	x	x	x	x					
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	x	x	x	x	x	x			
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie	x	x	x	x					
100101	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	x	x	x	x					
100102	ceneri leggere di carbone	x	x	x	x					
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	x	x	x	x					
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	x	x	x	x					
100113*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	x	x	x	x					
100114*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
100115	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04	x	x	x	x					
100116*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	x	x	x	x					
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	x	x	x	x					

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 10/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
100202	scorie non trattate	x	x	x	x					
100210	scaglie di laminazione	x	x	x	x				x	
100305	rifiuti di allumina	x	x	x	x	x	x			
100504	altre polveri e particolato	x	x	x	x					
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x	x	x					
100701	scorie della produzione primaria e secondaria	x	x	x	x					
100804	particolato e polveri	x	x	x	x					
100816	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	x	x	x	x					
100903	scorie di fusione	x	x	x	x				x	
100905*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	x	x	x	x	x	x			
100907*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	x	x	x	x	x	x			
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	x	x	x	x	x	x			
101003	scorie di fusione	x	x	x	x	x	x		x	
101005*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	x	x	x	x	x	x			

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 11/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
101007*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	x	x	x	x	x	x			
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	x	x	x	x	x	x			
101113*	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
101114	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	x	x	x	x					
101115*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	x	x	x	x	x	x			
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	x	x	x	x					
101306	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	x	x	x	x					
110105*	acidi di decappaggio	x	x	x	x					
110106*	acidi non specificati altrimenti	x	x	x	x					

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 12/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
110107*	basi di decappaggio	x	x	x	x					
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
110111*	soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	x	x	x	x					
110116*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x	x	x					
110501	zinco solido	x	x	x	x	x	x			
110502	ceneri di zinco	x	x	x	x					
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	x	x	x	x	x	x		x	
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	x	x	x	x	x	x		x	
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	x	x	x	x	x	x		x	
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	x	x	x	x	x	x		x	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	x	x	x	x	x	x		x	
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	x	x	x	x					
120112*	cere e grassi esauriti	x	x	x	x					
120113	rifiuti di saldatura	x	x	x	x	x			x	
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	x	x	x	x					
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	x	x	x	x	x	x			

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 13/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	x	x	x	x					
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	x	x	x	x	x	x			
120301*	soluzioni acquose di lavaggio	x	x	x	x					
120302*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	x	x	x	x					
130101*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	x	x	x	x					
130104*	emulsioni clorurate	x	x	x	x					
130105*	emulsioni non clorurate	x	x	x	x					
130109*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	x	x	x	x					
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	x	x	x	x					
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici	x	x	x	x					
130113*	altri oli per circuiti idraulici	x	x	x	x					
130204*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	x	x	x	x					
130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	x	x	x	x	x	x			
130206*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x	x	x					
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x	x	x	x	x			
130301*	oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB	x	x	x	x					

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 14/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
130306*	oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	x	x	x	x					
130307*	oli isolanti e termovettori minerali non clorurati	x	x	x	x					
130308*	oli sintetici isolanti e oli termovettori	x	x	x	x					
130310*	altri oli isolanti e oli termovettori	x	x	x	x					
130401*	oli di sentina da navigazione interna	x	x	x	x					
130402*	oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli	x	x	x	x					
130403*	oli di sentina da un altro tipo di navigazione	x	x	x	x					
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	x	x	x	x					
130506*	oli prodotti da separatori olio/acqua	x	x	x	x					
130507*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua	x	x	x	x					
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)	x	x	x	x					
130802*	altre emulsioni	x	x	x	x	x	x			
140602*	altri solventi e miscele di solventi alogenati	x	x	x	x					
140603*	altri solventi e miscele di solventi	x	x	x	x					
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	x	x	x	x					
140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	x	x	x	x					
150101	imballaggi di carta e cartone	x	x	x	x	x	x		x	x
150102	imballaggi di plastica	x	x	x	x	x	x		x	
150103	imballaggi in legno	x	x	x	x	x	x		x	
150104	imballaggi metallici	x	x	x	x	x	x		x	

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 15/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
150105	imballaggi compositi	x	x	x	x	x	x			
150106	imballaggi in materiali misti	x	x	x	x	x	x	x		
150107	imballaggi di vetro	x	x	x	x	x	x			
150109	imballaggi in materia tessile	x	x	x	x	x	x			
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	x	x	x	x	x	x			
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti ¹	x	x	x	x	x	x			
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	x	x	x	x	x	x			
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	x	x	x	x	x	x			
160103	pneumatici fuori uso	x	x	x	x	x	x			
160107*	filtri dell'olio	x	x	x	x	x	x			
160111*	pastiglie per freni, contenenti amianto		x		x(senza sconf)					
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	x	x	x	x	x	x			
160113*	liquidi per freni	x	x	x	x					
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	x	x	x	x					
160117	metalli ferrosi	x	x	x	x	x	x		x	

¹ Le operazioni R13, R12 e D13 sono ammesse solo per i rifiuti che non contengono amianto.

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 16/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
160118	metalli non ferrosi	x	x	x	x	x	x		x	
160119	Plastica	x	x	x	x	x	x		x	
160120	Vetro	x	x	x	x	x	x			
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	x	x	x	x	x	x			
160122	componenti non specificati altrimenti	x	x	x	x	x	x			
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	x	x	x	x					
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	x	x	x	x					
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	x	x	x	x					
160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere		x		x					
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12	x	x	x	x					
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	x	x	x	x					
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	x	x	x	x					
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	x	x	x	x	x	x		x	
160303*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 17/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	x	x	x	x	x	x			
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	x	x	x	x	x	x		x	
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	x	x	x	x					
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x	x	x					
160508*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x	x	x					
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	x	x	x	x					
160601*	batterie al piombo	x		x						
160602*	batterie al nichel-cadmio	x		x						
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	x		x						
160605	altre batterie e accumulatori	x		x						
160708*	rifiuti contenenti oli	x	x	x	x					
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	x	x	x	x					
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	x	x	x	x	x	x			

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 18/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x	x	x	x	x	x			
160804	C1 catalizzatori esauriti da cracking catalitico a letto fluido (tranne 16 08 07)	x	x	x	x					
161001*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	x	x	x	x					
161003*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	x	x	x	x					
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	x	x	x	x	x	x			
170101	Cemento	x	x	x	x					
170102	Mattoni	x	x	x	x					
170103	mattonelle e ceramiche	x	x	x	x					
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	x	x	x	x					
170201	Legno	x	x	x	x	x	x		x	
170202	Vetro	x	x	x	x	x	x			
170203	Plastica	x	x	x	x	x	x		x	
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	x	x	x	x					
170301*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	x	x	x	x					

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 19/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	x	x	x	x					
170303*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	x	x	x	x					
170401	rame, bronzo, ottone	x		x		x			x	
170402	Alluminio	x		x		x			x	
170403	Piombo	x		x		x			x	
170404	Zinco	x		x		x			x	
170405	ferro e acciaio	x		x		x			x	
170406	Stagno	x		x		x			x	
170407	metalli misti	x		x		x			x	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	x	x	x	x	x	x			
170601*	materiali isolanti, contenenti amianto		x		x(senza sconf)					
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	x	x	x	x					
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	x	x	x	x	x	x	x ²		
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto		x		x(senza sconf)					
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	x	x	x	x	x	x			
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					

² Limitatamente ai "pannelli sandwich"; il trattamento va eseguito su appositi banconi nell'area individuata nella planimetria di cui all'Allegato B al presente decreto.

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 20/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	x	x	x	x	x	x	x		
180101	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	x	x	x	x					
180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	x	x	x	x					
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	x	x	x	x					
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	x	x	x	x					
180201	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	x	x	x	x					
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	x	x	x	x	x	x		x	
190110*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi	x	x	x	x					
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	x	x	x	x					
190113*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	x	x	x	x					

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 21/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
190117*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	x	x	x	x					
190801	Residui di vagliatura	x	x	x	x	x	x			
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	x	x	x	x					
190806*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x	x	x					
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	x	x	x	x					
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	x	x	x	x					
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	x	x	x	x					
190904	carbone attivo esaurito	x	x	x	x					
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x	x	x					
191001	rifiuti di ferro e acciaio	x		x		x			x	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	x		x		x			x	
191003*	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
191004	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light)e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	x	x	x	x	x	x			
191201	carta e cartone	x	x	x	x	x	x		x	x
191202	metalli ferrosi	x		x		x			x	
191203	metalli non ferrosi	x		x		x			x	

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 22/25

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
191204	plastica e gomma	x	x	x	x	x	x		x	
191205	Vetro	x	x	x	x	x	x			
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	x	x	x	x	x	x		x	
191208	Prodotti tessili	x	x	x	x	x	x			
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	x	x	x	x	x	x	x ³		
200101	carta e cartone	x		x		x			x	x
200102	Vetro	x		x		x				
200110	Abbigliamento	x	x	x	x	x	x			
200111	Prodotti tessili	x	x	x	x	x	x			
200113*	Solventi	x	x	x	x					
200119*	Pesticidi	x	x	x	x					
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	x	x	x	x					
200125	oli e grassi commestibili	x	x	x	x					
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
200129*	detergenti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	x	x	x	x					
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	x	x	x	x					

³ L'operazione è autorizzata limitatamente ai rifiuti prodotti dalla Ditta provenienti dall'operazione di eliminazione delle frazioni estranee effettuata sugli altri rifiuti autorizzati alla selezione e cernita.

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 24/25

Tabella 2 Gruppi di miscelazione

CARTA

CER	descrizione
150101	imballaggi di carta e cartone
191201	carta e cartone
200101	carta e cartone

PLASTICA

CER	descrizione
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
070213	rifiuti plastici
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
150102	imballaggi di plastica
160119	Plastica
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
170203	Plastica
191204	plastica e gomma
200139	Plastica

LEGNO

CER	descrizione
030101	scarti di corteccia e sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
150103	imballaggi in legno
170201	Legno
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200201	rifiuti biodegradabili

Allegato A al Decreto n. 101 del 18/12/2017

pag. 25/25

METALLI FERROSI

CER	descrizione
020110	rifiuti metallici
100210	scaglie di laminazione
100903	scorie di fusione
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi
120113	rifiuti di saldatura
150104	imballaggi metallici
160117	metalli ferrosi
170405	ferro e acciaio
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
191001	rifiuti di ferro e acciaio
191202	metalli ferrosi
200140	Metalli

METALLI NON FERROSI

CER	descrizione
020110	rifiuti metallici
101003	scorie di fusione
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi
120113	rifiuti di saldatura
150104	imballaggi metallici
160118	metalli non ferrosi
170401	rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170406	Stagno
170407	metalli misti
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191203	metalli non ferrosi
200140	Metalli

(Codice interno: 366365)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 102 del 18 dicembre 2017

Ditta S.E.S.A. - Società Estense Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Este (PD), Via Principe Amedeo n. 43/a e ubicazione impianto in Este (PD), Via Comuna 5/B. Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale punto 5.3b dell'Allegato VIII, Parte II del Decreto Legislativo n° 152/2006 per modifiche non sostanziali.

*[Ambiente e beni ambientali]***Note per la trasparenza:**

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ad un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, attraverso il trattamento biologico degli stessi (Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 16 del 08.05.2015, Decreto del Direttore Regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n.13 del 08.09.2016 e Decreto del Direttore Generale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 38 del 12.05.2017).

Comunicazioni di modifiche non sostanziali presentate dalla Ditta con note prot. n. 2017CS0001949 del 15.09.2017 (protocollo regionale nn. 0388180, 0388209, 0388227, 0388256, 0388292 del 18.09.2017), prot. n. 2017CS0002355 dell'8.11.2017 (protocollo regionale n.476185 - 476085 - 476101 - 476167 del 14.11.2017), prot. n. 2017CS0002376 del 10.11.2017 (protocollo Regionale n. 473267 - 473286 - 473228 del 13.11.2017).

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20/03/2007 "Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005" e le successive deliberazioni integrative;

VISTE la deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009 che approva il Piano di Tutela delle Acque e la deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 80 del 27/01/2011 che riporta le linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

VISTO il Decreto legislativo n. 46 del 04.03.2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali";

VISTO il Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 16 dell'8.05.2015 con cui è stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, attraverso il trattamento biologico degli stessi, alla ditta SESA S.p.A. con sede legale in Este (PD), via Principe Amedeo n° 43/a e ubicazione impianto in Este (PD), Via Comuna 5/B;

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale del Dipartimento Ambiente n. 4 del 26.01.2016 con cui è stata aggiornata, a seguito di modifica non sostanziale, la Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla ditta SESA S.p.A. con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 16 dell'8.05.2015;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 13 del 08.09.2016 che ha sostituito il Decreto n. 4/2016 e aggiornato, a seguito di modifica non sostanziale, la Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla ditta SESA S.p.A. con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 16 dell'8.05.2015

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 38 del 12.05.2017 che ha aggiornato, a seguito di modifica non sostanziale, il Decreto del Direttore Generale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 13 del 08.09.2016 e la Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla ditta SESA S.p.A. con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 16 dell'8.05.2015

VISTA l'istanza di modifica non sostanziale di AIA presentata dalla ditta SESA SpA con nota del 15.09.2017, (protocollo regionale nn. 0388180, 0388209, 0388227, 0388256, 0388292 del 18.09.2017);

PRESO ATTO che, come riportato nella documentazione allegata, la modifica non sostanziale proposta riguarda:

1. Completamento Impianto produzione biometano con sezione recupero CO2

2. III sezione di cogenerazione con due gruppi di cogenerazione per autoconsumo
3. Riorganizzazione interna dei flussi con produzione CSS, biomassa legnosa combustibile e biomassa ad uso energetica consistente in:
 - ◆ Attività di recupero R3 frazione vegetale - legnosa finalizzata alla produzione di biomassa legnosa combustibile
 - ◆ Attività di recupero sovvalli finalizzata alla produzione di CSS
 - ◆ Attività di pretrattamento "prodotti alimentari - SOA"/"scarti alimentari" finalizzata alla produzione di biomassa destinata all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici
4. Realizzazione volume tecnico lato est e ammodernamento con ristrutturazione platee del verde

PRESO ATTO che la ditta in ai fini della produzione di biometano in data 11/10/2017 ha presentato, ai sensi del D.Lgs 387/2003, relativa domanda di autorizzazione Unica alla Regione Veneto (protocollo regionale n. 426047-426059 del 12.10.2017) per la realizzazione e gestione di tre impianti indipendenti di produzione di biometano costituiti da sei linee indipendenti di produzione di biometano con recupero CO₂ da rifiuti organici, biodegradabili (FORSU) da raccolte differenziate, come definiti nella parte A, allegato 3 DM 10.10.2014, immesso in rete con destinazione trasporti di cui 5 linee da 1.500 Smc/h cad. e 1 linea da 500 Smc/h e opere accessorie", completa di elaborati grafici tecnici e di dettaglio ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 e D.Lgs n° 28/2011.

VISTE la nota dell'8/11/2017 prot. 2017CS 2355, acclarata al protocollo regionale nn. 476185 - 476085 - 476101 - 476167 del 14.11.2017, con la quale la società a seguito incontro istruttorio con la provincia di Padova e ARPAV del 02/11/2017 ha trasmesso aggiornamento degli elaborati del progetto di modifica non sostanziale di AIA del 15/10/2017, integrati con gli interventi relativi alle linee di produzione di biometano con recupero CO₂ di cui alla domanda di autorizzazione unica del 11/10/2017 e la relazione di "Valutazione ambientale del progetto" da cui si evince che l'intervento non determina variazioni significative degli impatti nei confronti delle componenti paesaggio, rumore, aria e traffico ed emerge che complessivamente la modifica di progetto è migliorativa e non produce impatti significativi e negativi sull'ambiente.

VISTI gli esiti della riunione tecnica, effettuata presso gli Uffici provinciali in data 9.11.2017, alla quale erano presenti i rappresentanti della Ditta, di Arpav, e della Provincia di Padova. In particolare la ditta ha espresso la volontà di aggiornare gli elaborati progettuali stralciando dal progetto l'ipotesi di produzione del CSS e la riorganizzazione interna dei flussi con particolare riferimento alle quantità pretrattate per Agrilux. L'ipotesi è stata positivamente condivisa dagli enti presenti che, riservandosi di visionare la documentazione aggiornata, hanno riconosciuto il carattere di non sostanzialità delle modifiche proposte dalla Ditta;

VISTE le note della ditta S.E.S.A. S.p.A. del 10.11.2017, acclamate al protocollo regionale rispettivamente con nn. 473267 - 473286 - 473228 del 13.11.2017, con cui la Ditta ha presentato la documentazione aggiornata a seguito della riunione del 10.11.2017. In particolare la ditta ha aggiornato le planimetrie, il Piano di Monitoraggio e Controllo, la relazione C6, stralciando l'ipotesi progettuale di riorganizzazione interna dei flussi, riguardante i quantitativi pretrattati per Agrilux, che rimangono conformi a quanto autorizzato, e la produzione di CSS, che saranno oggetto di successiva pratica dedicata. Le modifiche non sostanziali, a seguito aggiornamento riguardano:

1. Integrazione Impianto produzione biometano e completamento con sezione recupero CO₂
2. III sezione di cogenerazione con due gruppi di cogenerazione per autoconsumo
3. Inserimento separatore aeraulico e trituratore a valle della raffinazione del compost
4. Inserimento essiccatore compost
5. Realizzazione volume tecnico lato est e ammodernamento con ristrutturazione platee del verde
6. Ricollocamento torcia e gasometro
7. Riorganizzazione interna dei flussi con produzione di biomassa legnosa combustibile e biomassa ad uso energetica consistente in:
 - ◆ Attività di recupero R3 frazione vegetale - legnosa finalizzata alla produzione di biomassa legnosa combustibile
 - ◆ Attività di pretrattamento "prodotti alimentari - SOA"/"scarti alimentari" finalizzata alla produzione di biomassa destinata all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici

VISTA la nota del Comune di Este del 27.11.2017, protocollo regionale n. 495157 del 27.11.2017, con cui il Comune ha comunicato che l'abbattimento di CO₂ previsto dall'intervento rappresenta un contributo sostanziale per gli obiettivi strategici previsti nel PAES approvato con deliberazione di C.C. n.29 del 28.05.2013, e nel Piano Clima Delibera, approvato con deliberazione di C.C. n.17 del 26/05/2017;

VISTE la nota di Arpav Dipartimento Provinciale di PD del 28.11.2017, protocollo regionale n. 497850 del 28.11.2017, nella quale non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione degli interventi e la nota di ARPAV in cui si condivide la proposta di modifica al PMC trasmessa dalla ditta con nota datata 10/11/17 prot. n. 2376 (prot. ARPAV n. 107409);

VISTO il decreto n. 13 del 28.11.2017 del Direttore dell'Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera, rilasciato ai sensi del D.Lgs 387/2003 e della deliberazione della Giunta Regionale n 453/2010, di presa d'atto delle modifiche non sostanziali e di autorizzazione alla realizzazione e gestione di 6 linee indipendenti di produzione biometano con recupero CO₂, da rifiuti organici da raccolte differenziate (FORSU), come definiti nella parte A, allegato 3 DM 10.10.2014, immesso in rete con destinazione trasporti, di cui 5 linee da 1500 Smc/h cad. e 1 linea da 500 Smc/h costituenti 3 impianti indipendenti: Biometano 1 da 2.000 Smc/h, Biometano 2 da 3.000 Smc/h e Biometano 3 da 3.000 Smc/h e opere accessorie

RITENUTO che, nel loro complesso, le modifiche comunicate dalla ditta con nota prot. n 2017CS0001949 del 15.09.2017 (protocollo regionale nn. 0388180, 0388209, 0388227, 0388256, 0388292 del 18.09.2017), successivamente aggiornate e integrate con prot. n. 2017CS0002355 dell'8.11.2017 (protocollo regionale n.476185 - 476085 - 476101 - 476167 del 14.11.2017), prot. n. 2017CS0002376 del 10.11.2017 (protocollo Regionale n. 473267 - 473286 - 473228 del 13.11.2017), siano non sostanziali;

PRESO ATTO che la Ditta SESA S.p.A. ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori in conformità alla DGR 1519 del 26.05.2009 come evidenziato dalla quietanza di pagamento allegata all'istanza presentata il 15.09.2017;

PRESO ATTO che la Ditta con nota del 25.06.2015, acclarata al prot. Regionale n. 266579 del 29.06.2015, ha trasmesso alla Provincia di Padova le polizze relative alle garanzie finanziarie prestate ai sensi della DGRV 2521 del 19.12.2014, così come prescritto nel Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 16 del 08.05.2015;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali,

decreta

1. Si prende atto delle modifiche non sostanziali all'impianto di compostaggio e digestione anaerobica, sito in via Comuna, in Comune di Este (PD) della Ditta SESA S.p.A., autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente di n. 16 rilasciato il 8.05.2015, aggiornata con Decreto del Direttore Regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 38 del 12.05.2017, come indicate in premessa e secondo gli elaborati allegati all'istanza del 15.09.2017 (protocollo regionale nn. 0388180, 0388209, 0388227, 0388256, 0388292 del 18.09.2017), e relative integrazioni e aggiornamenti con nota prot. n. 2017CS0002355 dell'8.11.2017 (protocollo regionale n.476185 - 476085 - 476101 - 476167 del 14.11.2017), prot. n. 2017CS0002376 del 10.11.2017 (protocollo Regionale n. 473267 - 473286 - 473228 del 13.11.2017), che aggiornano gli allegati alla domanda di AIA presentata il 12.08.2014.

In particolare gli interventi migliorativi sono individuabili in:

1. Integrazione Impianto produzione biometano e completamento con sezione recupero CO₂
2. III sezione di cogenerazione con due gruppi di cogenerazione per autoconsumo
3. Inserimento separatore aeraulico e tritratore a valle della raffinazione del compost
4. Inserimento essiccatore compost
5. Realizzazione volume tecnico lato est e ammodernamento con ristrutturazione platee del verde
6. Ricollocamento torcia e gasometro
7. Riorganizzazione interna dei flussi con produzione di biomassa legnosa combustibile e biomassa ad uso energetica consistente in:
 - ◇ Attività di recupero R3 frazione vegetale - legnosa finalizzata alla produzione di biomassa legnosa combustibile
 - ◇ Attività di pretrattamento "prodotti alimentari - SOA"/"scarti alimentari" finalizzata alla produzione di biomassa destinata all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici

Viene inoltre approvato il nuovo lay-out con le varie fasi transitorie di avvio delle nuove sezioni impiantistiche e adeguamento delle attuali (vecchio impianto di compostaggio pretrattamento e biossidazione) mantenendole per le fasi di emergenza e/o manutenzione del nuovo impianto con carriponte automatici, con conseguente collaudo tecnico-funzionale, come descritto nella relazione tecnica (allegato C6) e relative tavole grafiche allegate (tavola C14 - planimetria dello stabilimento con indicazione degli stralci di collaudo tecnico - funzionale datata 10.11.2017).

2. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce il Decreto del Direttore Regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 38 del 12.05.2017, che viene pertanto annullato.
3. Ai sensi dell'articolo dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

- ◆ Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti - compostaggio e digestione anaerobica (sezione A);
 - ◆ Autorizzazione all'esercizio degli impianti di produzione energia (sezione B);
 - ◆ Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti - depuratore (sezione C).
 - ◆ Autorizzazione allo scarico idrico (ricompreso nella sezione A)
4. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Ditta S.E.S.A. - Società Estense Servizi Ambientali S.p.A ha validità di fino al 08.05.2031, così come previsto dall'articolo 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 46/2014.
 5. L'impianto autorizzato è quello descritto negli elaborati allegati all'istanza presentata da SESA S.p.A. con n. 2017CS0001949 del 15/09/2017 (protocollo regionale nn. 0388180, 0388209, 0388227, 0388256, 0388292 del 18.09.2017), e successive modifiche e aggiornamenti con note prot. n. 2017CS0002355 dell'8.11.2017 (protocollo regionale n.476185 - 476085 - 476101 - 476167 del 14.11.2017), prot. n. 2017CS0002376 del 10.11.2017 (protocollo regionale n. 473267 - 473286 - 473228 del 13.11.2017).
 6. L'avvio dell'impianto, eseguito per sezioni impiantistiche, e la relativa gestione in esercizio provvisorio a seguito delle modifiche di lay-out introdotte è subordinato alla presentazione alla Regione di apposita documentazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000, allegando: dichiarazione del Direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato; data di avvio dell'impianto; nominativo del Tecnico Responsabile della gestione; documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie. Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio di ciascuna sezione impiantistica come riportato negli allegati alla domanda di modifica non sostanziale di AIA, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, deve essere presentato alla Regione il certificato di collaudo funzionale relativo alla specifica sezione impiantistica, conforme a quanto indicato al comma 8 dell'art. 25 L.R. 3/2000.
 7. L'autorizzazione ambientale integrata è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

A) Esercizio impianto di recupero rifiuti (compostaggio e digestione anaerobica)

8. L'attività consiste nel recupero di sostanze organiche mediante processo di compostaggio e digestione anaerobica con produzione di compost e biogas, Operazione R3 del D.Lgs. n. 152/06, parte IV, All. C. L'impianto è autorizzato alla produzione di:
 - ACM - Ammendante Compostato Misto
 - ACF - Ammendante Compostato con Fanghi
 - Ammendante Torboso Composto
 - Ammendante Compost Veneto
 - Ammendante biologico
 - Ammendante compostato Verde
 - Ammendante Vegetale semplice
 Dovrà comunque essere assicurata l'identificazione e tracciabilità all'interno dell'impianto delle diverse tipologie di compost prodotto. Il compost prodotto deve rispettare i limiti previsti dal D.Lgs n. 75 del 29/04/2010 e per il compost Veneto, dalla D.G.R.V. n. 568/2005.
 L'impianto è inoltre autorizzato a svolgere attività di recupero R3 della frazione vegetale-legnosa finalizzata alla produzione di biomassa legnosa combustibile.
9. La potenzialità impiantistica dei rifiuti effettivamente recuperati è:
 - ◆ 185.000 tonn./anno con riferimento alle biocelle di compostaggio;
 - ◆ 115.000 tonn./anno con riferimento alla prima sezione di digestione anaerobica;
 - ◆ 145.000 tonn./anno con riferimento alla seconda sezione di digestione anaerobica.
 - ◆ 80.000 tonn/anno con riferimento alla terza sezione di digestione anaerobica per la produzione di biometano

Presso l'impianto, oltre la potenzialità succitata, possono essere trattati per conto della Ditta Agrilux, con sede in Via Condotta, in Comune di Lozzo Atestino (PD), rifiuti a matrice organica per un quantitativo pari a 40.000 ton./anno.

Nel limite della potenzialità sopra riportata, è inoltre consentito lo stoccaggio Messa in Riserva, Operazione R 13 del D.Lgs n. 152/06, parte IV, All. C, prima dell'avvio alle lavorazioni interne e/o presso impianti di terzi, dei seguenti rifiuti:

- ◆ legno e verde, con un massimo di 20.000 m³;
- ◆ frazione organica, con un massimo di 12.000 m³;

10. Presso l'impianto sono autorizzati i seguenti impianti di produzione di biometano da digestione anaerobica della frazione organica di rifiuti da raccolta differenziata (FORSU):

1. nuovo impianto di produzione biometano "Biometano1" con recupero CO₂, immesso "in rete" con destinazione trasporti da 2.000 Smc/h composto da

Linea 1:

- Stazione di upgrading per produzione di biometano da 500 Smc/h
- Sezione di recupero della CO₂

Linea 2:

- Stazione di upgrading per produzione di biometano da 1.500 Smc/h
- Sezione di recupero della CO₂

alimentato dal biogas del nuovo *biodigestore 1* della terza sezione di digestione anaerobica dedicata alla produzione di biometano. Il biometano viene immesso in nuovo impianto di distribuzione realizzato a proprie spese mediante rete di trasporto interna e/o distribuito presso distributori aziendali realizzati a proprie spese mediante carri bombolai e quello in esubero immesso in rete SNAM con obbligo di connessione di terzi, sempre con destinazione trasporti.

2. Nuovo impianto di produzione biometano "Biometano2" con recupero CO₂ immesso "in rete" con destinazione trasporti da 3.000 Smc/h composto da

linea 1:

- Stazione di upgrading per produzione di biometano da 1.500 Smc/h
- Sezione di recupero della CO₂
- impianto di liquefazione del biometano

linea 2:

- Stazione di upgrading per produzione di biometano da 1.500 Smc/h
- Sezione di recupero della CO₂
- impianto di liquefazione del biometano

alimentato dal biogas del nuovo *biodigestore 2* della terza sezione di digestione anaerobica dedicata alla produzione di biometano. Il biometano viene immesso in nuovo impianto di distribuzione realizzato a proprie spese mediante rete di trasporto interna e/o distribuito presso distributori aziendali realizzati a proprie spese mediante carri bombolai/cisterne se liquefatto e quello in esubero immesso in rete SNAM con obbligo di connessione di terzi, sempre con destinazione trasporti.

Impianto di produzione biometano "Biometano3", immesso "in rete" con destinazione trasporti da 3.000 Smc/h composto da

linea 1:

- Stazione di upgrading per produzione di biometano da 1.500 Smc/h

linea 2:

- Stazione di upgrading per produzione di biometano da 1.500 Smc/h

alimentato dal biogas della II sezione di digestione anaerobica, in parte convertita alla produzione di biometano. Il biometano viene immesso "in rete" con destinazione trasporti in nuovo impianto privato di distribuzione realizzato a proprie spese, mediante rete di trasporto interna e/o mediante carri bombolai, che lo distribuiscono presso distributori esterni (privati realizzati a proprie spese e/o di terzi) e/o immesso in rete SNAM con obbligo di connessione di terzi con destinazione trasporti.

Anche il biogas in eccesso dell'impianto a biomasse agricole può essere inviato all'impianto di produzione di biometano3.

Gli impianti saranno avviati per stralci indipendenti. Per ciascun impianto per primo sarà realizzato l'impianto di produzione di biometano gassoso e una volta terminati i lavori di realizzazione verrà messo in esercizio e avviato in modo indipendente con immissione del biometano nel distributore interno e/o distribuzione con carri bombolai. Successivamente per stralci separati e funzionalmente indipendenti verranno realizzate e messe in funzione la sezione di recupero della CO₂, il liquefattore di biometano e l'impianto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.

11. Presso l'impianto possono essere trattati i seguenti rifiuti:

020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020102	scarti di tessuti animali
020103	scarti di tessuti vegetali
020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito.
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020107	rifiuti della silvicoltura
020204	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020305	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020403	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020502	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020603	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020705	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
030101	scarti di corteccia e sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030301	scarti di corteccia e legno
030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
040107	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219
040221	rifiuti da fibre tessili grezze
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
100102	ceneri leggere di carbone
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
150101	imballaggi in carta e cartone
150103	imballaggi in legno
190501 ⁽¹⁾	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
190603	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190604	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190605	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
190606	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 190811

190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
190901 ⁽²⁾	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari costituiti nello specifico da materiale lignocellulosico proveniente dalle operazioni di pulizia delle griglie fluviali poste a protezione degli impianti di pompaggio e/o produzione di energia idroelettrica
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105
191201	carta e cartone
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
200101	carta e cartone
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200125	oli e grassi commestibili
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200201	rifiuti biodegradabili
200302	rifiuti dei mercati
200307	rifiuti ingombranti
150104 ⁽³⁾	imballaggi in alluminio

(1) Presso l'impianto potranno essere trattati rifiuti con codice CER 190501, solo per situazioni di emergenza e purché con contenuto di metalli inferiore ai limiti previsti dalla Dlgs.75/2010

(2) Eventuali materiali/film plastici, presenti nei rifiuti derivanti dalla pulizia delle griglie fluviali codificati con codice C.E.R. 190901, dovranno essere allontanati prima della preparazione delle miscele da compostare.

(3) nella documentazione (FIR e registri) in corrispondenza di tale codice dovrà essere specificato che "trattasi di rifiuti di cialde di caffè provenienti dai centri di raccolta comunali"

Possono essere inoltre trattati i SOA di cui al Decreto Regionale dell'unità di Progetto Sanità Ambientale e Igiene Alimentare n.471 del 23.09.2008.

È autorizzata altresì attività di pretrattamento "prodotti alimentari - SOA"/"scarti alimentari" finalizzata alla produzione di biomassa destinata all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici.

12. Il trattamento nelle biocelle, tutte, deve garantire un'idonea ossidazione e stabilizzazione della miscela. Tutti i materiali inclusi i S.O.A. disciplinati dal Regolamento CE 1069/2009 devono essere registrati in apposito registro.
13. In caso di emergenza nella provincia di Padova, l'impianto dovrà trattare prioritariamente i rifiuti prodotti nella provincia di Padova.
14. In prossimità dell'ingresso all'area impiantistica dovrà essere apposta, ben visibile, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un'idonea planimetria con lay-out dell'intera area impiantistica con evidenziati i flussi dei rifiuti e delle Materie Prodotte, sia dell'impianto di compostaggio che degli altri impianti presenti nell'area SESA, con indicate tutte le aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti e Materie Prodotte, nei diversi impianti. Eventuali variazioni anche non sostanziali del lay-out dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova ed A.R.P.A.V., DAP di Padova ed Osservatorio Regionale Rifiuti.
15. Il capannone destinato alla gestione verde deve essere dedicato esclusivamente alla gestione del verde stesso ed alla raffinazione del compost, nel rispetto delle ulteriori prescrizioni al successivo art. 16.
16. L'impianto deve essere gestito nel rispetto della normativa vigente. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
 1. oltre a quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 568/2005, al fine di assicurare le condizioni igieniche previste, il materiale dovrà permanere nelle biocelle di ossidazione alla temperatura di 70 °C per almeno 1 h. Tale prescrizione non opera per celle del compost da matrice lignocellulosica prodotto nelle biocelle dedicate, che dovrà comunque garantire la temperatura di almeno 60 °C per almeno 5 giorni consecutivi. I parametri misurati dovranno essere facilmente rilevabili;
 2. la miscela avviata alle celle di bioossidazione dev'essere conforme alle disposizioni della D.G.R.V. n. 568/2005, in particolare deve contenere non meno del 30% in peso di materiali lignocellulosici e non più del 70% in peso di FORSU. In ogni caso la presenza di sovralli nella frazione lignocellulosica non può superare il 50%;
 3. l'ossidazione delle miscele da compostare dovrà avvenire esclusivamente nelle apposite celle e dovrà avere una durata non inferiore a 16 giorni. Per le biocelle dedicate al materiale lignocellulosico l'ossidazione dovrà avere durata non inferiore a 12 giorni. Su ogni cella dovrà essere applicato apposito cartello indicatore, con riportate anche le caratteristiche della miscela iniziale, il tempo di permanenza nelle singole celle;
 4. la maturazione dovrà avere una durata non inferiore a 45 giorni e dovrà avvenire prevalentemente nelle celle di maturazione. Su ogni cella dovrà essere applicato apposito cartello indicatore, con riportate anche le

- caratteristiche della miscela iniziale, il tempo di ossidazione e di maturazione, specificando la permanenza nelle singole celle;
5. è vietato l'utilizzo del digestato per l'umidificazione del compost in maturazione;
 6. il trattamento del verde in entrata, ed il suo deposito dopo triturazione, dev'essere effettuato unicamente all'interno delle apposite aree indicate da cartellonistica. Il verde in arrivo all'impianto dev'essere caricato nelle apposite celle nel più breve tempo possibile;
 7. il deposito del compost maturo dovrà avvenire unicamente all'interno delle apposite aree indicate da cartellonistica. Il locale di deposito compost maturo dev'essere chiuso e posto in aspirazione collegato ad idonei sistemi di abbattimento per il rispetto dei limiti del successivo art. 17. Dovranno essere presenti appositi cartelli identificativi, che ne consentano la tracciabilità, specificando la tipologia di compost secondo l'art.8 del presente Provvedimento;
 8. è autorizzato lo scarico delle acque provenienti dai depuratori biologici interni e non riutilizzate nel processo;
 9. i valori limite di emissione allo scarico non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs. 152/06;
 10. lo scarico sarà reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs. 152/06, a mezzo di idoneo pozzetto ubicato nel punto immediatamente a monte del punto di immissione in tutti gli impluvi naturali, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo.
 11. verrà consentito al personale dell'autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 101 del D.Lgs. 152/06, di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
 12. qualora i fanghi e/o concentrati di depurazione vengano utilizzati nel ciclo di compostaggio, dovranno presentare concentrazioni conformi alla D.G.R.V. n. 568/05, Tab. A, e D.G.R.V. n. 235/09.
 13. i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, qualora avviati a terzi, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte IV dello stesso D.Lgs. n. 152/06, nonché nel caso di utilizzo sul suolo agricolo al D.Lgs. n. 99/92. E' comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre;
 14. le acque in uscita dall'impianto di depurazione biologico, da riciclare e scaricate, dovranno rispettare i limiti di tab. 3, Colonna "scarico in acque superficiali", All. 5, parte III, del D.Lgs n.152/2006. Il sistema di misurazione in automatico e continuo con registrazione dei dati, di portata, pH e conducibilità, posto in ingresso ed in uscita dall'impianto biologico, dev'essere mantenuto sempre attivo e funzionante in caso di scarico in acque superficiali. I dati dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte ai controlli. Il presente punto non si applica alle acque riutilizzate nell'impianto di compostaggio;
 15. deve essere presente a valle dell'impianto il pozzetto di ispezione del depuratore biologico;
 16. deve essere previsto un registro in cui si annotino eventuali funzionamenti anomali delle pompe dell'osmosi del depuratore; deve inoltre essere tenuta registrazione delle manutenzioni effettuate sulle parti dell'impianto di depurazione;
 17. sulle vasche di accumulo/deposito, dovranno essere apposti ben visibili idonei cartelli identificativi dei liquidi contenuti;
 18. i serbatoi e/o contenitori di rifiuti liquidi, posti fuori terra, devono essere dotati di idoneo bacino di contenimento. Il volume di tale bacino deve essere almeno pari a quello del serbatoio e/o contenitore, e nel caso di più contenitori potrà essere realizzato un unico bacino di contenimento di volume almeno pari ad 1/3 del volume complessivo dei contenitori e comunque non inferiore a quello del contenitore di maggiore capacità.
17. I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera non devono essere superiori al valore limite autorizzato (per i parametri non specificati, valgono i limiti previsti dal D.Lgs n. 152/2006, s.m.i., Parte V):

Punto di emissione	Inquinanti	Valore limite (mg/Nm ³)
E1b*, E2b*, E3b, E4b, E5b E6b, E7b, E8b, E9b, E10b	SOV	20
	H ₂ S	3
	NH ₃	30

* Per tali punti di emissione, il limite per i SOV verrà adeguato a 30 mg/Nmc quando il compostaggio (biossidazione) verrà ricollocato nel nuovo edificio lato nord

18. Presso l'impianto dovranno essere tenuti tutti i documenti previsti dalla legge, in particolare, ai sensi della L.R. n. 3/2000:
- ◆ registro di carico e scarico dei rifiuti,
 - ◆ quaderni per la registrazione dei controlli eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria, nonché delle anomalie registrate presso l'impianto;
 - ◆ il piano di sicurezza previsto dalla L.R. n. 3/2000, art. 22.

I digestati provenienti da Agrilux devono essere registrati in apposito registro vidimato e non sono considerati ai fini della potenzialità di cui all'art.9.

B) Esercizio impianto di produzione di energia

Gli impianti di produzione energia sono così costituiti:

- a. Prima sezione impiantistica di produzione energia (denominato "ESTE" n. qualifica IAFR 939) alimentato dal biogas prodotto dalla prima sezione di digestione anaerobica con potenzialità pari a 115.000 tonn/anno costituito da quattro gruppi di cogenerazione: "SESA 1" da 1.064kWe, "SESA 2" da 1.416kWe, "SESA 4" e "SESA 5" da 1.415kWe cad.
- b. Seconda sezione impiantistica di produzione energia composto da 4 sezioni autonome da 998 kWe cad. alimentate a biogas ciascuna da un digestore autonomo della seconda sezione di digestione anaerobica avente potenzialità di 145.000 ton./anno complessive. Ciascuna sezione impiantistica è autonoma ed è così costituita:
 - ◇ Sezione impiantistica denominata "ESTE3" con gruppo di cogenerazione da 998 kWe alimentato dal biogas del biodigestore dedicato B1 (n. qualifica IAFR 5651)
 - ◇ Sezione impiantistica denominata "ESTE-BIO2" con gruppo di cogenerazione da 998 kWe alimentato dal biogas del biodigestore dedicato B2 (n. qualifica IAFR 5680)
 - ◇ Sezione impiantistica denominata "ESTE-BIO3" con gruppo di cogenerazione da 998 kWe alimentato dal biogas del biodigestore dedicato B3 (n. qualifica IAFR 5681)
 - ◇ Sezione impiantistica denominata "ESTE-BIO4" con gruppo di cogenerazione da 998 kWe alimentato dal biogas del biodigestore dedicato B4 (n. qualifica IAFR 5682)
- c. terza sezione impiantistica di produzione energia composta da due gruppi di cogenerazione rispettivamente da 1.067 kWe (BIO6) e 1487 kWe (BIO7) alimentati dal biogas in esubero dei biodigestori lato nord. I due gruppi di cogenerazione funzionano in sostituzione di quelli esistenti nelle fasi di manutenzione e fuori servizio dei gruppi di cogenerazione esistenti per garantire la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli autoconsumi del polo impiantistico. Pertanto complessivamente le emissioni non vengono modificate né qualitativamente né quantitativamente. L'energia elettrica sarà utilizzata per i consumi interni, quella termica avviata alla rete di teleriscaldamento urbano.

19. Il combustibile usato nell'impianti di cui ai precedenti punti a e b dovrà essere costituito unicamente da biogas avente le caratteristiche indicate al punto 2 dell'Allegato 2 - Suballegato 1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., le emissioni inquinanti dovranno rispettare i seguenti valori:

Punto di emissione	Portata Nm ³ /h	Inquinanti	Valore limite * (mg/Nm ³)
E1m	3884	Polveri	10
		HCl	10
		Carbonio organico totale	150
		HF	2
		NOx	450
		CO	500
E2m, E3m, E4m	5210 cadauno	Polveri	10
		HCl	10
		Carbonio organico totale	150
		HF	2
		NOx	450
		CO	500
E5m, E6m, E7m, E8m	3798 cadauno	Polveri	10
		HCl	10
		Carbonio organico totale	150
		HF	2
		NOx	450
		CO	500

E10m	3894	Polveri	10
		HCl	10
		Carbonio organico totale	150
		HF	2
		NOx	450
		CO	500
E11m	5729	Polveri	10
		HCl	10
		Carbonio organico totale	150
		HF	2
		NOx	450
		CO	500

*valori medi calcolati per un periodo di campionamento di un'ora e riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume

20. Per gli altri inquinanti dovranno essere rispettati i valori limite minimi di emissione così come indicati nel D.Lgs 152/2006;
21. I camini devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284;
22. Gli impianti devono essere predisposti per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
23. Gli impianti dovranno perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle Direttive Europee 2006/32/CE e 2009/28/CE relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia.
24. Si prende atto dell'autorizzazione unica rilasciata dal Comune di Este con pratica n. 269/2012 del 08.10.2012, n. 269/2012 del 10.06.2013, n. 619/2013 del 21.08.2014, n. 269/2015 del 21.09.2015, per la sezione impiantistica denominata "ESTE-BIO 5 - con gruppo di cogenerazione a 999 kWe (n. qualifica IAFR 7846) alimentato da biogas con le caratteristiche previste dall'all. X alla parte V del D.Lgs. 152/06, prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole effluenti zootecniche e sottoprodotti di cui al DM 264 del 13.10.2016

C) Esercizio impianto di recupero rifiuti (depuratore biologico)

25. Nell'impianto di depurazione biologica (secondo depuratore aziendale) possono essere trattati i seguenti rifiuti di terzi nel limite di 40.000 tonn./anno:

190605/190606	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale / Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
190703	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
200303	Residui della pulizia stradale
200304	Fanghi delle fosse settiche
200306	Rifiuti della pulizia delle fognature
020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
020302	Rifiuti legati all'impiego di conservanti
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione delle bevande alcoliche
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
160306	Rifiuti organici diversi da quelli alla voce 160305 *
161002	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001

26. L'impianto di depurazione è inoltre autorizzato a trattare il digestato proveniente tramite due condotte interrate a tenuta dall'impianto a biomasse agricole

D) Rumore

27. Dovrà essere assicurata la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli impianti, al fine di garantire i livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifiche anche non sostanziale del ciclo produttivo o delle attrezzature significative, dovrà essere effettuata una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995.
28. Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità previste dal DM 16.03.98 e delle linee guida di cui all'Allegato 2 del DM 31.01.2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all'Allegato 1 del D.Lgs 04.08.1999 n. 372.
29. Dopo tre mesi dalla messa in esercizio dell'impianto, come modificato sulla base del nuovo lay out del precedente art.1, dovrà essere eseguita una valutazione di impatto acustico in prossimità dei ricettori maggiormente esposti, per la verifica della conformità ai limiti di zona previsti dal piano di classificazione acustica comunale. Gli esiti della valutazione dovranno essere trasmessi alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova, ai Comuni di Este e Ospedaletto Euganeo e ad A.R.P.A.V.

E) Monitoraggio e Controllo

30. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC rev04 del 31/03/2017 conformemente al parere espresso da ARPAV con nota del 10.04.2017 acclarata al prot.n. 144868 del 11.04.2017.
31. Tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.
32. Il Gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità competente, alla Provincia di Padova, al Comune di Este e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente costituito da:
 - ◆ un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV (<http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/report-annuale>) contenente i dati previsti dalle tabelle del "Piano di Monitoraggio e Controllo" ossia quelli per i quali è previsto 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
 - ◆ una relazione di commento dei dati dell'anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico. Nella relazione dovrà essere riportato con un giudizio sintetico ed in maniera esplicita il rispetto o meno della normativa e delle prescrizioni autorizzative e delle condizioni di normalità sulla gestione dell'impianto e delle matrici ambientali. La relazione annuale dovrà contenere anche una relazione non tecnica volta a fornire un'ampia e corretta divulgazione dei principali dati informativi.
33. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contraddittorio e sono reperibili attraverso il sito internet <http://ippc.arpa.veneto.it>.
34. Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009.
35. In occasione delle effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC la ditta deve comunicare alla Regione Veneto e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà comunicare entro le 24 ore successive l'avvenuto campionamento.

F. Disposizioni finali

36. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all'ispezione; qualora il Gestore si opponga all'accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all'attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.
37. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così

- come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.
38. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia ARPAV e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006, motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore attiva tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto. Il Gestore sospende l'esercizio dell'attività o l'impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.
39. Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.
40. Il Gestore dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Prima della fase di chiusura definitiva dell'attività il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell'attività stessa, presentare alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova, ad ARPAV, al Comune di Este, un piano di dismissione del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione. Il piano dovrà:
- ◆ identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
 - ◆ programmare le attività di chiusura dell'impianto comprensive di crono programma relativo allo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
 - ◆ identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
 - ◆ verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
 - ◆ indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.
41. La durata della presente autorizzazione è subordinata al possesso da parte della Ditta SESA S.p.A., della Certificazione secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009.
42. Il presente Provvedimento è subordinato alla validità delle garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 19/12/2014. Qualora la polizza R.C.I. preveda il pagamento del premio con rate annue, la Ditta è tenuta ad inviare alla Provincia di Padova almeno 15 giorni prima della scadenza del premio annuale, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio per l'anno successivo. Qualora non vengano rispettate le disposizioni in materia di garanzie finanziarie, la Ditta dovrà sospendere immediatamente l'attività oggetto del presente Provvedimento.
43. Resta salvo l'obbligo da parte della Ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., l'eventuale integrazione degli oneri istruttori di cui all'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, su specifica richiesta dell'Autorità Competente secondo le tariffe individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008) e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 1519 del 26/05/2009.
44. Ai sensi dell'art. 29-sexies, punto 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'ARPAV come criterio minimo, effettuerà nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ispezioni ambientali con cadenza biennale a carico del gestore; la frequenza delle attività ispettive di Arpav potrà essere modificata a seguito dell'emanazione del piano di ispezione ambientale regionale da emanarsi ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29 decies comma 11 bis.
45. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
46. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
47. Il presente provvedimento è comunicato alla ditta SESA SpA con sede legale in Este (PD), via Principe Amedeo n° 43/a e ubicazione impianto in Este (PD), Via Comuna 5b, al Comune di Este (PD), alla Provincia di Padova, ad A.R.P.A. Veneto-DAP di Padova ed Osservatorio Regionale Rifiuti.
48. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 366366)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 103 del 19 dicembre 2017

Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 117 del 24 dicembre 2012, rilasciato a favore della Società Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice. Impianto di Depurazione di Via del Borgo 35043 Monselice. Volturazione Autorizzazione Integrata Ambientale n. 117 del 24 dicembre 2012, a favore di *acquevenete S.p.A.*, con sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Col presente provvedimento si voltura l'autorizzazione integrata ambientale n. 117 del 24 dicembre 2012, già rilasciata alla Società Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice, a favore di *acquevenete S.p.A.*, con sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice.

Il Direttore

ATTESO che con DSRA n. 117 del 24 dicembre 2012, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice, relativamente all'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Via del Borgo - 35043 Monselice per l'attività individuata al Punto 5.3 - Allegato I al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. "Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno";

VISTA la nota del Responsabile del procedimento del Settore Tutela Atmosfera della Regione Veneto, ora Unità Organizzativa Tutela Atmosfera, prot. n. 440532 del 21.10.2014, con la quale è stata prorogata fino al 23 dicembre 2022, l'Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento, secondo gli indirizzi forniti dalla D.G.R.V. n. 1633/2014;

VISTA la nota congiunta in data 20.11.2017, prot. n. 14328/17, con la quale le Società Centro Veneto Servizi di Monselice e Polesine Acque S.p.A. di Rovigo, hanno comunicato che, con atto del Notaio Giorgio Gottardo di Padova del 09.11.2017, è stata formalizzata la fusione per incorporazione della Società *Polesine Acque S.p.A.*, con sede legale in Rovigo, via B. Tisi da Garofolo, 11, nella Società *Centro Veneto Servizi S.p.A.*, con sede legale in Monselice, via C. Colombo, 29/A, con efficacia dal 1° dicembre 2017 e con denominazione *acquevenete S.p.A.*, mantenendo la sede legale, la partita IVA e il codice fiscale, nonché l'iscrizione al REA della Società Centro Veneto Servizi S.p.A., quale Società incorporante;

VISTA la nota in data 30.11.2017, prot. n. 14809/17, con la quale la Società Centro Veneto Servizi di Monselice, ha dichiarato che i dati relativi ad *acquevenete S.p.A.*, Società che subentra alla stessa, sono i seguenti:

Sede Legale: via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice;

- P. IVA e C.F. 00064780281;
- REA: 256689;
- Capitale sociale: Euro. 258.398.589,00;
- che, in forza dell'atto di fusione, l'area di installazione dell'impianto sito in Via del Borgo - 35043 Monselice, rientra nella piena disponibilità di *acquevenete S.p.A.*;
- che, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., restano in vigore, a beneficio di *acquevenete S.p.A.*, la Polizza fideiussoria, n. 260269401, rilasciata da Generali Assicurazioni Spa con scadenza 30/09/2018 e la Polizza per la responsabilità ambientale, rilasciata da Generali Assicurazioni Spa n. 320269102, con scadenza 31/12/2017, già intestate a Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice, relative all'Impianto di Monselice, per le quali è in corso il rilascio di apposita appendice attestante la voltura;
- che la società è in possesso di tutti i requisiti e condizioni di cui all'art. 10, comma 2 del D.M. 120/2014, nonché dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del medesimo D.M. 120/2014;
- che rimane invariato il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto, ing. Andrea Rigato;

e quindi richiesto la volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. 117 del 24 dicembre 2012, a favore di *acquevenete S.p.A.* di Monselice, nonché la conferma, nelle more della procedura di volturazione, dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto, in conformità alle prescrizioni tutte di cui all'AIA già rilasciata;

CONSIDERATO che nella summenzionata nota *acquevenete S.p.A.* dichiara che restano invariate le attività, le tecnologie, le attrezzature impiegate, le dotazioni di personale e le relative qualificazioni professionali ed ogni altra risorsa già positivamente esaminata dalla Regione del Veneto ai fini del rilascio dell'autorizzazione in parola;

VISTA la propria nota circolare del 24.05.2017, n. 204120, recante *Autorizzazione Integrata Ambientale. Indirizzi operativi in ordine alle modalità per la volturazione della titolarità della gestione delle Attività di cui all'Allegato VIII, punto 5, alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 4 del medesimo d.lgs.*;

VISTA la nota del Direttore della Direzione Ambiente prot. n. 505108 del 01.12.2017, con la quale si è preso atto della fusione per incorporazione della Società Polesine Acque S.p.A. di Rovigo nella società Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice, con variazione di denominazione in *acquevenete S.p.A.* di Monselice, nonché della richiesta di voltura a favore di *acquevenete S.p.A.* delle relative Autorizzazioni Integrate Ambientali degli impianti in oggetto, precisando altresì che, nelle more di completamento dei relativi atti e considerato che trattasi di variazione solo nominativa del titolare dell'AIA, si ritiene che l'attività potrà proseguire nel rispetto delle condizioni delle relative autorizzazioni, ferme restando tutte le forme di garanzia a tutela dell'ambiente poste a carico di Codesta Società;

PRESO ATTO che a seguito dei chiarimenti e delle integrazioni rese dalle Ditte interessate non si ravvedono elementi ostativi per procedere alla volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 117 del 24 dicembre 2012, già rilasciata a favore della Società Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice, in quanto risultano soddisfatti i requisiti previsti per la volturazione dell'AIA, di cui alla nota circolare sopra richiamata, come reso dalla nota della Società Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice in data 30.11.2017, prot. n. 14809/17;

decreta

1. di volturare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al Punto 5.3 - Allegato I al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. "Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno", già rilasciata con DSRA n. 117 del 24 dicembre 2012, alla Società Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice, per la gestione dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Via del Borgo - 35043 Monselice, foglio n. 32 particelle 1047, 733, 843, 851, 888, 889, 895, 892 e 897 del catasto, a favore di *acquevenete S.p.A.*, avente sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice.
2. Di prescrivere ad *acquevenete S.p.A.* di Monselice, il rispetto di quanto indicato e di tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSRA n. 117 del 24 dicembre 2012.
3. di comunicare il presente provvedimento ad *acquevenete S.p.A.* di Monselice, ad ARPAV-DAP di Padova, al Consiglio di Bacino "Bacchiglione", alla Provincia di Padova, al Comune di Monselice ed al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione.
4. di ammettere, avverso il presente provvedimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 366367)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 104 del 19 dicembre 2017

Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 82 del 23 dicembre 2011, rilasciato a favore della Società Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice. Impianto di Depurazione di Zona Industriale Terza Strada, Conselve (PD). Volturazione Autorizzazione Integrata Ambientale n. 82 del 23 dicembre 2011, a favore di acquevenete S.p.A., con sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Col presente provvedimento si voltura l'autorizzazione integrata ambientale n. 82 del 23 dicembre 2011, già rilasciata alla Società Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice, a favore di acquevenete S.p.A., con sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice.

Il Direttore

ATTESO che con DSRA n. 82 del 23 dicembre 2011, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice, relativamente all'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Zona Industriale Terza Strada, Conselve (PD), per l'attività individuata al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota del Responsabile del procedimento del Settore Tutela Atmosfera della Regione Veneto, ora Unità Organizzativa Tutela Atmosfera, prot. n. 439691 del 21.10.2014, con la quale è stata prorogata fino al 22 dicembre 2021, l'Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento, secondo gli indirizzi forniti dalla D.G.R.V. n. 1633/2014;

VISTA la nota congiunta in data 20.11.2017, prot. n. 14328/17, con la quale le Società Centro Veneto Servizi di Monselice e Polesine Acque S.p.A. di Rovigo, hanno comunicato che, con atto del Notaio Giorgio Gottardo di Padova del 09.11.2017, è stata formalizzata la fusione per incorporazione della Società *Polesine Acque S.p.A.*, con sede legale in Rovigo, via B. Tisi da Garofolo, 11, nella Società *Centro Veneto Servizi S.p.A.*, con sede legale in Monselice, via C. Colombo, 29/A, con efficacia dal 1° dicembre 2017 e con denominazione *acquevenete S.p.A.*, mantenendo la sede legale, la partita IVA e il codice fiscale, nonché l'iscrizione al REA della Società Centro Veneto Servizi S.p.A., quale Società incorporante;

VISTA la nota in data 30.11.2017, prot. n. 14809/17, con la quale la Società Centro Veneto Servizi di Monselice, ha dichiarato che i dati relativi ad *acquevenete S.p.A.*, Società che subentra alla stessa, sono i seguenti:

Sede Legale: via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice;

- P. IVA e C.F. 00064780281;
- REA: 256689;
- Capitale sociale: Euro. 258.398.589,00;
- che, in forza dell'atto di fusione, l'area di installazione dell'impianto sito in Zona Industriale Terza Strada, Conselve (PD), rientra nella piena disponibilità di *acquevenete S.p.A.*;
- che, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., restano in vigore, a beneficio di *acquevenete S.p.A.*, la Polizza fideiussoria, n. GE0604487, rilasciata da Atradius con scadenza 23/01/2018 e la Polizza per la responsabilità ambientale, rilasciata da Generali Assicurazioni Spa n. 320269104, con scadenza 31/12/2017, già intestate a Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice, relative all'Impianto di Conselve, per le quali è in corso il rilascio di apposita appendice attestante la voltura;
- che la società è in possesso di tutti i requisiti e condizioni di cui all'art. 10, comma 2 del D.M. 120/2014, nonché dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del medesimo D.M. 120/2014;
- che rimane invariato il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto, ing. Andrea Rigato;

e quindi richiesto la volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. 82 del 23 dicembre 2011, a favore di *acquevenete S.p.A.* di Monselice, nonché la conferma, nelle more della procedura di volturazione, dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto, in conformità alle prescrizioni tutte di cui all'AIA già rilasciata;

CONSIDERATO che nella summenzionata nota *acquevenete S.p.A.* dichiara che restano invariate le attività, le tecnologie, le attrezzature impiegate, le dotazioni di personale e le relative qualificazioni professionali ed ogni altra risorsa già positivamente esaminata dalla Regione del Veneto ai fini del rilascio dell'autorizzazione in parola;

VISTA la propria nota circolare del 24.05.2017, n. 204120, recante *Autorizzazione Integrata Ambientale. Indirizzi operativi in ordine alle modalità per la volturazione della titolarità della gestione delle Attività di cui all'Allegato VIII, punto 5, alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 4 del medesimo d.lgs.*;

VISTA la nota del Direttore della Direzione Ambiente prot. n. 505108 del 01.12.2017, con la quale si è preso atto della fusione per incorporazione della Società Polesine Acque S.p.A. di Rovigo nella società Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice, con variazione di denominazione in *acquevenete S.p.A.* di Monselice, nonché della richiesta di voltura a favore di *acquevenete S.p.A.* delle relative Autorizzazioni Integrate Ambientali degli impianti in oggetto, precisando altresì che, nelle more di completamento dei relativi atti e considerato che trattasi di variazione solo nominativa del titolare dell'AIA, si ritiene che l'attività potrà proseguire nel rispetto delle condizioni delle relative autorizzazioni, ferme restando tutte le forme di garanzia a tutela dell'ambiente poste a carico di Codesta Società;

PRESO ATTO che a seguito dei chiarimenti e delle integrazioni rese dalle Ditte interessate non si ravvedono elementi ostativi per procedere alla volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 82 del 23 dicembre 2011, già rilasciata a favore della Società Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice, in quanto risultano soddisfatti i requisiti previsti per la volturazione dell'AIA, di cui alla nota circolare sopra richiamata, come reso dalla nota della Società Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice in data 30.11.2017, prot. n. 14809/17;

decreta

1. di volturare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., già rilasciata con DSRA n. 82 del 23 dicembre 2011, alla Società Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice, per la gestione dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Zona Industriale Terza Strada, Conselve (PD), foglio n. 24 - particelle 438, 440, 443, 441, 439, 229, 87, 84, 442 del catasto, a favore di *acquevenete S.p.A.*, avente sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice.
2. Di prescrivere ad *acquevenete S.p.A.* di Monselice, il rispetto di quanto indicato e di tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSRA n. 82 del 23 dicembre 2011.
3. di comunicare il presente provvedimento ad *acquevenete S.p.A.* di Monselice, ad ARPAV-DAP di Padova, al Consiglio di Bacino "Bacchiglione", alla Provincia di Padova, al Comune di Conselve ed al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione.
4. di ammettere, avverso il presente provvedimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 366368)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 105 del 19 dicembre 2017

Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 58 del 5 agosto 2011 e s.m.i., rilasciato a favore dell'Azienda Polesine Acque S.p.A. Rovigo. Impianto di Depurazione di Loc. Contarina Porto Viro (RO). Volturazione Autorizzazione Integrata Ambientale n. 58 del 5 agosto 2011 e s.m.i., a favore di acquevenete S.p.A., con sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Col presente provvedimento si voltura l'autorizzazione integrata ambientale n. 58 del 5 agosto 2011 e s.m.i., già rilasciata all'Azienda Polesine Acque S.p.A. di Rovigo, a favore di *acquevenete S.p.A.*, con sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice.

Il Direttore

ATTESO che con DSRA n. 58 in data 05.08.2011, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Azienda Polesine Acque S.p.A. di Rovigo, relativamente all'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in località Contarina nel Comune di Porto Viro (RO), per l'attività individuata al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con successivo DSRA n. 5 in data 29.03.2013, è stata rilasciata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con le prescrizioni ivi indicate, all'Azienda Polesine Acque S.p.A. di Rovigo, relativamente all'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in località Contarina nel Comune di Porto Viro (RO);

VISTA la nota del Responsabile del procedimento del Settore Tutela Atmosfera della Regione Veneto, ora Unità Organizzativa Tutela Atmosfera, prot. n. 440633 del 21.10.2014, con la quale è stata prorogata fino al 4 agosto 2021, l'Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento, secondo gli indirizzi forniti dalla D.G.R.V. n. 1633/2014;

VISTA la nota congiunta in data 20.11.2017, prot. n. 14328/17, con la quale le Società Centro Veneto Servizi di Monselice e Polesine Acque S.p.A. di Rovigo, hanno comunicato che, con atto del Notaio Giorgio Gottardo di Padova del 09.11.2017, è stata formalizzata la fusione per incorporazione della Società *Polesine Acque S.p.A.*, con sede legale in Rovigo, via B. Tisi da Garofolo, 11, nella Società *Centro Veneto Servizi S.p.A.*, con sede legale in Monselice, via C. Colombo, 29/A, con efficacia dal 1° dicembre 2017 e con denominazione *acquevenete S.p.A.*, mantenendo la sede legale, la partita IVA e il codice fiscale, nonché l'iscrizione al REA della Società Centro Veneto Servizi S.p.A., quale Società incorporante;

VISTA la nota congiunta in data 30.11.2017, prot. n. 14829/17, con la quale le Aziende Centro Veneto Servizi di Monselice e Polesine Acque S.p.A. di Rovigo, hanno dichiarato che i dati relativi ad *acquevenete S.p.A.*, Società che subentra alle stesse, sono i seguenti:

Sede Legale: via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice;

- P. IVA e C.F. 00064780281;
- REA: 256689;
- Capitale sociale: Euro. 258.398.589,00;
- che, in forza dell'atto di fusione, l'area di installazione dell'impianto sito in località Contarina nel Comune di Porto Viro (RO), rientra nella piena disponibilità di *acquevenete S.p.A.*;
- che, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., restano in vigore, a beneficio di *acquevenete S.p.A.*, la Polizza fideiussoria n. 787157, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. con scadenza 4.8.2023 e la Polizza per la responsabilità ambientale, rilasciata da Generali Assicurazioni S.p.A. n. 360191245, con scadenza 31.12.2017, già intestate a Polesine Acque S.p.A., relative all'Impianto di Porto Viro, per le quali è in corso il rilascio di apposita appendice attestante la voltura;
- che la società è in possesso di tutti i requisiti e condizioni di cui all'art. 10, comma 2 del D.M. 120/2014, nonché dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del medesimo D.M. 120/2014;
- che rimane invariato il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto, signor Luca Prencisvalle e del Responsabile dell'Esecuzione del PMC, ing. Gaetano Guratti, già comunicati;

e quindi richiesto la volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. 58 del 5 agosto 2011 e s.m.i., a favore di *acquevenete S.p.A.* di Monselice, nonché la conferma, nelle more della procedura di volturazione, dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto, in conformità alle prescrizioni tutte di cui all'AIA già rilasciata;

CONSIDERATO che nella summenzionata nota *acquevenete S.p.A.* dichiara che restano invariate le attività, le tecnologie, le attrezzature impiegate, le dotazioni di personale e le relative qualificazioni professionali ed ogni altra risorsa già positivamente esaminata dalla Regione del Veneto ai fini del rilascio dell'autorizzazione in parola;

VISTA la propria nota circolare del 24.05.2017, n. 204120, recante *Autorizzazione Integrata Ambientale. Indirizzi operativi in ordine alle modalità per la volturazione della titolarità della gestione delle Attività di cui all'Allegato VIII, punto 5, alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 4 del medesimo d.lgs.*;

VISTA la nota del Direttore della Direzione Ambiente prot. n. 505108 del 01.12.2017, con la quale si è preso atto della fusione per incorporazione della Società Polesine Acque S.p.A. di Rovigo nella società Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice, con variazione di denominazione in *acquevenete S.p.A.* di Monselice, nonché della richiesta di voltura a favore di *acquevenete S.p.A.* delle relative Autorizzazioni Integrate Ambientali degli impianti in oggetto, precisando altresì che, nelle more di completamento dei relativi atti e considerato che trattasi di variazione solo nominativa del titolare dell'AIA, si ritiene che l'attività potrà proseguire nel rispetto delle condizioni delle relative autorizzazioni, ferme restando tutte le forme di garanzia a tutela dell'ambiente poste a carico di Codesta Società;

PRESO ATTO che a seguito dei chiarimenti e delle integrazioni rese dalle Ditte interessate non si ravvedono elementi ostativi per procedere alla volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 58 del 5 agosto 2011 e s.m.i., già rilasciata a favore dell'Azienda Polesine Acque S.p.A. di Rovigo, in quanto risultano soddisfatti i requisiti previsti per la volturazione dell'AIA, di cui alla nota circolare sopra richiamata, come reso dalla nota congiunta delle Aziende Centro Veneto Servizi di Monselice e Polesine Acque S.p.A. di Rovigo in data 30.11.2017, prot. n. 14829/17;

decreta

1. di volturare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.3 a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., già rilasciata con DSRA n. 58 del 5 agosto 2011, successivamente integrata dal DSRA n. 5 in data 29.03.2013, all'Azienda Polesine Acque S.p.A., con sede legale in via B. Tisi da Garofalo, 11 - Rovigo, per la gestione dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in località Contarina nel Comune di Porto Viro (RO) foglio n. 12 particella 275 del catasto, a favore di *acquevenete S.p.A.*, con sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice.
2. Di prescrivere ad *acquevenete S.p.A.* di Monselice, il rispetto di quanto indicato e di tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSRA n. 58 del 5 agosto 2011 e del DSRA n. 5 in data 29.03.2013.
3. di comunicare il presente provvedimento ad *acquevenete S.p.A.* di Monselice, ad ARPAV-DAP Rovigo, al Consiglio di Bacino "Polesine", alla Provincia di Rovigo, al Comune di Porto Viro (RO) e al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione.
4. di ammettere, avverso il presente provvedimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 366369)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 106 del 19 dicembre 2017

Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 103 del 29 dicembre 2010 e s.m.i., rilasciato a favore dell'Azienda Polesine Acque S.p.A. Rovigo. Impianto di Depurazione di via Cà Mignola Vecchia nel Comune di Badia Polesine. Volturazione Autorizzazione Integrata Ambientale n. 103 del 29 dicembre 2010 e s.m.i., a favore di *acquevenete S.p.A.*, con sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Col presente provvedimento si volta l'autorizzazione integrata ambientale n. 103 del 29 dicembre 2010 e s.m.i., già rilasciata all'Azienda Polesine Acque S.p.A. di Rovigo, a favore di *acquevenete S.p.A.*, con sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice.

Il Direttore

ATTESO che con DSRA n. 103 del 29 dicembre 2010, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Azienda Polesine Acque S.p.A. di Rovigo, relativamente all'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in via Cà Mignola Vecchia nel Comune di Badia Polesine per l'attività individuata al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con successivo DSRA n. 6 in data 29.03.2013, è stata rilasciata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con le prescrizioni ivi indicate, all'Azienda Polesine Acque S.p.A. di Rovigo, relativamente all'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in via Cà Mignola Vecchia nel Comune di Badia Polesine;

VISTA la nota del Responsabile del procedimento del Settore Tutela Atmosfera della Regione Veneto, ora Unità Organizzativa Tutela Atmosfera, prot. n. 440169 del 21.10.2014, con la quale è stata prorogata fino al 28 dicembre 2020, l'Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento, secondo gli indirizzi forniti dalla D.G.R.V. n. 1633/2014;

VISTA la nota congiunta in data 20.11.2017, prot. n. 14328/17, con la quale le Società Centro Veneto Servizi di Monselice e Polesine Acque S.p.A. di Rovigo, hanno comunicato che, con atto del Notaio Giorgio Gottardo di Padova del 09.11.2017, è stata formalizzata la fusione per incorporazione della Società *Polesine Acque S.p.A.*, con sede legale in Rovigo, via B. Tisi da Garofolo, 11, nella Società *Centro Veneto Servizi S.p.A.*, con sede legale in Monselice, via C. Colombo, 29/A, con efficacia dal 1° dicembre 2017 e con denominazione *acquevenete S.p.A.*, mantenendo la sede legale, la partita IVA e il codice fiscale, nonché l'iscrizione al REA della Società Centro Veneto Servizi S.p.A., quale Società incorporante;

VISTA la nota congiunta in data 30.11.2017, prot. n. 14829/17, con la quale le Società Centro Veneto Servizi di Monselice e Polesine Acque S.p.A. di Rovigo, hanno dichiarato che i dati relativi ad *acquevenete S.p.A.*, Società che subentra alle stesse, sono i seguenti:

Sede Legale: via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice;

- P. IVA e C.F. 00064780281;
- REA: 256689;
- Capitale sociale: Euro. 258.398.589,00;
- che, in forza dell'atto di fusione, l'area di installazione dell'impianto sito in via Cà Mignola Vecchia nel Comune di Badia Polesine, rientra nella piena disponibilità di *acquevenete S.p.A.*;
- che, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., restano in vigore, a beneficio di *acquevenete S.p.A.*, la Polizza fideiussoria, n. 07400269925, rilasciata da Generali Ina Assitalia S.p.A. con scadenza 28.12.2022 e la Polizza per la responsabilità ambientale, rilasciata da Generali Assicurazioni S.p.A. n. 360191246, con scadenza 31.12.2017, già intestate a Polesine Acque S.p.A., relative all'Impianto di Badia Polesine, per le quali è in corso il rilascio di apposita appendice attestante la volta;
- che la società è in possesso di tutti i requisiti e condizioni di cui all'art. 10, comma 2 del D.M. 120/2014, nonché dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del medesimo D.M. 120/2014;
- che rimangono invariati il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto, signor Giorgio Bertini e del Responsabile dell'Esecuzione del PMC, ing. Gaetano Guratti, già comunicati;

e quindi richiesto la volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. 103 del 29 dicembre 2010 e s.m.i., a favore di *acquevenete S.p.A.* di Monselice, nonché la conferma, nelle more della procedura di volturazione,

dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto, in conformità alle prescrizioni tutte di cui all'AIA già rilasciata;

CONSIDERATO che nella summenzionata nota *acquevenete S.p.A.* dichiara che restano invariate le attività, le tecnologie, le attrezzature impiegate, le dotazioni di personale e le relative qualificazioni professionali ed ogni altra risorsa già positivamente esaminata dalla Regione del Veneto ai fini del rilascio dell'autorizzazione in parola;

VISTA la propria nota circolare del 24.05.2017, n. 204120, recante *Autorizzazione Integrata Ambientale. Indirizzi operativi in ordine alle modalità per la volturazione della titolarità della gestione delle Attività di cui all'Allegato VIII, punto 5, alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 4 del medesimo d.lgs.*;

VISTA la nota del Direttore della Direzione Ambiente prot. n. 505108 del 01.12.2017, con la quale si è preso atto della fusione per incorporazione della Società Polesine Acque S.p.A. di Rovigo nella società Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice, con variazione di denominazione in *acquevenete S.p.A.* di Monselice, nonché della richiesta di voltura a favore di *acquevenete S.p.A.* delle relative Autorizzazioni Integrate Ambientali degli impianti in oggetto, precisando altresì che, nelle more di completamento dei relativi atti e considerato che trattasi di variazione solo nominativa del titolare dell'AIA, si ritiene che l'attività potrà proseguire nel rispetto delle condizioni delle relative autorizzazioni, ferme restando tutte le forme di garanzia a tutela dell'ambiente poste a carico di Codesta Società;

PRESO ATTO che a seguito dei chiarimenti e delle integrazioni rese dalle Ditte interessate non si ravvedono elementi ostativi per procedere alla volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 103 del 29 dicembre 2010 e s.m.i., già rilasciata a favore dell'Azienda Polesine Acque S.p.A. di Rovigo, in quanto risultano soddisfatti i requisiti previsti per la volturazione dell'AIA, di cui alla nota circolare sopra richiamata, come reso dalla nota congiunta delle Aziende Centro Veneto Servizi di Monselice e Polesine Acque S.p.A. di Rovigo in data 30.11.2017, prot. n. 14829/17;

decreta

1. di volturare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.3 a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., già rilasciata con DSRA n. 103 del 29 dicembre 2010, successivamente integrata dal DSRA n. 6 in data 29.03.2013, all'Azienda Polesine Acque S.p.A., con sede legale in via B. Tisi da Garofalo, 11 - Rovigo, per la gestione dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in via Cà Mignola Vecchia nel Comune di Badia Polesine (RO) foglio n. 17 particella MAP454 del catasto, a favore di *acquevenete S.p.A.*, con sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice.
2. Di prescrivere ad *acquevenete S.p.A.* di Monselice, il rispetto di quanto indicato e di tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSRA n. 103 del 29 dicembre 2010 e del DSRA n. 6 in data 29.03.2013.
3. di comunicare il presente provvedimento ad *acquevenete S.p.A.* di Monselice, ad ARPAV-DAP Rovigo, al Consiglio di Bacino "Polesine", alla Provincia di Rovigo, al Comune di Badia Polesine (RO) e al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione.
4. di ammettere, avverso il presente provvedimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 366370)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 107 del 19 dicembre 2017

Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 48 del 14 luglio 2011 e s.m.i., rilasciato a favore dell'Azienda Polesine Acque S.p.A. Rovigo. Impianto di Depurazione di viale Porta Po, Rovigo. Volturazione Autorizzazione Integrata Ambientale n. 48 del 14 luglio 2011 e s.m.i., a favore di acquevenete S.p.A., con sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Col presente provvedimento si voltura l'autorizzazione integrata ambientale n. 48 del 14 luglio 2011 e s.m.i., già rilasciata all'Azienda Polesine Acque S.p.A. di Rovigo, a favore di *acquevenete S.p.A.*, con sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice.

Il Direttore

ATTESO che con DSRA n. 48 in data 14.07.2011, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Azienda Polesine Acque S.p.A. di Rovigo, relativamente all'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in viale Porta Po nel Comune di Rovigo (RO) per l'attività individuata al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con successivo DSRA n. 7 in data 29.03.2013, è stata rilasciata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con le prescrizioni ivi indicate, all'Azienda Polesine Acque S.p.A. di Rovigo, relativamente all'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in via viale Porta Po, Comune di Rovigo;

VISTA la nota del Responsabile del procedimento del Settore Tutela Atmosfera della Regione Veneto, ora Unità Organizzativa Tutela Atmosfera, prot. n. 440010 del 21.10.2014, con la quale è stata prorogata fino al 13.07.2021, l'Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento, secondo gli indirizzi forniti dalla D.G.R.V. n. 1633/2014;

VISTA la nota congiunta in data 20.11.2017, prot. n. 14328/17, con la quale le Società Centro Veneto Servizi di Monselice e Polesine Acque S.p.A. di Rovigo, hanno comunicato che, con atto del Notaio Giorgio Gottardo di Padova del 09.11.2017, è stata formalizzata la fusione per incorporazione della Società *Polesine Acque S.p.A.*, con sede legale in Rovigo, via B. Tisi da Garofolo, 11, nella Società *Centro Veneto Servizi S.p.A.*, con sede legale in Monselice, via C. Colombo, 29/A, con efficacia dal 1° dicembre 2017 e con denominazione *acquevenete S.p.A.*, mantenendo la sede legale, la partita IVA e il codice fiscale, nonché l'iscrizione al REA della Società Centro Veneto Servizi S.p.A., quale Società incorporante;

VISTA la nota congiunta in data 30.11.2017, prot. n. 14829/17, con la quale le Società Centro Veneto Servizi di Monselice e Polesine Acque S.p.A. di Rovigo, hanno dichiarato che i dati relativi ad *acquevenete S.p.A.*, Società che subentra alle stesse, sono i seguenti:

Sede Legale: via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice;

- P. IVA e C.F. 00064780281;
- REA: 256689;
- Capitale sociale: Euro. 258.398.589,00;
- che, in forza dell'atto di fusione, le aree di installazione dell'impianto sito in Rovigo viale Porta Po, rientra nella piena disponibilità di *acquevenete S.p.A.*;
- che, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., resta in vigore, a beneficio di *acquevenete S.p.A.*, la polizza per la responsabilità ambientale, già intestata a Polesine Acque S.p.A. relativa all'impianto di stoccaggio di Rovigo viale Porta Po, rilasciata da Generali Assicurazioni S.p.A. n. 360191244, con scadenza 31.12.2017, per la quale è in corso il rilascio di apposita appendice attestante la voltura;
- che la società è in possesso di tutti i requisiti e condizioni di cui all'art. 10, comma 2 del D.M. 120/2014, nonché dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del medesimo D.M. 120/2014;
- che rimangono invariati i nominativi del Responsabile Tecnico dell'impianto, signor Giorgio Bertini e del Responsabile dell'Esecuzione del PMC, ing. Gaetano Guratti, già comunicati;

e quindi richiesto la volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. 48 del 14 luglio 2011 e s.m.i., a favore di *acquevenete S.p.A.* di Monselice, nonché la conferma, nelle more della procedura di volturazione, dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto, in conformità alle prescrizioni tutte di cui all'AIA già rilasciata;

CONSIDERATO che nella summenzionata nota *acquevenete S.p.A.* dichiara che restano invariate le attività, le tecnologie, le attrezzature impiegate, le dotazioni di personale e le relative qualificazioni professionali ed ogni altra risorsa già positivamente esaminata dalla Regione del Veneto ai fini del rilascio dell'autorizzazione in parola;

VISTA la propria nota circolare del 24.05.2017, n. 204120, recante *Autorizzazione Integrata Ambientale. Indirizzi operativi in ordine alle modalità per la volturazione della titolarità della gestione delle Attività di cui all'Allegato VIII, punto 5, alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 4 del medesimo d.lgs.*;

VISTA la nota del Direttore della Direzione Ambiente prot. n. 505108 del 01.12.2017, con la quale si è preso atto della fusione per incorporazione della Società Polesine Acque S.p.A. di Rovigo nella società Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice, con variazione di denominazione in *acquevenete S.p.A.* di Monselice, nonché della richiesta di voltura a favore di *acquevenete S.p.A.* delle relative Autorizzazioni Integrate Ambientali degli impianti in oggetto, precisando altresì che, nelle more di completamento dei relativi atti e considerato che trattasi di variazione solo nominativa del titolare dell'AIA, si ritiene che l'attività potrà proseguire nel rispetto delle condizioni delle relative autorizzazioni, ferme restando tutte le forme di garanzia a tutela dell'ambiente poste a carico di Codesta Società;

PRESO ATTO che a seguito dei chiarimenti e delle integrazioni rese dalle Ditte interessate non si ravvedono elementi ostativi per procedere alla volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 48 del 14 luglio 2011 e s.m.i., già rilasciata a favore dell'Azienda Polesine Acque S.p.A. di Rovigo, in quanto risultano soddisfatti i requisiti previsti per la volturazione dell'AIA, di cui alla nota circolare sopra richiamata, come reso dalla nota congiunta delle Aziende Centro Veneto Servizi di Monselice e Polesine Acque S.p.A. di Rovigo in data 30.11.2017, prot. n. 14829/17;

decreta

1. di volturare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., già rilasciata con DSRA n. 48 del 14 luglio 2011, successivamente integrata con DSRA n. 7 in data 29.03.2013, all'Azienda Polesine Acque S.p.A., con sede legale in via B. Tisi da Garofalo, 11 - Rovigo, per la gestione dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in viale Porta Po in Rovigo, foglio n. 27 particelle 633-630-754 del catasto, a favore di *acquevenete S.p.A.*, con sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice.
2. di prescrivere ad *acquevenete S.p.A.* il rispetto di quanto indicato e di tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSRA n. 48 del 14 luglio 2011 e al DSRA n. 7 in data 29.03.2013.
3. di comunicare il presente provvedimento ad *acquevenete S.p.A.* di Monselice, ad ARPAV-DAP Rovigo, al Consiglio di Bacino "Polesine", alla Provincia di Rovigo, al Comune di Rovigo ed al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione.
4. di ammettere, avverso il presente provvedimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 366371)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 109 del 28 dicembre 2017

Autorizzazione Integrata Ambientale - Punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 03.04.2006, n. 152. Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., sede legale Via Bruno Pontecorvo, 1, San Donà di Piave (VE), ubicazione installazione in via Majorana n. 5, in Comune di Noventa di Piave (VE). Sospensione del termine di cui al punto 9.8 dell'AIA.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Col presente provvedimento si sospendono i termini relativi ai tempi massimi di stoccaggio dei rifiuti nell'installazione di cui all'oggetto, a causa del sequestro probatorio cui sono sottoposti.

Il Direttore

VISTO il proprio decreto n. 28 del 28.10.2016, con il quale è stato autorizzato il riavvio dell'esercizio dell'installazione relativa alla gestione dei rifiuti di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRAT n. 38 del 30.06.2009, già di titolarità della Ditta ECO-ENERGY S.r.l.;

VISTO il proprio decreto n. 18 del 21.03.2016, con il quale è stata volturata a favore della Ditta NEKTA Ambiente S.r.l. la titolarità del decreto n. 38/2009, sopra richiamato;

VISTA l'istanza presentata dalla Ditta NEKTA Ambiente S.r.l. in data 13.10.2017, acquisita al prot. reg. n. 434422 del 18.10.2017, tendente ad ottenere una sospensione del punto 9.8 dell'AIA rilasciata con DSRAT n. 38 del 30.06.2009, riconfermata con DDDATST n. 28/2016, relativo ai tempi massimi di stoccaggio consentiti presso l'installazione;

PRESO ATTO che, in ragione del sequestro probatorio disposto dall'Autorità giudiziaria in data 10 aprile 2017, notificato in data 19.04.2017, a causa del principio d'incendio sviluppatosi nel corso dello stesso mese di aprile, si è determinata, dalla stessa data, l'effettiva indisponibilità delle aree oggetto di autorizzazione e la conseguente impossibilità di dar corso allo smaltimento dei rifiuti stoccati, circostanza questa che, secondo quanto dichiarato, ha reso oggettivamente impossibile per la Ditta rispettare formalmente il termine di durata dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti stessi autorizzato presso l'impianto con particolare riguardo al punto 9.8 del Decreto dirigenziale n. 28 del 28.10.2016;

RITENUTO pertanto di assentire la richiesta avanzata dalla Ditta ritenendo ragionevole concedere la sospensione del termine in parola per giorni 60, relativamente alle partite di rifiuti in sequestro, e comunque non oltre la data di notifica del decreto di revoca del sequestro probatorio di cui trattasi;

DATO CONTO che i rifiuti per i quali si richiede la sospensione dei termini per lo stoccaggio sono costituiti dalle partite di cui ai FIR 032402/2016 del 25.11.2016 e FIR 032457 del 30.11.2016;

decreta

1. di concedere, per quanto esposto e motivato in premessa, la sospensione dei termini relativi allo stoccaggio indicati al punto 9.8 di cui al DSRAT n. 38 del 30.06.2009, limitatamente alle partite di rifiuti identificate dai FIR 032402/2016 del 25.11.2016 e FIR 032457 del 30.11.2016, per giorni 60 e, comunque, non oltre la data di notifica del decreto di revoca del sequestro probatorio di cui trattasi;
2. di confermare, per quanto non in contrasto col presente provvedimento, tutte le altre prescrizioni contenute nell'AIA di cui al DSRAT n. 38 del 30.06.2009 e successivi provvedimenti di modifica e integrazione;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., con sede legale in Via Bruno Pontecorvo, 1, San Donà di Piave (VE), alla Procura della Repubblica di Venezia, ad ARPAV Direzione Generale, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Noventa di Piave, all'Azienda Servizi Integrati - A.S.I. S.p.A.;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 366372)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 110 del 28 dicembre 2017

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 1079 del 28.06.2013 relativamente all'adeguamento tecnologico della discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR). Proroga dei termini per la presentazione del certificato di collaudo funzionale dell'impianto di inertizzazione. Ditta INERTECO S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 Campagnola di Zevio (VR).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si proroga, su istanza del soggetto interessato, il termine per la presentazione del certificato di collaudo funzionale dell'impianto di inertizzazione previsto dal progetto presentato dalla Ditta Inerteco S.r.l. ed approvato con DGRV n. 1079/2013.

Il Direttore

RICHIAMATO il progetto di adeguamento tecnologico della discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR), approvato con DGR n. 1079 del 28.06.2013.

CONSIDERATO che il progetto di cui sopra prevede la realizzazione di un impianto di inertizzazione a servizio esclusivo della discarica in parola, finalizzato al trattamento di rifiuti solidi, o fangosi palabili, a prevalente matrice inorganica, da effettuarsi prima del definitivo collocamento degli stessi nella medesima discarica.

CONSIDERATO che l'inizio dei lavori di realizzazione di detto impianto è stato comunicato dalla Ditta Inerteco S.r.l. con nota del 13 giugno 2014, acquisita al prot. reg. n. 258441 del 16.06.2014.

RICHIAMATO il precedente decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 24 del 30.03.2016 con il quale, su istanza del soggetto interessato, era stata concessa apposita proroga, fino al 01.07.2020, rispetto al termine previsto dalla prescrizione n. 5 del parere n. 404 del 27 marzo 2013 allegato alla DGRV n. 1079/2013, per la fine lavori e messa in esercizio dell'impianto di inertizzazione di cui trattasi.

PRESO ATTO che con nota del 01.06.2017 (acquisita al prot. reg. n. 217555 del 05.06.2017) la Ditta Inerteco S.r.l. ha trasmesso la relazione di fine lavori delle opere previste dal progetto dell'impianto di inertizzazione in parola e che, con successiva nota del 29.06.2017 (acquisita al prot. reg. n. 26636 del 05.07.2017), ha comunicato l'avvio dell'impianto, in esercizio provvisorio, a partire dal successivo 03.07.2017, trasmettendo contestualmente la polizza finanziaria a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata.

PRESO ATTO che la polizza di cui sopra risulta essere stata formalmente accettata dalla Provincia di Verona con successiva nota n. 71243 del 24.08.2017.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000, come richiamato dalla prescrizione n. 8 di cui all'Allegato B alla DGRV n. 1079/2013, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, deve essere presentato il certificato di collaudo funzionale dello stesso, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato.

VISTA la nota datata dicembre 2017, acquisita al prot. reg. n. 512051 del 06.12.2017, con la quale la Ditta Inerteco S.r.l. ha formulato apposita istanza di proroga, a firma del responsabile tecnico e del collaudatore incaricato, per la presentazione del certificato di collaudo relativo all'impianto in parola.

CONSIDERATO che la durata della proroga richiesta è pari ad ulteriori 180 giorni.

PRESO ATTO che le motivazioni dell'istanza presentata risiedono nella necessità di acquisire più campagne di monitoraggio delle emissioni dell'impianto, nonché di testare l'efficacia del trattamento anche in considerazione delle intervenute modifiche in corso d'opera che hanno comportato, in particolare, l'installazione di un secondo silos per lo stoccaggio dei rifiuti pulverulenti.

RITENUTO che gli approfondimenti segnalati possano essere tuttavia effettuati in un tempo ridotto rispetto a quello richiesto dalla Ditta.

RITENUTO di poter assentire, viste le motivazioni addotte ed alla luce del precedente ritenuto, alla proroga richiesta per un periodo pari a 90 giorni e, pertanto, fino al **29.03.2018**.

VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTI gli ulteriori decreti regionali n. 24 del 30.03.2016, n. 20 del 27.09.2016, n. 30 del 18.11.2016 e n. 88 del 06.10.2017, modificativi e/o integrativi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 1079/2013.

decreta

1. Di assentire alla proroga richiesta per la presentazione, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000, del certificato di collaudo funzionale dell'impianto di inertizzazione approvato con DGRV n. 1079/2013, per un periodo pari a 90 giorni, e, pertanto, fino al **29.03.2018**.
2. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nella DGRV n. 1079 del 28.06.2013 (parte AIA) e nei successivi decreti modificativi n. 24 del 30.03.2016, n. 20 del 27.09.2016, n. 30 del 18.11.2016 e n. 88 del 06.10.2017.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
4. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta INERTECO S.r.l. con sede legale in Via Cà Bianca, n. 16 - 37050 Campagnola di Zevio (VR), al Comune di Zevio (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V.- Dipartimento Provinciale Verona ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
5. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
6. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 366373)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 111 del 28 dicembre 2017

Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Sommacampagna (VR) località Casetta. Attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Modifica su istanza di parte dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 104 del 30.12.2013 e ss.mm.ii.: proroga dei termini per il conferimento di rifiuti e per la realizzazione della copertura definitiva della discarica. Gestore: Ditta PRO IN S.r.l., con sede legale in Via Copernico, n. 21 Verona.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si modifica, su istanza di parte, l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Sommacampagna (VR) - località Casetta e gestita dalla società Pro-In S.r.l. prorogando di 12 mesi i termini per il conferimento di rifiuti e per la realizzazione della copertura definitiva della discarica.

Il Direttore

RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente (DSR) n. 104 del 30.12.2013 e ss.mm.ii., con cui è stata rinnovata, a favore della società PRO - IN S.r.l. (nel seguito "Gestore"), l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per la discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Sommacampagna (VR) - località Casetta.

RICHIAMATO il DDR n. 68/2014 "*Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 104 del 30.12.2013 con presa d'atto del nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo e del nuovo Piano Finanziario*", ed in particolare le prescrizioni di cui ai punti 8. e 9. del medesimo decreto:

8. *E' fissato al 31.12.2017, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della volumetria residua e quindi per la fine dei conferimenti dei rifiuti in discarica.*
9. *E' fissato al 31.12.2018, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della copertura finale della discarica.*

RICHIAMATI i successivi DDDR n. 70/2015 "*Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 104 del 30.12.2013 e ss.mm.ii. in esito al procedimento di VIA conclusosi con DGRV n. 918 del 20 luglio 2015*" e n. 17/2017 "*Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 104 del 30.12.2013, inerente lo strato di drenaggio del biogas ricompreso nel pacchetto di impermeabilizzazione di copertura*".

PRESO ATTO che, con il succitato DDR n. 17/2017, il Gestore è stato autorizzato ad effettuare l'operazione di recupero (R5) mediante utilizzo di rifiuti per la formazione dello strato di drenaggio del biogas e di rottura capillare del capping della discarica, nonché la relativa operazione di messa in riserva (R13) per i quantitativi necessari allo scopo.

DATO ATTO che il termine di cui alla succitata prescrizione n. 8 del DDR n. 68/2014 deve intendersi riferito al completamento della volumetria complessiva autorizzata, pari a 200.000 m³, con riferimento all'operazione di smaltimento D1 (di cui all'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.).

PRESO ATTO che dalla relazione annuale datata 8.02.2017 (prot. reg. n. 54878 del 9.02.2017), trasmessa dal Gestore in ottemperanza alla prescrizione n. 56 della vigente AIA di cui al DSR n. 104/2013, nonché dal verbale n. 0171/02-17 (acquisito al prot. reg. n. 96401 del 9.03.2017) riportante gli esiti dell'ispezione ambientale effettuata da ARPAV-DAP Verona in data 15.02.2017, risulta che:

- i conferimenti di rifiuti in discarica si sono di fatto conclusi nel corso del quarto trimestre del 2016 in quanto sono state raggiunte le quote previste dal progetto e le volumetrie autorizzate.
- i lotti risultano tutti coperti con teli impermeabili provvisori.

CONSIDERATO che il progetto di realizzazione della discarica, approvato a suo tempo con DDGRV n. 1932/2004 e n. 3301/2004 (vedi piano di gestione operativa), prevede che:

Al termine del riempimento di ciascuna cella si procederà con la chiusura e la realizzazione del capping definitivo, nel rispetto delle tempistiche previste dall'autorizzazione e da eventuali prescrizioni degli Enti di controllo. Poiché a causa dei fenomeni di degradazione che avvengono normalmente nel corpo della discarica sono prevedibili importanti fenomeni di assestamento, della durata superiore ad un anno, e dal momento che i cedimenti differenziali conseguenti possono danneggiare la continuità e l'efficacia della copertura finale, si prevede che al termine dei conferimenti sarà realizzata una

copertura provvisoria dei rifiuti, in modo da minimizzare la formazione del percolato. I cedimenti saranno monitorati tramite rilievi topografici a frequenza almeno semestrale. All'esaurimento della fase di assestamento primario si procederà:

- ripresa degli smaltimenti e riprofilatura del deposito dei rifiuti, eliminando gli eventuali avvallamenti e riportando il profilo del rifiuto a quello di progetto;
- realizzazione della chiusura definitiva, come previsto in Allegato A.

VISTA la "Domanda di compatibilità ambientale, approvazione del progetto e contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016 e della L.R. n. 26/2007" presentata dal Gestore in data 17.05.2017, acquisita con protocollo regionale n. 193039.

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento a firma del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, protocollo regionale n. 292377 del 17.05.2017.

DATO ATTO che il progetto di cui trattasi prevede, tra l'altro, la quantificazione preventiva della quantità di rifiuto utile alla regolarizzazione del tetto rifiuti a fronte agli assestamenti stimati degli stessi nel corso dei successivi anni di gestione post-operativa della discarica.

VISTA la nota datata 28.11.2017, acquisita al protocollo regionale n. 496613, con la quale il Gestore ha chiesto, in riferimento alle succitate prescrizioni n. 8 e n. 9 del DDR n. 68/2014:

- la proroga di 12 mesi del termine per il conferimento dei rifiuti al fine di permettere, nel caso di valutazione positiva del progetto presentato, i conferimenti della eventuale volumetria accordata;
- la proroga di 12 mesi del termine per la realizzazione della copertura finale della discarica originariamente previsto al 31.12.2018.

CONSIDERATO che, nel caso di valutazione positiva del progetto presentato ai competenti Uffici per la Valutazione di Impatto Ambientale, sarà lo stesso provvedimento di approvazione/autorizzazione ad individuare termini e modalità per la ripresa dei conferimenti di rifiuti, nonché per la realizzazione del capping della discarica.

RITENUTO pertanto, in ragione di tutto quanto sopra rappresentato, di poter assentire - nelle more della conclusione del succitato procedimento di VIA - alla richiesta di proroga dei termini sopra citati, così come formulata dal Gestore con la nota datata 28.11.2017, acquisita al protocollo regionale n. 496613, con le seguenti precisazioni/prescrizioni:

- la ripresa dei conferimenti di rifiuti nell'ambito delle operazioni di smaltimento D1 autorizzate potrà essere effettuata previa presentazione alla Regione, alla Provincia di Verona ed all'ARPAV di apposita relazione tecnica comprensiva:
 - ◆ degli esiti dei rilievi topografici periodici eseguiti a partire dal raggiungimento delle quote finali di progetto avvenuto nel corso del quarto trimestre del 2016;
 - ◆ dell'individuazione dei cedimenti avvenuti;
 - ◆ dei quantitativi di rifiuti necessari per le eventuali operazioni di riprofilatura;
 - ◆ dell'individuazione planimetrica delle aree interessate dalle operazioni di cui sopra;
 - ◆ delle modalità e delle tempistiche previste per le operazioni di riprofilatura, nonché per le operazioni di realizzazione della copertura definitiva della discarica.
- in nessun caso i maggiori oneri economici relativi all'estensione temporale della gestione operativa della discarica in parola, derivante dalla concessione delle proroghe richieste, possono essere imputati all'Amministrazione regionale.

DATO ATTO che resta salva la possibilità per il Gestore di effettuare le operazioni R13 (messa in riserva dei rifiuti) ed R5 (riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche), come individuate nell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., appositamente autorizzate con il succitato DDR n. 17/2017, ai soli fini e con le modalità di cui allo stesso decreto.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA la LR 4/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

decreta

1. di assentire, sulla base delle motivazioni descritte nelle premesse al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, alla richiesta di proroga dei termini per il conferimento di rifiuti e per la realizzazione della copertura definitiva della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Sommacampagna (VR) - località Casetta, presentata dalla Ditta PRO - IN S.r.l., in qualità di Gestore della medesima discarica, con le seguenti precisazioni/prescrizioni:

- ◆ la ripresa dei conferimenti di rifiuti nell'ambito delle operazioni di smaltimento D1 autorizzate potrà essere effettuata previa presentazione alla Regione, alla Provincia di Verona ed all'ARPAV di apposita relazione tecnica comprensiva:
 - ◇ degli esiti dei rilievi topografici periodici eseguiti a partire dal raggiungimento delle quote finali di progetto avvenuto nel corso del quarto trimestre del 2016;
 - ◇ dell'individuazione dei cedimenti avvenuti;
 - ◇ dei quantitativi di rifiuti necessari per le eventuali operazioni di riprofilatura;
 - ◇ dell'individuazione planimetrica delle aree interessate dalle operazioni di cui sopra;
 - ◇ delle modalità e delle tempistiche previste per le operazioni di riprofilatura, nonché per le operazioni di realizzazione della copertura definitiva della discarica.
 - ◆ in nessun caso i maggiori oneri economici relativi all'estensione temporale della gestione operativa della discarica in parola, derivante dalla concessione delle proroghe richieste, possono essere imputati all'Amministrazione regionale.
2. di modificare, pertanto, come segue, le prescrizioni n. 8 e n. 9 di cui al DDR n. 68/2014:
 8. *E' fissato al 31.12.2018, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della volumetria residua e quindi per la fine dei conferimenti dei rifiuti in discarica".*
 9. *"E' fissato al 31.12.2019 - salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore - il termine per il completamento della copertura finale della discarica".*
 3. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DSR n. 104/2013, come integrato dai successivi DDDR n. 68/2014, n. 70/2015 e n. 17/2017.
 4. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Pro-In S.r.l. con sede legale in Via Copernico, 21 - Verona, al Comune di Sommacampagna, alla Provincia di Verona, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Verona e ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti.
 5. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
 6. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 366374)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 1 del 08 gennaio 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017. Ditta Ecologica Tredi S.r.l. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale in Via dei Castelbarco, 9/A Verona ed ubicazione installazione in Via Ponzina, 1/D Legnago (VR). Modifiche all'Autorizzazione Integrata Ambientale.*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si apportano alcune modifiche all'Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso della Ditta Ecologica Tredi S.r.l., rilasciata con decreto n. 65 del 17.07.2017, a seguito di istanza di parte.

Il Direttore

(1) VISTO il proprio decreto n. 65 del 17.07.2017 con cui si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l., per attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

(2) VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 373155 del 06.09.2017 con cui la Ditta presenta comunicazione di modifica non sostanziale per l'inserimento dei CER 120120*, 120121, 160121* nella tabella di miscelazione n. 18 di cui all'Allegato II della documentazione di progetto, nei termini di cui alla prescrizione n. 13.15 del decreto AIA n. 65 del 17.07.2017;

(3) VISTA la nota prot. reg. n. 386619 del 15.09.2017 con cui si chiede ad ARPAV e Provincia di Verona parere nel merito della comunicazione di modifica non sostanziale della Ditta;

(4) VISTO il parere favorevole di ARPAV acquisito al prot. reg. n. 419368 del 09.10.2017 nel merito della comunicazione di modifica non sostanziale della Ditta;

(5) VISTA la nota acquisita al prot. 399029 del 25.09.2017, successivamente integrata con note acquisite al prot. reg. n. 420136 del 09.10.2017 e n. 431094 del 16.10.2017, con le quali la Ditta ha presentato ulteriore comunicazione di modifiche non sostanziali;

(6) VISTA la nota prot. reg. n. 417233 del 06.10.2017 con cui si chiede ad ARPAV e Provincia di Verona parere nel merito della ulteriore comunicazione di modifiche non sostanziali della Ditta, nel contempo anticipando alcune considerazioni ai fini della valutazione;

(7) VISTO il parere di ARPAV acquisito al prot. reg. n. 456547 del 02.11.2017 nel merito della ulteriore comunicazione di modifiche non sostanziali della Ditta;

(8) VISTA la nota prot. reg. n. 477615 del 15.11.2017, con cui si riscontrano le comunicazioni presentate dalla Ditta, accogliendo alcune modifiche e respingendone altre, come da motivazioni esplicitate nella nota medesima;

(9) VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 515697 del 11.12.2017, con la quale la Ditta avanza alcune osservazioni al sopracitato parere prot. reg. n. 477615 del 15.11.2017, richiedendo di autorizzare in R12/D14 l'attività di sconfezionamento, travaso e riconfezionamento;

(10) CONSIDERATO che, come già precisato nella citata nota prot. reg. n. 477615 del 15.11.2017, le operazioni di sconfezionamento/riconfezionamento si intendono già ricomprese all'interno dell'attività principale a cui il rifiuto viene sottoposto in base all'autorizzazione in essere;

(11) RITENUTO pertanto di autorizzare l'operazione R12/D14 di sconfezionamento, travaso e riconfezionamento, esclusivamente se tale operazione è intesa come mera sostituzione dell'imballaggio di un rifiuto che non subisce altre lavorazioni;

(12) CONSIDERATO che le modifiche accolte comportano l'adeguamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017, con riferimento a:

- a. la riformulazione del punto 5.9 del decreto n. 65 del 17.07.2017;
- b. la modifica della tabella 3 dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017;
- c. la modifica della tabella 4 dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017;
- d. la modifica della tabella 6 dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017;

e. la modifica della tabella 11 dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017;

(13) CONSIDERATO che i CER integrati in tabella 6 possono essere sottoposti a miscelazione non in deroga e a miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, e che quest'ultima può avvenire esclusivamente in base ai gruppi di miscelazione indicati nella nota integrativa della Ditta acquisita al prot. reg. n. 420136 del 09.10.2017;

(14) CONSIDERATO che le miscelazioni che non avvengono a lotto chiuso comportano la necessità di classificare come miscela il rifiuto che resta disponibile in installazione per ulteriori miscelazioni;

(15) RITENUTO pertanto di ammettere alla miscelazione il CER 190203 *rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi* e il CER 190204* *rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso*, limitatamente ai rifiuti premiscelati presso l'installazione costituiti esclusivamente da rifiuti rientranti nel relativo gruppo di miscelazione lavorato a lotto aperto, ferma restando la prescrizione 13.4 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017;

(16) CONSIDERATO che, in conformità a quanto stabilito nel sopracitato riscontro prot. reg. n. 477615 del 15.11.2017, la Ditta deve indicare nella reportistica del PMC i quantitativi delle diverse frazioni ottenute per ciascuno dei CER integrati alle operazioni di selezione e cernita di rifiuti misti (punto 5.6.2 dell'AIA) e smontaggio di rifiuti composti (punto 5.6.3 dell'AIA) a seguito delle modifiche non sostanziali accolte;

(17) CONSIDERATO altresì che, sempre in conformità a quanto stabilito nel sopracitato riscontro prot. reg. n. 477615 del 15.11.2017, la Ditta deve garantire l'adeguatezza, in termini di valutazione dei rischi e salute e sicurezza dei lavoratori, dei mezzi e presidi presenti in impianto, deputati alle operazioni di selezione e cernita sui rifiuti pericolosi e deve essere in grado di comprovare tale adeguatezza con idonea documentazione, da tenere a disposizione degli Enti;

(18) RITENUTO di correggere, senza che ciò comporti alcuna variazione operativa per l'installazione, l'espressione al punto 12 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017, che, per mero errore materiale, fa riferimento alle operazioni di miscelazione non vietate dal comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, benché dal contesto sia chiaramente desumibile che il corretto riferimento è a tutte le operazioni di miscelazione;

(19) VISTA la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 272/2014, presentata dalla Ditta in recepimento al punto 20.2 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017, acquisita al prot. reg. n. 444470 del 25.10.2017, la quale conclude per la non necessità di procedere alla redazione della relazione;

(20) ACCERTATO il versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori ex art. 33 del d.lgs. n. 152/2016 e DGRV n. 1519/2009;

decreta

1. di introdurre il punto 5.3 bis all'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017 così definito "*5.3 bis sconfezionamento, travaso, riconfezionamento [R12, D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singolo CER e singola partita, al fine della sostituzione dell'imballaggio*";
2. di stabilire che l'operazione introdotta al punto precedente è autorizzata per tutti i CER autorizzati allo stoccaggio in Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017, nelle rispettive filiere R e/o D ivi identificate;
3. di precisare che le operazioni di cui ai punti 5.5 e da 5.7 a 5.18 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017 ricomprendono l'eventuale sconfezionamento/riconfezionamento dei rifiuti;
4. di prendere atto dell'introduzione dei CER 120120*, 120121, 160121* nella tabella di miscelazione n. 18 di cui all'Allegato II della documentazione di progetto, nei termini di cui alla prescrizione n. 13.15 del decreto AIA n. 65 del 17.07.2017;
5. di sostituire il punto 5.9 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017 con la seguente formulazione:
"5.9 recupero di filtri [R12] nella linea di recupero filtri in area G, mediante selezione manuale, macinazione, separazione dei metalli ferrosi tramite separatore magnetico, separazione dei metalli non ferrosi tramite induttore, estrazione degli oli mediante evaporatore o pressatura; le frazioni metalliche vanno avviate alla linea di recupero metalli in area F, le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento, anche presso l'installazione";
6. di sostituire l'indicazione presente in **tabella 4** dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017 con la seguente formulazione:

Tabella 4
Trattamento filtri
Punto 5.9
I CER la cui denominazione non si riferisce univocamente ai filtri, possono essere sottoposti a trattamento solo se costituiti da filtri.

7. di introdurre le seguenti integrazioni alla **tabella 3** dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017:

CER	Operazioni integrate	Note
020104	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
020799	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
030104*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
030307	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
030308	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
030310	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
070213	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
080317*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti compositi (p. 5.6.3 AIA)	
080318	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti compositi (p. 5.6.3 AIA)	
100101	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa esclusivamente se condotta con vaglio.
100113*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa esclusivamente se condotta con vaglio.
100114*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa esclusivamente se condotta con vaglio.
100201	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa esclusivamente se condotta con vaglio.
100202	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa esclusivamente se condotta con vaglio.
100210	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa esclusivamente se condotta con vaglio.
100304*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
100601	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
100903	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
101003	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
110502	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
110504*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
120102		

	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
120104	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
150102	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
150103	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
150107	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
150109	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
150202*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti compositi (p. 5.6.3 AIA)	Eliminata la specifica "solo filtri aria".
150203	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti compositi (p. 5.6.3 AIA)	Eliminata la specifica "solo filtri aria".
160104*	Smontaggio rifiuti compositi (p. 5.6.3 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai veicoli non soggetti alle disposizioni del d.lgs. n. 209/2003.
160106	Smontaggio rifiuti compositi (p. 5.6.3 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai veicoli non soggetti alle disposizioni del d.lgs. n. 209/2003.
160107*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti che generano una frazione successivamente inviata alla linea di trattamento filtri di cui al punto 5.9 dell'AIA.
160116	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
160119	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti compositi (p. 5.6.3 AIA)	
160120	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
160122	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti compositi (p. 5.6.3 AIA)	
160199	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti costituiti da filtri o metalli che generano una frazione successivamente inviata alle linee di trattamento rispettivamente di cui al punto 5.9 o 5.8 e 5.16 dell'AIA.
160303*	Selezione di rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) <u>anche se non confezionati</u>	L'operazione su rifiuti non confezionati è ammessa limitatamente ai rifiuti provenienti da eventi di incendio, allagamento o eventi emergenziali.
160304	Selezione di rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) <u>anche se non confezionati</u>	L'operazione su rifiuti non confezionati è ammessa limitatamente ai rifiuti provenienti da eventi di incendio, allagamento o eventi emergenziali.
160305*	Selezione di rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) <u>anche se non confezionati</u>	L'operazione su rifiuti non confezionati è ammessa limitatamente ai rifiuti provenienti da eventi di incendio, allagamento o eventi emergenziali.
160306	Selezione di rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) <u>anche se non confezionati</u>	L'operazione su rifiuti non confezionati è ammessa limitatamente ai rifiuti provenienti da eventi di incendio, allagamento o eventi emergenziali.
160708*	Selezione di rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) <u>anche se non</u>	L'operazione su rifiuti non confezionati è ammessa limitatamente ai rifiuti costituiti da filtri o metalli che generano una frazione successivamente

	<u>confezionati</u>	inviata rispettivamente alle linee di trattamento di cui al punto 5.9 o punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
160709*	Selezione di rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) <u>anche se non confezionati</u>	L'operazione su rifiuti non confezionati è ammessa limitatamente ai rifiuti costituiti da filtri o metalli che generano una frazione successivamente inviata rispettivamente alle linee di trattamento di cui al punto 5.9 o punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
160799	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
160805*	Selezione rifiuti misti "solo confezionati" (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
161101*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
161102	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
161103*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
161104	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
161105*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
161106	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
170201	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
170202	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
170203	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
170410*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti compositi (p. 5.6.3 AIA)	
170411	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti compositi (p. 5.6.3 AIA)	
170503*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
170504	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
180101	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
180201	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
190102	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
190117*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
190118	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
190204*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti costituiti da filtri o metalli che generano una frazione successivamente inviata alle linee di trattamento

		rispettivamente di cui al punto 5.9 o 5.8 e 5.16 dell'AIA.
190211*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
191003*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191004	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191005*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191006	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191205	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191206*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191207	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191208	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191209	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200102	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200110	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200137*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200138	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200139	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200202	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200303	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	

8. di stabilire che nella reportistica del PMC di cui al punto 19 del decreto n. 65 del 17.07.2017, siano indicati i quantitativi delle diverse frazioni ottenute dalle operazioni di selezione e cernita di rifiuti misti (punto 5.6.2 dell'AIA) e/o smontaggio di rifiuti compositi (punto 5.6.3 dell'AIA) per ciascuno dei CER di cui alla tabella del precedente punto 7;
9. di stabilire che presso l'installazione sia conservata idonea documentazione, da tenere a disposizione degli Enti, attestante l'adeguatezza, in termini di valutazione dei rischi e salute e sicurezza dei lavoratori, dei mezzi e presidi presenti in impianto, deputati alle operazioni di selezione e cernita sui rifiuti pericolosi;
10. di introdurre le seguenti integrazioni alla **tabella 6** dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017:

CER	denominazione	note
010306	Sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305	
010309	Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 010310	
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
010409	Scarti di sabbia e argilla	
010411	Rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
010507	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	
010508	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	

020107	Rifiuti derivanti dalle silvicoltura	
020302	Rifiuti legati all'impiego di conservanti	
020303	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solventi	
020602	Rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
020703	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	
020799	Rifiuti non specificati altrimenti	
040104	Liquido di concia contenente cromo	
040105	Liquido di concia non contenente cromo	
040217	Tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 040216	
050114	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	
050116	Rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla disolforizzazione del petrolio	
050604	Rifiuti dalle torri di raffreddamento	
050702	Rifiuti contenenti zolfo	
080203	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	
100914	Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	
100916	Scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	
101014	Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	
101016	Scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	
101206	Stampi di scarto	
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
101212	Rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211	
101310	Rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 101309	
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114	
160801	Catalizzatori esauriti, contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino	
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione non specificati altrimenti	
160804	Catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 160807)	
180101	Oggetti da taglio (eccetto 180103)	
180102	Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 180103)	
180104	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	
180201	Oggetti da taglio (eccetto 180202)	
180206	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205	
180208	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207	
190203	Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	Limitatamente ai rifiuti premiscelati presso l'installazione
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	Limitatamente ai rifiuti premiscelati presso l'installazione
190404	Rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati	
191006	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005	
191308	Rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	
200111	Prodotti tessili	

11. di stabilire che la miscelazione del CER 190204* è assentita nell'ambito di ciascun gruppo di miscelazione autorizzato ai sensi del punto 13.15 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017, solo se il rifiuto premiscelato di cui al CER

- 190204* è costituito esclusivamente da rifiuti rientranti nel medesimo gruppo di miscelazione lavorato a lotto aperto; resta ferma la prescrizione 13.4 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017;
12. di stabilire che la miscelazione del CER 190203 è assentita nell'ambito di ciascun gruppo di miscelazione individuato per tale CER nella nota della Ditta del 06 ottobre 2017 (prot. reg. n. 420136 del 09.10.2017), solo se il rifiuto premiscelato di cui al CER 190203 è costituito esclusivamente da rifiuti rientranti nel medesimo gruppo di miscelazione lavorato a lotto aperto;
 13. di stabilire che i gruppi di miscelazione degli altri CER integrati alla miscelazione di cui al precedente punto 10 sono quelli individuati nella nota della Ditta del 06 ottobre 2017 (prot. reg. n. 420136 del 09.10.2017);
 14. di introdurre in **tabella 11** dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017 i seguenti CER:

<i>I seguenti CER sono ammessi se costituiti da filtri in metallo:</i>	
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
<i>I seguenti CER non metallici sono ammessi come materiali assorbenti da utilizzare nella linea di lavorazione per la pulizia dei metalli:</i>	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

15. di sostituire l'espressione al punto 12 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017 con la seguente *"12. di stabilire che le operazioni di miscelazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali"*, ferme restando le specifiche prescrizioni definite ai relativi sottopunti;
16. di prendere atto delle conclusioni della verifica di cui all'Allegato 1 al D.M. n. 272/2014 presentata dalla Ditta in ottemperanza al punto 20.2 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017, acquisita al prot. reg. n. 444470 del 25.10.201, che individuano la non necessità di procedere alla redazione della relazione di riferimento;
17. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l., al Comune di Legnago, alla Provincia di Verona, ad ARPAV Direzione Generale;
18. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
19. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 366375)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 3 del 23 gennaio 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Ditta Z.A.I. S.r.l. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale ed ubicazione installazione in Tangenziale E. Mattei 14 30026 Portogruaro (VE). Rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta l'Autorizzazione Integrata Ambientale conseguente alla realizzazione delle opere previste dalla DGR n. 2534 del 23 dicembre 2014, con la quale è stato approvato il progetto per la razionalizzazione e l'ampliamento dell'impianto a seguito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Direttore

VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 86 del 05.11.2013, con cui si rilascia alla Ditta Z.A.I. S.r.l. con sede legale in Tangenziale le E. Mattei, 14 - 30026 Portogruaro (VE) cod. fisc. e P.IVA 03843110275, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata in Tangenziale E. Mattei 14 - 30026 Portogruaro (VE) per le attività individuate al punto 5.1 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la DGR n. 2534 del 23 dicembre 2014 con cui si approva il progetto di razionalizzazione e ampliamento dell'installazione, sottoposto a procedura di VIA e Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE le procedure di cui alla L.R. 21 gennaio 2000 n. 3, in particolare artt. 25 e 26;

VISTA la comunicazione della Ditta di messa in esercizio provvisorio, acquisita al prot. reg. n. 48116 del 08.02.2016;

VISTO il collaudo funzionale trasmesso dalla Ditta con note acquisite al prot. reg. n. 302747 e n. 302767 del 05.09.2016, che tiene conto delle modifiche non sostanziali comunicate dalla Ditta ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 nelle date 21.07.2015 (prot. reg. n. 300719 del 21.07.2015), 22.07.2015 (prot. reg. n. 301033, 301073 e 301321 del 22.07.2015), 02.09.2015 (prot. reg. n. 356159 del 04.09.2015), 01.06.2016 (prot. reg. n. 216322 del 01.06.2016), ed è corredato dalla comunicazione dei dati di riaccatastamento dell'area in cui ricade l'installazione e dalle informazioni sulla miscelazione richieste con DGR n. 2534/2014;

CONSIDERATO che, contestualmente alla documentazione di collaudo di cui sopra, la Ditta ha presentato una richiesta di deroga alla prescrizione AIA n. 9 lettera f) della DGR n. 2534/2014, relativa al divieto di conferimento delle miscele ad impianti intermedi non autorizzati al recupero/smaltimento definitivi, che tuttavia non può rientrare nelle disposizioni dell'AIA per l'esercizio definitivo, in quanto costituisce procedimento a sé stante;

VISTA l'ulteriore comunicazione di modifiche non sostanziali trasmessa dalla Ditta ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 in data 31.03.2017, acquisita al prot. reg. n. 131180 del 31.03.2017, con la quale viene peraltro richiesta l'autorizzazione alle operazioni di cui al punto 5.3 dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006, che, precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 46/2014, risultavano interamente ricomprese al punto 1 del medesimo allegato;

VISTA la nota prot. reg. n. 191158 del 16.05.2017 con cui, nel richiedere il parere di ARPAV e Città Metropolitana di Venezia nel merito della comunicazione di cui sopra, la Regione precisa che alcuni contenuti della stessa, tra i quali la richiesta di autorizzazione alle operazioni di cui al punto 5.3 dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006, non rientrano nell'ambito della procedura di cui art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 comma 1, ma devono essere valutati in sede di rilascio dell'AIA per l'esercizio definitivo;

VISTO il parere ARPAV, acquisito al prot. reg. n. 262873 del 03.07.2017, relativo alla comunicazione di incremento di portata per i sistemi di abbattimento delle polveri a parità di altri fattori;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 29.11.2017, convocata con nota prot. reg. n. 477102 del 15.11.2017, trasmesso con nota prot. reg. n. 525297 del 15.12.2017;

VISTA la comunicazione acquisita al prot. reg. n. 499749 del 29.11.2017, con la quale il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale conferma il parere favorevole già espresso in sede di istruttoria VIA+AIA;

VISTA la comunicazione acquisita al prot. reg. n. 538045 del 27.12.2017, con la quale la Ditta fornisce le informazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi del 29.11.2017 e contestualmente chiede l'approvazione del PMC Rev.03 del 20.02.2017, acquisito al prot. reg. n. 76385 del 24.02.2017, nelle more dell'adeguamento alle disposizioni di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATO che le modifiche apportate all'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 con d.lgs. n. 46 del 04.03.2014 comportano la necessità di autorizzare le operazioni di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 per le attività svolte presso l'installazione, precedentemente ricomprese interamente al punto 5.1 del medesimo allegato;

CONSIDERATO che per essere definito CSS-rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera cc) del d.lgs. n. 152/2006, il rifiuto deve rispettare le caratteristiche di classificazione e di specificazione di cui alla norma UNI EN 15359, e, in tal caso, è codificato con CER 191210;

CONSIDERATO pertanto che la produzione di CSS-rifiuto presso l'installazione è autorizzabile esclusivamente nella filiera del recupero, in quanto non vi sono ragioni tecniche di sostenibilità ambientale per avviare a smaltimento un rifiuto caratterizzato da elevati standard di qualità;

CONSIDERATO che, in analogia a quanto sopra, il rifiuto avente CER 191210 in ingresso all'installazione, possa essere gestito esclusivamente nella filiera del recupero e con operazioni di mero stoccaggio/accorpamento/riconfezionamento, in quanto già sottoposto a specifica lavorazione volta alla predisposizione di un combustibile per il recupero energetico;

CONSIDERATO che, come specificato nella nota regionale prot. n. 518498 del 27.12.2016, l'operazione di miscelazione non si configura come trattamento fisico-chimico (D9), in quanto si tratta di operazione preliminare, che va codificata R12/D13, finalizzata all'invio del rifiuto ad impianti terzi dove si effettua lo smaltimento/recupero definitivo;

CONSIDERATO che l'unione di rifiuti provenienti da produttori diversi aventi medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolosità, si configura come accorpamento esclusivamente se è finalizzata all'invio a successivi impianti, nel qual caso assume la codifica R12/D14 e contribuisce a determinare la potenzialità massima giornaliera dell'installazione; diversamente, l'unione dei rifiuti funzionale alle altre lavorazioni autorizzate in impianto va considerata e valutata come parte integrante di tali lavorazioni, computata congiuntamente alle stesse e ricompresa nella loro medesima codifica;

CONSIDERATO pertanto che lo stoccaggio (R13/D15) non comprende in alcun caso l'unione di rifiuti provenienti da produttori diversi, ancorché aventi medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolosità, in quanto consiste nel mero deposito senza lavorazione del rifiuto;

CONSIDERATO che la riduzione volumetrica finalizzata all'invio dei rifiuti a successivi impianti va codificata come R12/D13, mentre se è funzionale alle altre lavorazioni autorizzate in impianto va considerata e valutata come parte integrante di tali lavorazioni, computata congiuntamente alle stesse e ricompresa nella loro medesima codifica;

CONSIDERATO che la vagliatura finalizzata all'invio dei rifiuti a successivi impianti si configura come una particolare tipologia di selezione e cernita su base dimensionale e va codificata come R12/D13, mentre se è funzionale alle altre lavorazioni autorizzate in impianto va considerata e valutata come parte integrante di tali lavorazioni, va computata congiuntamente alle stesse e ricompresa nella medesima codifica;

CONSIDERATO che nella documentazione presentata per il progetto di razionalizzazione e ampliamento dell'installazione, approvato con DGR n. 2534/2014 (Allegato AIA - C6: Nuova relazione tecnica dei processi produttivi da autorizzare) è descritta un'attività di disassemblaggio di RAEE non pericolosi, che si configura come smontaggio di rifiuti compositi;

CONSIDERATO che la selezione di rifiuti misti e lo smontaggio di rifiuti compositi trova giustificazione esclusivamente nella filiera del recupero, in quanto solo il recupero motiva un'attività specifica di suddivisione in diverse frazioni merceologiche da avviare a linee distinte di lavorazione;

CONSIDERATO che, ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, si fa attualmente riferimento, nell'ordine, alla disciplina comunitaria, ai decreti ministeriali, ai criteri definiti "caso per caso" nelle autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente, e, in quest'ultima fattispecie, devono essere specificamente accertate le condizioni di cui all'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;

RILEVATO che i processi di recupero finalizzati alla cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 realizzati presso l'installazione prevedono l'impiego anche di rifiuti non rientranti nella disciplina comunitaria o nei decreti ministeriali che regolamentano la cessazione di qualifica di rifiuto o la produzione di MPS in procedura semplificata e vanno quindi autorizzati, in ragione di quanto sopra, stabilendo specifici criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai

sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che la preparazione per il riutilizzo, di cui all'art. 183, comma 1, lettera q) del d.lgs. n. 152/2006, consistente in operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione, rientra, ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, tra le operazioni previste per la cessazione della qualifica di rifiuto ed è classificabile con la sigla R3 di cui all'Allegato C alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che in base alla documentazione agli atti, le operazioni che portano alla cessazione di qualifica di rifiuto codificate R3, sono riferibili alla produzione di materiale per l'industria cartaria e alla preparazione per il riutilizzo di pallet in legno, mentre le operazioni che portano alla cessazione di qualifica di rifiuto codificate R5 sono riferibili alla produzione di aggregati per l'edilizia e alla produzione di sabbia per il ripascimento degli arenili;

RILEVATA la necessità di procedere ad una revisione della declaratoria delle operazioni autorizzate, in modo da identificare puntualmente e organicamente le specifiche operazioni cui sono sottoposti i singoli rifiuti, consentendo la corretta gestione dei flussi e i relativi controlli;

RITENUTO di autorizzare la preparazione per il riutilizzo di pallet in legno esclusivamente per i rifiuti codificati con CER 150103, anche provenienti dalle lavorazioni effettuate in installazione;

RITENUTO di autorizzare il recupero di materiale per l'industria cartaria esclusivamente per i rifiuti a matrice cartacea;

RITENUTO di limitare alla filiera del recupero le operazioni sui rifiuti costituiti da metalli in quanto si tratta di frazioni merceologiche fortemente vocate al recupero;

RITENUTO di autorizzare anche alla filiera dello smaltimento i rifiuti codificati con CER del capitolo 13, originariamente limitati alla filiera del recupero, in ragione del fatto che nella citata nota acquisita al prot. reg. n. 538045 del 27.12.2017 la Ditta ha evidenziato come la significativa presenza di impurità possa talvolta precluderne la possibilità del recupero;

RITENUTO di non autorizzare la selezione e cernita di rifiuti misti su CER non manifestamente misti, per i quali non siano precisati le motivazioni e i parametri commerciali che portano ad individuare, in relazione alle modalità di separazione adottate, diverse sottotipologie qualitative da inviare a differenti impianti;

RITENUTO di consentire l'operazione di selezione di rifiuti misti su rifiuti codificati con CER 170402 *alluminio* e 170403 *piombo* in quanto, ancorché costituiti da un unico materiale, lo stesso può presentarsi in forme diversamente commerciabili (profilati, lastre, capsule, ecc.);

RITENUTO di non autorizzare alla miscelazione i rifiuti stabilizzati o solidificati, in quanto non si ravvedono le ragioni tecniche per sottoporre a ulteriori lavorazioni rifiuti già sottoposti a trattamenti spinti, anche alla luce di quanto previsto dalle BAT di settore;

RITENUTO di autorizzare la produzione di sabbia per il ripascimento degli arenili esclusivamente il CER 200303 proveniente dalla pulizia degli arenili;

RITENUTO di limitare la triturazione sui RAEE ai casi in cui il rifiuto non pericoloso sia costituito da plastica;

RITENUTO di non autorizzare la selezione e cernita di rifiuti misti per i CER 200108 *Rifiuti biodegradabili di cucine e mense* e 200301 *Rifiuti urbani non differenziati*, in quanto non si ravvedono ragioni tecniche e relative modalità operative per separare distinte frazioni merceologiche da rifiuti biodegradabili o da rifiuti costituiti da residuo indifferenziato della raccolta differenziata;

CONSIDERATO che il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte III, del d.lgs. n. 152/2006 relativi allo scarico in acque superficiali, non deve essere conseguito mediante diluizioni dovute alla commistione con le acque di seconda pioggia o alla commistione tra acque di prima pioggia e reflui di tipo domestico;

VISTO il parere favorevole di ARPAV, acquisito al prot. reg. n. 152496 del 18.04.2017, nel merito del PMC Rev.03 del 20.02.2017, acquisito al prot. reg. n. 76385 del 24.02.2017;

RITENUTO di approvare il suddetto PMC Rev.03 del 20.02.2017 nelle more dell'adeguamento alle disposizioni di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATO che la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento di cui al D.M. n. 272/2014, va condotta nel caso degli impianti di gestione rifiuti esclusivamente con riferimento alle sostanze pericolose

pertinenti eventualmente gestite nel sito e non alla presenza di rifiuti;

VISTA la comunicazione della Ditta ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006, acquisita al prot. reg. n. 12161 del 12.01.2018;

CONSIDERATO che la suddetta comunicazione ha il mero obiettivo di identificare il corretto stato fisico dei rifiuti miscelati e riguarda CER già autorizzati alla miscelazione non in deroga e in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006;

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta Z.A.I. S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-*sexies* del d.lgs. n. 152/2006;

decreta

1. di rilasciare alla Ditta Z.A.I. S.r.l., con sede legale in Tangenziale le E. Mattei, 14 - 30026 Portogruaro (VE), C.F. e P.IVA 03843110275, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-*sexies* del d.lgs. n. 152/2006, per l'esercizio dell'installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata in Tangenziale E. Mattei 14 - 30026 Portogruaro (VE), catastalmente censita al foglio 43 mappale 362, sub. 7, per le attività individuate al punto 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

2. di prevedere il successivo riesame dell'AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta in conformità ai commi 5 e 9 dell'art. 29-*octies*, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001;

3. di autorizzare la Ditta Z.A.I. S.r.l. a gestire presso l'installazione oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

4. di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

4.1 autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

4.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;

4.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

5. di autorizzare, nel rispetto delle successive prescrizioni, le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all'Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante:

5.1 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

5.2 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;

5.3 stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;

5.4 riconfezionamento [R12, D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singolo CER e singola partita, al fine della sostituzione dell'imballaggio;

5.5 accorpamento [R12, D14], con eventuali sconfezionamento, travaso e riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti, nel rispetto della prescrizione di cui al punto 10.9; i rifiuti mantengono il codice CER di origine;

5.6 riduzione volumetrica [R12, D13] di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo mediante:

5.6.1 impianto di pressatura;

5.6.2 impianto di triturazione dotato di separatore magnetico per la rimozione dei residui ferrosi;

5.7 selezione e cernita di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:

5.7.1 eliminazione di frazioni estranee [R12, D13], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici (ragno o pala); i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;

5.7.2 selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici (ragno o pala), finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;

5.7.3 smontaggio di rifiuti composti [R12], finalizzato alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;

5.7.4 selezione dimensionale [R12/D13] di rifiuti inerti, effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici (ragno o pala) o mediante impianto di vagliatura dotato di separatore magnetico per la rimozione dei residui ferrosi, finalizzato alla produzione di frazioni di diversa pezzatura; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;

5.8 miscelazione [R12, D13], anche in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, con eventuale riduzione volumetrica contestuale, da condursi sulla base dei gruppi di miscelazione di cui all'Allegato A del presente provvedimento; le miscele di rifiuti ottenute vanno destinate a successivi impianti di trattamento;

5.9 produzione di combustibile solido secondario, che mantiene la qualifica di rifiuto "CSS-rifiuto" [R12], tramite operazioni di selezione, cernita, triturazione di rifiuti non pericolosi; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento;

5.10 recupero di rifiuti a matrice cartacea [R3], per la produzione di materiale per l'industria cartaria con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), tramite operazioni di selezione e cernita dei rifiuti in base alle caratteristiche di qualità ed eventuale riduzione volumetrica; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento;

5.11 recupero di rifiuti non pericolosi inerti [R5] per la produzione di aggregati per l'edilizia per gli usi di cui agli Allegati C2, C3, C4 della circolare ministeriale UL/2005/5205, con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), tramite operazioni di selezione manuale e mediante impianto di vagliatura; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento;

5.12 recupero di rifiuti inerti non pericolosi [R5] per la produzione di materiale per il ripascimento degli arenili, con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), tramite operazioni di selezione manuale e mediante impianto di vagliatura; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento;

5.13 preparazione al riutilizzo di rifiuti costituiti da pallets in legno [R3], con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), mediante controllo, selezione e cernita manuale, riparazione;

6. di autorizzare, presso l'installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:

6.1 capacità massima stoccabile [R13, D15]: 3.000 Mg, di cui massimo 1.000 Mg di rifiuti pericolosi;

6.2 potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle altre operazioni [R3, R5, R12, D13, D14]: 590 Mg/giorno, di cui massimo 200 Mg/giorno di rifiuti pericolosi, per un quantitativo annuo pari a 147.500 Mg/anno, di cui massimo 50.000 Mg/anno di rifiuti pericolosi;

6.3 quantità massima di rifiuti pericolosi e non pericolosi presenti istantaneamente in installazione: 3.000 Mg, di cui massimo 1.000 Mg di rifiuti pericolosi;

6.4 quantità massima di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) presenti istantaneamente in installazione:

<i>Tipologia</i>	<i>Quantitativo massimo</i>
Materiale per l'industria cartaria	350 Mg
Pallets in legno	70 Mg
Aggregati per l'edilizia per gli usi di cui agli Allegati C2, C3, C4 della circolare ministeriale <i>UL/2005/5205</i>	2.000 Mg
Materiale per il ripascimento degli arenili	

7. di stabilire le seguenti prescrizioni inerenti gli imballaggi:

7.1 ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione;

7.2 ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi che non possono essere esclusi dal ciclo dei rifiuti ai sensi del punto 7.1, la loro codifica può essere individuata nel sottocapitolo 1501;

Conferimento

8. di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

8.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica **OMOLOGA** del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

8.2 deve essere tempestivamente comunicata alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

8.3 devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate dopo l'accettazione del carico, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC, di cui al punto 19;

8.4 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente metalli, rifiuti sanitari ed eventuali altre tipologie potenzialmente interessate, da specificarsi nel PMC di cui al punto 19; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;

8.5 i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere conferiti presso l'installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas;

8.6 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE), n. 850/2004 del 29 aprile 2004 (inquinanti organici persistenti);

8.7 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-*bis* del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017;

Prescrizioni generali

9. di stabilire le seguenti prescrizioni generali:

9.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 *Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59* (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 - Serie Generale n. 130);

9.2 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'Allegato B al presente decreto e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento a tale planimetria; ogni modifica dell'Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006;

9.3 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;

9.4 le aree, compresi i serbatoi, i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonché la filiera di destinazione (R/D);

9.5 devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento, i prodotti ottenuti presso l'installazione a seguito delle operazioni di recupero (EoW);

9.6 i flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita e degli EoW prodotti, secondo le modalità indicate nel PMC/PGO, di cui al punto 19; tale documentazione deve essere conservata in installazione per un periodo di almeno 5 anni;

9.7 deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, recupero/smaltimento e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione a cui è stata sottoposta;

9.8 alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12, D13 e D14, deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, separazione imballaggi, ecc.);

9.9 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;

9.10 non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;

9.11 i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti, o, in alternativa, devono essere collocati sotto tettoie;

9.12 i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;

9.13 i contenitori dei rifiuti devono essere chiusi al fine di evitare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;

9.14 i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;

9.15 i rifiuti stoccati in fusti non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT di settore;

9.16 la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014; in particolare deve essere rispettato quanto previsto dall'Allegato VII e dall'Allegato VIII del medesimo decreto legislativo;

9.17 la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;

9.18 la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008;

9.19 la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;

9.20 la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003;

9.21 sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto (D14); i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto; l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente;

9.22 i rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitarne la dispersione in atmosfera;

9.23 il deposito preliminare (D15) di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non può superare il limite temporale di 3 anni, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;

9.24 le aree adibite ad attività di gestione rifiuti, di transito, di parcheggio devono essere pavimentate e drenate; devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti, deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;

9.25 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;

9.26 ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppi di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

9.27 l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

Operazioni di miscelazione

10. di stabilire che le operazioni di miscelazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

10.1 ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. a) e dell'art. 177, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006, la miscelazione deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

10.2 le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 3/2000, il quale deve sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;

10.3 le operazioni di miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006, comprese quelle tra partite di rifiuti derivanti da trattamenti diversi effettuati presso l'installazione, devono avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità" sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche; il tecnico responsabile deve provvedere ad evidenziare l'esito positivo delle verifiche riportandolo su apposite schede di registrazione; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; ciascuna attestazione, numerata e datata progressivamente, deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;

10.4 le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 garantendo, in particolare, che siano mantenute le caratteristiche di recuperabilità dei rifiuti originari;

10.5 dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti, previste dall'art. 188-bis, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, si deve poter risalire - ai sensi del comma 1 del medesimo articolo - alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;

10.6 ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata; tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero; a tal proposito si ricorda che il gestore, relativamente alle miscele in uscita, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 152/2006, è qualificato come "produttore dei rifiuti" e che, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a classificare compiutamente i rifiuti prodotti ed a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

10.7 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

10.8 non è ammissibile l'operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

10.9 non è ammissibile - ai sensi dell'art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2016 - la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero di materia; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero devono essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per lo specifico destino, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolosità e alla cessione di inquinanti per lisciviazione, qualora, ad esempio, il successivo recupero riguardi l'utilizzo in agricoltura o la produzione di oggetti/sostanze successivamente utilizzati sul suolo, nel

suolo o nell'ambiente in generale;

10.10 la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica - ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 36/2003 - deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

10.11 le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero, come individuate nelle tabelle del capitolo C del documento sulle BAT "Gestione dei rifiuti - Rigenerazione degli oli usati", di cui al DM del 29.01.2007;

10.12 alle miscele pericolose in uscita, ai sensi dell'art. 184, comma 5-*ter*, va attribuita la sommatoria delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti in ingresso;

10.13 le operazioni di miscelazione devono avvenire sulla base dei gruppi di miscelazione e relativi CER ammessi di cui all'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

10.14 la miscelazione di batterie è ammessa solo tra singoli CER del sottocapitolo 1606 con i CER 200133* o 200134 costituiti dalla medesima tipologia di batterie;

Produzione di CSS-rifiuto

11. di stabilire le seguenti prescrizioni per la produzione di combustibile solido secondario, che mantiene la qualifica di rifiuto "CSS-rifiuto":

11.1 i rifiuti in ingresso sono costituiti esclusivamente da rifiuti non pericolosi;

11.2 non sono ammessi alla lavorazione i rifiuti non pericolosi di cui all'Allegato 2 del DM 14 febbraio 2013 n. 22;

11.3 il rifiuto combustibile ottenuto deve essere conforme alla norma UNI EN 15359 e deve essere codificato con CER 191210;

Produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW)

12. di stabilire le seguenti prescrizioni generali per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-*ter* del d.lgs. n. 152/2006:

12.1 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono essere condotti in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili individuate dal D.M. del 29.01.2007 e devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologicamente conformi alle norme tecniche di riferimento e, in ogni caso, nelle forme usualmente commercializzate, rispettando tutte le prescrizioni previste dalla normativa per la loro immissione in commercio; copia della relativa normativa deve essere conservata presso l'impianto e deve essere esibita a richiesta degli interessati;

12.2 qualora le caratteristiche qualitative stabilite per gli EoW non siano conseguibili mediante i trattamenti previsti nell'installazione, le medesime caratteristiche devono essere possedute dai rifiuti al momento del loro ingresso in installazione;

12.3 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare sui materiali che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-*ter*, del d.lgs. n. 152/2006 e i criteri per la valutazione delle non conformità sono indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al successivo punto 19 del presente provvedimento;

12.4 restano sottoposti al regime dei rifiuti le frazioni esitanti dalle attività di recupero che non rispettino le caratteristiche qualitative stabilite per le singole cessazioni di qualifica di rifiuto o, in ogni caso, che non vengano destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

13. di stabilire che il recupero di rifiuti a matrice cartacea [R3], finalizzato alla produzione di materiale per l'industria cartaria con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

13.1 i rifiuti in ingresso devono essere costituiti in prevalenza da materiale celluloso (carta, cartone, cartoncino);

13.2 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero devono essere condotti in conformità alla norma UNI-EN 643 e devono garantire:

(a) l'eliminazione delle impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché altri materiali estranei, che, al termine delle operazioni di recupero, devono rappresentare come somma totale massimo l'1% del peso;

(b) l'eliminazione della carta carbone e delle carte bituminose, che, al termine delle operazioni di recupero, devono risultare assenti;

(c) un contenuto di formaldeide non superiore allo 0,1% in peso;

(d) un contenuto di fenolo non superiore allo 0,1% in peso;

(e) un contenuto di PCB+PCT < 25 ppm;

13.3 i prodotti ottenuti devono rispondere alle specifiche della norma UNI-EN 643;

14. di stabilire che il recupero di rifiuti non pericolosi inerti [R5] per la produzione di aggregati per l'edilizia per gli usi di cui agli Allegati C2, C3, C4 della circolare ministeriale *UL/2005/5205*, con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

14.1 il tecnico responsabile, prima di sottoporre a lavorazione i rifiuti in ingresso, deve svolgere una valutazione delle caratteristiche degli stessi, stimandone l'attitudine ad ottenere frazioni inerti di adeguate caratteristiche geotecniche;

14.2 i singoli lotti di rifiuti devono essere caratterizzati, prima della commistione con altri rifiuti, al fine di verificare:

(a) mediante test di cessione, il rispetto dei limiti di cui all'All. 3 al DM 05.02.98 e, qualora i rifiuti provengano da siti di bonifica/MISE, il rispetto dei limiti di tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per gli eventuali parametri tipizzanti pertinenti con il processo/sito di produzione;

(b) mediante analisi sul tal quale, il rispetto dei limiti della Col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, nel caso di rifiuti provenienti da siti di bonifica/MISE e in tutti gli altri casi in cui sia pertinente con il processo/sito di produzione;

14.3 i rifiuti che non rispettano i limiti di cui al punto 14.2, devono essere sottoposti a lavorazione (vagliatura) per singole partite (senza accorpamento), al fine di garantire l'utilizzo per la produzione dell'EoW delle sole frazioni che risultino conformi a quanto stabilito al punto 14.2;

14.4 le prescrizioni 14.1, 14.2 e 14.3 non si applicano ai casi di cui al punto 7.1 del DM 05.02.98;

14.5 la prescrizione di cui al punto 14.1 e la prescrizione di cui al punto 14.2 lettera b) non si applicano per i casi rientranti nei punti del Suballegato 1 del DM 05.02.1998 per *tipologia, provenienza, caratteristiche dei rifiuti*, la cui *attività di recupero* del rifiuto tal quale corrisponda all'uso stabilito per l'EoW; a tal fine l'*attività di recupero* ex DM 05.02.1998 in rilevati e sottofondi stradali si intende corrispondente agli usi dell'EoW di cui agli Allegati C2 e C3 della circolare ministeriale *UL/2005/5205* e l'*attività di recupero* ex DM 05.02.1998 in recuperi ambientali si intende corrispondente agli usi di cui all'Allegato C4 della circolare ministeriale *UL/2005/5205*;

14.7 qualora gli aggregati siano destinati a recupero ambientale, la cessazione della qualifica di rifiuto è inoltre subordinata all'approvazione da parte dall'autorità competente di apposito progetto, alla compatibilità dei materiali con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area di destino, alla conformità del contenuto di contaminanti alla legislazione vigente in materia di bonifica in funzione della specifica destinazione d'uso;

14.8 al fine di cessare la qualifica di rifiuto (EoW) devono essere accertate le seguenti condizioni:

14.8.1 i prodotti ottenuti devono rispettare i limiti di cui al test di cessione dell'All. 3 del DM 05.02.1998, le norme tecniche di riferimento UNI EN 13242 e gli standard di cui agli Allegati C2, C3, C4 della circolare ministeriale *UL/2005/5205* in relazione allo specifico uso, nonché quanto previsto dal regolamento (UE) n. 305/2011; il lotto massimo da caratterizzare è di 1.000 Mg;

14.8.2 i prodotti ottenuti vanno utilizzati tal quali senza aggiunta di leganti;

14.9 la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni da 14.1 a 14.8, contenente le pertinenti valutazioni, anche basate, ove pertinente, su prove di laboratorio, deve essere conservata in installazione per almeno 5 anni;

15. di stabilire che il recupero di rifiuti inerti [R5] per la produzione di materiale per il ripascimento degli arenili, con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

15.1 i rifiuti in ingresso sono costituiti esclusivamente da rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili codificati con CER 200303;

15.2 i prodotti ottenuti devono rispettare i limiti di cui al test di cessione dell'All. 3 del DM 05.02.1998, i limiti di cui ai parametri normati per la caratterizzazione e valutazione delle sabbie dalla DGR n. 1019/2010 e DM n. 173 del 15.07.2016, e, per i parametri da questi non normati, i limiti di colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006;

16. di stabilire che la preparazione al riutilizzo di rifiuti costituiti da pallets in legno [R3], con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotta nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

16.1 i rifiuti sottoposti alla lavorazione sono costituiti esclusivamente da pallets in legno conferiti da terzi o da pallets in legno provenienti da operazioni di gestione rifiuti realizzate presso l'installazione non esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi del punto 7.1;

16.2 le attività e i metodi di recupero devono essere condotti in conformità alla norma UNI EN ISO 18613 e, nel caso di pallets EUR/EPAL, alla norma UIC 435-4;

Emissioni in atmosfera

17. di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione indicati con la dicitura E1, E2, E3 nella planimetria (emissioni in atmosfera) di cui all' Allegato B, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

17.1 i limiti di emissione degli inquinanti sono indicati nella seguente tabella:

Camino	Portata (Nm ³ /h)	Parametri	Concentrazione limite (mg/Nm ³)
E1	8.640	COV di classe I	5*
		COV di classe II e seguenti	20**
E2	11.000	Polveri	20
E3	22.000	Polveri	20

*con soglia di rilevanza > 25 g/h.

**con soglia di rilevanza > 100 g/h.

17.2 l'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti dall'autorizzazione;

17.3 le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;

17.4 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata del ciclo tecnologico ad essi collegato, che può essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento;

17.5 i camini autorizzati devono essere dotati di un punto attrezzato al prelievo degli effluenti gassosi, identificati con il numero di camino; le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro e rese sempre accessibili alle autorità preposte al controllo;

17.6 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC di cui al punto 19 del presente provvedimento;

Gestione delle acque

18. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 gli scarichi SF1 (allo scarico SF1 afferiscono gli scarichi parziali SP1 e SP2), SF2, SF3, SF4, individuati nella planimetria (scarichi idrici) di cui all'Allegato B al presente provvedimento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

18.1 le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'Area 8 e dalle aree scoperte impermeabilizzate, sono convogliate allo scarico parziale SP2, previo trattamento in impianti di raccolta, decantazione, disoleazione e accumulo; prima della commistione con le altre componenti afferenti allo scarico SP2, devono essere rispettati i limiti di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte III, scarico in acque superficiali, del d.lgs. n. 152/2006;

18.2 le acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dall'Area 8 e dalle aree scoperte impermeabilizzate sono convogliate agli scarichi SF1, mediante lo scarico parziale SP1, e SF4;

18.3 le acque meteoriche provenienti dai pluviali sono convogliate agli scarichi SF2, SF4 e, per sfioro, allo scarico SF1 mediante lo scarico parziale SP2;

18.4 le acque meteoriche provenienti dalle aree verdi sono convogliate allo scarico SF3;

18.5 i reflui di tipo domestico sono convogliati allo scarico parziale SP2, previo trattamento in vasca imhoff, vasca per acque saponate e sistema di affinamento del trattamento; prima della commistione con le altre componenti afferenti allo scarico SP2, devono essere rispettati i limiti di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte III, scarico in acque superficiali, del d.lgs. n. 152/2006;

18.6 qualunque interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento deve essere comunicata a Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV;

18.7 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la raccolta e l'invio a trattamento delle acque in impianti terzi;

18.8 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC di cui al punto 19 del presente provvedimento;

PMC/PGO

19. di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:

19.1 entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento; ARPAV e Città Metropolitana di Venezia provvedono a verificare l'idoneità degli aggiornamenti apportati e la Regione del Veneto provvede alla successiva approvazione;

19.2 nelle more dell'espletamento della procedura di cui al precedente punto 19.1, è approvato il PMC Rev.03 del 20.02.2017, acquisito al prot. reg. n. 76385 del 24.02.2017;

19.3 ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Città Metropolitana ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto;

19.4 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Portogruaro;

Ulteriori prescrizioni

20. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:

20.1 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV-DAP Venezia, l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione;

20.2 la Ditta è tenuta a presentare alla Regione del Veneto la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 272/2014, entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento;

20.3 deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

20.4 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;

20.5 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Portogruaro, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;

20.6 per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Portogruaro (DPCM 14 novembre 1997);

20.7 devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;

20.8 resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014;

20.9 ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua - con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;

20.10 qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;

21.11 in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;

21. di allegare al presente provvedimento:

Allegato A: Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione;

Allegato B: Planimetrie di layout;

22. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Z.A.I. S.r.l., al Comune di Portogruaro, alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV Direzione Generale;
23. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
24. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l'installazione in oggetto;
25. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
26. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 3

del 23/01/2018

pag. 1/39

Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpa- mento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezio- namento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
010407*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	X	X	X			X	X			X					
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X			X	X			X					
010409	scarti di sabbia e argilla	X	X	X							X					
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X							X					
010411	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X							X					
010412	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	X	X	X							X					
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X			X	X			X					
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X	X	X							X					
010505*	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio	X	X	X							X					
010506*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X	X							X					
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X	X							X					
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X							X					
020103	scarti di tessuti vegetali	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
020107	rifiuti derivanti dalla silvicoltura	X	X	X							X					
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	X	X	X							X					
020110	rifiuti metallici	X	X	X	X	X	X	X			X					
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X							X					
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X							X					
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	X	X	X							X					
020302	rifiuti legati all'impiego di conservanti	X	X	X							X					
020303	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	X	X	X							X					

Allegato A al Decreto n. 3 del 23/01/2018

pag. 2/39

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X							X					
020305	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X							X					
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	X	X	X							X					
020402	carbonato di calcio fuori specifica	X	X	X							X					
020403	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X							X					
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X							X					
020502	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X							X					
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X							X					
020602	rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	X	X	X							X					
020603	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X							X					
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X	X	X							X					
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X	X	X							X					
020703	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	X	X	X							X					
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X							X					
020705	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X							X					
030101	scarti di corteccia e sughero	X	X	X		X	X	X			X	X				
030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X	X	X			X					
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X	X		X	X	X			X	X				
030201*	preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati	X	X	X							X					
030202*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	X	X	X							X					
030203*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	X	X	X							X					
030204*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	X	X	X							X					
030205*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
030301	scarti di corteccia e legno	X	X	X		X					X	X				
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X	X							X					
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	X							X					
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X	X	X							X					
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X	X	X							X					
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X	X	X							X					

Allegato A al Decreto n. 3 del 23/01/2018

pag. 3/39

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpa- mento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezio- namento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X	X		X					X	X				
040210	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)	X	X	X							X					
040214*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	X	X	X							X					
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	X	X	X							X					
040216*	tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
040217	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	X	X	X							X					
040219*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X	X	X							X					
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X	X	X							X					
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X	X		X					X	X				
050102*	fanghi da processi di dissalazione	X	X	X							X					
050103*	morchie da fondi di serbatoi	X	X	X							X					
050104*	fanghi di alchili acidi	X	X	X							X					
050105*	perdite di olio	X	X	X							X					
050106*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X	X	X							X					
050107*	catrami acidi	X	X	X							X					
050108*	altri catrami	X	X	X							X					
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	X	X	X							X					
050111*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi	X	X	X							X					
050112*	acidi contenenti oli	X	X	X							X					
050113	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	X	X	X							X					
050114	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X	X	X							X					
050115*	filtri di argilla esauriti	X	X	X							X					
050117	Bitume	X	X	X							X					
050601*	catrami acidi	X	X	X							X					
050603*	altri catrami	X	X	X							X					
050604	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X	X	X							X					
060101*	acido solforico e acido solforoso	X	X	X							X					
060102*	acido cloridrico	X	X	X							X					
060103*	acido fluoridrico	X	X	X							X					
060104*	acido fosforico e fosforoso	X	X	X							X					
060105*	acido nitrico e acido nitroso	X	X	X							X					
060106*	altri acidi	X	X	X							X					
060201*	idrossido di calcio	X	X	X							X					
060203*	idrossido di ammonio	X	X	X							X					

Allegato A al Decreto n. 3 del 23/01/2018

pag. 4/39

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpa- mento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezio- namento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
060204*	idrossido di sodio e di potassio	X	X	X							X					
060205*	altre basi	X	X	X							X					
060311*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	X	X	X							X					
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X	X							X					
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X	X	X							X					
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X	X	X							X					
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X	X	X							X					
060403*	rifiuti contenenti arsenico	X	X	X							X					
060404*	rifiuti contenenti mercurio	X	X	X							X					
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X	X							X					
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X	X	X							X					
061301*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	X	X	X							X					
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	X	X	X							X					
061303	nerofumo	X	X	X							X					
061305*	Fuliggine	X	X	X							X					
070101*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070103*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070104*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070107*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X							X					
070108*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X							X					
070109*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X							X					
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X							X					
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	X	X	X							X					
070201*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070203*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070204*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070207*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X							X					
070208*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X							X					
070209*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X							X					
070210*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X							X					
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					

Allegato A al Decreto n. 3 del 23/01/2018

pag. 5/39

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	X	X	X							X					
070213	rifiuti plastici	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
070214*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	X	X	X							X					
070216*	rifiuti contenenti silicani pericolosi	X	X	X							X					
070217	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	X	X	X							X					
070301*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070303*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070304*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070307*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X							X					
070308*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X							X					
070309*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X							X					
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X							X					
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	X	X	X							X					
070401*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070403*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070404*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070407*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X							X					
070408*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X							X					
070409*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X							X					
070410*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X							X					
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	X	X	X							X					
070413*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
070601*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070603*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070604*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070607*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X							X					
070608*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X							X					
070609*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X							X					

Allegato A al Decreto n. 3 del 23/01/2018

pag. 6/39

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpa- mento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezio- namento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
070610*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X							X					
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	X	X	X							X					
070701*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070707*	residui di distillazione e residui di reazione, alogenati	X	X	X							X					
070708*	altri residui di distillazione e residui di reazione	X	X	X							X					
070709*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X							X					
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X							X					
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	X	X	X							X					
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X							X					
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X	X	X		X					X					
080113*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X							X					
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X	X	X							X					
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X							X					
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X	X	X							X					
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X							X					
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X	X	X							X					
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X							X					
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X	X	X							X					
080121*	residui di pittura o di sverniciatori	X	X	X							X					
080201	polveri di scarti di rivestimenti	X	X	X							X					
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X	X							X					
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X	X	X							X					
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X							X					

Allegato A al Decreto n. 3 del 23/01/2018

pag. 7/39

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpa- mento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezio- namento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X							X					
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X	X	X							X					
080314*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	X	X	X							X					
080316*	residui di soluzioni per incisione	X	X	X							X					
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X	X	X							X					
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X							X					
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X	X	X							X					
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X							X					
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	X	X	X							X					
080413*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X							X					
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	X	X	X							X					
080415*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X							X					
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	X	X	X							X					
080417*	olio di resina	X	X	X							X					
080501*	isocianati di scarto	X	X	X							X					
090101*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa	X	X	X							X					
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	X	X	X							X					
090103*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	X	X	X							X					
090104*	soluzioni di fissaggio	X	X	X							X					
090105*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore	X	X	X							X					
090106*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	X	X	X				X			X					
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X	X	X				X			X					
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X	X	X				X			X	X				
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie	X	X	X				X			X					
090111*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	X	X	solo R12							X					

Allegato A al Decreto n. 3 del 23/01/2018

pag. 8/39

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpa- mento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezio- namento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	X	X	X		X					X					
100101	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (trame le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X	X	X							X					
100102	ceneri leggere di carbone	X	X	X							X					
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X	X	X							X					
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	X	X	X							X					
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	X	X	X							X					
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	X	X	X							X					
100113*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	X	X	X							X					
100114*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
100115	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04	X	X	X							X					
100116*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	X	X	X							X					
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	X	X	X							X					
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X	X	X							X					
100122*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	X	X	X							X					
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X	X	X							X					
100125	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	X	X	X							X					
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	X	X	X							X					
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	X	X	X							X					
100202	scorie non trattate	X	X	X							X					
100207*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
100208	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	X	X	X							X					

Allegato A al Decreto n. 3 del 23/01/2018

pag. 9/39

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpa- mento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezio- namento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
100210	scaglie di laminazione	X	X	X							X					
100211*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X							X					
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	X	X	X							X					
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	X	X	X							X					
100903	scorie di fusione	X	X	X							X					
100905*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X	X	X							X					
100907*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	X	X	X							X					
100909*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
100910	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	X	X	X							X					
100911*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	X	X	X							X					
101003	scorie di fusione	X	X	X							X					
101005*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	X	X	X							X					
101007*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	X	X	X							X					
101009*	polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101010	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	X	X	X							X					
101011*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	X	X	X							X					
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X	X							X					
101105	particolato e polveri	X	X	X							X					
101109*	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101110	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09	X	X	X							X					

Allegato A al Decreto n. 3 del 23/01/2018

pag. 10/39

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
101111*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)	X	X	X							X					
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X	X	X							X					
101113*	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101114	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	X	X	X							X					
101115*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101116	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	X	X	X							X					
101117*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X	X	X							X					
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X	X	X							X					
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	X	X	X							X					
101203	polveri e particolato	X	X	X							X					
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X							X					
101206	stampi di scarto	X	X	X							X					
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X	X							X					
101209*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	X	X	X							X					
101211*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	X	X	X							X					
101212	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	X	X	X							X					
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X							X					
101301	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	X	X	X							X					
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	X	X	X							X					
101306	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	X	X	X							X					

Allegato A al Decreto n. 3 del 23/01/2018

pag. 11/39

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpa- mento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezio- namento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X							X					
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X	X	X							X					
101312*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101313	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	X	X	X							X					
101314	rifiuti e fanghi di cemento	X	X	X							X					
110105*	acidi di decappaggio	X	X	X							X					
110106*	acidi non specificati altrimenti	X	X	X							X					
110107*	basi di decappaggio	X	X	X							X					
110108*	fanghi di fosfatazione	X	X	X							X					
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	X	X	X							X					
110111*	soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
110112	soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	X	X	X							X					
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	X	X	X							X					
110115*	eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
110116*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X							X					
110198*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X	X	X							X					
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	X	X	X							X					
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X	X	X							X					
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	X	X	X							X					
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X	X	X							X					
120106*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X	X							X					
120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X	X							X					
120108*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	X	X	X							X					
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X	X	X							X					
120110*	oli sintetici per macchinari	X	X	X							X					
120112*	cere e grassi esauriti	X	X	X							X					
120113	rifiuti di saldatura	X	X	X							X					
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X	X	X							X					

Allegato A al Decreto n. 3 del 23/01/2018

pag. 12/39

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpa- mento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezio- namento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	X	X	X							X					
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	X	X	X							X					
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	X	X	X							X					
120119*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	X	X	X							X					
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X	X	X							X					
120301*	soluzioni acquose di lavaggio	X	X	X							X					
120302*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	X	X	X							X					
130101*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	X	X													
130104*	emulsioni clorate	X	X	X							X					
130105*	emulsioni non clorate	X	X	X							X					
130109*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	X	X	X							X					
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	X	X	X							X					
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici	X	X	X							X					
130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	X	X	X							X					
130113*	altri oli per circuiti idraulici	X	X	X							X					
130204*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	X	X	X							X					
130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X	X	X							X					
130206*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X	X							X					
130207*	oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili	X	X	X							X					
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X	X							X					
130301*	oli isolanti e oli termovetori, contenenti PCB	X	X													
130306*	oli isolanti e termovetori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	X	X	X							X					
130310*	altri oli isolanti e oli termovetori	X	X	X							X					
130501*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X							X					
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X							X					
130503*	fanghi da collettori	X	X	X							X					
130506*	oli prodotti da separatori olio/acqua	X	X	X							X					
130507*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua	X	X	X							X					
130508*	miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	X	X	X							X					
130701*	olio combustibile e carburante diesel	X	X	X							X					
130702*	Benzina	X	X	X							X					
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)	X	X	X							X					
130802*	altre emulsioni	X	X	X							X					
140601*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X	X							X					
140602*	altri solventi e miscele di solventi alogenati	X	X	X							X					
140603*	altri solventi e miscele di solventi	X	X	X							X					

Allegato A al Decreto n. 3 del 23/01/2018

pag. 13/39

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	X	X	X							X					
140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	X	X	X							X					
150101	imballaggi di carta e cartone	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X			
150102	imballaggi di plastica	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
150103	imballaggi in legno	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X		
150104	imballaggi metallici	X	X	X	X	X	X	X			X					
150105	imballaggi compositi	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X				
150106	imballaggi in materiali misti	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
150107	imballaggi di vetro	X	X	X			X	X			X					
150109	imballaggi in materia tessile	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X	X	X	X	X	X	X		X					
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	X	X	X			X	X			X					
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X			X					
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
160103	pneumatici fuori uso	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
160107*	filtri dell'olio	X	X	X	X	X	X				X					
160111*	pastiglie per freni, contenenti amianto	solo D15	solo D14													
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X	X								X					
160113*	liquidi per freni	X	X	X							X					
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	X	X	X							X					
160117	metalli ferrosi	X	X	X		X	X	X			X					
160118	metalli non ferrosi	X	X	X		X	X	X			X					
160119	Plastica	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
160120	Vetro	X	X	X			X	X			X					
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	X	X	X			X	X			X					
160122	componenti non specificati altrimenti	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	X	X													
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	X	X													
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti cloro fluorocarburi, HCFC, HFC	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					

Allegato A al Decreto n. 3 del 23/01/2018

pag. 14/39

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	solo R13	solo R12	solo R12	solo R12	Solo R12 - se costituiti da plastica	solo R12	X	X		solo R12					
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	solo R13	solo R12	solo R12		solo R12	solo R12	X	X		solo R12	X				
160303*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X			X					
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X	X	X	X	X	X	X			X					
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X			X					
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X	X	X	X	X	X	X			X					
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X			X					
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	X	X	X			X	X			X					
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X	X	X							X					
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X							X					
160508*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X							X					
160601*	batterie al piombo	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
160602*	batterie al nichel-cadmio	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
160603*	batterie contenenti mercurio	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	solo R13	solo R12	solo R12			solo R12	X			solo R12					
160605	altre batterie e accumulatori	solo R13	solo R12	solo R12			solo R12	X			solo R12					
160606*	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
160708*	rifiuti contenenti oli	X	X	X							X					
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	X	X							X					
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X	X								X					
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X	X								X					
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X	X								X					
161001*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	X	X	X							X					
161003*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	X	X	X							X					

Allegato A al Decreto n. 3 del 23/01/2018

pag. 15/39

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpa- mento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezio- namento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
161101*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X			X					
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X	X	X			X	X			X					
161103*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X			X					
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X	X	X			X	X			X					
161105*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X			X					
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X	X	X			X	X			X					
170101	Cemento	X	X	X			X				X					
170102	Mattoni	X	X	X			X				X					
170103	mattonelle e ceramiche	X	X	X			X	X			X					
170106*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X			X					
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	X	X	X			X	X			X					
170201	Legno	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
170202	Vetro	X	X	X			X	X			X					
170203	Plastica	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	X	X		X	X	X			X					
170301*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X	X	X							X					
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X	X	X							X					
170303*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X	X	X							X					
170401	rame, bronzo, ottone	solo R13	solo R12	solo R12			solo R12	X			solo R12					
170402	Alluminio	solo R13	solo R12	solo R12			solo R12	X			solo R12					
170403	Piombo	solo R13	solo R12	solo R12			solo R12	X			solo R12					
170404	Zinco	solo R13	solo R12	solo R12			solo R12				solo R12					
170405	ferro e acciaio	solo R13	solo R12	solo R12		solo R12	solo R12	X			solo R12					
170406	Stagno	solo R13	solo R12	solo R12			solo R12				solo R12					
170407	metalli misti	solo R13	solo R12	solo R12			solo R12	X			solo R12					
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X	X	X			X	X			X					
170410*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X	X	X			X				X					
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	X			X	X			X					
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	X	X						X	X					

Allegato A al Decreto n. 3 del 23/01/2018

pag. 16/39

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X	X						X	X				X	
170505*	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	X	X	X							X					
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	X	X	X							X					
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	X	X	X			X				X					
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X	X	X			X				X					
170601*	materiali isolanti, contenenti amianto	solo D15	solo D14													
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X	X	X		X	X			X					
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X	X	X	X	X	X			X					
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	solo D15	solo D14													
170801*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X	X	X			X				X					
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X	X			X				X					
170901*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	X	X								X					
170902*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	X	X								X					
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X		X	X					
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	X			X	X		X	X				X	
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	X	X	X							X					
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	X	X	X							X					
180108*	medicinali citotossici e citostatici	X	X	X							X					
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	X	X	X							X					
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	X	X	X							X					
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	X	X	X							X					
180207*	medicinali citotossici e citostatici	X	X	X							X					

Allegato A al Decreto n. 3 del 23/01/2018

pag. 17/39

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpa- mento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezio- namento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	X	X	X							X					
190110*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi	X	X	X							X					
190111*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X	X	X							X					
190113*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X	X	X							X					
190115*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
190116	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	X	X	X							X					
190117*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X	X		X					X					
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X	X		X					X					
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X	X	X							X					
190207*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	X	X	X							X					
190208*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
190209*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
190210	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	X	X	X							X					
190211*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
190304*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	X	X	X												
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	X	X	X												
190306*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X	X	X												
190307	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	X	X	X												
190801	Residui di vagliatura	X	X	X							X					
190802	rifiuti da dissabbiamento	X	X	X							X					
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X	X	X							X					
190806*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X							X					
190807*	soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	X	X	X							X					
190808*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					

Allegato A al Decreto n. 3 del 23/01/2018

pag. 18/39

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
190809	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	X	X	X												
190810*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	X	X	X							X					
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X	X	X							X					
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X	X	X							X					
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X	X	X							X					
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	X	X	X							X					
190904	carbone attivo esaurito	X	X	X							X					
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X							X					
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X	X							X					
191001	rifiuti di ferro e acciaio	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
191003*	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
191004	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	X	X	X	X	X					X					
191101*	filtri di argilla esauriti	X	X	X							X					
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
191201	carta e cartone	X	X	X	X	X					X	X	X			
191202	metalli ferrosi	solo R13	solo R12	solo R12			solo R12	X			solo R12					
191203	metalli non ferrosi	solo R13	solo R12	solo R12			solo R12	X			solo R12					
191204	plastica e gomma	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
191205	Vetro	X	X	X			X				X					
191206*	legno, contenente sostanze pericolose	X	X	X		X	X				X					
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	X	X	X	X				X	X				
191208	Prodotti tessili	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X	X			X	X			X					
191210	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	solo R13	solo R12	solo R12								X				
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X			X					
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X				
191301*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X		X	X					
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X	X				X	X		X	X				X	
191303*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X								X					

Allegato A al Decreto n. 3 del 23/01/2018

pag. 19/39

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpa- mento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezio- namento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X	X								X					
191305*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X								X					
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X	X								X					
200101	carta e cartone	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X			
200102	Vetro	X	X	X			X				X					
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	X	X	X			X				X					
200110	Abbigliamento	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
200111	Prodotti tessili	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
200113*	Solventi	X	X	X							X					
200114*	Acidi	X	X	X							X					
200115*	Sostanze alcaline	X	X	X							X					
200117*	Prodotti fotocimici	X	X	X							X					
200119*	Pesticidi	X	X	X							X					
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti cloro/fluorocarburi	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
200125	oli e grassi commestibili	solo R13	solo R12	solo R12												
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	X	X	X							X					
200129*	detergenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	X	X	X							X					
200131*	medicinali citotossici e citostatici	X	X	X							X					
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	X	X	X							X					
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	solo R13	solo R12	solo R12			solo R12	X			solo R12					
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	solo R13	solo R12	solo R12		Solo R12 - se costituiti da plastica	solo R12	X	X		solo R12					
200137*	legno contenente sostanze pericolose	X	X	X		X	X				X					
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X	X		X	X				X	X				
200139	Plastica	X	X	X	X	X	X				X	X				

Allegato A al Decreto n. 3 del 23/01/2018

pag. 32/39

CER	1 SNP	2 SP	1+2 S	3 LNP	4 LP	3+4 L	5 FNP	6 FP	5+6 F	7 OP	8 LCP	9 CARTA	10 FERRO	11 METALLI	12 PLASTICA	13 VETRO	14 LEGNO	15 TESSILI
130105*					x	x				x								
130109*										x								
130110*										x								
130111*										x								
130112*										x								
130113*										x								
130204*										x								
130205*										x								
130206*										x								
130207*										x								
130208*										x								
130306*										x								
130310*										x								
130501*		x	x															
130502*					x	x		x	x									
130503*					x	x		x	x									
130506*										x								
130507*					x	x				x								
130508*		x	x															
130701*										x	x							
130702*											x							
130703*											x							
130802*					x	x				x								
140601*		x	x		x	x												
140602*		x	x		x	x												
140603*		x	x		x	x												
140604*		x	x		x	x		x	x									
140605*		x	x		x	x		x	x									
150101	x		x									x						

Allegato A al Decreto n. 3 del 23/01/2018

pag. 37/39

CER	1 SNP	2 SP	1+2 S	3 LNP	4 LP	3+4 L	5 FNP	6 FP	5+6 F	7 OP	8 LCP	9 CARTA	10 FERRO	11 METALLI	12 PLASTICA	13 VETRO	14 LEGNO	15 TESSILI
190207*					x	x				x								
190208*											x							
190209*		x	x															
190210	x		x															
190211*		x	x		x	x												
190801	x		x															
190802	x		x	x		x												
190805				x		x	x		x									
190806*		x	x		x	x												
190807*					x	x		x	x									
190808*		x	x		x	x												
190810*		x	x		x	x				x								
190814				x		x	x		x									
190901	x		x															
190902				x		x	x		x									
190903				x		x	x		x									
190904	x		x															
190905	x		x	x		x												
190906				x		x	x		x									
191001	x		x										x					
191002	x		x											x				
191003*		x	x															
191004	x		x															
191101*		x	x															
191105*					x	x		x	x									
191201	x		x									x						
191202	x		x										x					
191203	x		x											x				
191204	x		x												x			



REGIONE DEL VENETO


giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 3 del 23/01/2018


pag. 1/4

Layout impiantistico

	AREA 1 Area di accostamento, contenimento, accorpamento, sostituzione di edifici di cui è Superficie in pianta: 322 m ²		AREA 8 Area di accostamento, contenimento, accorpamento, sostituzione di edifici di cui è Superficie in pianta: 97,2 m ²
	AREA 2 Area di accostamento, contenimento, accorpamento, sostituzione di edifici di cui è Superficie in pianta: 40 m ²		AREA 9 Area di accostamento, contenimento, accorpamento, sostituzione di edifici di cui è Superficie in pianta: 427 m ²
	AREA 3 Area di accostamento, contenimento, accorpamento, sostituzione di edifici di cui è Superficie in pianta: 150 m ²		AREA 10 Area di accostamento, contenimento, accorpamento, sostituzione di edifici di cui è Superficie in pianta: 502 m ²
	AREA 4 Area di accostamento, contenimento, accorpamento, sostituzione di edifici di cui è Superficie in pianta: 1.877 m ²		AREA 11 Area di accostamento, contenimento, accorpamento, sostituzione di edifici di cui è Superficie in pianta: 121 m ²
	AREA 5 Area di accostamento, contenimento, accorpamento, sostituzione di edifici di cui è Superficie in pianta: 241 m ²		AREA 12 Area di accostamento, contenimento, accorpamento, sostituzione di edifici di cui è Superficie in pianta: 41 m ²
	AREA 6 Area di accostamento, contenimento, accorpamento, sostituzione di edifici di cui è Superficie in pianta: 3.004 m ²		AREA 13 Area di accostamento, contenimento, accorpamento, sostituzione di edifici di cui è Superficie in pianta: 502 m ²
	AREA 7 Area di accostamento, contenimento, accorpamento, sostituzione di edifici di cui è Superficie in pianta: 844 m ²		
	AREA 10 Area di accostamento, contenimento, accorpamento, sostituzione di edifici di cui è Superficie in pianta: 1.427 m ²		



Localizzazione dei rifiuti in base alla classificazione



Scarichi idrici



(Codice interno: 366381)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 4 del 24 gennaio 2018

Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in Località Cà Vecchia in Comune di San Martino Buon Albergo (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 1 del 17.01.2013 e ss.mm.ii. Gestore: Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Via Ferrovia, 13 in Comune di Gavardo (BS). Modifica parziale del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) relativamente ai controlli sui rifiuti in ingresso

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si modifica parzialmente il PMC della discarica per rifiuti non pericolosi di cui trattasi, gestita dalla società PROGECO AMBIENTE S.p.A., a seguito del procedimento d'ufficio attivato con nota regionale del 29.09.2017.

Il Direttore

RICHIAMATO il progetto originario di bonifica con contestuale realizzazione della discarica di cui trattasi approvato con DGRV n. 4177 del 25.10.1997, come modificato dapprima dal progetto approvato con DGRV n. 3561 del 19 ottobre 2009 e, successivamente, dal progetto approvato con DGRV n. 261/2005.

PRESO ATTO che il progetto approvato con la succitata DGRV n. 261/2005 a seguito dell'espletamento della procedura di VIA comprendeva anche il Piano di adeguamento previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

RICHIAMATO il decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 49 del 23.07.2009 e ss.mm.ii. con il quale è stata rilasciata, relativamente alla discarica di cui trattasi, alla Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. - sulla base dell'allegato parere della Commissione tecnica Regionale Ambiente - l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RICHIAMATA la DGRV n. 3492 del 30.12.2010, come modificata dalle successive DDGRV n. 2809 del 30.12.2013 e n. 575 del 21.04.2015, con la quale la Giunta regionale, sulla base dell'allegato parere n. 277 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 20.01.2010, ha rilasciato - relativamente all'ampliamento della discarica di cui trattasi previsto dal progetto inerente gli "*Interventi da realizzare per il completamento della bonifica dell'area sita in località Cà Vecchia, Comune di San Martino Buon Albergo (VR)*" presentato dalla Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. - il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l'approvazione dell'intervento e l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RICHIAMATO il decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 1 del 17 gennaio 2013 con il quale è stata rilasciata alla Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale che legittima l'esercizio ordinario della porzione in ampliamento della discarica in oggetto di cui al progetto approvato con DGRV n. 3492 del 30.12.2010, aggiornando al contempo l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata per la porzione esistente con il DSR n. 49/2009 e ss.mm.ii.

RICHIAMATI i successivi provvedimenti di modifica ed integrazione del succitato DSR n. 1 del 17.01.2013: n. 15 del 24.04.2013, n. 61 del 09.09.2013, n. 25 del 26 marzo 2014, n. 72 del 20.08.2014, n. 15 del 29.02.2016, n. 44 del 30.05.2017 e n. 72 del 04.09.2017.

RAMMENTATO in particolare che con il Decreto n. 44 del 30.05.2017 sono state introdotte specifiche modalità di controllo dei rifiuti in ingresso provenienti da alcuni impianti di trattamento rifiuti ubicati al di fuori del territorio regionale.

RILEVATO che per entrambi gli impianti citati erano state riscontrate diverse difformità e criticità gestionali in relazione ai rifiuti, con CER 190304* "Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08", conferiti ad altra discarica, diversa da quella in parola, ubicata in Provincia di Treviso.

RILEVATO che i rifiuti in questione erano risultati "non generati regolarmente", diversamente da quanto valutato in fase di omologa.

RILEVATO che, anche relativamente agli impianti di stabilizzazione/solidificazione presenti in Veneto, sono state riscontrate criticità gestionali e sono state pertanto aggiornate le relative autorizzazioni prevedendo specifiche modalità di registrazione delle operazioni di trattamento effettuate, nonché specifiche modalità di verifica dei rifiuti in ingresso.

RICHIAMATI gli esiti dell'ultima ispezione integrata ambientale di ARPAV, effettuata - relativamente alla discarica in parola - nei primi mesi dell'annualità 2016 (acquisita al prot. reg. n. 220006 del 07.06.2016), con particolare riferimento alle considerazioni formulate nel paragrafo 4.3.3 in merito alle criticità relative alla corretta codifica, come "regolarmente" o "non

regolarmente" generato, dei rifiuti, provenienti da impianti di trattamento (CER 190304*, 190305, 190813*, 1901211*), conferiti nella discarica di cui trattasi.

RILEVATO in particolare che dalle verifiche di ARPAV era emersa l'opportunità, a fronte della variabilità analitica riscontrata tra gli esiti delle analisi effettuate dal produttore e quelli delle analisi effettuate dal gestore, di sottoporre al confronto tra tutti i soggetti coinvolti i seguenti aspetti:

- valutare la possibilità di diminuire le dimensioni dei lotti al fine di aumentare l'omogeneità del rifiuto o comunque incrementare le verifiche di conformità, anche individuando un panel analitico ridotto sulla base di precise indicazioni sulla tipologia di rifiuto trattato;
- inserire nella descrizione del rifiuto almeno i codici CER costituenti il lotto, ciascuno con la propria caratteristica di pericolo e/o con gli inquinanti oggetto del trattamento, al fine di ottenere informazioni sulla correttezza del tipo di trattamento/stabilizzazione eseguito; a tale riguardo si ritiene opportuno che nella scheda di caratterizzazione il produttore del rifiuto giustifichi tecnicamente il trattamento di inertizzazione;
- verificare che le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate per trattare/inertizzare i rifiuti ed allegate al fascicolo tecnico, siano aggiornate al Regolamento REACH.

PRESO ATTO che nell'ambito di recenti revisioni ed aggiornamenti dei Piani di Monitoraggio e Controllo delle discariche che accettano i CER dei rifiuti esitanti dagli impianti di cui trattasi si è convenuto di apportare alcune modifiche al sistema di controllo in discarica dei rifiuti in ingresso, prevedendo in particolare quanto segue:

I rifiuti provenienti da impianti di stabilizzazione/solidificazione devono essere considerati quali rifiuti non regolarmente generati e, quindi, soggetti a caratterizzazione analitica (da parte del produttore) per lotti funzionali chiusi per tipologia e quantità, ad eccezione dei casi in cui i suddetti impianti sono dotati di linee dedicate e/o apposite procedure finalizzate al trattamento degli stessi rifiuti in ingresso nelle medesime proporzioni e con i medesimi additivi. Nel caso di rifiuti non generati regolarmente il Gestore dovrà in ogni caso effettuare verifiche analitiche aggiuntive tramite il prelievo di appositi campioni, con proprio personale o laboratorio terzo incaricato, relativamente a due carichi (scelti con criteri di casualità) per ogni lotto funzionale conferito in discarica di dimensioni 1.000 t. Per lotti di dimensioni 1.000 t deve essere prevista l'effettuazione della verifica analitica su un campione prelevato, con criteri di casualità, da uno solo dei carichi in ingresso costituenti il lotto. La Ditta è tenuta ad individuare il criterio di scelta casuale dei campioni da prelevare e a specificarlo nel PMC.

I rifiuti provenienti da abbandoni ed i rifiuti provenienti da interventi di messa in sicurezza d'emergenza devono essere considerati come non regolarmente generati.

Qualora il Gestore riscontri nell'ambito delle verifiche analitiche di conformità di propria competenza variazioni significative dei parametri oggetto di caratterizzazione, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al produttore ed agli Enti di controllo territorialmente competenti. Nel caso in cui tali variazioni riguardino i parametri critici oggetto di caratterizzazione, tali da comportare il superamento dei limiti di accettabilità degli stessi parametri in discarica, oltre al necessario respingimento del carico interessato con comunicazione agli Enti di controllo, il Gestore è tenuto ad analizzare in discarica ciascun carico conferito successivamente dal produttore interessato per almeno 10 carichi consecutivi in modo, tra l'altro, da garantirne senza incertezze la conformità ai limiti di accettabilità, nonché al fine di riconfermare o rigettare l'ipotesi di rifiuto regolarmente generato avanzata dal produttore.

Il PMC deve essere integrato prevedendo in maniera esplicita le frequenze di determinazione di ANC e prove geotecniche sui rifiuti provenienti da impianti terzi atteso che: 1. Per quanto riguarda i rifiuti regolarmente generati dette frequenze sono quelle già definite in esito ai procedimenti di riesame delle autorizzazioni post DM 24 giugno 2015; 2. Per quanto riguarda i rifiuti non regolarmente generati, la determinazione di ANC e prove geotecniche deve necessariamente essere effettuata per ogni lotto in uscita dall'impianto di trattamento.

VISTA la nota regionale n. 406231 del 29.09.2017 a firma del Direttore dell'UO Tutela dell'Atmosfera, in qualità di Responsabile del procedimento, con la quale è stato avviato, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, apposito procedimento amministrativo per la modifica parziale del PMC della discarica di cui trattasi relativamente ai controlli sui rifiuti in ingresso.

CONSIDERATO che, con la medesima nota, è stato chiesto al Gestore di presentare un aggiornamento/integrazione del PMC che tenesse conto degli aspetti evidenziati dall'ARPAV nell'ispezione integrata ambientale del 2016, nonché delle indicazioni già individuate per altre discariche e sopra richiamate.

PRESO ATTO che con nota del 31 ottobre 2017 (acquisita al prot. reg. n. 457489 del 03.11.2017) il Gestore ha provveduto a trasmettere, in ottemperanza a quanto disposto con la succitata nota regionale del 29.09.2017, una nuova edizione del PMC, datata 02 ottobre 2017.

VISTA la successiva nota del 10 novembre 2017 (acquisita al prot. reg. n. 478136 del 15.11.2017) con la quale il Gestore ha precisato che la nuova edizione del PMC è stata trasmessa, oltre che per rispondere alla nota regionale del 29.09.2017, anche con le finalità di:

- revisionare la precedente edizione al fine di rendere il documento maggiormente aderente al formato previsto dalla DGRV 242/2010;
- eliminare le sezioni ed i capitoli superati, ovvero relativi alle attività di bonifica autorizzate con DGRV n. 3492/2010.

CONSIDERATO che con nota del 22.12.2017 (acquisita al prot. reg. n. 540097 del 28.12.2017) il Dipartimento ARPAV di Verona ha trasmesso un primo parere sulla nuova edizione del PMC presentata dalla Ditta Progeco Ambiente S.p.A. rilevando quanto segue:

- il documento non si limita ad apportare modifiche solo sui controlli dei rifiuti in ingresso ma risulta modificato in maniera sostanziale, tanto da richiedere una verifica puntuale dei contenuti;
- le disposizioni della nota regionale n. n. 406231 del 29.09.2017 non sempre sono state pienamente o completamente recepite;
- ci sono alcuni punti del documento che risultano poco precisi lasciando ampio margine di valutazione;
- al fine della valutazione complessiva del PMC, con espressione di un secondo e successivo parere, è necessario acquisire dal Gestore un documento di raffronto tra la vecchia edizione e l'edizione 2 ottobre 2017 al fine di facilitare il lavoro di controllo.

PRESO ATTO che non sono ad oggi pervenuti ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990 memorie scritte, pareri e/o altri documenti pertinenti da parte di altri soggetti interessati al procedimento.

RITENUTO pertanto, tenuto conto del parere di ARPAV, anche al fine di non creare disparità di trattamento con gli altri Gestori di discariche analoghe, di chiudere il procedimento avviato con la nota regionale n. 406231 del 29.09.2017, modificando il PMC vigente con le modalità di verifica dei rifiuti in ingresso già individuate nella medesima nota regionale.

VISTA la circolare regionale n. 476971 del 15.11.2017 con la quale si è stabilito, tra l'altro, di porre in capo ai Gestori delle discariche in fase di gestione operativa, a partire dal 1 gennaio 2018, le verifiche in autocontrollo, con le frequenze minime stabilite dal D. Lgs. n. 36/2003 (Allegato 2, Tabella 2), sulle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in tutti i piezometri della rete di controllo delle acque sotterranee ed in tutti i pozzi di raccolta del percolato.

RITENUTO in conclusione, di rinviare l'approvazione di una nuova complessiva edizione del PMC, successivamente all'acquisizione del documento di raffronto richiesto dal Dipartimento ARPAV di Verona tra la vecchia edizione e l'edizione 2 ottobre 2017 e del relativo parere definitivo dello stesso Dipartimento. Tale documento di raffronto dovrà essere trasmesso entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

RITENUTO altresì, nelle more di aggiornamento del PMC, di prescrivere al Gestore l'integrazione dei controlli con le verifiche sulle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), già disposte dalla succitata circolare regionale del 15.11.2017.

VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il DM 27 settembre 2010, come modificato dal DM 24 giugno 2015.

VISTE le DDGRV n. 242/2010 e n. 863/2012.

decreta

1. Di modificare parzialmente il Piano di monitoraggio e controllo vigente, relativo alla discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in Località Cà Vecchia in Comune di San Martino Buon Albergo (VR) e gestita dalla Ditta Progeco Ambiente S.p.A., prevenendo le seguenti modalità di controllo sui rifiuti ingresso:

- a. I rifiuti provenienti da impianti di stabilizzazione/solidificazione devono essere considerati quali rifiuti non regolarmente generati e, quindi, soggetti a caratterizzazione analitica (da parte del produttore) per lotti funzionali chiusi per tipologia e quantità, ad eccezione dei casi in cui i suddetti impianti sono dotati di linee dedicate e/o apposite procedure finalizzate al trattamento degli stessi rifiuti in ingresso nelle medesime proporzioni e con i medesimi additivi. Nel caso di rifiuti non generati regolarmente il Gestore dovrà in ogni caso effettuare verifiche analitiche aggiuntive tramite il prelievo di appositi campioni, con proprio personale o laboratorio terzo incaricato, relativamente a due carichi (scelti con criteri di casualità) per ogni lotto

- funzionale conferito in discarica di dimensioni 1.000 t. Per lotti di dimensioni 1.000 t deve essere prevista l'effettuazione della verifica analitica su un campione prelevato, con criteri di casualità, da uno solo dei carichi in ingresso costituenti il lotto. Il criterio di scelta casuale dei campioni non deve essere conoscibile a priori dai conferitori di rifiuti.
- b. I rifiuti provenienti da abbandoni ed i rifiuti provenienti da interventi di messa in sicurezza d'emergenza devono essere considerati come non regolarmente generati.
- c. Per quanto riguarda i rifiuti regolarmente generati le frequenze di determinazione di ANC e prove geotecniche, ove previste ai sensi di norma, sono quelle già definite in esito ai procedimenti di riesame delle autorizzazioni post DM 24 giugno 2015; per quanto riguarda i rifiuti non regolarmente generati, la determinazione di ANC e prove geotecniche deve necessariamente essere effettuata per ogni lotto in uscita dall'impianto di trattamento.
- d. Qualora il Gestore riscontri nell'ambito delle verifiche analitiche di conformità di propria competenza variazioni significative dei parametri oggetto di caratterizzazione, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al produttore ed agli Enti di controllo territorialmente competenti. Nel caso in cui tali variazioni riguardino i parametri critici oggetto di caratterizzazione, tali da comportare il superamento dei limiti di accettabilità degli stessi parametri in discarica, oltre al necessario respingimento del carico interessato con comunicazione agli Enti di controllo, il Gestore è tenuto ad analizzare in discarica ciascun carico conferito successivamente dal produttore interessato per almeno 10 carichi consecutivi in modo, tra l'altro, da garantirne senza incertezze la conformità ai limiti di accettabilità, nonché al fine di riconfermare o rigettare l'ipotesi di rifiuto regolarmente generato avanzata dal produttore.
2. Di prescrivere al Gestore la presentazione, **entro 30 giorni** dalla notifica del presente provvedimento del documento di raffronto richiesto dal Dipartimento ARPAV di Verona tra la vecchia edizione del PMC e l'edizione datata 2 ottobre 2017.
3. Di prescrivere altresì al Gestore l'effettuazione, su tutti i piezometri della rete di controllo delle acque sotterranee e su tutti i pozzi di raccolta del percolato, della determinazione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) con le frequenze minime stabilite dal D. Lgs. n. 36/2003 (Allegato 2, Tabella 2). Detto monitoraggio dovrà essere condotto almeno per tre annualità, ovverosia fino alla fine del 2020: decorso tale periodo, l'eventuale rimodulazione dello stesso dovrà essere formalmente richiesta dal Gestore ed assentita dall'Amministrazione regionale, sentiti nel merito gli Enti di controllo territorialmente competenti.
4. Di ritenere concluso, con il presente provvedimento, il procedimento avviato con la nota regionale n. 406231 del 29.09.2017, rinviando al contempo l'approvazione di una nuova complessiva edizione del PMC, successivamente all'acquisizione del documento di raffronto di cui sopra e del relativo parere definitivo di ARPAV - Dipartimento di Verona.
5. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DSR n. 1/2013, come modificato dai successivi decreti regionali n. 15/2013, n. 61/2013, n. 25/2014, n. 72/2014, n. 15 del 29.02.2016, n. 44 del 30.05.2017 e n. 72 del 04.09.2017.
6. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Progeco Ambiente S.p.A. con sede legale in Via Ferrovia, n. 13 in Comune di Gavardo (BS), al Comune di San Martino Buon Albergo (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
7. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
8. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 366376)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 6 del 08 febbraio 2018

Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ex cava ai Ronchi ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV). Autorizzazione Integrata Ambientale DDR n. 57/2014 e ss.mm.ii. Gestore: Ditta HERAmbiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 - 40127 Bologna. Approvazione Piano di caratterizzazione rifiuti lotto 3. Presa d'atto integrazione PMC.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva, a seguito di apposito procedimento d'ufficio, il Piano di caratterizzazione del lotto 3 della discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ex cava ai Ronchi ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV), gestita dalla società HERAmbiente S.p.a. e disciplinata dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDR n. 57/2014 e ss.mm.ii. Al contempo si prende atto dell'integrazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, relativa alle modalità di mappatura per celle dei rifiuti conferiti.

Il Direttore

PREMESSO che, con Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 57 del 01.07.2014, è stata rinnovata alla Ditta Geo Nova S.p.A. con sede legale a Treviso, via Feltrina n. 230/232 l'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con DSR n. 41/2009 e ss.mm.ii., relativa alla discarica denominata "ex cava ai Ronchi", per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV).

RICHIAMATE le Delibere della Giunta Regionale n. 1362/2013 e n. 2803/2013, recepite dal provvedimento autorizzativo di cui al precedente punto, con cui è stato autorizzato rispettivamente il conferimento di nuove tipologie di rifiuti e ulteriori codici CER riconducibili a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, concedendo altresì, relativamente a questi ultimi rifiuti, alcune deroghe ai limiti di accettabilità previsti dal D.M. 27.09.2010.

RAMMENTATO che, con successivo Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 13 del 29.02.2016, l'AIA relativa alla discarica di cui trattasi è stata volturata a favore della Ditta HERAmbiente S.p.a. con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 - 40127 Bologna.

PRESO ATTO che, con il medesimo provvedimento di cui sopra, la stessa autorizzazione è stata opportunamente modificata in esito alla procedura di riesame avviata a seguito dell'emanazione del DM 24.06.2015, il quale ha introdotto alcune modifiche ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica come individuati dal precedente DM 27.09.2010.

RICHIAMATI i precedenti decreti n. 16 del 01.02.2017 e n. 42 del 30.05.2017, relativi ad alcune modifiche ed integrazioni del Piano di Monitoraggio e Controllo della discarica, nonché il decreto n. 53 del 23.06.2017 con il quale sono state autorizzate 4 nuove piazzole di stoccaggio provvisorio dei rifiuti e sono stati altresì modificati i termini per il completamento della volumetria residua della discarica.

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, di cui alla nota regionale n. 185447 del giorno 11 maggio 2017 per la definizione delle modalità di verifica della conformità dei rifiuti conferiti nel lotto 3.

PRESO ATTO che l'avvio del sopra richiamato procedimento faceva seguito agli esiti dell'attività di verifica svolta da ARPAV presso la discarica in oggetto nelle date 19-25-26 maggio 2016 e 5 luglio 2016, nonché dei successivi approfondimenti ed accertamenti eseguiti in relazione alle non conformità riscontrate, ivi compresi gli esiti dei controlli effettuati dagli Enti competenti presso gli impianti, ubicati al di fuori della Regione Veneto, della Ditta Grassano Spa e della Ditta RA.RI. Srl.

RICHIAMATI in particolare gli esiti dell'incontro di coordinamento tra Enti del 20.04.2017.

CONSIDERATO che, con la succitata nota del giorno 11 maggio 2017, è stato chiesto alla Ditta di trasmettere entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, uno specifico Piano di Caratterizzazione per le finalità del procedimento di cui sopra.

VISTA la nota del 6 giugno 2017 con la quale la Ditta ha chiesto una proroga di 30 giorni al termine di cui sopra, positivamente riscontrata dalla Regione con successiva nota del 12 giugno 2017.

VISTA la nota del 10 luglio 2017 con la quale la Ditta, a riscontro della richiesta formulata, ha comunicato di ritenere che "l'elaborazione di un Piano di Caratterizzazione dei rifiuti già abbancati presenti in discarica non potrebbe fornire elementi utili ad appurare un eventuale smaltimento di rifiuti non conformi rispetto ai criteri di ammissibilità autorizzati", proponendo

pertanto, in alternativa, "quale metodo idoneo allo scopo, di proseguire il piano di monitoraggio approfondito del percolato estratto dai singoli lotti, confrontando le concentrazioni rilevate con i valori limite fissati per il percolato virtuale ricavato dall'analisi di rischio".

PRESO ATTO che, con nota n. 357163 del 23 agosto 2017, i competenti Uffici regionali hanno contestato integralmente le motivazioni poste alla base della controproposta della Ditta, ribadendo di conseguenza la necessità di predisporre il piano di caratterizzazione già richiesto, assegnando allo scopo il nuovo termine del 15 settembre 2017.

VISTO il Piano di caratterizzazione del lotto 3 trasmesso dalla Ditta con nota del 15 settembre 2017, acquisito al prot. reg. n. 387784 del 18.09.2017.

RICHIAMATI gli esiti della Conferenza di Servizi istruttoria, indetta dalla Regione e svoltasi in data 04.10.2017.

VISTA la revisione del Piano di caratterizzazione del lotto 3, trasmessa dalla Ditta, a seguito della succitata Conferenza di Servizi, con nota del 15 novembre 2017, acquisita al prot. reg. n. 481832 del 17.11.2017.

RICHIAMATI gli esiti della Conferenza di Servizi decisoria, indetta dalla Regione e svoltasi in data 14.12.2017, la quale si esprime per l'approvazione, con prescrizioni, della succitata revisione del Piano di caratterizzazione.

CONSIDERATO che, con nota del 15 gennaio 2018, acquisita al prot. reg. n. 16557 del 16.01.2018, la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta nella Conferenza di Servizi decisoria del 14.12.2017.

ACCERTATO che la tabella riepilogativa dei campioni da prelevare nell'ambito del piano di caratterizzazione in questione, riportata a pag. 5 di 10 del programma di campionamento trasmesso, non tiene conto della prescrizione regionale in merito all'esecuzione dei campioni puntuali aggiuntivi da effettuare nelle celle individuate nella planimetria allegata al verbale della CdS del 14.12.2017, sebbene la stessa prescrizione sia citata immediatamente prima della medesima tabella.

ACCERTATO che, fatto salvo quanto sopra, la documentazione trasmessa corrisponde a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi del 14.12.2017.

RITENUTO pertanto di approvare il Piano di caratterizzazione del lotto 3 della discarica, revisione del 15.11.2017, come integrato dal programma di campionamento e dal cronoprogramma delle operazioni di campionamento in situ, trasmessi con nota del 15.01.2018, con le seguenti precisazioni/prescrizioni:

- a. i campionamenti previsti dal Piano di indagine presentato e riportati nella tabella riportata a pag. 5 di 10 del programma di campionamento trasmesso dovranno essere medi compositi sull'intera altezza delle singole celle individuate nello stesso.
- b. i campioni puntuali in numero di 1 ogni 2 m di altezza, nelle celle relative ai settori 3Y1 e 3Y2 individuate come A, B, 5, 6 secondo la planimetria allegata al verbale della CdS del 14.12.2017 devono intendersi aggiuntivi rispetto ai campionamenti medi compositi di cui al punto precedente.
- c. la Ditta provveda a dare opportuna comunicazione agli Enti di controllo, con almeno 15 giorni di preavviso, dell'effettuazione delle operazioni di campionamento.
- d. le operazioni di campionamento dovranno in ogni caso iniziare **entro e non oltre il 12 febbraio 2018**.
- e. la Ditta è tenuta, al termine dell'esecuzione delle indagini e, comunque, **entro il 30 aprile 2018**, a trasmettere a tutti gli Enti interessati una dettagliata relazione delle attività di campionamento svolte, comprensiva degli esiti delle determinazioni analitiche effettuate.

RITENUTO infine di prendere atto dell'integrazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), recante le modalità di mappatura per celle dei rifiuti conferiti in discarica, trasmessa con la succitata nota del 15.01.2018.

RITENUTO concluso, con il presente provvedimento, il procedimento per la definizione delle modalità di verifica della conformità dei rifiuti conferiti nel lotto 3 della discarica di cui trattasi, avviato con la nota regionale n. n. 185447 del giorno 11.05.2017.

RITENUTO infine di precisare, in analogia a quanto già fatto per le altre discariche autorizzate al conferimento dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, che per quanto riguarda i rifiuti non regolarmente generati, la determinazione di ANC e prove geotecniche deve necessariamente essere effettuata per ogni lotto in uscita dall'impianto di trattamento; le frequenze di determinazione di ANC e prove geotecniche definite in esito ai procedimenti di riesame delle autorizzazioni post DM 24 giugno 2015 (nel caso specifico quelle definite con il DDR n. 13/2016) devono pertanto intendersi riferite ai soli casi in cui i rifiuti possono considerarsi regolarmente generati perché provenienti da impianti dotati di linee dedicate e/o apposite procedure finalizzate al trattamento degli stessi rifiuti in ingresso nelle medesime porzioni e con i medesimi additivi.

VISTE le L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs.n. 36/2003 e ss.mm.ii e il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

1. di approvare il Piano di caratterizzazione del lotto 3 della discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ex cava ai Ronchi ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV), revisione del 15.11.2017 (acquisito al prot. reg. n. 481832 del 17.11.2017, come integrato dal programma di campionamento e dal cronoprogramma delle operazioni di campionamento in situ, trasmessi dalla Ditta HERAmbiente S.p.A. con nota del 15.01.2018 (prot. reg. n. 16557 del 16.01.2018), con le seguenti precisazioni/prescrizioni:
 - a. i campionamenti previsti dal Piano di indagine presentato e riportati nella tabella riportata a pag. 5 di 10 del programma di campionamento trasmesso dovranno essere medi compositi sull'intera altezza delle singole celle individuate nello stesso.
 - b. i campioni puntuali in numero di 1 ogni 2 m di altezza, nelle celle relative ai settori 3Y1 e 3Y2 individuate come A, B, 5, 6 secondo la planimetria allegata al verbale della CdS del 14.12.2017 devono intendersi aggiuntivi rispetto ai campionamenti medi compositi di cui al punto precedente.
 - c. la Ditta provveda a dare opportuna comunicazione agli Enti di controllo, con almeno 15 giorni di preavviso, dell'effettuazione delle operazioni di campionamento.
 - d. le operazioni di campionamento dovranno in ogni caso iniziare entro e non oltre il **12 febbraio 2018**.
 - e. la Ditta è tenuta, al termine dell'esecuzione delle indagini e, comunque, entro il **30 aprile 2018**, a trasmettere a tutti gli Enti interessati una dettagliata relazione delle attività di campionamento svolte, comprensiva degli esiti delle determinazioni analitiche effettuate.
2. di prendere atto dell'integrazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), recante le modalità di mappatura per celle dei rifiuti conferiti in discarica, trasmessa con la succitata nota del 15.01.2018.
3. di ritenere concluso, con il presente provvedimento, il procedimento per la definizione delle modalità di verifica della conformità dei rifiuti conferiti nel lotto 3 della discarica di cui trattasi, avviato con la nota regionale n. n. 185447 del giorno 11 maggio 2017.
4. di precisare - in analogia a quanto già fatto per le altre discariche autorizzate al conferimento dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi - che, per quanto riguarda i rifiuti non regolarmente generati, la determinazione di ANC e prove geotecniche deve necessariamente essere effettuata per ogni lotto in uscita dall'impianto di trattamento; le frequenze di determinazione di ANC e prove geotecniche definite in esito ai procedimenti di riesame delle autorizzazioni post DM 24 giugno 2015 (nel caso specifico quelle definite con il DDR n. 13/2016) devono pertanto intendersi riferite ai soli casi in cui i rifiuti possono considerarsi regolarmente generati perché provenienti da impianti dotati di linee dedicate e/o apposite procedure finalizzate al trattamento degli stessi rifiuti in ingresso nelle medesime proporzioni e con i medesimi additivi.
5. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDR n. 57 del 01.07.2014, come modificato dai successivi decreti regionali n. 13 del 29.02.2016, n. 16 del 01.02.2017, n. 42 del 30.05.2017 e n. 53 del 23.06.2017.
6. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta HERAmbiente S.p.A., al Comune di Loria, alla Provincia di Treviso, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Treviso e ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti.
7. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
8. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 366377)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 7 del 15 febbraio 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 2.5a, 2.5b, 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Ditta SIMAR Società Metalli Marghera Spa. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione in Via delle Industrie 22, Venezia Marghera (VE). Modifica.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso della Ditta SIMAR Società Metalli Marghera Spa, già rilasciata con DGRV n. 957 del 28 luglio 2015, prevedendo il recupero di rifiuti nella linea di produzione Zinco, a seguito della procedura di verifica di esclusione dall'assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Direttore

(1) VISTA la DGRV n. 277 del 15.03.2011, con la quale è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale e contestuale realizzazione del progetto di modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione 'KALDO' per la produzione di rame raffinato, presentato dalla Ditta SIMAR - Società Metalli Marghera Spa, sito in via delle Industrie 22 a Venezia - Marghera (VE); con la medesima DGRV è stata rilasciata anche l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio provvisorio;

(2) VISTA la DGRV 2021 del 08.10.2012 con la quale sono state apportate alcune modifiche non sostanziali alle prescrizioni contenute nella DGRV n. 277/2011;

(3) VISTA la DGRV n. 957 del 28.07.2015, con la quale è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, contestuale realizzazione del progetto di variante sostanziale con modifiche gestionali e tecniche alla linea di produzione di rame raffinato, sito in via delle Industrie 22 a Venezia - Marghera (VE);

(4) VISTO che con la medesima DGRV n. 957/2015 è stata altresì rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio provvisorio, fino alla presentazione del collaudo funzionale, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000 finalizzato al rilascio dell'AIA, per le attività individuate ai punti 2.5a, 2.5b, 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006;

(5) CONSIDERATO che la sopra citata DGRV autorizza:

1. l'attività di fusione zinco, preparazione leghe, filo, e laminati, (punto 2.5b dell'Allegato VIII alla Parte II, del d.lgs. n. 152/2006);
2. l'attività di fusione di rame (punto 2.5a dell'Allegato VIII alla Parte II, del d.lgs. n. 152/2006), integrata dall'attività di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di rame nella sezione termica denominata "Forno Kaldo" (punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006);
3. la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni di smaltimento di cui ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e R12, R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006), di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

(6) CONSIDERATO che la Ditta SIMAR Spa, con riferimento al progetto sopra richiamato, ha provveduto a comunicare, ai sensi degli art. 24 e 25 della L.R. 3/2000,

1. le date di avvio (27.10.2015) e fine lavori (26.11.2015) del 1° stralcio, consistenti nell'inserimento nel ciclo produttivo (linea rame) dei nuovi rifiuti pericolosi autorizzati e nella sistemazione delle aree, in attesa di quelle che si renderanno disponibili a conclusione della bonifica; incluso il collaudo degli stoccaggi;
2. la data di avvio lavori del 2° stralcio (04.04.2016), consistenti nella realizzazione delle opere e nella installazione delle attrezzature;

(7) VISTA l'istanza presentata dalla Ditta SIMAR Spa, in data 30.03.2016, tendente ad ottenere alcune modifiche, non sostanziali, gestionali e tecniche per la produzione di leghe di zinco, autorizzata con DGRV 957/2015, consistenti nel recupero di rifiuti non pericolosi contenenti metalli, già autorizzati, analogamente a quanto previsto per la produzione di rame;

(8) VISTO il DDDCV n. 6 del 10.08.2016, con il quale il sopra richiamato progetto di variante non sostanziale dell'installazione è stato escluso, con prescrizioni, dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006;

(9) CONSIDERATO che la Ditta esercisce l'attività in forza della DGRV n. 277/2011, come modificata dalla DGRV 2021/2012, fino alla comunicazione di fine lavori del 2^a stralcio (che avverrà a conclusione delle attività di bonifica) e successiva presentazione del certificato di collaudo, a seguito della quale sarà rilasciata l'AIA;

(10) CONSIDERATO che, tuttavia, la Ditta esercisce altresì in forza già della DGRV 957/2015 per quanto riguarda la linea zinco, in quanto la raccomandazione della VIA prevedeva l'integrazione autorizzativa delle linee, nonché recuperando anche i nuovi rifiuti pericolosi introdotti dalla DGRV 957/2015, in quanto è stato attivato lo SME;

(11) VISTA la Relazione del controllo aggiuntivo effettuato da ARPAV nelle date del 23.03.2017, 08.05.2017, 07.06.2017 e trasmesso con nota prot. reg. n. 263303 del 03.07.2017, dalla quale emergono alcune criticità inerenti le emissioni in atmosfera e la gestione rifiuti;

(12) CONSIDERATO che le proposte di adeguamento contenute nella sopra citata relazione debbono essere attuate fin da subito o, ove necessario, progettualizzate e cronoprogrammate;

(13) VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi tenutasi in data 27.09.2017, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 425229 del 11.10.2017, convocata al fine di valutare la documentazione tecnica di progetto e dalla quale non sono emersi motivi ostativi alla realizzazione del progetto di variante non sostanziale;

(14) RITENUTO pertanto, di modificare la DGRV 957/2015 per quanto concerne l'operatività della linea zinco, introducendo le varianti non sostanziali introdotto dal progetto sopra richiamato ed escluso dalla verifica di assoggettabilità, con prescrizioni;

decreta

1. di approvare il progetto di variante non sostanziale presentato dalla Ditta SIMAR Società Metalli Marghera Spa (Codice Fiscale e Reg. Imp. 02625910969 - P.IVA 02999540277) dell'installazione sita in Via delle Industrie 22 a Venezia - Marghera (VE), escluso dalla procedura di VIA, con prescrizioni, con DDDCV n. 6 del 10.08.2016;
2. di autorizzare la Ditta SIMAR Società Metalli Marghera Spa alla realizzazione delle opere previste dal progetto, nel rispetto delle prescrizioni di cui al DDDCV n. 6/2016;
3. di autorizzare la Ditta SIMAR Società Metalli Marghera Spa alla gestione dell'installazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Linea Zinco

3.1 per la realizzazione delle opere previste dal progetto di modifica e per la messa in esercizio provvisorio della linea recupero di rifiuti per la produzione zinco deve essere rispettato quanto previsto agli artt. 24 e 25 della L.R. n. 3/2000, nonché quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29.12.2014; il certificato di collaudo e l'istanza di AIA dovranno essere riferiti complessivamente all'intera installazione e comprensivi di tutte le modifiche apportate;

3.2 con riferimento all'attività di cui al punto 2.5b dell'Allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/2006 s.m.i., la ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione, nella linea zinco, le tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, con le relative operazioni indicate;

3.3 nel rispetto delle condizioni specificate nei successivi punti del presente provvedimento, e delle prescrizioni impartite dal DDDCV n. 6 del 10.08.2016, le attività che potranno essere svolte dalla ditta (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006) in fase di esercizio provvisorio sono le seguenti:

3.3.1 messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi;

3.3.2 recupero di rifiuti non pericolosi metallici [R4] per la produzione di beni in zinco nella sezione termica dedicata, anche previa eventuale separazione di componenti non idonee;

3.4 i rifiuti in ingresso e destinati al recupero dovranno possedere le caratteristiche specificate nei seguenti paragrafi del DM 05.02.1998:

CER	Caratteristiche (Punti D.M. 05.02.1198)
10 06 01	4.1.2 - 4.3.2
10 06 02	4.1.2 - 4.3.2
10 06 99	4.3.2 - 5.11.2
10 10 03	4.1.2 - 5.12.2
10 10 10	5.12.2
10 10 12	5.12.2
11 05 01	3.2.2
11 05 99	3.2.2 - 4.6.2
12 01 03	3.2.2 - 3.4.2 - 5.10.2
12 01 04	3.2.2 - 3.4.2 - 5.10.2
12 01 99	3.1.2 - 3.2.2 - 5.10.2
15 01 04	3.1.2 - 3.2.2
17 04 01	3.2.2
17 04 04	3.2.2
17 04 07	3.2.2
19 10 02	3.2.2
19 12 03	3.2.2
20 01 40	3.1.2 - 3.2.2 - 3.4.2

3.5 la quantità massima annuale di rifiuti stoccabili e trattabili nella linea zinco rientra nei quantitativi massimi fissati dalla DGRV 957/2015 per l'intera installazione, ossia 5.000 t per R13 di rifiuti non pericolosi e 40.300 t/a per R4;

3.6 l'installazione deve essere gestita conformemente a quanto previsto dagli artt. 177-178 del d. lgs. n. 152/2006 e in particolare nel rispetto delle analoghe prescrizioni generali previste per la *Linea Rame*, di cui ai punti da 9 a 14 della DGRV 957/2015, fermo restando che la planimetria deve essere complessivamente aggiornata con le nuove aree di gestione rifiuto afferenti alla *Linea Zinco*;

3.7 con riferimento all'attività di cui al punto 2.5b, dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa alla linea di fusione zinco, preparazione leghe, filo, e laminati, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione in atmosfera:

Camino (n°)	Reparto	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
64	Forno essiccazione prima della laminazione finale	NO _x	10
68	Fusione e spillamento zinco	HCl	20
		Polveri	90
		Zn	100
68	Scorifica forno zinco	HCl	30
		Polveri	130
		Zn	100
69	Fusione e spillamento zinco	HCl	10
		Polveri	150
		Zn	100
69	Scorifica forno zinco	HCl	100
		Polveri	630
		Zn	450
73	Laminatoio filo zinco	Nebbie oleose	15
74	Laminazione zinco IV reversibile	Polveri	150
		Nebbie oleose	30
		Zinco	15

114	Trafila filo di zinco	Polveri	
		Nebbie	10
		oleose	2
		Zinco	2
		Potassio	2
		(KOH)	2
		SOV	

3.8 per i camini relativi ad attività di servizio dell'installazione nel suo complesso, inoltre:

<i>Camino (n°)</i>	<i>Reparto</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
70	Falegnameria	Polveri	5
72	Saldatura	Polveri	8

4. di confermare tutte le altre prescrizioni previste dalla DGRV 957/2015, che devono essere intese complessivamente, per l'intera installazione, inclusa la modifica alla Linea Zinco di cui al presente provvedimento, ove non in contrasto con il medesimo;

5. di impartire, con riferimento all'intera installazione le seguenti ulteriori prescrizioni:

Linea Rame e Linea Zinco: gestione degli stoccaggi/depositi

5.1 la perimetrazione delle aree di stoccaggio rifiuti deve essere indicata mediante segnaletica orizzontale coerente con la planimetria autorizzata, nel rispetto delle vie di transito di mezzi e personale;

5.2 le aree di stoccaggio (sia su piazzale che all'interno degli edifici) devono essere dotate di setti divisorii (es. *New Jersey* in calcestruzzo di altezza non inferiore all'altezza massima dei cumuli), anche mobili al fine di una maggiore flessibilità di esercizio, al fine della delimitazione dei box ove sono depositate le singole partite; i box devono identificati con numeri o sigle evidenti, in apposita cartellonistica;

5.3 i medesimi numeri o sigle identificative dei box di stoccaggio devono essere riportati in corrispondenza delle registrazioni di "carico" nel registro di carico e scarico rifiuti, al fine della rintracciabilità;

5.4 se si prevedono box o spazi di stoccaggio anche in parti non perimetrali delle aree (es. al centro), anch'essi devono essere delimitati da setti divisorii e identificati a mezzo di numeri o sigle, con le indicazioni di cui sopra, e comunque nel rispetto delle vie di transito di mezzi e personale;

5.5 deve essere prevista una chiara separazione, anche nella planimetria, tra le aree di deposito dei rifiuti (in ingresso e prodotti), dei "cessati rifiuti" (*End-of-Waste*) e dei sottoprodotti in ingresso, dei prodotti e degli intermedi di lavorazione;

5.6 il modulo aziendale "riepilogo per zona globale" deve essere integrato con il calcolo delle giacenze, distinte tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, al fine del rapido confronto con i rispettivi limiti imposti dall'autorizzazione;

Linea Rame: criteri di ammissibilità dei rifiuti in installazione, destinati al recupero nel forno "KALDO"

5.7 ai fini del recupero di rifiuti nella Linea Rame 'Kaldo', deve essere dimostrata l'effettiva utilità del rifiuto all'interno del processo, eventualmente anche mediante analisi chimiche e/o merceologiche;

5.8 la dimostrazione di cui al punto precedente può non essere necessaria per i rifiuti già previsti nei pertinenti paragrafi dei Decreti Ministeriali concernenti le "procedure semplificate" di recupero, in termini di CER, "provenienza" "caratteristiche del rifiuto", "attività di recupero" e "caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti";

5.9 ai fini del recupero di rifiuti forno 'Kaldo', deve essere dimostrato che il rifiuto sia già stato preventivamente sottoposto a tutti i pre-trattamenti tecnicamente possibili (ad esempio meccanici), previsti

dalla normativa, dalle "BAT" e dalle attuali tecnologie, finalizzati a rimuovere tutte le frazioni "non utili" al processo di fusione;

5.10 ai fini del recupero di rifiuti nella Linea Rame 'Kaldo', deve essere dimostrato che le "frazioni non utili" che, al contrario, non sono "tecnicamente rimovibili" nell'ambito dei pre-trattamenti, non comportino maggiori impatti sull'ambiente, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera.

5.11 le dimostrazioni di cui ai punti precedenti devono essere documentate in forma scritta e disponibili agli organi di controllo.

Linea Rame: emissioni in atmosfera (camino E76)

5.12 il sito di misurazione (sito di campionamento) posto a quota 38m deve essere adeguato, per quanto tecnicamente possibile, raddoppiando almeno la superficie utile allo stazionamento degli operatori incaricati ai campionamenti e al personale dedicato alla manutenzione della strumentazione del sistema di monitoraggio in continuo, garantendo una superficie libera e priva di ostacoli nella quale movimentare e maneggiare le idonee sonde di prelievo e la strumentazione necessaria. Il sito di misurazione (sito di campionamento) di cui al paragrafo precedente dovrà essere realizzato in materiali idonei per reggere il peso degli operatori e delle apparecchiature necessarie; se tecnicamente possibile la postazione di lavoro in quota dovrà essere protetta dagli agenti atmosferici;

5.13 devono essere installati ulteriori bocchelli di prelievo a norma, in modo da garantire l'ispezione di almeno due semiassi del piano di campionamento e garantire il prelievo di più inquinanti contemporaneamente; il bocchello di prelievo deve essere ubicato ad una quota compresa tra 120 e 150 cm rispetto al piano di calpestio della piattaforma;

5.14 la piattaforma deve essere adeguata avendo a riferimento le norme tecniche UNI-EN 15259, UNI-EN 16911, UNI 13284 e deve essere dotata:

a di un sistema di trasporto in quota in sicurezza della strumentazione; la possibilità di trasporto dei materiali alla postazione di lavoro deve essere garantita sempre senza ritardo;

b di prese elettriche e adeguata illuminazione; le prese elettriche dovranno essere dotate di interruttore di esclusione attivabile dalla postazione di lavoro e di adeguato grado di isolamento e protezione;

c di un sistema di allerta e comunicazione per gli operatori in caso di incidente o allarme in modo da garantire una rapida evacuazione del personale;

5.15 l'accesso alle postazioni di prelievo deve avvenire in sicurezza, in accordo alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08); per quanto possibile, il percorso dal piano campagna all'area di lavoro in cui è collocata la postazione di prelievo dovrà essere dotato di delimitazioni che individuino il percorso da seguirsi, con idonea cartellonistica di segnalazione dei pericoli presenti e adeguata illuminazione;

5.16 deve essere sempre garantita la presenza di personale aziendale durante le attività di campionamento e misura eseguite da personale esterno;

5.17 la Ditta è tenuta a motivare puntualmente i casi di impossibilità tecnica di realizzazione degli adeguamenti sopra elencati, con una relazione che contenga altresì soluzioni alternative il più possibile aderenti alle norme tecniche di riferimento;

5.18 per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo nel periodo di tempo interessato ai prelievi (ad esempio: percentuale e tipologia di rifiuti pericolosi e non pericolosi in alimentazione al forno);

5.19 relativamente ai parametri PCDD/F, IPA, PCB, nei Rapporti di Prova, dovranno essere riportati almeno i seguenti criteri minimi di validazione della prova:

a il campionamento dei microinquinanti organici in emissione deve garantire un grado di isocinetismo medio effettivo compreso nell'intervallo tra -5% +15%. Valori discordanti da questo intervallo rendono la misura invalida. (rif. § 10.4 UNI 13284/03)

b il tasso di recupero dei congeneri di campionamento marcati con $^{13}\text{C}_{12}$, deve essere maggiore del 50%, (rif. § 7.2 punto k) EN 1948-1); Risultati inferiori a tali valori rendono la misura invalida

c gli scostamenti rispetto alla norma (UNI-EN 1948) devono essere riportati in dettaglio;

d l'esecuzione dei campionamenti e analisi alle emissioni in atmosfera devono essere effettuate avvalendosi di Laboratori Accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/17025.

5.20 per la determinazione dei MicroInquinanti Organici (PCDD/F, IPA, PCB) si raccomanda il campionamento di un volume del flusso di gas di almeno 4 m^3 per raggiungere il limite di quantificazione dei laboratori analitici. Secondo la Dir 2000/76/CE il tempo di campionamento minimo è 6 h, mentre il tempo di campionamento massimo è 8 h;

5.21 per l'analisi dei metalli la norma di riferimento è la UNI-EN 14385/04 "Determination of the total emission of As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI and V": i risultati ottenuti dall'applicazione di tale metodo sono espressi come concentrazioni totali di massa degli elementi (cioè somma dei metalli adesi al particolato e dei metalli presenti in forma gassosa o adesi ad aerosol);

5.22 in fase di esercizio provvisorio per la produzione di beni in rame, con l'utilizzo di **rifiuti pericolosi** nella sezione termica denominata "forno Kaldò", deve essere previsto il monitoraggio in continuo dei parametri previsti dal DM 161/02 in All. 1 Suball. 2, tab. 2.2 e successivi par. 2.3 ÷ 2.9; con riferimento ai limiti in tabella di cui al punto 19 dell'ALLEGATO B alla DGR n° 957 del 28 luglio 2015. Per il rispetto dei VLE espressi come media oraria e media semioraria la seguente tabella aggiorna la medesima riportata al punto 19 del citato allegato.

Camino (n°)	Reparto	Inquinante	Concentrazione media giornaliera (mg/Nmc)	Concentrazione media su 30' (mg/Nmc)	Concentrazione media tre prelievi di 60' (mg/Nmc)
76 Fase A	Fusione forno Kaldò	SO ₂	28,7	100	2
		HCl	9,5	33,5	
		Polveri	14	24	
		Pb+Cu+Sn+As+Ni	-	-	
		NO _x	200	200	
76 Fase B	Riduzione	SO ₂	28,7	100	2
		HCl	8	32	
		Polveri	14	24	
		Pb+Cu+Sn+As+Ni	-	-	
		NO _x	200	200	
76 Fase C	Raffinazione e colata	SO ₂	28,7	100	1
		HCl	7	31	
		Polveri	14	24	
		Pb+Cu+Sn+As+Ni	-	-	
		NO _x	200	200	

5.23 deve essere ottimizzata la gestione dello SME applicando quanto previsto dal documento "Manuale del Sistema di Monitoraggio delle emissioni in atmosfera - SIMAR Società Metalli Marghera SPA" Edizione/Rev n° 01/00 del 08.01.2014;

5.24 nel caso il gestore, per la produzione di beni in rame nella sezione termica denominata "forno Kaldò", NON utilizzi rifiuti pericolosi in alimentazione, dovrà provvedere per la verifica del rispetto dei VLE, avvalendosi di Laboratori Accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, a campionamenti e analisi quadrimestrali all'emissione E76 solo nel corso della Fase A (Fusione forno Kaldò) per i seguenti parametri:

Parametro	U.M.	VLE	Frequenza
Polveri	mg/Nm ³	10	quadrimestrale
Sostanze organiche (COT)	mg/Nm ³	10	
Cloruro di Idrogeno (HCl)	mg/Nm ³	10	

Fluoruro di Idrogeno (HF)	mg/Nm ³	1	
Biossido di Zolfo (SO ₂)	mg/Nm ³	50	
Ossidi di Azoto (NO _x)	mg/Nm ³	200	
Monossido di Carbonio (CO) come media semioraria	mg/Nm ³	100	quadrimestrale
Cadmio e suoi composti (Cd)	mg/Nm ³	0,05	quadrimestrale
Tallio e suoi composti (Tl)			
Mercurio e suoi composti (Hg)	mg/Nm ³	0,05	
Antimonio e suoi composti (Sb)			
Arsenico e suoi composti (As)			
Piombo e suoi composti (Pb)			
Cromo e suoi composti (Cr)			
Cobalto e suoi composti (Co)	mg/Nm ³	0,5	
Rame e suoi composti (Cu)			
Manganese e suoi composti (Mn)			
Nichel e suoi composti (Ni)			
Vanadio e suoi composti (V)			
Stagno e suoi composti (Sn)			

Il rispetto dei VLE è calcolato sulla media di tre prelievi consecutivi.

Idrocarburi policiclici aromatici IPA	mg/Nm ³	0,01	annuale
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	ng/Nm ³	0,1	annuale
Policlorobifenili (PCB)	mg/Nm ³	0,5	annuale

Il rispetto dei VLE è calcolato su un campionamento della durata prevista dalla Dir 2010/75/CE (tempo di campionamento minimo di 6 h e tempo di campionamento massimo di 8 h) e di un volume del flusso di gas di almeno 4 m³;

5.25 il gestore dovrà provvedere, avvalendosi di Laboratori Accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ad eseguire, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto, una indagine conoscitiva caratterizzante la concentrazione di Diossine/Furani/IPA/PCB in emissione al camino E76 Fase A, allo scarico acque di abbattimento fumi e sui fanghi filtro pressati derivanti dal processo di depurazione dei fumi. Dell'esecuzione di tale indagine il gestore darà comunicazione con un preavviso di almeno 15 giorni agli enti interessati;

6. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta SIMAR Società Metalli Marghera Spa, alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV - Direzione Generale, al Comune di Venezia;

7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 7 del 15/02/2018

pag. 1/1

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 2.5a, 2.5b, 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006.

Ditta SIMAR Società Metalli Marghera Spa. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione in Via delle Industrie 22, Venezia- Marghera (VE).

Rifiuti conferibili nella linea zinco con relative operazioni.

CER	operazioni
10 06 01	R13 – R4
10 06 02	R13 – R4
10 06 99	R13 – R4
10 10 03	R13 – R4
10 10 10	R13 – R4
10 10 12	R13 – R4
11 05 01	R13 – R4
11 05 99	R13 – R4
12 01 03	R13 – R4
12 01 04	R13 – R4
12 01 99	R13 – R4
15 01 04	R13 – R4
17 04 01	R13 – R4
17 04 04	R13 – R4
17 04 07	R13 – R4
19 10 02	R13 – R4
19 12 03	R13 – R4
20 01 40	R13 – R4

(Codice interno: 366378)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 9 del 22 febbraio 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rilasciata con DDDA n. 70 del 20 agosto 2014. Ditta Dal Maso Group S.r.l. - Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e operativa in Via Decima Strada, 8 Z.I., Arzignano (VI). Approvazione PMC e modifica dell'AIA.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Col presente provvedimento si approva la nuova versione del Piano di Monitoraggio e Controllo, si prende atto di alcune modifiche gestionali e si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale, già in possesso della Ditta, sostituendo la planimetria.

Il Direttore

(1) RICHIAMATO il DDDA n. 70 del 20.08.2014 con cui è stata rilasciata alla Ditta Dal Maso Group S.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale per l'attività soggetta al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, oggi Punti 5.1, 5.3 e 5.5, per la gestione dell'installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Via Decima Strada, 8, Z.I. Arzignano (VI);

(2) RICHIAMATO il DDDA n. 3 del 21.01.2016 con cui è stata modificata la planimetria dell'installazione, sostituendo l'Allegato B del DDDA n. 70/2014;

(3) VISTA la nota del 03.10.2018, prot.n. 112/2017 (prot. reg. n. 412587 del 03.10.2017), con la quale la Ditta Dal Maso Group srl ha chiesto un parere riguardo la gestione dei rifiuti CER 161001* e 161002, con il contestuale inserimento di due nuove cisterne da 20m³ ciascuna, a seguito dei rilievi mossi da ARPAV con nota prot.n. 35851 del 13.04.2017 (parere PMC Rev.02), trasmettendo altresì il nuovo layout impiantistico;

(4) VISTA la successiva nota del 22.12.2017, prot. n. 120/2017 (prot. reg. n. 537153 del 22.12.2017) con la quale la Ditta fornisce i chiarimenti richiesti da ARPAV, a seguito della richiesta di parere formulata con nota prot. reg. n. 437085 del 19.10.2017;

(5) VISTA la nota del 14.12.2017, prot. n. 118/2017 (prot. reg. n. 525916 del 15.12.2017) con la quale la Ditta trasmette il PMC aggiornato, denominato Rev.03;

(6) VISTA la nota del 07.02.2018 prot. n. 12893, con la quale ARPAV esprime il proprio Parere sul PMC Rev.03, impartendo altresì alcune prescrizioni;

(7) VISTE altresì le note prot. 119/2017 del 27.12.2017 (prot. reg. n. 1803 del 03.01.2018), prot. n. 104/2018 e prot. n. 121/2017 del 28.12.2017 (prot. reg. n. 1895 del 03.01.2018) del 02.02.2018 con le quali, rispettivamente, la Ditta comunica la sostituzione e l'installazione del nuovo post-combustore al camino E1 destinato all'abbattimento delle emissioni convogliate dalla sezione di trattamento del cloruro di sodio e ne comunica la portata modificata;

(8) RITENUTO per quanto sopra argomentato, di procedere all'approvazione del PMC Rev.03 e alla modifica dell'AIA rilasciata alla Ditta con DDDA n. 70/2014, così come modificata dal DDDA n. 3/2016, prendendo atto delle modifiche impiantistiche e gestionali sopra richiamate, sostituendo l'Allegato B del DDDA n. 70/2014, con l'Allegato A al presente provvedimento;

decreta

1. di approvare il PMC Rev.03, con le seguenti prescrizioni e integrazioni da apportare al documento:

1.1 le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico

<http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alleaziende/metodi-dicampionamento-e-analisi>.

L'azienda può utilizzare metodiche analitiche alternative previa comunicazione ad ARPAV, la quale può esprimersi in merito. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio;

1.2 le analisi dei rifiuti in caso dubbio dovranno fare riferimento esplicitamente non solo a criticità di tipo organolettico ma anche a verifica di conformità rispetto alla scheda descrittiva del rifiuto e alla eventuale scheda di sicurezza, nonché al processo di produzione.

1.3 nel PMC in premessa al punto 2.1, il riferimento all'applicativo O.R.So. dell'Osservatorio Arpav per l'inserimento dei rifiuti, la dicitura "intende servirsi" dovrà essere sostituita con "viene fatto l'inserimento", intendendosi la medesima operazione come condizione necessaria, dal momento che l'applicativo costituisce strumento di reportistica;

1.4 nella Tabella 2.2 rifiuti in ingresso, Tabella 2.22 inquinanti monitorati (acque di prima e seconda pioggia) e Tabella 2.23 dovrà essere inserito anche il parametro "solventi clorurati";

1.5 per le EoW prodotte (sale antighiaccio) dovrà essere indicata l'area di stoccaggio con idonea procedura di gestione in condizioni di sicurezza;

1.6 in merito al rumore dovrà essere utilizzata la seguente tabella:

Punto di misura	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli	Reporting
Secondo valutazione impatto acustico	Triennale	Valutazione	SI

(*) nel caso in cui le misure non siano presso il ricettore indicare l'algoritmo utilizzato per risalire dalla misura al livello sonoro presso il ricettore

1.7 la Ditta è altresì tenuta all'aggiornamento del PMC per quanto concerne la portata del camino E1;

2. di sostituire l'Allegato B del DDDA n. 70/2014, come modificato dal DDDA n. 3/2016 con l'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, a seguito delle modifiche apportate con l'installazione dei nuovi serbatoi, e della gestione dei rifiuti ad essi destinati, nonché della sostituzione del postcombustore, delle quali si prende atto;

3. di confermare tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDDA n. 70 del 20.08.2014 non in contrasto con il presente provvedimento;


4. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta DAL MASO Group S.r.l. con sede legale in Via Decima Strada, 8 Z.I. Arzignano (VI), al Comune di Arzignano (VI), alla Provincia di Vicenza, ad ARPA Direzione Generale;

5. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi



11.08.2017
 IL TECNICO INCARICATO
PIANTA LAY-OUT ATTIVITA'
 SCALA 1:250
"SITUAZIONE DI MODIFICA RICHIESTA"

Progetto in formato A3/D3 5.00x7.00mm/Regione del Veneto - 4/2018 - Area (01/01/17) - Pagina 1 di 10

ALLEGATO A AL DECRETO DEL
DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
N. 9 DEL 22 FEB. 2018

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

(Codice interno: 366296)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 78 del 16 marzo 2018

Concessione di un'area demaniale per utilizzare una passerella, un pontile per l'attracco di piccole barche e di una rampa in sx Po, st. 329-330 in loc. Santa Maura in Comune di Polesella (RO). Ditta: DIETER SIGMUND PRATICA: PO_PA00176 Decadenza concessione demaniale.*[Trasporti e viabilità]***Note per la trasparenza:**

Con il presente decreto si dichiara la decadenza della concessione di un'area demaniale per utilizzare una passerella, un pontile per l'attracco di piccole barche e di una rampa in sx Po, st. 329-330 in loc. Santa Maura in Comune di Polesella (RO) per mancato pagamento del canone demaniale relativo agli anni 2013-2015-2016-2017 e per irreperibilità del Concessionario, Sig. Dieter Sigmund.

Il Direttore

VISTO il disciplinare n. 2697 del 04.05.2011 e decreto n. 128 del 12.05.2011 con cui il Genio Civile di Rovigo ha rilasciato al Sig. Dieter Sigmund, (*omissis*), la concessione di un'area demaniale per utilizzare una passerella, un pontile per l'attracco di piccole barche e di una rampa in sx Po, st. 329-330 in loc. Santa Maura in Comune di Polesella (RO);

VISTO il mancato pagamento dei canoni demaniali relativo alle annualità 2013-2015-2016-2017 nonostante le richieste e i solleciti;

VISTO l'art. 34 c. 3 dell'Allegato A alla DGR 1791/2012 secondo il quale il mancato pagamento del canone comporta la decadenza della concessione;

VISTO che la corrispondenza, inviata all'indirizzo fornito, non risulta pervenuta al Sig. Sigmund Dieter in quanto rimasta in giacenza;

VISTA pertanto la irreperibilità del Sig. Dieter Sigmund;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO IL D. LGS. n. 33 del 14.03.2013;

decreta

1. La decadenza della concessione demaniale di un'area demaniale per utilizzare una passerella, un pontile per l'attracco di piccole barche e di una rampa in sx Po, st. 329-330 in loc. Santa Maura in Comune di Polesella (RO), rilasciata con disciplinare n. 2697 del 04.05.2011 e decreto n. 128 del 12.05.2011 dal Genio Civile di Rovigo, per mancato pagamento dei canoni e contestuale irreperibilità del Sig. Dieter Sigmund.
2. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 366331)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 488 del 15 dicembre 2017

OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017 - Progetto di "Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra' dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna" - (id piano 506)". CUP H57B12000330001 - Accertamento ed impegno di spesa per liquidazione indennita' di esproprio - Prenotazione di spesa - OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017. Progetto dell'intervento denominato "Destinazione del bacino di San Lorenzo quale area di espansione del torrente Tramigna nei Comuni di Soave e San Bonifacio (VR) - ID Piano 991" - CUP H83B11000240002 - Impegno per spese di pubblicazione.

*[Difesa del suolo]***Note per la trasparenza:**

Il presente provvedimento accerta, impegna la spesa per liquidare gli acconti delle indennità di esproprio della prima tranche delle Ditte interessate dalla procedura espropriativa avviata per la realizzazione dei lavori in oggetto e prenota la somma da impegnare nel 2018 per liquidare la seconda tranche degli espropri. Inoltre impegna spese di pubblicazione bando di gara per il progetto "Destinazione del bacino di San Lorenzo quale area di espansione del torrente Tramigna nei Comuni di Soave e San Bonifacio (VR)".

Il Direttore

PREMESSO:

Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Dato Atto che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2012, n. 100 l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;

Dato Atto altresì che con O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 2.2.2013, veniva individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;

Visto il comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'OCDPC n. 43/2013, era stata prorogata fino al 31.12.2016;

Vista la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CD66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097, con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività in argomento;

Vista la DGR n. 6/2017 con la quale sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività ai sensi della citata nota Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare è individuato il Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile di Roma;

Dato atto delle note del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" prot. n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, con le quali è stata inoltrata al Capo Dipartimento di Protezione Civile la relazione analitica dello stato di attuazione di cui alla O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. 43/2013 nonché la proposta di Piano ai fini dell'approvazione Dipartimentale;

Viste le seguenti note Dipartimentali:

- nota prot. n. RIA/0031048 del 08/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di Euro 30.538.466,93;

- nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il nulla osta al trasferimento sul bilancio regionale delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5458, che alla data del 21/06/2017 (come comunicato al Dipartimento con nota n. 230124 del 12/06/2017) è stato aggiornato a Euro 128.972.766,32, , così ripartiti:

1. Euro 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OO.CC. n. 5-10/2012, DGR 2595/2013, DGR 2813/2014, DGR 693/2015, DGR 1708/2015 e DGR 6/2017;
2. Euro 44.516.818,57 per le opere idrauliche di competenza delle U.O. del Genio Civile, di cui alle OO.CC. n. 5-12-18-25/2011 e DGR 2595/2013, 1921/2013, 1921/2014, 2813/2014, 1708/2015, 1861/2015 e DGR 6/2017;
3. Euro 73.380.728,65 per le opere di mitigazione del Rischio ed un'opera idraulica di competenza del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, di cui alle OO.CC. n. 7-8-13-14-15/2012 e DGR 2813/2014, 1861/2015 e DGR 6/2017 di competenza della Direzione del Suolo;

Dato atto che con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 è stato trasferito al bilancio della Regione Veneto, capitolo di entrata n. 101103, l'importo aggiornato delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5458 per la somma complessiva di Euro 128.972.766,32 , accertato in entrata al n. 1988 in data 06/09/2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 *"Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)"*.

VISTA la deliberazione n. 2115 in data 10/11/2014 con la quale la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 10 della L .R. n. 10/1999, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto preliminare relativo agli "Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna", secondo le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al parere n. 478 espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 24/09/2014, allegato A alla medesima deliberazione;

VISTO il progetto preliminare redatto dal Consorzio di Bonifica Piave in data 26.06.2012.

VISTA la deliberazione n. 2813 del 29/12/2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il primo programma di completamento degli interventi già compresi in piani approvati dal Commissario Delegato entro il 30/11/2012 e finanziati con le risorse di cui alla Contabilità Speciale 5458 intestata a Dirigente UPSQ ora Sezione Sicurezza e Qualità nel quale è previsto di finanziare il progetto a titolo per Euro 18.000.000,00;

CONSIDERATO che per la realizzazione del bacino di laminazione in argomento si può far fronte con le seguenti risorse:

- Euro 10.000.000,00 con i fondi assegnati con DGRV n. 3941 del 10/12/2004 (capitolo 100791);
- Euro 7.000.000,00 con i fondi assegnati con DGRV n. 1307 del 03/07/2012 (capitolo 100791);
- Euro 4.550.000,00 con fondi assegnati con FSC 2000 - 2006 - APQ Difesa Suolo - 3° atto integrativo in data 31/05/2005 (capitolo 100653);
- Euro 18.000.000,00 con i fondi assegnati con la citata DGRV n. 2813 del 29/12/2014, in attuazione dell'OPCM 3906/2010, confermati con decreto della ex Sezione Sicurezza e Qualità n. 185 del 17/11/2015 (capitolo 103427).

DATO ATTO che nelle more di avviare i lavori principali del bacino di laminazione in argomento si è reso necessario realizzare tre interventi funzionali urgenti (ad oggi completati e collaudati) di diaframmatatura delle arginature del Fiume Livenza, già ricompresi nel progetto preliminare sopra citato, che presentavano forti criticità di sifonamento delle acque di piena, a valere sulle risorse finanziarie sopra menzionate per complessivi Euro 3.380.942,38;

CONSIDERATO che in relazione alle spese già sostenute per le motivazioni suddette le risorse ad oggi disponibili per completare il progetto in parola ammontano a complessivi **Euro 36.169.057,62** così distinte:

- Euro 8.098.958,31 con i fondi assegnati con DGRV n. 3941 del 10/12/2004 (capitolo 100791);
- Euro 7.000.000,00 con i fondi assegnati con DGRV n. 1307 del 03/07/2012 (capitolo 100791);
- Euro 3.100.000,00 con fondi assegnati con FSC 2000 - 2006 - APQ Difesa Suolo - 3° atto integrativo in data 31/05/2005 (capitolo 100653);
- Euro 17.970.099,31 con i fondi assegnati con la citata DGRV n. 2813 del 29/12/2014, in attuazione dell'OPCM 3906/2010, confermati con decreto della ex Sezione Sicurezza e Qualità n. 185 del 17/11/2015 (capitolo 103427).

VISTO il decreto della ex Sezione Difesa del Suolo n. 314 del 01/10/2015 con il quale è stato approvato il progetto preliminare del bacino di laminazione in argomento, demandando alla successiva fase della progettazione definitiva (oggetto di specifica procedura di appalto) la definizione del quadro finale di spesa alla luce degli interventi urgenti già avviati;

CONSIDERATO che, alla luce dell'importanza delle opere da realizzare e la necessità di mettere a disposizione dell'Impresa esecutrice il progetto definitivo, il progetto esecutivo e la realizzazione delle opere le aree per la realizzazione dei lavori in parola, si è ritenuto opportuno avviare fin da subito, sulla base di quanto previsto dal DPR 327/2001, la procedura espropriativa degli immobili (terreni) da acquisire;

DATO ATTO che la procedura espropriativa avviata è quella prevista all'art. 20 del DPR 327/2001, con vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 12 comma 1 . lett, b) del medesimo DPR; ;

DATO ATTO che la procedura in argomento è stata avviata per il tramite della competente Autorità Espropriante (Provincia di Treviso), ai sensi dell'art. 70 della LR 32/2003 e del DPR 327/2001;

VISTA l'Ordinanza n. 13/12/2017 in data 104206 della citata Autorità Espropriante con la quale viene ordinato alla Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo di procedere alla liquidazione dell'acconto dell'80 % dell'indennità dovuta a favore delle Ditte di seguito elencate, afferenti la prima tranche delle Ditte interessate dalla procedura espropriativa in parola:

N°	Codice anagrafica beneficiario	Cognome Nome	Tipologia liquidazione	Importo beneficiario euro
1	00168635	Umberto Marcello del Majno	PAGAMENTO DIRETTO	3.823.282,80
2	00168185	Andriana Marcello del Majno	PAGAMENTO DIRETTO	1.541.028,30
3	00168636	Alessandra Marcello del Majno	PAGAMENTO DIRETTO	1.541.028,30
			TOTALE euro	6.905.339,40

CONSIDERATO che alla spesa suddetta di Euro 6.905.339,40 si fa fronte con le risorse disponibili sul capitolo 100791 "interventi di ripristino a seguito di calamità riconosciute con ordinanze di protezione civile - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - art. 012 Pdc 2.02.02.01.001 "terreni agricoli" - con esigibilità 2017, disponibili a bilancio con variazione disposta con DGR n. 1604 del 12/10/2017.

DATO ATTO altresì che nella citata Ordinanza dell'Autorità Espropriante si evidenzia che l'immissione in possesso dei terreni espropriati dovrà essere effettuata entro il 31/03/2018, per cui il saldo dell'indennità dovuta dovrà essere liquidato in tempi ristretti non appena approvato il frazionamento delle aree espropriate (attualmente in fase di redazione);

DATO ATTO che la stessa Autorità Espropriante sta predisponendo le determinazioni afferenti la seconda tranche espropri che dovranno essere liquidati entro il 2018;

PRESO ATTO che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, con risorse finanziate tramite mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti (C.DD.PP.) per un importo complessivo di Euro 14.242.791,93 di cui Euro 7.121.395,96 già accertate e riscosse con reversalen°004147/2003 e la restante quota da accertarsi sul capitolo di entrata 100113 con il presente provvedimento.

CONSIDERATO pertanto di procedere all'accertamento dell'entrata della somma di Euro 7.121.395,97, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, a valere sul capitolo di entrata n. 100113 "Entrata derivante dalla contrazione di mutui per finanziare interventi urgenti nel territorio colpito da calamità naturali - I° limite (ordinanza P.C.M. 28/03/2003, n.3277)";

DATO ATTO che l'obbligazione è perfezionata, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, si attesta che:

- ragione del credito: *INTERVENTI URGENTI PER CALAMITÀ NATURALI*
- titolo giuridico a supporto del credito: *MUTUO N. 4431221/00*
- soggetto debitore e anagrafica: *CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - anagrafica 145309/001*
- ammontare del credito: *Euro 7.121.395,97*
- modalità di accertamento: *competenza*
- il credito non è garantito da polizza fideiussoria o fidejussione bancaria.

DATO ATTO che il credito sopra indicato scade nell'esercizio finanziario 2017 per l'intero si dispone la registrazione contabile specificando:

- capitolo di entrata: 100113 "Entrata derivante dalla contrazione di mutui per finanziare interventi urgenti nel territorio colpito da calamità naturali - I° limite (ordinanza P.C.M. 28/03/2003, n.3277)";

- codice di V^ livello del Piano dei Conti Finanziario 4.03.01.01.003 - "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di presidenza del consiglio dei ministri"
- scadenza: anno 2017

CONSIDERATO che in relazione a quanto sopra esposto, al saldo degli espropri nonché alla opportunità di avviare attività afferenti alla progettazione definitiva delle opere, sussiste la necessità di prenotare, nell'esercizio finanziario 2018, la somma complessiva di Euro 6.000.000,00 da liquidarsi previa successiva Ordinanza dell'Autorità suddetta, a valere sulle seguenti risorse:

- per Euro 216.056,57 si fa fronte con le risorse disponibili nel capitolo 100791 - art. 012, Pdc 2.02.02.01.001 "terreni agricoli, resi disponibili a bilancio con variazione a seguito di DGR 1604 del 12/10/2017 (somma richiesta n. 415321 del 05/10/2017)
- per Euro 3.783.943,43 si fa fronte con le risorse disponibili nel capitolo 103427 art. 012, - Pdc 2.02.02.01.001 "terreni agricoli, a seguito dell'accertamento n. 1988, già riscosso, sul capitolo di entrata n. 101103.
- per Euro 2.000.000,00 si fa fronte con le risorse disponibili nel capitolo 103427 art. 008, - Pdc 2.02.01.09.010 "infrastrutture idrauliche", a seguito dell'accertamento n. 1988, già riscosso, sul capitolo di entrata n. 101103.

VISTO il progetto denominato "Destinazione del bacino di San Lorenzo quale area di espansione del torrente Tramigna nei Comuni di Soave e San Bonifacio (VR) - ID Piano 991"

PRESO ATTO che contestualmente alla chiusura della Contabilità Speciale n. 5458, la Direzione Difesa del Suolo ha preso in carico la fattura, di seguito elencato, facente capo alla precedente gestione commissariale e sul quale documento non era stata effettuata la procedura di impegno-liquidazione

beneficiario	Numero Fattura	Data fattura	importo
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	1215000601	25.02.2015	2.569,11
		TOTALE	2.569,11

CONSIDERATA

l'urgenza di regolarizzare delle situazioni creditorie ancora pendenti anche di annualità precedenti al 2017 ma che non rientrando fino alla data del 14/07/2017 compreso, nella contabilità regionale non si possono configurare come debiti fuori bilancio;

DATO ATTO che i capitoli di spesa n. 100791 e n. 103427 sui cui verranno disposti gli impegni di spesa e le prenotazioni sono costituiti da risorse aventi destinazione vincolata.

ATTESTATO che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;

VISTO il D.lgs. n. 163/2006 e smi;

VISTO il DPR 5.10.2010 n. 207;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016; VISTA la L.R. 27/2003 e smi;

VISTO il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39 e smi;

VISTE le vigenti direttive di bilancio;

VISTO il D.lgs. 33/2013;

decreta

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di dare atto che la Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad Eventi Calamitosi e altre attività commissariali", ha autorizzato la Direzione Difesa del Suolo ad effettuare per proprio conto l'accertamento, predisposto con il presente provvedimento, sul capitolo di entrata 100113 *Entrata derivante dalla contrazione di*

mutui per finanziare interventi urgenti nel territorio colpito da calamità naturali - I° limite (ordinanza P.C.M.. 28/03/2003, n.3277)".

3. Di accertare la somma complessiva di Euro 7.121.395,97, nell'esercizio finanziario 2017, per le motivazioni esposte in premessa, sul capitolo di entrata 100113 "Entrata derivante dalla contrazione di mutui per finanziare interventi urgenti nel territorio colpito da calamità naturali - I° limite (ordinanza P.C.M.. 28/03/2003, n.3277)"- V^ livello del Piano dei Conti Finanziario 4.03.01.01.003 - "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di presidenza del consiglio dei ministri".
4. Di impegnare per le motivazioni esposte in premessa la somma complessiva di Euro 6.905.339,40 sul capitolo di spesa n. 100791 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2017, art. 012, Pdc 2.02.02.01.001 "terreni agricoli" con esigibilità 2017, a favore delle seguenti Ditte:

N°	Codice anagrafica beneficiario	Cognome Nome	Tipologia liquidazione	Importo beneficiario euro
1	00168635	Umberto Marcello del Majno	PAGAMENTO DIRETTO	3.823.282,80
2	00168185	Andriana Marcello del Majno	PAGAMENTO DIRETTO	1.541.028,30
3	00168636	Alessandra Marcello del Majno	PAGAMENTO DIRETTO	1.541.028,30
			TOTALE euro	6.905.339,40

5. Di demandare al direttore della Direzione Difesa del Suolo la liquidazione delle somme suddette a favore delle Ditte sopra citate in attuazione a quanto disposto con Ordinanza n. 104206 del 13/12/2017 dell'Autorità Espropriante (Provincia di Treviso), nell'ambito della procedura espropriativa avviata per la realizzazione del progetto in oggetto specificato.
6. Di prenotare l'importo di Euro 6.000.000,00, con l'istituzione del fondo pluriennale vincolato, per le motivazioni esposte in premessa, secondo la seguente ripartizione:

- ◆ per Euro 216.056,57 con le risorse disponibili nel capitolo 100791 - art. 012, Pdc 2.02.02.01.001 "terreni agricoli, esercizio finanziario 2018, debito non commerciale.
- ◆ per Euro 3.783.943,43 si fa fronte con le risorse disponibili nel capitolo 103427 art. 012, - Pdc 2.02.02.01.001 "terreni agricoli, a seguito dell'accertamento n. 1988, già riscosso, sul capitolo di entrata n. 101103, esercizio finanziario 2018, debito commerciale.
- ◆ per Euro 2.000.000,00 si fa fronte con le risorse disponibili nel capitolo 103427 art. 008, - Pdc 2.02.01.09.010 "infrastrutture idrauliche", a seguito dell'accertamento n. 1988, già riscosso, sul capitolo di entrata n. 101103, esercizio 2018, debito commerciale.

7. Di dare atto che l'importo di Euro 7.121.395,97, impegnato per Euro 6.905.339,40 e prenotato per l'importo di Euro 216.056,57 con il presente provvedimento, sul capitolo di spesa n. 100791, fa riferimento all'iscrizione di nuove risorse iscritte con DGR n. 1604 del 12.10.2017 e richieste con nota n. 415321 del 05/10/2017 e accertate con il presente provvedimento.
8. Di dare atto che l'importo di Euro 5.783.943,43, prenotato con il presente provvedimento, fa riferimento all'accertamento, ai sensi art.53 del D.lgs 118/2011 e dell'Allegato 4.2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 05.09.2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
9. Di dare atto che per l'annualità 2018 si farà riferimento all'utilizzo del "fondo pluriennale vincolato" del bilancio regionale.
10. Di impegnare sul capitolo di spesa n. 103427 "Finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)" del bilancio regionale corrente, l'importo complessivo di Euro 2.569,11 - art. 008 - Pdc 2.02.01.09.010 "infrastrutture idrauliche", a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, relativo alla pubblicazione dell'avviso di gara nell'ambito del progetto "Destinazione del bacino di San Lorenzo quale area di espansione del torrente Tramigna nei Comuni di Soave e San Bonifacio (VR) - ID Piano 991" e si configura come debito commerciale.
11. Di dare atto che l'obbligazione di seguito elencata è perfezionata:

beneficiario	Numero Fattura	Data fattura	importo
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - anagrafica 88531	1215000601	25.02.2015	2.569,11
		TOTALE	2.569,11

12. Di dare atto che l'importo di Euro 2.569,11, impegnato con il presente provvedimento, fa riferimento all'accertamento, ai sensi art.53 del D.lgs 118/2011 e dell'Allegato 4.2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 05.09.2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "*Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)*".
13. Di ridurre dell'importo di Euro 2.569,11 la prenotazione n. 2175/2018 assunta sul capitolo di spesa 103427 "*Finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)*", a seguito della rimodulazione del cronoprogramma delle spese da sostenere per la realizzazione del progetto Destinazione del bacino di San Lorenzo quale area di espansione del torrente Tramigna nei Comuni di Soave e San Bonifacio (VR) - ID Piano 991".
14. Di demandare la Direzione Difesa del Suolo al pagamento della fattura di cui al punto 9).
15. Di dare atto che ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, e come ribadito nella nota Dipartimentale del 29/11/2016 sopra citata, il trasferimento delle risorse giacenti dalla contabilità speciale n. 5458 al bilancio regionale "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali", secondo le indicazioni di cui all'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante "*Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni*".
16. Di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti.
17. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
18. Di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. n. 118/2011.
19. Di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento e costituisce un debito non commerciale.
20. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Puiatti

(Codice interno: 366320)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 63 del 26 febbraio 2018

Ditta C.G.A. Scarl. Insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "VACCHETTA" composto dalle cave PANIZZON, BUSATI, MENEGUZZO e MAULE, in Comune di Malo (VI), autorizzato con D.G.R. n.539 del 15.04.2014. Estinzione parziale relativa alla cava MENEGUZZO (L.R. 44/1982).

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento stabilisce l'estinzione parziale dell'insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "VACCHETTA", relativamente all'area della cava MENEGUZZO, in Comune di Malo (VI).
--

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di prendere atto, nell'ambito dell'insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "VACCHETTA" composto dalle cave PANIZZON, BUSATI, MENEGUZZO e MAULE, in Comune di Malo (VI), autorizzato con D.G.R. n. 539 del 15.04.2014 e in esercizio alla ditta C.G.A. Scarl, con sede a Villaverla (VI) in via Roma n. 6, della conclusione dei lavori di coltivazione nell'area della cava MENEGUZZO;
2. di dichiarare, ai fini esclusivi della L.R. 44/1982, che è estinta l'attività di coltivazione nell'area relativa alla cava MENEGUZZO;
3. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00);
4. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare la somma di cui sopra alla tesoreria regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti diversi, Servizio di Tesoreria- 30122 Venezia;
5. di disporre l'invio del presente decreto al Sindaco del Comune di Malo (VI) e alla Provincia di Vicenza, nonché di pubblicarlo per estratto sul B.U.R. del Veneto;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Marco Puiatti

(Codice interno: 366332)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 74 del 13 marzo 2018

"Opere di laminazione delle piene del fiume Agno Gua' attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei comuni di Trissino e Arzignano (VI). (ID piano 453) - bacino di valle". CUP H67B17000280001 - CIG Z6522A1239 - Decreto a contrarre e contestuale affidamento diretto di attivita' di supporto al RUP dell'importo di E.12.000,00 (oltre I.V.A. e C.P.A.).

*[Difesa del suolo]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento dell'incarico diretto di attivita' di supporto al RUP all'Avv. Vittorio Miniero di complessivi E.12.000,00 (oltre I.V.A. e C.P.A.).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR n.989/2011, DGR N.1003/2012 E dgr 1930/2017.

Il Direttore

PREMESSO che:

- in esito agli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri con apposita Ordinanza n. 3906 del 13 novembre 2010 ha stabilito le linee fondamentali riguardo gli interventi urgenti di protezione civile. Con tale Ordinanza, all'art. 1, ha altresì nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per il superamento dell'emergenza.
- con Ordinanza commissariale n. 11, in data 30 dicembre 2010, è stato istituito il Comitato tecnico scientifico in materia di rischio idraulico e geologico, incaricato di garantire il necessario supporto tecnico alle attività commissariali, relativamente agli aspetti che riguardano la programmazione degli interventi e la redazione del "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico".
- il Piano, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera g) dell'O.P.C.M. 906/2010, prevede interventi strutturali per l'importo complessivo di euro 2.731.971.554,00, di cui euro 2.607.434.000,00 destinati per il dissesto idraulico, euro 112.075.000,00 per il dissesto geologico e euro 12.463.000,00 per il dissesto idraulico forestale. Le soluzioni progettuali individuate per la fase emergenziale sono riportate nel dettaglio e con le relative prescrizioni nella Relazione di Sintesi del Piano.
- il Piano in parola, redatto in data 30 marzo 2011, è stato sottoscritto in data 12 aprile 2011 dal Commissario delegato.
- con deliberazione n. 1643 del 11/10/2011 la Giunta Regionale ha preso atto dei contenuti del Piano sopracitato.
- con deliberazione n. 989 del 05/07/2011 e 1003 del 05/06/2012, la Giunta Regionale ha avviato le procedure per la progettazione preliminare e definitiva di una serie di interventi strutturali afferenti i bacini di laminazione nelle aree fortemente interessate dagli eventi alluvionali del 2010;

DATO ATTO che sulla base di tali deliberazioni la Direzione Difesa del Suolo ha sviluppato la progettazione definitiva e i necessari studi di impatto ambientale di una serie di bacini di laminazione addivenendo alla loro approvazione, in particolare gli interventi afferenti il presente provvedimento riguardano i seguenti bacini di laminazione:

- "Opere di laminazione delle piene del fiume Agno Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei comuni di Trissino e Arzignano (VI). (ID piano 453) - bacino di valle".
- "Realizzazione di un bacino di laminazione sul Torrente OROLO nei Comuni di Costabissara e Isola Vicentina"- (ID Piano 758)".
- "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei Comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) - (ID Piano 454)."

CONSIDERATO che sono state reperite le risorse per avviare la realizzazione del Bacino di laminazione di "Trissino" e del torrente "Orolo", oltre che alle risorse per avviare la progettazione esecutiva del bacino di "Montebello";

DATO ATTO che per avviare dette attività è necessario avviare le procedure di appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che gli appalti da avviare sono di particolare complessità, sia per la natura tecnica delle opere da realizzare, sia per gli importi delle stesse opere, e si richiedono pertanto valutazioni e competenze altamente specialistiche;

CONSIDERATA la necessità di garantire al RUP un adeguato supporto specialistico legale per la realizzazione dell'appalto in parola, avvalendosi di un esperto specializzato in lavori pubblici di comprovata esperienza;

RITENUTO che ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'individuazione di un esperto a supporto della procedura di gara ed in particolare per le attività relative alla predisposizione del capitolato speciale d'appalto, del bando e del disciplinare di gara, e per tutta la fase di gara fino all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

DATO ATTO che l'art. 31 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del Responsabile del Procedimento, nel caso siano di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 possano essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO inapplicabile al servizio in parola quanto disposto dall'art. 26 della L. n. 448/1999 e dall'art. 1 del D.L. n. 95/2012;

VERIFICATO comunque che in data odierna:

- non sono presenti convenzioni Consip compatibili con tale servizio;
- tale servizio non risulta presente in MEPA;
- il servizio non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali di cui all'art. 1, comma 445 della Legge 296/2006, ovvero tramite altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti.

DATO ATTO che con nota prot. n. 265230 in data 04/07/2017 è stato richiesto all'Avvocato Vittorio Miniero di comunicare l'eventuale disponibilità ad effettuare le attività di supporto legale al RUP per la predisposizione di bando e disciplinare di gara, capitolato prestazionale e/o d'appalto, nonché assistenza nelle varie fasi della procedura di gara, relativamente a tre procedure di appalto;

DATO ATTO che, la scrivente amministrazione ha acquisito il preventivo dell'Avv. Vittorio Miniero, per un importo forfettario di Euro 5.000,00 al netto di IVA ed oneri accessori per ogni procedura di gara, rendendosi altresì, disponibile a ridurre l'offerta ad Euro 4.000,00 per ogni procedura di gara, nel caso si fosse proceduto all'affidamento delle attività di supporto al RUP per tutte e tre le procedure, per un importo complessivo di Euro 12.000,00 al netto di IVA ed oneri accessori;

DATO ATTO altresì, che in data 26/02/2018 con nota prot. n. 73395 la scrivente amministrazione, a seguito di mutate esigenze, nel frattempo intervenute, ha richiesto all'Avv. Vittorio Miniero la propria disponibilità a svolgere attività di supporto al RUP nelle procedure di gara di seguito indicate:

- Appalto di servizi di progettazione esecutiva, DL, CSE per la realizzazione del bacino di laminazione di Trissino (bacino di valle);
- Appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere riguardanti il bacino di laminazione del torrente Orolo;
- Appalto di servizi di progettazione esecutiva, DL, CSE per la realizzazione del bacino di laminazione di Montebello (con opzione per affidamento servizi di DL e CSE),

confermando l'offerta già trasmessa in data 05/07/2017 per complessivi Euro 12.000,00 IVA ed oneri esclusi;

VISTA la nota assunta al prot. n. 74913 in data 27/02/2018 con la quale l'Avv. Miniero ha comunicato la disponibilità all'espletamento delle attività innanzi citate, confermando l'offerta già trasmessa;

VISTE le linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità e dato atto che l'esperto ha dichiarato:

- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, anche con riferimento a quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 6; attestando inoltre che nei propri confronti non è stata disposta alcuna misura cautelare o rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp;
- di essere iscritto all'Albo Avvocati di Bologna;
- di essere in possesso di polizza di copertura assicurativa per i rischi professionali;
- e ha prodotto Curriculum Vitae aggiornato, con riportate le esperienze maturate nel settore nelle annualità precedenti;
- dichiarando altresì di impegnarsi al pieno rispetto della normativa sui flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

RITENUTO pertanto di affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'Avv. Vittorio Miniero (*omissis*) e P.I. 02652721206, con studio in Bologna, le attività di supporto al RUP per le tre procedure di gara innanzi evidenziate;

DATO ATTO che il compenso stabilito per le attività sopraccitate è pari ad Euro 12.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A., che sarà liquidato in ragione di Euro 4.000,00 oltre IVA e C.P.A. per ogni singola procedura, a seguito dell'aggiudicazione definitiva di ogni specifica procedura di gara;

DATO ATTO che all'impegno di spesa si procederà con successivo provvedimento a valere sulle risorse già prenotate con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 510 in data 29/12/2017 - prenotazione P 2018 n. 2293;

CONSIDERATA la comprovata esperienza dell'Avvocato nel settore di cui all'oggetto del presente affidamento, la natura e la tipologia dell'oggetto dell'affidamento, nonché lo sconto applicato dall'Avv. Miniero sulle competenze offerte, si dà atto che non si procederà alla richiesta di produrre la garanzia definitiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 c. 11 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, come richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, con nota prot. n. SMDIG 0000185 P - del 02/03/2016, la Direzione Difesa del Suolo "*si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp*";

VISTI

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC n. 4;
- le Linee Guida ANAC n. 6;
- la DGR n. 1475/ 2017;
- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la L.R. n. 39/2001;
- la L. 267/98;
- la L.R. n. 27/2003;
- il D.Lgs. n. 33/2013;

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'Avv. Vittorio Miniero (*omissis*) e P.I. 02652721206, con studio in Bologna, per un importo complessivo di Euro 12.000,00 (oltre I.V.A. e C.P.A.), le attività di supporto al RUP per la predisposizione di bando e disciplinare di gara, capitolato prestazionale e/o d'appalto, nonché assistenza nelle varie fasi della procedura di gara, relativamente alle procedure di gara sopraelencate;
3. di dare atto che il compenso stabilito per le attività sopracitate nell'importo complessivo di Euro 12.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A., sarà liquidato in ragione di Euro 4.000,00, oltre IVA e C.P.A., per ogni singola procedura, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione definitiva;
4. di dare atto che all'impegno di spesa si procederà con successivo provvedimento a valere sulle risorse già prenotate con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 510 in data 29/12/2017 - prenotazione P 2018 n. 2293;
5. di pubblicare ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Puiatti

(Codice interno: 366333)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 75 del 13 marzo 2018

DPCM 15 settembre 2015 art.7 - comma 2 del D.L. 12.09.2014 n.133, convertito con L.11.11.2014 n.164 ed individuato con il Cod. istr. ReNDiS - 05IR020/G4. Progetto dell'intervento di "Realizzazione di un'opera di invaso sul Torrente OROLO nei Comuni di Costabissara e Isola Vicentina - (ID Piano 758)". CUP H35C13000670002 - CIG: Z232040134 - Decreto a contrarre e contestuale affidamento diretto dell'incarico per l'integrazione degli elaborati progettuali, al fine di avviare le procedure di appalto integrato, per E.16.500,00 oltre iva e C.N.P.A.I.A.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento dell'incarico per l'integrazione degli elaborati progettuali al fine di avviare le procedure di appalto integrato, per E.16.500,00 (oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A.).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR n.989/2011 - DGRV 1003/2012.

Il Direttore

PREMESSO

- in esito agli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri con apposita Ordinanza n. 3906 del 13 novembre 2010 ha stabilito le linee fondamentali riguardo gli interventi urgenti di protezione civile. Con tale Ordinanza, all'art. 1, ha altresì nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per il superamento dell'emergenza;
- successivamente con Ordinanza n. 2 del 23 novembre 2010 il Commissario delegato ha nominato i soggetti attuatori, tra i quali figura il Segretario Generale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell'Adige, nominato soggetto attuatore per la pianificazione di azioni e interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico;
- con Ordinanza commissariale n. 11, in data 30 dicembre 2010, è stato istituito il Comitato tecnico scientifico in materia di rischio idraulico e geologico, incaricato di garantire il necessario supporto tecnico alle attività commissariali, relativamente agli aspetti che riguardano la programmazione degli interventi e la redazione del "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico";
- il Piano, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera g) dell'O.P.C.M. 3906/2010, prevede interventi strutturali per l'importo complessivo di euro 2.731.971.554,00, di cui euro 2.607.434.000,00 destinati per il dissesto idraulico, euro 112.075.000,00 per il dissesto geologico e euro 12.463.000,00 per il dissesto idraulico forestale. Le soluzioni progettuali individuate per la fase emergenziale sono riportate nel dettaglio e con le relative prescrizioni nella Relazione di Sintesi del Piano;
- il Piano in parola, redatto in data 30 marzo 2011, è stato sottoscritto in data 12 aprile 2011 dal Commissario delegato;
- con deliberazione n. 1643 del 11/10/2011 la Giunta Regionale ha preso atto dei contenuti del Piano sopracitato;
- tra gli interventi strutturali previsti nel Piano sopra citato vi è anche quello denominato "Realizzazione di un bacino di laminazione sul Torrente OROLO nei Comuni di Costabissara e Isola Vicentina"- (ID Piano 758)", oggetto del presente provvedimento;
- in attuazione a quanto precedentemente disposto con DGRV 1003/2012 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha avviato la progettazione definitiva e lo studio di impatto ambientale del progetto in argomento;

VISTA la deliberazione in data 03/03/2016 n. 224 con la quale la Giunta regionale ha preso atto, facendolo proprio, del giudizio di compatibilità ambientale favorevole espresso dalla Commissione VIA in data 23/12/2015 in merito al progetto in argomento ai sensi del D.Lgs 152/2006, approvando nel contempo il progetto definitivo delle stesse opere dell'importo complessivo di Euro 11.000.000,00;

DATO ATTO che l'intervento in argomento è inserito tra gli interventi finanziati in attuazione dell'Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 2015 (art. 7 - comma 2 del D.L. 12.09.2014 n. 133, convertito con L. 11.11.2014 n. 164) ed individuato con il Cod. istr. ReNDiS 05IR020/G4;

CONSIDERATO che sulla base dei termini imposti dalla citata linea di finanziamento, è necessario avviare in tempi celeri le procedure di appalto dei lavori in oggetto specificati, con il sistema dell'appalto integrato su progetto definitivo approvato, ai sensi dell'art. 216 c. 4-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., introdotto dal D.Lgs. n. 56/2017, e che, per la predisposizione dei documenti di gara, è necessario integrare il progetto definitivo già approvato il 03/03/2016 con i seguenti elaborati:

- capitolato speciale di appalto;
- piano di sicurezza e coordinamento;
- piano di manutenzione;
- produzione n. 2 copie cartacee del progetto integrale e n. 5 copie su CD.

CONSIDERATO che l'Ing. Caterina MASOTTO ha svolto in precedenza l'incarico di *service* tecnico per la progettazione definitiva del bacino in oggetto

CONSIDERATO che al fine di rispettare le tempistiche imposte dal D.Lgs. n. 50/2016, art. 216, c. 4-bis, per poter avviare le procedure di gara con il sistema dell'appalto integrato, vi è la necessità di aggiornare in tempi celeri il progetto definitivo approvato nel 2016;

DATO ATTO che l'Ing. Caterina MASOTTO ha collaborato in precedenza con i progettisti per la redazione del progetto definitivo e pertanto ha la necessaria conoscenza degli aspetti progettuali per integrare nei termini richiesti il progetto;

DATO ATTO che ricorrono i termini per poter procedere ad un affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

VERIFICATO che in data odierna:

- non sono presenti convenzioni Consip compatibili con tale servizio;
- tale servizio non risulta presente in MEPA;
- il servizio non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali di cui all'art. 1, comma 445 della Legge 296/2006, ovvero tramite altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti.

VISTO il preventivo in data 04/10/2017 dell'ing. Caterina MASOTTO di San Donà di Piave per l'importo di Euro 16.500,00 IVA ed oneri esclusi per l'integrazione degli elaborati progettuali sopra citati;

DATO ATTO che la professionista si è resa disponibile a concludere l'incarico entro 15 giorni dalla data di conferimento dello stesso;

RITENUTO che l'offerta risulta congrua ed accoglibile in relazione, sia ai termini ristretti di espletamento dell'incarico, sia al costo dei servizi oggetto di affidamento, come preventivamente determinato dalla Direzione Difesa del Suolo sulla base dei criteri fissati dal D.M. 17 giugno 2016;

VISTE le linee guida ANAC n. 4 e dato atto che l'Ing. MASOTTO ha dichiarato:

- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, anche con riferimento a quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 6; attestando inoltre che nei propri confronti non è stata disposta alcuna misura cautelare o rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp;
- di essere iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia n. 2833;
- di essere in possesso di polizza di copertura assicurativa per i rischi professionali;
- e ha altresì prodotto Curriculum Vitae aggiornato, con riportate le esperienze maturate nel settore nelle annualità precedenti;
- dichiarando altresì di impegnarsi al pieno rispetto della normativa sui flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

RITENUTO pertanto, poter di affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'Ing. Caterina Masotto (*omissis*) e P.I. 03064240272 di San Donà di Piave, le attività in premessa citate;

DATO ATTO che il compenso stabilito per le attività sopraccitate è pari ad Euro 16.500,00 oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A., che sarà liquidato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla consegna degli elaborati e previa presentazione di regolare fattura;

DATO ATTO che all'impegno di spesa si procederà con successivo provvedimento a valere sulle risorse già disponibili per l'intervento in oggetto;

DATO ATTO che congiuntamente alla trasmissione dell'accettazione il professionista dovrà trasmettere apposita garanzia ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, come richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, con nota prot. n. SMDIG 0000185 P - del 02/03/2016, la Direzione Difesa del Suolo "si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp";

VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico del Veneto n. 9 in data 23/02/2018 con il quale la Direzione Difesa del Suolo è stata nominata soggetto esecutore della fase di appalto di progettazione e appalto dell'intervento denominato "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Orolo in Comune di Costabissara e Isola Vicentina" e il suo Direttore Responsabile Unico del procedimento per le medesime fasi.

VISTI

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC n. 4;
- le Linee Guida ANAC n. 6;
- la DGR n. 1475/ 2017;
- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la L.R. n. 39/2001;
- la L. 267/98;
- la L.R. n. 27/2003;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- la DGRV n. 989/2011;
- la DGRV n. 1003/2012;
- il DPR n. 207/2010;
- L.R. n. 27/2003 e ss. mm. ii.;
- L.R. n. 39/2001 e ss. mm. ii.;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'Ing. Caterina Masotto (*omissis*) e P.I. 03064240272, con studio in San Donà di Piave, l'integrazione degli elaborati progettuali in premessa elencati, al fine di avviare in tempi celeri le procedure di appalto dei lavori di "Realizzazione di un'opera di invaso sul Torrente OROLO nei Comuni di Costabissara e Isola Vicentina - (ID Piano 758)." - CUP H35C13000670002, con il sistema dell'appalto integrato su progetto definitivo approvato, ai sensi dell'art. 216 c. 4-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., introdotto dal D.Lgs. n. 56/2017;
3. di dare atto che il compenso stabilito per le attività sopraccitate è pari ad Euro 16.500,00 oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A., che sarà liquidato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla consegna degli elaborati e previa presentazione di regolare fattura;
4. di dare atto che all'impegno di spesa si procederà, con successivo provvedimento a valere sulle risorse già disponibili per l'attuazione dell'intervento in oggetto;
5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sulla pagina Web del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione del Veneto.

Marco Puiatti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

(Codice interno: 366300)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 5 del 22 gennaio 2018

Pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti del Comitato Misto Paritetico per le Servitù Militari (nominati con DPGR n. 49/2016) e ai componenti del Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale (nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 36/2016) per l'anno 2017. Liquidazione dell'importo complessivo e rilevazione dell'economia di spesa.

*[Urbanistica]***Note per la trasparenza:**

Si procede alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 1.251,42, impegnato con decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 177 del 16 novembre 2017, per il pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti del Comitato Misto Paritetico per le Servitù Militari (nominati con DPGR n. 49/2016) per le riunioni del 29 marzo 2017 e 28 novembre 2017 e ai componenti del Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale (nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 36/2016) per la riunione del 20 aprile 2017. Si rileva inoltre una economia di spesa rispetto all'impegno iniziale pari ad Euro 778,92.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49 del 11 maggio 2016, previsto dal D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, sono stati nominati quali componenti del Comitato Misto Paritetico per le Servitù Militari, in rappresentanza della Regione, i seguenti signori:
 - ◆ Cattaneo Roberto, Mancini Guerino, Baggio Alessandra, Cappellari Davide, Zecchinato Marco, Forner Michele, Viero Andrea; (componenti effettivi);
 - ◆ Andolfetto Giancarlo, Sunseri Leonardo, Varagnolo Daniele, Pavan Elena, Parrino Marco (componenti supplenti);
- con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 36 del 6 febbraio 2016, previsto dall'art. 10 della L.R. n. 40 del 16 agosto 1984, sono stati nominati quali componenti del Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale, i seguenti signori:
 - ◆ Basso Roberto, Salvagnini Andrea, Lucchetta Gino, Melli Marco, Miolo Mauro;
- con deliberazione 20 dicembre 2011, n. 2204 la Giunta regionale ha determinato in Euro 75,00 l'indennità giornaliera di partecipazione dei componenti esterni alle riunioni degli organismi di cui sopra;
- la stessa DGR n. 2204/2011 ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2010, la riduzione del 10% dell'importo dovuto a titolo di indennità giornaliera, in esecuzione dell'art. 13, comma 2, della L.R. n. 1/2011;

CONSIDERATO CHE:

- a fronte della seduta del Comitato Misto Paritetico per le Servitù Militari in data 29 marzo 2017 e a quella del Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale in data 20 aprile 2017, nonché a quelle in programmazione per dicembre 2017, con decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 177 del 16 novembre 2017, è stato disposto di impegnare la somma complessiva di Euro 2.030,34 a favore dei componenti dei Comitati stessi, per il pagamento dei gettoni di presenza e degli eventuali oneri previdenziali e fiscali, per i seguenti importi pro-capite per due sedute:
 - ◆ Zecchinato Marco, Pavan Elena Euro 171,28;
 - ◆ Miolo Mauro, Salvagnini Andrea, Lucchetta Gino Euro 168,00;
 - ◆ Cattaneo Roberto, Mancini Guerino, Forner Michele, Viero Andrea, Sunseri Leonardo,
 - ◆ Basso Roberto: Euro 135,00;
 - ◆ Baggio Alessandra, Cappellari Davide: Euro 85,64;
 - ◆ Andolfatto Giancarlo, Varagnolo Daniele, Parrino Marco Euro 67,50;
- nel corso del 2017 si sono regolarmente svolte due sedute del Comitato Misto Paritetico per le Servitù Militari e precisamente:
 - ◆ in data 29.03.2017, alle quale hanno preso parte i signori Roberto Cattaneo, Guerino Mancini, Marco Zecchinato, Michele Forner, Andrea Viero, Elena Pavan e Leonardo Sunseri, come attestato dal verbale della riunione prot. reg.le n. 147729 del 12.04.2017;

- ◆ in data 28.11.2017, alle quale hanno preso parte i signori Roberto Cattaneo, Guerino Mancini, Marco Zecchinato, Michele Forner, Andrea Viero e Leonardo Sunseri, come attestato dal verbale della riunione prot. reg.le n. 517557, del 12.12.2017;
- i componenti del Comitato Misto Paritetico per le Servitù Militari, partecipanti alle citate sedute del 29 marzo 2017 e 28 novembre 2017, hanno presentato le seguenti richieste di pagamento dei gettoni di presenza spettanti per gli importi indicati, per complessive Euro 931,92:
 - ◆ Cattaneo Roberto prot. reg.le 29.12.2017, n. 542912 Euro 135,00;
 - ◆ Mancini Guerino prot. reg.le 19.12.2017, n. 530627 Euro 135,00;
 - ◆ Forner Michele prot. reg.le 19.12.2017, n. 530658 Euro 135,00;
 - ◆ Viero Andrea prot. reg.le 19.12.2017, n. 530669 Euro 135,00;
 - ◆ Zecchinato Marco prot. reg.le 18.12.2017, n. 528827 Euro 171,28;
 - ◆ Sunseri Leonardo prot. reg.le 29.12.2017, n. 542905 Euro 135,00;
 - ◆ Pavan Elena prot. reg.le 21.12.2017, n. 534270 Euro 85,64;
- nel corso del 2017 si è regolarmente svolta una seduta del Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale e precisamente:
 - ◆ in data 20 aprile 2017, alla quale hanno preso parte i signori Salvagnini Andrea, Miolo Mauro, Lucchetta Gino, Basso Roberto, come attestato dal Parere della riunione Argomento n. 13 del 20 aprile 2017;
- i componenti del Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale, partecipanti alla citata seduta del 20 aprile 2017, hanno presentato le seguenti richieste di pagamento dei gettoni di presenza spettanti per gli importi indicati, per complessive Euro 319,50:
 - ◆ Salvagnini Andrea prot. reg.le 20.12.2017, n. 531687 Euro 84,00;
 - ◆ Miolo Mauro prot. reg.le 18.12.2017, n. 528832 Euro 84,00;
 - ◆ Lucchetta Gino prot. reg.le 19.12.2017, n. 530216 Euro 84,00;
 - ◆ Basso Roberto prot. reg.le 19.12.2017, n. 5306270 Euro 67,50;
- le richieste di pagamento di cui sopra, corredate dalle rispettive notule o fatture, comprensive degli oneri previdenziali e fiscali ove dovuti, sono regolari, e quindi le obbligazioni sono già perfezionate ed esigibili;

ACCERTATO che la spesa complessiva per i gettoni di presenza è risultata pari ad Euro 1.251.42 a fronte di un impegno complessivo pari ad Euro 2.030,34, si rileva una minore spesa pari ad Euro 778,92;

ACCERTATA la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di Previsione 2018-2020";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2011, n. 2204 "Determinazione indennità di partecipazione dei componenti esterni del Comitato Misto Paritetico di reciproca consultazione in materia di Servitù Militari (art. 3, L. 898/1976) e del Comitato Tecnico della VTR (art. 27, L.R. 11/2004 e art. 10, L.R. 40/1984). Impegno di spesa per l'anno 2011";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 maggio 2016, n. 49 "Nomina dei componenti effettivi e supplenti della Regione nel Comitato Misto Paritetico di reciproca consultazione in materia di servitù militari. D.lgs. n. 66 del 15.03.2010 e ss. mm. e ii.";

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale 11 novembre 2016, n. 60;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale 16 novembre 2017, n. 177;

RITENUTA regolare la documentazione di cui in premessa conservata agli atti della Direzione Pianificazione Territoriale.

decreta

1. di liquidare ai componenti del Comitato Misto Paritetico per le Servitù Militari, vista la partecipazione alle sedute del 29 marzo 2017 e 28 novembre 2017 e la presentazione delle regolari richieste di pagamento, l'importo complessivo di Euro 931,92 così distinto:

- ◆ Cattaneo Roberto Euro 135,00;
- ◆ Mancini Guerino Euro 135,00;
- ◆ Forner Michele Euro 135,00;
- ◆ Viero Andrea Euro 135,00;
- ◆ Zecchinato Marco Euro 171,28;
- ◆ Sunseri Leonardo Euro 135,00;
- ◆ Pavan Elena Euro 85,64;

2. di liquidare ai componenti del Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale, vista la partecipazione alla seduta del 20 aprile 2017 e la presentazione delle regolari richieste di pagamento, l'importo complessivo di Euro 319,50 così distinto:

- ◆ Salvagnini Andrea Euro 84,00;
- ◆ Miolo Mauro Euro 84,00;
- ◆ Lucchetta Gino Euro 84,00;
- ◆ Basso Roberto Euro 67,50;

3. di dare atto che alla spesa di cui ai precedenti punti 1 e 2 per complessive Euro 1.251,42, si farà fronte con le somme impegnate per questo scopo con decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 177 in data 16 novembre 2017, impegno n. 7935 sul capitolo di spesa n. 3002 esercizio finanziario 2017;
4. di dichiarare in economia effettiva la minore spesa di Euro 778,92 sulle somme impegnate con il citato decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 177 in data 16 novembre 2017, impegno n. 7935 sul capitolo di spesa n. 3002 esercizio finanziario 2017;
5. di attestare che il pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Vincenzo Fabris

(Codice interno: 366301)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 39 del 16 marzo 2018

Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune di Zugliano (VI) e attribuzione delle deleghe alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Il Comune di Zugliano (VI) ha comunicato di non possedere più i requisiti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Pertanto con il seguente provvedimento si revoca la delega al Comune di Zugliano e si assegna la competenza alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della L.R. n. 11/2004.

Il Direttore

VISTA la nota del Comune di Zugliano (VI) datata 1 marzo 2018, acquisita agli atti della Regione con prot. regionale n. 91232 del 9 marzo 2018, con la quale il Sindaco comunica che il Comune di Zugliano non possiede più i requisiti per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni. Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;

VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco degli enti idonei nonché i successivi decreti con i quali è stato integrato e/o rettificato tale elenco;

VERIFICATO che il Comune di Zugliano (VI) era stato inserito in detto elenco con decreto n. 134/2010, in quanto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;

CONSIDERATA ora la necessità di prendere atto della perdita dei requisiti da parte del Comune di Zugliano (VI) e di delegare conseguentemente la Provincia di Vicenza allo svolgimento di dette funzioni;

decreta

1. di prendere atto della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche individuate dall'art. 45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 da parte del Comune di Zugliano (VI) e, conseguentemente, di revocare al Comune di Zugliano (VI) le competenze in argomento;
2. di attribuire alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di Zugliano (VI);
3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Zugliano (VI), alla Provincia di Vicenza nonché alla Soprintendenza Archeologia, Belli Arti e Paesaggio per la Provincia di Verona, Rovigo e Vicenza.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

7. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.

Vincenzo Fabris

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

(Codice interno: 366294)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 50 del 19 marzo 2018

D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Scalon, nel Comune di Quero Vas, mediante prelievo di materiale litoide per 2.939 mc. Ditta: Consorzio C.R.I.BEL. Belluno.*[Acque]***Note per la trasparenza:**

Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno autorizza le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 1.9.2017 ; - parere della CTRD, in data 28.9.2017 n. 171; - trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 15.3.2018.

Il Direttore

VISTA la domanda, pervenuta in data 1.9.2017, prot. n. 367730 con la quale la ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251), ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Scalon, nel Comune di Quero Vas, mediante prelievo di materiale litoide per 2.939 mc;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004";

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 171, del 28.9.2017;

PRESO ATTO che detto parere favorevole:

- a. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3 della L.R.41/88;
- b. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
- c. in relazione alla disciplina dei Siti della rete Natura 2000, ha dato atto della presenza della dichiarazione, redatta da tecnico competente, attestante che "si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui siti della rete Natura 2000" a seguito dell'esecuzione dell'intervento;
- d. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato D.lgs.42/2004;
- e. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito, l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto legislativo;
- f. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:
 - ◆ siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
 - ◆ sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai margini delle sponde;
 - ◆ a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di ricalibratura.

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante bonifico, in data 14.3.2018;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 7.288,72 (settemiladuecentottantotto/72) (mc. 2.939 x Euro/mc 2,48) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 14.3.2018;

CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 7.288,72 (settemiladuecentottantotto/72), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo complessivo del canone, giusta polizza di assicurazione n. 911A3806, in data 10.10.2017, della Zurich Insurance Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 12.10.2017;

VISTI i rilievi di consegna, in data marzo 2018, a firma del Direttore dei Lavori;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;

VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251) è concessa l'attività di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Scalon, nel Comune di Quero Vas, mediante prelievo di materiale litoide per 2.939 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data agosto 2017 e rilievi di consegna in data marzo 2018, a firma del geom. Mauro Polli ed ing. Veruska Bortoluzzi, che formano parte integrante del presente provvedimento;

2 - Per le motivazioni di cui in premessa, l'intervento di cui sopra, che interessa un sito della Rete Natura 2000, non necessita della procedura per la Valutazione di Incidenza;

3 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno ed alla Regione Carabinieri Forestale Veneto - Gruppo di Belluno, del giorno di inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare;

b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;

c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;

d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;

e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;

h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;

i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;

l) è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle sponde;

m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;

n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, anche in occasione di eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione ovvero può imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;

r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;

s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

4 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. È fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

5 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni **60 (sessanta)** a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

6 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

7 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

8 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 366353)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 53 del 20 marzo 2018

Concessione per l'utilizzo di un'area di mq. 21.988 a scopo sportivo-ricreativo, con sovrastanti manufatti, in Comune di Ponte nelle Alpi, loc. Soccher su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave, a rinnovo della concessione di cui al decreto n.79 del 28.07.2011 (pratica n. C/0789/3). Domanda di rinnovo del Comune di Ponte nelle Alpi in data 21.07.2017.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di rinnovo di concessione del 21.07.2017 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3796 in data 13.03.2018.

Il Direttore

VISTO il decreto n.79 del 28.07.2011 del dirigente dell'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno, con il quale è stata rilasciata al Comune di Ponte nelle Alpi fino al 27.07.2017, la concessione idraulica, regolata dal disciplinare obblighi e condizioni n. 3062 del 14.07.2011, per l'utilizzo di un'area di mq.21988 a scopo sportivo-ricreativo, con sovrastanti manufatti, in Comune di Ponte nelle Alpi, località Soccher, area di pertinenza del fiume Piave;

VISTA l'istanza in data 21.07.2017 con la quale il Comune di Ponte nelle Alpi con sede in PONTE NELLE ALPI (BL), Fraz. Cadola n. 52/A ha chiesto il rinnovo della concessione per l'utilizzo di mq. 21988 di area del D.P.S. - ramo idrico - a scopo sportivo-ricreativo, con sovrastanti manufatti, in comune di Ponte nelle Alpi, loc. Soccher, area di pertinenza del fiume Piave, in conformità alla documentazione tecnica redatta dal tecnico dott. Sandro De Val di cui al decreto n.79 del 28.07.2011;

RICHIAMATO quanto contenuto nel disciplinare n.3062 del 14.07.2011, approvato dal decreto n.79 del 28.07.2011 ovvero *"che sulla citata area esistono manufatti (tribune in calcestruzzo), impianti di illuminazione ed elementi di recinzione, atti allo svolgimento dell'attività sportiva, indicati negli elaborati a corredo dell'istanza, che per la loro natura e costituzione risultano opere fisse e pertanto, in virtù dell'art. 934 del Codice Civile, risultano accedute allo stato proprietario del terreno"*; nonché le indicazioni e prescrizioni di cui al voto della C.T.R.D. n.203 del 21.10.2010;

PRESO ATTO che su parte dell'area oggetto di concessione è stata rilasciata, alla Comunità Montana Bellunese, l'autorizzazione idraulica n. 496214 in data 25.10.2011 per l'esecuzione di un "Intervento di riqualificazione ambientale di biotipi, con recupero e valorizzazione di zone umide all'interno di aree della Rete Natura 2000";

CONSIDERATO che rimane invariato l'utilizzo dell'area di cui trattasi con le medesime indicazioni e prescrizioni di cui al voto della CTRD n. 203 del 21.10.2010;

VISTO il disciplinare, in data 13.03.2018, iscritto al n. 3796 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, al Comune di Ponte nelle Alpi (Cod. Fiscale 00194880258 - Partita IVA 00194880258) l'utilizzo di un'area di mq. 21.988 a scopo sportivo-ricreativo, con sovrastanti manufatti, in Comune di Ponte nelle Alpi, loc. Soccher su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave, a rinnovo della concessione di cui al decreto n.79 del 28.07.2011;
2. La concessione è rinnovata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 28.07.2017, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 13.03.2018 iscritto al n. di rep. 3796, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 868,07.- (ottocentosessantotto/07.-) a valere per l'anno 2018, a parziale modifica dell'articolo 7 del disciplinare obblighi e condizioni;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 366354)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 54 del 20 marzo 2018

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n. 2 guadi situati sul percorso ciclo pedonale tra M.ga Ajarnola e M.ga Valgrande in Comune di Comelico Superiore, loc. Rio del Sasso e Selvapiana su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T. Risena e Rio del Sasso (pratica n. C/1328). Domanda del Comune di Comelico Superiore in data 30.06.2017.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n.376824 in data 08/09/17 rilasciata dalla U.O. Forestale Est sede di Belluno; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3797 in data 15.03.2018 .

Il Direttore

VISTA l'Autorizzazione Idraulica n. 376824 in data 08/09/17, rilasciata dalla U.O. Forestale Est sede di Belluno relativa alla realizzazione e al mantenimento di n. 2 guadi situati sul percorso ciclo pedonale tra M.ga Ajarnola e M.ga Valgrande in Comune di Comelico Superiore, loc. Rio del Sasso e Selvapiana su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T. Risena e Rio del Sasso;

VISTO il disciplinare, in data 15.03.2018, iscritto al n. 3797 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

VISTA la L.R. 11/2001, art.83, comma 4 bis 1;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, al Comune di Comelico Superiore (Cod. Fiscale 83001030259 - Partita IVA 83001030259) la realizzazione ed il mantenimento di n. 2 guadi situati sul percorso ciclo pedonale tra M.ga Ajarnola e M.ga Valgrande in Comune di Comelico Superiore, loc. Rio del Sasso e Selvapiana su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T. Risena e Rio del Sasso;

2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 15.03.2018 iscritto al n. di rep. 3797, che si approva;

3. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione ai sensi della L.R. 13 aprile 2001 n.11 - art. 83, comma 4 bis 1;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 366356)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 55 del 21 marzo 2018

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Svincolo e restituzione del deposito cauzionale relativo alla concessione di derivazione d'acqua da sottosuolo in loc. Cesana del comune di Lentiai assentita alla società Orlandi S.p.A. di Milano (C.F. 03524600156).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dispone la restituzione del deposito cauzionale a seguito della rinuncia alla concessione di derivazione e dismissione delle relative opere.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- con Decreti del Genio Civile di Belluno n. 57 del 27.08.1985 e n. 89 del 22.9.1993 è stata rilasciata, alla ditta Filatura San Marco S.p.A., la concessione di derivazione d'acqua dal sottosuolo in loc. Cesana del comune di Lentiai, per uso industriale;
- con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Belluno n. 169 del 2.10.2008 la concessione sopra citata è stata volturata alla società Orlandi S.p.A.;
- alla data del 31.12.2015 è scaduta la convenzione tra la Provincia di Belluno e la Regione Veneto per l'attività dello Sportello Unico Demanio Idrico e pertanto la pratica di cui trattasi è stata definitivamente trasferita alla Provincia di Belluno;
- la Provincia di Belluno - Settore Acque, Bilancio, Risorse Umane e Trasporti - Servizio Acque con propria determinazione Costitutiva n. 1302 del 9.8.2017 ha dato atto dell'avvenuta dismissione delle opere di derivazione da parte della società Orlandi S.p.A. e stabilito che nulla-osta allo svincolo di Euro 2.184,46 versati sul c/c postale n.34439364 (Servizio Tesoreria Regione Veneto) quale integrazione al deposito cauzionale;

VISTO l'accertamento della suddetta entrata al n. 8059/2015 del cap. 100772 e il relativo impegno di spesa in partite di giro all'impegno n. 11325/2015 sul cap. 102327 (art. 011 - PdC 7 02 04 02 001);

CONSIDERATA la richiesta di restituzione da parte della Soc. Orlandi spa del deposito cauzionale di Euro 2.184,46 di cui all'impegno di spesa n. 11325/2015 sul cap. 102327 (art. 011 - PdC 7 02 04 02 001);

RITENUTO di procedere allo svincolo e alla restituzione del deposito cauzionale di Euro 2.184,46 a soc. Orlandi spa di Milano (C.F. 03524600156);

VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. 29/12/2017 n.47 "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario";

VISTA la D.g.r. n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione";

VISTA la L.r. n. 54 del 31/12/2012;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 7 del 11/07/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno" e s.m.i.;

decreta

1. di prendere atto della richiesta di restituzione del deposito cauzionale come indicato in premessa;
2. di liquidare alla soc. Orlandi spa di Milano (C.F. 03524600156) il deposito cauzionale di Euro 2.184,46 di cui all'impegno di spesa n. n. 11325/2015 sul cap. 102327 (art. 011 - PdC 7 02 04 02 001);
3. di demandare alla Direzione Bilancio e Ragioneria gli adempimenti conseguenti la liquidazione di spesa;

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
5. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 56 c. 6, D.Lgs.118/2011;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 366425)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 56 del 22 marzo 2018

D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Castellaz, nei Comuni di Feltre e Lentiai, mediante prelievo di materiale litoide per 2.938 mc. Ditta: Consorzio C.R.I.BEL. Belluno.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno autorizza le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 16.10.2017 ; - parere della CTRD, in data 7.12.2017 n. 237; - trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 19.3.2018.

Il Direttore

VISTA la domanda, pervenuta in data 16.10.2017, prot. n. 430915 con la quale la ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251), ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Castellaz, nei Comuni di Feltre e Lentiai, mediante prelievo di materiale litoide per 2.938 mc;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004";

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 237, del 19.3.2017;

PRESO ATTO che detto parere favorevole:

- a. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3 della L.R.41/88;
- b. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
- c. in relazione alla disciplina dei Siti della rete Natura 2000, ha dato atto della presenza della dichiarazione, redatta da tecnico competente, attestante che "si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui siti della rete Natura 2000" a seguito dell'esecuzione dell'intervento;
- d. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato D.lgs.42/2004;
- e. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito, l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto legislativo;
- f. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:
 - ◆ siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
 - ◆ sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai margini delle sponde;
 - ◆ a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di ricalibratura.

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante bonifico, in data 15.3.2018;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 7.286,24 (settemiladuecentottantasei/24) (mc. 2.938 x Euro/mc 2,48) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 15.3.2018;

CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 7.256,86 (settemiladuecentocinquantasei/86), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo complessivo del canone al momento della richiesta, giusta polizza di assicurazione n. 911A3955, in data 12.3.2018, della Zurich Insurance Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 13.3.2018;

VISTA la nota in data 16.3.2018, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;

VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251) è concessa l'attività di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Castellaz, nei Comuni di Feltre e Lentiai, mediante prelievo di materiale litoide per 2.938 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data settembre 2017, a firma del geom. Mauro Polli ed ing. Veruska Bortoluzzi, che formano parte integrante del presente provvedimento;

2 - Per le motivazioni di cui in premessa, l'intervento di cui sopra, che interessa un sito della Rete Natura 2000, non necessita della procedura per la Valutazione di Incidenza;

3 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno ed alla Regione Carabinieri Forestale Veneto - Gruppo di Belluno, del giorno di inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare;

b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;

c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;

d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;

e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;

h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;

i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;

l) è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle sponde;

m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;

n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, anche in occasione di eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione ovvero può imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;

r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;

s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

4 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi

prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. È fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

5 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni **60 (sessanta)** a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

6 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

7 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

8 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 366426)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 57 del 22 marzo 2018

D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Stizzon, a monte del ponte di Tomo, in Comune di Feltre, mediante prelievo di materiale litoide per 2.935 mc. Ditta: SIDA srl.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno autorizza le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 13.2.2018; - parere della CTRD, in data 22.2.2018 n. 53; - trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 19.3.2018.

Il Direttore

VISTA la domanda, pervenuta in data 13.2.2018, prot. n. 55881 con la quale la ditta SIDA srl - via Industrie n. 5 - 32030 SEREN DEL GRAPPA - (P.IVA e Reg. Imp 00927110254), ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Stizzon, a monte del ponte di Tomo, in Comune di Feltre, mediante prelievo di materiale litoide per 2.935 mc;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004";

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 53, del 22.2.2018;

PRESO ATTO che detto parere favorevole:

- a. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3 della L.R.41/88;
- b. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
- c. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato D.lgs.42/2004;
- d. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito, l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto legislativo;
- e. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:
 - ◆ siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
 - ◆ sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai margini delle sponde;
 - ◆ a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di ricalibratura.

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante bonifico, in data 16.3.2018;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 5.459,10 (cinquemilaquattrocentocinquantanove/10) (mc. 2.935 x Euro/mc 1,86) giusta attestazione di versamento mediante bonifico in data 16.3.2018;

CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 5.459,10 (cinquemilaquattrocentocinquantanove/10), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo complessivo del canone, giusta polizza di assicurazione n. 911A3956, in data 8.3.2018, della Zurich Insurance Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 13.3.2018;

VISTA la nota in data 16.3.2018, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;

VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta SIDA srl - via Industrie n. 5 - 32030 SEREN DEL GRAPPA - (P.IVA e Reg. Imp 00927110254) è concessa l'attività di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Stizzon, a monte del ponte di Tomo, in Comune di Feltre, mediante prelievo di materiale litoide per 2.935 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data gennaio 2018, a firma del geom. Mauro Polli ed ing. Veruska Bortoluzzi, che formano parte integrante del presente provvedimento;

2 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno ed alla Regione Carabinieri Forestale Veneto - Gruppo di Belluno, del giorno di inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare;

b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;

c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;

d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;

e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del

concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;

h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;

i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;

l) è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle sponde;

m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;

n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, anche in occasione di eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione ovvero può imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;

r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;

s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. È fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni **60 (sessanta)** a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

- 5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;
- 6 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
- 7 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'Armi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

(Codice interno: 366322)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 75 del 15 marzo 2018

R.D. 523/1904 - Concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituente il Lotto 10 in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 87 e 138 di Ha 38.15.00 in comune di Taglio di Po (RO). Pratica: PO_SF00070 Ditta: Loro Angelo, Gaetano, Tarcisio, Giampietro e Michele s.s. - Sant'Urbano (PD) Decreto di cessazione.*[Acque]***Note per la trasparenza:**

Con il presente decreto si dichiara la cessazione della concessione demaniale di cui all'oggetto a far data dal 01.01.2018.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 873 del 08.08.2013; Decreto n. 321 del 06.09.2013; Istanza pervenuta il 05.02.2018 Prot. n. 43596.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 321 del 06.09.2013 e relativo disciplinare Rep. n. 873 del 05.02.2018 con i quali veniva rilasciata la concessione descritta in oggetto;

VISTA l'istanza pervenuta all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo in data 05.02.2018 di rinuncia della concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituente il Lotto 10 in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 87 e 138 di Ha 38.15.00 in comune di Taglio di Po (RO) da parte della Società Agricola Loro Angelo, Gaetano, Tarcisio, Giampietro e Michele s.s. (C.F. e P.IVA 01508200282) con sede a Sant'Urbano (PD) in Via Tito Livio, 3 - frazione Ca' Morosini;

VISTO il parere espresso dall'A.I.PO con nota prot.n. 3169 del 14.02.2018 che a far data dal 01.01.2018 nulla-osta alla rinuncia della concessione di cui sopra;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

RITENUTO di procedere in merito

decreta

1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, a far data dal 01.01.2018 di dichiarare cessata a tutti gli effetti la concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituente il Lotto 10 in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 87 e 138 di Ha 38.15.00 in comune di Taglio di Po (RO) alla Società Agricola Loro Angelo, Gaetano, Tarcisio, Giampietro e Michele s.s. (C.F. e P.IVA 01508200282) con sede a Sant'Urbano (PD) in Via Tito Livio, 3 - frazione Ca' Morosini.

3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 366323)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 76 del 15 marzo 2018

AKZO NOBEL CHEMICALS S.P.A. rinnovo concessione di derivazione di mod. medi 0.30 di acqua pubblica dal fiume Canalbianco in Comune di ADRIA Località Colafonda per uso Industriale - Pos. N. 153/2 - Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Canalbianco in località Colafonda in Comune di ADRIA ad uso industriale alla AKZO NOBEL CHEMICALS S.P.A. ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. e alla regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge, mediante accertamento sul capito di entrata in partite di giro e contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Ordinanza n. 43502 del 5/02/2018 Disciplinare n. 931 del 26.02.2018

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 20.12.2017 della AKZO NOBEL CHEMICALS S.P.A., intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivare dal fiume Canalbianco in località Colafonda nel Comune di ADRIA mod. medi 0.30 corrispondenti a mc/annui 946.080 fermo restando una portata massima di mod. 0.37 d'acqua pubblica ad uso Industriale;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, affluiscono nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

CONSIDERATO che AKZO NOBEL CHEMICALS S.P.A. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge ad integrazione del deposito precedentemente costituito,, si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

VISTO il disciplinare n. 931 sottoscritto in data 26.02.2018 registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo il 5/03/2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTO il T.U. n. 1775 dell'11.12.1933;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTA la LR. n. 54/2012;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;

VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la Dgr n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla AKZO NOBEL CHEMICALS S.P.A. (P.I. n. 08439940159) con sede a ADRIA Loc. Colafonda-Cavanella Po, 3/A, il diritto di derivare dal fiume Canalbianco in località Colafonda nel Comune di ADRIA, mod. medi 0.30 corrispondenti a mc/annui 946.080 fermo restando una portata massima di mod. 0.37 d'acqua pubblica ad uso Industriale;

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 26.02.2018, n. 931 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 7'601.91 (settemilaseicentouno/91) calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001 D.G.R. n. 1997/2004, della D.G.R. n. 2061/2006, della D.G.R. n. 2059/2016 e DGR n. 8/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - Di accertare per cassa ad integrazione del deposito precedentemente costituito, la somma di Euro 1708,21, versamento effettuato in data 16/02/2018 sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020.

4 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;

5 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 366324)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 77 del 15 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica alla FEMI-CZ S.p.A. di mod. medi 0.03 dalla falda sotterranea in Comune di CRESPINO al fg. 29 mapp. 50 per uso irrigazione aree verdi - Pos.n. 92/2 Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo al fg. 29 mapp.50 del Comune di Crespino ad uso irrigazione aree verdi alla FEMI-CZ S.p.A. ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n. 1211 del 29/01/2018 Ordinanza n. 43682 del 5/02/2018 Disciplinare n. 4683 del 26.02.2018.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 07.12.2017 della FEMI-CZ S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivare dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo al fg. 29 mapp. 50 nel Comune di CRESPINO mod. medi 0.012 fermo restando una portata massima di mod. max 0.027 d'acqua pubblica ad uso irrigazione aree verdi;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lgs n. 152/2006;

PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea affluiscono nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

CONSIDERATO che FEMI-CZ S.p.A. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge ad integrazione del deposito precedentemente costituito, si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

VISTO il disciplinare n. 4683 sottoscritto in data 26.02.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTA la LR. n. 54/2012;

VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la Dgr n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di revisione 2018-2020";

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato a FEMI-CZ S.p.A. (P.I. n. 01005270291) con sede a ROVIGO, Viale del Lavoro 16, il diritto di derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo al fg. 29 mapp. 50 nel Comune di CRESPINO, in misura non superiore alla portata media di moduli 0.012, fermo restando la portata massima di moduli 0.027 ad uso irrigazione aree verdi

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 26.02.2018, n. 4683 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261.35 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, della D.G.R. n. 2059/2016 e della DGR n. 8/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - Di accertare per cassa ad integrazione del deposito precedentemente costituito la somma di Euro 63.25 versamento effettuato in data 15/02/2018 sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020;

4 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente decreto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;

5 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.

5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 366325)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 78 del 15 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica SOCIETA' AGRICOLA ZAGHI F.LLI S.S. di l/s 0.0049 dalla Falda sotterranea in Comune di CANARO Località Fondo Frattine fg.24 m.64 per uso trattamenti antiparassitari - Pos.n. 86/2.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo al fg. 24 mapp. 64 per uso trattamenti antiparassitari alla Società Agricola Zaghi F.lli S.S. ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Ordinanza n. 33673 del 29/01/2018 Disciplinare n. 4689 del 01.03.2018.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 04.12.2017 della SOCIETA' AGRICOLA ZAGHI F.LLI S.S., intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivare dalla Falda sotterranea in località Fondo Frattine al fg.24 m.64 nel Comune di CANARO l/s 0.0049 corrispondenti a mc/annui 126 fermo restando la portata massima di l/s 0.029 d'acqua pubblica ad uso trattamenti antiparassitari;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lgs n. 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 4689 sottoscritto in data 01.03.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla SOCIETA' AGRICOLA ZAGHI F.LLI S.S. (P.I. n. 00293530291) con sede a CANARO, via Roma 1280, il diritto di derivare acqua pubblica dalla Falda sotterranea in località Fondo Frattine al foglio 11 mappale 222 nel Comune di CANARO, in misura non superiore alla portata media di l/s 0.0049 corrispondenti a mc/annui 126, fermo restando la portata massima di l/s 0.029 ad uso trattamenti antiparassitari

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.03.2018, n. 4689 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.66 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R. n. 2059/2016 e DGR n. 8/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 366326)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 79 del 15 marzo 2018

CASELLATI Giambattista c/o Studio Ass.Avvocati concessione di derivazione di mod. 0.20 di acqua pubblica dal fiume Canalbianco in Comune di ADRIA Località Cà Bianca per uso Irriguo - Pos. N. 230/2 - Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale*[Acque]***Note per la trasparenza:**

Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Canalbianco al fg. 48 mapp.330 del Comune di ADRIA ad uso irriguo a CASELLATI Giambattista ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. e alla regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge, mediante accertamento sul capito di entrata in partite di giro e contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n. 1586 del 6/2/2018 Ordinanza n. 22219 del 19/01/2018 Disciplinare n. 4688 del 01.03.2018.

Il Direttore

VISTA l'istanza di rinnovo in data 03.10.2017 di CASELLATI Giambattista, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal Canalbianco in località Cà Bianca al foglio 48 mappale 330 nel Comune di ADRIA, mod. medi 0.20 e mod. max 0.30 d'acqua pubblica per l'irrigazione di ha 39.67.96;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, affluiscono nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

CONSIDERATO che CASELLATI Giambattista ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

VISTO il disciplinare n. 4688 sottoscritto in data 01.03.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTO il T.U. n. 1775 dell'11.12.1933;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTA la LR. n. 54/2012;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;

VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la Dgr n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato a CASELLATI Giambattista c/o Studio Ass.Avvocati (omissis) con sede a PADOVA Via Altinate, 46, il diritto di derivare dal fiume Canalbianco in località Cà Bianca al foglio 48 mappale 330 nel Comune di ADRIA, mod. medi 0.20 e mod. max 0.30 d'acqua pubblica per l'irrigazione di ha 39.67.96.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.03.2018, n. 4688 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 259.57 (duecentocinquantanove/57) calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001 D.G.R. n. 1997/2004, della D.G.R. n. 2059/2016 e DGR n. 8/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 42.07, effettuato in data 8/02/2018 sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020.

4 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;

5 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 366327)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 80 del 15 marzo 2018

SUPERBETON S.P.A. - Subentro nell'uso della concessione di derivazione di mc/annui 5.000 di acqua pubblica da falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg.19 mapp.72 in via Kennedy 101 nel Comune di TAGLIO DI PO (RO) ad uso Industriale Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale. Pos. N. 158/2V.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene trasferita a SUPERBETON S.P.A. la titolarità della concessione di derivazione di mc/annui 5.000 di acqua pubblica da falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg.19 mapp.72 in via Kennedy 101 nel Comune di TAGLIO DI PO (RO) ad uso Industriale già assentita alla ditta Calcestruzzi Zillo Spa e si procede alla regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge, mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro e contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto Reg.le n. 148 del 10.04.2017 Istanza di subentro in data 21.02.2018.

Il Direttore

VISTO il Decreto Reg.le n. 148 del 10.04.2017 con il quale venne rinnovata alla ditta *Calcestruzzi Zillo Spa* la concessione per derivare mc/annui 5.000 di acqua pubblica da falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg.19 mapp.72 in via Kennedy 101 nel Comune di TAGLIO DI PO (RO) ad uso industriale con scadenza al 09/04/2027;

VISTA l'istanza in data 21.02.2018 con la quale la ditta SUPERBETON S.P.A. ha chiesto il subentro nell'uso della precitata concessione a seguito di cessione di contratto di locazione giusta scrittura privata del 07/02/2018 tra le ditte Sacapp Spa di Rovigo, Calcestruzzi Zillo Spa di Padova e Superbeton S.p.A. di Ponte della Priula (TV);

PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, possono affluire sia nel *C/C Postale n. 34439364* che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

CONSIDERATO che la ditta SUPERBETON S.P.A. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge e si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTO il T.U. n. 1775 dell'11.12.1933;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTA la L.R. n. 54/2012;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;

VISTA la Legge Regionale n. 32 del 30 dicembre 2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";

VISTA la Dgr n. 108 del 07 febbraio 2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";

decreta

1 - La ditta SUPERBETON S.P.A. (P.I. n. 01848280267) con sede a SUSEGANA (TV) Via IV Novembre 18 (anagrafica n° 00101568), è riconosciuta titolare, a tutti gli effetti di legge, della concessione per derivare mc./annui 5.000 di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg.19, mapp.72 nel Comune di TAGLIO DI PO ad uso Industriale;

2 - Restano fermi gli obblighi e le condizioni stabilite nel disciplinare n. 4474 di rep del 06.04.2017 approvato con il citato Decreto Reg.le n. 148 del 10.04.2017 che non risultino modificati con il presente decreto, la concessione rimane perciò assentita fino al 09.04.2027 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 1.216,25 (milleduecentosedici/25) calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001 D.G.R. n. 1511/2008 e DGR n. 8 del 05/01/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

3 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 608,12, versata in data 05.03.2018 nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020.

4 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.

5 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 366328)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 81 del 15 marzo 2018

Concessione demaniale per l'occupazione di un terreno di 4.831,00 mq per uso agricolo al fg. 9 prospiciente i mapp. 91 (ex alveo non censito), 92, 132, 133, 134 (ex sommità arginale) in Comune di Arquà Polesine (RO) e al fg. 4 mapp. 263 (ex alveo non censito) in Comune di Bosaro (RO) (Pratica n° CB_TE00040) Sig. Muraro Domenico Rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. Muraro Domenico della concessione di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 07.03.2017 prot. n. 91948; Parere tecnico dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 24.01.2018; Disciplinare n. 4692 del 09.03.2018.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 07.03.2017 con la quale il Sig. Muraro Domenico (*omissis*) ha chiesto il rinnovo della Concessione demaniale per l'occupazione di un terreno di 4.831,00 mq per uso agricolo al fg. 9 prospiciente i mapp. 91 (ex alveo non censito), 92, 132, 133, 134 (ex sommità arginale) in Comune di Arquà Polesine (RO) e al fg. 4 mapp. 263 (ex alveo non censito) in Comune di Bosaro (RO)

VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 24.01.2018;

VISTO che in data 09.03.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18;

decreta

1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Sig. Muraro Domenico (*omissis*), la Concessione demaniale per l'occupazione di un terreno di 4.831,00 mq per uso agricolo al fg. 9 prospiciente i mapp. 91 (ex alveo non censito), 92, 132, 133, 134 (ex sommità arginale) in Comune di Arquà Polesine (RO) e al fg. 4 mapp. 263 (ex alveo non censito) in Comune di Bosaro (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 09.03.2018 iscritto al n. 4692 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 187,56 (centoottantasette/56) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 366329)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 82 del 15 marzo 2018

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. Muraro Domenico della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 07.03.2017 prot. n. 91948; Parere tecnico dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 24.01.2018; Disciplinare n. 4692 del 09.03.2018. [Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 26.01.2017 Principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 18.09.2017 Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 398 in data 05.12.2017 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico ed economico e di determina a contrarre Proposta di aggiudicazione del 26.01.2017.
--

Il Direttore

PREMESSO che la Regione del Veneto con Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 398 in data 05.12.2017 ha approvato il progetto relativo ai *Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco - Po di Levante - Canale di Loreo in comuni vari*. Intervento "A" nell'importo totale di Euro 133.926,00.= (oneri di sicurezza compresi);

CONSIDERATO che il giorno 25.01.2018 è stata indetta presso la sede di questo Ufficio una gara a Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'appalto dei *Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco - Po di Levante - Canale di Loreo in comuni vari*. Intervento "A" e al termine del quale è stata presentata proposta di aggiudicazione;

CONSIDERATO che l'offerta appariva anormalmente bassa, con nota prot. 38809 del 31.01.2018 questa Stazione Appaltante ha richiesto all'Impresa provvisoriamente aggiudicataria dei lavori idonee giustificazioni dei prezzi per ogni singola voce, e del conseguente ribasso percentuale, per permettere al RUP di verificarne la congruità ai sensi dell'art. 97 c.2 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTA la nota dell'Impresa BOZZA & CERVELLIN s.r.l., pervenuta il 12.02.2018 ed assunta al protocollo con n. 52685, contenente la giustificazione dei prezzi;

PRESO ATTO che in data 19.02.2018, a seguito all'analisi delle giustificazioni prodotte dall'Impresa BOZZA & CERVELLIN s.r.l., i progettisti hanno ritenuto attendibile e rispondente sia alla realtà del mercato che a quella aziendale l'offerta presentata;

VISTA la proposta di aggiudicazione che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e richiesti nelle norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi;

decreta

1. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016 per i *Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco - Po di Levante - Canale di Loreo in comuni vari*. Intervento "A" che, quindi, sono aggiudicati all'impresa BOZZA & CERVELLIN s.r.l. C.F./P.IVA 00056510290, con sede in viale Porta Adige 48/a - 45100 ROVIGO - che ha offerto la somma di Euro 91.515,32, comprensiva di Euro 852,00 per gli oneri specifici della sicurezza, pari ad un ribasso del 31,870 % sull'importo a base d'asta;
2. I lavori medesimi saranno affidati all'impresa BOZZA & CERVELLIN s.r.l. C.F./P.IVA 00056510290, con sede in viale Porta Adige 48/a - 45100 ROVIGO - a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
3. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto e sul BURVET ai sensi dell'art. 23 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 366330)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 83 del 15 marzo 2018

Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 26.01.2017 Principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 18.09.2017 Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 398 in data 05.12.2017 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico ed economico e di determina a contrarre Proposta di aggiudicazione del 26.01.2017.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 26.01.2017 Principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 18.09.2017 Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 398 in data 05.12.2017 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico ed economico e di determina a contrarre Proposta di aggiudicazione del 26.01.2017.

Il Direttore

PREMESSO che la Regione del Veneto con Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 398 in data 05.12.2017 ha approvato il progetto relativo ai *Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco - Po di Levante - Canale di Loreo in comuni vari*. Intervento "B" nell'importo totale di Euro 24.615,00.= (oneri di sicurezza compresi);

CONSIDERATO che il giorno 25.01.2018 è stata indetta presso la sede di questo Ufficio una gara a Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'appalto dei *Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco - Po di Levante - Canale di Loreo in comuni vari*. Intervento "B" e al termine del quale è stata presentata proposta di aggiudicazione;

VISTA la proposta di aggiudicazione che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e richiesti nelle norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi;

decreta

1. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016 per i *Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco - Po di Levante - Canale di Loreo in comuni vari*. Intervento "B" che, quindi, sono aggiudicati all'impresa VERDIMPIANTI s.r.l. unipers. C.F./P.IVA 01466480298, con sede in via Roma 89 - 45020 VILLANOVA DEL GHEBBO (RO) - che ha offerto la somma di Euro 20.232,13, comprensiva di Euro 435,00 per gli oneri specifici della sicurezza, pari ad un ribasso del 18,126 % sull'importo a base d'asta;
2. I lavori medesimi saranno affidati all'impresa VERDIMPIANTI s.r.l. unipers. C.F./P.IVA 01466480298, con sede in via Roma 89 - 45020 VILLANOVA DEL GHEBBO (RO) - a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
3. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto e sul BURVET ai sensi dell'art. 23 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 366340)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 85 del 20 marzo 2018

Autorizzazione alla ricerca di acqua pubblica dalla falda sotterranea CESARE REGNOLI & FIGLIO s.r.l. in Comune di ARIANO NEL POLESINE, località al fg. 25 mapp.186, per uso Industriale - Pos.n. 144/2.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si autorizza la ricerca di acqua sotterranea e la terebrazione di un pozzo al fg. 25 mapp.186 in Comune di ARIANO NEL POLESINE, per uso Industriale alla CESARE REGNOLI & FIGLIO SRL ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Ordinanza n. 51516 del 09/02/2018.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 11.12.2017 della CESARE REGNOLI & FIGLIO s.r.l., intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e il rinnovo della concessione di derivare da Falda sotterranea al fg. 25 mapp.186 nel Comune di ARIANO NEL POLESINE mod. 0.15 d'acqua pubblica ad uso Industriale;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2928 del 19.9.2004;

VISTO il parere n. 350928 in data 16.08.2017 della Direzione Difesa del Suolo;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi, la CESARE REGNOLI & FIGLIO s.r.l. (P.I. 00304350374) con sede a ARIANO POLESINE, Via Mazzini 62, è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo al fg. 25 mapp.186 nel Comune di ARIANO NEL POLESINE (RO), ad uso Industriale.

2 - La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
- il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
- la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo che, se necessario, potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
- qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le sovrappressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
- a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata estratta ed utilizzata.
- la ditta dovrà rivolgersi al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo
- qualora l'acqua scoperta sia classificata come risorsa geotermica (temperatura superiore ai 15 °C) l'uso è disciplinato dal D.Lg.vo 11 febbraio 2010 n. 22 pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione al Genio Civile di Rovigo;
- la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
- In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma e al Dipartimento Ambiente - Sezione Tutela Ambiente - Calle Priuli - Cannaregio, 99 - VENEZIA, la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000 e come previsto dal D.M. 11/03/1988 ai punti A.- B.-L.;
- dovrà inoltre trasmettere sempre, ai succitati indirizzi, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori, il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
- copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa all'Ufficio del Genio Civile di Rovigo.

- ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di emungimento con relazione geologica e geotecnica);
- gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06.

3 - Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933, del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.R. n. 238/99.

4 - Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

5 - Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

6 - Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

7 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lett. a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

9 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 366341)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 87 del 20 marzo 2018

R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 39 e 40 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00031. Sig.ri Boscolo Giuliano e Italia Maria.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni ai Sig.ri Boscolo Giuliano e Italia Maria della concessione idraulica di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 15.1.2018 n. 14682 di prot.; Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canal di Valle del 28.2.2018; Disciplinare n. 4697 del 15.3.2018.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 15.1.2018 con la quale i Sig.ri Boscolo Giuliano (*omissis*) e Italia Maria (*omissis*), entrambi con sede (*omissis*), hanno chiesto il rinnovo della concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 39 e 40 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia;

VISTA la Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canal di Valle del 28.2.2018;

CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione alle quali la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto n. 5761 nell'adunanza del 18.11.1998;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO che il 15.3.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;

VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e s. m. e i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L. R. 54/2012, art. 18";

decreta

1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2 - di concedere ai Sig.ri Boscolo Giuliano (*omissis*) e Italia Maria (*omissis*), entrambi con sede (*omissis*), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 39 e 40 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia, con le modalità stabilite nel disciplinare del 15.3.2018 iscritto al n. 4697 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;

3 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e

spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;

4 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene;

5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;

6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. del 27.12.2011 n. 29 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 366342)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 88 del 20 marzo 2018

Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alla concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituente il Lotto 10 in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 87 e 138 di Ha 38.15.00 in comune di Taglio di Po (RO) - (Pratica: PO_SF00070) rilasciata alla Ditta Loro Angelo, Gaetano, Tarcisio, Giampietro e Michele s.s. di Sant'Urbano (PD).

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento il Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo liquida a valere sul capitolo di uscita 102327 la somma versata a fronte di depositi cauzionali relativi alla concessione in oggetto richiesti in restituzione dalla Ditta Loro Angelo, Gaetano, Tarcisio, Giampietro e Michele s.s. di Sant'Urbano (PD).
--

Il Direttore

PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le relative bollette di riscossione;

VISTI i depositi cauzionali costituiti dalla Ditta Loro Angelo, Gaetano, Tarcisio, Giampietro e Michele s.s. (C.F. e P.IVA 01508200282 - Anagrafica n. 00121583) con sede a Sant'Urbano (PD), Via Tito Livio, 3 di importo complessivo di Eurouro 2.261,92 (duemiladuecentosessantuno/92) a fronte della concessione di cui all'oggetto:

- costituito con reversale n. 2015/011955 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno 2015/00009930 per Eurouro 1.061,92 (millesessantuno/92) nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
- costituito con reversale n. 2015/011372 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno 2015/00009347 per Eurouro 1.200,00 (milleduecento/00) nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

PREMESSO che è pervenuta la richiesta di restituzione del deposito cauzionale con nota Prot. n. 43596 del 05.02.2018 da parte della Ditta Loro Angelo, Gaetano, Tarcisio, Giampietro e Michele s.s.;

RITENUTO di procedere alla restituzione dei depositi cauzionali relativi alla concessione in oggetto;

VISTA la L.R. del 31.12.2012 n. 54;

VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18"

decreta

1. di prendere atto della richiesta di restituzione dei depositi cauzionali come indicato in premessa;
2. di liquidare alla Ditta Loro Angelo, Gaetano, Tarcisio, Giampietro e Michele s.s. (C.F. e P.IVA 01508200282 - Anagrafica n. 00121583) con sede a Sant'Urbano (PD), Via Tito Livio, 3 la somma di Eurouro 2.261,92 (duemiladuecentosessantuno/92) a valere sugli impegni:

- ◆ n. 2015/00009930 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 per l'importo di Eurouro 1.061,92 (millesessantuno/92) del bilancio dell'esercizio 2018;

◆ n. 2015/00009347 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 per l'importo di Eurouro 1.200,00 (milleduecento/00) del bilancio dell'esercizio 2018;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 366343)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 89 del 20 marzo 2018

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa golenale ad uso privato tra gli stanti 414-415 e di un arginello golenale tra gli stanti 412-413 addossati all'argine maestro in sx del fiume Po in comune di Villanova Marchesana (RO). Pratica: PO_RA00401 Ditta: BASE HOUSE S.r.l - Montefusco (AV)*[Acque]***Note per la trasparenza:**

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Società Base House S.r.l. della concessione di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 20.10.2017 Prot. n. 439678; Nulla-osta tecnico dell'A.i.po del 20.02.2018 Prot.n. 3619; Disciplinare n. 4696 del 14.03.2018.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 19.10.2017 con la quale la Società Base House S.r.l. (C.F. e P.IVA 00556620649) con sede a Montefusco (AV) in Via Sant'Egidio - Area P.I.P. snc, ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa golenale ad uso privato tra gli stanti 414-415 e di un arginello golenale tra gli stanti 412-413 addossati all'argine maestro in sx del fiume Po in comune di Villanova Marchesana (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota Prot.n. 3619 del 20.02.2018;

CONSIDERATO che la Società ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 14.03.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Società dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18;

VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014

decreta

1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Società Base House S.r.l. (C.F. e P.IVA 00556620649) con sede a Montefusco (AV) in Via Sant'Egidio - Area P.I.P. snc la concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa golenale ad uso privato tra gli stanti 414-415 e di un arginello golenale tra gli stanti 412-413 addossati all'argine maestro in sx del fiume Po in comune di Villanova Marchesana (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 14.03.2018 iscritto al n. 4696 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela

dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

4 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 210,91 (duecentodieci/91) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

6 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

7 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 366483)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 91 del 21 marzo 2018

restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alla concessione idraulica per lo sfalcio di prodotti erbosi sul terreno demaniale di 44.09.66 ha sugli argini a mare della Sacca degli Scardovari tra lo stante 0 in località Barricata e lo stante 57 in località Chiavica Marina in Comune di Porto Tolle (pratica PO_SF00062) rilasciata al Sig. Loro Gaetano.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento il Direttore dell'U. O. Genio Civile Rovigo liquida a valere sul capitolo di uscita 102327 la somma versata a fronte di depositi cauzionali relativi alla concessione in oggetto richiesti in restituzione dal Sig. Loro Gaetano.

Il Direttore

PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le relative bollette di riscossione;

VISTI i depositi cauzionali costituiti dal Sig. Loro Gaetano (*omissis*), anagrafica n. 114608, di importo complessivo di Euro 1.510,00 (Euro millecinquecentodieci/00) a fronte della concessione di cui all'oggetto:

- costituito con reversale n. 2015/011646 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno 2015/00009621 per Euro 950,00 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
- costituito con reversale n. 2015/012496 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno 2015/00010471 per Euro 650,00 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

PREMESSO che è pervenuta la richiesta di restituzione del deposito cauzionale del 5.2.2018 n. 43596 di prot. del Sig. Loro Gaetano;

RITENUTO di procedere alla restituzione dei depositi cauzionali relativi alla concessione in oggetto;

VISTA la L.R. del 31.12.2012 n. 54;

VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.1.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18"

decreta

1 - di prendere atto della richiesta di restituzione dei depositi cauzionali come indicato in premessa;

2 - di liquidare al Sig. Loro Gaetano (*omissis*), anagrafica n. 114608, la somma di Euro 1.510,00 (Euro millecinquecentodieci/00) a valere sugli impegni:

- n. 2015/00009621 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 per l'importo di Euro 950,00 del bilancio dell'esercizio 2018;
- n. 2015/00010471 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 per l'importo di Euro 560,00 del bilancio dell'esercizio 2018;

3 - di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;

4 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 366484)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 92 del 21 marzo 2018

R.D. 523/1904. Concessione idraulica per lo sfalcio di prodotti erbosi sul terreno demaniale di 44.09.66 ha sugli argini a mare della Sacca degli Scardovari tra lo stante 0 in località Barricata e lo stante 57 in località Chiavica Marina in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_SF00062. Sig. Loro Gaetano. Decreto di cessazione.

[Acque]

Note per la trasparenza:

R.D. 523/1904. Concessione idraulica per lo sfalcio di prodotti erbosi sul terreno demaniale di 44.09.66 ha sugli argini a mare della Sacca degli Scardovari tra lo stante 0 in località Barricata e lo stante 57 in località Chiavica Marina in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_SF00062. Sig. Loro Gaetano. Decreto di cessazione.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 352 dell'8.10.2012 e relativo disciplinare del 24.9.2012 n. 849 di rep. con i quali è stata rilasciata la concessione descritta in oggetto;

VISTA l'istanza pervenuta all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo il 5.2.2018 di rinuncia della concessione idraulica per lo sfalcio di prodotti erbosi sul terreno demaniale di 44.09.66 ha sugli argini a mare della Sacca degli Scardovari tra lo stante 0 in località Barricata e lo stante 57 in località Chiavica Marina in Comune di Porto Tolle da parte del Sig. Loro Gaetano (*omissis*);

VISTO il parere dall'A.I.Po con nota del 15.3.2018 n. 5700 di prot. che esprime il nulla-osta alla rinuncia della concessione di cui sopra;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;

VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;

decreta

1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2 - la cessazione, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, della concessione idraulica per lo sfalcio di prodotti erbosi sul terreno demaniale di 44.09.66 ha sugli argini a mare della Sacca degli Scardovari tra lo stante 0 in località Barricata e lo stante 57 in località Chiavica Marina in Comune di Porto Tolle rilasciata al Sig. Loro Gaetano (*omissis*);

3 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel B. U. della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione del Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 366427)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 93 del 21 marzo 2018

revoca concessione di derivazione di mc/annui 2 di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo al fg. 21 mapp.368 in Comune di Occhiobello per uso igienico-sanitario - ditta PEDRETTI MARMI DI PEDRETTI GILBERTO E PEDRETTI GABRIELE E C. SNC - Pos.n. p26/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto, viene revocata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo al fg. 21 mapp. 368 del comune di Occhiobello ad uso igienico-sanitario alla PEDRETTI MARMI DI PEDRETTI GILBERTO E PEDRETTI GABRIELE E C. SNC ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti: istanza di rinuncia in data 6/03/2018.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 8/03/2018 con la quale la PEDRETTI MARMI DI PEDRETTI GILBERTO E PEDRETTI GABRIELE E C. SNC a seguito della vendita del capannone industriale adibito a deposito materiali, ha rinunciato all'uso della concessione per derivare mc/annui2 di acqua pubblica dalla falda sotterranea al fg. 21 mapp. 368 nel Comune di Occhiobello ad uso igienico-sanitario a suo tempo assentita con disciplinare n. 3651 del 5/08/2014 e decreto n. 466 in data 12/08/2014 con scadenza al 11/08/2024;

CONSIDERATO che con la stessa istanza in data 8/03/2018 la precitata PEDRETTI MARMI DI PEDRETTI GILBERTO E PEDRETTI GABRIELE E C. SNC ha altresì richiesto la restituzione del deposito cauzionale di Euro 55.73 versato in data 22/02/2007 e la successiva integrazione allo stesso di Euro 129.19 versato in data 17/07/2014 a garanzia degli obblighi derivanti dall'uso della derivazione anzi descritta;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

CONSIDERATO che la PEDRETTI MARMI DI PEDRETTI GILBERTO E PEDRETTI GABRIELE E C. SNC ha provveduto alla chiusura del pozzo come da autocertificazione in data 8/03/2018 dell'intervento;

decreta

1 - È revocata la concessione di derivazione descritta in premessa con decorrenza dalla data del presente decreto.

2 - È autorizzato lo svincolo e la restituzione a favore della PEDRETTI MARMI DI PEDRETTI GILBERTO E PEDRETTI GABRIELE E C. SNC - P.I. 00187460381 avente sede in FERRARA Viale Certosa, 23-25 del deposito cauzionale di Euro 55.73 versato in data 22/02/2007 e la successiva integrazione allo stesso di Euro 129.19 versato in data 17/07/2014.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 366428)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 94 del 21 marzo 2018

Ditta Guerrini Francesco concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di n. 2 pozzi ubicati al fg. 14 mapp.li 373-215 in Comune di MELARA per uso lavaggio piazzali e irrigazione aiuole (Igienico e assimilato) - Pos.n. P576/1 Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale.*[Acque]***Note per la trasparenza:**

Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 2 pozzi ubicati al fg. 14 mapp.li 373-215 in Comune di Melara ad uso lavaggio piazzali e irrigazione aiuole (igienico e assimilato) ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 4693 del 14.03.2018.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 08.09.2017 della ditta Guerrini Francesco, intesa ad ottenere il rinnovo alla concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di n. 2 pozzi ubicati al fg. 14 mapp.li 373-215 in Comune di MELARA ad uso lavaggio piazzali e irrigazione aiuole (Igienico e assimilato);

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lgs n. 152/2006;

PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

CONSIDERATO che Guerrini Francesco ha costituito cauzione nei modi e forme di legge (ad integrazione del deposito precedentemente costituito) e si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

VISTO il disciplinare n. 4693 sottoscritto in data 14.03.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTA la LR. n. 54/2012;

VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la Dgr n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di revisione 2018-2020";

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato a Guerrini Francesco (P.I. n. 00081040297) con sede a MELARA, Via Oberdan 91, - Anagrafica n. 00134494 - il diritto di continuare a derivare acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al foglio 14 mapp.li 373-215 nel Comune di MELARA, in misura non superiore alla portata media di moduli 0,0027, fermo restando la portata massima di moduli 0,016. L'acqua verrà utilizzata per lavaggio piazzali e irrigazione aiuole (igienico e assimilato).

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.03.2018, n. 4693 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 260,78 (duecentosessanta/78) calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R. n. 2059/2016 e DGR n. 1533/2017 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - Di accertare per cassa (ad integrazione del deposito precedentemente costituito) la somma di Euro 10,54 (dieci/54) versata in data 26/02/2018 sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020;

4 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente decreto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;

5 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.

5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 366429)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 95 del 21 marzo 2018

Rinnovo concessione alla SOCIETA' AGRICOLA CORTE BENETTI di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irrigazione aree verdi a mezzo di un pozzo ubicato al foglio 14 mapp. 384 in Via I. Nievo loc Buso del Comune di ROVIGO. - Pos.n. 441/1 Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale.

*[Acque]***Note per la trasparenza:**

Con il presente decreto, viene rilasciato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo a mezzo di un pozzo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n 0012294 del 03/10/2017 Ordinanza visita locale n. 402308 del 27.09.2017 Disciplinare n. 4694 del 14.03.2018

Il Direttore

VISTA l'istanza presentata in data 31.08.2017 della SOC. AGRICOLA CORTE BENETTI S.S., intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irrigazione aree verdi (igienico assimilato) a mezzo di un pozzo ubicato al foglio 14 mapp. 384 in Via I. Nievo loc Buso del Comune di ROVIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lgs n. 152/2006;

PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

CONSIDERATO che la SOCIETÀ AGRICOLA CORTE BENETTI S.S. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge (ad integrazione del deposito precedentemente costituito) si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

VISTO il disciplinare n. 4694 sottoscritto in data 14.03.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTA la LR. n. 54/2012;

VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la Dgr n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di revisione 2018-2020";

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla SOCIETÀ AGRICOLA CORTE BENETTI S.S. (P.I. n.01418490296) con sede a Rovigo, Via Quarto 22, - Anagrafica n. 00148361 - il diritto di derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo ubicato al foglio 14 mapp. 384 in Via I. Nievo loc Buso del Comune di ROVIGO, in misura non superiore alla portata media di moduli 0,0063, fermo restando la portata massima convenzionale di moduli 0,04 ad uso irrigazione aree verdi (uso assimilato all'igienico). L'acqua verrà utilizzata per l'irrigazione del prato, della fustaia e del frutteto nei mesi da maggio a settembre.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.03.2018, n. 4694 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 260,78 (duecentosessanta/78) calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R. n. 2059/2016 e DGR n. 8/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - Di accertare per cassa (ad integrazione del deposito precedentemente costituito) la somma di Euro 108,39 (centootto/39) con bonifico effettuato dal Monte dei Paschi di Siena in data 01/03/2018 sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020.

4 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente decreto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.

5 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.

5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 366430)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 96 del 21 marzo 2018

L.R. 30.12.2016, n. 31 D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. Lavori di sostituzione del carroponete e interventi di adeguamento delle apparecchiature a servizio dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in comune di Loreo (RO). Progetto n. 737 in data 28.09.2017 CUP: H86J17000340002 CIG: 730930554C. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI GARA 16/2017.

*[Difesa del suolo]***Note per la trasparenza:**

Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 26.01.2017
Principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 18.09.2017 Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 486 in data 24.11.2017 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico ed economico. Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 520 in data 11.12.2017 di determina a contrarre. Proposta di aggiudicazione del 26.01.2017

Il Direttore

PREMESSO che la Regione del Veneto con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo n. 486 in data 24.11.2017 ha approvato il progetto relativo ai *Lavori di sostituzione del carroponete e interventi di adeguamento delle apparecchiature a servizio dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in comune di Loreo (RO)* nell'importo totale di Euro 117.100,00.= (oneri di sicurezza compresi);

CONSIDERATO che il giorno 25.01.2018 è stata indetta presso la sede di questo Ufficio una gara a Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'appalto dei *Lavori di sostituzione del carroponete e interventi di adeguamento delle apparecchiature a servizio dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in comune di Loreo (RO)* e al termine del quale è stata presentata proposta di aggiudicazione;

VISTA la proposta di aggiudicazione che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e richiesti nelle norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi;

decreta

1. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016 per i *Lavori di sostituzione del carroponete e interventi di adeguamento delle apparecchiature a servizio dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in comune di Loreo (RO)* che, quindi, sono aggiudicati all'impresa SITTA s.r.l. con sede in Via dell'Artigianato a San Martino Buon Albergo (VR) - C.F./P.IVA 00215070236 - che ha offerto la somma di Euro 93.510,00 comprensiva di Euro 700,00 per gli oneri specifici della sicurezza, pari ad un ribasso del 20,266 % sull'importo a base d'asta;
2. I lavori medesimi saranno affidati all'impresa SITTA s.r.l. con sede in Via dell'Artigianato a San Martino Buon Albergo (VR) - C.F./P.IVA 00215070236 - a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
3. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto e sul BURVET ai sensi dell'art. 23 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33.

Giovanni Paolo Marchetti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

(Codice interno: 366297)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 106 del 07 marzo 2018

Concessione per l'occupazione temporanea di aree del demanio fluviale in sx e in dx del fiume Adige, ubicate a ridosso del ponte stradale denominato di Arcè, che collega i Comuni di Pescantina e Bussolengo (VR). Ditta: SAFITAL S.R.L. - L.R. N. 41/88 - R.D. n. 523 del 25.7.1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 11076/842.*[Acque]***Note per la trasparenza:**

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza n. 43239 di protocollo in data 5.2.2018. Voto n. 69 del 14.6.2017. Nulla osta dell'Ufficio Opere Idrauliche 2 - fiume Adige del 29.1.2018. Atto soggetto a pubblicazione nel BUR del Veneto ai sensi della L.R. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i

Il Direttore

PREMESSO che è pervenuta al n. 43239 di protocollo in data 05/02/2018 dalla ditta SAFITAL S.r.l. con sede a Balconi di Pescantina (VR), la richiesta la concessione idraulica per l'occupazione temporanea di aree demaniali fluviali (per la durata di gg 90) propedeutiche all'approntamento del cantiere e deposito temporaneo di piccole attrezzature necessarie per i lavori di messa a norma delle barriere stradali di sicurezza del ponte di Arcè, come sotto specificate:

- Comune di Pescantina in sx Adige: area prevista di occupazione pari a m² 100 (10.00x10.00), non censita in quanto trattasi di alveo del fiume Adige;
- Comune di Bussolengo in dx Adige: area prevista di m² 480, pari alla superficie della particella n. 968 del fg. 7°, intestata al demanio idrico.

PRESO ATTO che nella relazione viene fatto riferimento al POS circa lo sgombero di attrezzature e materiali di cantiere dalle aree oggetto di concessione, in caso di maltempo e di prevedibili piene del fiume Adige, in quanto soggette ad allagamento delle acque di piena, anche con portate modeste.

PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 14/06/2017 con voto n. 69, nei riguardi dell'utilizzo di aree demaniali del fiume Adige da destinarsi alla cantierizzazione, propedeutica ai lavori di sostituzione dei parapetti dell'impalcato e della rampa del ponte di Arcè;

RITENUTO che l'occupazione temporanea sopra descritta, possa essere accordata data la facilità degli accessi al fiume Adige con mezzi d'opera e tenuto conto del valore della velocità di crescita del livello idrometrico del fiume stesso che permettono di intervenire in tempo utile per lo sgombero di materiali ed attrezzature dalle predette aree destinate a cantiere, peraltro di superfici modeste.

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.lgs n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;

VISTO il R.D. n. 523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";

VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";

VISTO il nulla osta idraulico del 19/02/2018 del responsabile dell'ufficio opere idrauliche del fiume Adige;

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di concedere alla ditta SAFITAL S.r.l., con sede in via Ex Internati, 11/A - Balconi di Pescantina (VR) - partita IVA 03335270231, la concessione idraulica per l'occupazione temporanea di aree demaniali fluviali del fiume Adige in premessa descritte, pari a mq 580, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parti integranti del presente provvedimento, nonché il transito con mezzi d'opera per l'approntamento delle citate aree di cantiere nei Comuni di Pescantina e Bussolengo (VR).
3. La Ditta dovrà inoltre:
 - ◆ sistemare e ripristinare adeguatamente le aree demaniali concesse ad uso temporaneo al termine dei lavori;
 - ◆ assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà private per accedere alle aree richieste in concessione;
 - ◆ non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati a materiali ed attrezzature in genere impiegati nei lavori di risanamento del ponte di Arcè, non solo a causa dell'andamento naturale del fiume Adige, ma anche per effetto delle escursioni dovute alle manovre degli sbarramenti idroelettrici ubicati in Trentino Alto Adige;
 - ◆ esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale del Genio Civile di Verona addetto alla gestione del fiume Adige.
4. Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi necessari per accedere alle aree in concessione.
5. La presente concessione ha la durata di gg 90 (novanta), a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi. Qualora il concessionario ravvisasse la necessità di utilizzare ulteriormente l'area oltre tale termine, dovrà essere richiesta una proroga, opportunamente motivata.
6. Per la concessione idraulica in argomento viene determinato il canone pari ad Euro 215,69 (euro duecentoquindici/69) da versare tramite bonifico bancario a favore della regione Veneto - Unicredit Banca SPA - C.F./P.IVA 02843911203 - Mercerie dell'Orologio 191 - 30124 Venezia - Paese IT - Check 41 - CIN V - ABI 02008 - CAB 02017 - N. CONTO 000100537110.
7. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904, di cessione dell'uso del bene o del mancato pagamento del canone da parte del Concessionario, l'Amministrazione promuoverà la decadenza del diritto al godimento del bene demaniale in argomento con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a cure e spese del Concessionario stesso.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, esclusi gli elaborati (relazione e TAV. 1), nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegati (*omissis*)

(Codice interno: 366298)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 107 del 08 marzo 2018

Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per un fiancheggiamento interrato in sx del fiume Adige con cavo elettrico interrato BT a 400 V in Via Pasubio nel Comune di Legnago (VR). Ditta e-distribuzione s.p.a. - L.R. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 11021.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza n. 365498 del 31.8.2017. Voto della C.T.R.D. LL.PP. di Verona n. 121 del 16.11.2017. Disciplinare n. 85715 del 6.3.2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che con nota prot. n. 365498 del 31/08/2017 la Società e-distribuzione S.p.A. ha chiesto la concessione idraulica per eseguire i lavori di un fiancheggiamento interrato in sx del fiume Adige con cavo elettrico interrato BT a 400 V in Via Pasubio nel Comune di Legnago (VR);

PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 16/11/2017 con voto n. 121;

CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";

VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di concedere alla ditta Società e-distribuzione S.p.A. con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in Via Ombrone n. 2 Roma - P.IVA 05779711000, in persona dell'ing. Davide Marini, nato a Tione di Trento il 07/10/1979 - C.F. MRNDVD79R07L174T, all'uopo delegata, la concessione per un fiancheggiamento interrato in sx del fiume Adige con cavo elettrico interrato BT a 400 V in Via Pasubio nel Comune di Legnago (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale

Decentrata Lavori Pubblici di Verona.

3. Di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la sopra citata Società e-distribuzione S.p.A. ad eseguire i lavori di realizzazione per un fiancheggiamento con cavo elettrico interrato BT a 400 V in Via Pasubio nel Comune di Legnago (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni:

La ditta dovrà inoltre:

- ◆ eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
- ◆ sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;
- ◆ comunicare con almeno 10 giorni di anticipo l'inizio dei lavori e la loro conclusione alla U.O. Genio Civile di Verona;
- ◆ assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;
- ◆ rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e regolamenti in materia di polizia idraulica;
- ◆ non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
- ◆ esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;

L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle prescrizioni verrà perseguita per legge.

4. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di Verona di Verona, prot. n° 85715 del 06/03/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di **Euro 355,88** (euro trecentocinquantacinque/88) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.
9. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Ai sensi dell'art. 3. comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegati (*omissis*)

(Codice interno: 366299)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 109 del 09 marzo 2018

Concessione per l'occupazione temporanea del sedime demaniale adiacente la sponda destra del torrente Gusa in Comune di Garda veicolare (dal punto in cui la S.P. n. 8 incrocia il corso d'acqua, fino a circa 260 m verso valle in corrispondenza di Via Turisendo de Turisendi). Ditta: Comune di Garda. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 11073/854.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. n. 12113 del 12.1.2018; nulla osta idraulica P.O. opere idrauliche - coordinamento - settore 2 in data 9.3.2018. Atto soggetto a pubblicazione nel BUR ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del DLGS n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 12/01/2018 - prot. n° 12113 - con la quale il Comune di Garda chiede l'utilizzo temporaneo del sedime demaniale adiacente la sponda destra del torrente Gusa da destinarsi temporaneamente (circa tre mesi) al transito veicolare (dal punto in cui la S.P. n. 8 incrocia il corso d'acqua, fino a circa 260 m verso valle in corrispondenza di Via Turisendo de Turisendi;

PRESO ATTO che l'amministrazione richiedente dichiara che tale richiesta scaturisce dalla necessità di evitare il traffico promiscuo dei mezzi d'opera e del normale traffico veicolare in occorrenza di alcuni interventi imminenti e miranti la riqualificazione di alcuni tratti della viabilità ordinaria;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale dichiara di volersi far carico dei costi derivanti dagli interventi propedeutici la messa in sicurezza del sedime interessato da utilizzare (posa di stabilizzato compatto);

RITENUTO che l'accoglimento della richiesta contenuta nell'istanza non comprometterebbe le funzionalità idrauliche del corso d'acqua (torrente Gusa) adiacente le aree interessate;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;

VISTO il nulla osta idraulica P.O. opere idrauliche - Coordinamento - Settore 2 in data 09/03/2018;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n° 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112";

VISTO il Decreto della Direzione Operativa n° 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n° 54/2012, art. 18";

VISTO il Decreto della Direzione Operativa n° 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n° 54/2012, art. 18";

VISTO il nulla osta idraulico datato 09/03/2018 della P.O. opere idrauliche - coordinamento - settore 2;

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di concedere all'amministrazione comunale di Garda (VR), per le motivazioni addotte in premessa, la concessione idraulica temporanea all'utilizzo delle aree demaniali, contigue al torrente Gusa e riportate nell'elaborato allegato all'istanza, da utilizzarsi per il transito veicolare (circa 260 m);
3. La Ditta richiedente dovrà osservare e/o rispettare le seguenti prescrizioni:
 - ◆ prima della data di inizio dell'utilizzo delle aree dovranno essere condotte le opportune verifiche per accertare i requisiti di stabilità del sedime demaniale da adibire temporaneamente a piano viabile ed alle opere idrauliche presenti e contigue;
 - ◆ dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari affinché siano resi visibili i manufatti di contenimento del torrente Gusa (anche previa installazione temporanea di presidi luminosi e/o barriere) al fine di evitare possibili cadute accidentali in alveo dei veicoli transitanti;
 - ◆ non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati a materiali ed attrezzature impiegati durante l'esecuzione dei lavori;
 - ◆ sia comunicata la data di inizio dei lavori nonché la data di decorrenza di fine utilizzo;
 - ◆ nell'ipotesi in cui durante il periodo di utilizzo del sedime demaniale, imperversassero condizioni climatiche avverse, con contestuale pericolo di transito di onda di piena in alveo, il traffico veicolare dovrà essere interrotto informando di tali situazioni l'Ufficio concedente;
 - ◆ dovrà essere garantito l'accesso, alle aree di propria competenza, al personale ed ai mezzi della Unità Organizzativa Genio civile Verona;
 - ◆ dovranno essere rispettate le norme di polizia idraulica ai sensi della L.R. n. 41/88 e R.D. n. 523 del 25/07/1904;
 - ◆ al termine del periodo di utilizzo sistemare e ripristinare adeguatamente le aree demaniali concesse ad uso temporaneo al termine dei lavori.
 - ◆ qualsiasi danno che si dovesse cagionare a cose e persone nell'esercizio della presente decreto, dovrà essere riparato o risarcito da codesta ditta richiedente a proprio carico, sollevando quest'Amministrazione ed i funzionari dipendenti da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale al riguardo.
4. Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi necessari per accedere alle aree in concessione.
5. La presente concessione ha la durata di gg 90 (novanta), a decorrere dalla data di inizio dei lavori comunicata dalla amministrazione concessionaria. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi. Qualora il concessionario ravvisasse la necessità di utilizzare ulteriormente l'area oltre tale termine, dovrà essere richiesta preventivamente una proroga, opportunamente motivata.
6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cui sopra, di cessione dell'uso del bene o del mancato pagamento del canone da parte del Concessionario, l'Amministrazione concedente promuoverà la decadenza del diritto al godimento del bene demaniale in argomento con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a cure e spese del Concessionario stesso.
7. Per la concessione idraulica in argomento viene determinato il canone pari ad Euro 105,22 (euro centocinque/22) da versare tramite bonifico bancario a favore della regione Veneto - Unicredit Banca SPA - C.F./P.IVA 02843911203 - Mercerie dell'Orologio 191 - 30124 Venezia - Paese IT - Check 41 - CIN V - ABI 02008 - CAB 02017 - N. CONTO 000100537110.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n° 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs n° 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

(Codice interno: 366391)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 172 del 09 marzo 2018

Concessione di derivazione d'acqua da un pozzo ad uso industriale, antincendio e igienico sanitario in Comune di Cimadolmo (TV) per moduli 0.00127 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: B.S.T. di Tirindelli srl - Cimadolmo (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda della ditta B.S.T. di Tirindelli srl, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 8740 di repertorio del 07.03.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta B.S.T. di Tirindelli srl (C.F. 00323590265), con sede a Cimadolmo (TV), Via F.Baracca n. 87, la concessione di derivazione d'acqua da un pozzo ad uso industriale, antincendio e igienico sanitario nel comune di Cimadolmo (TV), fg. 12 mapp.616, per complessivi moduli medi 0.00127 pari a mc/anno 4.000.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.03.2018 n.8740 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 1.216,25, riferito all'anno 2017, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366392)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 174 del 09 marzo 2018

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 01.12.2015 prot. n. 490419 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 83.600 di terreno demaniale di cui m² 66.880 a uso prato e m² 16.720 a uso incolto cespugliato, in golena del fiume Piave località Ciano del Comune di Crocetta del Montello. Riferimenti catastali: Comune di Crocetta del Montello Foglio 10 fronte mappali 249-248-128-277-84-83-79-76-74-336-339-334-323-70 del foglio 20 e foglio 9 fronte mappali 204-152-483 del foglio 14. Richiedente: SOCIETA' AGRICOLA CA' MONTELLO DI ROSSI M. & C. S.S.

*[Acque]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai soggetti richiedenti

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di concessione presentata in data 01.12.2015 con prot. 490419;

parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 298 del 18.12.2015;

Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 08.02.2016 con repertorio n. 7997 con riportata data errata di scadenza della concessione (31.12.2015).

Il Direttore

FERME restando tutte le considerazioni di cui al precedente decreto n. 83 del 17.02.2016 emesso dalla Sezione bacino idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso (ora Unità Organizzativa genio Civile Treviso);

CONSTATATO che nel disciplinare n. 7997 del 08.02.202016 è stata indicata erroneamente la data di scadenza al 31.12.2015 (corrispondente con la scadenza del precedente contratto);

VERIFICATO che nel decreto n. 83 del 17.02.2016 è stata indicata regolarmente la scadenza della concessione senza esplicitare alcuna data;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - È rilasciata al richiedente **SOCIETÀ AGRICOLA CÀ MONTELLO DI ROSSI M. & C. S.S.** con sede in Montebelluna Via I. Lollini; C.F./P.IVA - 04355550262, la concessione idraulica di m² 83.600 di terreno demaniale di cui m² 66.880 a uso prato e m² 16.720 a uso incolto cespugliato, in golena del fiume Piave località Ciano del Comune di Crocetta del Montello, subordinatamente sempre all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 7997 di rep. in data 08.02.2016 ma stralciando la parte riguardante la scadenza errata indicata al 31.12.2015;

ART. 2 - La concessione risulta accordata **fino al 16.02.2022**, e verso il pagamento del **canone annuo (2018) di Euro 881,54** calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366393)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 180 del 12 marzo 2018

Ordinanza Commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017 - "Rimodulazione del Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". «Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV)». (Intervento n. 914/2017). Importo complessivo euro 700.000,00 - CUP: B39E17000010001. AFFIDAMENTO incarico professionale per redazione Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) e Relazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro 7.466,40 - CIG: Z9E22B14BE. DECRETO A CONTRARRE.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene affidato allo Studio Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot, con sede a Sedico (BL), l'incarico per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) e della Relazione Paesaggistica in merito ai lavori in oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta Studio in data 27.6.2017.

Il Direttore

PREMESSO:

- che il Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 (Art. I, comma 548 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228) con propria ordinanza n. 4 del 22 dicembre 2017 ha, tra l'altro, approvato a seguito economie accertate le opere di cui all'*Allegato B - "Opere di difesa marittima e/o idraulica urgente - Finanziamenti a valere su risorse disponibili di cui alla C.S. n. 5744"*;
- che tra gli interventi riportati nel citato Allegato B dell'O.C. n. 4/2017 è ricompreso al n. 3 l'intervento relativo a «Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV)» per l'importo complessivo di Euro 700.000,00 e sono state individuate:
 - ◆ la Provincia di Treviso quale Soggetto Delegato all'attuazione dell'intervento,
 - ◆ l'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso in qualità di Soggetto competente;
- che con Circolare del Commissario Delegato del 13.8.2014 prot. n. 346191 sono state definite le modalità di attuazione per la realizzazione degli interventi di difesa idraulica e marittima, nonché definite le fasi dell'iter amministrativo a cui fare riferimento;
- che con nota del Commissario Delegato in data 22.7.2016 prot. n. 283739, a seguito riorganizzazione regionale, è stato precisato che le attività, come dettagliatamente definite nella citata Circolare Commissariale, svolte a cura delle Sezioni di Bacino Idrografico sono proseguite dalle attuali Unità Organizzative del Genio Civile;

CONSIDERATA la necessità di redigere il progetto esecutivo relativo ai suddetti lavori con l'urgenza del caso, in quanto una delle condizioni per ottenere il finanziamento a valere su risorse disponibili di cui alla C.S. n. 5744 è la cantierabilità, indicata entro 3 mesi per l'approvazione del progetto a partire dall'erogazione del finanziamento;

PRESO ATTO che gli interventi previsti nel progetto interessano ambiti naturali sottoposti ai vincoli di tutela sui siti d'importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.) e, pertanto, è necessaria la relazione di "Valutazione di Incidenza Ambientale";

CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico e riscontrata la carenza di personale tecnico con professionalità specifica all'interno dell'organico, che non consente di adempiere a quanto richiesto nei tempi brevi, si è ritenuto necessario affidare un incarico esterno per le seguenti attività:

- Redazione della V.INC.A.,
- Redazione della relazione paesaggistica;

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;

RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a un professionista:

- con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
- iscritto nell'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 405 del 10.8.2017 è stato approvato l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi allo Studio Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot con sede a Sedico (BL) per l'esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritto al n. progressivo 186 (riferimento 1410);

PRESO ATTO che lo Studio Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot (C.F. e P.IVA 01094400254), con sede a Sedico (BL) Via Stadio 18, interpellato al riguardo ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo complessivo di Euro 7.466,40 (Euro 6.000,00 + Contributo Previdenziale 2% Euro 120,00 + IVA 22% sul totale Euro 1.346,40), come da offerta economica in data 27.6.2017, che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;

CONSIDERATO che lo scrivente non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dichiarati dal dott. forestale Michele Cassol socio dello Studio, comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO:

- che con O.C. n. 4/2017 sono state riconfermate integralmente le procedure di cui agli artt. 3, 4 e 6 dell'Ordinanza Commissariale n. 4/2014;
- che, pertanto, il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso affida le attività in argomento in relazione a quanto disposto dall'art. 4 comma d) dell'O.C. n. 4 del 12 agosto 2014;

VISTA la Circolare del Commissario Delegato del 13.8.2014 prot. n. 346191, con la quale sono state definite le modalità di attuazione per la realizzazione degli interventi di difesa idraulica e marittima, nonché definite le fasi dell'iter amministrativo a cui fare riferimento;

VISTA la D.G.R. n. 753 del 2.5.2012 "Riformulazione dell'Avviso per la formazione di un elenco di professionisti ai fini dell'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00", integrata dalla D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012;

VISTO l'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare allo Studio Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot (C.F. e P.IVA 01094400254), con sede a Sedico (BL) Via Stadio 18, l'incarico professionale per redazione Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) e Relazione Paesaggistica, in merito a «Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV)».
3. Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, allegato A al presente decreto.
4. L'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
5. Di affidare l'incarico in argomento ai sensi dall'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo la procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., a seguito motivazioni indicate in premessa.
6. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a Euro 7.466,40 (Euro 6.000,00 + Contributo Previdenziale 2% Euro 120,00 + IVA 22% sul totale Euro 1.346,40), si farà fronte con i fondi impegnati con Ordinanza commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017.

7. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
8. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
9. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. omettendo l'allegato di cui al precedente punto 3.

Alvise Luchetta

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 366394)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 181 del 12 marzo 2018

Ordinanza Commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017 - "Rimodulazione del Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". «Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV)». (Intervento n. 914/2017). Importo complessivo euro 700.000,00 - CUP: B39E17000010001. AFFIDAMENTO incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro 5.000,00 - CIG: Z8E22B1555. DECRETO A CONTRARRE.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene affidato al Per.ind.le Edile Gianni Dell'Eva, con Studio a Belluno, l'incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione in merito ai lavori in oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta Professionista in data 28.6.2017.

Il Direttore

PREMESSO:

- che il Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 (Art. I, comma 548 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228) con propria ordinanza n. 4 del 22 dicembre 2017 ha, tra l'altro, approvato a seguito economie accertate le opere di cui all'*Allegato B - "Opere di difesa marittima e/o idraulica urgente - Finanziamenti a valere su risorse disponibili di cui alla C.S. n. 5744"*;
- che tra gli interventi riportati nel citato Allegato B dell'O.C. n. 4/2017 è ricompreso al n. 3 l'intervento relativo a «Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV)» per l'importo complessivo di Euro 700.000,00 e sono state individuate:
 - ◆ la Provincia di Treviso quale Soggetto Delegato all'attuazione dell'intervento,
 - ◆ l'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso in qualità di Soggetto competente;
- che con Circolare del Commissario Delegato del 13.8.2014 prot. n. 346191 sono state definite le modalità di attuazione per la realizzazione degli interventi di difesa idraulica e marittima, nonché definite le fasi dell'iter amministrativo a cui fare riferimento;
- che con nota del Commissario Delegato in data 22.7.2016 prot. n. 283739, a seguito riorganizzazione regionale, è stato precisato che le attività, come dettagliatamente definite nella citata Circolare Commissariale, svolte a cura delle Sezioni di Bacino Idrografico sono proseguite dalle attuali Unità Organizzative del Genio Civile;

CONSIDERATA la necessità di redigere il progetto esecutivo relativo ai suddetti lavori con l'urgenza del caso, in quanto una delle condizioni per ottenere il finanziamento a valere su risorse disponibili di cui alla C.S. n. 5744 è la cantierabilità, indicata entro 3 mesi per l'approvazione del progetto a partire dall'erogazione del finanziamento;

PRESO ATTO che è necessario effettuare il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione in merito ai lavori in argomento;

PRESO ALTRESÌ ATTO della carenza in organico di personale tecnico e in considerazione del fatto che quello in servizio risulta impegnato in altre attività in corso di espletamento, per cui si ritiene necessario avvalersi di personale esterno all'Amministrazione;

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;

RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a un professionista:

- con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
- iscritto nell'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 405 del 10.8.2017 è stato approvato l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi al Per.ind.le Edile Gianni Dell'Eva con Studio a Belluno per l'esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritto al n. progressivo 175 (riferimento 1241);

PRESO ATTO che il Per.ind.le Edile Gianni Dell'Eva, con Studio a Belluno Via Bios n. 33, (C.F. DLL GNN 70D28 A757P e P.IVA 00977990258), interpellato al riguardo ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo complessivo di Euro 5.000,00 (Euro 4.018,00 + Contributo Previdenziale 2% Euro 80,36 + IVA 22% sul totale Euro 901,64), come da offerta economica in data 28.6.2017, che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;

CONSIDERATO che lo scrivente non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dichiarati dal Per.ind.le Edile Gianni Dell'Eva, comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO:

- che con O.C. n. 4/2017 sono state riconfermate integralmente le procedure di cui agli artt. 3, 4 e 6 dell'Ordinanza Commissariale n. 4/2014;
- che, pertanto, il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso affida le attività in argomento in relazione a quanto disposto dall'art. 4 comma d) dell'O.C. n. 4 del 12 agosto 2014;

VISTA la Circolare del Commissario Delegato del 13.8.2014 prot. n. 346191, con la quale sono state definite le modalità di attuazione per la realizzazione degli interventi di difesa idraulica e marittima, nonché definite le fasi dell'iter amministrativo a cui fare riferimento;

VISTA la D.G.R. n. 753 del 2.5.2012 "Riformulazione dell'Avviso per la formazione di un elenco di professionisti ai fini dell'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00", integrata dalla D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012;

VISTO l'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare al Per.ind.le Edile Gianni Dell'Eva (omissis e P.IVA 00977990258), con Studio a Belluno Via Bios n. 33, l'incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione in merito a «Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV)».
3. Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, allegato A al presente decreto.
4. L'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
5. Di affidare l'incarico in argomento ai sensi dall'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo la procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., a seguito motivazioni indicate in premessa.
6. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a Euro 5.000,00 (Euro 4.018,00 + Contributo Previdenziale 2% Euro 80,36 + IVA 22% sul totale Euro 901,64), si farà fronte con i fondi impegnati con Ordinanza commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017.
7. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
8. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.

9. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. omettendo l'allegato di cui al precedente punto 3.

Alvise Luchetta

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 366395)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 182 del 12 marzo 2018

Ordinanza Commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017 - "Rimodulazione del Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". «Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV)». (Intervento n. 914/2017). Importo complessivo euro 700.000,00 - CUP: B39E17000010001. AFFIDAMENTO incarico professionale per Rilievo topografico, assistenza alla progettazione con redazione elaborati grafici, redazione planimetrie e tracciamenti e rilievi di dettaglio, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro 23.472,80 - CIG: ZCD22B15A5. DECRETO A CONTRARRE.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene affidato allo Studio Guzzo, con sede a Quarto d'Altino (VE), l'incarico per Rilievo topografico, assistenza alla progettazione con redazione elaborati grafici, redazione planimetrie e tracciamenti e rilievi di dettaglio in merito ai lavori in oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta Studio in data 3.7.2017.

Il Direttore

PREMESSO:

- che il Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 (Art. I, comma 548 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228) con propria ordinanza n. 4 del 22 dicembre 2017 ha, tra l'altro, approvato a seguito economie accertate le opere di cui all'*Allegato B - "Opere di difesa marittima e/o idraulica urgente - Finanziamenti a valere su risorse disponibili di cui alla C.S. n. 5744"*;
- che tra gli interventi riportati nel citato Allegato B dell'O.C. n. 4/2017 è ricompreso al n. 3 l'intervento relativo a «Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV)» per l'importo complessivo di Euro 700.000,00 e sono state individuate:
 - ◆ la Provincia di Treviso quale Soggetto Delegato all'attuazione dell'intervento,
 - ◆ l'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso in qualità di Soggetto competente;
- che con Circolare del Commissario Delegato del 13.8.2014 prot. n. 346191 sono state definite le modalità di attuazione per la realizzazione degli interventi di difesa idraulica e marittima, nonché definite le fasi dell'iter amministrativo a cui fare riferimento;
- che con nota del Commissario Delegato in data 22.7.2016 prot. n. 283739, a seguito riorganizzazione regionale, è stato precisato che le attività, come dettagliatamente definite nella citata Circolare Commissariale, svolte a cura delle Sezioni di Bacino Idrografico sono proseguite dalle attuali Unità Organizzative del Genio Civile;

CONSIDERATA la necessità di redigere il progetto esecutivo relativo ai suddetti lavori con l'urgenza del caso, in quanto una delle condizioni per ottenere il finanziamento a valere su risorse disponibili di cui alla C.S. n. 5744 è la cantierabilità, indicata entro 3 mesi per l'approvazione del progetto a partire dall'erogazione del finanziamento;

PRESO ATTO che è necessario effettuare il rilievo topografico propedeutico alla progettazione dei lavori in argomento;

CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico, riscontrata la carenza di personale tecnico con professionalità specifica all'interno dell'organico, la mancanza di strumentazione tecnica adeguata che non consente di adempiere a quanto richiesto nei tempi brevi, si ritiene necessario affidare un incarico esterno per le seguenti attività: Rilievo topografico, assistenza alla progettazione con redazione elaborati grafici, redazione planimetrie e tracciamenti e rilievi di dettaglio;

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;

RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a uno Studio professionale:

- con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,

- iscritto nell'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 405 del 10.8.2017 è stato approvato l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi allo Studio Guzzo, con sede a Quarto d'Altino (VE) per l'esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritto al n. progressivo 531 (riferimento 171);

PRESO ATTO che lo Studio Guzzo, con sede a Quarto d'Altino (VE) Via 25 Aprile 4/b (C.F. e P. IVA 03100340268), interpellato al riguardo ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo complessivo di Euro 23.472,80 (Euro 18.500,00 + Cassa Geometri 4% Euro 740,00 + IVA 22% sul totale Euro 4.232,80), come da offerta economica in data 3.7.2017, che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;

CONSIDERATO che lo scrivente non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dichiarati dal geom. Pietro Guzzo contitolare dello Studio, comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO:

- che con O.C. n. 4/2017 sono state riconfermate integralmente le procedure di cui agli artt. 3, 4 e 6 dell'Ordinanza Commissariale n. 4/2014;
- che, pertanto, il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso affida le attività in argomento in relazione a quanto disposto dall'art. 4 comma d) dell'O.C. n. 4 del 12 agosto 2014;

VISTA la Circolare del Commissario Delegato del 13.8.2014 prot. n. 346191, con la quale sono state definite le modalità di attuazione per la realizzazione degli interventi di difesa idraulica e marittima, nonché definite le fasi dell'iter amministrativo a cui fare riferimento;

VISTA la D.G.R. n. 753 del 2.5.2012 "Riformulazione dell'Avviso per la formazione di un elenco di professionisti ai fini dell'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00", integrata dalla D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012;

VISTO l'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare allo Studio Guzzo (C.F. e P. IVA 03100340268), con sede a Quarto d'Altino (VE) Via 25 Aprile 4/b, l'incarico professionale per Rilievo topografico, assistenza alla progettazione con redazione elaborati grafici, redazione planimetrie e tracciamenti e rilievi di dettaglio in merito a «Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV)».
3. Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, allegato A al presente decreto.
4. L'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
5. Di affidare l'incarico in argomento ai sensi dall'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo la procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., a seguito motivazioni indicate in premessa.
6. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a Euro 23.472,80 (Euro 18.500,00 + Cassa Geometri 4% Euro 740,00 + IVA 22% sul totale Euro 4.232,80), si farà fronte con i fondi impegnati con Ordinanza commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017.
7. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.

8. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.

9. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi del D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. omettendo l'allegato di cui al precedente punto 3.

Alvise Luchetta

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 366396)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 187 del 15 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00016. Concessionario: Telecom Italia S.p.A. - Venezia (VE).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.483 del 03.05.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 26.02.2018 della ditta Telecom Italia S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4860 di repertorio del 28.04.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Telecom Italia S.p.A. (C.F. 00488410010), con sede a VENEZIA (VE), Via Carducci n. 24, il rinnovo della concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 18 mapp.535, per complessivi moduli medi 0.00016.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 02.05.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.04.2011 n.4860 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.483 del 03.05.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4860 del 28.04.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00016 pari a metri cubi annui 500.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366397)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 188 del 15 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Maserada sul Piave (TV) per moduli 0.00016. Concessionario: Telecom Italia S.p.A. - Venezia (VE).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.123 del 31.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 26.02.2018 della ditta Telecom Italia S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4541 di repertorio del 19.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Telecom Italia S.p.A. (C.F. 00488410010), con sede a Venezia (VE), Via Carducci n. 24, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel comune di Maserada sul Piave (TV), fg. 15 mapp.85, per complessivi moduli medi 0.00016.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.01.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.01.2011 n.4541 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.123 del 31.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4541 del 19.01.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00016 pari a metri cubi annui 500.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366398)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 189 del 15 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00002. Concessionario: Telecom Italia S.p.A. - Venezia (VE).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.491 del 04.05.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 26.02.2018 della ditta Telecom Italia S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4854 di repertorio del 21.04.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Telecom Italia S.p.A. (C.F. 00488410010), con sede a Venezia (VE), Via Carducci n. 24, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel comune di Ormelle (TV), fg. 5 mapp.568, per complessivi moduli medi 0.00002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.05.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.04.2011 n.4854 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366399)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 190 del 15 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e condizionamento in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00016. Concessionario: Telecom Italia S.p.A. - Venezia (VE).
[Acque]

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
--

Il Direttore

VISTO il decreto n.121 del 31.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 26.02.2018 della ditta Telecom Italia S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4540 di repertorio del 19.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Telecom Italia S.p.A. (C.F. 00488410010), con sede a Venezia (VE), Via Carducci n. 24, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e condizionamento nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 12 mapp.1614 -1616, per complessivi moduli medi 0.00016.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.01.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.01.2011 n.4540 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.121 del 31.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4540 del 19.01.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00016 pari a metri cubi annui 500.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366400)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 191 del 15 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e assimilato in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00016. Concessionario: Telecom Italia S.p.A. - Venezia (VE).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.122 del 31.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 26.02.2018 della ditta Telecom Italia S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4542 di repertorio del 19.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Telecom Italia S.p.A. (C.F. 00488410010), con sede a Venezia (VE), Via Carducci n. 24, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e assimilato nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 12 mapp.1614 -1616, per complessivi moduli medi 0.00016.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.01.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.01.2011 n.4542 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.122 del 31.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4542 del 19.01.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00016 pari a metri cubi annui 500.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366401)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 192 del 15 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00016. Concessionario: Telecom Italia S.p.A. - Venezia (VE).
[Acque]

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
--

Il Direttore

VISTO il decreto n.559 del 13.06.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 26.02.2018 della ditta Telecom Italia S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4866 di repertorio del 09.05.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Telecom Italia S.p.A. (C.F. 00488410010), con sede a Venezia (VE), Via Carducci n. 24, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel comune di Zero Branco (TV), fg. 4 mapp.388, per complessivi moduli medi 0.00016.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.06.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.05.2011 n.4866 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.559 del 13.06.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4866 del 09.05.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00016 pari a metri cubi annui 500.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366402)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 194 del 19 marzo 2018

PAR FSC (ex FAS) 2007 2013 Asse prioritario 2 Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1. DGRV n. 2330 del 16.12.2013. «Realizzazione di scogliere a protezione della sponda destra del fiume Piave in varie sezioni e adeguamento quote arginali in Comuni vari (TV)» (VE20P035). Importo complessivo euro 1.000.000,00. CUP: H51H13000660002. AFFIDAMENTO incarico professionale per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori di bonifica bellica, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro 3.145,53 - CIG: ZA121B6B6F. DECRETO A CONTRARRE.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene affidato all'ing. Massimo Vendramin con Studio a Villorba (TV) l'incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di bonifica bellica in merito all'intervento in oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Richiesta offerta in data 25.7.2017 prot. n. 304565,

Offerta Ditta in data 27.7.2017 dettagliata con nota pervenuta per PEC il 10.8.2017 prot. n. 345396.

Il Direttore

VISTI i decreti dello scrivente:

- n. 283 del 13 luglio 2015 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo a «Realizzazione di scogliere a protezione della sponda destra del fiume Piave in varie sezioni e adeguamento quote arginali in Comuni vari (TV)» (VE20P035) per l'importo complessivo di Euro 1.000.000,00;
- n. 617 del 20 ottobre 2015 con il quale è stato rettificato il decreto precedente per il perfezionamento del quadro economico a seguito inserimento delle spese di pubblicità tra le Somme a disposizione;
- n. 527 del 4 settembre 2017 con il quale è stata approvata la perizia di variante e la relativa rimodulazione del quadro economico, a seguito di intervenute esigenze imprevedute in merito alla presenza di ordigni bellici nell'ambito dei lavori;

PRESO ATTO che con decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 369 in data 27.11.2017 sono state approvate le lavorazioni di bonifica bellica, disposte in via d'urgenza dal RUP dell'intervento, affidate a Ditta specializzata nell'importo complessivo di Euro 204.098,40 compresa IVA 22%;

PRESO ATTO:

- che per la realizzazione delle lavorazioni di bonifica bellica risulta necessario provvedere a individuare il Coordinatore in materia di sicurezza durante la realizzazione dei lavori;
- che nel quadro economico della perizia di variante, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, è previsto un importo complessivo di Euro 3.145,53 per CSE lavori di bonifica bellica;

PRESO ALTRESÌ ATTO della carenza in organico di personale tecnico e in considerazione del fatto che quello in servizio risulta impegnato in altre attività in corso di espletamento, per cui si ritiene necessario avvalersi di personale esterno all'Amministrazione;

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;

RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a un professionista:

- con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
- iscritto nell'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 405 del 10.8.2017 è stato approvato l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi all'ing. Massimo Vendramin con Studio in Villorba (TV) per l'esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, nonché per continuità all'incarico affidato per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori principali, che risulta iscritto al n. progressivo 589 (riferimento 1068);

PRESO ATTO che l'ing. Massimo Vendramin (*omissis* e P.IVA 04505230260), con Studio in Villorba (TV) Via Serenissima Repubblica 12/7, interpellato al riguardo ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo complessivo di Euro 3.145,53 (Euro 2.479,13 + CNPAIA 4% Euro 99,17 + IVA 22 % sul totale Euro 567,23), come da offerta economica in data 10.8.2017, che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;

CONSIDERATO che lo scrivente ha già verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente e dichiarati in data 28.8.2017 dall'ing. Massimo Vendramin, come da relativo D.R. n. 611 del 19.10.2017 di efficacia aggiudicazione definitiva in merito all'incarico per la redazione degli elaborati di perizia;

CONSIDERATO che l'allegato A della DGR n. 803/2016 assegna, tra l'altro, l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso (*ex Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - Settore Genio Civile di Treviso*) alla Direzione Operativa;

VISTO il D.R. n. 7 dell'11.8.2016 con il quale il Direttore della Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;

PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso sono ricompresi gli "Affidamenti di Incarichi e servizi tecnici" di importo inferiore a Euro 40.000,00;

VISTA la D.G.R. n. 753 del 2.5.2012 "Riformulazione dell'Avviso per la formazione di un elenco di professionisti ai fini dell'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00", integrata dalla D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012;

VISTO l'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare all'ing. Massimo Vendramin (*omissis* e P.IVA 04505230260), con Studio in Villorba (TV) Via Serenissima Repubblica 12/7, l'incarico professionale per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di bonifica bellica in merito all'intervento di «*Realizzazione di scogliere a protezione della sponda destra del fiume Piave in varie sezioni e adeguamento quote arginali in Comuni vari (TV)*» (**VE20P035**).
3. Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, **allegato A** al presente decreto.
4. Di affidare l'incarico in argomento ai sensi dall'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo la procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., a seguito motivazioni indicate in premessa.
5. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a Euro 3.145,53 (Euro 2.479,13 + CNPAIA 4% Euro 99,17 + IVA 22 % sul totale Euro 567,23), si farà fronte con i fondi previsti nell'apposito capitolo di bilancio regionale, da impegnarsi con successivo decreto.
6. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
7. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
8. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. omettendo l'allegato di cui al precedente punto 3.

Alvise Luchetta

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 366403)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 195 del 19 marzo 2018

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 29.12.2017 prot. n. 542205 per ottenere il rinnovo in diminuzione della concessione idraulica da m² 15.090 a m² 5.360 di terreno demaniale a uso vigneto, in golena del fiume Piave località Negrisia del Comune di Ponte di Piave. Riferimenti catastali: Comune di Ponte di Piave Foglio 32 fronte mappali 21, 23, 28, 201. Richiedente: Società Agricola Bergamo Renzo e Antonio s.s.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai soggetti richiedenti

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di concessione presentata in data 29.12.2017 con prot. 542205;

parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 16 del 23.01.2018;

Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 12.03.2018 con repertorio n. 8741

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;

VISTO il voto n. 16 in data 23.01.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole con prescrizioni** al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 8741 di repertorio del 12.03.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - È rilasciata alla richiedente **Società Agricola Bergamo Renzo e Antonio s.s.** con sede in Negrisia di Ponte di Piave Via Grave 39; C.F./P.IVA - 00487210262, la concessione idraulica di m² 5.360 di terreno demaniale a uso vigneto, in golena del fiume Piave località Negrisia del Comune di Ponte di Piave, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 8741 di rep. in data 12.03.2018;

ART. 2 - La concessione avrà **la durata di anni sei (6) decorrenti dalla data del presente decreto**, e verso il pagamento del **canone annuo (2018) di Euro 398,97** calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366404)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 196 del 19 marzo 2018

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 06.11.2017 prot. n. 460330, integrata in data 07.03.2018 con prot. 88206, per ottenere il subingresso alla concessione idraulica, con contestuale variazione del beneficiario del deposito cauzionale, riguardante l'attraversamento dell'argine maestro destro del fiume Piave con tubazione interrata di acquedotto in località Candelù del Comune di Maserada sul Piave. Elementi catastali di riferimento: Comune di Maserada sul Piave Foglio 26 mappale 208. Richiedente: V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

*[Acque]***Note per la trasparenza:**

il presente provvedimento dispone il subingresso alla concessione per l'attraversamento dell'argine del fiume Piave con condotta interrata di acquedotto, al nuovo soggetto titolare erogatore del servizio di acquedotto a seguito dell'atto di fusione per incorporazione del precedente prestatore e contestuale modifica dell'anagrafica associata all'impegno di spesa relativo al deposito cauzionale

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di subingresso alla concessione presentata in data 06.11.2017 con prot. 460330;

istanza di cambio di intestazione del deposito cauzionale presentata in data 07.03.2018 con prot. 88206.

Il Direttore

CONSIDERATO che la ditta A.S.I. Azienda Servizi Integrati S.p.A. risulta intestataria della concessione rilasciata con la stipula del disciplinare n. 8382 del 22.12.2016 e l'emissione del decreto n. 45 del 08.02.2017;

VISTA la domanda in oggetto con allegata la dichiarazione del 24.10.2017, a nome del notaio Dott. Massimo -Luigi Sandi, attestante la fusione per incorporazione di A.S.I. Azienda Servizi Integrati S.p.A in V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con efficacia a partire dal 01.11.2017;

VISTA la dichiarazione della Ditta subentrante, datata 02.03.2018, con la quale vengono accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel sopracitato disciplinare;

VISTA la stessa comunicazione del 02.03.2018, acquisita agli atti di questo ufficio in data 07.03.2018 con prot. 88206, con la quale si chiede anche il trasferimento del deposito cauzionale di Euro 194,07, versato in data 31.08.2011 al n. 0018/VCYL 0018, dalla società A.S.I. Azienda Servizi Integrati S.p.A. a favore della società subentrante V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

VISTO l'accertamento della suddetta entrata al n. 13836/2015 del cap. 100772 e il relativo impegno di spesa in partite di giro all'impegno n. 17102/2015 sul cap. 102327 (art. 011 - PdC 7 02 04 02 001);

RITENUTA, per quanto sopra espresso, accoglibile la richiesta di trasferimento del deposito cauzionale e conseguentemente necessaria la sostituzione dell'anagrafica associata all'impegno di spesa n. 17102/2015 sul cap. 102327 con la nuova anagrafica n. 00125141 relativa alla società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. (C.F./P.IVA 03341820276);

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione

del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

VISTO il Decreto Legislativo 10.08.2014 n. 126 integrativo e correttivo del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118;

VISTA la Legge Regionale 29.12.2017 n. 47 "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";

VISTA la D.G.R.V. 26.01.2018 n. 81 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020"

VISTO il DSGR 11.01.2018 n. 1 "Bilancio Finanziario gestionale 2018-2020"

VISTA la Legge Regionale 31.12.2012 n. 54;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa 11.07.2016 n. 7 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso" e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - È rilasciato alla società richiedente **V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.** con sede in Venezia Sestiere S. Croce 489; C.F./P.IVA - 03341820276, il **subingresso** alla concessione idraulica per l'attraversamento dell'argine maestro destro del fiume Piave con tubazione interrata di acquedotto in località Candelù del Comune di Maserada sul Piave, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 8382 di rep. in data 22.12.2016;

ART. 2 - La concessione è sempre accordata **fino al 07.02.2027**, e verso il pagamento del **canone annuo (2018) di Euro 210,91** calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di sostituire l'anagrafica n. 00101534 relativa alla società A.S.I. Azienda Servizi Integrati S.p.A. (C.F./P.IVA 00203920277), associata all'impegno di spesa n. 17102/2015, con l'anagrafica n. 00125141 relativa alla Società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. (C.F./P.IVA 03341820276) per le motivazioni espresse in premessa;

ART. 4 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per la modifica dell'anagrafica associata all'impegno n. 17102/2015 come sopra esposto;

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366405)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 197 del 19 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite cinque pozzi ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00222. Concessionario: Azienda Agricola Eredi Zangrando Massimiliano - Breda di Piave (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.196 del 14.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 13.02.2018 della ditta Azienda Agricola Eredi Zangrando Massimiliano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4605 di repertorio del 04.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Azienda Agricola Eredi Zangrando Massimiliano (C.F. 02505860268), con sede a Breda di Piave (TV), Via Roma n. 12, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite cinque pozzi ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), Pozzo uno Foglio 2 Mappale 37; Pozzo due Foglio 2 Mappale 370; Pozzo tre Foglio 27 Mappale 112; Pozzo quattro Foglio 3 Mappali 108 - 109; Pozzo cinque Foglio 3 Mappali 546 - 552, per complessivi moduli medi 0.00222.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.02.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.02.2011 n.4605 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.196 del 14.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4605 del 04.02.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00222 pari a metri cubi annui 7000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366406)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 198 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Chiarano (TV) per moduli 0.00126. Concessionario: Azienda Agricola Dametto Giuseppe - Chiarano (TV).
[Acque]

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
--

Il Direttore

VISTO il decreto n.142 del 04.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 09.02.2018 della ditta Azienda Agricola Dametto Giuseppe, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4551 di repertorio del 25.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Azienda Agricola Dametto Giuseppe (omissis), con sede a Chiarano (TV), Via Ponte di Terra n. 1, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Chiarano (TV), fg. 4 mapp.583, per complessivi moduli medi 0.00126.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.02.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.01.2011 n.4551 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.142 del 04.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4551 del 25.01.2011, il prelievo d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00126 pari a metri cubi annui 4000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366407)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 199 del 19 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave (TV) per moduli 0.00158. Concessionario: Azienda Agricola Eredi Zangrando Massimiliano - Breda di Piave (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.202 del 14.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 07.02.2018 della ditta Azienda Agricola Eredi Zangrando Massimiliano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4606 di repertorio del 04.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Azienda Agricola Eredi Zangrando Massimiliano (C.F. 02505860268), con sede a Breda di Piave (TV), Via Roma n. 12, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo nel comune di Maserada sul Piave (TV), Pozzo uno Foglio 27 Mappale 6; Pozzo due Foglio 27 Mappale 37; Pozzo tre Foglio 27 mappale 77; Pozzo quattro Foglio 29 Mappale 153, per complessivi moduli medi 0.00158.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.02.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.02.2011 n.4606 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.202 del 14.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4606 del 04.02.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00158 pari a metri cubi annui 5000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366408)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 200 del 19 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00586. Concessionario: Corbanese Antonello - San Biagio di Callalta (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.54 del 25.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 09.02.2018 della ditta Corbanese Antonello, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4493 di repertorio del 11.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Corbanese Antonello (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di San Biagio di Callalta (TV), fg. 48 mapp.21, per complessivi moduli medi 0.00586.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 24.01.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.01.2011 n.4493 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.54 del 25.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4493 del 11.01.2011, il prelievo d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00586 pari a metri cubi annui 18500.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366409)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 201 del 19 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ponte di Piave (TV) per moduli 0.00063. Concessionario: Az. Agr. Bozzon Paolo - Ponte di Piave (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.113 del 31.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 12.02.2018 della ditta Az. Agr. Bozzon Paolo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTA la dichiarazione in data 23.02.2018 con la quale il concessionario ha comunicato che il pozzo numero due in precedenza utilizzato ad uso igienico sanitario è attualmente impiegato solo per uso domestico, che detto pozzo è munito di contatore e che non è presente l'acquedotto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4473 di repertorio del 07.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Az. Agr. Bozzon Paolo (omissis), con sede a Ponte di Piave (TV), Via Peschiere n. 1, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Ponte di Piave (TV), fg. 8 mapp.59, per complessivi moduli medi 0.00063.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.01.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.01.2011 n.4473 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.113 del 31.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4473 del 07.01.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00063 pari a metri cubi annui 2000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366410)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 202 del 19 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Maserada sul Piave (TV) per moduli 0.00001. Concessionario: G.F.G. S.n.c. di Vendrame G. & C. - Maserada sul Piave (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
--

Il Direttore

VISTO il decreto n.255 del 01.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 14.02.2018 della ditta G.F.G. S.n.c. di Vendrame G. & C. , intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4644 di repertorio del 18.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta G.F.G. S.n.c. di Vendrame G. & C. (C.F. 03108910260), con sede a Maserada sul Piave (TV), Via Querenga n. 1, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel comune di Maserada sul Piave (TV), fg. 8 mapp.543, per complessivi moduli medi 0.00001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 28.02.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.02.2011 n.4644 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366413)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 203 del 19 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Chiarano (TV) per moduli 0.00951. Concessionario: Soc. Agr. Sandre Angelo S.s. - Salgareda (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1246 del 22.11.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 14.02.2018 della ditta Soc. Agr. Sandre Angelo S.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4301 di repertorio del 10.11.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Soc. Agr. Sandre Angelo S.s. (omissis), con sede a Salgareda (TV), Via Risorgimento n. 14, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Chiarano (TV), fg. 4 mapp.608, per complessivi moduli medi 0.00951.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 21.11.2017, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.11.2010 n.4301 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1246 del 22.11.2010 e dell'art.1 del disciplinare n.4301 del 10.11.2010, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00951 pari a metri cubi annui 3000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366414)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 204 del 19 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso assimilato all'igienico in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00033. Concessionario: Cappellazzo Marmi S.r.l. - Breda di Piave (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
--

Il Direttore

VISTO il decreto n.158 del 04.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 13.02.2018 della ditta Cappellazzo Marmi S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4566 di repertorio del 25.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Cappellazzo Marmi S.r.l. (C.F. 03778510267), con sede a Breda di Piave (TV), Via Mario del Monaco n. 9, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso assimilato all'igienico nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 23 mapp.83, per complessivi moduli medi 0.00033.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.02.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.01.2011 n.4566 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366415)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 205 del 19 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00001. Concessionario: Revisioni e Riparazioni Zanchetta B . & C. S.n.c. - Breda di Piave (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.153 del 04.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 20.02.2018 della ditta Revisioni e Riparazioni Zanchetta B . & C. S.n.c., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4555 di repertorio del 25.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Revisioni e Riparazioni Zanchetta B . & C. S.n.c. (C.F. 04592410262), con sede a Breda di Piave (TV), via dell'Artigianato n. 115, il rinnovo e subentro a Zanchetta Beniamino (omissis) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 22 mapp.254, per complessivi moduli medi 0.00001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.02.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.01.2011 n.4555 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366416)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 206 del 19 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00025. Concessionario: Casa Campagna Soc. Agr. semplice - Breda di Piave (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.151 del 04.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 09.02.2018 della ditta Casa Campagna Soc. Agr. semplice, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4553 di repertorio del 25.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Casa Campagna Soc. Agr. semplice (omissis), con sede a Breda di Piave (TV), via Maretti n. 8, il rinnovo e subentro a Cescon Ivano (omissis) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 23 mapp.149, per complessivi moduli medi 0.00025.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.02.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.01.2011 n.4553 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.151 del 04.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4553 del 25.01.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00025 pari a metri cubi annui 800.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366418)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 208 del 19 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00382. Concessionario: Azienda Agricola La Valentina di Curtolo Renis - Breda di Piave (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
--

Il Direttore

VISTO il decreto n.249 del 01.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 20.02.2018 della ditta Azienda Agricola La Valentina di Curtolo Renis, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4654 di repertorio del 18.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Azienda Agricola La Valentina di Curtolo Renis (omissis), con sede a Breda di Piave (TV), Via Parè n. 8, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 1 mapp.61 e mapp.117, per complessivi moduli medi 0.00382.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 28.02.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.02.2011 n.4654 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366419)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 209 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico in Comune di Morgano (TV) per moduli 0.00057. Concessionario: Rino S.r.l. - Morgano (TV).
[Acque]

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
--

Il Direttore

VISTO il decreto n.124 del 31.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 09.02.2018 della ditta Rino S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4539 di repertorio del 19.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Rino S.r.l. (C.F. 02355420262), con sede a Morgano (TV), Via S. Ambrogio n. 36, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico nel comune di Morgano (TV), fg. 10 mapp.32, per complessivi moduli medi 0.00057.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.01.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.01.2011 n.4539 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.124 del 31.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4539 del 19.01.2011, il prelievo d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00057 pari a metri cubi annui 1800.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366420)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 210 del 19 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00025. Concessionario: Legget & Platt Office Components International S.r.l. - Quinto di Treviso.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.82 del 28.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 20.02.2018 della ditta Legget & Platt Office Components International S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4535 di repertorio del 17.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Legget & Platt Office Components International S.r.l. (C.F. 11238040155), con sede a Quinto di Treviso (TV), Via E. Mattei n. 1/3 Z.I., il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 16 mapp.570, per complessivi moduli medi 0.00025.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.01.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.01.2011 n.4535 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.82 del 28.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4535 del 17.01.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00025 pari a metri cubi annui 800.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366421)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 211 del 19 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione acqua da falda sotterranea ad uso irriguo e zootecnico in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00586. Concessionario: Soc. Agr. Durigon Alfonso di Durigon Peter - Quinto di Treviso (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.110 del 31.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 13.02.2018 della ditta Soc. Agr. Durigon Alfonso di Durigon Peter, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4468 di repertorio del 07.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Soc. Agr. Durigon Alfonso di Durigon Peter (C.F. 04631370261), con sede a Quinto di Treviso (TV), via Cornarotta n. 95, il rinnovo e subentro alla Società Az.Agr. Durigon Ampelio di Durigon Alfonso (c.f.:03634130268) nella concessione di derivazione acqua da falda sotterranea ad uso irriguo e zootecnico nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 2 mapp.144, per complessivi moduli medi 0.00586.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.01.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.01.2011 n.4468 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 130,68 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.110 del 31.01.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4468 del 07.01.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00586 pari a metri cubi annui 18500.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366432)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 215 del 19 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e zootecnico in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.006. Concessionario: Società Agricola Rivolo S.s. - Zero Branco (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
--

Il Direttore

VISTO il decreto n.64 del 25.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 20.02.2018 della ditta Società Agricola Rivolo S.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4495 di repertorio del 11.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Società Agricola Rivolo S.s. (C.F. 00889230264), con sede a Zero Branco (TV), Via Milan n. 58, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e zootecnico nel comune di Zero Branco (TV), fg. 24 mapp.488, per complessivi moduli medi 0.006.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 24.01.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.01.2011 n.4495 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 130,68 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366433)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 216 del 19 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e zootecnico in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00618. Concessionario: Società Agricola Milani S.s. - Zero Branco (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.163 del 04.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 22.02.2018 della ditta Società Agricola Milani S.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4552 di repertorio del 25.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Società Agricola Milani S.s. (C.F. 02076350269), con sede a Zero Branco (TV), Via Milan n. 53, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e zootecnico nel comune di Zero Branco (TV), fg. 24 mapp. 86, per complessivi moduli medi 0.00618.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.02.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.01.2011 n. 4552 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 130,68 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.163 del 04.02.2011 e dell'art. 1 del disciplinare n. 4552 del 25.01.2011, il prelievo d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00618 pari a metri cubi annui 19500.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366434)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 217 del 19 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00586. Concessionario: Plurionda S.p.A. - Zero Branco (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 354 del 22.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 09.02.2018 della ditta Plurionda S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4732 di repertorio del 03.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Plurionda S.p.A. (C.F. 01825970260), con sede a Zero Branco (TV), Via E. Mattei n. 5 - Z.I., il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel comune di Zero Branco (TV), fg. 21 mapp.55, per complessivi moduli medi 0.00586.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 21.03.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.03.2011 n. 4732 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 2432,50 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n. 354 del 22.03.2011 e dell'art.1 del disciplinare n. 4732 del 03.03.2011, il prelievo d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00586 pari a metri cubi annui 18500.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366435)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 221 del 19 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso igienico sanitario e antincendio in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00001. Concessionario: D.D.C. S.n.c. di DE BIASI Renato & C. - Breda di Piave (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.149 del 04.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 15.02.2018 della ditta D.D.C. S.n.c. di De Biasi Renato & C., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4571 di repertorio del 25.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta D.D.C. S.n.c. di De Biasi Renato & C. (C.F. 00726810260), con sede a Breda di Piave (TV), Via Dell'Artigianato n. 15, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso igienico sanitario e antincendio nel comune di Breda di Piave (TV), entrambi al fg. 5 mapp. 269, per complessivi moduli medi 0.00001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.02.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.01.2011 n. 4571 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366436)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 225 del 19 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 2 pozzi ad uso industriale e igienico in Comune di Ponte di Piave (TV) per moduli 0.004. Concessionario: Polyglass S.p.A. - Ponte di Piave (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.443 del 14.04.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 22.02.2018 della ditta Polyglass S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4811 di repertorio del 29.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Polyglass S.p.A. (C.F. 06278290967), con sede a Ponte di Piave (TV), Via dell'Artigianato n.34, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite n. 2 pozzi ad uso industriale e igienico nel comune di Ponte di Piave (TV), pozzo n. 1: foglio 20 mappale 363; pozzo n. 2: foglio 11 mappale 759, per complessivi moduli medi 0.004.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.04.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.03.2011 n.4811 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 2432,50 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366437)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 226 del 19 marzo 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso industriale in Comune di Ponzano Veneto (TV) per moduli 0.38. Concessionario: Olimpias Group S.r.l. - Ponzano Veneto (TV).
[Acque]

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
--

Il Direttore

VISTO il decreto n.550 del 13.06.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 16.02.2018 della ditta Olimpias Group S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4867 di repertorio del 09.05.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Olimpias Group S.r.l. (C.F. 02119970263), con sede a Ponzano Veneto (TV), Via delle Tezze n. 1, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso industriale nel comune di Ponzano Veneto (TV), fg. 18 mapp.90, per complessivi moduli medi 0.38 pari a metri cubi annui 1.140.000 (unmilionequarantamila).

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.06.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.05.2011 n.4867 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 12138,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366438)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 227 del 19 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico in Comune di Resana (TV) per moduli 0.00019. Concessionario: Deaflex S.n.c. di Paola Rampazzo & C. - Campodarsego (PD).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.200 del 14.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 20.02.2018 della ditta Deaflex S.n.c. di Paola Rampazzo & C., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4610 di repertorio del 04.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Deaflex S.n.c. di Paola Rampazzo & C. (C.F. 02008860286), con sede a Campodarsego (PD), Via Antoniana n. 194, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico nel comune di RESANA (TV), fg. 4 mapp.290, per complessivi moduli medi 0.00019.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.02.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.02.2011 n.4610 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.200 del 14.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4610 del 04.02.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00019 pari a metri cubi annui 600.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366439)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 228 del 20 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio in Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00863. Concessionario: Microtecnica Trevisana S.n.c. - San Biagio di Callalta (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
--

Il Direttore

VISTO il decreto n.55 del 25.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 26.02.2018 della ditta Microtecnica Trevisana S.n.c. , intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4498 di repertorio del 11.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Microtecnica Trevisana S.n.c. (C.F. 01231770262), con sede a San Biagio di Callalta (TV), Via Postumia Ovest n. 291, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio nel comune di San Biagio di Callalta (TV), fg. 45 mapp.79, per complessivi moduli medi 0.00863.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 24.01.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.01.2011 n.4498 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366440)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 231 del 20 marzo 2018

Interventi per la laminazione delle piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in comune di Fontanelle (TV). CUP H91H13000870001 - CIG 7376767CB1. LAVORI COMPLEMENTARI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.*[Appalti]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento aggiudica definitivamente i lavori all'Impresa GECOMA srl con sede in Farra di Soligo (TV) via Verdi 21, ai sensi art. 57 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 smi

Estremi dei principali documenti:

Decreto a contrarre n. 33 del 17 gennaio 2018

Comunicazione aggiudicazione provvisoria del 6 febbraio 2018

Dichiarazione Impresa Gecoma srl acquisita al prot. 55909/2018.

Il Direttore

VISTO il proprio decreto n. 33 del 17 gennaio 2018 con il quale si approva il progetto esecutivo relativo ai lavori complementari dell'intervento in oggetto e si stabilisce di affidare i lavori secondo la procedura di cui all'art. 57 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 smi

CONSIDERATO che la procedura prevista dall'art. 57 comma 5 lett. a) del D. lgs. 163/2006 smi è consentita per lavori.....complementari non compresi nel progetto iniziale, né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera....., purché aggiudicati all'operatore economico cheesegue tale opera.....e che a.1) tali lavori.....non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento. A.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori.....complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.

VISTO il Computo Metrico Estimativo del progetto per lavori complementari sottoscritto dall'Impresa Gecoma srl in segno di completa accettazione per l'importo di Euro. 351.881,24 (importo lavori 339.287,56 - oneri per la sicurezza Euro 12.593,68).

CONSIDERATO che per i lavori complementari in oggetto è stata richiesta alla Direzione Difesa del Suolo l'assunzione del relativo impegno di spesa con note prot. n. 22523/2018 e 47671/2018.

VISTO che la U.O. Genio Civile Treviso ha verificato acquisendo la necessaria documentazione i requisiti di ordine generale posseduti dall'Impresa GECOMA s.r.l. .

VISTO che in data 15 febbraio 2018 l'Ufficio ha richiesto, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la comunicazione antimafia.

CONSIDERATO che alla data odierna è decorso il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 88 comma 4 del D. Lgs. 159/2011 smi, per il rilascio della comunicazione antimafia.

VISTO l'art. 88 comma 4 bis del D, Lgs. 159/2011 smi, e la autocertificazione dell'Impresa Gecoma srl, si procede all'aggiudicazione sotto condizione risolutiva.

VISTO il D. Lgs. 163/2006 smi

VISTO il DPR 207/2010

decreta

1. È aggiudicata in via definitiva, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 163/2006, l'esecuzione degli "Interventi per la laminazione delle piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in comune di Fontanelle (TV). CUP H91H13000870001 CIG7676767CB1 - LAVORI COMPLEMENTARI all'Impresa GECOMA srl con sede in Farra di Soligo (TV) - via Verdi 21- C.F. 04754810267.

2. L'aggiudicazione è **sottoposta a condizione risolutiva** ai sensi del comma 4bis dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011 smi
3. I lavori vengono aggiudicati per un importo complessivo di Euro 351.881,24 (trecento cinquantunmila ottocentottantuno/24) corrispondente all'importo lavori di Euro 339.287,56 e agli oneri per la sicurezza di Euro 12.593,68.
4. Di stipulare con il succitato operatore economico, aggiudicatario definitivo, il successivo contratto d'appalto.
5. Di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6. Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366441)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 232 del 20 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico in Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.0063. Concessionario: Società Agricola La Grazia dei F.lli Scarabello M.L. S.s. - San Biagio di Callalta (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
--

Il Direttore

VISTO il decreto n.92 del 28.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 19.02.2018 della ditta Società Agricola La Grazia dei F.lli SCARABELLO M.L. S.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4518 di repertorio del 17.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Società Agricola La Grazia dei F.lli Scarabello M.L. S.s. (C.F. 00302930268), con sede a San Biagio di Callalta (TV), Via S. Martino n. 22, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico nel comune di San Biagio di Callalta (TV), fg. 49 mapp.5, per complessivi moduli medi 0.0063.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.01.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.01.2011 n.4518 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 130,68 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366442)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 233 del 20 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso industriale e igienico sanitario in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00064. Concessionario: Favaro S.r.l. - Zero Branco (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.230 del 24.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 22.02.2018 della ditta Favaro S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4633 di repertorio del 10.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Favaro S.r.l. (C.F. 00199020264), con sede a Zero Branco (TV), Via Noalese n. 79, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso industriale e igienico sanitario nel comune di Zero Branco (TV), pozzo uno foglio 22 mappale 451; pozzo due foglio 22 mappale 12, per complessivi moduli medi 0.00064.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 23.02.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.02.2011 n.4633 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 608,13 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366443)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 234 del 20 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso assimilato all'igienico in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00025. Concessionario: Falegnameria Tegon S.a.s. di Tegon Moreno - Zero Branco (TV).
[Acque]

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
--

Il Direttore

VISTO il decreto n.160 del 04.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 14.02.2018 della ditta Falegnameria Tegon S.a.s. di Tegon Moreno, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4565 di repertorio del 25.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Falegnameria Tegon S.a.s. di Tegon Moreno (C.F. 01839000260), con sede a Zero Branco (TV), via Sola Pietro n. 47/A, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso assimilato all'igienico nel comune di Zero Branco (TV), fg. 20 mapp.60, per complessivi moduli medi 0.00025.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.02.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.01.2011 n.4565 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.160 del 04.02.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4565 del 25.01.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00025 pari a metri cubi annui 800.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366444)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 235 del 20 marzo 2018

Subentro alla concessione di Derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso scambio termico in Comune di Preganziol (Treviso) per moduli 0.0076 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Residence Green Palace - Preganziol (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.
--

Il Direttore

VISTO il decreto n. 260 del 23.11.2016 con il quale è stata rilasciata alla ditta Costruzioni B.P.S. S.a.s. di Pestrin Sandro & C. la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la nota pervenuta in data 20.02.2018 da parte del Residence Green Palace, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 8236 di repertorio del 08.08.2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita al Residence Green Palace (C.F. 94156100268), con sede a Preganziol (TV), via Schiavonia n. 53, il subentro nella concessione di Derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso scambio termico nel comune di Preganziol (Treviso), fg. 10 mapp.474, per complessivi moduli medi 0.0076.

ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 08.08.2016 n. 8236 di repertorio con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 22.11.2036.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366445)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 236 del 20 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione dalla falda sotterranea tramite tre pozzi uso igienico sanitario e antincendio in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00006. Concessionario: Mobilificio F.lli Cenedese S.r.l. - Breda di Piave (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.176 del 08.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 22.02.2018 della ditta Mobilificio F.lli Cenedese S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4589 di repertorio del 31.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Mobilificio F.lli Cenedese S.r.l. (C.F. 00315600262), con sede a Breda di Piave (TV), Via S.M. Davanzo n. 88, il rinnovo della concessione di derivazione dalla falda sotterranea tramite tre pozzi uso igienico sanitario e antincendio nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 25 mapp.295, per complessivi moduli medi 0.00006.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 07.02.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.01.2011 n.4589 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 366446)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 238 del 20 marzo 2018

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale, antincendio e igienico sanitario in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.0022. Concessionario: Colplast S.r.l. - Zero Branco (TV).*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
--

Il Direttore

VISTO il decreto n.201 del 14.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 28.02.2018 della ditta Colplast S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 4608 di repertorio del 04.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Colplast S.r.l. (C.F. 02284900277), con sede a Zero Branco (TV), Via S. Alberto n. 16, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale, antincendio e igienico sanitario nel comune di Zero Branco (TV), fg. 16 mapp.304, per complessivi moduli medi 0.0022.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.02.2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.02.2011 n.4608 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 1216,25 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

(Codice interno: 366271)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 95 del 19 marzo 2018

R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di POIANA MAGGIORE per uso irriguo Ditta: BALSEMIN FEDERICO Pratica n. 663/AG-GU.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di POIANA MAGGIORE della ditta BALSEMIN FEDERICO - T.U. 11/12/1933, n.1775.

Il Direttore

VISTO il Decreto di concessione n.329 in data 04.06.2014 con il quale venne concesso alla ditta ZUGNO ISOLINA, con sede in via Sabbioni in Comune di Poiana Maggiore di derivare da falda sotterranea in Comune di POIANA MAGGIORE per moduli medi 0.00032 (l/sec. 0.032) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTA l'istanza di subentro del 01/03/2018 (ns. prot. n. 82629 del 02/03/2018) della Ditta BALSEMIN FEDERICO;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;

decreta

1. È accolta l'istanza di subentro della ditta BALSEMIN FEDERICO - P.I. IVA 04129410249 - con sede in VIA SABBIONI in Comune di POIANA MAGGIORE, la quale viene riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo, in Comune di Poiana Maggiore per moduli medi 0.00032 (l/sec. 0.032) d'acqua, assentita precedentemente alla ditta Zugno Isolina con Decreto di concessione n.329 in data 04.06.2014 della durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data del medesimo Decreto e pertanto scadenti il 03.06.2024;
2. Con il presente Decreto la ditta BALSEMIN FEDERICO - P.I. IVA 04129410249 - si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 24.03.2014 n. 97 di registrazione;
3. Il pagamento del canone annuo è di Euro. 48,54 (euro quarantaotto/54) per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato;
4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n.33;
6. Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

Mauro Roncada

(Codice interno: 366272)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 96 del 19 marzo 2018

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.015 da falda sotterranea in Comune di ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1428/AG. RETTIFICA DECRETO N. 84 del 13.03.2018.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di ALONTE a favore della ditta TRESTIN SANDRA. Istanza della ditta in data 19.12.2000 prot. n. 13169/49 del 19.12.2000 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 84 del 13.03.2018 con il quale è stato concesso alla Ditta TRESTIN SANDRA (omissis) il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Boneri - ALONTE di ALONTE, mod. medi 0.015 d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Alonte.

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, all'articolo 1. Del predetto decreto è stata indicata una portata di mod. 0.095 anziché mod. medi 0.015.

decreta

ART. 1 - di rettificare il decreto n. 84 del 13.03.2018 al l'art. 1 de decreto sostituendo le parole e i numeri: "mod. medi 0.095" con le parole e numeri: "mod. medi 0.015; quindi a seguito delle rettifiche la quantità concessa alla ditta TRESTIN SANDRA è di mod. 0.015 pari a l/sec. 1,50.

ART. 2 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 366273)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 97 del 19 marzo 2018

Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di TORRI DI QUARTESOLO Località Marola per uso Irriguo. Pratica nVI1321/TE.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di TORRI DI QUARTESOLO a favore della ditta TENUTA LA VIGNA di Pilan Manuela e c. s.a.s. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 28.03.2017 prot. n. 125314 del 28.03.2017.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 28.03.2017 della ditta TENUTA LA VIGNA di Pilan Manuela e c. s.a.s., intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Marola nel Comune di TORRI DI QUARTESOLO (mod. 0.00110) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;

VISTO il parere n. 1312 in data 29.06.2017 dell'Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali;

decreta

ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta TENUTA LA VIGNA di Pilan Manuela e c. s.a.s. (C.F. n. 03470210240) con sede a Torri di Quartesolo, Via Camisana è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Marola nel Comune di TORRI DI QUARTESOLO, Fg. N. 19 mappale n. 272 mod. 0.00110 d'acqua ad uso Irriguo.

ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
- il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
- la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
- qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le sovrappressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
- a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misurazione;
- qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989 n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
- la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
- In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000;
- dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori, il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
- copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
- ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di emungimento con relazione geologica e geotecnica);

- gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
- la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello piezometrico della falda

ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.

ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 8 Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Mauro Roncada

(Codice interno: 366274)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 98 del 19 marzo 2018

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio rinnovo concessione idraulica per sostituzione dei conduttori nudi con cavo aereo della linea elettrica MT20kV per cab. Via Sega posta in attraversamento F. Brenta, nei comuni di Bassano del Grappa e Pove del Grappa. Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA Pratica n°07_17138.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia il rinnovo della concessione idraulica per sostituzione dei conduttori nudi con cavo aereo della linea elettrica MT20kV per cab. Via Sega posta in attraversamento F. Brenta, nei comuni di Bassano del Grappa e Pove del Grappa a favore di E-DISTRIBUZIONE SPA

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data 03.11.2017, pervenuta il 07.11.2017 - Prot. n. 462853. Voto della C.T.R.D. n° 109 del 14.06.2007.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 153 del 13.09.2007 fu rilasciata alla ditta E-DISTRIBUZIONE SPA la concessione per sostituzione dei conduttori nudi con cavo aereo della linea elettrica MT20kV per cab. Via Sega posta in attraversamento F. Brenta, nei comuni di Bassano del Grappa e Pove del Grappa, regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 259 di Rep. del 06.09.2007;
- la scadenza di detta concessione è fissata al 12.09.2017;
- con istanza in data 03.11.2017, pervenuta il 07.11.2017 - Prot. n. 462853, la ditta E-DISTRIBUZIONE SPA C.F./Partita Iva 05779711000 ha chiesto il rinnovo di detta concessione idraulica;

CONSIDERATO che la ditta E-DISTRIBUZIONE SPA ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della presente richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione originaria e sono in buono stato di conservazione e sicurezza;

ACCERTATO con sopralluogo che la dichiarazione sopra citata corrisponde a verità e che i manufatti non recano pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;

VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;

VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;

VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;

VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;

VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;

VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

decreta

Art. 1 - Alla ditta E-DISTRIBUZIONE SPA, con Sede a ROMA in Via Ombrone n. 2 - Partita Iva 05779711000 è rinnovata la concessione idraulica per sostituzione dei conduttori nudi con cavo aereo della linea elettrica MT20kV per cab. Via Sega posta in attraversamento F. Brenta, nei comuni di Bassano del Grappa e Pove del Grappa .

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 06.09.2007 Rep. n° 259, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2017, di Euro 93.17 (Euro novantatre/17) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

Art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

Mauro Roncada

(Codice interno: 366352)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 99 del 20 marzo 2018

R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di POIANA MAGGIORE per uso irriguo Ditta: LOVATO MASSIMO. Pratica n. 947/AG.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di POIANA MAGGIORE della ditta LOVATO MASSIMO - T.U. 11/12/1933, n.1775.

Il Direttore

VISTO il Decreto di concessione n.392 in data 11.10.2012 con il quale venne concesso alla ditta Diamanti Lucindo, con sede in via Ponte Novo in Comune di Poiana Magg. di derivare da falda sotterranea in Comune di POIANA MAGGIORE per moduli medi 0.0193 (l/sec.1.93) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTA l'istanza di subentro del 15/01/2018 (nostro prot. n. 96151 del 13/03/2018) della Ditta LOVATO MASSIMO;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;

decreta

1. È accolta l'istanza di subentro della ditta LOVATO MASSIMO - P.I. IVA 00661310243 / (omissis), la quale viene riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo, in Comune di POIANA MAGGIORE per moduli medi 0.0193 (l/sec.1.93) d'acqua, assentita precedentemente alla ditta Diamanti Lucindo con Decreto di concessione n.392 in data 11.10.2012 della durata di anni 7 (sette) decorrenti dalla data del medesimo Decreto e pertanto scadenti il 10.10.2019;

2. Con il presente Decreto la ditta LOVATO MASSIMO - P.I. IVA 00661310243 / omissis - si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 20.09.2012 n. 194 di registrazione;

3. Il pagamento del canone annuo è di Euro. 48,54 (euro quarantaotto/54) per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato;

4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n.33;

6. Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

Mauro Roncada

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST

(Codice interno: 366279)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 20 del 19 marzo 2018

Cipriani Giacomo ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013.*[Foreste ed economia montana]*

Note per la trasparenza:

Il presente Decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, della superficie censita nel Comune di Rivoli V.se ai mappali numero 190, 191, 192, 193, 194 del foglio 2 per il sig. Cipriani Giacomo.

Il Direttore

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dal sig. Cipriani Giacomo, pervenuta all'Unità Organizzativa Forestale Ovest in data 29/01/2018, prot. 33088, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "*Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco*";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "*la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni*";

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento non risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., e non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

VISTA la relazione istruttoria, datata 12/03/2018 e sottoscritta dal Direttore di questa Unità Organizzativa competente in materia forestale e dal direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreno ex agricolo;

CONSIDERATO che l'intera area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere sostanzialmente rispettoso dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento;

CONSIDERATO che si ritiene di poter accertare la presenza delle fattispecie di esclusione dalla definizione di bosco di cui all'art. 2, comma 6, del DLgs 18 maggio 2001, n. 227, come modificato dall'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, alle seguenti condizioni:

1. *gli interventi di sistemazione agraria prevedano il completo recupero dell'assetto morfologico preesistente;*
2. *l'impianto del nuovo vigneto dovrà essere coerente con le forme delle originarie colture, riservando tutti gli spazi per l'accesso, la manovra dei mezzi meccanici e le aree di risulta al prato, costituito da specie locali e mantenuto regolarmente falciato.*
3. *a capo-filare saranno messi a dimora, anche alternati, soggetti arboreo-arbustivi specie fruttifere o forestali tipiche locali;*
4. *i tutori dovranno essere preferibilmente in legno utilizzando le specie tipiche locali, castagno e robinia. A capo del filare è possibile anche l'uso della pianta viva delle specie sopra indicate, mentre non si dovranno utilizzare pali di*

- recupero tipo ENEL o TELECOM, traversine ferroviarie e simili, pali in acciaio inox o riflettenti;*
- 5. i sostegni secondari, oltre che in legno, potranno essere in metallo (tipo corten) o cemento, trattati con colori neutri tendenti a riprodurre i cromatismi delle cortecce di specie arboree presenti o del legno ossidato;*
- 6. in particolare inoltre, l'interfilare dovrà essere inerbito entro sei mesi dall'impianto dell'arboreto, ed i trattamenti con dissecanti e diserbanti saranno conformati alla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia, fatto salvo quanto di più restrittivo disposto dal regolamento comunale di polizia rurale*

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n.

1319 per la superficie in oggetto;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e

l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

decreta

1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOŚITÁ relativamente all'area sita in comune censuario di Rivoli V.se - mappali numero 190, 191, 192, 193, 194, del foglio 2, come meglio evidenziato con perimetro di colore azzurro nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, qualora si trattasse di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio, nel rispetto dell'assetto morfologico preesistente;
3. Che, prima dell'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, dovrà essere presentata la documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure per l'applicazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, le cui procedure di "valutazione di incidenza" ai sensi del D.P.R. 357/97, spettano al comune competente per territorio, come stabilito al punto 5 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;
5. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Damiano Tancon




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 20 del 19/03/2018

pag. 1/1



(Codice interno: 366280)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 21 del 19 marzo 2018

Soc. Agr. Bronzato S.S. ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013.*[Foreste ed economia montana]*

Note per la trasparenza:

Il presente Decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, della superficie censita nel Comune di Verona ai mappali numero 89 e 91 parte del foglio 42 per la Soc. Agr. Bronzato S.S.

Il Direttore

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla Soc. Agr. Bronzato S.S., pervenuta all'Unità Organizzativa Forestale Ovest in data 31/01/2018, prot. 37263, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "*Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco*";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "*la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni*";

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ma non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

VISTA la relazione istruttoria, datata 12/03/2018 e sottoscritta dal Direttore di questa Unità Organizzativa competente in materia forestale e dal direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'intera area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere sostanzialmente rispettoso dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento purché gli interventi di sistemazione agraria prevedano il completo recupero dell'assetto morfologico preesistente;

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n.

1319 per la superficie in oggetto;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e

l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

decreta

1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÀ relativamente all'area sita in comune censuario di Verona - mappali numero 89 e 91 parte, del foglio 42, come meglio evidenziato con perimetro di colore azzurro nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);

2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio, nel rispetto dell'assetto morfologico preesistente;
3. Che, prima dell'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, dovrà essere presentata la documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure per l'applicazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, le cui procedure di "valutazione di incidenza" ai sensi del D.P.R. 357/97, spettano al comune competente per territorio, come stabilito al punto 5 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;
5. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Damiano Tancon




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 21 del 19/03/2018

pag. 1/1



DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

(Codice interno: 366448)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1228 del 14 dicembre 2017

**Progetto 2726/1/1/1013/2012 a titolarità "C.F.P. Ipea" (codice ente 2726, C.F. 93024090271, Anagrafica 00132332)".
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - DGR n. 1013 del 05/06/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012.
Accertamento ai sensi art. D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito riscossione quota interessi in relazione al credito accertato con DDR 2034 del 29/10/2015.**

*[Formazione professionale e lavoro]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento dispone l'accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito riscossione quota interessi, in relazione al credito regionale verso "C.F.P. Ipea" (codice ente 2726, C.F. 93024090271, anagrafica 00132332) la cui quota capitale di Euro 4.134,54 è stata accertata con DDR 2034 del 29/10/2015

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 5,87 a titolo di quota interessi, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito regionale maturato verso il debitore "Tua Assicurazioni S.p.A." C.F. 02816710236, a valere sul capitolo 100764 "Entrate da altri interessi attivi diversi", del bilancio di previsione esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., c.p.c./SIOPE E. 3.03.03.99.999 "Altri interessi attivi da altri soggetti";
3. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente esercizio;
4. di dare atto che il credito di cui al presente decreto era garantito dalla polizza fidejussoria n. 40071591001375 del valore di Euro 579.348,00, emessa da "Tua Assicurazioni S.p.A." C.F. 02816710236;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di comunicare il presente decreto al curatore fallimentare del C.F.P. Ipea, dott. Michele Antonucci, presso l'indirizzo "f187.2017padova@pecfallimenti.it";
7. di pubblicare il presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 366449)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1254 del 27 dicembre 2017

Approvazione del rendiconto 1413-2-38-2016 presentato da E-CONS SRL. (codice ente 1413). (codice MOVE 41988). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 527 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.
--

Il Direttore

PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;

PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente E-CONS SRL un contributo per un importo pubblico di Euro 30.236,00 per la realizzazione del progetto n. 1413-2-38-2016;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.076.546,15 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale 2016;

PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;

PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo, secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e 242/2016;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE 2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da E-CONS SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 01/12/2017;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 30.236,00;

VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da E-CONS SRL (codice ente 1413, codice fiscale 01171060294), per un importo ammissibile di Euro 30.236,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1413-2-38-2016, Dgr 38 del 19/01/2016 e DDR n 527 del 29/04/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 30.236,00 a favore di E-CONS SRL (C. F. 01171060294) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1413-2-38-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 527 del 29/04/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U. U.1.04.03.99.999;
5. di comunicare a E-CONS SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 366450)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1259 del 28 dicembre 2017

Approvazione del Rendiconto 3546-1-38-2016 PRESENTATO da TECNA SCARL. (Codice Ente 3546). (Codice Move 41995). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 527 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.
--

Il Direttore

PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;

PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente TECNA SCARL un contributo per un importo pubblico di Euro 62.976,00 per la realizzazione del progetto n. 3546-1-38-2016;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.076.546,15 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale 2016;

PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;

PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo, secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e 242/2016;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE 2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 31.488,00;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da TECNA SCARL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 30/11/2017;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 44.118,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da TECNA SCARL (codice ente 3546, codice fiscale 00206820284), per un importo ammissibile di Euro 44.118,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 3546-1-38-2016, Dgr 38 del 19/01/2016 e DDR n 527 del 29/04/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 31.488,00;
4. di liquidare la somma di Euro 12.630,00 a favore di TECNA SCARL (C. F. 00206820284) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3546-1-38-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 527 del 29/04/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a TECNA SCARL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 366383)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 31 del 24 gennaio 2018

L. 17 maggio 1999, n. 144 - Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 per il rilascio della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, con sperimentazione del sistema di formazione duale. DGR 2030 del 6/12/2017. Approvazione degli esiti dell'istruttoria e rinvio dell'impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. [Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti per Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 per il rilascio della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, presentati in adesione all'Avviso approvato con DGR 2030/2017, fermo restando che l'importo dello stanziamento potrà essere confermato solo dopo l'emanazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto di riparto 2017, con cui saranno assegnate al Veneto le risorse che confluiranno nel bilancio regionale 2018/2020.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di stabilire che le premesse al presente decreto ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- ◆ Dati di sintesi - **Allegato A**,
- ◆ Progetti pervenuti - **Allegato B**,
- ◆ Graduatorie dei progetti pervenuti - **Allegato C**,
- ◆ Progetti ammissibili - importi finanziabili - **Allegato D**,

3. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione il finanziamento dei percorsi formativi finanziabili di cui all'**Allegato D** al presente Decreto e l'assunzione del correlato impegno di spesa, a carico del Bilancio Regionale 2018-2020, approvato con L.R. 47 del 29/12/2017, e l'associato accertamento in entrata, subordinatamente alla emanazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto di riparto della risorse 2017, destinate ai sensi art. 68 comma 4 L. 17 maggio 1999, n. 144;
4. di specificare, rispetto al punto 2 "*Gestione delle attività: Pubblicizzazione delle iniziative*" delle "Disposizioni sulla gestione dei percorsi" previste in Direttiva- Allegato B alla DGR 2030/2017, che tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico, devono recare oltre ai loghi già previsti anche i loghi del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e del "*Sistema Duale - imparare lavorando in Italia si può*";
5. di dare atto che gli interventi approvati devono essere avviati entro il 30 settembre 2018 e i progetti devono concludersi il 31/08/2021, per gli effetti del punto 18 dell'Allegato B della DGR 2030/2017;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
7. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché in versione integrale nel sito istituzionale all'indirizzo: www.regione.veneto.it.

Massimo Marzano Bernardi

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 366384)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 32 del 24 gennaio 2018

L. 17 maggio 1999, n. 144 - Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 per il rilascio della qualifica professionale nella sezione comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale. DGR 2029 del 6/12/2017. Approvazione degli esiti dell'istruttoria e rinvio dell'impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti per Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 per il rilascio della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, presentati in adesione all'Avviso approvato con DGR 2029/2017, fermo restando che l'importo dello stanziamento potrà essere confermato solo dopo l'emanazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto di riparto 2017, con cui saranno assegnate al Veneto le risorse che confluiranno nel bilancio regionale 2018/2020.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di stabilire che le premesse al presente decreto ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- ◆ Dati di sintesi - **Allegato A,**
- ◆ Progetti pervenuti - **Allegato B,**
- ◆ Graduatorie dei progetti pervenuti - **Allegato C,**
- ◆ Progetti ammissibili - importi finanziabili - **Allegato D;**

3. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione il finanziamento dei percorsi formativi finanziabili di cui all'**Allegato D** al presente Decreto e l'assunzione del correlato impegno di spesa, a carico del Bilancio Regionale 2018-2020, approvato con L.R. 47 del 29/12/2017, e l'associato accertamento in entrata, subordinatamente alla emanazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto di riparto della risorse 2017, destinate ai sensi art. 68 comma 4 L. 17 maggio 1999, n. 144;
4. di specificare, rispetto al punto 2 "*Gestione delle attività: Pubblicizzazione delle iniziative*" delle "Disposizioni sulla gestione dei percorsi" previste in Direttiva- Allegato B alla DGR 2029/2017, che tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico, devono recare oltre ai loghi già previsti anche i loghi del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e del "*Sistema Duale - imparare lavorando in Italia si può*";
5. di dare atto che gli interventi approvati devono essere avviati entro il 30 settembre 2018 e i progetti devono concludersi il 31/08/2021, per gli effetti del punto 18 dell'Allegato B della DGR 2029/2017;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
7. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché in versione integrale nel sito istituzionale all'indirizzo: www.regione.veneto.it.

Massimo Marzano Bernardi

Allegati *(omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

(Codice interno: 366295)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 282 del 15 marzo 2018

L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati e D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati di un ambito - Formazione Continua - per la sede operativa di Via Rugo, 21 - 32100 BELLUNO (BL) dell'Ente CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DI BELLUNO - ONLUS - codice ente n. 1847.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si revoca l'accreditamento di un ambito - Formazione Continua - e si dispone la modifica dell'elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati per la sede operativa di Via Rugo, 21 - 32100 BELLUNO (BL) dell'Ente CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DI BELLUNO - ONLUS - codice ente n. 1847.

Il Direttore

- Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
- Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale, al numero A0067, l'Organismo di Formazione CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ DI BELLUNO - ONLUS (codice fiscale 93002900251, codice Ente n. 1847), con sede legale e sede operativa in VIA RUGO, 21 - 32100 BELLUNO (BL), accreditata per gli ambiti Formazione Superiore e Formazione Continua;
- Visti gli esiti della verifica di audit di mantenimento dell'accreditamento del 20/10/2017 dalla quale è emersa la mancata erogazione di attività formative dall'ultimo audit per l'ambito Formazione Continua;
- Richiamata la DGR n. 2120/2015, Allegato B punto 3, secondo cui "al fine di dimostrare l'effettiva operatività dell'Odf nell'ambito della Formazione e/o dell'Orientamento, questi deve dimostrare l'effettivo utilizzo dell'accreditamento regionale, documentando di aver erogato almeno un'attività formativa, dal primo accreditamento o dall'ultima visita di audit, coerente con la tipologia di attività formativa ammissibile ai fini dell'accreditamento e con l'ambito di accreditamento. In caso di assenza dell'attività formativa sopra descritta verrà avviato il procedimento di revoca dell'accreditamento" e punto 4 b)-5 in base al quale si procede alla revoca di accreditamento "Qualora, in sede di verifica del mantenimento dei requisiti dell'accreditamento, l'Odf accreditato non abbia dato evidenza oggettiva di aver realizzato almeno un'attività formativa e/o orientativa, dalla data di iscrizione nell'elenco regionale o dalla data dell'ultima verifica di audit, coerente sia con la tipologia di attività formativa ammissibile ai fini dell'accreditamento, in fase di accreditamento sia con l'ambito di accreditamento";
- Vista la nota di avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento per l'ambito della Formazione Continua, prot. reg. n. 53379 del 12/02/2018, ai sensi del punto 3 all'All. B della DGR n. 2120/2015;
- Vista la rinuncia all'ambito della Formazione Continua da parte del CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ DI BELLUNO - ONLUS, acquisita al Protocollo Regionale con n. 92781 il 12/03/2018;
- Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento di revoca dell'accreditamento per l'ambito Formazione Continua avviato con la citata nota Prot. Reg. n. 53379 del 12/02/2018 con la cancellazione dell'ambito dall'elenco regionale ex L.R. n. 19/2002 con la conseguente modifica dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
- Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
- Vista la DD.G.R. n. 2120/2015;
- Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;

decreta

1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, al numero di iscrizione A0067, cancellando l'ambito Formazione Continua per la sede operativa di VIA RUGO, 21 - 32100 BELLUNO (BL) restando invariato ogni altro dato dell'Organismo di Formazione CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ DI BELLUNO - ONLUS (codice fiscale 93002900251, codice Ente n. 1847);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pier Angelo Turri

(Codice interno: 366362)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 290 del 20 marzo 2018

L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)" e s.m.i. Iscrizione nuovo ente CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 00736340258, codice ente L254).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dispone l'iscrizione dell'ente CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 00736340258) nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il lavoro. Istanza telematica di accreditamento di CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n. 4521 del 13/03/2018.

Il Direttore

- Visto il D.Lgs. n. 276/2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, l'articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi per l'accREDITamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;
- Vista la L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accREDITamento per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti pubblici e privati ad erogare servizi per il lavoro;
- Vista la DGR n. 2238/2011 (come modificata dalla DGR n. 1656/2016) "Approvazione del sistema di accREDITamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)";
- Visto il DDR n. 219/2012 con cui è stato approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda di accREDITamento ai servizi per il lavoro;
- Visto il DDR n. 192/2016 che ha stabilito quale requisito di accREDITamento l'adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e approvato il documento recante le linee guida relative agli adempimenti;
- Visto il DDR n.164/2015 "Approvazione della Guida per la presentazione per la telematica delle domande di accREDITamento ai servizi per il lavoro e la gestione delle variazioni alla domanda" che stabilisce la nuova procedura di accREDITamento;
- Vista la domanda di accREDITamento presentata da CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 00736340258, codice ente L254) avente sede legale in Belluno (BL) con istanza telematica n. n. 4521 del 13/03/2018;
- Verificata, ai sensi della DGR n. 2238/2011 e s.m.i. e del DDR 192/2016, la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal modello regionale di accREDITamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accogliimento della domanda;
- Riconosciuta l'idoneità del soggetto richiedente all'erogazione dei servizi per il lavoro nel territorio della Regione del Veneto;
- Visto il D.Lgs n. 276/2003;
- Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Viste le LL.RR. n. 3/2009 e s.m.i. e n. 54/2012;
- Vista la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;
- Visti i DDDR n. 219/2012, n. 164/2015 e n. 192/2016;

decreta

1. di accreditare l'ente CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 00736340258, codice ente L254) avente sede legale in Belluno (BL) e di iscriverlo all'Elenco regionale degli operatori accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro con validità triennale a partire dalla data del presente provvedimento, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art.6 DGR n.2238/2011 e s.m.i. circa il mantenimento dei requisiti con verifica da parte dell'Ufficio competente;
2. di fare obbligo al nuovo Operatore accreditato per i servizi per il lavoro di trasmettere istanza di variazione alla domanda di accreditamento ogni qualvolta i dati siano variati rispetto a quelli precedentemente comunicati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Pier Angelo Turri